

XVIII legislatura

**A.S. 2054:**

**"Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2021 e bilancio  
pluriennale per il triennio 2021-2023"**

*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**Edizione provvisoria**

Dicembre 2020

n. 198



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, « A.S. 2054: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria». NL198, dicembre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
Comma 1 ( <i>Risultati differenziali di bilancio</i> ).....	1
Commi 2-7 (Fondo per interventi di riforma del sistema, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondo per la fedeltà fiscale e per l'assegno universale ed i servizi alla famiglia).....	2
Commi 8-9 (Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente) .....	5
Commi 10-15 ( <i>Incentivo occupazione giovani</i> ) .....	8
Commi 16-19 ( <i>Sgravio contributivo per l'assunzione di donne</i> ).....	12
Commi 20-22 (Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti).....	15
Commi 23-28 (Rientro al lavoro delle madri lavoratrici) .....	16
Commi 29-32 ( <i>Misure a sostegno del lavoro giornalistico</i> ).....	17
Comma 33 ( <i>Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli</i> ).....	18
Commi 34-35 ( <i>Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico</i> ) .....	20
Commi 36-37 (Sospensione versamenti federazioni sportive).....	23
Commi 38-40 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, disposizioni in materia di IVA e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina) .....	24
Comma 41 (Imposta registro minima terreni agricoli).....	26
Commi 42-43 (Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristoranti).....	27
Commi 44-47 ( <i>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali</i> ) .....	29
Commi 48-49 (Unità immobiliari possedute da residenti all'estero).....	31
Comma 50 ( <i>Incentivi rientro Italia lavoratori qualificati</i> ) .....	32
Commi 51-57 ( <i>Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027</i> ).....	34
Commi 58-60 (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, e proroga del bonus "facciate").....	36
Commi 61-65 (Bonus idrico).....	50
Commi 66-75 (Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) .....	50
Comma 76 ( <i>Proroga del Bonus verde</i> ) .....	53
Commi 77-79 (Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica) .....	57
Commi 80-81 ( <i>Interventi per aree di crisi industriale complessa</i> ) .....	57
Comma 82 (Fondo per la transizione energetica e Fondo per la riconversione occupazionale).....	59
Comma 83 (Estensione rivalutazione beni immateriali privi tutela giuridica).....	60
Commi 84-86 ( <i>Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo</i> ) .....	61
Commi 87-88 (Sostegno attività economiche a comuni di interesse per turismo straniero).....	62
Commi 89-94 (Misure per incentivare il turismo) .....	63

Commi 95-96 ( <i>Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"</i> ).....	64
Commi 97-106 ( <i>Fondo impresa femminile</i> ) .....	66
Commi 107-108 (Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione) .....	68
Commi 109-113 ( <i>Fondo per le imprese creative</i> ) .....	68
Commi 114-116 (Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz) .....	69
Commi 117-123 (Credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti).....	70
Commi 124-126 ( <i>Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy</i> ) .....	71
Comma 127 ( <i>Rifinanziamento agevolazioni imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata</i> ) .....	72
Commi 128-130 ( <i>Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i> ) .....	74
Comma 131 (Credito di imposta "strade del vino") .....	75
Commi 132-133 ( <i>Risorse per personale enti agricoli</i> ) .....	76
Commi 134-135 (Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità).....	76
Commi 136-137 (Sostegno settore suinicolo) .....	76
Comma 138 (Fondo per la tutela di filiere agricole) .....	77
Commi 139-143 (Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali) .....	77
Comma 144 ( <i>Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero</i> ) .....	78
Comma 145 (Fondo promozione integrata) .....	79
Commi 146-152 ( <i>Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse</i> ).....	79
Comma 153 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico).....	80
Comma 154 ( <i>Accordi per l'innovazione</i> ) .....	80
Comma 155 (ex articolo 26) ( <i>Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia</i> ).....	81
Comma 156 (Misure per il sostegno delle persone con disabilità) .....	82
Commi 157-158 (Misure a sostegno dell'industria tessile) .....	82
Commi 159-160 (Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione) .....	83
Commi 161-169 ( <i>Decontribuzione Sud</i> ) .....	83
Comma 170 ( <i>Modifica alla misura "Resto al Sud"</i> ).....	87
Commi 171-172 ( <i>Proroga credito imposta mezzogiorno</i> ) .....	88
Commi 173-176 (Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia) .....	90
Commi 177-178 ( <i>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2021-2027</i> ).....	91
Commi 179-184 ( <i>Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno</i> ) .....	93
Commi 185-187 (Proroga del credito di imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno) .....	94
Commi 188-195 ( <i>Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno</i> ) .....	96
Commi 196-202 ( <i>Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali</i> ).....	97
Commi 203-205 (Misure a favore dei piccoli comuni del sud Italia) .....	99

Comma 207 (Sospensione termini cambiali ed altri titoli di credito) .....	99
Commi 206 e 208-218 ( <i>Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese</i> ) .....	100
Commi 219-226 (Crediti imposta minusvalenze realizzate in PIR PMI).....	103
Commi 227-229 (Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche) .....	105
Comma 230 (Proroga del credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) .....	105
Comma 231 ( <i>Limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal</i> ) .....	106
Comma 232 ( <i>Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali</i> )...	107
Commi 233-243 ( <i>Incentivi operazioni aggregazione aziendale</i> ).....	108
Commi 244-247 ( <i>Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</i> )...	114
Commi 248-254 ( <i>Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e mede imprese</i> ) .....	115
Comma 255 ( <i>Microcredito</i> ).....	117
Commi 256-258 (Estensione dell'ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e modifica dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI) .....	118
Commi 259-262 ( <i>Assistenza e consulenza a cooperative e società finanziarie di supporto</i> ) .	119
Comma 263 lettere da a) ad e) (Modifiche all'articolo 26 del D.L. n. 34 del 2020, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni).....	119
Commi 263-264 ( <i>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</i> ) .....	122
Comma 265 (Finanza mutualistica e solidale) .....	125
Comma 266 (Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società) .....	125
Comma 267 ( <i>Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i> ) .....	126
Commi 268-269 ( <i>Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali</i> ).....	126
Commi 270- 273 ( <i>Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese</i> )....	126
Comma 274 (Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge n 109 del 2018).....	127
Comma 275 ( <i>Fondo occupazione e formazione</i> ).....	128
Commi 276-277 ( <i>Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere</i> ).....	129
Comma 278 ( <i>Trattamenti di cassa integrazione straordinaria per cessata attività</i> ) .....	129
Comma 279 ( <i>Rinnovo dei contratti a tempo determinato</i> ).....	130
Comma 280 ( <i>Settore call center</i> ) .....	130
Comma 281 ( <i>Disposizioni in materia di lavoro portuale</i> ).....	131
Commi 282-283 ( <i>Finanziamento indennità fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio</i> )...	132
Comma 284 ( <i>Sostegno al reddito lavoratori imprese sequestrate o confiscate</i> ) .....	132
Comma 285 ( <i>Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica</i> ) .....	133
Commi 286-288 ( <i>Cassa integrazione in deroga</i> ) .....	134
Comma 289 ( <i>Piani di recupero occupazionale</i> ) .....	134
Commi 290-291 ( <i>Sostegno reddito lavoratori aree di crisi complessa</i> ).....	135
Commi 292-296 (Lavoratori socialmente utili).....	136

Comma 297 ( <i>Sistema duale</i> ) .....	138
Comma 298 (Incremento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore) .....	138
Commi 299-314 ( <i>Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</i> ) .....	138
Commi 315-319 ( <i>Misure per i lavoratori della pesca</i> ) .....	146
Comma 320 ( <i>Contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.</i> ) .....	147
Comma 321 ( <i>Fondo per finanziamento istituti di patronato e assistenza sociale</i> ) .....	147
Commi 322-323 ( <i>Accoglienza genitori detenuti</i> ) .....	148
Commi 324-328 ( <i>Fondo per le politiche attive del lavoro</i> ) .....	148
Comma 329 ( <i>Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica</i> ) .....	150
Commi 330-332 ( <i>Fondo per l'Alzheimer e le demenze</i> ).....	151
Comma 333 ( <i>Detrazione spese veterinarie</i> ).....	151
Comma 334 ( <i>Fondo caregiver</i> ) .....	152
Comma 335 ( <i>Care leavers - Fondo Povertà</i> ).....	152
Comma 336 ( <i>Opzione donna</i> ) .....	153
Commi 337-338 ( <i>Pensioni di cittadinanza e calcolo ISEE</i> ) .....	158
Commi 339-340 ( <i>Proroga dell'APE sociale</i> ) .....	158
Commi 341-344 (Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica) .....	160
Comma 345 ( <i>Isopensione</i> ).....	161
Commi 346-348 ( <i>Nona salvaguardia pensionistica</i> ) .....	162
Comma 349 ( <i>Contratto di espansione interprofessionale</i> ) .....	166
Comma 350 ( <i>Requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico</i> ) .....	173
Commi 351-355 ( <i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno</i> ) .....	178
Commi 356-359 ( <i>Disposizioni per le vittime dell'amianto</i> ).....	178
Commi 360-361 ( <i>Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto</i> ) .....	180
Comma 362 ( <i>Proroga assegno di natalità</i> ) .....	183
Commi 363-364 ( <i>Congedo di paternità</i> ) .....	185
Commi 365-366 ( <i>Sostegno alle madri con figli disabili</i> ).....	186
Commi 367-368 ( <i>Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità</i> ).....	186
Commi 369-370 ( <i>Contributi ONLUS per ciechi e sordi</i> ).....	187
Comma 371 ( <i>Reddito di cittadinanza</i> ) .....	188
Commi 372-374 ( <i>Sentenza Corte costituzionale 234/2020 e modifiche alla legge recante provvidenze per perseguitati politici o razziali e familiari superstiti</i> ) .....	189
Comma 375 ( <i>Rifinanziamento del Fondo indigenti</i> ) .....	193
Commi 376-379 (Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona) .....	194
Comma 380 ( <i>Indennizzo per cessazione di attività commerciali</i> ).....	194
Commi da 381 a 384 ( <i>Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali</i> ) .....	200

Comma 385 (Rifinanziamento progetto Filippide, progetti di integrazione disabili nello sport).....	200
<i>Commi 386-401 (Indennità di continuità reddituale e operativa)</i> .....	201
Comma 402 (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) .....	203
<i>Commi 403-405 (Fabbisogno sanitario standard e disposizioni in materia di cure palliative)</i> .....	203
Comma 406 ( <i>Accreditamento per le cure domiciliari</i> ) .....	205
<i>Commi 407-408 (Indennità di esclusività della dirigenza medica)</i> .....	206
<i>Commi 409-411 (Retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)</i> .....	207
Comma 412 (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) .....	208
Comma 413 ( <i>Economie di bilancio della Camera dei Deputati</i> ).....	209
<i>Commi 414-415 (Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari)</i> .....	209
<i>Commi 416-417 (Tamponi antigenici rapidi)</i> .....	209
<i>Commi 418-420 (Test antigenici rapidi in farmacia)</i> .....	211
<i>Commi 421-422 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)</i> .....	211
<i>Commi 423-428 (Impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)</i> .....	212
<i>Commi 429-436 (Funzionamento Agenzia italiana del farmaco e Istituto salute popolazioni migranti)</i> .....	215
<i>Commi 437-439 (Misure per il sostegno della salute della vista)</i> .....	216
<i>Commi 440-441 (Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide)</i> .....	217
<i>Commi 442-444 (Investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)</i> ....	220
<i>Commi 445-446 (Autoproduzione di ossigeno a uso medicale)</i> .....	222
<i>Commi 447-449 (Fondo sanità e vaccini)</i> .....	222
<i>Commi 450-451 (Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)</i> .....	222
<i>Commi 452 e 453 (Trattamento IVA cessione vaccini Covid19)</i> .....	223
<i>Commi 454-456 (Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)</i> .....	224
<i>Commi 457-473 (Disciplina dell'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, individuazione dei professionisti sanitari da impiegare nella somministrazione dei vaccini e misure di potenziamento dell'assistenza territoriale)</i> .....	225
Comma 474 ( <i>Cannabis ad uso terapeutico</i> ).....	229
<i>Commi 475-477 (Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica)</i> .....	230
Comma 478 ( <i>Medicinali per animali</i> ).....	232
<i>Commi 479-480 (Test genomici per carcinoma mammario)</i> .....	233
<i>Commi 481-484 (Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)</i> .....	233
<i>Commi 485-486 (Finanziamento della Croce rossa italiana)</i> .....	234
Comma 487 ( <i>Personale della Croce rossa italiana</i> ).....	236
<i>Commi 488-490 (Istituzione del fondo per la capacità operativa della Sanità militare)</i> .....	238
<i>Commi 491-494 (Mobilità sanitaria interregionale)</i> .....	239
<i>Commi 495-496 (Budget enti accreditati e norme IRCCS)</i> .....	240

Comma 497 ( <i>Conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie</i> ).....	241
Comma 498 ( <i>Endometriosi</i> ) .....	242
Commi 499-501 ( <i>Donazione corpo post-mortem</i> ).....	242
Comma 502 (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) .....	242
Commi 503-506 ( <i>Incremento del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440/1997</i> ) .....	243
Commi 507-509 (Piano nazionale di ricerca. Interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini e degli adolescenti a rischio) ..	244
Commi 510-511 (Attivazione di corsi nei licei musicali).....	245
Commi 512-513 ( <i>Articolo 87</i> ) (Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)...	245
Comma 514 (Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità).....	246
Commi 515-517 (Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line).....	247
Commi 518-525 ( <i>Diritto allo studio e funzionalità del sistema della formazione superiore</i> )	247
Commi 526-527 ( <i>Fondo rimborso affitto studenti universitari fuori sede</i> ) .....	251
Commi 528-530 ( <i>Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata e per l'orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione</i> ).....	252
Commi da 531 a 533 ( <i>Borse di studio per progetti di ricerca di orientamento professionale nelle pubbliche amministrazioni</i> ) .....	253
Comma 534 (Scuola europea di industrial engineering and management).....	253
Comma 535 (Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali) .....	254
Commi 536-539 (Credito di imposta sulle donazioni).....	254
Commi 540-554 ( <i>Misure a sostegno della ricerca</i> ) .....	255
Commi 555-556 (Master di secondo livello in medicina clinica termale).....	258
Commi 557-560 ( <i>Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport</i> ) .....	259
Commi 561-564 ( <i>Promozione dell'attività sportiva di base sui territori</i> ) .....	260
Comma 565 ( <i>Trattamento di previdenza dei docenti di Università private</i> ) .....	261
Commi 566-571 <i>Articolo 94 (Fondazione per il futuro delle città)</i> .....	262
Comma 572 (Consiglio nazionale dei giovani) .....	263
Comma 573 (Fondi per progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale) ..	264
Commi 574-581 (Misure di sostegno alla cultura) .....	264
Comma 582 (Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO).....	267
Commi 583-584 ( <i>Fondo Cinema</i> ) .....	267
Commi 585-588 ( <i>Istituto Luce Cinecittà S.p.A.</i> ) .....	268
Commi 589-594 ( <i>Fondazioni lirico sinfoniche</i> ).....	269
Commi 595 e 596 ( <i>Disposizioni in materia di strutture recettive</i> ) .....	272
Comma 597 ( <i>Misure in materia di strutture ricettive</i> ) .....	275
Comma 598 (Servizi per lo stazionamento delle unità da diporto).....	277
Commi da 599 a 604 ( <i>Esenzione 2021 prima rata IMU turismo</i> ) .....	277
Commi 605-607 (Promozione turistica del territorio mediante manifestazioni sportive).....	279

Commi da 608 a 610 ( <i>Misure per il sostegno dell'informazione e dell'editoria</i> ).....	279
<i>Commi 611-613</i> (Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria e per la connessione a internet).....	281
Commi 614-615 ( <i>Bonus TV 4.0</i> ) .....	283
Commi da 616 a 619 ( <i>Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni</i> ) .....	283
<i>Commi 620-622</i> (Fondo per l'innovazione tecnologica e sistema di allerta COVID e contributo ai gestori dell'identità digitale) .....	285
<i>Commi 623-625</i> (Kit digitalizzazione) .....	287
Comma 626 ( <i>Conferenza sul futuro dell'Europa</i> ).....	288
Comma 627 ( <i>Regime temporaneo aiuti di Stato</i> ) .....	288
Commi da 628 a 630 ( <i>Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione</i> )	289
Commi da 631 a 633 ( <i>Fondi di investimento esteri</i> ) .....	290
Comma 634 ( <i>Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani</i> ).....	295
Comma 635 ( <i>Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato</i> ).....	297
Commi 636-641 ( <i>Partecipazione dell'Italia a programmi del FMI e al Poverty Reduction and Growth Trust</i> ) .....	297
Comma 642 (Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Unite su donne, pace e sicurezza e aiuto pubblico allo sviluppo) .....	300
Comma 643 ( <i>Finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo</i> ) .....	300
Comma 644 ( <i>Fondi partecipazione a organismi internazionali</i> ).....	300
<i>Commi 645-646</i> (Iniziative per il Giubileo del 2025) .....	302
Comma 647 (Expo Dubai).....	303
<i>Comma 648</i> (Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero).....	303
Commi 649-650 ( <i>Servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus</i> ) .....	303
Comma 651 ( <i>Incentivi auto bassa emissione CO2</i> ) .....	306
Commi 652-659 (Proroga incentivi acquisto autoveicoli a bassa emissione di CO2) .....	308
Comma 660 (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa) .....	309
Comma 661 (Adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale) .....	310
Commi 662-670 ( <i>Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi</i> ) .....	310
Comma 671 ( <i>Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci</i> ).....	314
Commi 672-674 ( <i>Ferrobonus e Marebonus</i> ) .....	315
Commi 675-682 ( <i>Misure di sostegno al settore ferroviario</i> ) .....	315
Commi 683 - 687 ( <i>Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi</i> ).....	317
Commi 688-690 ( <i>Disposizioni in materia di tariffe sociali</i> ) .....	318
Commi 691-704 ( <i>Misure per la promozione della mobilità sostenibile</i> ).....	319
Commi 705-707 (Buono veicoli sicuri).....	322
Commi da 708 a 712 ( <i>Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare</i> ).....	323
Comma 713 ( <i>Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali</i> )....	325

Commi 714-720 (Misure a sostegno del settore aeroportuale) .....	326
Commi 721-722 ( <i>Disposizioni in materia di infrastrutture stradali-Autobrennero</i> ) .....	330
Commi 723-724 (Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della Via Salaria) ...	331
Commi 725-727 ( <i>Infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica</i> ).....	332
Commi 728-732 ( <i>Fondo per la rimozione delle navi abbandonate nei porti</i> ) .....	333
Comma 733 (Rifinanziamento del Fondo morosità incolpevole) .....	334
Commi 734-735 (Fondo ristori città portuali) .....	334
Commi 736 - 741 ( <i>Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette</i> ) .....	334
Commi 742 - 751 ( <i>Potenziamento delle misure di tutela ambientale</i> ).....	336
Comma 752 ( <i>Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica</i> ) .....	344
Commi 753-754 (Risorse per approvvigionamento idrico).....	345
Commi 755 - 756 ( <i>Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati</i> ) .....	345
Commi 757-758 (Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica).....	347
Comma 759 ( <i>Progetti pilota di educazione ambientale</i> ) .....	348
Commi da 760 a 766 ( <i>Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali</i> ).....	350
Commi 767-769 ( <i>Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali</i> ).....	351
Commi 770-771 ( <i>Acquisto del compost nelle zone economiche ambientali</i> ).....	352
Comma 772 ( <i>Accelerazione procedure VIA per la realizzazione di opere connesse alle Olimpiadi 2026</i> ).....	353
Commi 773-774 (Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026)	354
Commi 775-777 ( <i>Risorse per gli enti in difficoltà finanziarie dovute alle condizioni socio economiche dei territori</i> ).....	354
Commi 778-780 (Fondo di investimento per la costruzione di rifugi per cani randagi).....	355
Commi 781-782 (Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020).....	355
Commi 783 - 785 ( <i>Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario</i> ) .....	355
Commi 786-789 Articolo 145 ( <i>Norme contabili per gli enti territoriali</i> ) .....	356
Comma 790 ( <i>Incremento risorse per il trasporto pubblico locale scolastico</i> ) .....	358
Commi 791-794 ( <i>Fondo di solidarietà comunale per servizi sociale e asili nido</i> ).....	358
Commi 795 - 796 (Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori) .....	359
Commi 797 - 804 (Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali) .....	360
Commi 805-807 ( <i>Accordo autonomie speciali</i> ) .....	362
Comma 808 (Contributo al liberi consorzi e città metropolitane della Sicilia).....	363
Commi 809-814 ( <i>Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali</i> ) .....	363
Comma 815 ( <i>Fondo per la perequazione infrastrutturale</i> ).....	365
Commi 816-820 ( <i>Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale</i> )	366
Comma 821 ( <i>Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi a persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni</i> ).....	367

Commi 822-842 ( <i>Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali</i> ) .....	367
Comma 843 (Incremento Fondo per i comuni in dissesto finanziario) .....	371
Commi 844-846 (Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri).....	371
Comma 847 ( <i>Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia</i> ).....	372
Comma 848 (Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti) .....	373
Commi 849-853 ( <i>Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali</i> ).....	373
Comma 854 ( <i>Fondo per le assunzioni di personale</i> ) .....	375
Commi 855-872 ( <i>Assunzioni varie nel Ministero della giustizia</i> ).....	376
Commi 873-876 ( <i>Assunzioni nel Ministero delle politiche agricole con copertura sul Fondo di cui all'art. 158</i> ).....	389
Commi 877-879 ( <i>Assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con copertura sul Fondo di cui al comma 854</i> ).....	391
Commi 880-881 ( <i>Assunzioni nel Ministero dell'interno con copertura sul Fondo di cui al comma 854</i> ) .....	394
Commi 882-883 ( <i>Assunzioni nel Ministero della salute</i> ).....	395
Commi 884-885 ( <i>Assunzioni nel Ministero dell'economia</i> ) .....	399
Comma 886 ( <i>Assunzioni nel Ministero dell'economia con copertura sul Fondo di cui all'art. 158</i> ).....	401
Commi 887-894 ( <i>Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM</i> ) .....	402
Commi 895-898 ( <i>Oneri per l'assunzione di personale presso l'Agenzia Spaziale Italiana</i> )...	407
Comma 899 ( <i>Assunzioni nel Ministero del lavoro</i> ).....	408
Comma 900 ( <i>Comunicazione dati delle assunzioni a Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della R.G.S.</i> ).....	410
Commi 901-907 ( <i>Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ) .....	410
Commi 908-909 ( <i>Assunzioni presso AGEA</i> ) .....	411
Commi 910-913 ( <i>Assunzioni presso l'Agenzia nazionale per i giovani</i> ).....	413
Commi 914-915 ( <i>Assunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri</i> ) .....	415
Comma 916 ( <i>Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte</i> ).....	418
Commi 917-918 ( <i>Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa</i> ).....	419
Comma 919-920 ( <i>Indennità per incarichi di comando di tenenze e stazioni dei carabinieri</i> ) .	419
Commi 921-924 ( <i>Ulteriori disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> ) .....	420
Commi 925-927 ( <i>Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l'esecuzione delle sentenze penali di condanna</i> ) .....	423
Commi 928-933 ( <i>Norme sul personale del Ministero per i beni culturali</i> ) .....	425
Comma 934 ( <i>Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole - MIPAAF</i> ).....	427
Commi 935-942 ( <i>Uffici di diretta collaborazione e disposizioni varie riguardanti il Ministero dell'università e della ricerca</i> ) .....	428

Commi 943-950 ( <i>Stabilizzazioni sisma</i> ).....	430
Commi 951 - 953 ( <i>Stabilizzazioni sisma</i> ).....	432
Comma 954 (Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma) .....	432
Commi 955-958 ( <i>Poli territoriali avanzati</i> ).....	433
Comma 959 ( <i>Incremento fondo rinnovo contrattuale</i> ) .....	434
Commi da 960-963 ( <i>Misure per l'inclusione scolastica</i> ) .....	437
<i>Commi 964-965</i> (Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici) .....	445
<i>Commi 966-967</i> (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo).....	448
<i>Comma 968</i> (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo) .....	450
<i>Comma 969</i> (Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)..	452
<i>Commi 970-973</i> (Equipe formative territoriali e Graduatorie).....	458
<i>Commi 974-982</i> (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici).....	459
<i>Comma 983</i> (Disposizioni in materia di personale civile della Difesa) .....	461
<i>Commi 984-992</i> (Piano quinquennale per assunzioni nelle Forze di polizia) .....	462
<i>Comma 993-994</i> (Disposizioni in materia di personale di polizia locale) .....	466
<i>Comma 995</i> (Fondo per la riforma della polizia locale).....	466
<i>Comma 996</i> ( <i>Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati</i> ) .....	467
<i>Comma 997</i> ( <i>Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i> ).....	468
<i>Commi 998-1000</i> ( <i>Disposizioni in materia di Guardia di finanza</i> ) .....	468
<i>Commi 1001-1003</i> ( <i>Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato</i> ) .....	469
<i>Commi 1004-1007</i> ( <i>Disposizioni in materia di personale dell'ENAC</i> ) .....	472
<i>Commi 1008-1009</i> ( <i>Eredità giacenti</i> ) .....	474
<i>Commi 1010-1012</i> (Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale) ....	475
<i>Commi 1013-1014</i> (Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari).....	476
<i>Commi 1015-1022</i> (Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato) .....	477
<i>Commi 1023-1026</i> ( <i>Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nell'Operazione "strade sicure"</i> ).....	478
<i>Comma 1027</i> (Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'interno).....	492
<i>Commi 1028-1031</i> (Disposizioni varie per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno) .....	493
<i>Commi 1032-1033</i> (Altre disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno).....	494
<i>Commi 1034-1036</i> ( <i>Assunzione medici INPS</i> ) .....	494
<i>Commi 1037-1050</i> ( <i>Misure di attuazione del programma Next Generation EU e istituzione del relativo Fondo</i> ).....	495
<i>Commi da 1051 a 1067</i> ( <i>Transizione 4.0 credito imposta beni strumentali nuovi</i> ).....	499
<i>Comma 1066</i> (Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università).....	507
<i>Commi 1068-1074</i> ( <i>Innovazione e coesione territoriale</i> ) .....	508

Commi da 1075 a 1078 ( <i>Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti</i> ) .....	509
Commi da 1079 a 1081 e 1083 (ex art. 188, c. 1,2, 3 e 5) ( <i>Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l'utilizzo del falso plafond IVA</i> ).....	517
Comma 1082 ( <i>Contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA – Assunzioni presso l’Agenzia delle entrate</i> ).....	520
Commi 1084 e 1085 ( <i>MACSI</i> ).....	522
Comma 1086 ( <i>Sugar tax</i> ) .....	526
Commi da 1087 a 1089 ( <i>Credito imposta acquisto sistemi filtraggio acqua potabile</i> ) .....	528
Comma 1090 ( <i>Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia Spa</i> ).....	528
Comma 1091 ( <i>Integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022</i> ).....	529
Commi 1092 e 1093 ( <i>Modifiche all’articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160</i> ).....	532
Comma 1094 ( <i>Differimento cartelle riscossioni</i> ) .....	533
Commi da 1095 a 1097 ( <i>Lotteria dei corrispettivi e cash back</i> ).....	533
Commi da 1098 a 1100 ( <i>Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro</i> )....	534
Comma 1101 ( <i>Modifica accordi preventivi</i> ) .....	535
Commi da 1102 a 1107 ( <i>Semplificazioni fiscali</i> ) .....	538
Comma 1108 ( <i>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</i> ).....	540
Commi da 1109 a 1115 ( <i>Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi</i> ) .....	540
Commi da 1116 a 1119 ( <i>Proroga di disposizioni in materia di imposta municipale propria</i> ).542	
Comma 1120 ( <i>Abrogazione dell’imposta money transfer</i> ).....	543
Comma 1121 ( <i>Collaborazioni tecnico-sportive dilettantistiche</i> ).....	544
Commi 1122 e 1123 ( <i>Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni</i> ).....	544
Commi 1124 e 1125 ( <i>Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</i> ) ...	545
Comma 1126 ( <i>Prodotti da inalazione senza combustione</i> ).....	549
Comma 1127 ( <i>Interpretazione autentica incentivi fiscali rientro studenti in Italia</i> ) .....	551
Commi 1128 e 1129 ( <i>Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa</i> ).....	551
Commi da 1130 a 1133 ( <i>Disposizioni in materia di giochi</i> ) .....	552
Commi 1134-1139 ( <i>Fondo di contrasto alla discriminazione di genere</i> ) .....	554
Comma 1140 ( <i>Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi</i> ) .....	554
Comma 1141 ( <i>Fondo esigenze indifferibili</i> ).....	555
Comma 1142 ( <i>Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese</i> ) .....	555
Comma 1143 ( <i>Disciplina Fondo indennizzo risparmiatori</i> ) .....	556
Commi 1144-1149 ( <i>Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche nazionali e contrasto all’italian sounding</i> ).....	557
Comma 1150 ( <i>Clausola di salvaguardia</i> ) .....	558



## PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

### Comma 1 (Risultati differenziali di bilancio)

Il comma 1 fissa, mediante rinvio al seguente allegato 1, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

#### RISULTATI DIFFERENZIALI (milioni di euro)

##### COMPETENZA

Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.000	-157.000	-138.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.235	431.297	493.550

##### CASSA

Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.000	-208.500	-198.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.365	482.797	553.050

(\*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Al riguardo**, atteso che i predetti valori coincidono con quelli indicati in termini programmatici dalla NADEF 2020, non si formulano osservazioni.

Per quanto attiene alla coerenza dei predetti valori con il saldo programmatico di indebitamento netto, si rinvia all'apposita scheda contenuta nel dossier dei Servizi di documentazione di Camera e Senato "[Legge di Bilancio 2021: Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi](#)".

## Commi 2-7

### (Fondo per interventi di riforma del sistema, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondo per la fedeltà fiscale e per l'assegno universale ed i servizi alla famiglia)

Con il comma 2, con l'obiettivo di dare attuazione ad interventi in materia di riforma del sistema fiscale, si istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo con la dotazione di 8 mld di euro per l'anno 2022 e 7 mld di euro a decorrere dal 2023. Si prevede poi che una quota del fondo non inferiore a 5 mld e non superiore a 6 mld di euro sia destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. Si fa quindi rinvio per l'attuazione dei predetti interventi ad appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo.

Il comma 3 destina al predetto Fondo<sup>1</sup>, a decorrere dal 2022, le maggiori entrate permanenti rivenienti dall'adempimento spontaneo.

Con il comma 4, si delinea il meccanismo per la determinazione delle predette maggiori entrate. Si considerano tali, le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva<sup>2</sup>. Le maggiori entrate sono considerate permanenti se, per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

Il comma 5 dispone che, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica la NADEF indica la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il DEF derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Con una modifica approvata dalla Camera dei deputati si prevede che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.

Il comma 6, a decorrere dall'anno 2022, abroga i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, n. 147. Si ricorda che tali disposizioni istituivano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, ne disciplinavano la dotazione finanziaria e gli impieghi

Con il comma 7, si incrementa infine per l'anno 2021 di 3.012,1 mln di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

**La RT**, riferendosi al comma 2, rappresenta che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.

---

<sup>1</sup> Fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

<sup>2</sup> Si tratta della Relazione redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, introdotto dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 160 del 2015.

Evidenzia quindi che il comma 3 destina al citato fondo, a decorrere dal 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Si sofferma quindi sul meccanismo delineato dal comma 4, per il quale, in ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della Legge di Bilancio, nell'“*Aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva*”, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 160 del 2015, recante disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della L. n. 23 del 2014. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risultasse negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

Riferisce quindi che il comma 5 prevede che la NADEF indichi la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 3 da destinare al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Rappresenta che il comma 7 prevede l'incremento di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge n.160 del 2019.

**Al riguardo**, si osserva che la RT non considera gli effetti finanziari del comma 6 che, si ricorda, abroga a decorrere dal 2022 i commi da 431 a 435 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013. Tali disposizioni istituivano il fondo per la riduzione della pressione fiscale, disciplinandone la dotazione finanziaria riveniente da risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica e da maggiori entrate di carattere permanente ascrivibili ad azioni di contrasto all'evasione fiscale (comma 431). Si destinavano quindi le risorse del Fondo all'incremento di talune deduzioni e detrazioni fiscali (comma 432)<sup>3</sup>. Il DEF era invece chiamato ad individuare il recupero

---

<sup>3</sup> Si tratta delle deduzioni di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera a\), numeri 2\) e 3\), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e delle detrazioni di cui all'[articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e, dall'altro

di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, i risparmi di spesa e le maggiori entrate destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi (comma 433). Si disponeva inoltre che la NADEF recasse una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio a legislazione vigente. Inoltre alla legge di bilancio competeva individuare gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e la definizione delle modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 434). Infine finalizzava alla riduzione della pressione fiscale, avvalendosi dell'apposito fondo, per gli anni 2014 e 2015 le entrate incassate derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica (comma 435).

Si rappresenta che nel bilancio dello Stato per il triennio 2020-2022 lo stanziamento del Fondo per la riduzione fiscale ammonta a 1,869 mln di euro per ciascun anno dell'arco temporale considerato e che alla data del 20 novembre 2020 le disponibilità erano di 2,322 mln di euro.

In proposito si rileva che né la relazione illustrativa né la relazione tecnica danno conto delle ragioni della proposta abrogazione associata all'istituzione del nuovo Fondo di cui ai commi in commento ed al meccanismo delineato per la sua alimentazione finanziaria. In proposito, si suggerisce di valutare l'opportunità di un maggior approfondimento in merito, anche finalizzato ad acquisire informazioni in ordine all'operatività del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, fino ad oggi svolta.

Si evidenzia che il nuovo fondo sarà alimentato da entrate permanenti derivanti dal miglioramento della *compliance* laddove al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, come sopra ricordato, erano destinate risorse ascrivibili a risparmi di spesa derivanti da interventi di razionalizzazione della spesa pubblica e dal recupero di gettito di carattere permanente riveniente da azioni di contrasto all'evasione fiscale che è fattispecie differente rispetto al miglioramento dell'adempimento spontaneo dei contribuenti, ora considerata dalla proposta normativa in commento.

Considerato l'importo non rilevante della dotazione finanziaria dell'abrogando fondo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa il recupero di gettito atteso dal miglioramento della *compliance* al fine di comprendere meglio in che misura la suddetta fonte potrà concorrere all'alimentazione del nuovo fondo in rapporto alla dotazione indicata a regime (pari a 7 mld di euro). Il confronto con le risorse finanziarie del Fondo per la riduzione della pressione fiscale lascerebbe prefigurare un

---

lato, le detrazioni di cui al citato [articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.](#) <sup>(179)</sup> <sup>(178)</sup>

concorso poco significativo del recupero di gettito da miglioramento dell'adempimento spontaneo rispetto al "fabbisogno" del nuovo fondo.

In ogni caso è condivisibile la scelta di non contabilizzare nei saldi di finanza pubblica le predette entrate.

Dal punto di vista metodologico si osserva che il meccanismo di alimentazione del nuovo fondo utilizzando le predette entrate deroga al principio generale dell'Unità del bilancio pubblico in base al quale tutte le entrate sono destinate al finanziamento della totalità delle spese, laddove nel caso in esame solo talune entrate (quelle derivanti dal miglioramento della *compliance*) sono destinate a finanziarie taluni oneri (ossia quelli destinati all'assegno universale ed ai servizi alla famiglia).

Quanto alle risorse stanziare (8 mld per il 2022 e 7 mld di euro a partire dal 2023) sarebbe necessario poter disporre di informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza della dotazione finanziaria del Fondo rispetto agli oneri da sostenere in relazione all'istituendo assegno universale ed ai servizi alla famiglia (misure alle quali sono riservate risorse da un minimo di 5 ad un massimo di 6 mld di euro) ovvero a copertura dei non meglio precisati interventi di riforma fiscale. Tale esigenza informativa è rafforzata dall'entità delle risorse stanziare. Inoltre poiché il nuovo assegno universale sostituirà altre agevolazioni fiscali vigenti nell'ambito del riordino della materia, sarebbe opportuno disporre di informazioni circa le risorse che si renderanno disponibili e che sono poste oggi a copertura delle predette agevolazioni; ciò sempre al fine di valutare l'adeguatezza delle somme stanziare.

In ottica metodologica, si rileva che le disposizioni in commento finiscono per predeterminare la copertura di oneri da valutare in futuro e peraltro non suscettibili di essere ricondotti nell'ambito di un tetto di spesa, con inversione dell'ordine per cui la copertura finanziaria presuppone la determinazione dell'onere.

Analoga esigenza informativa si ripropone in relazione allo stanziamento operato dal comma 7 in favore del fondo assegno universale e servizi alla famiglia ed altri interventi<sup>4</sup>.

### **Commi 8-9**

#### **(Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente)**

La proposta normativa prevede la stabilizzazione - nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali - a decorrere dal 1 luglio 2020 dell'ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, a legislazione vigente, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del DL n. 3 del 2020<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Si ricorda che il citato art. 1, comma 339 della legge n. 160 del 2019, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

<sup>5</sup> Sinteticamente si rammenta che è riconosciuta ai percettori dei redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati una ulteriore detrazione dall'imposta lorda di:

Conseguentemente riduce di 1.150 mln di euro per l'anno 2021 e di 1.426 mln di euro a decorrere dall'anno 2022, lo stanziamento del «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

**La RT** evidenzia che la norma in esame dispone la stabilizzazione dall'anno d'imposta 2021 dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente (articolo 2 del decreto- legge n. 3 del 2020), determinata secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000	0
Oltre 28.000 fino a 35.000	$960 + (1.200 - 960) * [1 - (\text{rdt} - 28.000) / (35.000 - 28.000)]$
Oltre 35.000 fino a 40.000	$960 * [1 - (\text{rdt} - 35.000) / (40.000 - 35.000)]$
Oltre 40.000	0

Per l'analisi degli effetti sul gettito effettua la stima utilizzando il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

Sulla base di tali elaborazioni stima una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di circa -3.299,8 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -9 e -3,4 milioni di euro. In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, stima a partire dall'anno 2021 un onere di -3.299,8 milioni di euro. Espone gli effetti finanziari nella tabella seguente:

	(milioni di euro)		
	2021	2022	2023
<b>IRPEF</b>	-3.024,8	-3.299,8	-3.299,8
<b>Addizionale regionale</b>	0	-9,0	-9,0
<b>Addizionale comunale</b>	0	-4,4	-3,4
<b>Totale</b>	-3.024,8	-3.313,2	-3.312,2

Conclude rappresentando che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

**Al riguardo**, in termini generali, si ritiene condivisibile la scelta dell'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF in quanto si tratta di una tecnica in grado di offrire una stima sufficientemente attendibile perché basata sull'analisi delle più recenti

- 
- a) euro 480, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 7000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 ma non a 35.000 euro;
- b) euro 480, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

dichiarazioni dei redditi disponibili presentate dai contribuenti, estrapolati agli anni di riferimento<sup>6</sup>.

Inoltre, essa rappresenta lo strumento più appropriato per la quantificazione degli effetti finanziari associati alla misura agevolativa stabilizzata nel presente articolo che risente dell'interazione dei presupposti applicativi del beneficio<sup>7</sup>, tra cui sia l'imposta lorda IRPEF sui redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi ad esso assimilati di importo superiore alla detrazione spettante<sup>8</sup>, sia il valore del reddito complessivo<sup>9</sup>.

Tuttavia al fine di verificare le stime contenute in RT - che sembrano allinearsi con quelle contenute nella precedente quantificazione presentata nella RT annessa al citato articolo 2 del DL n. 3 del 2020 - sarebbe utile acquisire ulteriori informazioni circa:

- il numero dei potenziali contribuenti interessati dal beneficio in argomento; nello specifico la frequenza andrebbe suddivisa per scaglioni di reddito di 1.000 euro. Si rappresenta che, per i contribuenti all'interno della fascia di reddito da 28.000 a 40.000 euro, la detrazione è decrescente al crescere del reddito e che da un'analisi condotta utilizzando le informazioni disponibili<sup>10</sup> si evince che per lo scaglione di redditi da 29.000 a 35.000 euro la numerosità dei contribuenti con reddito da lavoro dipendente e assimilati (pari ad un totale di 2.061.096 unità) si concentra per l'80,2%<sup>11</sup> sullo scaglione che va da 29.000 a 33.500 euro<sup>12</sup>;
- le aliquote medie risultanti dalla microsimulazione sia per l'IRPEF sia per le addizionali regionale e comunale;
- le aliquote marginali medie suddivise per scaglioni di reddito, nonché la capienza media dei soggetti con redditi che vanno da 28.000 euro a 40.000 euro<sup>13</sup>;
- la stima di eventuali comportamenti in elusione/evasione d'imposta che potrebbero dar luogo a decurtazioni o a leggeri incrementi di reddito finalizzati a profittare del beneficio nella misura massima<sup>14</sup>; particolare attenzione in questo senso va posta con riferimento ai soggetti che si pongono al limite di reddito che può dar diritto alla detrazione qui all'esame, di cui al citato articolo 2 del DL n. 3

---

<sup>6</sup> In via sintetica si rammenta che il modello di microsimulazione opera su un campione rappresentativo di contribuenti e di rispettive famiglie e considera quasi tutti gli elementi che determinano l'imposizione tributaria ed i benefici, differenziati per ciascun contribuente.

<sup>7</sup> Infatti l'ulteriore detrazione in parola si configura come una agevolazione che decresce al crescere del reddito fino ad annullarsi completamente al raggiungimento del reddito complessivo di 40.000 euro.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Con riferimento alla detrazione in parola si rammenta che per poter usufruirne per l'intera spettanza è necessario possedere una corrispondente capienza in termini di imposta: qualora essa non sia sufficiente si può perdere parzialmente o totalmente il beneficio fiscale in argomento.

<sup>9</sup> Da determinarsi tenendo conto della posizione fiscale complessiva del contribuente.

<sup>10</sup> Tratte da *data warehouse* - MEF - Dipartimento delle Finanze - Elaborazioni per utenti istituzionali - statistiche sulle dichiarazioni - Persone fisiche anno d'imposta 2018.

<sup>11</sup> Cioè:  $1.653.782/2.061.096 * 100 = 80,24\%$ .

<sup>12</sup> In valore assoluto in tale scaglione si hanno n. 1.653.782 contribuenti.

<sup>13</sup> Si ricorda che per definire la capienza di un contribuente è importante analizzare la situazione fiscale effettiva che tiene conto non solo dell'imposta lorda ma anche dell'ammontare delle spese deducibili e delle detrazioni usufruite per lavoro dipendente, per familiari a carico ed altre spese detraibili.

<sup>14</sup> Per approfondimenti si rinvia alla nota di lettura di questo Servizio del bilancio, n. 127 del febbraio 2020.

del 2020 (da 28.001 euro) o alla detrazione di cui all'articolo 1 del citato DL n. 3 del 2020 (che spetta nell'ammontare fisso di 1.200 euro annui per importi di reddito che vanno da 8.175 euro<sup>15</sup> a 28.000 euro annui);

- gli effetti che l'emergenza sanitaria in atto potrebbe produrre sul livello dei redditi; in tal senso è verosimile ipotizzare uno slittamento verso il basso dei redditi da lavoro dipendente e assimilati<sup>16</sup>. Tale considerazione, in un'ottica di prudenza circa le quantificazioni di finanza pubblica, induce ad ipotizzare che andrebbe verificata e, se del caso, rimodulata anche la stima del trattamento integrativo previsto dall'articolo 1 del citato DL n. 3 del 2020 che, si rammenta, consiste nel riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro mensili se il reddito non è superiore a 28.000 euro. Infatti è possibile che una parte di soggetti - precedentemente collocata nell'intorno superiore del livello di reddito di 28.000 euro - che avevano diritto all'ulteriore detrazione stabilizzata con l'articolo all'esame, possano, in ragione della riduzione del reddito, aver invece diritto al trattamento integrativo disciplinato dal citato articolo 1 del DL n. 3 del 2020, che si rammenta essere riconosciuta per un valore fisso di 100 euro mensili ed anche in caso di incapacienza.
- Sul comma 9, andrebbe confermato che il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti rechi le necessarie disponibilità.

### **Commi 10-15** ***(Incentivo occupazione giovani)***

Il comma 10 modifica la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati<sup>17</sup>, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le modifiche concernono le assunzioni in oggetto effettuate nel 2021 e nel 2022. In particolare, prevede, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge n. 205 del 2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50 per cento<sup>18</sup> e a 3.000 euro su base annua), con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto 36 anni (attualmente il limite è di 30 anni). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (resta altresì fermo che sono esclusi dall'esonero i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

---

<sup>15</sup> Valore della *no tax area*.

<sup>16</sup> Più in generale è verosimile ipotizzare un abbassamento di tutte le tipologie di reddito.

<sup>17</sup> In base all'interpretazione seguita dall'INPS nel settore degli sgravi contributivi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr., per esempio, la [circolare dell'INPS n. 57 del 28 aprile 2020](#)).

<sup>18</sup> Riguardo alle ipotesi in cui l'aliquota dell'esonero sia già a regime pari al 100 per cento, cfr. *infra*.

Il comma 11 stabilisce che il suddetto esonero contributivo, ferme restando le condizioni previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il comma 12 esclude che l'esonero contributivo possa essere concesso ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, o procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il comma 13 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame le prosecuzioni di contratto e le assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 14 subordina l'efficacia delle disposizioni in esame all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 15 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Esonero contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani <i>under 36</i>	200,9	697,3	1.014,5						
<b>Minori entrate contributive</b>									
Esonero contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani <i>under 36</i>				200,9	697,3	1.014,5	200,9	697,3	1.014,5
<b>Maggiori entrate fiscali</b>									
Esonero contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani <i>under 36</i> – Effetti fiscali		78,6	240,3		78,6	240,3		78,6	240,3

**La RT** afferma che dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel 2019 di giovani che non abbiano compiuto il 30° anno di età nelle regioni del centro-nord è stato pari a 86.970, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 13.660. Per tali lavoratori l'importo medio di sgravio è stato pari a circa 2.700 euro e pertanto, ipotizzando lo sgravio pari al tetto su base annua pari a 6.000 euro, si stima un maggior onere annuo di sgravio contributivo pro-capite pari a circa 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile).

Sono stati considerati inoltre i giovani assunti tra 31 e 35 anni di età (fascia non prevista a normativa vigente) per le assunzioni del biennio 2021-2022. Nel 2019 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a

tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani con una età compresa tra 31 e 35 anni è risultato pari a 9.370 di cui 8.030 nelle regioni del Nord e 1.340 nelle regioni del Sud. Per tali lavoratori l'onere è stato calcolato ipotizzando uno sgravio contributivo pro-capite pari a 6.000 euro (circa 462 euro su base mensile).

Quanto ad un possibile effetto attrattivo della norma in esame rispetto al contratto di apprendistato si ipotizza che tale effetto riguardi il 20% del numero dei contratti di apprendistato (circa 390.000 lavoratori nel 2019) considerando ancora conveniente il contratto di apprendistato sia per la misura della retribuzione ridotta di due livelli rispetto al livello previsto che per la possibilità di non trasformare automaticamente alla fine del periodo e non essendo limitata alle prime assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre la retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media del 23%.

Si è tenuto conto dell'effetto interattivo della disposizione in esame con l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, limitando gli effetti degli sgravi alla solo quota eccedente la parte già coperta dall'incentivo per tali aree. In sostanza solo per le aree del Sud si è considerato uno costo dello sgravio diminuito della percentuale di agevolazione già riconosciuta dalla decontribuzione Sud. Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

**Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate negli anni 2021-2022**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2021	-180,7	-20,2	-200,9	0,0	-200,9
2022	-627,1	-70,2	-697,3	78,6	-618,7
2023	-912,3	-102,2	-1.014,5	240,3	-774,2
2024	-751,1	-102,5	-853,6	284,4	-569,2
2025	-306,2	-83,7	-389,9	170,4	-219,5
2026	-21,0	-36,1	-57,1	15,0	-42,1
2027	0,0	-2,7	-2,7	-40,4	-43,1
2028	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1
2029	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Al riguardo, premesso che appare prudentiale l'ipotesi di considerare nelle quantificazioni l'onere massimo di sgravio previsto (6.000 euro) per tutti i soggetti in questione (ovviamente per gli infra-trentenni solo in termini differenziali rispetto allo sgravio esistente a legislazione vigente), andrebbe chiarito se nei calcoli siano stati considerati i soggetti con 30 anni di età compiuti, che, stando alla formulazione letterale della RT, sembrerebbero non inclusi nelle platee considerate dalla RT.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente coerente con i parametri forniti dalla RT, i quali, al netto del rilievo poco sopra formulato, sono conformi alle precedenti stime e risultano desunti da archivi amministrativi.

Per quanto specificamente riguarda i soggetti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, la RT afferma che gli effetti degli sgravi sono stati calcolati limitatamente alla quota eccedente la parte già coperta dall'incentivo "Decontribuzione Sud", ovviamente al fine di evitare una duplicazione degli oneri. Anche se la RT non precisa come sia stato considerato l'effetto di interazione fra le due decontribuzioni, sembra che sia stata integralmente scontata come maggiore onere la quota non coperta dalla "Decontribuzione Sud", il che è prudentiale.

Anche le considerazioni svolte dalla RT in ordine all'interazione fra la presente misura e il contratto di apprendistato appaiono ragionevoli.

Non appare condivisibile la previsione di cui al comma 15 in ordine alla (parziale) copertura della misura a valere sul NextGenerationUE, data, al momento, la sua aleatorietà. Tale previsione potrebbe essere formulata in termini di possibilità, qualora si concretizzasse l'afflusso di risorse connesso all'iniziativa dell'Unione europea. Tra l'altro si osserva che l'onere per il 2021 è totalmente a carico delle risorse del piano europeo citato.

### **Commi 16-19** ***(Sgravio contributivo per l'assunzione di donne)***

Il comma 16, in via sperimentale, estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012, solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Il comma 17 impone che le assunzioni di cui sopra comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 18 concede il beneficio previsto dal presente articolo ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 19 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate contributive									
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavori per assunzioni di donne				37,5	103,2	75,8	37,5	103,2	75,8
Maggiori spese correnti									
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavori per assunzioni di donne	37,5	103,2	75,8						
Maggiori entrate tributarie									
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavori per assunzioni di donne		14,7	34,3		14,7	34,3		14,7	34,3

**La RT** ricorda che a normativa vigente il bonus assunzione istituito con la legge n. 92 del 2012, articolo 4, commi da 8 a 11, consiste in uno sgravio contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 100% (finora era del 50%), per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato.

Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2019, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 25.000 (di cui 11.300 nelle regioni meridionali) e il numero di assunzioni con contratto a tempo determinato è stato pari a 45.000 (di cui 20.300 nelle regioni meridionali), con un contributo medio annuo pari a 3.690 euro (circa 284 euro su base mensile). Dato il limite dello sgravio a 6.000 euro, il maggior onere annuo per ciascuna assunzione è pari a circa 2.310 euro.

Si stima che l'effetto della previsione normativa del saldo occupazionale positivo è pari al 69% delle assunzioni registrate (sulla base di uno studio effettuato a un anno di distanza sull'esonero triennale del 2015).

L'effetto attrattivo della norma in esame si può ritenere compensato dalla difficile situazione economica in cui versa il Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov2, che riduce evidentemente la propensione verso nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

**Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate negli anni 2021-2022**

*( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )  
(Importi in milioni di euro)*

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2021	-23,8	-13,7	-37,5	0,0	-37,5
2022	-65,5	-37,7	-103,2	14,7	-88,5
2023	-48,1	-27,7	-75,8	34,3	-41,5
2024	-6,6	-3,8	-10,4	13,0	2,6
2025	-0,2	-0,1	-0,3	-8,1	-8,4
2026	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Al riguardo, si osserva che, sulla base dei dati e delle ipotesi formulate, la RT sembra leggermente sottostimare gli oneri lordi (nell'ordine dei 5 milioni di euro annui per il biennio 2021-2022), anche se l'assunto di uno sgravio aggiuntivo medio pari proprio alla differenza fra quello massimo e quello registrato finora appare estremamente prudentiale. Sul punto, comunque, la RT non appare molto chiara, laddove fa riferimento a un contributo medio annuo pari a 3.690 euro (circa 284 euro su base mensile), ma sembra invece riferirsi allo sgravio contributivo, che alla luce del

limite a 6.000 euro non raddoppierebbe ma si fermerebbe alla differenza, pari a circa 2.310 euro.

Mentre si prende atto della percentuale del 69% in relazione alle assunzioni finora registrate con effetto incrementativo dell'occupazione rispetto al totale di quelle effettuate, l'osservazione della RT secondo cui l'effetto attrattivo della norma in esame si può ritenere compensato dalla difficile situazione economica in cui versa il Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov2, che riduce evidentemente la propensione verso nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro, non appare del tutto condivisibile e certamente non è prudentiale. Infatti, l'impatto della norma dipende più dalle differenze che dai livelli occupazionali, per cui, in presenza di un anno - come il 2020 - particolarmente negativo per la congiuntura economica, una ripresa anche pari alla metà della perdita registrata potrebbe corrispondere, per molte imprese, ad un incremento dei livelli occupazionali rispetto a quelli del 2020, segnati appunto da una grave congiuntura economica, con tassi di crescita (appunto, nel secondo anno rispetto al primo) maggiori rispetto a quelli che si registrano nel secondo anno di un biennio con crescita economica sviluppata secondo andamenti più regolari.

Andrebbe valutata la contabilizzazione sui saldi dell'introduzione durante l'esame parlamentare del comma 19, che pone l'integrale copertura degli oneri per il 2021 e il 2022 a carico del Fondo relativo al Programma Next Generation EU.

## **Commi 20-22**

### **(Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti)**

La norma, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Rinvia ad uno o più decreti interministeriali la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma precedente, nonché della quota del limite di spesa di cui al comma precedente da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Stabilisce poi che, a valere sulle risorse in questione, siano altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3 del 2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Infine, affida agli enti previdenziali il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi e la comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Esclude l'adozione di altri provvedimenti di concessione dell'esonero qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, pur rilevato che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che è previsto il consueto meccanismo di monitoraggio e rigetto di ulteriori provvedimenti di concessione dell'esonero qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, si evidenzia che andrebbero fornite informazioni al fine di valutare la congruità della cifra stanziata, in ordine sia alla situazione dei soggetti destinatari dell'esonero che al disegno, almeno in linea di massima, del beneficio che si prevede di riconoscere. Infatti, a prescindere dalle perplessità correlate al rinvio integrale a fonti secondarie della definizione dell'esonero in questione, in assenza di criteri generali di riferimento, rispetto alle prerogative parlamentari nell'allocazione delle risorse e nel riscontro del rispetto dei saldi di finanza pubblica, si sottolinea che provvedimenti di esonero contributivo non sembrano agevolmente contenibili entro un limite di spesa. Infatti, una volta definito il beneficio nei suoi termini di dettaglio, esso verrà fruito automaticamente dai soggetti in questione e l'unico modo agevole per garantire il rispetto del limite appare quello di sospendere la concessione dopo che i flussi di un dato mese si rivelino tendenzialmente prossimi ad esaurire il *plafond*. Tuttavia, al contrario, in caso di stime che permettono un ulteriore mese di fruizione sulla base di valutazioni prospettiche degli andamenti pregressi, il concretizzarsi di un periodo più favorevole potrebbe condurre al superamento del limite di spesa.

### **Commi 23-28 (Rientro al lavoro delle madri lavoratrici)**

Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 per l'anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Il comma 24 rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di attribuzione delle suddette risorse.

Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Il comma 26 stanziava 500.000 euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del Fondo per le politiche della famiglia anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio

Il comma 27, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il comma 28 incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, di cui all'art. 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare in relazione agli oneri configurati in termini di tetto di spesa. In rapporto a quello relativo al congedo di paternità (si ricorda che si tratta di istituto sperimentale, per ora limitato al 2021), non vi sono rilievi da formulare, atteso che dalla clausola di copertura si evince che la relativa quantificazione corrisponde a 1,2 milioni di euro, somma ampiamente prudenziale. Si fa presente che nella Nota del 22 dicembre la RGS aveva richiesto una più puntuale individuazione e specificazione dei professionisti psicologi di scuola cognitivo-comportamentale, lamentando un'imprecisa indicazione nel dispositivo. Inoltre richiedeva un dimezzamento dello stanziamento recato dal comma 28, che sarebbe dovuto essere quindi pari a 1 milione per ciascuno degli anni considerati.

### **Commi 29-32** ***(Misure a sostegno del lavoro giornalistico)***

Il comma 29, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, estende, salvo diversa previsione di legge, l'applicazione delle disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Pone il relativo onere a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. Onera l'INPGI ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.

Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato, dispone che l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

Il comma 30, al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, pone fino al 31 dicembre 2021 a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenute dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Stabilisce che l'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versate all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal

predetto Istituto a titolo di compensazione. Dispone che qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resti acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.

Il comma 31, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine di cui all'articolo 16-*quinquies*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019 al 30 giugno 2021, stabilito per la trasmissione da parte dell'INPGI ai ministeri vigilanti di un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dalle operazioni dell'ente volte al suo riequilibrio finanziario. Inoltre sospende fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1994, ai sensi del quale, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto interministeriale si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione, per cui, sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario, sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

Il comma 32 impone all'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo n. 509 del 1994, di adottare le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, preso atto della quantificazione degli oneri - desumibili dalla clausola di copertura -, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,9 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si rileva che non si dispone di elementi di valutazione che consentano di confermare tale quantificazione, potendo soltanto ritenere ragionevolmente certo che l'ordine di grandezza risulta appropriato.

### **Comma 33**

#### ***(Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)***

Il comma prevede in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, prorogando l'analoga disposizione prevista per il 2020 dalla relativa legge di bilancio.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli <i>under 40</i>	8,3	27,2	20,5						
<b>Minori entrate contributive</b>									
Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli <i>under 40</i>				8,3	27,2	20,5	8,3	27,2	20,5
<b>Maggiori entrate fiscali</b>									
Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli <i>under 40</i> – Effetti fiscali		1,3	5,7		1,3	5,7		1,3	5,7

**La RT** ricorda che il presente esonero contributivo non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Nella valutazione degli effetti finanziari sono stati mantenute prudenzialmente le ipotesi di ricorso valutate in sede di RT all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, di cui la disposizione in esame rappresenta una proroga per gli accessi 2021 (una platea di circa 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2021; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da circa 7.800 individui nella categoria CD e da circa 2.200 nella categoria IAP).

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2020 è stato determinato, con decreto del 7 luglio 2020 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 59,45 euro.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di 156 giornate annue; tale importo è pari a 0,68 euro.

Le risultanze tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Stima delle minori entrate contributive derivanti  
dall'agevolazione contributiva CD e IAP

Generazione nuovi ingressi 2021 con età inferiore a 40 anni

	(valori in mln di euro)	
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2021	8,3	8,3
2022	27,2	25,9
2023	20,5	14,8
2024	0	1,3
2025	0	0

**Al riguardo**, si evidenzia che gli oneri in questione sono coincidenti con quelli stimati nella legge n. 160 del 2019 per il 2020.

Viene tuttavia adeguato il valore del reddito medio convenzionale da 58,62 euro per l'anno 2019 a 59,45 euro per l'anno 2020, in aumento quindi dell'1,4%. Ne deriva che - atteso che gli altri parametri sono rimasti invariati - l'onere complessivo avrebbe dovuto incorporare tale variazione, aumentando quindi dell'1,4%. Al netto di tale fattore, sulla base dei dati riportati e delle ipotesi assunte, la quantificazione è sostanzialmente corretta in termini di oneri complessivi.

Appare tuttavia utile acquisire elementi di dettaglio circa le modalità di distribuzione della platea interessata. Infatti, atteso che nel 2022 tutti i soggetti dovrebbero fruire pienamente dello sgravio, si dovrebbe registrare in tale anno un impatto pari alla metà dell'onere totale (corrispondente a 2 anni), ovvero a 28 milioni di euro. Inoltre, assumendo una distribuzione lineare delle nuove iscrizioni, si segnala uno sbilanciamento degli oneri sul 2023 rispetto al 2021.

Più in generale, alla luce del fatto che le disposizioni hanno già trovato applicazione nel passato, sarebbe auspicabile l'acquisizione di elementi di fatto - anche di pre-consuntivo - che consentano di confermare la validità delle stime.

### **Commi 34-35**

#### ***(Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)***

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento - nel rispetto di tali limiti - di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Si consente il cumulo del presente sgravio con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo per finanziamento esonero contributivo settore sportivo dilettantistico	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	

**La RT** fa presente che la riforma del lavoro sportivo in corso di approvazione contempla una disciplina transitoria che applica in modo gradualistico i nuovi oneri previdenziali nel settore dilettantistico. Segnatamente, si prevede che:

- i) per i lavoratori, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, una aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10%;
- ii) per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla citata gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita al 20% per l'anno 2021, al 24% per l'anno 2022, al 30% per l'anno 2023, al 33% per l'anno 2024;
- iii) per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla citata gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15% per l'anno 2021, al 20% per l'anno 2022, al 22% per l'anno 2023 e al 25% per l'anno 2024.

Quale ulteriore misura di accompagnamento della riforma si reputa necessario l'istituzione di un apposito fondo a copertura dell'esonero contributivo, la cui quantificazione richiede la disamina dei seguenti dati.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Ai fini del computo del numero dei "collaboratori" sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. Dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate è risultato che nel 2019 il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238, mentre nel 2018 gli stessi collaboratori erano 452.229.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società

Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione della misura di sostegno economica erogata per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati estratti con riferimento agli anni di imposta 2018 e 2019 per la platea dei soggetti di interesse (associazioni o società sportive dilettantistiche) in ordine ai compensi erogati, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, l'ammontare medio lordo dei compensi (presenza nel campo AU 001001 "causale" del codice N e importo del campo 4 "ammontare lordo corrisposto", cioè comprensivo della quota esente e delle ulteriori quote assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta e acconto) è il seguente:

#### **Anno d'imposta 2018**

- numero totale percipienti lavoro autonomo con causale N: 452.256
- totale ammontare lordo 1.539.907.748,88
- ammontare medio lordo compenso percepito: euro 3.404,95

#### **Anno d'imposta 2019**

- numero totale percipienti lavoro autonomo con causale N: 471.603
- totale ammontare lordo 1.668.938.634,36
- ammontare medio lordo compenso percepito: euro 3.538,86

Tenuto conto del numero elevatissimo di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000 euro (circa 137.597 su 150.000) – i cui compensi, in molti casi, continueranno quindi a beneficiare della qualifica di redditi diversi e quindi dell'esenzione contributiva –, e considerato il predetto livello medio dei compensi sopra indicato, appare più che congruo uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni 2021 e 2022, a copertura di un esonero contributivo del 60% in favore dei datori di lavoro committenti.

**Al riguardo**, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva che la tipologia di intervento che si intende introdurre (uno sgravio contributivo) non ha le caratteristiche per essere agevolmente delineato in modo da garantire il rispetto del tetto di spesa, non dipendendo la fruizione del beneficio da attività sotto il diretto controllo delle PP.AA. (come sarebbe, ad esempio, un'erogazione diretta). Appare quindi indispensabile procedere ad una corretta quantificazione dell'onere in sede di individuazione dello sgravio da concedere. Sul punto, si osserva *in primis* che la norma non prevede alcun criterio per la concessione di tale beneficio, né, in realtà, individua la fonte normativa alla quale l'operazione sarebbe demandata.

La sola RT provvede a fornire una serie di dati, peraltro abbastanza dettagliati, concludendo nel senso che lo stanziamento previsto (50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022) consentirebbe di alleggerire gli oneri contributivi a carico dei committenti di circa il 60%, rispetto alla quota di sportivi che sarebbe assoggettata alle nuove aliquote contributive.

Ribaditi i rilievi metodologici appena sollevati, si osserva che tale ultima asserzione non sembra condivisibile. Infatti, sulla base di una platea di circa 330.000 sportivi coinvolti (470.000 - 140.000 circa), lo stanziamento previsto consentirebbe uno sgravio *pro-capite* pari a circa 150 euro. Se tale somma corrispondesse ad uno sgravio del 60% della quota a carico dei committenti, tale quota nella sua interezza ammonterebbe a circa 250 euro, per cui la contribuzione complessiva (alla luce della ripartizione fra committente - due terzi - e lavoratore - un terzo) sarebbe a sua volta pari a circa 375 euro. Sulla base di un'aliquota media del 15% (desumibile dalla RT), il livello retributivo medio dovrebbe attestarsi sui 2.500 euro annui, a fronte di una media indicata dalla RT più alta e pari a circa 3.500 euro annui. Pur ipotizzando che gli sportivi monoreddito che sarebbero comunque esonerati abbiano redditi mediamente più elevati e prossimi al limite di 10.000 euro per l'esenzione, la media appena indicata suggerisce che in realtà, sulla base dei livelli reddituali medi effettivi, la percentuale di sgravio contributivo che si potrebbe concedere con lo stanziamento previsto si attesti su livelli inferiori al 60% indicato dalla RT.

Soprattutto alla luce delle oggettive difficoltà di contenere l'onere entro il previsto tetto di spesa, appare necessario procedere ad un'esatta formulazione delle varie ipotesi di lavoro, in modo da calibrare la misura in modo da garantire il rispetto dei saldi.

Inoltre, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento, riguardo alla destinazione del fondo e al riconoscimento dei relativi sgravi, al solo settore dilettantistico, tale limitazione non è esplicita nella norma. Si valuti pertanto l'opportunità di inserire una limitazione esplicita a tale settore, considerato che la formulazione letterale fa un riferimento generale anche ai rapporti di lavoro sportivo da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

### **Commi 36-37** **(Sospensione versamenti federazioni sportive)**

L'articolo introdotto durante l'esame parlamentare sospende, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020 i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi da lavoro dipendente e ad essi assimilato<sup>19</sup>, operate in qualità di sostituti d'imposta dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021;
- ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi in ragione delle disposizioni precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio

---

<sup>19</sup> Di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973.

2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

**La RT** non è stata presentata; tuttavia l'emendamento approvato quantifica un onere per l'anno 2021 pari a 148,1 mln di euro ed un recupero di gettito pari a 125,3 mln di euro per l'anno 2022, di 20,5 mln di euro per l'anno 2023, di 0,8 mln di euro per l'anno 2024 e 1,5 mln di euro per l'anno 2025.

**Al riguardo** in mancanza di dati ed informazioni non è possibile riscontrare positivamente l'ammontare dell'onere indicato in 148,1 mln di euro. Inoltre il minor gettito per l'anno 2021 sembra rappresentare un valore di compensazione tra i minori versamenti per il periodo gennaio - febbraio 2021 e i recuperi parziali di gettito dal 30 maggio 2021, fino al 16 dicembre del medesimo anno, non rispettando, così, il divieto di compenso di partite.

### **Commi 38-40**

#### **(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, disposizioni in materia di IVA e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina)**

La proposta normativa in commento dispone che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano, nella misura del 100%, alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali<sup>20</sup> iscritti nella previdenza agricola<sup>21</sup>. A tal fine, nello specifico, viene modificato l'articolo 1, comma 44, della Legge n. 232 del 2016, prevedendo l'estensione dell'esenzione anche all'anno 2021 nonché, con l'abrogazione del secondo periodo del citato comma 44, l'ampliamento dell'esenzione al 100%, in luogo del 50%.

Durante l'esame parlamentare sono state introdotte due modifiche che concernono:

- l'articolo 1, comma 506 della L. n. 205 del 2017: la novella proroga al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore al 7,7% e all'8%;
- l'interpretazione della nozione di "*preparazioni alimentari*" di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972<sup>22</sup>; la modifica dispone, con una norma di interpretazione autentica, che l'aliquota del 10% a titolo di IVA si applica alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

**La RT** afferma che la norma intende estendere l'esenzione totale ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP anche al 2021, in luogo della tassazione al 50% prevista a legislazione vigente.

---

<sup>20</sup> Così come individuati dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004.

<sup>21</sup> L'esenzione, già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019).

<sup>22</sup> In materia di IVA.

Mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2018, con redditi opportunamente estrapolati al 2021, stima una variazione di gettito IRPEF di circa -44,2 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -3,5 e -1,3 milioni di euro.

Di seguito espone l'andamento finanziario:

*(in milioni di euro)*

	2021	2022	2023	2024
<b>IRPEF</b>	0,0	-77,4	33,2	0,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-3,5	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-1,7	0,4	0,0
<b>Totale</b>	0,0	-82,6	33,6	0,0

Per le modifiche introdotte durante l'esame parlamentare non è stata presentata RT integrativa; tuttavia dal tenore dell'emendamento approvato sembra evincersi che gli oneri recati dalle novelle in esame sono state quantificate in 20 mln di euro per l'anno 2021<sup>23</sup>.

**Al riguardo** si osserva che la RT non rappresenta valori e informazioni che consentano di verificare la stima presentata che, peraltro, quantifica una perdita di gettito a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale di importo inferiore rispetto ai valori forniti con la RT annessa all'articolo 1, comma 183 della citata legge n. 160 del 2019 che estendeva per l'anno 2020 l'esenzione al 50% dei redditi predetti. In particolare il minor gettito a titolo di IRPEF per l'anno 2021, i cui effetti di cassa sono rinvenibili nell'anno 2022, è stimato per competenza in 44,2 mln di euro a fronte del minor gettito di 57,4 mln di euro indicato nella RT associata alla precedente legge di esenzione; conseguentemente le addizionali regionale e comunale sono valutate rispettivamente in 3,5 e in 1,3 mln di euro a fronte dei corrispondenti 4,1 e 1,6 mln di euro quantificati nella ricordata RT annessa alla L. n. 160 del 2019. In proposito, si rammenta che la precedente stima era costruita utilizzando specifiche elaborazioni dei dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018; dalla lettura della RT si evince che per la stima degli effetti finanziari legati al presente DDL sono stati utilizzati i dati del 2018 opportunamente estrapolati al 2021 senza però effettuare alcun confronto, o dare chiarimenti, rispetto alla stima fornita in relazione alla legge n. 160 del 2019 che si riferiva alla medesima tipologia di redditi ma con un grado di esenzione pari al 50%; una differenza quest'ultima che rende ancor di più necessario un approfondimento istruttorio per comprendere il valore ora stimato. La mancanza di informazioni ed approfondimenti in merito rende del tutto impossibile il riscontro della stima anche perché, se da un lato un aggiornamento dei valori nel tempo è opportuno, dall'altro, trattandosi di quantificazione di oneri dovuti a minor gettito, l'atteggiamento prudentiale insieme alla mancanza di dati oggettivamente

<sup>23</sup> Il dato si evince per differenza tra l'onere indicato nell'emendamento in esame, di 90 mln di euro per l'anno 2021 e l'incremento di 70 mln di euro per il medesimo anno, del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 102 del 2004 a titolo di ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019.

verificabili avrebbero dovuto indurre a partire dall'effetto finanziario che si era quantificato in sede di ultimo bilancio, cioè per l'anno 2020.

Quindi al fine di poter riscontrare la stima presentata sarebbe necessario disporre di indicazioni in merito: all'ammontare dei redditi agrari e dominicali per i quali si riconosce l'esenzione in parola, alla numerosità dei soggetti beneficiari (si riscontra nel tempo un aumento degli IAP<sup>24</sup>), alla tipologia di regime fiscale ad essi applicata (soggetti minimi, in contabilità ordinaria, forfetari, etc.) ed al valore dell'aliquota IRPEF considerata per la quantificazione.

Si riscontra positivamente il calcolo del saldo acconto esposto nella tabella di riepilogo degli effetti finanziari.

Con riferimento alle modifiche apportate in sede parlamentare si osserva che la mancanza di dati ed informazioni non consente di effettuare alcuna verifica in termini di variazioni finanziarie; tuttavia sul punto si osserva che ambedue le novelle potrebbero produrre perdite di gettito. La prima solo per l'anno 2021, invece la seconda, contenendo una interpretazione autentica, potrebbe di fatto generare minor gettito a decorrere dall'anno 2021, con riflessi anche per gli anni pregressi (in relazione ad eventuali contenziosi). Sono pertanto necessari degli approfondimenti.

#### **Comma 41 (Imposta registro minima terreni agricoli)**

La proposta normativa, aggiunta durante l'esame parlamentare, dispone che, per l'anno 2021, non sia applicata l'imposta di registro fissa<sup>25</sup>, di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del DL n. 194 del 2009 agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

L'articolato evidenzia che tale norma ha l'obiettivo di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria.

**La RT** aggiuntiva non è stata presentata. Tuttavia l'emendamento approvato indica oneri per 1,5 mln di euro per l'anno 2021.

**Al riguardo** si osserva che l'esenzione di detti atti dall'imposta di registro in misura fissa non può che implicare una riduzione di gettito la cui quantificazione in 1,5 mln di euro andrebbe supportata con dati di natura finanziaria al fine di consentire il riscontro della stima.

---

<sup>24</sup> In merito si rinvia alla pubblicazione INPS – statistiche in breve – a cura del coordinamento generale statistico attuariale; novembre 2020 – mondo agricolo, da cui si evince che nel 2019 il numero di IAP è passato da 40.686 a 42.126 unità con un incremento del 3,5%.

<sup>25</sup> Pari a 200 euro. Pertanto i terreni in argomento saranno assoggettati all'imposta ipotecaria in misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%.

## Commi 42-43 (Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)

Il comma 42 dell'articolo all'esame, modificando la vigente disciplina in materia di tassazione dei ristorni<sup>26</sup>, aggiunge alcuni periodi all'articolo 6, comma 2, del DL n. 63 del 2002 con i quali prevede che per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà<sup>27</sup> di applicare la ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale<sup>28</sup>; la facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. Esclude tra i soci persone fisiche: gli imprenditori<sup>29</sup>, pertanto i soci persone fisiche che detengono partecipazioni nell'ambito dell'attività dell'impresa, ed i detentori di partecipazioni qualificate<sup>30</sup>.

Il comma 43 dispone che la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

**La RT**, dopo aver esposto le modifiche normative evidenzia che la disposizione riduce l'aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5 per cento ma consente di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.

Gli effetti finanziari derivanti dalla misura (considerando i diversi momenti di versamento, con un acconto IRES del 75%) sono riportati nella tabella seguente:

*(milioni di euro)*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Ritenuta a titolo di imposta	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
IRPEF	0	-0,85	-1,33	-1,81	-2,29	-2,77	-3,25	-3,73
Totale	3,13	2,28	1,80	1,32	0,84	0,36	-0,12	-0,60

**Al riguardo** si osserva che la RT non presenta alcun dato che consenta di riscontrare la quantificazione; nello specifico, la stessa si limita ad indicare i valori in tabella senza fornire informazioni circa la metodologia utilizzata per la stima in commento e le ipotesi quantitative sottostanti, come ad esempio: l'ammontare medio dei ristorni effettuati negli ultimi anni, la numerosità dei soci persone fisiche, l'aliquota media IRPEF, il tempo medio di rimborso del capitale sociale incrementato per effetto

<sup>26</sup> Sono considerati ristorni, nell'ambito della disciplina delle società cooperative, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati; pertanto i ristorni costituiscono la forma caratteristica di attribuzione del vantaggio mutualistico, poiché rappresentano una forma di destinazione degli utili propria di questa forma societaria. Essi sono attribuiti ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa nel corso dell'esercizio e costituiscono un'integrazione dei redditi già corrisposti al socio (cooperative di lavoro, di produttori) o la restituzione di una parte dei costi sostenuti dal socio (cooperative di consumo).

<sup>27</sup> Previa delibera assembleare.

<sup>28</sup> La vigente disciplina fiscale prevede che le somme a titolo di ristorno a favore dei soci, destinate ad aumento del capitale sociale delle cooperative, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta dei soci; le stesse somme se imponibili al momento della loro attribuzione ad aumento della quota di capitale sociale detenuta dai soci, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% nei confronti dei soci persone fisiche, all'atto del relativo rimborso.

<sup>29</sup> Di cui all'articolo 65, comma 1 del DPR n. 917 del 1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

<sup>30</sup> Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

dei ristorni, le supposizioni circa l'incidenza della scelta di tassare in via agevolata anche le delibere di attribuzione dei ristorni a capitale sociale, in luogo del momento di restituzione dello stesso, antecedenti alla data di entrata in vigore della norma in esame, le ipotesi circa il peso dei soggetti che effettuerebbero la scelta della tassazione anticipata in argomento essendo il regime fiscale in parola soggetto ad opzione.

Si ricorda che, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009) la RT deve indicare i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica parlamentare.

Si rappresenta inoltre che la RT ipotizza una trasformazione dei ristorni in capitale sociale costante nel tempo, atteso che la tassazione anticipata alla delibera di attribuzione al capitale sociale in luogo del momento dell'effettivo rimborso dello stesso è stabilmente pari a 3,13 mln di euro, senza quindi fornire plausibili ipotesi di effetto incentivo recate dalla disposizione agevolativa in parola o comunque di possibili andamenti finanziari variabili nel tempo<sup>31</sup>. Per contro la perdita di gettito a titolo di IRPEF (considerando gli effetti di saldo/acconto a titolo di IRPEF del 75%), dovuta al pagamento dell'imposta alla vigente aliquota ed al momento del rimborso del capitale sociale, viene ipotizzata mutevole nel tempo, senza peraltro indicare le variabili ed il loro peso che ne producono il citato andamento, verosimilmente, non costante negli anni.

Si osservi inoltre che per effetto del comma 43 del presente articolo, ci si sarebbe dovuti attendere un effetto accumulo, almeno per primi due anni, dovuto alla possibilità che la ritenuta agevolata possa essere applicata anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale e deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in argomento; sul punto si sottolinea inoltre che la norma, non ponendo un termine iniziale della ripresa a tassazione agevolata delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, potrebbe creare incertezze applicative. Ambedue le osservazioni avrebbero l'effetto di amplificare la perdita di gettito indicata in RT.

Tuttavia ad un primo riscontro si può affermare che riproporzionando il valore pari a 3,13 mln di euro della ritenuta d'imposta del 12,5%, si ottiene un ammontare di ristorni di circa 25 mln di euro<sup>32</sup>. Se a tale ammontare si applica la ritenuta prevista a legislazione vigente del 26% si ottiene un gettito pari a circa 6,5 mln di euro<sup>33</sup>, che raffrontato a quanto introitabile per effetto della ritenuta di acconto qui ipotizzata, consente di stimare un effetto oneroso netto di competenza, a titolo di minor gettito, pari a circa 3,37 mln di euro<sup>34</sup>. Mancando qualsiasi ipotesi circa il tempo medio di rimborso del capitale sociale, così come già evidenziato, la stima non può essere completata in termini di effettiva perdita di gettito negli anni a decorrere dal 2021;

---

<sup>31</sup> È evidente che gli andamenti risentiranno anche delle scelte di convenienza dei soggetti interessati che dovranno scegliere tra una tassazione immediata ma più conveniente, rispetto ad una tassazione più elevata ma differita nel tempo, coincidente con l'effettivo rimborso del capitale sociale incrementato per effetto dei ristorni.

<sup>32</sup> Cioè:  $3,13/12,5*100 = 25$  mln di euro.

<sup>33</sup> Quindi:  $25\text{mln di euro} * 26\% = 6,5$  mln di euro.

<sup>34</sup> Cioè:  $6,5$  mln di euro -  $3,13 = 3,37$  mln di euro di perdita di competenza.

tuttavia si osserva che gli effetti netti a titolo di minori entrate risultano negativi a decorrere dal 2027 e per importi esigui (0,12 mln di euro per il 2027 e 0,60 mln di euro per il 2028, anno corretto rispetto alla tabella esposta in RT) rispetto al citato ammontare di 3,37 mln di euro che dopo il tempo medio di rimborso dovrebbe rappresentare la perdita a regime che andrebbe opportunamente coperta.

### **Commi 44-47**

#### ***(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)***

L'articolo, al comma 44, dispone che gli utili - percepiti dagli enti non commerciali<sup>35</sup> o dalle stabili organizzazioni nel territorio statale di enti non commerciali<sup>36</sup> che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 del presente articolo - non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1 gennaio 2021<sup>37</sup>. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato<sup>38</sup>.

Il comma 45 definisce i settori<sup>39</sup> nell'ambito dei quali i soggetti individuati nel comma 1 devono svolgere la propria attività al fine di poter usufruire dell'agevolazione in argomento.

Il comma 46 dispone che il risparmio d'imposta, rappresentato dell'imposta sul reddito delle società (IRES) non dovuta in applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1, venga destinato al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Infine il comma 47 stabilisce che le fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999<sup>40</sup> destinano l'IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

In relazione illustrativa si legge che *"Il presente articolo intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, i quali, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES)"*.

**La RT** utilizza, per la stima degli effetti di gettito, i dati delle dichiarazioni dei redditi 2019, anno di imposta 2018, degli Enti non Commerciali. Nello specifico:

---

<sup>35</sup> Di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

<sup>36</sup> Di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR.

<sup>37</sup> In relazione illustrativa si legge che l'agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit, pertanto, è subordinata ad alcune condizioni.

<sup>38</sup> Di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.

<sup>39</sup> Cioè: a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente; d) arte, attività e beni culturali.

<sup>40</sup> Che così definisce la fondazione: l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

- dal quadro RF risulta una quota di utili esclusa (22,26%) di circa 2 milioni di euro da parte di 30 contribuenti;
- dal quadro RG risulta una quota tassata di utili (77,74%) di circa 83 mila euro da parte di 282 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%, prudenzialmente sono stati considerati tutti al 100%;
- dal quadro RL risulta una quota imponibile di circa 1.481 milioni di euro da parte di 1.394 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%, prudenzialmente sono stati considerati tutti al 100%.

La minore quota imponibile complessiva con una detassazione al 50%, è stimata pari a 743,2 milioni di euro. Al fine di limitare la detassazione ai soli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la RT analizza in prima battuta le nature giuridiche dei soggetti coinvolti selezionando quelle più rispondenti alle finalità di cui sopra, ottenendo una minore quota imponibile per circa 93,2 milioni di euro. Non ritenendo esaustiva tale selezione ha ritenuto prudenziale considerare un'ulteriore quota pari alla metà degli utili rimanenti, per una minore quota imponibile di circa 325 milioni di euro. Complessivamente con detassazione al 50% la minore quota imponibile sarebbe pari a circa 418,2 milioni di euro con una perdita di gettito annua stimata in circa 50,2 milioni di euro.

Considerando una decorrenza dal 2021 e prudenzialmente un anticipo degli effetti già in sede di acconto, espone il seguente andamento:

	2021	2022	2023	2024	(milioni di euro) dal 2025
IRES	-37,6	-50,2	-50,2	-50,2	-50,2

**Al riguardo** si osserva in prima analisi che la RT utilizza una serie di ipotesi per arrivare a stimare gli utili non tassabili per effetto della disposizione in argomento, pari a 418,2 mln di euro, senza fornire a supporto alcun elemento oggettivamente riscontrabile. La quantificazione effettua in prima battuta una decurtazione del 50% circa della complessiva quota imponibile, risultante dall'analisi dei diversi quadri della dichiarazione dei redditi, pari a 1.481 mln di euro, individuando quindi un ammontare di utili detassabili di 743,2 mln di euro<sup>41</sup>, senza palesare la metodologia utilizzata per la stima della quota degli utili. Al fine poi di limitare la detassazione ai soli enti che presentano i requisiti previsti dall'articolo all'esame analizza la natura giuridica degli enti non commerciali. In tal modo se da una parte arriva a quantificare una quota di imponibile pari a 93,2 mln di euro - valutando il valore della detassazione sulla base della natura giuridica dei soggetti destinatari del beneficio in parola, senza peraltro indicarne dati quantitativi (numerosità e valore medio degli utili conseguiti) - dall'altra

<sup>41</sup> Quindi 1481 mln di euro \*50% = 741 mln di euro.

- invocando l'atteggiamento prudenziale, ma senza proporre alcun elemento oggettivo di analisi che consenta di verificare positivamente la stima - considera un'ulteriore quota di utili pari alla metà di quelli rimanenti, con ciò individuando una minore quota imponibile di circa 325 mln di euro<sup>42</sup>. La quantificazione complessiva degli utili detassati è quindi data dalla somma di 93,2 mln di euro e di 325 mln di euro per un totale di 418,2 mln di euro. Applicando ad essa l'aliquota IRES del 24% e dimezzando l'ammontare degli utili prodotti, in quanto la norma si riferisce ad una detassazione del 50% degli utili agevolabili, ottiene un minor gettito pari a 50,2 mln di euro<sup>43</sup>. Pur avendo ricostruito il percorso logico matematico, si evidenzia la carenza di dati, informazioni, metodologia di quantificazione ed ipotesi che non permette di verificare positivamente la stima presentata in RT.

Si osserva inoltre che la stima ipotizza sostanzialmente invariati gli effetti di minor gettito negli anni escludendo del tutto che la disposizione all'esame possa incentivare la partecipazione degli enti non commerciali al capitale di enti con attività svolta a fini di lucro, allo scopo di poter utilizzare gli utili da questi ultimi distribuiti per potenziare le proprie fonti di finanziamento. Questa considerazione potrebbe comportare quindi sia l'effetto incentivo su descritto, sia un effetto sostituzione; in particolare questo ultimo potrebbe di fatto implicare, quale manovra elusiva, distribuzione di utili a fiscalità dimezzata, rispetto alla fiscalità ordinaria. Sul punto si osservi che la norma non sembra vincolare l'utilizzo degli utili ricevuti all'attività istituzionale dell'ente non commerciale, ma prevede solo il vincolo dell'utilizzo del risparmio d'imposta (cioè la minore IRES versata) al finanziamento delle attività di interesse generale indicate nell'articolo in esame.

### **Commi 48-49**

#### **(Unità immobiliari possedute da residenti all'estero)**

Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, a decorrere dal 2021, dispongono la riduzione al 50% dell'IMU per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. In relazione ai predetti immobili la tassa sui rifiuti avente natura di tributo (TARI) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo<sup>44</sup>, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Con il comma 49, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Si prevede poi che alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dal 1 gennaio 2021.

**La RT integrativa non è stata prodotta.**

---

<sup>42</sup> Cioè:  $(743,2 \text{ mln di euro} - 93,2) * 50\% = 325 \text{ mln di euro}$ .

<sup>43</sup> Quindi:  $418,2/2 * 24\% = 50,18 \text{ mln di euro}$ .

<sup>44</sup> Di cui, rispettivamente, al comma 639 e al 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

**Al riguardo**, appare necessario poter disporre di una RT per il riscontro dell'onere associato alle disposizioni in commento, indicato in 12 mln di euro. Si ricorda che prima del varo della legge di bilancio 2020<sup>45</sup>, era in vigore un regime di esenzione IMU per i pensionati residenti all'estero iscritti all'AIRE<sup>46</sup> ed una riduzione della TASI di due terzi (ai sensi dell'art. 9-*bis* del DL n. 47 del 80 del 2014<sup>47</sup>).

### **Comma 50** ***(Incentivi rientro Italia lavoratori qualificati)***

La proposta normativa, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 5 del DL. n. 34 del 2019, in materia del c.d. "rientro dei cervelli", introducendo i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*.

In particolare il comma 2-*bis* dispone che i soggetti – diversi da quelli che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia – iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE), che hanno trasferito la propria residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati, possono optare per l'applicazione delle disposizioni in materia di prolungamento temporale del regime fiscale agevolato in argomento<sup>48</sup> previo versamento di:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia ed agevolati ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 e relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione se ha almeno un figlio minore, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, da convivente o dai figli anche in comproprietà;

---

<sup>45</sup> L'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha abrogato la disciplina concernente l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI.

<sup>46</sup> L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti.

<sup>47</sup> L'art. 9-*bis* stabiliva che: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

Si provvedeva poi a ridurre di due terzi le imposte comunali TARI E TASI sull'unità immobiliare di cui sopra.

Indicava quindi gli oneri derivanti dalle predette in misura pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni.

<sup>48</sup> Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato DL n. 34 del 2019. In particolare possono scegliere di estendere per 5 periodi d'imposta l'operatività del regime di favore in parola, oppure di ulteriori 5 periodi di imposta in particolari condizioni.

- un importo del 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione qualora il soggetto al momento dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi prima o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza applicazione di sanzioni. Anche in tal caso l'immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore o dal coniuge, da convivente o dai figli anche in comproprietà.

Il comma 2-ter prevede che le modalità di esercizio dell'opzione di cui al nuovo comma 2-bis suddetto sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione all'esame.

Il comma 2-quater specifica che le disposizioni contenute nei nuovi commi 2-bis e 2-ter in argomento non si applicano agli sportivi professionisti.

**La RT** aggiuntiva non è stata presentata; tuttavia l'emendamento prevede oneri per 2,9 milioni di euro per il 2021, per 9,9 milioni di euro per il 2022, per 17 milioni di euro per l'anno 2023, per 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 28,3 milioni di euro per l'anno 2025, per 22,6 milioni di euro per l'anno 2026, per 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, per 8,5 milioni di euro per l'anno 2028, per 1,4 milioni di euro per l'anno 2029.

**Al riguardo** in mancanza di dati ed informazioni non è possibile verificare positivamente la stima degli oneri sopra indicati.

Si rappresenta tuttavia che, anche al fine di verificare le quantificazioni indicate, sarebbe utile poter disporre di dati a consuntivo (ad esempio il numero di lavoratori impatriati dal 2015 ad oggi, il gettito associato ai rientri e gli oneri derivanti dal regime agevolato in parola).

Nel merito si rammenta che in occasione dell'esame delle disposizioni contenute nel citato articolo 5, comma 1, lettera c) del DL n. 34 del 2019, il Governo aveva rappresentato quanto segue: *"Si evidenzia che le misure agevolative in termini di tassazione dei redditi dei lavoratori che rientrano in Italia è applicabile a decorrere dal 2020. Pertanto, coerentemente alle valutazioni relative alle precedenti analoghe misure che si sono succedute nel tempo non sono ascritti effetti in quanto gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale, riferibili all'ipotesi di eventuale rientro spontaneo dei soggetti interessati. Questa affermazione è ancora più valida proprio in considerazione dei più significativi benefici concessi dalla misura in esame che ha l'obiettivo di indurre il rientro di un maggior numero di lavoratori"*.

Per contro, nell'ultimo Rapporto annuale sulle spese fiscali<sup>49</sup> l'agevolazione concernente docenti e ricercatori, censita al n. 281 in relazione alla missione

---

<sup>49</sup> Allegato alla Tabella 1 dello Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.

"Istruzione scolastica, universitaria e formazione post universitaria", reca indicazione di oneri pari a 74,8 mln di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, riportando un numero di beneficiari pari a 1.646 con un importo *pro capite* di -45.446,5 euro.

A fronte di queste valutazioni finanziarie, apparentemente contraddittorie, si rendono necessari approfondimenti.

### **Commi 51-57** **(Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027)**

Il comma 51 dispone che il Fondo di rotazione "IGRUE" di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 concorre alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Il CIPE, con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione "IGRUE", per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

I commi 52 e 53 stabiliscono che per i POR il Fondo IGRUE concorre nella misura massima del 70 per cento e la restante quota del 30 per cento rimane a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi. Per i PON e per ulteriori programmi individuati il Fondo IGRUE provvede integralmente alla copertura della quota nazionale.

Il comma 54 prevede che per i programmi complementari il Fondo IGRUE concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento, e le regioni e le province autonome possono concorrervi con risorse a proprio carico.

I commi 55 e 56 stabiliscono che il monitoraggio degli interventi cofinanziati è assicurato dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni competenti rilevano i pertinenti dati e il MEF – Dipartimento RGS sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.

Il comma 57 provvede alla copertura dell'onere derivante dalla realizzazione di tale sistema informatico a valere sulle risorse già stanziate per il "Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020", con la legge n. 160 del 2019.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Cofinanziamento nazionale fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027	2.000	2.500	4.624						

**La RT** afferma che l'intervento complessivo massimo del Fondo di rotazione è stimato, in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal

2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030.

La RT, valuta, gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del sistema informatico di supporto in 10 milioni di euro che saranno a carico delle disponibilità finanziarie per l'informatica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Infine la RT precisa che all'onere derivante "dalla norma" si fa fronte con le risorse già stanziare per il rifinanziamento del Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) su apposito piano gestionale del capitolo 7493 dello stato di previsione del MEF.

**Al riguardo**, si osserva che la quantificazione della copertura tramite il Fondo "IGRUE" degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica connessi agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, è specificatamente prevista nella RT e nel prospetto riepilogativo ma non nel testo normativo. Sulla opportunità di indicare anche in norma le risorse del Fondo destinate al cofinanziamento nazionale andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Inoltre, atteso che il prospetto riepilogativo ascrive effetti riferiti al Fondo "IGRUE" solo in termini di saldo netto da finanziarie, andrebbero chiariti i motivi di tale rappresentazione che non prevede effetti sugli altri saldi di finanza pubblica e in particolare sul saldo del fabbisogno di cassa. A tal proposito si rammenta che il predetto Fondo ha una gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato e assicura, in particolare, la centralizzazione presso la tesoreria dello Stato dei flussi finanziari provenienti dall'Unione europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari, consentendo anche di monitorare l'impatto di tali flussi sugli aggregati di finanza pubblica,

Con riferimento al sistema informatico di supporto previsto dal comma 56, si osserva anche in questo caso che il testo normativo non procede alla indicazione dell'onere e delle annualità interessate ma sono valutati solo dalla RT in 10 milioni di euro ma non sono indicati dal prospetto riepilogativo. Sul punto, nel richiedere l'avviso del Governo, si segnala che l'articolo 17, comma 1, della L. 196/2009 (legge di contabilità pubblica) prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la relativa spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria.

## Commi 58-60

### (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, e proroga del bonus "facciate")

Le proposte normative in commento, al comma 58, con alcune novelle operate agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, prorogano al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili, nella aliquota più favorevole al contribuente riconosciuta fino al 31 dicembre del corrente anno in luogo della detrazione al 36% prevista a regime dall'articolo 16-*bis* del TUIR<sup>50</sup>. Nello specifico, con la proposta normativa in esame, novellando l'art. 14, comma 1, comma 2, lett. b) e b-*bis*) e comma 2-*bis*, del D.L. n. 63 del 2013 in materia di riqualificazione energetica, si dispone:

- la proroga della detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica nonché per l'acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe M fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e delle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti, sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
- la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Intervenendo sull'art. 16, comma 1 e comma 2, del D.L. n. 63 del 2016, in materia di recupero del patrimonio edilizio, si dispone:

- la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti già fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2020 ed in relazione alle ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A+ e di forni con specifiche caratteristiche<sup>51</sup>. Con modifica approvata dalla Camera dei deputati è stato elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili nella misura del 50%.

Il comma 59, intervenendo sull'art. 1, comma 219 della Legge n. 160 del 2019, proroga al 2021 il c.d. *bonus* facciate. Si ricorda che la richiamata disposizione riconosce una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2020 e, per effetto della proposta normativa in commento, anche per quelle dell'anno 2021, relative ad interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444.

Con il comma 60, introdotto dalla Camera dei deputati inserendo il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 16-*bis* del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), si ammettono alla detrazione, nella misura del 50 per cento, anche le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

---

<sup>50</sup> Si tratta del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

<sup>51</sup> La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito della detrazione.

**La RT**, nell'esaminare gli effetti finanziari delle disposizioni in commento analizza distintamente gli ambiti di applicazione interessati dalle proroghe per l'anno 2021 (detrazioni per la riqualificazione energetica, per gli impianti di micro- cogeneratori, per il recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di acquisto mobili e di grandi elettrodomestici e per il *bonus* facciate). Nello specifico, rappresenta quanto segue.

### **Proroga detrazioni riqualificazione energetica per il 2021**

Per le spese sostenute nel 2021, per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020). Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2019, risulta una spesa effettuata per l'anno 2018 di circa 3.234 milioni di euro. Ai fini della stima si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2021, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%. Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa aggiuntiva. In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui  $((705 \times 14\% + 705 \times 50\%): 10)$ . In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui  $((1.420 \times 29\% + 1.420 \times 65\%): 10)$  per il 2019<sup>52</sup>. La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2021, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa

---

<sup>52</sup> Dovrebbe trattarsi di un refuso.

al netto dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2021. L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	dal 2026 al 2031	2032	dal 2033
<b>IRPEF/IRES</b>	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	-178,6	-178,6	134	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	162,3	-69,5	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	27	-11,6	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	38,6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>11,8</b>	<b>-96,5</b>	<b>-259,7</b>	<b>-178,6</b>	<b>-178,6</b>	<b>-178,6</b>	<b>134</b>	<b>0</b>

### **Proroga detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021**

Per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2021 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
<b>IRPEF/IRES</b>	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
<b>IVA</b>	0,2	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>+1,2</b>	<b>0</b>

### **Proroga detrazione recupero edilizio per il 2021**

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2021 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2021 la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2018 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2018 pari a 18.100 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2021, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui ( $(16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%): 10$ ).

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2031	2032	dal 2033
<b>IRPEF</b>	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	279,2	-119,7	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	46,5	-19,9	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	66,5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9,8</b>	<b>-279,4</b>	<b>-518</b>	<b>-378,4</b>	<b>-378,4</b>	<b>-378,4</b>	<b>-378,4</b>	<b>283,7</b>	<b>0</b>

### **Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2021**

Per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo).

La legislazione vigente non prevede per il 2021 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, risulta un ammontare di spesa di circa 1.370 milioni di euro per il 2018. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2021, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ( $1.700 \times 50\% / 10$ ). La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +19,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
<b>IRPEF</b>	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	29,3	-12,5	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	4,9	-2,1	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>17,9</b>	<b>-101,8</b>	<b>-99,6</b>	<b>-85,0</b>	<b>+63,8</b>	<b>0</b>

### **Bonus facciate Proroga per il 2021**

La disposizione normativa dispone, per le spese documentate sostenute nel 2021 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione

dall'imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010. Si stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si stima, inoltre, che il 90% di tali spese (3.600 milioni di euro) sia sostenuto da persone fisiche ed il rimanente 10% (400 milioni di euro) dalle imprese. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base delle persone fisiche, una ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni generali e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 216 milioni di euro annui  $((2.160 \times 40\% + 1.440 \times 90\%): 10)$ . Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese, considerando una ulteriore percentuale di detrazione di 25 punti rispetto a quelli previsti per gli interventi di riqualificazione energetica (le imprese non possono accedere alle agevolazioni per interventi di ristrutturazioni generiche, possono invece fruire delle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica) e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 20,4 milioni di euro annui  $((240 \times 25\% + 160 \times 90\%): 10)$ . La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2021, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2021 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	2033
IRPEF	-32,4	-345,6	-216	-216	162,0	0
IRPEF/IRES	-3,1	-32,6	-20,4	-20,4	15,3	0
IRPEF/IRES	0	152,7	-65,5	0	0	0
IRAP	0	25,5	-10,9	0	0	0
IVA	36,4	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0,9</b>	<b>-200,0</b>	<b>-312,8</b>	<b>-236,4</b>	<b>177,3</b>	<b>0</b>

**Al riguardo**, si osserva quanto segue:

**A) Considerazioni di portata generale in ordine alle stime.** Si riscontra preliminarmente che, per la stima degli effetti finanziari delle detrazioni fiscali in commento, la RT adotta una metodologia analoga a quella utilizzata in precedenti proroghe e rimodulazioni degli incentivi in esame (da ultimi si vedano l'art. 1, commi 175, 176 e da 210 a 223 della legge di bilancio 2020<sup>53</sup>, l'art. 1, comma 67 della legge di bilancio 2019<sup>54</sup>, l'art. 1, comma 3, della legge di bilancio 2018<sup>55</sup>, l'art. 1, commi 2 e 3 della legge di bilancio 2017<sup>56</sup> e l'art. 1, comma 74, della L. n. 208 del 2015).

In aggiunta alla metodologia, si rileva che anche i valori stimati della spesa annua per il 2021, le aliquote applicate e le ipotesi assunte, pur partendo talora da dati aggiornati della spesa storica, sono esattamente gli stessi di quelli indicati nella RT associata alla legge di bilancio 2020, per cui i valori riportati nelle tabelle riepilogative degli effetti finanziari per ciascuna tipologia di detrazione sono gli stessi che si leggono nelle tabelle prodotte lo scorso anno, così come conseguentemente i saldi totali.

Si ripropongono quindi le osservazioni formulate a commento delle analoghe disposizioni di cui alla legge di bilancio 2020, anche in considerazione dell'assenza di risposte del Governo in merito ai chiarimenti richiesti.

Nella RT all'esame si registra tuttavia, diversamente dalla RT prodotta a corredo della legge di bilancio 2020, l'assenza delle due tabelle riepilogative degli effetti finanziari complessivi di tutte le tipologie di detrazioni contemplate dalle disposizioni in commento, una delle quali riferita agli effetti ai fini dell'indebitamento netto.

In proposito si rappresenta che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riporta il medesimo impatto sui tre saldi di finanza pubblica, laddove la RT relativa alla legge di bilancio 2020 dava conto di una differente incidenza sull'indebitamento netto. Poiché la RT all'esame ripropone la stessa quantificazione, tuttavia, considerata anche la possibilità di cedere il credito anche a banche permessa dalla legislazione

<sup>53</sup> La legge 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>54</sup> La legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>55</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

<sup>56</sup> Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

vigente, andrebbero forniti chiarimenti in ordine al differente approccio metodologico<sup>57</sup>.

Si osserva che i valori riepilogativi complessivi esposti nella RT dell'anno precedente - pur ricavabili sommando gli importi indicati nelle tabelle specifiche per ciascun tipo di agevolazione - consentono di offrire una immediata comprensione dell'impatto finanziario totale delle detrazioni in commento.

Anche l'andamento finanziario indicato e l'arco temporale considerato (2021-2033) risultano coerenti con le specificità delle agevolazioni in commento e con le ipotesi assunte in RT: in particolare, le detrazioni fiscali in esame determinano sia effetti finanziari positivi in termini di maggior gettito nei primi due anni (ascrivibili all'effetto correlato alla spesa indotta e, quindi, a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP) sia effetti di segno contrario nel primo e negli anni successivi imputabili al minor gettito a titolo di IRPEF determinato dalla detrazione e dal riparto in dieci anni della stessa<sup>58</sup>. Per la precisione, il saldo complessivo dell'impatto finanziario è positivo soltanto nel primo anno (il 2021) grazie al maggior gettito IVA ipotizzato (fa eccezione la stima riferita agli impianti di micro cogenerazione nella quale il saldo complessivo per il 2021 è pari a zero); nel secondo anno, pur registrandosi maggiori entrate per talune imposte, il saldo si presenta di segno negativo per via della maggiore incidenza degli oneri (dovuti essenzialmente al minor gettito IRPEF per effetto delle detrazioni spettanti) rispetto alle entrate (a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP). Per gli anni dal 2024 al 2031 gli effetti finanziari negativi sono ascrivibili esclusivamente agli oneri associati alla detrazione IRPEF-IRPEF/IRES. Per l'anno 2032 il maggior gettito è dovuto all'effetto dell'acconto calcolato con il metodo storico, che considera l'ultima rata della detrazione effettuata nell'anno 2030.

In applicazione della predetta metodologia, la RT non si limita quindi a contabilizzare gli effetti finanziari diretti, ossia il minor gettito IRPEF derivante dal riconoscimento delle detrazioni (riferito alla spesa base ed alla spesa indotta dall'effetto incentivante), ma quantifica anche gli effetti correlati alla spesa indotta, da cui discenderebbero le maggiori entrate indicate a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA; entrate che, pertanto, concorrono alla stima dell'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in commento, riducendone l'incidenza.

In proposito si ripropone l'osservazione – già svolta da questo Servizio in altre note di lettura pubblicate in occasione di precedenti proroghe e/o rimodulazioni degli incentivi fiscali in esame<sup>59</sup> – riferita alla scelta di quantificare e contabilizzare nei saldi

---

<sup>57</sup> L'osservazione è stata svolta anche dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati. Non sono stati forniti dal Governo chiarimenti in merito.

<sup>58</sup> Nel 2022 concorrono incrementando il saldo negativo anche i maggior oneri a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP.

<sup>59</sup> Si vedano da ultimo la nota di lettura n. 99 del novembre 2019, la nota di lettura n. 52 del dicembre 2018 relativa all'A.S. 981 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", la nota di lettura n. 195 dell'ottobre 2017 relativa all'A.S. 2960 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020*", pp. 13 e ss. nonché la nota di lettura n. 155 del dicembre 2016 relativa all'A.S. 2611 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*".

di finanza pubblica anche l'effetto finanziario positivo correlato alla spesa indotta. In tal modo si connota la stima di alcuni elementi di soggettività/aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudentziali<sup>60</sup>.

In termini generali, si evidenzia poi che la RT in tutte le fattispecie (recupero edilizio, riqualificazione energetica etc.) assume la base emersa netta dell'IVA per l'intero importo come la base imponibile delle imposte dalla cui applicazione deriverebbe il maggior gettito atteso (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA)<sup>61</sup>. Considerando, ad esempio, l'importo di 664,8 mln di euro che si legge nella stima associata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tale valore parrebbe costituire, a parità di tutte le altre condizioni, il reddito imponibile complessivo di cui beneficerebbe l'insieme delle imprese destinatarie della maggior spesa indotta dall'effetto incentivante<sup>62</sup> (pari a 2.925 mln di euro); valore, quest'ultimo, che costituisce di contro il complessivo fatturato atteso (ricavi) dalla predetta componente della spesa. La percentuale del 22,7% esprimerebbe quindi, in un certo qual modo, il rapporto degli utili sul fatturato<sup>63</sup>.

Qualora tale lettura di massima risultasse confermata andrebbero esplicitati gli elementi e i dati sulla cui base si è giunti ad indicare in 664,8 mln di euro il valore di riferimento come base imponibile IVA, IRES/IRPEF ed IRAP, nel caso assunto ad esempio.

Si rappresenta che da riscontri operati su elaborazioni CRESME<sup>64</sup> in tema di stima di impatto delle misure di incentivazione in esame risulta che la determinazione

---

<sup>60</sup> Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi alle detrazioni in commento (ristrutturazione, riqualificazione antisismica, energetica ed acquisto mobili), si è soffermata sull'avvenuta quantificazione e contabilizzazione a copertura di oneri di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) ribadendo l'esigenza di adottare *"una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (e della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità"* (Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2013, p. 68. Si veda anche la Relazione quadrimestrale riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014, p. 47). Riferendosi alla quantificazione associata alla legge di bilancio 2017, a proposito della contabilizzazione di effetti indotti, la Corte ha affermato che ricevono scarsa attenzione sia l'individuazione della quota di potenziali destinatari dell'agevolazione che avrebbero comunque effettuato l'intervento oggetto del beneficio (c.d. "peso morto") sia i profili legati al reiterarsi dell'agevolazione (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre" – dicembre 2016, pp.59 e 60).

<sup>61</sup> Risultante dall'applicazione dell'aliquota del 28% e del 10% per l'IVA.

<sup>62</sup> Diversamente la RT avrebbe dovuto procedere ad abbattimenti del valore.

<sup>63</sup> Di contro si assumerebbe che il 77,3% sia imputabile ai costi e ad altre componenti negative del reddito.

<sup>64</sup> Tratte da: *"Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione"* - Rapporto 2020 - Camera dei deputati – [Servizio studi e ricerche – n. 32/2](#) del 26 novembre 2020 018, p. 54. Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) su richiesta dell'VIII Commissione (Ambiente) formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 14 ottobre 2020. Rispetto alla precedente edizione, è stato aggiornato il dato a consuntivo relativo al 2019, mentre i

dell'attivo (ovvero la valutazione del gettito fiscale e contributivo in maggior quota) è stata effettuata attraverso la ricomposizione di alcuni fattori tra cui, per l'IRES al 27% sugli utili (imponibili) di impresa che sono stati stimati pari al 10% del fatturato per installatori, posatori ed imprese edili. In considerazione di quanto precede andrebbe valutata la necessità di un approfondimento rispetto a quanto si legge in RT nella stima degli effetti positivi correlati alla spesa indotta.

Con riferimento agli importi riportati nelle tabelle, come anche per l'allegato riepilogativo degli effetti finanziari complessivi, non è stata data evidenza in modo distinto ai valori delle addizionali regionali e comunali che gravano sui soggetti persone fisiche,

Si osserva inoltre, a proposito della stima del maggior gettito IRPEF, IRES ed IRAP che andrebbe valutato il carattere prudenziale dell'aliquota media pari al 28% che compendierebbe le aliquote delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell'IRAP in una unica percentuale. La RT non fornisce inoltre indicazioni circa i valori medi di aliquota di ogni singola imposta presa a base del calcolo.

Si evidenzia che la stima in commento, diversamente da quella associata alla legge di bilancio 2020, non considera l'impatto della proroga al 2021 della detrazione, con aliquota più vantaggiosa rispetto a quella a regime, sugli interventi di riqualificazione energetica operati dagli IACP e dagli altri enti considerati dalla norma (l'impatto dovrebbe determinarsi in considerazione di quanto previsto dal D.L. n. 63 del 2013, art. 14, comma 2-*septies* che rende usufruibili a tali enti le detrazioni di cui al citato articolo 14, ragione per cui la proroga al 2021 dovrebbe interessare anche tali enti con i conseguenti riflessi finanziari). Sul punto appare necessario un chiarimento al fine di escludere una sottostima degli oneri.

## **B) Analisi specifica delle quantificazioni proposte.**

### **B.1) Detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica.**

Si osserva in proposito:

- dal raffronto tra la RT all'esame e quella prodotta a corredo delle due precedenti proroghe delle detrazioni in commento<sup>65</sup>, risulta che la spesa complessiva detraibile effettuata nel 2018 pari a circa 3.234 fa registrare un decremento significativo (- 744 mln di euro) rispetto alla spesa effettuata nel 2017 pari circa 3.978 mln di euro che, a sua volta, faceva registrare un lieve incremento (+178 mln di euro) rispetto all'omologo dato dell'esercizio precedente (ossia 3.800 mln di euro). La RT all'esame, diversamente dalle due più recenti in materia non riporta distintamente la spesa per infissi, quella per schermature solari e quella

---

dati riguardanti il 2020 si basano su proiezioni a partire dalle rilevazioni riguardanti i primi nove mesi dell'anno.

<sup>65</sup> Operate dalle leggi di bilancio 2020 e 2019.

per caldaie a biomasse per cui non è possibile registrare l'andamento nel tempo della spesa effettuata in tali settori, rilevata sulla base di fonti più aggiornate.<sup>66</sup>

- La RT all'esame e le due precedenti, raffrontate tra loro, continuano a stimare, in ottica prudenziale e per l'anno interessato dalla proroga, in tutti i casi una spesa complessiva di 4.250 mln di euro<sup>67</sup> (la RT all'esame con un refuso riferisce il dato al 2019), operando una differente distribuzione tra spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e spese per cui si beneficia della detrazione al 65%. Si evidenzia che la RT all'esame ha riproposto la medesima stima per l'anno 2020 quanto ai valori tra spese detraibili al 50% e spese detraibili al 65%.

Nella tabella seguente sono rappresentate le differenti previsioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 pur in presenza del medesimo importo di spesa complessiva stimata.

Spesa complessiva stimata		Spese detraibili al 50%	Spese detraibili al 65%
Anno 2021	4.250 mln di euro	1.410 mln di euro	2.840 mln di euro
Anno 2020	4.250 mln di euro	1.410 mln di euro	2.840 mln di euro
Anno 2019	4.250 mln di euro	1.643 mln di euro	2.607 mln di euro
Differenze 2021-2020/2019	=	-233 mln di euro	+233 mln di euro

Pur registrandosi una significativa diminuzione della spesa complessiva sostenuta (744 mln di euro) la conferma del valore di 4.250 mln di euro, ancorché rappresenti una stima prudenziale, potrebbe suggerire un approfondimento riguardante l'impatto che la reiterata riproposizione della misura avrebbe in ordine all'effetto di incentivazione a fare investimenti nel settore, da valutare in rapporto all'onere certo sostenuto dall'erario e crescente nel tempo in ragione della riproposizione della misura.

- La RT all'esame, così come quelle presentate in occasione delle due più recenti proroghe della detrazione per l'anno 2020 e 2019, nell'individuare la spesa base e quella indotta dall'effetto incentivante, ha considerato gli importi di spesa annua per la metà (rispettivamente di 2.840 mln di euro, per la spesa soggetta ad

<sup>66</sup> Potendo operare un confronto tra valori, si ricorda che lo scorso anno si è osservato quanto segue: "Quanto alla spesa detraibile al 50%, le differenze muovono invece in direzione opposta: la spesa per infissi nell'anno 2019 si stima in circa 1.236 mln di euro a fronte di 1441 mln di euro nel 2018, con una diminuzione di 205 mln di euro. La spesa per schermature solari scende da 155 milioni di euro a 128 mln di euro nel 2019 (-27 mln di euro), quella per le caldaie a biomasse da 47 mln di euro si attesta a 45,8 mln di euro nel 2019 (-1,2 mln di euro). Pur nella consapevolezza che i dati sopra riportati sono tratti da basi informative diverse (i primi sono riferibili alle dichiarazioni dei redditi, gli altri – che sono relativi alla spesa detraibile al 50% – hanno fonte ENEA) ed attengono ad esercizi differenti (per i primi il raffronto è tra l'anno 2007 e 2006, per i secondi il dato è più aggiornato trattandosi di estrapolazioni di dati ENEA dell'anno 2019 e 2018), si evidenzia che la crescita della spesa complessiva è da imputare alle misure per cui si fruisce della detrazione al 65% (le spese per detrazioni al 50% fanno registrare, di contro, una diminuzione complessiva di 233,2 mln di euro)."

<sup>67</sup> Si ricorda il valore di stima di 4.250 mln di euro era stato indicato anche nella RT associata alla proroga disposta con la legge di bilancio 2018, a fronte di una spesa effettiva di circa 3.800 mln di euro registrata nell'anno 2015.

aliquota del 65% e di 1.410 milioni di euro, per la spesa detraibile al 50%). Andrebbero chiarite le ragioni per cui si è ritenuto di indicare nella metà il valore delle due componenti della spesa (base ed indotta) e sarebbe utile acquisire elementi a supporto della scelta di confermare lo stesso criterio adottato per le leggi di bilancio 2020 e 2019 nella determinazione delle due componenti.

- La RT all'esame, offrendo valori di sintesi, non fornisce informazioni (relative alla numerosità ed alle spese pertinenti alle diverse fattispecie per cui opera la detrazione del 65%) che potrebbero risultare utili sia ai fini del riscontro della stima prodotta sia per comprendere l'andamento della spesa in quei settori specifici che, in ragione del maggior livello di efficientamento energetico rispetto ad altri, trovano riconosciuta la detrazione nella percentuale più elevata<sup>68</sup> (la RT fa genericamente riferimento al 65% di detrazione).
- Fa eccezione la stima riferita specificamente agli impianti micro-generatori. In proposito la RT, per la stima, continua a far riferimento ai dati pubblicati da ENEA nel 2018 (primo anno di applicazione della norma dai quali risulta una spesa non superiore ad 1 milione di euro). Ripropone quindi la stessa stima dello scorso anno dimezzando il predetto valore e giungendo ad ipotizzare anche per il 2021 in 25 mln di euro la stima della pertinente spesa. In proposito andrebbe acquisita conferma che non sono disponibili dati più aggiornati rispetto a quelli del 2018. Pur nella consapevolezza del minor rilievo finanziario della detrazione in esame, considerato che la RT si limita a riportare in apposita tabella gli importi per tributo nell'arco temporale interessato, andrebbero comunque forniti elementi informativi a supporto degli importi indicati, così come è stato fatto per le stime di altre fattispecie ammesse a detrazione.

## **B.2) Detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia.**

Si osserva che la RT in esame – ripropone la stima svolta nelle RT associate alle più recenti leggi di bilancio (ad esempio conferma la previsione di spesa anche per l'anno 2020 di 19.500 mln di euro, a fronte di una spesa registrata nel 2018 (sulla base degli ultimi dati disponibili) pari a 18.100 mln di euro (la spesa del 2017 era di contro pari a 17.600 mln di euro, registrandosi quindi un incremento di 500 mln di euro); ripropone quindi la percentuale del 15% in applicazione della quale si determina la spesa indotta dall'effetto incentivante ( $19.550 \times 15\% = 2.925$  mln di euro) nonché l'applicazione dell'aliquota media del 28%.

Si ricorda che in occasione dell'esame della legge di bilancio 2019, in riferimento alla richiesta di conferma che gli effetti positivi sul gettito correlati alla ipotizzata maggiore spesa indotta dalla norma trovano riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame, il Governo ha

---

<sup>68</sup> Ci si riferisce alle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di almeno classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi nonché alle spese per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

precisato<sup>69</sup> che tutti gli studi finora effettuati (tra gli altri dal Dipartimento delle Finanze, dal CRESME, dall'ENEA), anche i più recenti, convergono nell'evidenziare un significativo effetto di incremento degli investimenti nel settore edilizio correlato al maggiore beneficio fiscale concesso. Tale incremento di investimenti si traduce ovviamente in maggiore base imponibile, una quota della quale è alla base del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, ma anche in maggiore occupazione ed in altri benefici correlati che non sono stati presi in considerazione nella stima.

Si rappresenta inoltre:

- che andrebbe chiarito come si sia giunti alla individuazione ed alla riproposizione anche per il 2021 della medesima percentuale (il 15%) – indicata nelle RT associate alle leggi di bilancio per il 2020, 2019, 2018 ed il 2017 – di spesa complessiva che corrisponderebbe alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione. Si ricorda che la medesima percentuale è stata utilizzata anche nella RT al DDL stabilità 2016 a fronte di una differente previsione di spesa attesa (18.500 mln di euro previsto per il 2016; 19.500 mln di euro per il 2017); di contro la RT al DDL stabilità 2015, per gli stessi interventi, ha considerato la più bassa percentuale del 10%, pur in presenza di un andamento analogo delle spese stimate (dati 2015 su 2014);
- che il riproporsi dell'agevolazione nel tempo dovrebbe ragionevolmente determinare una diminuzione dell'effetto incentivante, potendo i potenziali fruitori dell'agevolazione valutare di non affrontare le spese in esame sulla base dell'aspettativa della reiterazione della misura; inoltre, un andamento riduttivo circa la spesa indotta potrebbe verificarsi a causa di un possibile effetto sostituzione dovuto all'affiancarsi di diverse tipologie di spese detraibili che potrebbero produrre differenti reazioni nei contribuenti che scelgono in ragione del reddito posseduto, dell'urgenza delle spese e di altre variabili come ad es. la diversa percentuale di detrazione (si veda ad esempio il *bonus* facciate o il c.d. 110%).

### **B.3) Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile interessato dalla ristrutturazione.**

Si osserva che la RT, partendo da dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019 che evidenziano per il 2018 una spesa di 1.370 mln di euro (nel 2017 la spesa registrata era di circa 1.316 mln di euro; quella del 2016 è stata di 1.287 milioni di euro) ripropone per la proroga al 2021 le medesime ipotesi e valori di cui alle stime associate alle più recenti leggi di bilancio (nello specifico la previsione di 1.700 milioni di euro di spesa anche per l'anno 2021 da cui si ricava una rata annua di detrazione pari a 85,0 mln di euro). La quantificazione appare compatibile con il *trend* di crescita della spesa registrata (nel 2014, 1.100 mln di euro; nel 2015 1.186 mln;

---

<sup>69</sup> Nella nota del MEF – Ufficio legislativo – del 20 novembre 2018.

1.287 milioni di euro nel 2016, 1.316 mln di euro nel 2017, 1.370 mln di euro nel 2018).

Si rappresenta che la RT stima un incremento di gettito IVA pari a circa 30,7 mln di euro ed un aumento di gettito a titolo di IRPEF/IRES/IRAP di competenza pari a 19,5 mln di euro; sul punto si osserva che andrebbero verificati gli importi indicati, derivanti dalla stima del maggior gettito per spesa indotta. Infatti non si comprende come il gettito IVA calcolato sulla base dell'aliquota del 22% (30,7 mln di euro) rispetto alla stima del maggior gettito da imposte dirette ed IRAP, sulla base di un'aliquota complessiva del 28%, (19,5 mln di euro) sia superiore di circa il 57%; si confrontino al riguardo tutte le altre tabelle dove il gettito IVA rappresenta una quota inferiore del gettito per imposte dirette ed IRAP.

Con modifica approvata dalla Camera dei deputati è stato disposto l'innalzamento a 16.000 euro (da 10.000 euro) del tetto massimo di spese per mobili ed elettrodomestici ammesse a detrazione. Tale innalzamento è suscettibile di determinare effetti onerosi per cui appare necessario poter disporre di una RT.

Gli oneri associati sono stati indicati correttamente, rispetto al testo dell'emendamento, nella nota della RGS del 22 dicembre c.a. in 34 milioni di euro per l'anno 2022, in 33,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, mentre si stima un recupero di gettito per 6 mln di euro per l'anno 2021 e per 21,3 milioni di euro per il 2032.

La stessa valutazione, con riguardo al comma 60, è riferibile alla nuova detrazione al 50% per le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Gli oneri associati sono stati indicati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 22,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 32,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 37,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 42,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 47,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 51,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.

#### **B.4) Bonus facciate.**

La RT ripropone la stessa quantificazione presentata lo scorso anno in occasione dell'introduzione dell'agevolazione in commento. Al fine del riscontro del carattere prudenziale della stima, considerato che l'aliquota riconosciuta (il 90% della spesa) potrebbe determinare un forte incentivo all'effettuazione dei predetti interventi sulle facciate degli edifici, andrebbero prodotti, per consentire gli opportuni riscontri, maggiori elementi informativi a supporto dei valori e delle percentuali che sono state indicate e poste a base della quantificazione (4.000 mln di euro come spesa ipotizzata e la percentuale del 40% come spesa indotta) fornendo indicazione anche delle banche dati utilizzate.

## **Commi 61-65 (Bonus idrico)**

Il comma 61, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma seguente.

Il comma 62 riconosce alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di cui sopra e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il comma 63 riconosce il suddetto bonus idrico con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il comma 64 esclude che il bonus idrico costituisca reddito imponibile del beneficiario e rilevi ai fini del computo dell'ISEE.

Il comma 65 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio in questione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

## **Commi 66-75 (Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)**

Le disposizioni in commento, intervenendo sull'art. 119 del D.L. n.34 del 2020, prorogano la possibilità di fruire della detrazione fiscale al 110% anche per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico ed antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 (per la disciplina vigente le spese agevolabili sono quelle effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e, innovando sul punto, in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Inoltre la norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Si provvede quindi ad individuare meglio gli edifici per i quali è possibile fruire dell'agevolazione. Si definisce quindi l'unità immobiliare funzionalmente indipendente<sup>70</sup> e viene precisato che sono

---

<sup>70</sup> È tale qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianto per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-*bis*, comma 1, lettera *e*) del TUIR) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Anche con riferimento agli interventi antisismici per cui opera il bonus 110% si prevede che per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 (fino al 30 giugno 2022) la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

L'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese, sostenute fino al 30 giugno 2020 (per la norma vigente fino al 31 dicembre 2021) ammesse alla fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. Si prevede quindi che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Si prevede che per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Si riscrive il comma 8 dell'articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono quindi chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa nonché i requisiti necessari

al rispetto dell'obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

Si prevede inoltre che, in relazione agli interventi ammessi al bonus 110%, nel cartello esposto presso il cantiere in luogo ben visibile ed accessibile, sia indicata la seguente dicitura: "Acceso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento, per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"

La norma precisa inoltre che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020.

Inoltre, per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata; agli oneri derivanti dalle assunzioni i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto da effettuarsi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame) di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021. Sempre per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, è costituito un fondo di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica ed a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia di edilizia, secondo criteri e modalità stabiliti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli oneri di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020<sup>71</sup> sono pertanto rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione nell'anno 2020 del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.

Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi in commento da 62 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 e per la restante parte con i minori oneri di cui al comma 72. L'efficacia di tali proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'unione Europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nel PNRR per tale progetto.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.

**La RT** aggiuntiva non è stata presentata.

---

<sup>71</sup> Come da ultimo modificato dal comma 66 del DDL all'esame.

**Al riguardo**, si rileva che appare necessario poter disporre di RT, in assenza della quale non è possibile effettuare un riscontro circa il carattere prudenziale della stima e degli effetti finanziari che sono riportati ai commi 72 e 73, nonché al comma 75 che destina quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.

In particolare si osserva che è necessario stimare separatamente gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in commento in quanto le stesse producono sia maggiori oneri in termini di minor gettito a titolo di IRPEF (per quote di detrazioni usufruite dai contribuenti) e di maggior credito d'imposta (utilizzato dai soggetti a cui viene ceduta la detrazione), sia maggiori entrate dovute all'effetto correlato alla spesa indotta e quantificabili in termini di maggior IRPEF/IRES, IRAP ed IVA.

Inoltre andrebbero valutati gli effetti derivanti dalle disposizioni in esame che per gli interventi effettuati nell'anno 2022 prevedono quattro quote annuali di pari importo per effettuare il recupero della spesa sostenuta, a fronte delle precedenti cinque quote annuali di pari importo.

In merito all'autorizzazione all'assunzione di personale, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, concessa ai comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune a valere su un fondo di nuova istituzione con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la congruità delle risorse presenti sul fondo rispetto alle finalizzazioni previste dalla norma. Andrebbero quindi forniti dettagli sui parametri retributivi del personale da assumere e sul numero complessivo ipotizzato.

Con riferimento alla rideterminazione degli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 recata dal comma 72, posto che la copertura dei predetti oneri effettuata dal comma 73, a valere sulle risorse del PNRR, del FSC e sui minori oneri di cui al comma 72, appare corretta, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazioni in merito, invece, alla valutazione degli oneri riportata al comma 73 che non risulta immediatamente determinabile e appare disallineata rispetto alle coperture utilizzate.

### **Comma 76** ***(Proroga del Bonus verde)***

Le disposizioni in commento, intervenendo sull'art. 1 comma 12 della legge n.205 del 2017, prorogano al 2021 la detrazione fiscale (36%) riconosciuta per le spese relative ad opere di sistemazione a verde, realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Si riportano di seguito le vigenti disposizioni del citato art. 1, comma 12 del D.L. n. 205 del 20: *"Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:*

**La RT** rappresenta che la norma dispone, per l'anno 2021, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 100 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,6 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2021 in circa 12,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari (in milioni di euro):

---

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili." La detrazione è stata prorogata per l'anno 2020 dall'art. 10, comma 1, del D.L. n.162 del 2019.

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
<b>IRPEF</b>	-0,5	-5,8	-3,6	-3,6	+2,7	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	4,8	-2,0	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	0,8	-0,3	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-5,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>+2,7</b>	<b>0</b>

**Al riguardo**, si rappresenta preliminarmente che la RT quantifica gli effetti finanziari derivanti dall'estensione del beneficio fiscale relativo alle spese di c.d. "sistemazione a verde" che saranno effettuati nel 2021; ai fini dell'analisi dell'impatto finanziario della proroga si ricorda che l'agevolazione è stata introdotta<sup>73</sup> sotto forma di detrazione fiscale fruibile in dieci rate annuali di pari importo, per un valore complessivo pari al 36% della spesa sostenuta nell'anno. Quanto all'ambito oggettivo degli interventi si rammenta che il vantaggio fiscale riguarda sia gli interventi su aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari ed altre fattispecie contemplate dalla norma (art. 1, comma 12, della L. n. 205 del 2017) sia gli interventi analoghi effettuati sulle parti esterne degli edifici condominiali (art. 1, comma 13 della L. n. 205 del 2017).

Nel merito della stima presentata, si evidenzia che la RT all'esame ripropone la stessa quantificazione associata all'art. 10, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019 che prorogava la detrazione alle spese effettuate nel 2020. Continua quindi a considerare ed a porre a base della quantificazione il dato provvisorio a consuntivo tratto dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018. Si ricorda che, di contro, le RT associate alle disposizioni anteriori al DL. n. 162 del 2019,<sup>74</sup> in mancanza di dati specifici, fondavano la stima su ipotesi previsionali circa gli investimenti del settore, considerando peraltro soltanto quelli sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (di cui all'articolo 1, comma 13, della richiamata L. n. 205 del 2017).

Ne deriva l'impossibilità di trarre elementi utili dal raffronto tra le stime. Tuttavia si richiama l'attenzione sulla significativa differenza dei valori risultanti dalla stima basata sul dato provvisorio a consuntivo e dalle quantificazioni fondate su una ipotesi previsionale (dalle quali si è giunti ad indicare 100 mln di euro di spesa annua nella RT all'esame a fronte di 1.200 mln di euro, valore posto a base di entrambe le quantificazioni precedenti al D.L. n. 162 del 2019).

In proposito si prende atto che il Governo<sup>75</sup>, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento del DL. n. 162 del 2019, ha ribadito "*che i dati maggiormente consolidati*

<sup>73</sup> Dal ricordato articolo 1, commi da 12 a 15, della l. n. 205 del 2017.

<sup>74</sup> Le RT annesse all'articolo 1, commi da 12 a 15, della citata legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 68, della legge n. 145 del 2018.

<sup>75</sup> Con appunto depositato in sede di Commissioni riunite I e V della Camera dei deputati, del 16 gennaio 2020. Si rinvia a <http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/01/16/leg.18.bol0308.data20200116.pdf>

In quella sede ha anche specificato che l'aliquota pari al 28% indicata in RT risulta dalla somma delle aliquote media IRPEF/IRES e IRAP (24%+4%).

*disponibili alla data odierna permettono di confermare l'ammontare di spesa indicato in relazione tecnica".* Inoltre, con l'occasione, l'Esecutivo ha confermato che in relazione all'aliquota media IRPEF/IRES per la stima degli effetti correlati alla spesa indotta è stata utilizzata quella del 24% conformemente a quanto effettuato nelle analoghe stime di precedenti norme, precisando che l'aliquota del 28% risulta dalla somma delle aliquote medie IRPEF/IRES ed IRAP (24%+ 4%).

Occorre poi rammentare che il Governo, in occasione della proroga della misura precedente al DL. n. 162 del 2019, aveva precisato inoltre che le spese in esame erano da considerarsi a tutti gli effetti analoghe a quelle per interventi di ristrutturazione edilizia,<sup>76</sup> con conseguente applicazione della metodologia e dei parametri utilizzati in precedenza, in particolare per quanto concerne la stima del maggior gettito da effetti correlati alla spesa indotta.

Si ripropone in proposito l'osservazione già svolta in occasione dell'esame della proroga disposta dal D.L. n. 162 del 2019. L'ambito degli interventi agevolabili con la disposizione in commento non è necessariamente correlato dall'effettuazione di attività di recupero del patrimonio edilizio esistente; inoltre si registrano diversità tra i settori interessati (l'ambito della c.d. sistemazione a verde e quello del recupero edilizio). Tenuto conto di tali profili e della significativa riduzione della spesa stimata (da 1.200 mln di euro a 100 mln di euro) si suggerisce di svolgere un approfondimento ulteriore volto a riscontrare il carattere prudenziale dell'utilizzo di metodologia e parametri analoghi a quelli impiegati per la stima delle agevolazioni previste in materia di ristrutturazione. Infatti il settore delle sistemazioni a verde presenta, verosimilmente, caratteristiche diverse da quello edile (si pensi solo al differente peso degli investimenti, della mano d'opera e della tipologia di beni utilizzati per tali interventi) che fanno ipotizzare un differente e forse probabile effetto indotto inferiore rispetto a quello quantificabile per gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio. Va da sé che un diverso peso dell'effetto indotto produrrebbe differenti risultanze finanziarie almeno per i primi tre anni di applicazione della disposizione.

Si rileva inoltre che anche se la stima, nella parte in cui considera gli effetti finanziari positivi correlati alla spesa indotta, appare coerente con la metodologia utilizzata in altre quantificazioni in materia; tuttavia la valutazione di tali effetti presenta un carattere aleatorio in quanto gli stessi possono presentarsi, ma risentire in ordine al *quantum* di una pluralità di variabili per cui in ottica prudenziale sarebbe preferibile una loro contabilizzazione soltanto a consuntivo.

Da ultimo, poiché la stima in commento e quella associata al DL. n. 162 del 2019 si fondano su dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018, si chiede se ci siano dati più aggiornati che consentano di verificare il carattere prudenziale della quantificazione in esame.

---

<sup>76</sup> Nella nota del MEF - Ufficio legislativo - del 20 novembre 2018. Nello specifico si rappresentava anche che da ciò ne conseguiva che erano attesi analoghi, se non proporzionalmente maggiori - in quanto agevolazione non prevista a regime - effetti positivi sul gettito derivanti dalla maggiore spesa effettuata e quindi dalla correlata maggiore quota di base imponibile dichiarata dalle imprese che avrebbero effettuato i lavori.

## **Commi 77-79**

### **(Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica)**

Il comma 77 riconosce un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), del codice della strada, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 78, per le finalità suddette, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 79 rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. A titolo meramente informativo, si rappresenta che, assumendo un prezzo medio di acquisto dei veicoli in questione pari a 20.000 euro (quindi con un *bonus* medio di 8.000 euro), il *plafond* di risorse disponibili consentirebbe di erogare il beneficio a 2.500 soggetti.

## **Commi 80-81**

### ***(Interventi per aree di crisi industriale complessa)***

Il comma 80 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012) di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del citato decreto-legge n. 83.

Il comma 81 demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa.

**La RT**, riferita alla versione originaria delle disposizioni, che stanziavano 150 milioni per il 2001 e 110 milioni per il 2002, rappresenta che gli interventi per le aree di crisi di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 sono stati riordinati, da principio, dal decreto-legge n. 83 del 2012, e, da ultimo, dal decreto ministeriale 30 agosto 2019 con il quale sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. Con la successiva circolare n. 10088 del 16 gennaio 2020 sono state infine fornite le indicazioni sui criteri e le modalità di

concessione delle agevolazioni. Le novità essenziali del suddetto riordino hanno riguardato l'introduzione della nozione di crisi industriale "complessa", a cui è seguita quella dell'area di crisi industriale "non complessa", e la previsione che, nei casi di crisi industriale complessa, siano adottati Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo, l'attrazione di nuovi investimenti, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali di determinati territori. Inoltre le modifiche apportate con il decreto ministeriale 30 agosto 2019 hanno reso più agevole e accessibile la misura, ampliando la platea dei potenziali beneficiari e prevedendo un abbassamento della soglia minima di investimento. Modificata anche la percentuale del finanziamento agevolato e previste anche nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori e la sottoscrizione di accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici di importo. Lo strumento agevolativo in argomento, gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, fornisce misure di sostegno a programmi d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale – con la possibilità di prevedere a completamento dei predetti programmi anche progetti di innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale – di importo non inferiore a 1 milione di euro.

I soggetti beneficiari sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, i cui programmi d'investimento riguardano unità produttive ubicate in territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa o non complessa. In merito alle attività ammesse, sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'ATECO 2007 ad eccezione delle attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Le caratteristiche degli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989 e le relative modalità attuative ne fanno lo strumento elettivo per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale.

Occorre sottolineare che lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020, è da considerarsi esaurita.

Inoltre, alla luce delle revisioni apportate con il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, improntate alla semplificazione e accelerazione delle procedure e ad individuare, tra l'altro, modalità idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, si attende un maggiore accesso allo strumento e un conseguente incremento delle risorse finanziarie assorbite.

Ciò premesso, sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore, ad oggi risultano istanze sospese per carenza di risorse finanziarie che, applicando il tasso di approvazione storico delle domande presentate a valere sulla legge n. 181 del 1989, determinano un fabbisogno finanziario complessivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Nel prospetto sottostante è riportata la ripartizione della spesa tra le due componenti, di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto, unitamente al piano previsto delle erogazioni, da cui si evince il profilo temporale degli effetti in termini di fabbisogno e, limitatamente alla componente a fondo perduto, di indebitamento netto.

*(milioni di euro)*

Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tasso agevolato	100	75	14	14	14	14		
f. perduto	50	35	6	6	6	6		
Piano delle erogazioni	100	128	26	26	26	26	8	

**Al riguardo**, mentre non vi sono rilievi per i profili di quantificazione, atteso che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, che il Fondo opera nell'ambito delle risorse disponibili (articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012) e che la stessa RT attesta che, in carenza di risorse a fronte di ulteriori domande, le relative istanze restano sospese, tanto che si è reso necessario un nuovo provvedimento legislativo *ad hoc*, quale quello in esame, si chiedono chiarimenti circa la congruità delle risorse rispetto alle esigenze, atteso che la stessa RT indicava il fabbisogno finanziario complessivo in 150 milioni di euro per il 2021 e in 110 milioni di euro per il 2022, valori entrambi ridotti di 10 milioni dalla Camera dei deputati. In merito alle differenze fra gli effetti stimati sui tre saldi, desumibili per ciascuna annualità dal prospetto riepilogativo, anche se spiegabili alla luce della natura in conto capitale delle relative spese (con la conseguente tempistica negli impegni e nelle erogazioni) o della natura "finanziaria" (ai sensi del SEC 2010) della quota di operazioni rappresentate da prestiti a tasso agevolato (che non impattano sull'indebitamento netto, trattandosi appunto di partite finanziarie), un approfondimento sarebbe comunque auspicabile in ordine alla ripartizione delle risorse e alla tempistica di erogazione, pur rilevata la coerenza complessiva fra la somma dei valori dei finanziamenti a tasso agevolato e quelli a fondo perduto, da un lato, e quelli del piano delle erogazioni (che si riflettono ovviamente sul fabbisogno), dall'altro.

## **Comma 82**

### **(Fondo per la transizione energetica e Fondo per la riconversione occupazionale)**

Il comma, sostituendo l'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevede che la quota dei proventi pari a 150 milioni di euro dal 2021 destinata al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» non va interamente a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale (come previsto dal testo vigente), ma viene così ripartita:

- fino a 10 milioni di euro restano destinati ad interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;
- la restante parte delle risorse (140 milioni di euro annui) è destinata alle finalità di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 47/2020, vale a dire alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, posto che gli interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale subiscono un notevole definanziamento rispetto alla normativa vigente, passando da 150 milioni di euro annui ad un massimo di 10 milioni di euro annui, andrebbe assicurato che non vi siano interventi già avviati che siano pregiudicati dalla modifica in esame.

### **Comma 83**

#### **(Estensione rivalutazione beni immateriali privi tutela giuridica)**

Il presente comma, introdotto durante l'esame parlamentare, aggiungendo il comma 8-*bis* all'articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020, estende la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

**La RT** aggiuntiva non è stata prodotta. Tuttavia l'emendamento approvato prevede un maggior gettito di 14,7 mln di euro per l'anno 2021, di 6,2 mln per l'anno 2022 e minor gettito per 14 mln per l'anno 2023, per 19,5 mln per l'anno 2024 e 20,1 mln per gli anni 2025 e 2026.

**Al riguardo** si osserva che la disposizione in argomento comporta variazioni finanziarie di segno opposto; gli effetti positivi di gettito sono dovuti al pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da calcolare sul saldo attivo di rivalutazione che si intende affrancare, nonché sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione per il riconoscimento ai fini fiscali, mentre gli effetti negativi di gettito sono dovuti alla mancata realizzazione di plusvalenze.

In mancanza di specifici dati non è possibile riscontrare positivamente i valori indicati; tuttavia si rappresenta che rispetto alla più recente disposizione in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del DL n. 104 del 2020, le variazioni finanziarie stimate per la novella all'esame rappresentano l'11,3%.

## Commi 84-86

### *(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)*

La norma riduce la soglia per l'accesso ai contratti di sviluppo da 20 a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

Si stabilisce che il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (ovvero all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni.

Per le suddette finalità è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2021 e di 30 milioni per il 2022.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Agevolazioni per i contratti di sviluppo nel settore turistico	100	30		100	30		100	30	

**La RT** sottolinea che i nuovi limiti coincidono con quelli attualmente previsti per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, la RT afferma che nell'attuale periodo di programmazione la dotazione dello strumento agevolativo in esame è stata recentemente incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160 del 2019) e dal "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge n. 18 del 2020), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020.

Le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate, al fine di garantire continuità allo strumento agevolativo nella sua parte ordinaria. Infatti tale ultima assegnazione si è inserita in un contesto che vedeva un ingente numero di istanze con *iter* agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie (in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, le predette istanze determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro) e un fabbisogno prospettico dell'intervento quantificabile, sulla base di un trend ormai consolidato, in almeno 500 milioni di euro annui.

Posto quanto sopra, viene prevista dalla norma in esame una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per il 2021 e 30 milioni di euro per il 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità, tenuto conto:

- dell'incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell'ambito di quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13% delle agevolazioni complessivamente concesse);
- del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l'accesso allo strumento (l'attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro, ha rappresentato in molti casi una barriera all'accesso allo strumento);
- delle nuove possibilità connesse all'integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all'attualità, hanno assorbito oltre il 10% delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.

**Al riguardo**, ricordato che nell'ambito dei contratti di sviluppo la composizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti) alla negoziazione tra le parti e preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine alla congruità dell'autorizzazione di spesa rispetto alle finalità della norma, non vi sono rilievi da formulare sulla quantificazione, atteso che l'onere è comunque limitato all'entità dello stanziamento. Anche se ispirato a criteri di prudenzialità, che conducono a scontare con tempistica corrispondente a quella dello stanziamento gli effetti della disposizione sull'indebitamento e sul fabbisogno, si osserva che l'impatto su tali due saldi dovrebbe in realtà manifestarsi lungo un più ampio arco temporale. Inoltre, in presenza di una quota di interventi sotto forma di finanziamento agevolato, che appare ampiamente plausibile, l'effetto sull'indebitamento netto dovrebbe essere corrispondentemente ridotto.

### **Commi 87-88**

#### **(Sostegno attività economiche a comuni di interesse per turismo straniero)**

Il comma 87 interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020. Il contributo è attualmente riconosciuto, ai sensi del citato articolo 59, agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il comma in esame estende il contributo agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti).

Il comma 88 stabilisce che per tali comuni, diversi dai quelli capoluogo, la previsione ha effetto per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, andrebbero fornite informazioni con riguardo alla platea interessata dall'estensione in oggetto al fine di verificare la congruità del limite di spesa. Si rileva infatti che l'entità contributo non è modulabile ma riconosciuta in base a parametri già definiti dall'articolo 59 del decreto-legge 104<sup>77</sup> per cui ove le risorse non fossero sufficienti non sarebbe possibile garantire il rispetto del limite. Tra l'altro la norma non prevede un monitoraggio o un criterio cronologico per l'accettazione delle domande.

### **Commi 89-94 (Misure per incentivare il turismo)**

Le norme, al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, onde consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica.

Si attribuisce ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo il compito di stabilire le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato dalla norma.

Inoltre istituiscono, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Si prevede che tale fondo è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

Si rinvia ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del fondo per le aree di interesse geologico o speleologico tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

---

<sup>77</sup> L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
- b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
- c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici indicati in precedenza.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

### **Commi 95-96** **(Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)**

La norma, modificando l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che il contributo statale della "Nuova Sabatini"<sup>78</sup> sia erogato in un'unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Per le finalità suddette è rifinanziata la misura con 370 milioni di euro per l'anno 2021.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Autorizzazione “Nuova Sabatini”	370			370			370		

**La RT** ricorda che la misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.

La rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano è confermata dal forte interesse mostrato – fin dall'avvio del 2014 – sia da parte delle PMI

<sup>78</sup> Si tratta di una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

beneficiarie che dai soggetti finanziatori. Al 1° settembre 2020, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un investimento medio pari a 214.243 euro) e un importo totale del contributo impegnato pari a 1.770.983.149 euro (quasi 1,8 miliardi di euro).

La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro per effetto della recente modifica introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (*Decreto Semplificazioni*).

L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di 6 anni.

La proposta di modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal legislatore che è intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in 6 quote annuali del contributo. Infatti, l'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2019 (*Decreto Crescita*) ha previsto l'erogazione in un'unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000 euro; successivamente, come detto, il citato articolo 39, comma 1 del *Decreto Semplificazioni* ha innalzato tale soglia a 200.000 euro.

Al riguardo, considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, si rappresenta che le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni “Nuova Sabatini” e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. Pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell'operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodada sul piano operativo-gestionale.

In tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l'attuale gestione “a doppio canale” (erogazione unica ed erogazione in 6 quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di *leasing*); Ministero (che gestisce la misura).

È importante precisare che il contributo “Nuova Sabatini”, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorché l’impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.

Ciò detto, i fabbisogni finanziari sottesi alla disposizione in esame relativi agli anni 2021-2023, sono stimati in complessivi 1.449.000.000 euro (quasi 1,5 miliardi di euro).

Nello specifico, sulla base degli assunti e delle ipotesi di operatività della misura sotto riportati e dell’andamento delle prenotazioni dei contributi nel periodo marzo 2019-settembre 2020, per il 2021 è stato stimato un fabbisogno di 370 milioni di euro.

Di seguito gli elementi alla base del calcolo:

- 1) importo medio mensile dei contributi prenotati: **38.230.216,97 euro**;
- 2) importo medio mensile contributo prenotato + 10%: **42.053.238,6 euro**. Tale previsione si basa sull’auspicabile ripresa economica connessa al superamento dell’attuale crisi legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sugli effetti della novità recentemente introdotta dal *Decreto Semplificazioni*;
- 3) stima contributo necessario per l’anno 2021, al netto delle risorse, pari a 134.877.751,8 euro, che si stimano ancora disponibili alla data del 1° gennaio 2021: **370.000.000 euro**.

**Al riguardo**, preso atto che, sulla base dei dati forniti, la somma stanziata appare nel complesso congrua, si osserva che l’accesso ai contributi mediante erogazione generalizzata in un’unica quota in luogo delle sei quote annuali attualmente previste per le erogazioni superiori ai 200.000 euro complessivi non cesserà di essere operativa dopo il 2021, per cui appare evidente che l’accelerazione dei pagamenti si presenterà anche successivamente al 2021. L’equivalenza finanziaria delle due diverse modalità di pagamento si verificherà soltanto al sesto anno (2026) quando lo stock dei contributi annuali legati all’erogazione unica sarà equivalente allo stock che si sarebbe stratificato nel medesimo anno per effetto delle erogazioni correlate ai finanziamenti concessi negli anni precedenti (ovviamente in relazione ai contributi eccedenti il precedente limite). Tali profili andrebbero approfonditi, in relazione all’apostamento di risorse aggiuntive per il solo 2021.

### **Commi 97-106** **(Fondo impresa femminile)**

Le norme istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria tra la popolazione femminile, attraverso l’utilizzo di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolato o a tasso zero, incentivi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale ecc.

Si puntualizza poi il contenuto delle azioni in favore dell'imprenditoria femminile e sono disciplinate la collaborazione fra istituzioni per le finalità delle norme, la redazione di apposita relazione annuale e il contenuto del decreto interministeriale di attuazione dell'articolo e di riparto delle risorse.

Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia; la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione fondo per l'imprenditoria femminile	20	20		17	20	3	5	5	

**La RT** ricorda che i dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici.

L'obiettivo prioritario è definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico ecc..

Si riporta una tabella riepilogativa della ripartizione delle somme stanziare nelle tipologie di tasso agevolato e a fondo perduto con annesso piano delle erogazioni:

(milioni di euro)

<b>Tipo</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tasso agevolato	15	15				
Fondo perduto	5	5				
Piano delle erogazioni	17	20	3			

La RT afferma, infine, che dalla istituzione del Comitato Impresa Donna non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si rileva che la RT precisa, tra l'altro, che per ciascuna delle due annualità le risorse saranno presumibilmente ripartite in 15 milioni per finanziamenti a tasso agevolato e 5 milioni per finanziamenti a fondo perduto: il totale è, appunto, di 20 milioni per annualità, con la precisazione che si prevede l'erogazione (cassa) di 17 milioni per il 2021, di 20 milioni per il 2022 e dei restanti 3 milioni per il 2023.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito, né per quanto riguarda la quantificazione dell'onere, limitato all'entità dello stanziamento, né per i differenti impatti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, che nel complesso appaiono ragionevoli e comunque pienamente compatibili con le assunzioni relative alla

ripartizione fra finanziamenti a tasso agevolato e a fondo perduto. Si ricorda, sul punto, che l'indebitamento netto segue il criterio della competenza economica, per cui i finanziamenti a tasso agevolato (per 15 milioni annui) costituiscono "operazioni finanziarie" che, ai sensi del SEC 2010, non rilevano ai fini del deficit, su cui incidono solo i 5 milioni del contributo a fondo perduto, come correttamente contabilizzato.

Con riferimento all'istituzione del comitato impresa donna, posto che la disposizione precisa che ai componenti del comitato non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati, andrebbe precisato se il Ministero dello sviluppo economico, presso il quale il Comitato è istituito, possa far fronte agli oneri di funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### **Commi 107-108**

#### **(Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione)**

La norma assegna al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per il 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Si demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare, nonché delle modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 109-113**

#### **(Fondo per le imprese creative)**

La norma istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

Le restanti disposizioni recano la previsione di collaborazioni istituzionali e imprenditoriali, la definizione di "settore creativo" e la disciplina del contenuto del decreto interministeriale con cui saranno definiti i criteri di ripartizione delle risorse e quelli per la concessione dei finanziamenti.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione Fondo per le piccole e medie imprese creative	20	20		16	20	4	4	4	

**La RT** ribadisce che il Fondo PMI Creative ha l'obiettivo di:

- sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
- promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;
- rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.

Al fondo è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della presumibile ripartizione delle somme stanziare nelle tipologie di tasso agevolato, fondo perduto e acquisto di partecipazioni con annesso piano delle erogazioni.

(milioni di euro)

<i>Tipo</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Tasso agevolato</i>	8	8				
<i>Fondo perduto</i>	4	4				
<i>Acquisto di partecipazioni</i>	8	8				
<i>Piano delle erogazioni</i>	16	20	4			

**Al riguardo**, nulla da osservare, sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione al Fondo per l'imprenditoria femminile.

### **Commi 114-116**

#### **(Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz)**

Le disposizioni istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021.

I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti con decreto del Mibact.

Si precisa che i contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 117-123** **(Credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti)**

Le disposizioni in commento perseguono l'obiettivo di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del CO-VID- 19. A tal fine con il comma 117, in favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, si prevede il riconoscimento di un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

Il comma 118 individua le spese ammissibili al nuovo credito d'imposta. Si tratta delle spese sostenute per: a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Con il comma 119, si prevede che il predetto credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il comma 120 disciplina le modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale. Nello specifico il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il comma 121 dispone che il credito d'imposta in commento possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il comma 122, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico<sup>79</sup> l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Con il comma 123, si prevede che le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

**La RT** integrativa non è stata presentata.

**Al riguardo**, premesso che l'agevolazione in commento è destinata ad operare entro il limite dei tetti di spesa indicati e che l'emanando decreto dovrà individuare, tra l'altro, le procedure di concessione del credito di imposta al fine del assicurare il rispetto del limite di spesa, non si hanno osservazioni per quanto di competenza. Si suggerisce di valutare l'opportunità di poter disporre di maggiori informazioni, al fine

---

<sup>79</sup> Da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dal 1 gennaio 2021.

di consentire una valutazione circa l'adeguatezza delle risorse stanziare per il conseguimento dell'obiettivo indicato: sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del CO-VID 19.

### **Commi 124-126**

#### ***(Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy)***

Il comma 124 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo di investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale.

Il comma 125 puntualizza che il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle PMI quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni, ristrutturazioni ecc.

Il comma 126 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e dei criteri per la concessione dei finanziamenti.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI per piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale e della Green economy	100	30	30	100	30	30			

**La RT** precisa che il Fondo ha l'obiettivo di mettere a disposizione di un sistema produttivo in trasformazione risorse per rafforzare le PMI sostenendo processi di crescita quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni, ristrutturazioni, diversificazione e rilancio nei settori dell'aeronautica, della mobilità elettrica (intesa come produzione di componenti per le auto e scooter elettrici come le batterie), della componentistica per fonti rinnovabili (come pale eoliche e pannelli fotovoltaici) nonché della cd. "chimica verde" (intesa come produzione di bioplastiche e biocarburanti).

Il Fondo è ripartito in sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei predetti settori di intervento.

Il Fondo, in linea con gli interventi promossi in altri Stati membri dell'Unione - ad esempio quelli previsti a sostegno del settore aeronautico -, può agire congiuntamente

alle risorse dei privati e può essere aperto al contributo di attori dell'economia interessati ad investimenti a sostegno della filiera.

La RT sottolinea, infine, che, in considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Comma 127

#### ***(Rifinanziamento agevolazioni imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)***

La norma, al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa - introdotta dall'articolo 1, comma 196, della legge n. 208 del 2015 - relativa al supporto alle predette aziende. Tale incremento è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'erogazione di finanziamenti agevolati.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento sezione del Fondo per la crescita sostenibile per agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata	10	10		8	10	2			

**La RT** afferma che la necessità di un rifinanziamento dell'intervento agevolativo deriva dalle modifiche apportate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 72 del 2018 all'articolo 1, comma 196, della legge n. 208 del 2015. In attuazione di tale novella è stato adottato il decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 7 febbraio 2019 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2019.

In particolare, la modifica legislativa ha triplicato l'importo del finanziamento massimo concedibile, ha aumentato di un terzo la durata massima del finanziamento e ha più che raddoppiato il periodo di preammortamento, consentendo alle imprese beneficiarie di cominciare a restituire allo Stato l'importo finanziato non prima di cinque anni dall'erogazione; in dettaglio la riforma ha:

- aumentato l'importo del finanziamento massimo concedibile fino a 2.000.000 di euro, a fronte del precedente limite di 700.000 euro;

- prolungato sia il periodo massimo di preammortamento, portandolo da 2 anni a 5 anni, che la durata complessiva del finanziamento (da 10 a 15 anni).

Inoltre, è stata ampliata la platea dei beneficiari che ora include, oltre alle casistiche già previste (imprese sequestrate o confiscate nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 159 del 2011 - codice antimafia – e alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), di detto codice antimafia), anche le seguenti fattispecie:

- imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 240-*bis*, comma 1, del codice penale, all'articolo 301, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 43 del 1973 e all'articolo 85-*bis*, del D.P.R. n. 309 del 1990;
- imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Dal punto di vista operativo, ci si attende dalle modifiche introdotte un rilevante aumento di richieste, dovuto in particolare, oltre al forte incremento degli importi erogabili alle singole imprese e all'ampliamento del novero dei soggetti destinatari, alla prospettiva di rinviare fino al sesto anno dall'erogazione il rimborso delle somme allo Stato.

Si rappresenta, infatti, che le principali cause ostative al buon esito della misura agevolativa erano rappresentate, in particolare, dalla non ricorrenza in capo ai richiedenti dei requisiti soggettivi per l'accesso al finanziamento e dalla minore durata del periodo di preammortamento del finanziamento.

È stato possibile osservare i primi effetti positivi della riforma, ove si consideri, da un lato, che nel biennio 2017-2018 il numero delle domande complessivamente presentate è stato di 19, mentre nel biennio 2019-2020 (ancora in corso) è, ad oggi, di 27, e, dall'altro, che nell'ipotesi in cui le operazioni in istruttoria o sospese per richieste di integrazioni siano definite con provvedimenti di concessione, residuerebbero 14.190.300 euro, a fronte dei 28 milioni di euro originariamente stanziati.

Inoltre, si evidenzia che il numero delle domande è destinato a subire un ulteriore incremento, anche per effetto delle recenti modifiche apportate con decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2020, pubblicato in GURI n. 204 del 17 agosto 2020, il quale ha reso più appetibile da un punto di vista finanziario il finanziamento agevolato.

Infatti, con detto decreto direttoriale, atteso che gli interventi finalizzati al sostegno della liquidità delle imprese sequestrate e confiscate connessa a un insufficiente accesso al credito bancario o alla sua contrazione non prevedono, per loro natura, lo svolgimento di attività da rendicontare, è stato previsto che per tali interventi sia possibile consentire la presentazione contestuale delle richieste di erogazione della seconda e della terza quota del finanziamento agevolato, ai fini dell'erogazione delle

due quote in unica soluzione. In questo modo, le imprese possono beneficiare di un immediato afflusso di liquidità nelle proprie casse.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si stima in circa 20 milioni di euro la necessità di rifinanziamento dell'intervento agevolativo nel triennio 2021-2023, da ripartire in 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2021 e 2022.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con annesso piano delle erogazioni:

<i>(milioni di euro)</i>								
Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tasso agevolato	10	10						
Piano delle erogazioni	8	10	2					

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, che gli effetti sul saldo di fabbisogno (indicati dal prospetto riepilogativo) rispecchiano le informazioni fornite dalla RT e che le operazioni di finanziamento, cui la norma destina espressamente le risorse incrementalì, essendo di natura finanziaria (finanziamenti a tasso agevolato), ai sensi del SEC 2010 non rilevano ai fini dell'indebitamento netto. Circa la congruità dello stanziamento previsto per il prossimo biennio, si prende atto dei chiarimenti forniti, non disponendo di autonome possibilità di verifica. Si rappresenta, tuttavia, che appare evidente che le cospicue modifiche illustrate dalla RT continueranno ad esplicare i loro effetti anche oltre il prossimo biennio, ma prima dei "rientri" delle somme oggetto di erogazioni (proprio alla luce dell'allungamento del periodo di preammortamento), per cui si chiedono chiarimenti circa l'effettiva possibilità di soddisfare le richieste che perverranno dopo il 2022 avvalendosi soltanto delle risorse a legislazione vigente, ovvero al netto di quelle ora stanziare.

### **Commi 128-130**

#### ***(Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)***

Il comma 128 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per il 2021.

Il comma 129 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

Il comma 130, al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in misura pari a 70 milioni di euro per il 2021.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione. Tenuto tuttavia conto che il prospetto riepilogativo qualifica la spesa del Fondo per lo sviluppo ed il

sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura come di conto capitale e ascrive alla norma effetti identici sui tre saldi, sembrerebbe dedursi che gli interventi da finanziare con il nuovo Fondo siano caratterizzati da un elevato indice di spendibilità, tale da consentire l'integrale impegno ed erogazione delle risorse nel primo anno di operatività. In merito a tale profilo, che potrebbe rilevare ai fini dell'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, appare opportuno acquisire una conferma.

### **Comma 131 (Credito di imposta "strade del vino")**

Con il nuovo comma 131, introdotto dalla Camera dei deputati, si estende il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del DL. n. n. 91<sup>80</sup> del 2014, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 5 del 2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle « strade del vino » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 268 del 1999, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

**La RT** integrativa non è stata prodotta.

**Al riguardo**, si ricorda che, a norma del comma 4 dell'art. 3 del citato D.L. n. 91, si demandava ad un DM<sup>81</sup> del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<sup>82</sup>, l'individuazione, tra l'altro, delle modalità applicative anche con riguardo alla fruizione

---

<sup>80</sup> L'art. 2, comma 1 del D.L. n. 91 del 2014 dispone che alle "imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico".

Si ricorda che il citato comma 5, lett. a) indica nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, le risorse stanziare per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

<sup>81</sup> Adottato il 13 gennaio 2015.

<sup>82</sup> Da adottare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 91 del 2014.

del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e del relativo monitoraggio. E' quindi apparsa necessaria la riformulazione, operata nel corso dell'esame parlamentare<sup>83</sup> alla Camera dei deputati, volta a prevedere l'adozione di un nuovo provvedimento attuativo. In ogni caso, poiché il credito di imposta è riconosciuto entro il limite massimo delle risorse stanziato, non si hanno ulteriori osservazioni per quanto di competenza.

### **Commi 132-133** **(Risorse per personale enti agricoli)**

Il comma 132 incrementa di 5 milioni di euro annui (da 22,5 a 27,5 milioni) dal 2021 lo stanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario del CREA.

Il comma 133 incrementa di 1,5 milioni di euro - portandolo a complessivi 2 milioni di euro - lo stanziamento, per il 2021, destinato all'incremento di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 134-135** **(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)**

La norma, al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, assegnandogli una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Si rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del fondo.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 136-137** **(Sostegno settore suinicolo)**

La norma rifinanzia il Fondo nazionale per la suinicoltura nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Sono, inoltre, integrate le finalità del suddetto Fondo, prevedendo che le stesse siano volte anche a contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di

---

<sup>83</sup> Riformulazione richiesta dalla nota del MEF- RGS del 22 dicembre 2020 prot. 242441, a proposito dell'emendamento 21.63 approvato

produzione e di trasformazione di carne. Gli aiuti previsti sono condizionati al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 138 (Fondo per la tutela di filiere agricole)**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola (della birra), della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Si demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del suddetto fondo.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 139-143 (Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali)**

Le norme, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, impongono a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, di registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.

Si impone che le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e dell'Unione europea ovvero importate da Paesi terzi, siano registrate nel supporto telematico di cui al comma precedente, entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.

Le modalità di applicazione dei commi in esame, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si definisce il quadro sanzionatorio per le violazioni degli obblighi introdotti con i precedenti commi. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni.

All'attuazione delle presenti disposizioni il Ministero provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, non si dispone di elementi di valutazione in ordine alla congruità della spesa di 1 milione di euro prevista per il 2021, verosimilmente ascrivibile ad oneri di

creazione del registro telematico. Chiarimenti sulla tipologia di spesa in esame e sulla sua congruità sarebbero opportuni.

Andrebbe poi confermato che gli oneri di gestione dell'attività di registrazione delle operazioni disciplinate dai presenti commi sia eseguibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

### **Comma 144** ***(Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero)***

La norma abroga parte della disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'*Italian sounding* (in particolare, con riferimento alle disposizioni che prevedono un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese operanti nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno).

Inoltre, l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria, viene estesa anche ai consorzi di tutela sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di autenticità autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

Infine stabilisce che l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione su base volontaria, da parte di associazioni rappresentative di categoria, è concessa nella misura massima di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (il limite attualmente previsto è di 1 milione di euro).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Minori spese correnti</b>									
Soppressione autorizzazione di spesa sul contrasto all' <i>Italian sounding</i> (art. 32 DL 34/2019)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Rifinanziamento agevolazione per promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**La RT**, relativa alla versione originaria del comma, che prevedeva abrogazioni di più ampia portata, ribadisce che la disposizione in oggetto abroga l'agevolazione prevista per il contrasto all'*Italian sounding* (prevista dai commi da 1 a 3 articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2019), e contestualmente, rialloca le risorse liberate in favore della misura finalizzata alla promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (prevista dai commi da 12 a 15 del medesimo articolo 32), di imminente attivazione in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, che ha peraltro individuato l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) come soggetto gestore.

Trattandosi di mera riallocazione di risorse già stanziato, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, considerato che vi è una compensazione tra l'autorizzazione di spesa abrogata e quella incrementata.

### **Comma 145 (Fondo promozione integrata)**

La norma incrementa di 145 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul "Fondo 394/1981" (di cui alla lettera *d*) del citato comma 1).

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 146-152 (Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)**

Il comma 146 prevede la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti a PP.AA..

Il comma 147 affida alla struttura di missione Investitalia il compito di coordinare e supportare le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del fondo di cui al comma 150.

Il comma 148 disciplina la possibilità di partenariato pubblico-privato.

Il comma 149 individua il contenuto dei piani di sviluppo di cui sopra, che devono indicare gli interventi pubblici e privati da attuare, gli interventi di riconversione e sviluppo da realizzare, il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma, le risorse pubbliche e private destinate al piano, le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, le cause di revoca dei contributi ecc..

Il comma 150, per il finanziamento dei suddetti piani, istituisce nello stato di previsione del MEF un apposito fondo denominato "Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi", con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022 e 147 milioni per il 2023.

Il comma 151 demanda al CIPE il compito di approvare, su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma precedente. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

Il comma 152 disciplina il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi	36	72	147	1	17	30	1	17	30

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto della disposizione, fa presente che le risorse in questione, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Al riguardo**, nulla da rilevare in termini di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Poiché il prospetto riepilogativo ascrive effetti differenziati sui tre saldi, trattandosi di spese in conto capitale, sarebbe opportuno acquisire gli elementi informativi posti a base dello sviluppo temporale della spesa ipotizzato dall'allegato 3, considerando che sembra scontare tassi di spendibilità molto contenuti (soltanto il 3% nel primo anno e al termine del triennio meno del 20% delle somme stanziante).

### **Comma 153**

#### **(Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico)**

La norma modifica il comma 17-bis dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, inserendo due nuovi periodi, che stabiliscono che le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che le attività cui è chiamata a svolgere l'Agenzia delle entrate possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

### **Comma 154**

#### **(Accordi per l'innovazione)**

La norma incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di

finanziare i cd. "accordi per l'innovazione"<sup>84</sup>. (si tratta di strumenti agevolativi in favore di determinate categorie di imprese e di centri di ricerca a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. I progetti agevolabili devono essere diretti a sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese, e l'agevolazione può consistere in un contributo diretto o in un finanziamento agevolato).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica nel triennio.

**La RT** afferma che il suddetto stanziamento mira ad assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate, la cui opportunità scaturisce dal carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia alla competitività del Paese che all'ambiente.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Tenuto conto che le agevolazioni possono essere concesse sia come contributi diretti sia come finanziamenti agevolati, sarebbe utile acquisire elementi circa la prevedibile ripartizione fra le due tipologie, in quanto i finanziamenti agevolati non rilevano sull'indebitamento netto, fermo restando che non si registrano ovviamente effetti nel triennio 2021-2023.

#### **Comma 155 (ex articolo 26)**

##### ***(Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia)***

La norma reca una autorizzazione di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

---

<sup>84</sup> Di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2017.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari	25	15	10	5	8	11	5	8	11

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma prevede una autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche la fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità previste, andrebbero richiesti elementi informativi in merito al piano degli interventi previsti per la copertura dei fabbisogni inerenti l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

Per i profili inerenti poi all'impatto atteso sui Saldi di finanza pubblica, ivi trattandosi di maggiori spese classificate come in conto capitale, andrebbero esplicitati i criteri inerenti alla tecnica previsionale degli effetti della spesa attesi su Fabbisogno e Indebitamento netto in ciascuna annualità del triennio, nonché l'acquisizione di elementi informativi circa il piano cronologico degli interventi a cui sono correlati i S.A.L. che sono essenziali ai fini della stima dell'impatto ex ante per cassa e competenza economica della spesa.

### **Comma 156**

#### **(Misure per il sostegno delle persone con disabilità)**

La norma, al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, integra il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 157-158**

#### **(Misure a sostegno dell'industria tessile)**

La norma attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile.

Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di erogazione del contributo, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 159-160**

#### **(Promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione)**

La norma stabilisce che, al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.

Si dispone che la quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma precedente è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, si sottolinea la natura programmatica della norma in esame, che rinvia alla legge di bilancio (successiva a quella in esame?) per la definizione delle risorse dedicate la sua effettiva realizzazione.

Si rappresenta, tuttavia, che la predisposizione degli accordi sugli investimenti se precedente la definizione delle risorse può di fatto vincolare le scelte allocative operate con la legge di bilancio. Inoltre, si osserva che le disposizioni alludono a un maggior gettito delle accise e dell'IVA, senza indicarne l'origine, il che lascia a sua volta presumere l'esistenza di una prospettiva d'incremento di tali tributi. Anche tale questione andrebbe chiarita fornendo anche previsioni quantitative al riguardo.

### **Commi 161-169**

#### **(Decontribuzione Sud)**

Il comma 161 prevede, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni, ponendo i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte europea. Le regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. L'esonero contributivo in questione è quello di cui alla norma appena citata 26, modulato come segue:

- a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

- b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Il comma 162 esclude l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente:

- a) agli enti pubblici economici;
- b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- f) ai consorzi di bonifica;
- g) ai consorzi industriali;
- h) agli enti morali;
- i) agli enti ecclesiastici.

Il comma 163 destina una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, alle finalità di cui al comma 200.

Il comma 164 specifica che, per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità alla Comunicazione della Commissione europea ivi richiamata.

Il comma 165 la subordina, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 166 reca disposizioni di natura procedimentale.

Il comma 167 valuta gli oneri derivanti dall'agevolazione in esame in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui alle presenti disposizioni, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050 (fondo per l'attuazione del Programma *Next Generation EU*).

Il comma 168 abroga il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione di indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo, utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione, costituenti accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del piano nazionale per la ripresa e la resilienza e dei piani nazionali di riforma.

Il comma 169 riduce di 3,5 miliardi di euro per il 2023 la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

**La RT**, relativa alla versione originaria delle disposizioni (priva dei commi 162 e 163 e con una copertura parzialmente diversa) ma comunque utilizzabile per la determinazione degli oneri, ricorda che l'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto la concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali e

assistenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

L'agevolazione è pari appunto al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL, nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed è concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).

Sono esclusi dalla agevolazione i contratti di lavoro domestico.

La proposta di modifica normativa estende l'agevolazione per gli anni dal 2021 al 2029 con agevolazioni differenziate: 30% per gli anni 2021-2025; 20% per gli anni 2026-2027; 10% per gli anni 2028-2029.

Dagli archivi gestionali INPS è stato desunto che il monte retributivo annuo relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nell'anno 2019 nelle regioni interessate dal provvedimento in esame (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) è pari a 58.985 milioni di euro. Tale monte retributivo è stato rivalutato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2020. Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo annuo nel 2019 per le regioni interessate:

Regione	media mensile dipendenti (in migliaia)	monte retributivo annuo (in milioni di euro)
Abruzzo	258	5.768
Molise	44	897
Campania	846	17.113
Puglia	608	12.322
Basilicata	90	1.854
Calabria	197	3.721
Sicilia	585	11.900
Sardegna	255	5.409
Totale	2.883	58.985

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

Le minori entrate sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto della tredicesima mensilità. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame sono riportate nella tabella seguente, in coerenza anche con la metodologia di imputazione degli effetti sui saldi adottata in sede di decreto-legge n. 104 del 2020:

(milioni di euro)

	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali) - fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali) - Indebitamento netto	Effetti fiscali indotti	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su Indebitamento netto
2021	-4.836,50	-4.836,50	-5.556,90	0	-4.836,50	-5.556,90
2022	-5.633,10	-5.633,10	-5.642,40	1.480,00	-4.153,10	-4.162,40
2023	-5.719,80	-5.719,80	-5.729,20	1.114,30	-4.605,50	-4.614,90
2024	-5.805,50	-5.805,50	-5.815,10	1.040,50	-4.765,00	-4.774,60
2025	-5.892,60	-5.892,60	-5.902,30	1.055,80	-4.836,80	-4.846,50
2026	-4.239,20	-4.239,20	-3.993,90	1.071,60	-3.167,60	-2.922,30
2027	-4.047,10	-4.047,10	-4.053,80	554,7	-3.492,40	-3.499,10
2028	-2.313,30	-2.313,30	-2.057,30	704,3	-1.609,00	-1.353,00
2029	-2.084,80	-2.084,80	-2.088,20	197,9	-1.886,90	-1.890,30
2030	-267,2	-267,2	0	346,5	79,3	346,5
2031	0	0	0	-180,9	-180,9	-180,9
2032	0	0	0	-33,7	-33,7	-33,7

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono indicati gli effetti della presente disposizione distintamente per la quota finanziata con la manovra di bilancio e per la quota a cui si provvede con il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia”, che non concorre alla determinazione dei saldi essendo già ricompresa nel predetto fondo.

**Al riguardo**, si premette che il monte retributivo indicato dalla RT è coerente con le statistiche pubblicate dall’INPS<sup>85</sup> che, per le medesime regioni ma per l’annualità 2018 (ultima annualità resa disponibile), indica un monte retributivo annuo di 57,890 miliardi di euro. Anche la platea dei soggetti per i quali sarà concesso il beneficio contributivo appare correttamente individuata. Sulla base dei predetti elementi le stime sono sostanzialmente corrette, anche se non appare del tutto comprensibile, con riferimento al solo 2021, l’entità della differenza di effetti fra fabbisogno e SNF, da un lato, ed indebitamento netto, dall’altro, atteso che il fatto che per tale ultimo saldo l’agevolazione contributiva riferita al mese di dicembre 2021 (per gli anni futuri, con l’eccezione di quelli nei quali avviene il cambio di aliquota agevolata, l’effetto slittamento degli oneri di dicembre viene sostanzialmente compensato dall’effetto slittamento degli oneri del dicembre precedente) resta imputata all’annualità 2021 (slitta invece al 2022 per gli altri due saldi) non sembra di per sé coerente con il divario calcolato dalla RT (pari al 13%), troppo elevato se non si considera la tredicesima (sarebbe dovuto attestarsi sull’8,5%) ma troppo basso se la si considera (sarebbe dovuto attestarsi sul 15,4%).

<sup>85</sup> Osservatorio sul lavoro, Lavoratori dipendenti, retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno, al sito <https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/dipendenti/dipendenti.html> consultato il 22 novembre 2020.

In ordine agli effetti fiscali indotti si ritiene prudentiale l'applicazione di un'aliquota media del 18%. Il totale e il profilo delle maggiori entrate tributarie attese appare correttamente calcolato.

Con riferimento alla norma di copertura, la RT precisa che la quota di risorse utilizzate del "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia" non concorre alla determinazione dei saldi essendo già ricompresa nel predetto fondo. Per tale ragione la quota di copertura a carico del predetto Fondo è riportata solo per memoria nel prospetto riepilogativo.

Tuttavia, tale modalità di rappresentazione omette di considerare gli oneri che si dovranno sostenere per disporre delle risorse che compenseranno gli ammontari indicati nei casi in cui provengano da prestiti. Inoltre, mentre gli oneri in esame appaiono certi sotto ogni profilo (al netto dell'autorizzazione della Commissione UE), tali risorse previste a copertura appaiono allo stato incerte, perlomeno nel *quantum* e nel *quando*.

Per quanto attiene invece alla copertura a carico del Fondo sviluppo e coesione, indicata in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica, si rileva che tale contabilizzazione non appare in linea con i criteri in genere seguiti, che attribuiscono alle risorse del Fondo un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto più diluito nel tempo, rispetto a quanto previsto in termini di saldo netto da finanziare: ciò in ragione della specifica dinamica per cassa delle spese finanziate con il Fondo, registrate sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Lo stesso disegno di legge in esame (commi 177-178) dispone una dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, al quale il prospetto riepilogativo ascrive effetti diversificati sui tre saldi, con uno sviluppo della spesa più prolungato nel tempo per quanto attiene agli effetti di cassa (fabbisogno e indebitamento netto). Non appaiono quindi coerenti con i predetti criteri gli effetti indicati nel prospetto riepilogativo riguardo alla norma in esame: in proposito appare necessario acquisire un chiarimento anche in ragione della rilevante entità delle somme utilizzate (3,5 miliardi).

Non vi sono rilievi da formulare in relazione ai commi 162-163, inseriti dalla Camera dei deputati, atteso che le limitazioni dell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, recate dal comma 162, sembrano idonee a generare i risparmi di spesa utilizzati dal comma 163 nella misura ivi richiesta di 33 milioni per il 2021, 28 milioni per il 2022 e 30 milioni per il 2023.

### **Comma 170** **(Modifica alla misura "Resto al Sud")**

Il comma eleva da 45 a 55 anni l'età massima per accedere alla misura agevolativa denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'agevolazione consiste in finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, anche se la misura opera nei limiti finanziari posti dal medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, andrebbero forniti chiarimenti circa il tiraggio delle risorse stanziata finora registrato e la congruità delle stesse anche per fronteggiare le nuove richieste provenienti da imprenditori con età fra 45 e 55 anni.

### **Commi 171-172** ***(Proroga credito imposta mezzogiorno)***

La lettera a) del comma 171, modificando il comma 98 della L. n. 208 del 2015, proroga fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito di imposta<sup>86</sup> prevista per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite<sup>87</sup> delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia e Sardegna. La lettera b) del medesimo comma 1, modificando il primo periodo del comma 108 della citata L. n. 208 del 2015, dispone che per ciascuno degli anni 2021 e 2022 gli oneri sono valutati in 1.053,9 mln di euro; detti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 172 prevede che il Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027 è ridotto di 1.053,9 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

**La RT**, evidenzia che il comma 171 prevede la proroga al 2021 del credito di imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia meridionale.

Ai fini della stima, analizza i dati dei versamenti F24 per il codice tributo 6869 "credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi da 98-108 legge 28 dicembre 2015, n.208". Dai dati deduce, considerando l'anno di maturazione 2019, un credito per circa 1.053,9 milioni di euro.

Poiché la disposizione intende prorogare per il 2022 la possibilità di usufruire del credito di imposta in parola e la compensazione nell'anno di maturazione, ipotizza una perdita di gettito come sopra indicato. Riporta nella tabella seguente l'andamento di cassa:

*(milioni di euro)*

	2021	2022
Credito di imposta	-1.053,9	-1.053,9

Evidenzia poi che il comma 172 dispone la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

<sup>86</sup> Di cui ai commi da 98 a 110 della L. n. 208 del 2015.

<sup>87</sup> Si rammenta che le zone assistite sono, per le regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall'articolo 107, par. 3, lettera a) del Trattato UE mentre per le regioni Abruzzo e Molise, sono quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo.

**Al riguardo** in prima analisi si rappresenta che la RT sembra stimare la proroga del credito al solo anno 2021; per la quantificazione relativa all'anno 2022 acquisisce il medesimo importo indicato per l'anno 2021 e relativo ai dati dei versamenti F24 - anno di maturazione 2019 - senza effettuare alcuna ipotesi in merito al possibile effetto incentivo che potrebbe riscontrarsi in ragione della verosimile ripresa economica *post* epidemia sanitaria da Covid-19. Tale considerazione potrebbe di fatto implicare una maggiore perdita di gettito rispetto a quanto si legge in RT.

Si osserva poi che la proroga del beneficio in parola non sembra aver modificato la vigente disciplina in materia; si evidenzia che la RT sembra aver stimato per l'anno 2019 il mero credito d'imposta maturato e non anche usufruito. Sul punto si rammenta che, ai sensi del comma 104 della citata L. n. 208 del 2015, l'utilizzo in compensazione del beneficio in argomento è previsto a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e il credito vantato deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando si conclude l'utilizzo del credito stesso. Tale disposizione potrebbe dar luogo a disallineamenti tra l'ammontare agevolato di cui si ha diritto (valore di competenza) e quanto invece viene utilizzato in termini di cassa a compensazione di eventuali debiti di imposta. Ciò induce quindi a ritenere possibile che la scansione temporale di fruizione in termini di cassa del predetto credito di imposta possa esser differente rispetto a quella presentata nella RT.

A ciò si aggiunga che effetti di natura finanziaria potrebbero aver luogo anche con riferimento alla disposizione concernente la non applicazione del limite annuale di compensabilità pari a 250 mila euro annui<sup>88</sup>; peraltro, come precisato con circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 34 del 3 agosto 2016, par. 6, non risulta applicabile neanche il limite generale di compensabilità di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, pari a 700.000 euro.

Su tali questioni, poiché la RT presentata non produce dati di consuntivo che permettano di verificare la stima presentata, si chiedono chiarimenti.

Con riferimento alla copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Programmazione 2021-2027, si osserva che gli effetti dell'utilizzo di tali risorse nella misura di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono stimati in misura identica sui diversi saldi di finanza pubblica. A tal proposito, si rileva che i finanziamenti del FSC di regola comportano una registrazione sui saldi di finanza pubblica differenti e, in particolare, gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono una quota di quelli scontati sul saldo netto da finanziare per effetto dell'indice di spendibilità di tali risorse aventi, per gran parte, natura in conto capitale e che, in genere, seguono gli stati di avanzamento lavori (SAL). Una tale rappresentazione è stata effettuata anche dal presente provvedimento al comma 177.

---

<sup>88</sup> Di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244 del 2007.

Andrebbe dunque fornito un chiarimento circa i motivi per cui la presente norma ha provveduto ad una copertura degli oneri mediante l'utilizzo delle risorse del FSC in misura uguale su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, anche alla luce del considerevole importo utilizzato.

Sulla riduzione del Fondo sviluppo e coesione recata dal comma 172, si osserva che il prospetto riepilogativo mostra effetti simmetrici su tutti e tre i saldi mentre normalmente tale fondo è caratterizzato da un impatto differenziato sui saldi con un risultato proporzionalmente inferiore sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare. Andrebbero quindi fornite spiegazioni al riguardo.

### **Commi 173-176**

#### **(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)**

Con il comma 173 si prevede che, in favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del D.L. n. 91 del 2017, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Con il comma 174, si dispone che il riconoscimento dell'agevolazione predetta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già usufruito: a) le imprese beneficiarie devono man-tenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni; - b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Al comma 175 si escludono dal beneficio le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento.

Infine con il comma 176 si dispone che l'agevolazione fiscale in commento spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea.<sup>89</sup>

**La RT** integrativa non è stata presentata; tuttavia si sottolinea che il dipartimento delle finanze ha stimato oneri<sup>90</sup> per il 2022 pari a 11,2 milioni di euro, per il 2023 pari a 17,6 milioni di euro, per il 2024 pari a 24 milioni di euro, per il 2025 pari a 30,3 milioni di euro, per il 2026 pari a 36,7 milioni di euro, per il 2027 pari a 43,1 milioni di euro, per il 2028 pari a 49,5 milioni di euro, dal 2029 a regime pari a 44,7 milioni di euro.

**Al riguardo**, in mancanza di dati ed informazioni in merito, non è possibile riscontrare positivamente la stima.

---

<sup>89</sup> Dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>90</sup> Indicati nella nota inviata dalla RGS del 22 dicembre 2020.

**Commi 177-178**  
**(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2021-2027)**

La norma dispone una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Si definiscono, altresì, i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell'80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord. Il finanziamento è autorizzato secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Rideterminazione della dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027	4.000	5.000	5.000	800	1.000	1.500	800	1.000	1.500

**La RT**, afferma che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Esso ha la sua origine nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 - articoli 60 e 61). Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale e si riferisce ad un periodo di programmazione pluriennale (settennale), in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà della programmazione nazionale con quella europea.

La RT continua sottolineando che la norma dispone il quadro generale della programmazione delle risorse aggiuntive stanziare per il periodo di programmazione 2021-27, che nel Documento di economia e Finanza per l'anno 2020 - sezione III - Programma Nazionale di Riforma sono quantificate in 73,5 miliardi di euro. Ne viene disposto lo stanziamento di una prima quota pari a complessivi 50 miliardi di euro, articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030, mentre per la quota restante è precisato che si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 (mediante i rifinanziamenti e le rimodulazioni della sezione II della legge di bilancio). Le risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con il vincolo di destinazione territoriale secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

La RT prosegue evidenziando che la disposizione stabilisce i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021- 2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014. La dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche e in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarità e addizionalità delle risorse.

La RT ribadisce che il CIPE dispone la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche, mentre eventuali variazioni della ripartizione sono proposte dalla Cabina di Regia, istituita con riguardo alle risorse della programmazione 2014-2020, che opera anche sui fondi della programmazione 2021-2027 secondo quanto indicato dalla disposizione. Gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di "Piani Sviluppo e Coesione", approvati con delibere del CIPE e definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Nelle more della definizione dei Piani, il CIPE può assegnare risorse ad interventi immediatamente cantierabili, destinati a confluire nei successivi e pertinenti "Piani di sviluppo e coesione".

La RT conferma che il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale coordina l'attuazione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88). Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può proporre al CIPE la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze; viene prevista la presentazione al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione.

Infine, la RT evidenzia la presenza di disposizioni in ordine alla gestione contabile delle risorse.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni se non segnalare che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e che trattandosi di risorse in conto capitale le stesse presentano un indice di spendibilità differente sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare, come evidenziato dal prospetto riepilogativo.

### **Commi 179-184**

#### ***(Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno)***

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2021, autorizza, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare (POC) al Programma operativo nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ad assumere personale non dirigenziale, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, nel limite massimo di 2.800 unità e di una spesa massima in ragione d'anno pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, di durata corrispondente ai POC e comunque non superiore a trentasei mesi.

Con DPCM sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartite tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale.

L'Agenzia per la coesione territoriale è chiamata a svolgere il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dalle citate pubbliche amministrazioni agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari e provvede all'attuazione dell'articolo in esame nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, possano avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno.

**La RT** afferma che la disposizione ponendo gli oneri per le assunzioni a tempo determinato, nel limite di una spesa massima di 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare (POC) al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, di cui alla delibera Cipe 46/2016 ed integrato finanziariamente dalla delibera Cipe nr. 36/2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, alla luce di quanto affermato dalla RT, appare opportuno che vengano forniti ulteriori elementi di dettaglio sottostanti la quantificazione degli oneri assunzionali indicati dalla norma nel limite massimo di 126 milioni annui per il triennio 2021-2023 e riferiti a un tetto massimo di 2.800 unità. In particolare,

andrebbero fornite maggiori informazioni con riguardo al cronoprogramma assunzionale, alla ripartizione del numero massimo di assunzioni previste tra le varie amministrazioni pubbliche coinvolte e agli organici interessati dallo stesso secondo le varie qualifiche oggetto di reclutamento.

Posto che il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi non riporta effetti derivanti dalle norme in questione, andrebbero fornite rassicurazioni circa la piena simmetria degli effetti attesi dal piano assunzionale in esame rispetto a quanto originariamente previsto per le risorse in questione.

Inoltre, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio idonei a dimostrare la capacità dell'Agenzia per la coesione territoriale di poter svolgere le attività previste dalla presente norma nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Commi 185-187**

#### **(Proroga del credito di imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)**

Con il comma 185, con l'obiettivo di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si prevede che il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese<sup>91</sup>, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; - nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Con il comma 186 si prevede che la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Il comma 187 provvede alla copertura finanziaria riducendo il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

**La RT** rappresenta che la disposizione prevede la proroga delle maggiorazioni disposte dall'articolo 244 del D.L. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S per gli anni 2021 e 2022 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del

---

<sup>91</sup> Come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

mezzogiorno. Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di valutazione della norma originaria e in linea con la misura di proroga dell'agevolazione in esame a livello nazionale contenuta nel presente provvedimento, si stimano i seguenti oneri, tenuto conto della fruizione triennale del credito d'imposta (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta	0	-52	-104	-104	-52	0

Infine, la disposizione di cui al comma 3 stabilisce che il fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

**Al riguardo**, la RT si limita a riportare il risultato della quantificazione senza offrire informazioni e dati a supporto della stima, in assenza dei quali non è possibile verificarla.

Si ricorda che la RT associata all'art. 244 del D.L. n.34 del 2020, ascriveva l'onere di 319, 2 milioni di euro alla maggiorazione dell'agevolazione per l'anno 2020 in favore di imprese localizzate nel mezzogiorno.

Occorre rappresentare che, diversamente dalle disposizioni in commento, la maggiorazione prevista dal citato art. 244 del D.L. n. 34 del 2020 riguardava anche le regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. L'ambito territoriale considerato dalla citata norma era quindi più esteso rispetto alla fattispecie in commento. Si ricorda che l'estensione alle imprese operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici era stata inserita nel corso dell'esame parlamentare con relativa quantificazione dell'onere. Alla norma originaria del D.L. n. 34 del 2020 - che riguardava le imprese operanti negli stessi territori contemplati dalla proposta normativa in commento - erano stati associati oneri pari a 145, 5 mln di euro con il seguente andamento finanziario che teneva conto della possibilità di rateizzare il credito in tre quote annuali a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

<i>in milioni di euro</i>	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0,0	-48,5	-48,5	-48,5

Dal raffronto delle stime - pur nella consapevolezza che la proroga della maggiorazione per le imprese operanti nel mezzogiorno è ora prevista per due anni laddove il D.L. n. 34 del 2020 considerava il solo anno 2020 - si registrano comunque differenze nei valori. Ricostruendo l'impatto finanziario per ciascuno dei due anni considerati dalla norma in commento, l'onere annuale è pari a 156 mln di euro<sup>92</sup>, con un incremento rispetto all'onere per il 2020 associato al D.L. n. 34 del 2020. Sul punto

<sup>92</sup> Cioè:  $52+104+104+52=312/2=156$  mln di euro

sarebbe opportuno un chiarimento al fine di comprendere le ragioni che sono state poste a base della rimodulazione dell'importo, tenuto conto del breve lasso temporale trascorso dal varo del D.L. n. 34.

Con riferimento alla copertura a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Programmazione 2021-2027, si osserva che gli effetti dell'utilizzo di tali risorse nella misura di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025, sono stimati in misura identica sui diversi saldi di finanza pubblica. A tal proposito, si rileva che i finanziamenti del FSC di regola comportano una registrazione sui saldi di finanza pubblica differenti e, in particolare, gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono una quota di quelli scontati sul saldo netto da finanziare per effetto dell'indice di spendibilità di tali risorse aventi, per gran parte, natura in conto capitale e che, in genere, seguono gli stati di avanzamento lavori (SAL). Una tale rappresentazione è stata effettuata anche dal presente provvedimento al comma 177.

Andrebbe dunque fornito un chiarimento circa i motivi per cui la presente norma ha provveduto ad una copertura degli oneri mediante l'utilizzo delle risorse del FSC in misura uguale su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

### **Commi 188-195** ***(Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno)***

I commi da 188 a 190 promuovono la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si assegna a tal fine al Ministero dell'università, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-27.

Il Ministro dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

I commi da 191 a 193, aggiunti dalla Camera dei deputati, prevedono il finanziamento di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, si prevede il finanziamento di 100 milioni di euro con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

Si stabilisce che il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata.

Si specifica che nel Contratto istituzionale di sviluppo siano riportati, se previsto, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i

criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

Il comma 194, aggiunto dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, con una dotazione complessiva di € 60mln per il triennio 2021-2023, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. I termini, i criteri e le modalità di accesso al Fondo, nonché le modalità di rendicontazione, devono essere stabiliti con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale. Sin da subito si stabilisce, comunque, che a ciascuna delle suddette regioni sono destinati € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e che le risorse devono essere ripartite tra i centri di ricerca e le università esistenti nei relativi territori, selezionati a seguito di un bando emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale. Ai relativi oneri, pari ad € 20 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.

Il comma 195, inserito dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare l'attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

**La RT** descrive i commi da 188 a 190 mentre non considera i commi da 191 a 195.

**Al riguardo**, pur se gli oneri appaiono limitati all'entità dello stanziamento a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse per la finalità in esame, chiarendone la compatibilità con gli obiettivi del predetto Fondo.

## **Commi 196-202**

### ***(Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)***

I commi da 196 a 199 ridenominano il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne in "Fondo di sostegno ai comuni marginali", destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche. Il nuovo Fondo di sostegno viene inoltre rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Rientrano nella dotazione del nuovo Fondo anche la quota parte delle risorse, già stanziate in favore dell'ex Fondo di sostegno delle attività economiche, destinate ad interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Resta, invece, fermo quanto disposto dalla normativa

vigente in merito all'attuale Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Il comma 200, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo di sostegno ai comuni marginali di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale. Con DPCM sono ripartite le risorse e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027.

I commi 201 e 202, inseriti dalla Camera dei deputati, stanziavano un apposito Fondo con una dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale. Si demanda la fissazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione dei contributi ad un apposito decreto ministeriale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo di sostegno ai comuni marginali	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Minori spese in conto capitale									
Riduzione Fondo Sviluppo e coesione	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**La RT** descrive i commi da 196 a 199 mentre non considera i commi da 200 a 202.

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di delucidazione circa la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Infatti, gli effetti di tale riduzione sui saldi di finanza pubblica sono rappresentati dal prospetto riepilogativo in maniera equivalente su tutti i saldi mentre di regola l'indice di spendibilità di tali risorse è tale da determinare effetti differenti sui predetti saldi, con un risultato proporzionalmente inferiore sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare.

A tal proposito, a conferma di quanto osservato, si rammenta che il comma 177 del presente provvedimento effettua una rappresentazione diversificata sui saldi di finanza pubblica del rifinanziamento del FSC, in linea con quella verificatasi negli anni passati.

## **Commi 203-205** **(Misure a favore dei piccoli comuni del sud Italia)**

Le norme dispongono che, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL destina, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, l'ulteriore somma di € 40 mln, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la costruzione di scuole innovative (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In particolare, gli interventi sono individuati attraverso un specifico avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale.

Per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, si autorizza una spesa di € 0,3 mln per il 2022, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui a decorrere dal 2024.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, si premette che l'articolo 1, comma 158, della legge n.107 del 2015 ha previsto che per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017. Tale ultimo decreto-legge aveva destinato all'edilizia scolastica un massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016. La presente norma dispone che l'INAIL destini l'ulteriore somma di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 153, della citata legge n. 107 del 2015, senza limiti annuali e sugli anni dal 2021 al 2023. Sul punto si evidenzia che la norma utilizza come copertura una disponibilità in conto residui, il cui ricorso come forma di copertura non risulta contemplata dalla legge di contabilità.

Inoltre, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rispetto alla spesa già scontata sui tendenziali e atteso che l'arco temporale di utilizzo delle risorse individuato dall'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 (2015-2017) non coincide con quello previsto dalla presente disposizione, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la spendibilità annua delle risorse considerate.

Inoltre, appare necessario fornire ulteriori chiarimenti circa l'entità delle risorse effettivamente disponibili.

Infine, si segnala che la quantificazione dei canoni da corrispondere all'INAIL non risulta accompagnata dai dati e dagli elementi sottostanti la loro determinazione.

## **Comma 207** **(Sospensione termini cambiali ed altri titoli di credito)**

Con il nuovo comma 207, approvato dalla Camera dei deputati, si prevede la sospensione ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 23 del 2020 fino al 31 gennaio 2021 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

**La RT** integrativa non è stata presentata.

**Al riguardo**, si ricorda che la RT associata al citato art. 11 del D.L. n. 23 del 2020 aveva rappresentato che dalle relative norme "*non derivano oneri nuovi o aggiuntivi per le finanze dello Stato, in quanto la norma comporta solo un rinvio dell'incasso di 16 euro di bollo per ogni levata del protesto ma queste levate sono solo sospese e per un periodo infrannuale, quindi si può pensare che siano effettuate, se necessario, comunque prima di fine anno.*"

Poiché la norma opera i suoi effetti dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sarebbe necessaria una stima dell'imposta di bollo che si sarebbe incassata con riferimento ai protesti levati entro il 31 dicembre 2020, in quanto, per effetto della norma in esame, l'introito viene rinviato al 31 gennaio 2021.

### **Commi 206 e 208-218** ***(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)***

Il comma 206, intervenendo sull'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia di SACE (si tratta di esposizioni che possono essere assunte da CDP S.p.A. derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza) a supporto della liquidità delle imprese colpite appunto dalle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 (lettera a)) (cd. "Garanzia Italia").

La lett. b) estende l'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (dunque alle cessioni *pro soluto*, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni *pro solvendo*).

La lett. c) estende la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Il comma 208 consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato.

Il comma 209, aggiungendo l'articolo 1-bis.1 nel decreto-legge n. 23 del 2020, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI), in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, del decreto-legge n. 23 e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto

conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

Il comma 210, intervenendo sul decreto-legge n. 269 del 2003, specifica la percentuale di copertura delle garanzie (il 70%, salvo specifiche deroghe), ne consente il rilascio, da parte di SACE, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, e consente a SACE di rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.

Il comma 211 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 206, lettere b) e c), e 208 si applicano alle garanzie concesse dopo il 31 dicembre 2020.

Il comma 212 pone a carico della SACE S.p.a. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT**, relativa alla versione originaria delle disposizioni, modificate in relazione al comma 209, risulta sostanzialmente ancora utilizzabile ed afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 23 del 2020, pari a 31 miliardi di euro, con un limite massimo degli impegni assumibili da SACE pari a 200 miliardi di euro. Ad oggi gli impegni assunti da SACE assommano a 15,2 miliardi di euro (ovvero circa il 7% dell'importo massimo garantibile e meno della metà delle risorse stanziare sul relativo Fondo su menzionato). Ne discende, pertanto, che l'estensione dell'operatività – nel tempo e nell'oggetto – dell'intervento pubblico di Garanzia Italia trova adeguata copertura nella attuale dotazione del Fondo.

**Al riguardo**, premesso che per la gestione del Fondo è stata autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, il quale consente quindi di prescindere dal criterio di annualità, preso atto di quanto affermato dalla RT circa l'utilizzo attuale della misura e la conseguente capienza del Fondo, che trova fra l'altro sostanziali riscontri nell'ultimo comunicato MEF in materia<sup>93</sup>, non si hanno osservazioni da formulare, anche se si evidenzia che il medesimo Fondo era posto a copertura non solo delle garanzie statali su garanzie concesse ai sensi dell'articolo 1, ma anche sulle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), a decorrere dal 2021, con un ulteriore limite massimo di impegni assumibili da SACE pari a 200 miliardi.

Il comma 213 consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal testo unico bancario (TUB, di cui al decreto legislativo

---

<sup>93</sup> V. [https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato\\_0265.pdf](https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0265.pdf)

n. 385 del 1993) che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO K 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 previsti dall'articolo 56 del decreto-legge n.18 del 2020 (cd. Cura Italia) e all'intervento del fondo centrale di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto Liquidità).

Il comma 214 apporta modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti contenuta nella legge n. 130 del 1999, al fine di consentire l'applicazione della relativa disciplina anche alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti. In particolare, chiarisce che la disciplina sulle cartolarizzazioni si applica anche quando le somme corrisposte dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti concessi da parte di soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

Il comma 215 reca una disposizione interpretativa dell'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge n. 130 del 1999, sulla cartolarizzazione di crediti deteriorati. In particolare, la relativa disciplina si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la funzione di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

Il comma 216 prevede che i finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 23 del 2020, garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, possano avere una durata non più di 10 ma di 15 anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge (si tratta dei finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19).

Il comma 217 permette al soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 23 del 2020, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse. Attualmente, oltre ai costi di istruttoria e di gestione, il tasso non può essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%. La modifica prevede che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, mentre non si hanno rilievi da formulare in relazione alle norme in materia di cartolarizzazioni, che sembrano rivestire natura ordinamentale, si evidenzia che le restanti disposizioni recano misure estensive delle agevolazioni previste dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 23 del 2020, in termini di ampliamento delle platee potenzialmente beneficiarie (comma 213), di maggiore durata del finanziamento (commi 216 e 217) e di modifica dei criteri di calcolo degli interessi (comma 218). Anche se le agevolazioni in questione operano nei limiti delle risorse disponibili, andrebbe chiarito l'impatto finanziario delle estensioni previste, onde escludere, comunque, l'insorgere di tensioni sulle linee di finanziamento in questione.

Si rappresenta che la RGS, nella Nota del 22 dicembre<sup>94</sup>, ha segnalato che il Dipartimento del tesoro ha espresso in ogni caso parere contrario sul comma 213 in quanto la proposta rappresenterebbe un'inutile duplicazione delle previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 e all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 23 del 2020, che già ammette al beneficio di cui alla lettera m) i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti, nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO.

### **Commi 219-226 (Crediti imposta minusvalenze realizzate in PIR PMI)**

La modifica qui analizzata dei piani di risparmio a lungo termine, costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del D.L. n. 124 del 2019, è stata introdotta durante l'esame parlamentare del presente disegno di legge; in particolare alle persone fisiche titolari dei PIR-PMI spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati<sup>95</sup>, con riferimento agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del citato comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del D.L. n. 124 del 2019<sup>96</sup>, a condizione che tali strumenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Il credito d'imposta in parola è utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta in cui le minusvalenze si considerano realizzate o in compensazione<sup>97</sup>; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Al credito d'imposta in argomento non si applicano i limiti di compensabilità<sup>98</sup> nonché di rimborso<sup>99</sup> previsti dalla vigenti disposizioni in materia.

Per la determinazione del credito d'imposta e della sua spettanza, in caso di strumenti finanziari omogenei, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta in argomento non possono essere utilizzati o riportati in deduzione. La disciplina all'esame si applica ai piani costituiti dal 1 gennaio 2021 e per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

La modifica all'articolo 68, comma 1 del D.L. n. 104 del 2020 ha natura di coordinamento e chiarisce i limiti di valore per investimenti nei PIR qualificati.

---

<sup>94</sup> Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 23 dicembre 2020, allegato 2.

<sup>95</sup> Di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

<sup>96</sup> Cioè i piani "di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese".

<sup>97</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241 del 1997.

<sup>98</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della L. n. 244 del 2007.

<sup>99</sup> Ai sensi dell'articolo 34 della L. n. 388 del 2000.

**La RT** aggiuntiva non è stata presentata.

**Al riguardo** si evidenzia che la disposizione all'esame determina minor gettito per effetto della trasformazione in credito d'imposta delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati; in effetti l'emendamento approvato indica oneri pari a 0.3 mln di euro per l'anno 2022, 0,6 mln di euro per l'anno 2023 e 1,2 mln di euro a decorrere dall'anno 2024.

Tuttavia ai fini della verifica dei valori indicati occorre conoscere i dati relativi alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati sui quali calcolare il credito d'imposta nonché il valore stimato delle somme investite negli strumenti finanziari in argomento sul cui ammontare si calcola la quota del 20% che rappresenta il valore massimo del credito fruibile.

Si rappresenta tuttavia che rispetto alla recente stima associata all'articolo 136 del DL n. 34 del 2020, che ha istituito i PIR - PMI, la quantificazione del minor gettito qui indicata per l'anno 2022 è pari allo 0,3%, quella per l'anno 2023 è una quota dello 0,4% e a decorrere dall'anno 2024 la percentuale passa dallo 0,7% allo 0,27% se rapportata alle risultanze dell'anno 2030. Si rende pertanto necessario acquisire dati ed informazioni a supporto dei valori indicati.

La modifica all'esame riguarda la vigente disciplina dei PIR "specializzati" in PMI, di cui al citato articolo 13-bis, comma 2-bis del D.L. n. 124 del 2019, per la quale la RT originaria aveva previsto perdite di gettito crescenti nel tempo. In quella sede, inoltre tale strumento finanziario era stato definito come "*alternativo e complementare al PIR ordinario*", ne aveva stimato una platea di sottoscrittori pari al 50% di quelli considerati nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva dei PIR ordinari, e ne aveva assunto il raddoppio della quota nell'arco del quinquennio.

Alla luce di quanto evidenziato pertanto si rende necessario:

- ipotizzare che gli investimenti si presentino crescenti nel tempo, laddove invece la stima dell'onere sembra essere fissa a decorrere dall'anno 2024.
- quantificare l'eventuale effetto sostituzione tra PIR-PMI e PIR ordinari: infatti i primi si presentano più convenienti per effetto delle agevolazioni fiscali in argomento;
- stimare l'effetto incentivo ascrivibile all'applicazione della disposizione in commento; in particolare il credito d'imposta è strettamente correlato con l'ammontare delle somme investite negli strumenti finanziari in parola, pertanto sarà verosimile attendersi un incremento di detti investimenti anche in sostituzione, come già evidenziato, di investimenti alternativi, siano essi PIR ordinari siano forme di investimento differenti non agevolate.

## **Commi 227-229**

### **(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)**

Le norme inserendo un comma 3-*bis* all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dispongono che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni (di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231), in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il comma 228 demanda alle norme secondarie l'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio relative alla suddetta piattaforma, da emanare sentito, tra l'altro, il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 229 quantifica gli oneri derivanti dall'adeguamento della piattaforma in a 5 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dalla presente legge.

L'integrazione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, appare indispensabile l'acquisizione di una RT da cui si possa pervenire a conclusioni in merito alla adeguatezza delle risorse previste a fronte dei fabbisogni di spesa correlati alla strutturazione e gestione della infrastruttura tecnologica indispensabile al fine di assicurare l'effettuazione della compensazioni nell'assolvimento degli obblighi tributari.

Sul punto, oltre a specifiche indicazioni in merito alla gamma di spese da sostenersi per la dotazione della piattaforma da parte dell'Agenzia delle entrate, considerato che l'autorizzazione di spesa è prevista per un solo anno, andrebbero poi richieste documentate rassicurazioni in merito alla concreta possibilità che tale soggetto possa provvedere alla gestione del suddetto sistema potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Andrebbe infine chiarito se la spesa in questione sia opportunamente classificabile come corrente o in conto capitale.

## **Comma 230**

### **(Proroga del credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)**

Le disposizioni in commento, intervenendo sull'art. 1, commi 89 e 90 della legge n. 205 del 2017, prorogano il credito di imposta riconosciuto alle PMI<sup>100</sup> che hanno avviato<sup>101</sup> una procedura di

---

<sup>100</sup> Come definite dalla [raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003](#).

<sup>101</sup> Dopo il 1 gennaio 2018.

ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito spetta nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione; l'importo è determinato nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità e per un importo massimo individuale di 500.000 euro. Per la disciplina vigente l'agevolazione opera per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. La proposta normativa in commento estende l'agevolazione anche ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.

La norma in vigore (art. 1, comma 90 della citata legge n. 205) riconosce l'agevolazione in commento entro il limite complessivo di 20 mln di euro per l'anno 2019 e di 30 mln di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La proposta normativa finanzia la proroga entro il limite complessivo di 30 mln di euro per l'anno 2022. Si ricorda che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

**La RT**, dopo aver illustrato brevemente il credito di imposta in commento, rappresenta che la proroga dell'agevolazione anche per i costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 determina, coerentemente con la misura originaria, un onere pari all'ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro nel 2022 da iscrivere in Bilancio.

**Al riguardo**, si ricorda che l'agevolazione in commento è operante entro il limite massimo delle risorse stanziare. Considerato che trattasi di tetti di spesa e che la disciplina originaria (il comma 91 dell'art. 1 della L. n. 205 del 2017) demanda ad un DM attuativo<sup>102</sup>, tra l'altro, l'individuazione delle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90, non si hanno osservazioni per quanto di competenza. In ottica conoscitiva sarebbe utile poter disporre di informazioni relative al tiraggio dell'agevolazione fin qui registratosi.

### **Comma 231**

#### ***(Limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal)***

Il comma destina per il 2021 le risorse disponibili sul Fondo *Green New Deal* della legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 85, legge n. 160 del 2019)<sup>103</sup> alla copertura delle garanzie concedibili, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, dal MEF per

---

<sup>102</sup> Si tratta del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>103</sup> Si ricorda che a valere sul Fondo in questione il Ministro dell'economia può concedere una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80% sui finanziamenti, a favore di progetti del green new deal. L'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 ha previsto che le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie medesime è accordata di diritto la garanzia dello Stato. Le risorse del Fondo per il 2020 sono state interamente destinate alle garanzie SACE attivate ai sensi dell'articolo 64 del DL 76/2020.

sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intendendosi l'efficacia della previsione circoscritta, in termini finanziari, ai limiti di capienza del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, legge n. 160 del 2019 (pari a 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023). Si ricorda, peraltro, che con riferimento all'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, a fronte dello stanziamento sul Fondo citato pari a 470 milioni di euro per il 2020, SACE è stata autorizzata ad assumere impegni fino a 2,5 miliardi di euro.

**Al riguardo**, in relazione all'asserita neutralità finanziaria della disposizione, si osserva che la norma proroga l'utilizzo da parte di SACE per il 2021 delle medesime somme ad essa destinate per il 2020. Tenuto conto dell'operatività della misura già per l'anno in corso, appare opportuno che siano forniti elementi informativi in merito all'effettivo utilizzo della stessa.

Come già segnalato in passato<sup>104</sup>, si evidenzia poi, che mentre le garanzie di cui all'articolo 64 del DL 76/2020 sono incondizionate, irrevocabili e si estendono al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie, il comma 86 della legge di bilancio per il 2020, nulla disponendo sugli altri elementi, limitava espressamente la garanzia statale all'80% del finanziamento: in sostanza, le nuove condizioni potrebbero aggravare la posizione dello Stato, pur restando fermo il livello delle risorse coinvolte.

### **Comma 232**

#### ***(Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)***

Il comma interviene sull'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che autorizza SACE S.p.A. a concedere - in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito - una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, fino al 31 dicembre 2020, prorogando tale ultimo termine al 30 giugno 2021 (lettera a)).

Alla lettera b), conseguentemente, dispone che le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze attuativi della misura, che dispongono effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020, si intendono riferite alla nuova data del 30 giugno 2021.

---

<sup>104</sup> Cfr. Servizio del Bilancio, [Nota di lettura - n. 162](#), A.S. 1883: "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza, a tutt'oggi intatta, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2020, pari a complessivi 2 miliardi di euro.

**Al riguardo**, si rammenta preliminarmente che sulle obbligazioni assunte da SACE derivanti dalle garanzie è a sua volta accordata di diritto la garanzia dello Stato. A tal fine è stata istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 una sezione speciale con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020, in misura pari a 1,7 miliardi.

Sul punto, nel presupposto che le somme siano effettivamente integre, considerando che la suddetta sezione speciale sarà altresì alimentata con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia e che lo stanziamento è pari all'85% dell'impegno massimo assumibile dalla SACE, si può ritenere confermata la capienza delle risorse disponibili anche rispetto alle future necessità. Ciò non toglie che, rispetto al principio della legislazione vigente, la modifica normativa in esame determinerà verosimilmente un peggioramento dei saldi (per quanto contenuto entro i confini inizialmente previsti) rispetto agli effetti che si sarebbero altrimenti verificati.

### **Commi 233-243** ***(Incentivi operazioni aggregazione aziendale)***

L'articolo in esame dispone che in caso di operazioni di aggregazione aziendale - realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci<sup>105</sup> tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 - è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta, delle attività per imposte anticipate (c.d. DTA<sup>106</sup>) riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile<sup>107</sup> alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto<sup>108</sup> determinato ai fini dell'aiuto alla

---

<sup>105</sup> O da diverso organo competente per legge.

<sup>106</sup> *Deferred Tax Assets*.

<sup>107</sup> Ai sensi dell'articolo 84 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

<sup>108</sup> Di cui all'articolo 1, comma 4 del DL n. 201 del 2011. Il citato comma 4 prevede che la parte di rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato sia computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, si consente di fruire di un credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote delle imposte sui redditi stabilite dal TUIR (per IRPEF e IRES, di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR medesimo). Tale credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

crescita economica<sup>109</sup> (c.d. ACE), maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai citati componenti possono trasformarsi in credito d'imposta anche se non iscritti in bilancio. Con riferimento alle modalità applicative la norma prevede che la trasformazione delle DTA in credito d'imposta avviene per  $\frac{1}{4}$  alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale di cui sopra e per i restanti  $\frac{3}{4}$  al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione<sup>110</sup>, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, le perdite e le eccedenze ACE del conferitario rilevano, ai fini della trasformazione in DTA, negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR; in tal caso si rende obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale<sup>111</sup>. Si specifica inoltre che dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione non sono deducibili o computabili in diminuzione dei redditi imponibili né le perdite relative alle DTA, né le eccedenze ACE trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni in commento.

La norma disciplina poi il caso di opzione per la tassazione di gruppo<sup>112</sup> da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione straordinaria o nel conferimento; in particolare viene disciplinato l'ordine di trasformazione delle DTA in credito d'imposta<sup>113</sup>.

Anche in caso di opzione per la trasparenza fiscale<sup>114</sup> viene disciplinato l'ordine di utilizzo delle DTA in ragione del soggetto e della tipologia di attività per imposte anticipate<sup>115</sup>.

---

<sup>109</sup> Tale beneficio spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese. Per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si applica un'aliquota percentuale, fissata all'1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020.

<sup>110</sup> Come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile.

<sup>111</sup> Ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi 1 e 2 del C.C.

<sup>112</sup> Cioè il consolidato nazionale (articolo 117-129 del TUIR): esso è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.

<sup>113</sup> Nello specifico rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni in commento.

<sup>114</sup> Di cui all'articolo 115 del TUIR. In base a tale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per "trasparenza", adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone. Il regime di trasparenza è applicabile: alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (articolo 115 TUIR) e alle s.r.l. a ristretta base azionaria (articolo 116 TUIR).

<sup>115</sup> Pertanto rilevano prioritariamente le eccedenze ACE e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio del regime della trasparenza della società partecipata insieme a quelle non attribuite ai soci (articolo 115, comma 3 TUIR), a seguire le perdite fiscali e le eccedenze ACE attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei propri redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei propri redditi le perdite relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono

Quanto alle condizioni di applicazione delle disposizioni in argomento è previsto che l'incentivo per le aggregazioni aziendali è fruibile dalle società operative da almeno due anni e che, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria<sup>116</sup>. Inoltre non si applicano le disposizioni in commento alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

L'agevolazione in argomento spetta anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo societario<sup>117</sup>, se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di aggregazione qui all'esame avvenute nell'anno 2021 e se, entro un anno dalla data di acquisizione del controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie indicate nei commi in argomento. In tale fattispecie le DTA si riferiscono ai componenti maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e alla stessa data si riferiscono le condizioni di applicazione dell'incentivo.

Si dispone che il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione<sup>118</sup> ovvero può essere ceduto<sup>119</sup> o essere richiesto a rimborso; esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto<sup>120</sup> tra componenti positive e negative di reddito per la determinazione della loro deducibilità.

Le disposizioni in commento possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto beneficiario.

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione del 25% sulle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta da versarsi in due rate: una per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle aggregazioni, l'altra per il rimanente 60% da versarsi entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle predette operazioni di aggregazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento; per l'accertamento, le sanzioni, la riscossione della commissione, ed il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Infine specifica che per imposte anticipate complessivamente trasformate si intende l'ammontare complessivo delle DTA oggetto di trasformazione senza che rilevi il momento temporale in cui avviene la trasformazione stessa; infatti il valore di quest'ultima è pari all'ammontare complessivo delle DTA anche qualora la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo rispetto a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione.

Durante l'esame parlamentare è stata introdotta la disposizione per la quale il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce preventivamente alle Camere in ordine ad eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

---

deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze ACE relative alle DTA trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

<sup>116</sup> Ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1) del C.C.

<sup>117</sup> Ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1) del C.C.

<sup>118</sup> Ai sensi dell'articolo 17, del D. Lgs. n. 241 del 1997.

<sup>119</sup> Secondo la disciplina prevista dall'articolo 43-*bis* o 43-*ter* del DPR n. 602 del 1973.

<sup>120</sup> Di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

**La RT**, ai fini della stima, analizza i dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2018 delle Società di Capitali, nello specifico il quadro RV relativo alla "riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali – operazioni straordinarie" per quanto attiene alla sezione delle operazioni interessate dalla norma in commento. Dal quadro è possibile analizzare i dati del soggetto beneficiario e del soggetto fuso/scisso/incorporato con la possibilità di individuare l'ammontare delle perdite fiscali e del rendimento nozionale ACE riportabili. Individua i soggetti potenzialmente interessati dalla disposizione: 7.883 società in 3.630 operazioni, ed effettua il controllo dell'eventuale appartenenza al medesimo consolidato fiscale nell'anno precedente, al fine di individuare ed escludere tali operazioni. Afferma che tale selezione, basata sui dati a disposizione, risulta essere meno stringente rispetto a quanto previsto dalla norma e nel contempo maggiormente prudentiale.

Dai risultati delle analisi i soggetti potenzialmente interessati si riducono a 7.065 con un ammontare massimo convertibile in credito DTA per circa 12.195 milioni di euro (11.758,7 milioni di euro per perdita fiscale riportabile, 436,3 milioni di euro per rendimento nozionale ACE).

Applicando un'aliquota IRES del 24% ai valori di cui sopra, stima un importo di DTA massimo relativo pari a circa 2.926,7 milioni di euro. La norma prevede al comma 2 un limite alla trasformazione del credito pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti escludendo il patrimonio maggiore.

Applicando tale limite, le DTA trasformabili in credito di imposta si riducono dai circa 2.926 milioni di euro ai 1.403,5 milioni di euro. La RT evidenzia poi che non avendo la possibilità di individuare i dati dei conferimenti di azienda, suppone un incremento delle DTA trasformabili del 10%, per un complessivo credito di imposta pari a 1.543,8 milioni di euro. Considerando che i dati presenti nel quadro RV di un singolo anno di imposta rappresentano le operazioni straordinarie di quello specifico anno e tenendo conto della forte natura agevolativa della proposta normativa, il credito di imposta sopra indicato viene prudenzialmente raddoppiato per un importo totale pari a circa 3.087,7 milioni di euro.

Evidenzia poi che i *reversal* relativi alle DTA complessive, anche se convertibili in credito per un quarto nel 2021 e per la restante quota nel 2022, sono stati considerati già a partire dal primo anno. Non producendo più deduzioni negli anni successivi, generano un recupero di gettito IRES. Ai fini della stima ipotizza un periodo di utilizzo degli stessi in dieci anni.

Ricorda inoltre che per la conversione delle DTA in credito di imposta, il contribuente è tenuto al pagamento di una commissione del 25% calcolata sull'importo delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi del presente articolo. Il pagamento della commissione deve avvenire per il 40% nel primo anno e la restante parte nel secondo. La commissione è deducibile ai fini IRES ed IRAP.

Riporta nella tabella seguente gli effetti finanziari:

Cassa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Credito di imposta conversione DTA	-771,9	-2.315,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	540,3	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	-231,6	0
Commissione DTA	308,8	463,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES deducibilità commissione DTA	0	-82,1	-88,0	52,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	-22,8	-23,8	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-463,1	-1.417,2	197,0	377,3	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	-231,6	0

in milioni di euro

Al riguardo si osserva quanto segue:

- si rammenta che il recente articolo 55 del DL n. 18 del 2020<sup>121</sup> aveva disciplinato la trasformazione delle medesime DTA (riferite alle perdite riportabili e all'eccedenza ACE) di cui ai commi in parola in credito d'imposta, con l'obiettivo di incentivare la cessione dei crediti deteriorati delle imprese; la norma aveva decorrenza nell'esercizio 2020. In quella sede si era stimato un valore lordo di DTA<sup>122</sup>, utilizzando i dati provvisori "redditi 2018", pari a circa 20 mld di euro. Ciò detto, poiché la stima contenuta nella RT annessa alle disposizioni in commento si basa su dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2018, società di capitali - che a causa della decorrenza delle disposizioni ricordate non risentono degli effetti delle norme precedenti<sup>123</sup> - si chiede di sapere, nel silenzio della RT, se ai fini della quantificazione si sia tenuto conto dei possibili utilizzi delle DTA per effetto delle precedenti e recenti disposizioni in materia e se pertanto il valore delle attività per imposte anticipate indicato in 12,195 mld di euro rappresenti un ammontare al netto dei pregressi utilizzi.
- La RT non fornisce informazioni di dettaglio in merito agli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo di DTA di componenti non iscritte in bilancio; tale eventualità può verificarsi, ad esempio nel caso in cui le perdite o le eccedenze ACE non abbiano superato il *probability test*<sup>124</sup>. Per effetto della disposizione in

<sup>121</sup> Che ha sostituito la disciplina disposta dall'articolo 44-bis del DL n. 34 del 2019 in materia di incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale; quest'ultimo aveva decorrenza dai redditi 2019.

<sup>122</sup> Infatti ipotizzava una percentuale di conversione pari al 20% per cui il valore netto di DTA trasformabile era pari a circa 4 mld di euro (cioè: 20 mld\*20%).

<sup>123</sup> In quanto l'articolo 44-bis del DL n. 34 del 2019 ha decorrenza dai redditi 2019, mentre l'articolo 55 del DL 18 del 2020 produce i suoi effetti sui redditi 2020.

<sup>124</sup> Il recupero di un'attività per imposte differite si iscrive a bilancio solo nel caso in cui sia verificata come "molto probabile" la sua possibilità di recupero negli esercizi futuri per effetto di un reddito imponibile sufficiente per assorbito. Qualora si verifichi la riduzione della probabilità di recupero di dette DTA occorre diminuirne il valore contabile; va da sé pertanto che la previsione di considerare anche le DTA non iscritte in

commento potranno utilizzare le DTA in esame anche le imprese in difficoltà; tale circostanza fa assumere alla disposizione una connotazione di particolare favore che nella RT sembrerebbe avere come effetto quello di raddoppiare la stima delle DTA trasformabili (da 1.543,8 mln di euro a 3.087,7 mln di euro), ma di cui non si fornisce alcun approfondimento in merito.

- La RT non fornisce dati che permettano di valutare gli effetti fiscali derivanti dal limite della trasformazione del credito pari al 2% in ragione della somma delle attività dei soggetti partecipanti (escludendo il soggetto che presenta le attività maggiori); in particolare non evidenzia il numero dei potenziali beneficiari ed il valore medio della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione nonché al conferimento, ma si limita a rappresentare che l'applicazione di tale vincolo comporta una diminuzione delle DTA trasformabili di circa il 48%<sup>125</sup>.
- Il valore di incremento delle DTA trasformabili per effetto dei conferimenti di azienda è ipotizzato pari al 10% senza indicare elementi oggettivi che ne consentano la verifica finalizzata al riscontro della prudenza della stima.
- L'incremento delle DTA per effetto della forte natura agevolativa della misura produce il raddoppio delle DTA trasformabili portandone il valore iniziale da 12,195 mld di euro a circa 24,366 mld di euro<sup>126</sup>.
- La deducibilità della commissione a fini IRES è stimata con un'aliquota IRES del 15,2% a fronte di un'aliquota IRES stimata nelle ricordate precedenti RT del 17,5%<sup>127</sup>. Anche a titolo di IRAP si riscontra una riduzione dell'aliquota utilizzata, rispetto alle precedenti stime, che è assunta pari al 4% a fronte della precedente aliquota del 4,65%.
- Il maggior gettito derivante dalle minori quote di deduzioni future delle DTA è stimato in RT per un valore fisso nel tempo; si osserva al riguardo che l'ammontare indicato è acquisibile solo nel caso ci sia un'effettiva capacità di recupero nel tempo delle DTA stesse da parte dei soggetti che presentino pertanto redditi capaci di assorbirne l'ammontare. In realtà poiché possono utilizzarsi DTA anche non iscritte in bilancio sarà verosimile ipotizzare che ci saranno anche molti soggetti che a parità di condizioni non avrebbero potuto nei fatti recuperare le DTA nel tempo perché incapienti a causa della loro oggettiva situazione di difficoltà. Ciò detto, e in mancanza di specifici approfondimenti in RT, acquisire l'intero importo come non più deducibile nel tempo in termini di IRES potrebbe non rappresentare un approccio prudenziale anche perché il

---

bilancio, per effetto di tale verifica di natura prudenziale, comporta la possibilità di un loro utilizzo anche da parte delle imprese in difficoltà, le quali presentano una ridotta capacità di assorbimento di dette componenti con i redditi futuri.

<sup>125</sup> In particolare il dato è così quantificato:  $1.403,5 \text{ mln di euro} / 2.926,7 \text{ mln di euro} * 100 = 48\%$ .

<sup>126</sup> Il dato si costruisce procedendo a ritroso nella modalità di stima:  $3.087,7 / 110 * 100 = 2.807 / 48 * 100 = 5.848 / 24 * 100 = 24.366 \text{ mln di euro}$ .

<sup>127</sup> Per tener conto delle perdite d'impresa.

maggior gettito derivante concorre alla copertura degli oneri recati dal presente provvedimento.

- La RT non dà informazioni circa la stima dei possibili effetti finanziari derivanti dalla prevista opportunità di cessione del credito d'imposta da parte dei beneficiari; in particolare non dà riscontro circa la possibilità di utilizzo del credito anche oltre l'anno 2022, anno che la RT acquisisce come l'ultimo per usufruire del credito d'imposta.

### **Commi 244-247**

#### ***(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)***

Il comma 244 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, salvo quanto previsto al comma seguente.

Il comma 245 estende le garanzie di cui al medesimo articolo 13, comma 1, a favore delle imprese con un numero di dipendenti compreso fra 250 e 499 (cd. "*mid cap*"), alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021.

Il comma 246 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 247 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti concorrono, per 500 milioni di euro per il 2022, le risorse del programma Next Generation EU.

**La RT** afferma che, conformemente alla proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, la norma dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo articolo 1-*bis*.1 del citato decreto legge una norma transitoria che consente un graduale ritorno del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *midcap* sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 e all'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto legge n. 269 del 2003. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziati a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a

copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.

Per le finalità in esame la dotazione del Fondo di garanzia PMI è incrementata nei termini indicati. Considerata la natura standardizzata della garanzia l'effetto si registra sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento Fondo garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996		500	1000					500	1000

**Al riguardo**, pur rilevando che l'operatività del Fondo è limitata alle risorse effettivamente disponibili, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione riferibili alla congruità delle risorse stanziare rispetto alla finalità della norma, anche considerando le asserzioni della RT in merito alla notevole pressione esercitata in questi mesi sul Fondo di garanzia PMI e alla conseguente necessità di assicurare gli stanziamenti a copertura dei fabbisogni del Fondo medesimo. Fra l'altro, proprio alla luce dell'operatività del Fondo entro i limiti dello stanziamento, la stessa possibilità che le risorse non si rivelino congrue potrebbe indurre i soggetti erogatori dei crediti a rallentare e selezionare eccessivamente la concessione di prestiti, in tal modo pregiudicando in parte il conseguimento degli obiettivi della misura. Anche per tale motivo, un approfondimento circa la congruità degli stanziamenti sarebbe auspicabile.

Nulla da osservare sulla contabilizzazione degli effetti nel prospetto riepilogativo dei saldi, coerente con la vigente normativa contabile.

Non appare invece chiaro il rinvio alle risorse del NextGen EU per la copertura degli oneri per il 2022, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, atteso che le somme del NextGen EU sono al momento incerte nell'*an*, nel *quantum* e nel *quando*.

## **Commi 248-254**

### ***(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)***

Le norme prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla

data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato al 30 giugno 2021. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI. Per le predette finalità la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021<sup>128</sup>.

**La RT** afferma che, rispetto ad una stima originaria di 1,73 miliardi di risorse pubbliche nel decreto-legge n. 18 del 2020, sulla base dei dati delle adesioni fino all'inizio di ottobre u.s., forniti dalla Banca d'Italia, che possano essere considerati impegnati per accantonamenti circa 0,7 miliardi di euro, come ricostruito nella tabella seguente.

	<b>Dati adesioni al 2 ottobre</b>	<b>RT DL Cura Italia</b>
<b>Totale moratoria PMI</b>	<b>54</b>	<b>219</b>
Linee di credito in conto corrente accordate	24	157
di cui: utilizzato	16	101
Altri prestiti a breve termine	5	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	25	33
di cui: quota interesse	3	3
quota capitale	22	29
<i>Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie</i>	<i>0,7</i>	<i>1,73</i>

Una stima del fabbisogno finanziario complessivo della sezione speciale del Fondo PMI, applicando l'accantonamento minimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, dell'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, pari al 6% in ragione della natura sussidiaria della garanzia, accresciuto in ragione della estensione della moratoria fino al 30 giugno, si attesta attorno ai 1.700 milioni di euro. Considerato che nel frattempo la dotazione della sezione speciale è stata ridotta a 1,4 miliardi di euro, si prevede appunto un rifinanziamento di 300 milioni di euro per il 2021.

<sup>128</sup> Si ricorda che su richiesta del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo. La garanzia della sezione speciale del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Proroga moratoria	300						300		

**Al riguardo**, si rileva che sulla base dei dati forniti non si evince la necessità di rifinanziamento per 300 milioni delle misure in esame. Infatti, a fronte dei dati allo scorso ottobre illustrati dalla RT risulterebbe congruo anche uno stanziamento di 700 milioni, come la stessa RT mostra in tabella. Pur presupponendo un aumento delle necessità a fronte della proroga in esame, considerato che il Fondo ha una dotazione attuale di 1,4 miliardi<sup>129</sup> questa dovrebbe essere sufficiente per coprire gli ulteriori mesi di garanzia. Andrebbe quindi chiarito alla luce di quali dati, anche previsionali, si rende necessario il citato rifinanziamento. Tra l'altro si segnala che la relazione illustrativa afferma che le richieste hanno riguardato prestiti e linee di credito per 158 miliardi, somma ben diversa dai 54 miliardi mostrati dalla RT e che invece giustificerebbe il rifinanziamento.

Si ribadiscono anche in questa sede le perplessità, già sollevate in occasione del decreto-legge n. 18, circa la ragione della scelta della percentuale di accantonamento pari al 6% che deroga alla prassi del MEF (che la stessa RT relativa al decreto-legge n. 18 del 2020 ha individuato nell'utilizzo di una percentuale dell'8%), proprio in relazione ad operazioni che verranno richieste presumibilmente dalle PMI in maggiore difficoltà e con carenza di liquidità. Nulla da osservare in relazione alla contabilizzazione dello stanziamento sui saldi, coerente con i criteri del SEC 2010 in materia di garanzie standardizzate, quali quelle in esame.

### **Comma 255 (Microcredito)**

Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza a decorrere dal 2021 la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come disciplinati dall'articolo 111 del TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

<sup>129</sup> Si ricorda che originariamente la moratoria straordinaria per le esposizioni debitorie delle PMI verso gli istituti di credito, prevista dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, era valida fino al 30 settembre 2020, termine poi prorogato al 31 gennaio 2021 dall'articolo 65 del decreto-legge n. 104 del 2020. La dotazione di 1,7 miliardi è stata successivamente ridotta per 300 milioni dal decreto legge n. 23 del 2020.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 256-258**

#### **(Estensione dell'ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e modifica dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI)**

Le norme disciplinano le modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione dell'usura, istituito dall'art. 15 della legge 108/1996.

In particolare, al comma 256, alle lettere a)-d), si prevede che i contributi concessi a Confidi ai sensi della lettera a) del comma 2 del citato articolo 15 (ovvero i contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari), non ancora impegnati al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio, e quelli concessi nell'anno 2020 e nei successivi, possono essere utilizzati, oltre che per le finalità di cui alla predetta lettera a) (cioè per garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario) anche per: concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle MPMI; concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (in tal caso il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito aggiuntivo di almeno il 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, se il nuovo finanziamento è concesso dallo stesso gruppo bancario del finanziamento rinegoziato); erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di MPMI. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

Il comma 257 stabilisce che per la concessione di garanzie, il Fondo per la prevenzione dell'usura opera ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 147/2013, ovvero secondo misure previste da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti che erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Il comma 258 dispone che l'erogazione di credito può essere concessa dai Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari (ex art. 106, TU bancario, d.lgs. n. 385 del 1993) o nell'elenco dei Confidi (ex art. 112 TU bancario); nel caso dell'iscrizione nell'elenco, il Ministro dell'economia, con proprio decreto.

L'articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura e al momento è sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, sui commi 256-258, ritenuto il tenore avente mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

## **Commi 259-262**

### ***(Assistenza e consulenza a cooperative e società finanziarie di supporto)***

Il comma 259 dispone che le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico (Cooperazione Finanza Impresa - Cfi Scpa) cui è affidata l'attuazione degli interventi a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese cooperative (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 49 del 1985) svolgono, su incarico del MISE stesso, attività di assistenza e consulenza ad iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.

Il comma 260 stabilisce che con decreto ministeriale sono determinati i compensi spettanti alle predette società finanziarie, i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992, derivanti dal gettito dei contributi versati dalle società cooperative e destinati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

Il comma 261, al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrutturazione e riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il comma 262 apporta modifiche alla disciplina di sostegno al credito alla cooperazione, contenuta nell'articolo 17 della legge n. 49 del 1985 (si ricorda che la citata norma autorizza il MISE a detenere partecipazioni in società finanziarie appositamente costituite cui è affidata l'attuazione degli interventi finanziari di sostegno allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative). In particolare, precisa che le citate società finanziarie possono essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo gli oneri configurati in termini di tetto di spesa, ovvero coperti da una diversa finalizzazione di risorse già esistenti e chiaramente modulabili, ovvero meramente eventuali.

## **Comma 263 lettere da a) ad e)**

### **(Modifiche all'articolo 26 del D.L. n. 34 del 2020, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)**

Le disposizioni in commento, intervengono sui commi 1, 2, 2-*bis*, 8 e 9 dell'articolo 26 del D.L. n. 34 del 2020, recante misure per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni<sup>130</sup>. Si tratta di società di capitali e società cooperative, con esclusione degli intermediari

---

<sup>130</sup> Si tratta di tre misure di sostegno e precisamente: - l'attribuzione di un credito di imposta pari al 20 per cento dell'investimento a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando all'aumento del capitale sociale di una o più società che soddisfano le condizioni previste nei commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.L. n. 34 del 2020; - la spettanza di un credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020. Il credito d'imposta è pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale; - l'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI. Il fondo è finalizzato a sottoscrivere entro il 31

finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e non finanziaria nonché delle imprese di assicurazioni. L'art. 26 citato prevede talune condizioni che devono sussistere per l'accesso alle agevolazioni previste<sup>131</sup>.

Nello specifico, il comma 263, capoverso lettera a) intervenendo su una delle condizioni, estende la possibilità di accedere al credito di imposta pari al 20% dell'investimento anche agli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti dopo il 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, laddove la vigente disciplina indica la data massima del 31 dicembre 2020.

Si ricorda che il comma 2 del citato articolo 26 pone altre condizioni che devono rinvenirsi per l'applicabilità delle altre agevolazioni previste (credito di imposta su perdite registrate nel 2020 e Fondo patrimonio PMI<sup>132</sup>).

Il comma 263, lettera b), in relazione al primo requisito, precisa che la società non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale.

Il comma 263, lettera c), riscrive il comma 2-*bis* del citato art. 26, precisando che sono ammessi ai benefici del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 e le prestazioni del Fondo Patrimonio PMI le società non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia anteriore alla approvazione del bilancio (per il credito di imposta sulle perdite) ovvero alla presentazione

---

dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che soddisfano le condizioni di ammissione.

<sup>131</sup> Si deve trattare di società che:

- a) presentino un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro (nel caso del Fondo Patrimonio PMI, 10 milioni) e fino a 50 milioni di euro, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei medesimi ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento.
- c) abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto n. 34 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale; per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI l'aumento di capitale deve essere non inferiore a 250.000 euro.

<sup>132</sup> Si richiede che le società beneficiarie:

- a) al 31 dicembre 2019 non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014. Tali regolamenti, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), escludono dal relativo campo di applicazione gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà (tali aiuti devono essere valutati alla luce degli specifici orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o degli orientamenti successivi al fine di evitarne l'elusione);
- b) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non si trovino nelle condizioni ostative all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all'articolo 67 decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
- f) non abbiano registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
- g) solo nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12, presentino un numero di occupati inferiore a 250 persone.

dell'istanza alle prestazioni del Fondo Patrimonio PMI, sempre che le medesime società si trovino "in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione".

Il comma 263, lett. *d*), interviene sulla disciplina del credito di imposta sulle perdite. Si ricorda che la norma vigente circoscrive il credito d'imposta "al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale". La proposta normativa in commento, al n. 1) amplia tale ultimo limite al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

Con il n. 2), modifica l'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 26, il quale prevede la decadenza dal beneficio nel caso di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società. Con la novella si prevede che se l'aumento di capitale si è registrato nel primo semestre dell'esercizio 2021, il termine del 1° gennaio 2024 si sposta al 1° gennaio 2025.

Si ricorda che il comma 9 dell'art. 26 del D.L. n. 34 consente di utilizzare in compensazione il credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 "*a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento*".

Il comma 263 lett. *e*), precisa la sopra ricordata decorrenza temporale, prevedendo che l'utilizzo in compensazione possa aver luogo "*a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021*".

**La RT** rappresenta che la disposizione consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del D.L. n. 34 del 2020, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*". Si premette che la proroga non riguarda la misura disciplinata dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del D.L. 34/2020. Pertanto beneficeranno del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 e 12 dell'articolo 26, del D.L. n. 34 del 2020: quanto ai requisiti previsti al comma 1, è consentito di eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 30 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 2-*bis*, viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.

Adeguamenti delle misure di aiuto: per quanto riguarda la misura di cui al comma 8, pur consentendo rilevante l'aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021, il credito d'imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista. Viene inoltre meglio circoscritto l'utilizzo del credito d'imposta. Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, sono introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale. Come specificato al comma 2 dell'articolo in commento,

le modifiche si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Le modifiche apportate ai commi 8 e 9 non comportano nuovi o maggiori oneri tenuto conto che le misure agevolative previste restano fruibili nel limite di spesa pari a 2 miliardi di euro per il 2021.

**Al riguardo**, considerato che le modifiche in commento intervengono sulla disciplina di crediti di imposta che sono riconosciuti entro il limite massimo delle risorse stanziato (c.d. tetto di spesa) non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Come rilevato dal Servizio del Bilancio<sup>133</sup> in occasione dell'esame dell'art. 26 del D.L. n. 34 del 2020, considerata la complessità dell'applicazione della disciplina interessata dalle novelle in commento, si suggerisce di valutare l'opportunità di un approfondimento al fine di verificare la congruità delle risorse stanziato.

### **Commi 263-264**

#### ***(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)***

Il comma 263 apporta una serie di modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020. In particolare:

la lettera a) considera anche gli aumenti di capitale che intervengano dal 1° al 30 giugno 2021 come condizione valida per l'accesso al credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 o al Fondo Patrimonio PMI (resta invece precluso l'accesso al credito d'imposta per conferimenti in denaro volti all'aumento del capitale sociale), con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020, come disciplinato dal decreto-legge n. 34 del 2020.

La lettera b) precisa che la società (per ricevere il beneficio) non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale.

La lettera c), sostituendo il comma 2-*bis* del ricordato articolo 26, precisa che sono ammessi ai benefici del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 e alle prestazioni del Fondo Patrimonio PMI le società non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (coerentemente con l'articolo 2, comma 2, lettera a) dell'articolo 26 del decreto-legge n. 34), ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia anteriore alla approvazione del bilancio (per il credito di imposta sulle perdite) ovvero alla presentazione dell'istanza alle prestazioni del Fondo Patrimonio PMI, sempre che le medesime società (come già previsto) si trovino "in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione".

La lettera d), n. 1), intervenendo sul comma 8, prevede una estensione della disciplina sul credito d'imposta sulle perdite: la norma vigente circoscrive il credito d'imposta "al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale". Questo ultimo limite viene ampliato al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

---

<sup>133</sup> Si veda la [nota di lettura n. 161, vol I](#), luglio 2020, p. 94.

La lettera d), n. 2), modifica conseguentemente l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 26, il quale prevede la decadenza dal beneficio nel caso di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società. Se l'aumento di capitale si è registrato nel primo semestre dell'esercizio 2021, il termine del 1° gennaio 2024 si sposta al 1° gennaio 2025.

La lettera e), modificando il comma 9, con riferimento dei termini temporali di utilizzo in compensazione del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020, prevede che tale compensazione possa avvenire "a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021", mentre attualmente è possibile "a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento".

La lettera f), intervenendo sul comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di Fondo Patrimonio PMI (finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione entro i limiti di dotazione del fondo, pari a 4 miliardi per il 2020. La gestione del fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllate), proroga al 30 giugno 2021 la possibilità di sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, prevede un limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, pari a 1 miliardo di euro, e infine sopprime l'inciso "e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio".

La lettera g), intervenendo sul comma 16 dell'articolo 26, riguardante il decreto ministeriale cui è demandato il compito di definire le caratteristiche, le condizioni e le modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari, sopprime la disposizione in base alla quale "gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso".

La lettera h), intervenendo sul comma 18 dell'articolo 26, prevede che il Gestore, verificati tutti i requisiti, proceda, entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI, alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al versamento del relativo apporto non più entro il 2020, bensì entro il 30 giugno 2021.

La lettera i), intervenendo sul comma 19 dell'articolo 26, prevede che per il 2021 la trattenuta dalle disponibilità del Fondo prevista come compenso per il Gestore (Invitalia) sia pari ad un importo massimo per operazione dello 0,4% (come nel 2020 e il doppio di quanto previsto a legislazione vigente per il 2021), lasciando immutato il profilo degli oneri precedentemente definito, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 264 prevede che le suddette modifiche apportate all'articolo 26 si applichino alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

**La RT** chiarisce che la disposizione consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Si premette che la proroga non riguarda la misura disciplinata dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del citato decreto, per cui beneficerebbero del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che le modifiche apportate ai commi 8 e 9 (dalle lettere d) ed e)) non comportano nuovi o

maggiori oneri tenuto conto che le misure agevolative previste restano fruibili nel limite di spesa pari a 2 miliardi di euro per il 2021.

Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, si conferma che le somme complessivamente stanziare sono adeguate anche a fronte dell'estensione temporale dell'operatività del Fondo: non sono quindi necessari rifinanziamenti. Dall'estensione al 30 giugno 2021 del termine entro il quale il Fondo può sottoscrivere strumenti finanziari deriva un onere in termini di fabbisogno nel 2021 corrispondente al limite massimo di 1 miliardo di euro introdotto al comma 12 (lettera f)).

Considerato che gli oneri già previsti per la remunerazione del gestore Invitalia sono confermati, dalla disposizione non derivano effetti finanziari in termini di indebitamento netto.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Estensione a giugno 2021 dell'operatività del fondo patrimonio PMI				1.000					

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare in relazione alle modifiche all'articolo 26 che ha previsto la concessione di crediti d'imposta, tenuto conto che le misure agevolative previste restano fruibili nel limite di spesa pari a 2 miliardi di euro per il 2021.

In relazione all'istituzione del Fondo patrimonio PMI si rappresenta che ad esso erano stati ascritti effetti in termini di maggiori spese in conto capitale in misura pari a 4 miliardi nel 2020 sia sul SNF che sul fabbisogno. Stante l'asserita adeguatezza delle risorse complessive del Fondo (per il quale è istituita una apposita contabilità speciale), l'allegato 3 riporta - correttamente - soltanto l'impatto massimo possibile sul fabbisogno, pari a 1 miliardo di euro, stante il vincolo normativo che non consente sottoscrizioni per importi più elevati, atteso che l'onere deriva esclusivamente dalla esigenza di finanziare gli effetti di cassa dovuti all'estensione temporale.

Non si concorda con l'ultima asserzione della RT circa l'invarianza della remunerazione del gestore Invitalia, che in realtà aumenta per il 2021, rispetto alla legislazione vigente, dallo 0,2% allo 0,4% degli importi sottoscritti, per cui, sulla base del profilo degli oneri disegnato (in termini di valutazione) dalla norma originaria e rimasto invariato, si evince una mancata contabilizzazione di maggiori oneri in termini di indebitamento netto per il 2021 pari a 4,8 milioni di euro.

### **Comma 265 (Finanza mutualistica e solidale)**

Il comma consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario (TUB), costituiti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 17 ottobre 2014, e adeguatamente patrimonializzati, di erogare credito alle microimprese, che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto n. 267 del 1942, e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 266 (Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società)**

Il comma, sostituendo l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale), dispone che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale delle disposizioni.

**Comma 267**  
***(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione  
finanziaria<sup>134</sup>)***

La norma modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (*Testo unico della finanza - TUF*) al fine di specificare che anche soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei, possono svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

**La RT** certifica che la norma non comporta oneri finanziari; potrebbe comportare dei risparmi di spesa, che comunque non è possibile prudenzialmente quantificare.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni, dal momento che la norma si limita a stabilire che anche soggetti quali Poste Italiane S.p.A. (più precisamente “gli uffici dei conti correnti postali”) e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. Si segnala che Poste italiane spa non è considerata una pubblica amministrazione a fini di contabilità nazionale.

**Commi 268-269**  
***(Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali)***

La norma trasferisce - dal Ministro dell'economia al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico - la potestà di determinare periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento e ai mutui e alle obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 51,65 milioni di euro.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è volta a realizzare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

**Commi 270- 273**  
***(Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese)***

Il comma 270 inserisce una ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, quale il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali. Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il MISE si avvale, attraverso apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 11-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti interministeriali

---

<sup>134</sup> Decreto legislativo n. 58/1998.

sono stabiliti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

Il comma 271 stabilisce che gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori.

Il comma 272 dispone che l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, nonché l'esenzione dalla disciplina della tassazione diretta delle plusvalenze, per le medesime operazioni, trovano applicazione nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Il comma 273 impone alle predette società cooperative di rispettare la condizione di prevalenza (di cui all'articolo 2513 del codice civile; si tratta delle caratteristiche che qualificano la cooperativa come "a mutualità prevalente", in ragione del tipo di scambio mutualistico) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

**La RT** non è presente.

La Nota RGS del 22 dicembre<sup>135</sup>, stima i seguenti effetti finanziari in termini di minori entrate: 3 milioni nel 2021, 4,2 milioni nel 2022 e 3,7 milioni a decorrere dal 2023.

**Al riguardo**, si rileva che non si dispone di elementi di valutazione per riscontrare tale stima.

#### **Comma 274 (Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge n 109 del 2018)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 43 del decreto-legge n. 109 del 2018, che aveva disposto delle agevolazioni per i beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia, consistenti nella sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare e nell'allungamento della durata dell'ammortamento. Con la novella i termini di restituzione dei mutui agevolati vengono allungati di 84 mesi, anche se sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso.

Si dispone che Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, sia obbligata ad aderire a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti.

Conseguentemente, il fondo esigenze indifferibili in corso di gestione è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 7 milioni di euro per l'anno 2022.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, al fine di circoscrivere con esattezza l'onere recato dalla norma, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione relativamente all'ammontare complessivo delle rate interessate dalla sospensione e gli effetti sui flussi di incasso derivante dalla sospensione di 84 mesi del pagamento delle medesime rate.

---

<sup>135</sup> Cfr. Camera dei deputati, resoconto Commissione Bilancio 23 dicembre 2020.

Inoltre, andrebbero evidenziati gli oneri ripartiti per ciascuno degli esercizi finanziari interessati. Su tale ultimo punto si rammenta che a fronte di una sospensione per 84 mesi (7 anni), la norma, inserita nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha provveduto a ridurre il fondo di cui al comma 1141 solamente per due annualità, ovvero di 20 milioni per l'anno 2021 e 7 milioni per l'anno 2022.

Al fine di poter escludere effetti sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto, andrebbe altresì confermato che la rimodulazione del piano di ammortamento per effetto della sospensione delle quote capitali non incida su quote di interessi, ove dovute, in favore dello Stato o di altri soggetti pubblici. Ciò, in quanto la norma prevede espressamente un rimborso di capitale ed interessi in rate semestrali posticipate al tasso di interesse legale.

Con riferimento all'obbligo di aderire a proposte transattive da parte di Invitalia Spa per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa i crediti in questione (numero di debitori e importi medi), nonché ai valori di recupero finora riscontrati ed attesi per il futuro e tutte le ulteriori informazioni in grado di confrontare l'entità delle entrate ricavabili in base agli accordi transattivi e quelle realizzabili con le ordinarie procedure giudiziarie.

### **Comma 275** ***(Fondo occupazione e formazione)***

Il comma rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022.

**La RT** afferma che dalla disposizione conseguono i seguenti effetti:

- a) maggior onere in termini di saldo netto da finanziare pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022;
- b) maggior onere in termini di indebitamento netto pari a 380 milioni di euro per 2021 e 140 milioni di euro per un'ipotesi di utilizzo per prestazioni di ammortizzatori sociali (220 milioni di euro e 60 milioni di euro rispettivamente per 2021 e 2022 sono destinati, tenuto conto della tipologia di interventi previsti, alla contribuzione figurativa riconosciuta unitamente a tali prestazioni, la quale non ha immediato impatto in termini di indebitamento netto e fabbisogno).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento Fondo occupazione e formazione	600,0	200,0		380,0	140,0		380,0	140,0	

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, anche se andrebbero illustrate le ragioni per cui nei due anni in questione la quota dell'onere corrispondente alle prestazioni in senso stretto, impattanti su tutti i saldi, è diversa (63% nel 2021 e 70% nel 2022).

### **Commi 276-277**

#### ***(Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)***

Il comma 276 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

Il comma 277 rinvia ad un decreto interministeriale la determinazione delle modalità di attuazione del comma precedente.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 278**

#### ***(Trattamenti di cassa integrazione straordinaria per cessata attività)***

Il comma proroga per il 2021 e il 2022, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni per il 2022, la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere (qualora sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale), in deroga ai limiti generali di durata vigenti, per un periodo massimo di 12 mesi e qualora ricorrano determinate condizioni, al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018. Ai conseguenti oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

**La RT** afferma che la proroga e il rifinanziamento della misura in esame rispondono all'aumentata domanda di ricorso all'intervento di CIGS per cessata attività che già si è registrata nell'autunno 2020, quale conseguenza delle ricadute della

pandemia sul sistema produttivo del paese. La RT assicura poi che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e che è previsto - a tutela dei saldi - il consueto meccanismo di monitoraggio dei flussi di spesa ed eventuale sospensione di ulteriori accordi, in caso di raggiungimento del limite di spesa, anche solo in ottica previsionale sulla base degli accordi già stipulati.

### **Comma 279** ***(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)***

Il comma concerne le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, differendo dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria in materia (di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020). La novella consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

**La RT**, dopo averla illustrata, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

### **Comma 280** ***(Settore call center)***

Il comma rifinanzia anche per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center* previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

**La RT** rappresenta che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento. Ricorda inoltre che la misura è stata già finanziata per l'anno

2019 dall'articolo 26-*sexies* del decreto-legge n. 4 del 2019 e per l'anno 2020 dall'articolo 11-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019, in entrambi i casi per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur rilevando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma, atteso che il peggioramento della situazione economica, a seguito del perdurare della crisi epidemiologica, potrebbe determinare un maggior ricorso agli strumenti di integrazione al reddito anche per il settore dei *call center* rispetto a quanto registrato negli anni passati. Non vi sono osservazioni da formulare in rapporto alla mancata iscrizione di effetti nell'allegato 3, atteso che l'onere è stato contabilizzato nella sua interezza in relazione al rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

### **Comma 281** ***(Disposizioni in materia di lavoro portuale)***

Il comma, modificando l'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020, consente anche nel 2021, nel limite di spesa ora previsto di 2 milioni di euro, alle Autorità di sistema portuale di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, anche se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, sarebbe auspicabile un chiarimento circa la congruità delle risorse, atteso che lo stanziamento per il 2020 - per le medesime finalità - è il doppio (4 milioni) di quello in questione, anche se si può presumere che nel 2021 l'attività portuale possa almeno in parte riprendere dai livelli negativi attinti nel 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.

Si osserva inoltre che la fissazione da parte della norma dei parametri del contributo in misura fissa potrebbe non consentire la necessaria modulabilità in caso di insufficienza delle risorse per soddisfare tutte le domande.

### **Commi 282-283**

#### ***(Finanziamento indennità fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)***

Il comma 282 stanziava 12 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri, prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il comma 283 prevede la medesima misura, nel limite massimo di 7 milioni di euro per il 2021 sempre a valere sul Fondo sociale, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

**La RT** afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità, che le misure sono state già finanziate per gli anni 2018, 2019 e 2020 per i medesimi importi e che il finanziamento a valere sul Fondo occupazione renderà il procedimento di erogazione più snello.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, preso atto delle informazioni fornite dalla RT e che i benefici operano nei limiti dei tetti di spesa previsti, andrebbe comunque assicurato che le risorse in questione, coincidenti con quelle stanziare negli anni precedenti, siano effettivamente congrue rispetto alle necessità che emergeranno, in particolare in relazione alle sospensioni lavorative da arresto temporaneo non obbligatorio, alla luce di un quadro economico complessivo deteriorato rispetto a quello degli anni precedenti. L'assenza di contabilizzazioni sui saldi deriva dall'incorporazione di tutti gli effetti di spesa nella registrazione contabile del rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione al quale anche questa misura attinge per la copertura.

### **Comma 284**

#### ***(Sostegno al reddito lavoratori imprese sequestrate o confiscate)***

Il comma proroga per il triennio 2021-2023 il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 72 del 2018), a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Il trattamento può essere concesso per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni. Ai conseguenti oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

**La RT**, dopo aver illustrato la disposizione e affermato che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presenta le necessarie disponibilità, ricorda che con decreto interministeriale n. 2 del 29.03.2019 sono stati assegnati 3,5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per il 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in esame, sempre a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Considerato che ad oggi la spesa risulta inferiore a 1 milione di euro, sebbene siano ancora in corso le istruttorie di alcune istanze, si ritiene di rifinanziare la misura nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuna annualità 2021-2023.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 285**

#### ***(Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica)***

Il comma proroga per il biennio 2021-2022, nel limite di 130 milioni per il 2021 e di 100 milioni per il 2022, la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. Ai conseguenti oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

**La RT** illustra la disposizione e afferma che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, si ricorda che i trattamenti di integrazione del reddito in questione possono essere utilizzati da imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali.

Al riguardo, pur rilevando che la CIGS viene erogata nell'ambito di limiti massimi di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità degli stanziamenti previsti rispetto alle finalità perseguite dalla norma.

Inoltre, anche se la mancata contabilizzazione degli effetti (compensativi) della presente misura nel prospetto riepilogativo risulta giustificabile dall'indicazione dell'intero rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, si osserva che esigenze di trasparenza e di completezza (anche nell'ottica di future valutazioni circa la capienza del Fondo in questione) avrebbero suggerito comunque di indicare nel prospetto riepilogativo dei saldi sia la maggiore spesa ivi prevista che la riduzione dello stanziamento relativo al Fondo per la sua copertura.

## **Commi 286-288** **(Cassa integrazione in deroga)**

Il comma 286, al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, permette alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di concedere nel 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.

Il comma 287 fa fronte all'onere derivante dall'attuazione del comma precedente nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge n. 4 del 2019 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono l'indennità in questione esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

Il comma 288 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui sopra l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le norme sono per ora sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa ed è certamente modulabile in modo da contenerlo entro il limite previsto, non si hanno rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

Si osserva che le risorse utilizzate a copertura sono relative al 2020, per cui, da un lato, in assenza della disposizione, sarebbero andate in economia e, dall'altro, si evidenzia che la spesa in esame comporta effetti finanziari su indebitamento e fabbisogno per il 2021 privi di idonea compensazione (riguardanti la quota attinente alle prestazioni, al netto della contribuzione figurativa), disponendo il pagamento di residui, come evidenziato anche dalla nota della RGS del 22 dicembre 2020<sup>136</sup>.

## **Comma 289** **(Piani di recupero occupazionale)**

Il comma stanziava ulteriori risorse pari a 180 milioni di euro sul Fondo sociale per occupazione e formazione volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021 e da ripartire tra le regioni con decreto interministeriale.

---

<sup>136</sup> Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio 23 dicembre 2020, allegato 2 (emendamento 51.03).

**La RT** assicura che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Commi 290-291** **(Sostegno reddito lavoratori aree di crisi complessa)**

Il comma 290, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.

Il comma 291, modificando l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, disciplina l'indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania, estendendola a tutti i lavoratori della regione Campania e non solo ai lavoratori delle predette aree. Inoltre, il termine per l'erogazione della indennità in commento è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.<sup>137</sup> Elimina poi il limite massimo di spesa dell'indennità in questione, fissato per il 2020 in 2,43 milioni di euro e aggiunge la percezione della Naspi nel novero delle condizioni che escludono la percezione dell'indennità. Dopo il comma 3 dell'articolo è poi inserito il comma 3-bis, con il quale, ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, si osserva che la disposizione in esame presenta una copertura pari a 23,3 milioni di euro per il 2021, sulla cui congruità rispetto all'estensione della disciplina all'intera regione Campania (non più limitandola alle sole aree di crisi complessa) sarebbe auspicabile un chiarimento, anche se in linea di massima appare ragionevole.

---

<sup>137</sup> Si ricorda che l'articolo 1-ter prevede, in favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che subordina l'accesso a tutte le forme di integrazione del reddito al conseguimento di una determinata anzianità lavorativa presso l'impresa.

Non è condivisibile l'eliminazione (fra l'altro retroattiva, al 2020) del limite di spesa attualmente vigente, che potrebbe consentire l'accettazione (sia pur ritardata) di domande formulate nel 2020 e finora non accolte per raggiungimento del limite di spesa. Profili onerosi appaiono poi rinvenibili anche dalla disposizione in materia di politiche attive, anche se è ipotizzabile che parte delle risorse della copertura siano in realtà destinate proprio alla misura in questione.

### **Commi 292-296 (Lavoratori socialmente utili)**

Il comma 292 consente, nell'anno 2021 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge n. 145 del 2018, alle PP.AA. utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, di assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

*a)* possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013 ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

*b)* assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere *a)*, *c)* e *d)*;

*c)* svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *d)*;

*d)* assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per i lavoratori di cui al comma 1 utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Il comma 293 consente le assunzioni a tempo indeterminato di cui sopra, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e stabilisce che sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella quota di accesso dall'esterno. Mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* della legge n. 145 del 2018, ovvero, fra l'altro, il finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni.

Il comma 294 proroga fino al 31 dicembre 2021 (il precedente termine era il 31 dicembre 2020) le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 295 consente anche per il primo trimestre 2021 (come già previsto per il 2020 dal comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019) alle PP.AA. utilizzatrici dei LSU di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (si tratta delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006).

Il comma 296, integrando l'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, prevede la possibilità che i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili - ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge n. 510 del 1996 (ossia impiegati in progetti collegati alla richiesta e alla concessione di trattamenti di integrazione salariale) - siano assunti, dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale. Tale possibilità è riconosciuta anche in deroga, per il solo 2021 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, della citata legge n. 160 del 2019.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, si osserva che, anche se le assunzioni previste dalle disposizioni in esame sono configurate come mere facoltà in capo alle PP.AA. utilizzatrici di LSU o di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, non vengono forniti dati circa le platee teoricamente interessate dalle disposizioni, né indicazioni in ordine all'entità delle risorse ancora disponibili a valere su quelle indicate per la copertura delle suddette assunzioni, fra l'altro già in passato utilizzate per analoghe finalità.

In rapporto ai commi 295 e 296, che rispettivamente confermano anche per il primo trimestre 2021 la possibilità di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato anche in deroga ai vincoli assunzionali e consentono assunzioni anche in deroga per tutto il 2021 alla dotazione organica e al piano del fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già stanziato dal comma 497 primo periodo della legge di bilancio 2020, andrebbero fornite informazioni sulle disponibilità di tali risorse. Si ricorda che le risorse ammontano a 50 milioni di euro annui e sono già state destinate a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e a iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali.

Anche in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2021 (il precedente termine era il 31 dicembre 2020) delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, andrebbe argomentata la sua effettiva sostenibilità nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel complesso, l'indeterminatezza di platee e risorse disponibili rendono non valutabile in questa sede, l'implementazione dell'articolato programma assunzionale previsto dalle norme.

### **Comma 297** ***(Sistema duale)***

Il comma incrementa di 55 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro, a valere, per 50 milioni per ciascuno dei due anni, sulle risorse appostate presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

### **Comma 298** **(Incremento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore)**

La norma dispone l'incremento di 20 milioni di per il 2020 del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,. Conseguentemente, si modifica il comma 1133, riducendo di € 20 mln per il 2021 la dotazione del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

### **Commi 299-314** ***(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)***

I commi da 299 a 305 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - nella misura massima complessiva di: 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale; 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 300 e 303), sia per quelli dei Fondi di solidarietà

bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi<sup>138</sup> (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 303 nel limite massimo di 900 milioni di euro per il 2021); 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 300 citato); 90 giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 304).

Sempre con riferimento agli interventi di integrazione salariale in oggetto (con causale COVID-19), il comma 299 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 5.333,8 milioni di euro per il 2021 (dotazione che in sostanza assorbe anche l'importo, richiamato nel medesimo comma 299, pari a 1.503,8 milioni, derivante, per il medesimo anno 2021, dalle precedenti norme di spesa in materia, importo che viene, in base al medesimo comma, versato all'entrata del bilancio dello Stato e acquisito all'erario). Una quota del suddetto fondo - quota pari a 4.982,1 milioni di euro - è destinata (commi 313 e 314) alla copertura degli interventi di cui ai commi da 299 a 305, nonché alla copertura dell'esonero contributivo di cui al comma 306; la quota residua (pari a 351,7 milioni) è intesa a garantire (comma 299) la possibilità di ulteriori interventi normativi in materia di integrazione salariale, in relazione all'emergenza da COVID-19.

Il comma 312 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in esame (diversi da quelli oggetto del summenzionato comma 303). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS (2.576,8 milioni); trattamenti di integrazione salariale in deroga (1.067,7 milioni); trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (282 milioni).

Il suddetto comma 306 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato<sup>139</sup>, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile<sup>140</sup>. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso da norme precedenti. Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 306 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 308).

Il comma 307 prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'omologa norma precedente possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dei precedenti commi 300 e 303.

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate

---

<sup>138</sup> I Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

<sup>139</sup> In base all'interpretazione seguita costantemente dall'INPS in materia di sgravi contributivi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici - cfr. la [circolare dell'INPS n. 105 del 18 settembre 2020](#), che esclude dall'ambito in oggetto le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni (nozione che non ricomprende gli enti pubblici economici) -. Si ricorda che la suddetta circolare n. 105 concerne l'articolo 3 del [D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), il quale disciplina lo sgravio contributivo di cui il comma 8 in esame prevede una possibilità di prosecuzione. Cfr., in merito, *infra*.

<sup>140</sup> Riguardo al calcolo del beneficio, cfr. *infra*.

successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti all'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

**La RT** ribadisce che, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga la disposizione in esame nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro (con un impatto in termini di indebitamento netto pari a 3.468,3 milioni di euro per l'anno 2021).

L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020, conservato in bilancio ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell'articolo 265, del decreto-legge n. 34 del 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario. Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 3.830 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 532 milioni di euro in termini di indebitamento netto, tenuto conto di quanto già scontato nello scenario tendenziale in DPB 2021, come anche illustrato in sede di RT all'articolo 11 del decreto-legge n. 137 del 2020, il quale prevede la conservazione in conto residui nell'esercizio finanziario 2021 di una quota delle risorse già stanziata per il 2020 dai decreti legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020, pari a 3.588,4 milioni di euro.

In relazione ai commi da 300 a 314, la RT fa presente che essi prevedono la concessione nel 2021 dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di 12 settimane. Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

La disposizione in esame prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente

richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020, sono imputati ai 90 giorni stabiliti.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 3 novembre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio  
pagati dall'Inps al 3 novembre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
<b>Marzo</b>	Ordinaria	1.278.098	751.041	2.464	2.031.603
	Fondi di solidarietà	624.147	807.030	2.812	1.433.989
	Deroga	20.163	1.117.843	3.371	1.141.377
	<b>Totale Marzo</b>	<b>1.922.408</b>	<b>2.675.914</b>	<b>8.647</b>	<b>4.606.969</b>
<b>Aprile</b>	Ordinaria	1.537.077	862.395	3.095	2.402.567
	Fondi di solidarietà	769.059	920.518	3.771	1.693.348
	Deroga	13.716	1.359.506	5.015	1.378.237
	<b>Totale Aprile</b>	<b>2.319.852</b>	<b>3.142.419</b>	<b>11.881</b>	<b>5.474.152</b>
<b>Maggio</b>	Ordinaria	1.072.912	566.247	5.251	1.644.410
	Fondi di solidarietà	700.474	816.613	13.041	1.530.128
	Deroga	26.888	1.175.757	16.984	1.219.629
	<b>Totale Maggio</b>	<b>1.800.274</b>	<b>2.558.617</b>	<b>35.276</b>	<b>4.394.167</b>
<b>Giugno</b>	Ordinaria	829.257	315.339	4.814	1.149.410
	Fondi di solidarietà	514.486	516.125	18.699	1.049.310
	Deroga	30.841	608.799	17.245	656.885
	<b>Totale Giugno</b>	<b>1.374.584</b>	<b>1.440.263</b>	<b>40.758</b>	<b>2.855.605</b>

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 3 novembre 2020.

**Ore integrate, prestazione media oraria e retribuzione media oraria con riferimento ai beneficiari a pagamento diretto pagati dall'Inps al 3 novembre 2020 per mese di competenza (importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
<b>Marzo</b>	Ordinaria	74	5,9	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,4
	Deroga	70	5,8	10,6
	<b>Totale Marzo</b>	<b>74</b>	<b>5,9</b>	<b>10,7</b>
<b>Aprile</b>	Ordinaria	132	5,9	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,9	11,1
	Deroga	104	5,9	11,1
	<b>Totale Aprile</b>	<b>114</b>	<b>5,9</b>	<b>11,2</b>
<b>Maggio</b>	Ordinaria	80	6,1	11,3
	Fondi di solidarietà	87	6,0	10,9
	Deroga	72	6,1	11,1
	<b>Totale Maggio</b>	<b>79</b>	<b>6,1</b>	<b>11,1</b>
<b>Giugno</b>	Ordinaria	81	5,9	11,4
	Fondi di solidarietà	75	5,9	10,9
	Deroga	67	5,9	11,2
	<b>Totale Giugno</b>	<b>73</b>	<b>5,9</b>	<b>11,1</b>

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 81 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario *pro-capite* della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria *pro-capite* pari a 3,8 euro;
- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,9 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 75 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario *pro-capite* della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria *pro-capite* pari a 3,6 euro;
- 0,7 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 67 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario *pro-capite* della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria *pro-capite* pari a 3,7 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 12 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.

Si è inoltre ipotizzato che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere derivante dalla concessione di ulteriori 90 giornate di CISOA sono stati considerati 0,2 milioni di lavoratori agricoli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA con una retribuzione media mensile ponderata, nell'anno 2021, pari a 1.537 euro. Si è supposta la fruizione di tutte le ulteriori 90 giornate nel 2021 con una frequenza di ricorso alla prestazione ipotizzata pari al 30% della platea sopra definita in linea con i monitoraggi INPS aggiornati al 29/10/2020. Ai fini della determinazione dell'onere connesso alla copertura figurativa si è utilizzata l'aliquota IVS pari al 29,50%. Infine, si è considerato anche l'onere per la prestazione per il nucleo familiare ipotizzando un importo medio mensile *pro-capite* di 50 euro.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:

**Stima oneri per ulteriori 12 settimane di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 90 giornate CISOA**  
( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

<b>Anno 2021</b>								
<b>Onere per prestazioni e coperture figurative</b>								
Tipologia di intervento	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruito giugno 2020	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISOA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISOA opertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	<b>Totale (A)</b>
Ordinaria	310.300	12	81,0	5,9	3,8	-416,8	-269,5	-686,3
Fondi di solidarietà	944.400	12	75,0	5,9	3,6	-1.170,8	-719,7	-1.890,5
Deroga	591.200	12	67,0	5,9	3,7	-654,0	-413,7	-1.067,7
CISOA	47.000	90		49,2	17,4	-208,2	-73,8	-282,0
<b>Totale</b>	<b>1.892.900</b>					<b>- 2.449,8</b>	<b>- 1.476,7</b>	<b>- 3.926,5</b>

**Anno 2021**

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	<b>Totale</b>
<b>Fondi di solidarietà alternativi (2)</b>	<b>-585</b>	<b>-315</b>	<b>- 900,0</b>
<b>(1+2)</b>	<b>- 3.034,8</b>	<b>- 1.791,7</b>	<b>- 4.826,5</b>

All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a carico dello stanziamento di cui al comma 299.

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	minori entrate contributive (esonero)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	-155,6	0	-155,6
2022		60,8	60,8
2023		-25,1	-25,1
2024			0,0

Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede sempre a valere sullo stanziamento di cui al comma 299.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 anno 2021	5.333,8			532,0			532,0		
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento in entrata delle risorse di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11 DL 104/2020- -interventi di sostegno al reddito, che restano acquisite all'erario	1.503,8								
Maggiori entrate tributarie									
Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale- effetti fiscali		60,8			60,8			60,8	
Minori entrate tributarie									
Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale- effetti fiscali			25,1			25,1			25,1

**Al riguardo**, in relazione agli effetti di quanto già scontato nei tendenziali nel DPB 2021 e previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 137 del 2020, si ricorda che la RT riferita al suddetto articolo 11 chiariva che dalla disposizione derivano effetti di maggiore onere in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 2.315 milioni di euro, che trovano compensazione e capienza considerando sia la quota di onere già prevista per il 2021 a legislazione vigente a seguito di valutazioni circa lo slittamento di oneri al 2020 effettuate in sede di decreto-legge n. 104 del 2020 (1.224,6 mln di euro), sia i maggiori oneri che sono già stati scontati nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021, ove sono stati conteggiati minori oneri per 3.000 milioni di

euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro di maggiori oneri per l'anno 2021. Pertanto in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 secondo la RT è già scontata una somma superiore, rispetto agli utilizzi del suddetto articolo, per 1.909,6 milioni di euro per misure di integrazioni salariali che, in ogni caso, per essere utilizzata necessita di un prioritario rifinanziamento in termini di SNF per il 2021 pari a 3.000 milioni di euro e corrispondente alla riduzione effettuata dall'articolo 34 ("Disposizioni finanziarie") del decreto-legge n. 137 del 2020.

Al riguardo, si rileva che i maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare, pari a 3.830 milioni di euro per l'anno 2021, rappresentano l'onere derivante dall'istituzione del Fondo per il finanziamento nel 2021 di cassa integrazione e assegni ordinari (5.333,8 milioni di euro) al netto del riversamento all'entrata dei risparmi delle misure in materia di trattamenti integrativi del reddito nel 2020 (1.503,8 milioni di euro). Per quanto riguarda gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, la RT non fornisce indicazioni sui fattori sottostanti la loro determinazione, pur richiamando indicazioni contenute negli allegati tecnici al decreto-legge n. 137 del 2020, in base alle quali risulterebbe già scontato nello scenario tendenziale del DPB 2021 un importo pari a 1.909,6 milioni di euro disponibile in termini di indebitamento netto nel 2021 per misure di integrazione salariale. Si osserva che, sommando al predetto importo l'ulteriore spesa di 532 milioni attribuita alla norma in esame in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si otterrebbe un effetto complessivo su tali saldi di 2.441,6 milioni di euro, che appare compatibile con l'onere indicato in termini di saldo netto da finanziare (3.830 milioni di euro nel 2021, che comprendono la quota di contribuzione figurativa, non conteggiata sugli altri due saldi).

In ordine a tale articolata ricostruzione appare necessario acquisire elementi di valutazione, ai fini di una verifica degli importi indicati.

Con riferimento agli oneri derivanti dalla prosecuzione dei trattamenti integrativi del reddito per una durata massima di 12 settimane nel 2021, la RT fornisce i dati e i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari, che sostanzialmente derivano dall'elaborazione dei dati già riscontrati nel corso delle precedenti misure.

Sul punto, si osserva che utilizzare il numero medio di ore fruite a giugno potrebbe non essere prudentiale, non potendosi escludere nel prossimo trimestre una situazione economica più critica di quella riscontrata in giugno, caratterizzata da un notevole allentamento delle restrizioni in virtù del migliorato quadro epidemiologico che si registrò all'inizio dell'estate. Anche il dato sui beneficiari ricalca quello di giugno, potendosi estendere anche a tale parametro, quindi, il rilievo appena formulato. Andrebbe poi confermata la disponibilità, al 3 novembre 2020, di dati limitati al periodo marzo-giugno, atteso che la RT non fornisce dati più aggiornati.

Inoltre, si osserva che la presente RT - come le precedenti - assume sempre il 30% come percentuale delle imprese che usufruiscono della cassa integrazione ordinaria le quali avrebbero superato la capienza. Stante il massiccio uso dell'istituto da marzo, parrebbe maggiormente prudentiale stimare una crescita, per quanto moderata, di tale percentuale con il progressivo stratificarsi di provvedimenti concessori. Tale eventuale

crescita impatterebbe in modo proporzionale sulla platea e, analogamente, sugli oneri correlati alla CIGO.

L'ipotesi di stimare l'integrale utilizzo delle settimane supplementari concesse, viceversa, appare ispirata a criteri di prudenzialità.

Tanto premesso, la stima degli oneri riferiti alle nuove erogazioni dei trattamenti di cassa integrazione e degli assegni ordinari, nonché delle minori entrate connesse all'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che non accedono a detti trattamenti integrativi del reddito, risulta sostanzialmente coerente con i dati indicati dalla RT.

Inoltre, come nelle analoghe, precedenti misure, i tetti di spesa sono assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso risultino raggiunti, anche in via prospettica, i limiti finanziari previsti, il che rappresenta un efficace presidio a tutela dei saldi.

Infine, per quanto riguarda l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per la quale si prevede il concorso del bilancio dello Stato nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziare in relazione agli utilizzi previsti.

### **Commi 315-319** ***(Misure per i lavoratori della pesca)***

Le norme prevedono un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge Dini, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il trattamento è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi precedenti, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma precedente, entro il 30 settembre 2021.

Il trattamento in questione non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione

salariale e, per i soci lavoratori e i pescatori autonomi, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.

Il trattamento è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa ed è accompagnato dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori richieste nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, si segnala che non si dispone di elementi di valutazione in ordine alla congruità delle risorse stanziare, potendosi limitare ad assicurarne la correttezza soltanto come ordine di grandezza.

### Comma 320

#### *(Contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.)*

Il comma autorizza lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 in favore dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a..

**La RT** afferma che la previsione in esame stabilizza un contributo che negli anni scorsi è stato finanziato anno per anno.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Contributo connesso ai costi di struttura ANPAL servizi spa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Comma 321

#### *(Fondo per finanziamento istituti di patronato e assistenza sociale)*

Il presente comma assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale, che si aggiungono a quelle già previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2020 nella misura di 20 milioni di euro.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento stanziamenti per il finanziamento dei patronati	15,0			15,0			15,0		

**Al riguardo**, non vi osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

### **Commi 322-323** **(Accoglienza genitori detenuti)**

Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Un decreto interministeriale definirà la ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 324-328** **(Fondo per le politiche attive del lavoro)**

Il comma 324 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'ANPAL, il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro.

Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto interministeriale sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.

Il comma 325 stabilisce che, nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma precedente, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 205 del 2017; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018; percezione della NASPI e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

Il comma 326 demanda ad apposita deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL la definizione dei tempi, delle modalità operative di erogazione e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma precedente e delle procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo. In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso in cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.

Il comma 327 stabilisce che per il 2021 l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti in questione a valere sulle risorse del citato "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Viene abrogato il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2019, che sospendeva fino al 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione.

Il comma 328 condiziona l'efficacia delle disposizioni in materia di assegno di ricollocazione all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.

**La RT**, riferita in sostanza al primo periodo del primo comma in esame, sottolinea che le risorse sono assegnate in via di anticipazione rispetto a quelle dei contributi provenienti dall'Unione Europea, rappresentate nel "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia".

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2021	2023	2021	2021	2023	2021	2021	2023
Maggiori spese correnti									
Istituzione Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive	500,0								

**Al riguardo**, si rileva che il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti esclusivamente sul saldo netto da finanziare. Ciò presumibilmente in ragione della particolare natura dell'onere che, come chiarito dalla RT, si configura come

un'anticipazione (senza effetti in termini di competenza), in attesa dell'erogazione dei fondi europei.

In proposito, posto che le risorse per REACT-EU<sup>141</sup> provengono dal programma Next Generation EU e quest'ultimo è suddiviso in sovvenzioni e prestiti, andrebbe chiarito se le risorse utilizzate per le norme in esame siano quelle derivanti da prestiti. Infatti in tal caso dovrebbe determinarsi un impatto negativo sul saldo di indebitamento netto che non viene invece segnalato nel prospetto riepilogativo.

Si rileva altresì che la mancata evidenziazione degli effetti prefigurabili sui saldi delle PP.AA. limita la completezza della rappresentazione contabile degli effetti della spesa in questione: sarebbe quindi utile comunque acquisire elementi riguardo all'impatto – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto - atteso dalle spese che si prevede di effettuare per le finalità in esame, in base alla dinamica di spesa prefigurata, anche se compensate da sovvenzioni europee.

Infine, sarebbe utile una completa rappresentazione contabile di tutti i flussi in questione (entrate dall'UE, contribuzione all'UE ed erogazioni alla collettività per le finalità correlate al Fondo di cui al presente articolo).

In relazione ai commi aggiunti nel corso dell'esame parlamentare, non vi sono rilievi da formulare, atteso che la somma degli oneri dei programmi ivi indicati (assegno di ricollocazione e programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori), entrambi configurati in termini di tetto di spesa e certamente gestibili in modo da contenere le erogazioni entro i limiti finanziari previsti, corrisponde esattamente allo stanziamento complessivo del Fondo utilizzato a loro copertura.

### Comma 329

#### *(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)*

Il comma stabilisce che la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica è pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica	5	5	5	5	5	5	5	5	5

<sup>141</sup> Al 23 dicembre 2020 la proposta di regolamento risulta in attesa della prima lettura del Consiglio. Cfr. [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0101\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0101(COD)&l=en)

**Al riguardo**, si ricorda che l'articolo 1, comma 338, della legge n. 205 del 2017 ha istituito per il triennio 2018-2020 un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Non vi sono rilievi da formulare, atteso che l'onere è limitato alla dotazione del Fondo in questione.

### **Commi 330-332** ***(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)***

Le norme, al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute il «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il Fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.

Un decreto interministeriale individuerà i criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 333** ***(Detrazione spese veterinarie)***

La disposizione in commento introdotta dalla Camera dei deputati, intervenendo sull'art. 15, comma 1, lettera *c-bis*), del TUIR eleva da 500 a 550 il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione IRPEF del 19 %, limitatamente alla parte eccedente euro 129, 11. Gli oneri sono stimati in 7 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2023.

**La RT** integrativa non è stata presentata.

**Al riguardo**, si ricorda che la legge di bilancio 2020, all'art. 1, comma 361 aveva provveduto ad elevare l'importo massimo delle spese veterinarie ammessa alla detrazione da 387,34 a 500 euro, sempre limitatamente alla parte che eccede euro 129, 11. In relazione a tale incremento la RT associata rappresentava quanto segue: "Mediante elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, sulla base della distribuzione di dette spese, considerando il nuovo limite (al lordo della franchigia) pari a 500 euro si stima una variazione IRPEF di competenza annua di circa -8,1 mln di euro, ipotizzando il seguente andamento finanziario a decorrere dal 2020.

	2020	2021	dal 2022
<i>Irpef</i>	0	-14,2	-8,1

*In milioni di euro*

Operando una riparametrazione dell'onere allora stimato al proposto incremento di 50 euro, i valori indicati appaiono coerenti con la precedente stima<sup>142</sup> e tengono anche conto del meccanismo del saldo/acconto.

Si rappresenta, a titolo informativo, che nel rapporto annuale sulle spese fiscali per l'anno 2020, l'agevolazione risulta censita alla riga n. 322 e determina un onere pari a 39,4 mln di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, con una frequenza di beneficiari pari a 1.061.573 ed un beneficio/onere pro-capite di euro 37,1.

### **Comma 334** **(Fondo caregiver)**

Il comma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. *caregiver* (prestatore di cure) familiare, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo caregiver	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di tetto di spesa.

### **Comma 335** **(Care leavers - Fondo Povertà)**

La norma, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, integra la quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Riserva lo stanziamento di cui al primo periodo, in via sperimentale, ad interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di

<sup>142</sup> L'incremento allora disposto era pari a 112, 66 euro: quindi 8.100.000 euro/ 112, 66= 71,898 euro x 50 euro= 3.594.900 euro.

crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 336** ***(Opzione donna)***

La norma estende la possibilità di fruire dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna) anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto.

**La RT** provvede innanzitutto a una ricostruzione del quadro normativo, ricordando che la normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

Infine, l'articolo 1, comma 476, della legge n. 160 del 2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti fino al 31 dicembre 2019.

La proposta normativa in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

#### **Ipotesi di lavoro**

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (legge n. 208 del 2015, legge n. 232 del 2016, decreto-legge n. 4 del 2019).

La RT ricorda che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla legge n. 208 del 2015.

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2020;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2021 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi del 2020.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a giugno 2020, desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici di lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato: 15.600 unità;
- numero di lavoratrici del settore pubblico: 6.200 unità;
- numero di lavoratrici autonome: 6.800 unità.

Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.120 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.250 euro mensili per le lavoratrici del settore pubblico e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 7% per le lavoratrici dipendenti e al 15% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi:

**Effetti complessivi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020**

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-)			Effetti finanziari complessivi (milioni di euro)
		(milioni di euro)			
		Pensioni	TFS/TFR	Totale	Totale
2021	13,7	83,5	-	83,5	83,5
2022	24,4	267,7	-	267,7	267,7
2023	24,8	365,3	101,4	466,7	448,4
2024	18,5	312,1	137,7	449,8	425,0
2025	11,7	194	92,1	286,1	269,5
2026	3,5	82,6	34,1	116,7	110,6
2027	0,8	9,4	-3,8	5,6	6,3
2028	-	-31	-119,5	-150,5	-129,0
2029	-	-31	-152,7	-183,7	-156,2
2030	-	-31	-99,2	-130,2	-112,3

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Estensione Opzione donna	83,5	267,7	466,7	83,5	267,7	466,7	83,5	267,7	466,7
Maggiori entrate tributarie									
Estensione Opzione donna – effetti fiscali			18,3			18,3			18,3

**Al riguardo**, si rileva in primo luogo che la RT non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati, onde valutare quando l'effetto espansivo sulla spesa (in relazione a tali soggetti) cessa di operare, una volta raggiunto il momento in cui avrebbero comunque avuto accesso al pensionamento.

Si osserva poi che diversi dati, come gli importi medi pensionistici e la riduzione dei medesimi per effetto del calcolo contributivo, appaiono differenti rispetto a quelli riportati nelle RT al decreto-legge n. 4 del 2019 e alla legge di bilancio per il 2020 (comma 476). In particolare, i trattamenti pensionistici scendono nell'arco del biennio in questione da 1.200 a 1.150 e, ora, a 1.120 euro per le lavoratrici dipendenti private, da 1.400 a 1.300 e, ora, a 1.250 euro per le dipendenti pubbliche e, dopo un aumento da 800 a 880 euro, si attestano sugli 810 euro per le lavoratrici autonome. Mentre andrebbero forniti chiarimenti sull'altalenante andamento relativo ai trattamenti pensionistici delle lavoratrici autonome, andrebbe poi confermato che tali differenze scaturiscono dalla diversità del periodo monitorato (i 3 anni precedenti all'intervento normativo), potendosi quindi dedurre una tendenza alla riduzione dei trattamenti pensionistici delle lavoratrici dipendenti (evidentemente per più bassi livelli

stipendiali, carriere più brevi o per la revisione al ribasso dei coefficienti di trasformazione).

Infatti, come anticipato, confrontando i dati della RT con quelli riportati nelle RT relative ai precedenti interventi normativi in materia (ed in particolare, da ultimo, la legge n. 160/2019 e il decreto legge n. 4/2019), si evidenziano differenze riguardanti, oltre gli importi sopra indicati, anche le percentuali di riduzione degli importi medi della pensione calcolata con il metodo interamente contributivo. Infatti, per le lavoratrici dipendenti è stata considerata una percentuale del 7% in luogo dell'8% (nel DL 4/2019 erano state utilizzate due percentuali: 14% per il settore privato e del 19% per il settore pubblico); per le lavoratrici autonome il 15% in luogo del 17% (nel DL 4/2019 era stata utilizzata la percentuale del 23%). Tali percentuali, anche per il ragionamento che si svolgerà di seguito in ordine alla progressiva "convenienza" delle proroghe con il passare degli anni, non sembrano presentare profili di evidente criticità in relazione ai trattamenti in questione, appunto oggetto di riduzioni più contenute, ma suggeriscono - semplicemente -, visti gli importi più contenuti, basi di calcolo più sfavorevoli a prescindere dal metodo contributivo o retributivo.

In generale, comunque, i dati forniti e le ipotesi formulate, se non basati sugli esiti dei monitoraggi, ricalcando sostanzialmente quelli delle precedenti disposizioni che prevedevano la cd. opzione donna, appaiono sufficientemente prudenziali, anche alla luce dell'ulteriore estensione dei periodi di monitoraggio. Va inoltre osservato l'aumento delle platee di beneficiarie rispetto alla precedente omologa norma (i contingenti numerici che maturano i requisiti nel 2020 sono superiori rispetto alla platea delle lavoratrici considerate nella RT riferita alla legge di bilancio 2020: per le lavoratrici dipendenti del settore privato 15.600 unità in luogo di 11.400 euro; per le lavoratrici del settore pubblico 6.200 unità in luogo di 2.700 unità; per le lavoratrici autonome 6.800 unità in luogo di 4.100 unità). Infatti, è plausibile attendersi un progressivo aumento delle platee con il succedersi delle proroghe, giacché per ogni classe di pensionande il danno derivante dall'obbligo di accettare il metodo contributivo di calcolo della pensione si riduce, visto che aumentano naturalmente gli anni comunque soggetti al calcolo contributivo (riducendosi, di conseguenza, quelli da calcolare con il metodo retributivo). In sostanza, con il progressivo stratificarsi di proroghe della cd. opzione donna, la convenienza ad aderirvi aumenta.

In merito allo scaglionamento delle pensioni previsto dalla RT, nel complesso ragionevole per le lavoratrici dipendenti, esso appare eccessivamente conservativo rispetto alle lavoratrici autonome, che andrebbero valutate considerando le specificità del lavoro autonomo, che rendono pressoché automatica la fruizione del cumulo reddito-pensione, con conseguente interesse ad un precoce accesso al pensionamento (considerando relativamente trascurabile l'aumento della pensione per effetto del maggior numero di contributi, nel caso di differimento dell'accesso, rispetto alla possibilità di cumulare fin da subito due redditi).

Inoltre, la RT non fa cenno alle interazioni della proroga con la cd. quota 100, ancora in vigore nel corso del 2021, il che potrebbe aver alterato, sia pur in modo verosimilmente contenuto, la predisposizione di stime corrette.

Si ricorda in proposito che l'adesione ad opzione donna (in luogo di "quota 100") comporta – in ragione della minore onerosità dei ratei pensionistici, calcolati interamente con il sistema contributivo – minori oneri rispetto alle pensioni ottenute con i requisiti richiesti da "quota 100", che prevedono invece l'applicazione delle modalità di calcolo *pro quota*. Si ricorda che la RT riferita al decreto-legge n. 4 del 2019, considera una percentuale di circa il 50% delle lavoratrici optanti in ragione della possibilità di cumulare con Opzione Donna la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per "Quota 100".

Si constatano comunque – al netto delle diverse numerosità delle platee di nuovi trattamenti pensionistici vigenti a fine anno riscontrabili nella presente RT e in quella della legge di bilancio per il 2020, ovviamente dipendenti dalle assunzioni delle RT sugli accessi complessivi, ma comunque analoghe nei profili disegnati nel corso degli anni – delle discrasie in termini di oneri finanziari rispetto appunto alla RT relativa al comma 476 della precedente legge di bilancio, che sembrano indicare una contenuta sottostima degli oneri per il primo biennio di applicazione della disposizione, valutabile nell'ordine dei 10-15 milioni di euro annui, anche se l'assenza di indicazioni complete da parte della RT - come all'inizio evidenziato - non consente di escludere che ulteriori elementi, considerati dalla RT ma non esplicitati, possano "chiudere" il gap appena prospettato. In linea di massima e certamente in termini di ordini di grandezza, comunque, si possono escludere impatti significativamente diversi rispetto a quelli stimati.

Per quanto concerne gli effetti fiscali, si osserva che gli stessi sono chiaramente valutati soltanto in rapporto ai TFS/TFR del comparto pubblico (scontando un'aliquota media in linea con quella presumibile alla luce degli importi di TFR/TFS correlabili alle assunzioni sugli importi pensionistici), come desumibile anche dal fatto che non risultano contabilizzati effetti nei 2 anni (2021 e 2022) nei quali non saranno erogate tali prestazioni. Tale impostazione, non considerando gli effetti fiscali correlati alle pensioni, è prudentiale.

Si rileva infine che, per il settore pubblico, la RT non esplicita gli effetti di risparmio connessi all'accesso al pensionamento anticipato per le dipendenti del settore pubblico. Infatti, a fronte di una maggiore spesa pensionistica, dovrebbe registrarsi una minore spesa per retribuzioni a carico delle PP.AA., anche ammettendo un integrale *turn-over* (in quanto i neo assunti avrebbero quasi certamente retribuzioni inferiori, data la diversa anzianità di servizio, rispetto alle neo-pensionate). Tali effetti di risparmio potrebbero peraltro non essere stati considerati per ragioni di prudenzialità.

### **Commi 337-338** ***(Pensioni di cittadinanza e calcolo ISEE)***

Il comma 337, al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, sostituendo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 del citato articolo 5 (prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza; limitazioni alla possibilità di effettuare bonifici; divieto di utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità).

Il comma 338 sostituisce l'articolo 8, comma 2, lettera a), del DPCM n. 159 del 2013. Attualmente tale disposizione, ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, prevede che sia considerato come parte del nucleo familiare dei genitori anche lo studente che viva in una residenza non di proprietà della famiglia da meno di due anni dalla domanda di iscrizione a ciascun corso di studi. La modifica prevede che tale termine di due anni decorra non dalla domanda di iscrizione ma dalla presentazione della Dichiarazione sostituiva unica.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, si osserva che la prima norma appare suscettibile di determinare maggiori oneri, in quanto elimina per i soggetti anziani in questione alcune limitazioni di utilizzo della Carta che serve come strumento della pensione di cittadinanza.

Andrebbero approfonditi anche gli effetti della nuova disciplina dell'uscita dal nucleo familiare dello studente ai fini ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, decorrente non più due anni dopo la domanda d'iscrizione al corso di studi ma due anni dopo la presentazione della Dichiarazione sostituiva unica. Infatti, tale modifica potrebbe portare ad anticipare le prestazioni del diritto allo studio già dal primo anno di iscrizione universitaria, con conseguenti maggiori oneri.

### **Commi 339-340** ***(Proroga dell'APE sociale)***

Il comma 339, intervenendo sul comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (lettera a)).

Conseguentemente, (lettera b)), intervenendo sul comma 186 del medesimo articolo, eleva i relativi limiti di spesa da 323,4 a 411,1 milioni di euro per il 2021, da 101,2 a 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, da 6,5 a 169,3 milioni di euro per l'anno 2023 e ne dispone altri per gli anni seguenti, pari a 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 340 dispone che le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2021 (pertanto i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2021, ovvero

entro il 15 luglio 2021. Le domande presentate successivamente al 15 luglio (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui residuino le risorse finanziarie).

**La RT** ricorda che l'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha previsto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

La proposta normativa prevede di prorogare l'anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.

#### Stima degli effetti finanziari

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dal monitoraggio aggiornato ad agosto 2020.

Sulla base della distribuzione per età e anzianità degli attuali beneficiari di APE sociale, opportunamente integrata per tener conto delle pratiche giacenti, è stata definita la generazione per l'anno 2021.

Da tale generazione sono stati stimati circa 13.900 soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del canale di uscita con 62 anni di età e 38 (quota 100), i quali quindi rientreranno nella proroga dell'attuale norma.

L'importo medio dell'indennità considerato è pari 1.140 euro mensili.

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del numero di prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere.

Stima degli oneri derivanti della proposta normativa in relazione alla proroga dell'ape sociale

Anno	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (mgl di unità)	Oneri lordo fisco TOTALE (milioni di euro)
2021	13,9	87,7
2022	12,9	183,9
2023	10,7	162,8
2024	6,9	119,9
2025	2,5	71,5
2026	0,0	8,9
2027	0,0	0,0

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Proroga al 31/12/2021 dell' APE sociale	87,7	183,9	162,8	87,7	183,9	162,8	87,7	183,9	162,8

**Al riguardo**, si rileva che la quantificazione appare sostanzialmente coerente con i parametri esposti dalla RT, che risultano a loro volta coerenti con quelli esplicitati dalle RT relative all'articolo 18 del decreto-legge n. 4 del 2019 e all'articolo 1, comma 473, della legge n. 160 del 2019, che hanno prorogato rispettivamente per il 2019 e il 2020 l'applicazione dell'Ape sociale.

Ciò premesso, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità della stima delle platee interessate alla luce della particolare contingenza economica che potrebbe generare un maggior ricorso a tale misura.

Si rappresenta, comunque, che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e che è previsto, ai sensi del comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, un meccanismo di monitoraggio degli oneri e, qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

### **Commi 341-344 (Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica)**

La norma, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per la raccolta di firme per i referendum. Si determina la dotazione del fondo in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Si dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma entro il 31 dicembre 2021.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, si autorizza la raccolta delle firme e dei dati per le richieste di referendum possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l'amministrazione digitale (CAD). Infine, esonera le firme digitali dall'autenticazione del pubblico ufficiale.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, andrebbero forniti i necessari dati dimostrativi dell'adeguatezza della somma stanziata in modo che la piattaforma prevista possa entrare in funzione entro il termine previsto.

### **Comma 345 (Isopensione)**

Il comma estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020 (articolo 1, comma 160, della legge n. 205 del 2017), per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (si ricorda che l'articolo 4, commi 1-7, della legge n. 92 del 2012 prevede che, nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento).

La norma è priva di **RT**.

**Al riguardo**, si ricorda che la RT alla analoga disposizione di cui alla legge n. 205 del 2017 affermava la neutralità finanziaria della stessa perché sia la prestazione, sia la contribuzione correlata, sono a totale carico del datore di lavoro. Inoltre asseriva che la limitazione temporale al periodo 2018-2020 avrebbe consentito di mantenere inalterato l'istituto a regime non introducendo, pertanto, modificazioni strutturali nella regolamentazione del ritiro dal mercato del lavoro.

In relazione all'impatto finanziario dell'estensione temporale in esame, appaiono necessari chiarimenti circa le modalità applicative della relativa disciplina. Ciò con particolare riferimento al periodo di corresponsione da parte del datore di lavoro delle prestazioni in favore del lavoratore e della connessa contribuzione in favore dell'INPS: andrebbe infatti chiarito se tale periodo corrisponda a quello che residua per la maturazione dei requisiti vigenti al momento dell'accordo ovvero se si estenda anche agli eventuali adeguamenti automatici sulla base dei meccanismi previsti dalla vigente normativa. Infatti l'allungamento del periodo di riferimento da 4 a 7 anni anche per il triennio 2021 - 2023 comporterebbe, sulla base della vigente disciplina generale, la possibilità che si verificino, nel settennio decorrente da uno dei tre anni 2021-2023, anche 4 (comunque certamente 3) adeguamenti alla speranza di vita (rispetto ai 2 che potrebbero aver luogo nel periodo di 4 anni previsto dalla norma originaria). Nel primo caso, infatti, si presenterebbe un onere per l'INPS correlato ad un anticipo nell'accesso al pensionamento, valutabile nell'ordine dei 3-6 mesi, se dovessero essere confermate le tendenze delle ultime revisioni dei requisiti di accesso per aumento dell'aspettativa di vita.

## **Commi 346-348** ***(Nona salvaguardia pensionistica)***

Il comma 346 dispone l'applicazione delle norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

- a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 347 stabilisce, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma precedente, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi

346 e 348, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi.

Il comma 348 stabilisce che i benefici di cui al comma 346 in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, e li riconosce nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

**La RT**, riferita al testo dell'emendamento che ha introdotto le presenti disposizioni prima delle ultime modifiche apportate per garantire il rispetto dei saldi e quindi utilizzabile per quanto attiene ai profili di quantificazione, dopo aver illustrato le norme, chiarisce che di fatto esse prorogano i termini stabiliti per il perfezionamento dei requisiti previdenziali contenuti nella legge n. 232 del 2016 (ottava salvaguardia), concedendo ulteriori 48 mesi ai lavoratori in questione (36 mesi per i lavoratori di cui alla lettera e)).

Di seguito si riporta una tavola riepilogativa dei requisiti di accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. >= 35 anni	Quota (Età + Anzianità)
2018	65 anni e 7 mesi	61 anni e 10 mesi	40 anni	61 anni e 7 mesi	97 e 7 mesi
2019	66 anni	62 anni e 9 mesi	40 anni	62 anni	98
2020	66 anni	63 anni e 3 mesi	40 anni	62 anni	98

*N.B. Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità in quota sono previste finestre di 12 mesi per lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Per la pensione di anzianità indipendente dall'età sono previste finestre di 15 mesi per lavoratori dipendenti e 21 mesi per lavoratori autonomi.*

### Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi del 2020.

Nella valutazione si è tenuto conto che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore all'entrata in vigore della norma, quasi sicuramente il 1° gennaio 2021.

L'onere è stato determinato fino al raggiungimento della prima decorrenza utile al pensionamento secondo la normativa attualmente vigente, di cui si riportano i requisiti nella tabella che segue.

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età	
	Uomini e donne ■	Uomini	Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici,..... lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2021	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2022	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

2023	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2024	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2025	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2026	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2027	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2028	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese

Requisiti utilizzati per la determinazione dell'anticipo pensionistico derivante dall'applicazione della norma in esame. Per la pensione anticipata la decorrenza del trattamento prevede una finestra di 3 mesi.

Dagli archivi informatici dell'INPS sono stati quantificati circa 2.400 soggetti interessati all'applicazione della norma in esame che non siano già beneficiari di trattamento pensionistico diretto.

I soggetti così individuati risultano distribuiti tra le categorie interessate dalla norma stessa come segue:

- 1.050 appartenenti alle categorie dei proscutori volontari con versamento accreditato;
- 350 appartenenti alle categorie dei proscutori volontari senza versamento accreditato;
- 830 rientranti nelle categorie dei lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale;
- 20 in congedo per assistere figli con disabilità grave;
- 150 cessati da contratti a tempo determinato.

Gli oneri sono stati stimati sulla base di una pensione media per tutte le categorie citate di circa 16.000 euro, come desunto dalle informazioni presenti negli archivi dell'INPS con riferimento alle pensioni dei soggetti beneficiari delle precedenti salvaguardie, stabilendo un anticipo medio di 3 anni compatibile con l'età dei soggetti interessati e i requisiti per la decorrenza dei trattamenti pensionistici. Si prevede altresì un effetto *stock* da gennaio 2021 per la prevalente liquidazione di pensioni di vecchiaia.

Di seguito una tavola di sintesi della valutazione che riporta la stima degli oneri per i 2.400 beneficiari al lordo degli effetti fiscali per il periodo 2021-2030.

#### **Stima degli oneri derivanti dalla proposta normativa**

<b>Anno</b>	<b>Numero decorrenti per anno</b>	<b>Oneri lordo fisco (milioni di euro)</b>
2021	2.370	34,9
2022	30	33,5
2023	0	26,8
2024	0	16,1
2025	0	3,2
2026	0	0,6
2027	0	0,0
2028	0	0,0
2029	0	0,0
2030	0	0,0

**Totale**

**2.400**

---

Si ricorda che la RGS, con Nota del 22 dicembre<sup>143</sup>, oltre a far presente che le disposizioni comportano maggiore spesa pensionistica (evidenziando inoltre che non si tratterebbe di "esodati", bensì di "salvaguardati"), ha segnalato che le stesse appaiono in contrasto alle Raccomandazioni UE 2019 e 2020 e suscettibili di determinare richieste emulative a distanza di 4 anni dall'ultima operazione di salvaguardia, riaprendo termini (che pertanto si prestano naturalmente a proroghe successive) e creando nuovi bacini (attualmente insussistenti). In sostanza, dopo che si è chiusa la modalità delle salvaguardie (periodo transitorio), si traduce in una modalità di disapplicazione della riforma pensionistica in contrasto con Raccomandazioni UE per accesso al Recovery Fund.

**Al riguardo**, per i profili di stretta competenza, si osserva che la norma ricalca, come impostazione, quella adottata nelle precedenti salvaguardie, indicando un numero massimo di beneficiari (sia pur non ripartendoli fra le varie categorie, se non nella RT) e un limite finanziario di risorse erogabili, secondo un profilo di oneri che, rispetto alla platea indicata e alle ipotesi assunte in termini di importi ed anticipi medi (sia gli importi che gli anticipi medi appaiono ragionevoli), sembra correttamente definito.

Si fa presente, comunque, che le condizioni richieste per l'accesso teorico al beneficio appaiono molto agevoli da raggiungere considerando soltanto i requisiti strettamente pensionistici, per cui la platea indicata dalla RT risulterà probabilmente molto ristretta rispetto ai beneficiari teorici, al netto delle condizioni lavorative richieste dal dispositivo, certamente idonee ad abbattere notevolmente l'insieme dei soggetti rispondenti ai requisiti strettamente pensionistici. In sintesi, preso atto che i dati sarebbero desunti dagli archivi INPS, un possibile elemento di criticità nella quantificazione potrebbe risiedere nella numerosità della platea indicata.

Comunque, il tetto di spesa risulta assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori richieste qualora risultino raggiunti, anche in via prospettica, i limiti numerici e di spesa previsti. Sul punto, tuttavia, si osserva che il rigetto di nuove domande sembra condizionato al raggiungimento di entrambi i limiti, il che in realtà potrebbe condurre ad uno sfioramento, ricorrendo determinate condizioni (verosimilmente più elevati trattamenti pensionistici rispetto alle previsioni), dei tetti di spesa previsti.

### **Comma 349** ***(Contratto di espansione interprofessionale)***

Il comma, intervenendo sull'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, proroga al 2021 le disposizioni relative all'applicazione sperimentale del contratto di espansione (lettera a)) estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che abbiano almeno 500 unità lavorative in organico e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-*bis* inserito dalla lettera c), a 250

---

<sup>143</sup> Cfr. Camera dei deputati, resoconto Commissione Bilancio 23 dicembre 2020, allegato 2.

unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi (lettera b)).

La lettera c), inserendo il comma 5-bis nel citato articolo 41, stabilisce che per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione NASPI, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La lettera d) stabilisce che la prestazione di cui al comma 5-bis può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

La lettera e), infine, stabilisce in 101 milioni per il 2021 e in 102 milioni per il 2022 i limiti di spesa entro i quali è compresa l'erogazione dei trattamenti integrativi al reddito per i lavoratori che non possono usufruire degli scivoli.

**La RT**, relativa all'iniziale versione delle disposizioni (che non prevedevano l'introduzione del nuovo limite di 250 dipendenti, né dell'ulteriore beneficio

dell'esonero dal pagamento della contribuzione figurativa per un anno dopo la cessazione della Naspi, ricorrendo determinate condizioni), afferma che, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, la norma prevede la possibilità nell'anno 2021 di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 500 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

#### Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con più di 500 dipendenti: 917;
- N° complessivo di lavoratori in aziende  $\geq 500$  dipendenti = circa 1.300.000;
- Retribuzione media annua = 32.400 euro;
- N° aziende con più di 500 dipendenti che hanno utilizzato CIGS: 64;
- N° complessivo di lavoratori in aziende  $\geq 500$  dipendenti che hanno utilizzato CIGS= 152.000;
- N° lavoratori in CIGS di tali aziende =circa 90.000;

#### Ipotesi di lavoro

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni, che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli *ultra 57-enni* che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019<sup>144</sup>.

È stata considerata anche l'applicazione di un contributo addizionale pari a 9% per i primi 12 mesi e al 12% per i successivi 6 mesi di integrazione salariale.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (37.200 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberata il 5 ottobre 2020.

Ciò posto, sulla base di quanto sopra riportato, ipotizzando una percentuale di adesione del 3%, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge n. 34

---

<sup>144</sup> Ai sensi del quale il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.

del 2019 stimata in circa 18.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari (milioni di euro).

Anno	Numero beneficiari	Oneri		
		prestazione	Coperture figurative	Totale
2021	18.000	55	46	101
2022	18.000	55	47	102

**Maggiori entrate contributive per contributo addizionale**  
(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	12,6	15,7	0,0	0,0
al netto effetti fiscali	12,6	10,8	-4,0	2,6

Per quanto riguarda le misure previste alla lettera c) (agevolazione all'esodo per coloro che si trovano a non più di 60 mesi dal pensionamento) si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla erogazione di prestazioni NASPI connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 1.500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione della norma, beneficiari di NASPI a partire da aprile 2021. La retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI per l'anno 2021. Gli oneri in milioni di euro sono riportati nella seguente tabella:

	prestazione	coperture figurative	totale
2021	16,8	12,5	29,30
2022	16,5	16,6	33,10
2023	3,3	4,2	7,50

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni pensionistiche previste al termine del periodo di NASPI, non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro per espressa disposizione normativa (ovviamente fino all'accesso al trattamento pensionistico sulla base della normativa vigente).

### Riepilogo effetti finanziari dell'articolo

(indebitamento netto; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni				
(a) cigs	-55	-55		
(b) naspi	-16,8	-16,5	-3,3	
(c = a+b) Totale maggiori oneri	-71,8	-71,5	-3,3	0
d) Maggiori entrate contributive lorde	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
<b>(f = c+d+e) Effetto complessivo su IN</b>	<b>-59,2</b>	<b>-60,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>2,6</b>

(saldo netto da finanziare; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa				
(a) cigs	-101	-102		
(b) naspi	-29,3	-33,1	-7,5	
(c = a+b) Totale maggiori oneri	-130,3	-135,1	-7,5	0
d) Minore spesa per maggiori entrate contributive	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
<b>(f = c+d+e) Effetto complessivo su SNF</b>	<b>-117,7</b>	<b>-124,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>2,6</b>

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione - Integrazione salariale Prestazione	55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0	
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto - Integrazione salariale Contribuzione figurativa	46,0	47,0							
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Agevolazione all’esodo Prestazione	16,8	16,5	3,3	16,8	16,5	3,3	16,8	16,5	3,3
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Agevolazione all’esodo Contribuzione figurativa	12,5	16,6	4,2						
Maggiori entrate contributive									
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Contributo addizionale				12,6	15,7		12,6	15,7	
Minori spese correnti									
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Contributo addizionale	12,6	15,7							
Minori entrate fiscali									
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Contributo addizionale Effetti fiscali		4,9	4,0		4,9	4,0		4,9	4,0

Successivamente è stata presentata una **seconda RT**, relativa ad un emendamento che, da ultimo rimaneggiato per tenere esattamente conto dei rilievi formulati dalla RGS, ha introdotto in sostanza il comma 5-*bis* e, con riferimento ad esso, l'ulteriore, specifico limite (con valenza espansiva del beneficio) dei 250 addetti.

Tale RT, in rapporto essenzialmente al comma 5-*bis*, afferma che ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 6.000 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5 (sarebbe l'attuale comma 5-*bis*) a partire da aprile 2021. Per 5.250 di questi il periodo di spettanza teorica della NASPI sarebbe di 24 mesi, mentre per i restanti 750 lavoratori si ipotizza che il datore di lavoro possa usufruire della riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI.

Si presume pertanto un maggior ricorso al trattamento di agevolazione all'esodo da parte delle aziende di minori dimensioni in quanto le grandi aziende possono avvalersi più agevolmente di strumenti alternativi quali il ricorso alle prestazioni previste dalla normativa dei Fondi di Solidarietà di cui all'articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché di quelli previsti della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Con riferimento ad entrambi i collettivi la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI teorico per l'anno 2021. I maggior oneri per la finanza pubblica, derivanti dall'emendamento in esame, in milioni di euro, sono riportati nella seguente tabella:

	Prestazione	Coperture Figurative	Totale
2021	50,50	37,40	87,90
2022	49,60	49,90	99,50
2023	14,50	18,70	33,20
2024	1,60	2,10	3,70

Per memoria la RT riportava gli effetti complessivi ascrivibili alla versione originaria della disposizione e all'emendamento i cui effetti sono stati appena illustrati.

(indebitamento netto; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni				
(a) cigs	-55	-55		
(b) naspi	-67,3	-66,1	-17,8	-1,6
(c = a+b) Totale maggiori oneri	-122,3	-121,1	-17,8	-1,6
d) Maggiori entrate contributive lorde	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
<b>(f = c+d+e) Effetto complessivo su IN</b>	<b>-109,7</b>	<b>-110,3</b>	<b>-21,8</b>	<b>1</b>
	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa				
(a) cigs	-101	-102		
(b) naspi	-117,2	-132,6	-40,7	-3,7
(c = a+b) Totale maggiori oneri	-218,2	-234,6	-40,7	-3,7
d) Minore spesa per maggiori entrate contributive	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
<b>(f = c+d+e) Effetto complessivo su SNF</b>	<b>-205,6</b>	<b>-223,8</b>	<b>-44,7</b>	<b>-1,1</b>

**Al riguardo**, premesso che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte dalla RT, quasi tutte condivisibili, la quantificazione degli oneri risulta corretta, si esprimono tuttavia perplessità in ordine alla prudenzialità della percentuale di adesione del 3% applicata al totale dei soggetti potenzialmente interessati, stimati in circa 600.000 (per un totale, quindi di 18.000 beneficiari), alla luce sia del cospicuo ricorso alla CIG attestato dalla stessa RT.

Per quanto riguarda l'applicazione della NASPI ai soggetti che possono usufruire degli incentivi all'esodo, la RT quantifica la platea in circa 1.500 soggetti. Al riguardo, preso atto dell'importo medio mensile stimato della retribuzione (circa 2.800 euro), la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente corretta nel suo complesso, ma non sembra condivisibile - a meno di chiarimenti che attestino il rapido accesso al trattamento pensionistico di una significativa quota dei soggetti in questione - la distribuzione temporale degli oneri nell'arco di 24 mesi nei termini quantitativi delineati dalla RT, atteso che la stessa RT assume che le prime erogazioni si verificheranno solo nell'aprile 2021: infatti, sia pur marginalmente, gli oneri per il 2021 superano quelli per il 2022.

In ordine alle modifiche apportate alla disciplina oggetto dell'analisi della RT dalla Camera dei deputati, si osserva che la RT fornita, sostanzialmente riferibile al testo di cui al comma 5-bis, individua una platea circa 4 volte maggiore di quella iniziale. Gli oneri ascritti a tali modifiche risultano tuttavia pari a circa 3 volte quelli stimati inizialmente per gli anni 2021 e 2022 (4 volte per il 2023). Trattandosi di platee considerate equivalenti per retribuzione media mensile, la discrasia andrebbe giustificata, anche alla luce dell'ulteriore beneficio dell'esonero dal versamento contributivo per 12 mesi dalla cessazione della NASPI. Il totale degli oneri correlati all'agevolazione all'esodo, come indicati nel dispositivo, risulta corrispondente alla somma degli oneri come sopra separatamente descritti.

In relazione alla platea individuata dalla seconda RT non si dispone di elementi di riscontro, anche se si ritiene il valore riportato appropriato perlomeno come ordine di grandezza.

### **Comma 350**

#### ***(Requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)***

Il comma stabilisce che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

**La RT** afferma che il part-time di tipo verticale ciclico effettuato in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno è caratterizzato da prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività.

L'applicazione della disciplina in vigore ai rapporti di lavoro a tempo parziale verticale di tipo ciclico per i lavoratori del settore privato comporta che le settimane che ricadono nei periodi di esonero dell'attività lavorativa, non essendo coperte da versamenti contributivi, non vengono considerate nel calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto a pensione.

#### ***Proposta di modifica normativa***

La RT ribadisce che la proposta prevede che il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo. La RT precisa poi che per i dipendenti

pubblici è già previsto che “ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero”.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati registrati negli archivi amministrativi dell’INPS, sono stati selezionati tutti i soggetti con periodi contributivi riconducibili a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico e/o misto senza riconoscimento del periodo a fini del diritto a pensione; la rilevazione è stata effettuata dall’anno 2005 (periodo di inizio della mensilizzazione dei flussi retributivi) fino all’anno 2018. Nelle tabelle seguenti si riportano i soggetti rilevati e la distribuzione delle settimane di part-time distinte per sesso del lavoratore:

**Tabella A**

Sesso	Numero medio settimane PT verticale e/o misto	Numero lavoratori con periodi di PT verticale e/o misto
Maschi	8,3	157.500
Femmine	8,9	258.700
Totale	8,7	416.200

**Tabella B**

Settimane di PT verticale e/o misto	Maschi	Femmine	Totale
Meno di 52 settimane	36,3%	59,2%	95,5%
Tra 53 e 103	1,0%	1,9%	2,9%
Tra 104 e 155	0,3%	0,6%	0,9%
Tra 156 e 207	0,1%	0,3%	0,4%
Tra 208 e 259	0,1%	0,1%	0,2%
Oltre 259	0,0%	0,1%	0,1%
Totale	37,8%	62,2%	100,0%

Dalla prima tabella si desume che esistono 416.000 che hanno maturato mediamente poco meno di 9 settimane di anzianità contributiva in part-time verticale ciclico (Spt) nell’arco dei 14 anni di osservazione.

La seconda tabella mette in evidenza che la quasi totalità dei lavoratori ha maturato meno di 52 settimane di part-time verticale ciclico e/o misto; come ulteriore informazione si riporta che circa il 75% non supera il mese di anzianità in part-time.

Rispetto a precedenti rilevazioni si osserva un incremento del numero dei soggetti interessati con una media annua di settimane lavorate in regime di part-time inferiore.

Ipotizzando prudenzialmente una fruizione del part-time pari al 55% del tempo pieno sono state stimate le settimane di anzianità contributiva figurativa (Scf) riconoscibili per l’anzianità utile ai fini del diritto al pensionamento sulla base della seguente formula:

Per passare dalle settimane lavorate alle settimane da riconoscere con la norma:  $Scf = Spt * (1-0,55) / 0,55$

Il valore ottenuto, partendo dai dati della tabella A, è pari mediamente a 6,8 settimane per i maschi e 7,3 per le femmine. Si fa presente che la stima delle settimane riconoscibili è stata effettuata al lordo dei periodi eventualmente riscattati dagli assicurati.

Le settimane così determinate consentono di effettuare una stima dell'onere derivante dall'anticipo della decorrenza. Quindi, rapportando il valore ottenuto delle settimane di anzianità contributiva aggiuntive per i 416.000 soggetti ad una collettività di circa 14 milioni di lavoratori si ottiene un numero medio di settimane pari a circa 0,21.

È opportuno sottolineare che il dato così ottenuto rappresenta una stima del numero medio di settimane aggiuntive determinato su un intervallo temporale di rilevazione pluriennale (2005-2018). Il valore su base annua si ottiene dividendo per il numero di anni di osservazione.

L'onere derivante dalla modifica normativa è stato calcolato in termini di anticipo della decorrenza della pensione per le seguenti categorie di lavoratori:

- dipendenti da privati che a normativa vigente raggiungono il requisito per la pensione anticipata;
- dipendenti da privati che sulla base dei nuovi canali di pensionamento (quota 100 e opzione donna) introdotti dal decreto-legge n. 4 del 2019 aspettano di raggiungere il requisito contributivo minimo previsto;
- dipendenti da privati che a normativa vigente raggiungono il requisito di età per la pensione di vecchiaia congiuntamente al requisito minimo contributivo o che maturano il requisito di età non avendo ancora maturato il requisito minimo contributivo.

Sulla base di un'analisi delle pensioni decorrenti negli ultimi anni è stato rilevato che il terzo collettivo è circa pari al 3% delle femmine e all'1% dei maschi che annualmente accedono al pensionamento di vecchiaia.

Ai fini della valutazione sono state fatte le seguenti ipotesi:

- l'incremento massimo ottenibile a regime, in termini di settimane contributive utili al diritto, per i soggetti che maturano il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata è pari a quello ottenibile in un intervallo di tempo pari a circa tre volte (all'inizio della proiezione è meno di tre volte per poi raggiungere tale valore a regime) il periodo di rilevazione (40 anni);
- l'incremento massimo ottenibile a regime, in termini di settimane contributive utili al diritto, per i soggetti che maturano il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari a quello ottenibile in un intervallo di tempo pari a 20 anni;
- per i pensionamenti attesi nel primo anno di previsione, sulla base dei dati rilevati, è stata considerata una maggiorazione di anzianità contributiva utile al diritto mediamente pari a circa due mesi e mezzo. Tale valore, utile alla determinazione del periodo di anticipo delle pensioni, è stato incrementato progressivamente fino a cinque mesi.

La percentuale dei soggetti interessati dall'anticipo, inizialmente pari a circa il 3% del contingente annuo di pensionati, cresce progressivamente fino al 3,6%, per tener conto del maggior ricorso al part-time verticale registrato nel corso degli anni a partire dalla sua prima introduzione.

Il periodo figurativo riconosciuto è stato ridotto del 10% per tener conto degli effetti dell'applicazione del minimale contributivo. La percentuale è stata stimata in base alla distribuzione del numero dei lavoratori in part-time nell'anno 2017 classificati per retribuzione annua e numero di settimane retribuite nell'anno e una soglia minima per l'accredito della contribuzione settimanale pari a 200,76 euro. La retribuzione media settimanale considerata è pari a circa 345 euro.

Tutti i lavoratori con contratti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della norma presentano domanda per il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2021-2030.

L'importo medio annuo è inizialmente pari a 26.100 euro per le pensioni anticipate e con quota 100 e di 15.800 euro per le pensioni di vecchiaia.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla NADEF 2020 e dalle tendenze demografiche di lungo periodo utilizzate nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Per la proiezione è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche più aggiornate (scenario demografico Istat – mediano con base 2018) in base alla quale sono stati anche determinati sia i requisiti di accesso che i coefficienti di trasformazione.

Nella tabella seguente è riportata a partire dal 1.1.2021, la stima degli effetti finanziari per gli anni dal 2021 al 2030 oltre quello previsto a regime:

**Stima degli oneri derivanti dalla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi prestati con rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico**

*(numeri in migliaia di unità - oneri in milioni di euro correnti)*

Anno	Pensioni anticipate		Pensioni di vecchiaia		Totale	
	Numero pensioni interessate	Maggiore onere	Numero pensioni interessate	Maggiore onere	Numero pensioni interessate	Maggiore onere
2021	5,2	28,2	0,1	0,2	5,3	28,4
2022	4,1	26,1	0,1	0,2	4,2	26,3
2023	3,6	24,5	0,1	0,2	3,7	24,7
2024	3,6	26,2	0,1	0,3	3,7	26,5
2025	3,8	29,5	0,1	0,3	3,9	29,8
2026	3,9	32,2	0,1	0,4	4,0	32,6
2027	3,9	34,3	0,1	0,4	4,0	34,7
2028	4,8	44,8	0,1	0,5	4,9	45,3
2029	4,4	43,5	0,1	0,5	4,5	44,0
2030	5,0	52,4	0,2	0,6	5,2	53,0
Regime	4,6	63,3	0,2	0,8	4,8	64,1

Nella presente valutazione non sono previsti oneri per i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per eventuali mensilità cui si avrebbe avuto diritto per effetto di un anticipo della prestazione sulla base del riconoscimento dell'anzianità in part-time.

Inoltre, non sono considerate le situazioni in cui non è stato concesso il trattamento pensionistico (es. pensione di inabilità e indiretta) per effetto del mancato raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva, che grazie alla integrazione della contribuzione avrebbero potuto maturare il diritto alla pensione. Tale casistica non è inclusa nella stima dell'onere a causa della modestissima frequenza del fenomeno che rende di fatto trascurabile l'impatto finanziario.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Riconoscimento dei periodi non interamente lavorati (part time verticale)	28,4	26,3	24,7	28,4	26,3	24,7	28,4	26,3	24,7

**Al riguardo**, preso atto della quantificazione indicata dalla RT, che riporta dettagliatamente le ipotesi utilizzate per stimare annualmente il numero di pensioni interessate dalle disposizioni e l'importo medio annuo iniziale applicato per le pensioni anticipate (comprese quelle relative alla cosiddetta Quota 100) e per quelle vecchiaia (rispettivamente 26.100 euro e 15.800 euro), si osserva che, assumendo che tali soggetti abbiano avuto (anche) retribuzioni settimanali pari a circa 345 euro (circa 1.500 euro mensili), non appare molto plausibile - a meno di notevoli cambiamenti nella posizione lavorativa rispetto al periodo in part-time in questione - che poi conseguano trattamenti pensionistici di anzianità pari a oltre 26.000 euro. Inoltre, atteso che la pensione di vecchiaia ipotizzata è pari a 15.800 euro, quindi ben oltre i minimi previsti (certamente già attinti), per cui l'anzianità contributiva non dovrebbe tendenzialmente rilevare (essendo già stata raggiunta), non è chiaro in che modo la norma consenta di anticipare la pensione di vecchiaia, dipendente a quel punto solo dall'età anagrafica, ovviamente ininfluenzabile da qualsiasi disposizione. Si potrebbe ipotizzare che manchino dei mesi al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, ma a quel punto, visti i livelli della pensione di vecchiaia assunti dalla RT, sembra poco plausibile che i soggetti (perlomeno in relazione alle prime annualità considerate) non abbiano provveduto all'integrazione volontaria dei contributi.

Andrebbe poi richiesta conferma sul dato di anticipo medio, indicato in due mesi e mezzo all'inizio e poi incrementato progressivamente a cinque mesi, che appare modesto rispetto ad un'intera carriera.

### **Commi 351-355**

#### ***(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)***

I commi 351-355 – introdotti nel corso dell'esame della Camera – recano autorizzazioni di spesa per il pagamento delle indennità di ordine pubblico e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia, compreso il Corpo di polizia penitenziaria, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco, nonché per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.

Per quanto riguarda le Forze di polizia e i Vigili del fuoco, al fine di garantire le attività connesse all'emergenza epidemiologica anche per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, sono autorizzate le seguenti spese:

- 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (comma 351);
- 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia (comma 351);
- 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco (comma 352);
- 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria (comma 353).

Inoltre, si incrementa di 10 milioni di euro dal 2021 il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno, attraverso una modifica della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 149) che aveva già incrementato di 18 milioni il Fondo, al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal predetto personale. Il Fondo risulta quindi incrementato di 28 milioni a partire dal 2021 (comma 354).

Viene incrementata di 5 milioni a decorrere dal 2021 anche l'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. Tali risorse si vanno ad aggiungere a quelle di pari importo autorizzate dall'articolo 21-bis del D.L. 162/2019 (comma 355).

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, andrebbero forniti dati sui fabbisogni attesi per le prestazioni di lavoro straordinario, unitamente ai parametri retributivi utilizzati in modo da poter verificare la congruità delle autorizzazioni di spesa rispetto alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.

### **Commi 356-359**

#### ***(Disposizioni per le vittime dell'amianto)***

Il comma 356 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al DPR n. 1124 del 1965, una prestazione

aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Il comma 357 stabilisce che, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

Il comma 358 prevede che siano utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 162 del 2019, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge n. 244 del 2007, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.

Il comma 359 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 356 e 357, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge n. 244 del 2007.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, si evidenziano molteplici criticità. *In primis* si ricorda che la prestazione aggiuntiva alla rendita è già prevista a legislazione vigente, con aliquota fissata annualmente con delibera dell'INAIL<sup>145</sup>, per cui si può presumere che si tratti di un'ulteriore prestazione aggiuntiva, in percentuale fissa del 15%. Poiché nel 2016<sup>146</sup> i pagamenti per la prestazione aggiuntiva esistente sono ammontati a circa 60 milioni e l'aliquota di riferimento per quell'anno era il 14,7% (quasi pari all'incremento ora disposto), si evince che gli oneri per la nuova prestazione aggiuntiva dovrebbero attestarsi su un analogo livello, anziché sui 40-45 milioni di anni indicati dal comma 359, salvo dati che dimostrino una riduzione significativa della platea dei potenziali beneficiari.

---

<sup>145</sup> Per il 2020 è stata fissata al 20%. Cfr. [Sito web Inail](#)

<sup>146</sup> Cfr. bilancio INAIL oggetto di [relazione](#) da parte della Corte dei conti

Si osserva che il comma 358 determina maggiori oneri, non considerati nella clausola di copertura, per la soppressione dell'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge n. 244 del 2007, che assicura un gettito annuo di circa 8,5 milioni di euro (dati bilancio INAIL 2016). Circa la disposizione di una serie di pagamenti a valere del Fondo vittime dell'amianto, andrebbero evidenziate le occorrenti disponibilità stante la strutturale deficitarietà del Fondo, anche se in realtà nessun nuovo onere correlato a questi pagamenti è determinato dal medesimo comma 358, che si limita ad indicare un mezzo di pagamento di obbligazioni la cui nascita è indipendente dalle previsioni in esame.

In merito agli oneri correlati all'erogazione dei 10.000 euro *una tantum* ai malati di mesotelioma per esposizione ambientale o familiare, valutati dal comma 359 in 4,8 milioni di euro annui, si deduce che si stimano circa 480 beneficiari annui. Considerando che l'incidenza annua in Italia è di circa 1.500 - 1.600 casi annui e che la maggior parte è su base lavorativa, si può ritenere ragionevole la stima di quasi 500 beneficiari annui, anche perché una quota dei tumori su base ambientale è difficilmente dimostrabile nella sua eziologia. Va tuttavia evidenziato che per il primo anno potrebbero probabilmente presentarsi maggiori richieste, possibili anche da parte dei soggetti con malattia accertata nel triennio precedente (effetto stratificazione nel primo anno di misure così congegnate). Inoltre, si fa presente che la norma appare suscettibile di ingenerare contenziosi, laddove preclude l'accesso al beneficio per coloro (o meglio, verosimilmente, i loro eredi, vista la prognosi rapidamente infausta del mesotelioma) ai quali è stato accertato più di tre anni fa, non prevedendo - per tali soggetti - la possibilità di presentare valida domanda da un momento successivo o, ad esempio, nel corso del 2021.

Infine, per quanto riguarda la copertura (parziale), non vi sono rilievi da formulare.

### **Commi 360-361**

#### ***(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)***

Il comma 360, inserendo i seguenti commi nell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, stabilisce quanto segue:

Con il comma 277-*bis* si dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi 15 giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi 60 giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

Con il comma 277-*ter* si stabilisce che, all'esito della procedura suddetta, e comunque non oltre 60 giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri: a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Con il comma 277-*quater*, ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di

monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, si dispone che l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.

Con il comma 277-*quinquies* si prevede l'applicazione, per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-*bis* a 277-*quater*, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.

Con il comma 277-*sexies* si stabilisce che i soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-*ter* e 277-*quater*. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.

Il comma 361, in conseguenza di quanto disposto dal comma precedente, modificando l'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, incrementa l'autorizzazione di spesa ivi contenuta da 8,3 a 11,5 milioni per il 2024 e indica oneri pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in luogo dei 2,1 milioni di euro annui dal 2005 previsti a l.v..

**La RT** chiarisce le norme prorogano i termini per ottenere la certificazione. I datori di lavoro avranno 90 giorni, dal momento della richiesta di documentazione da parte dell'INPS, per fornire le informazioni necessarie a certificare la presenza dei lavoratori (del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario), privi degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, nel sito produttivo oggetto di bonifica.

Con il comma 277-*sexies* viene garantito l'immediato espletamento dell'istruttoria e l'eventuale concessione della prestazione senza attendere l'esito del monitoraggio a coloro che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2020. Per tali soggetti la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati non può comunque essere antecedente al 1° gennaio 2021.

Sulla base dei dati anagrafici e contributivi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione si è proceduto a determinare le possibili decorrenze con e senza riconoscimento del beneficio in modo da determinare l'anticipo pensionistico e il relativo onere.

In particolare, le domande pervenute sono state circa 5.400 di cui 1.050 riferite a soggetti già pensionati e 1.070 a soggetti già certificati con decorrenza teorica che si protrae fino al 2040.

Per i 1.070 soggetti certificati si è proceduto a stimare l'onere prospettico sulla base di informazioni puntuali relative all'età, all'anzianità e al beneficio riconosciuto. L'importo medio mensile lordo di pensione relativo alle pensioni decorrenti dal 2021 è risultato pari a circa 2.200 euro (comprensivo del beneficio).

Per i rimanenti 3.280 soggetti si ipotizza che solo un 20% (quindi circa 660) ottenga la certificazione. Per questi ultimi la prima decorrenza utile è stata stimata sulla base dei dati anagrafici e contributivi medi e considerando un beneficio per esposizione all'amianto di circa 6 anni e un importo medio di pensione analogo a quello dei soggetti certificati.

Nella tavola che segue sono riportati il numero delle pensioni decorrenti, gli oneri, gli stanziamenti già previsti dalla legge n. 208 del 2015 e l'importo da finanziare.

**Stima degli oneri relativa a soggetti che potrebbero beneficiare delle nuove disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto**

Anno	Pensioni decorrenti certificate	Onere certificati (in milioni)		Pensioni decorrenti non ancora certificate	Onere (in milioni)	Onere totale (in milioni)	Stanziamenti annui previsti dall'art. 1, c.277 L208/2015 (in milioni) (B)	Differenza da finanziare (in milioni) (A) - (B)
		Totale	di cui comma 277-sexies					
2021	457	9,0	8,3	41	0,4	9,4	12,6	-
2022	58	9,3	7,6	40	1,3	10,6	12,2	-
2023	51	9,3	6,9	38	2,3	11,6	11,6	-
2024	53	8,4	5,7	46	3,1	11,5	8,3	3,2
2025	72	8,4	4,4	41	4,2	12,6	2,1	10,5
2026	87	8,5	3,5	34	5,0	13,5	2,1	11,4
2027	22	7,9	2,5	25	5,3	13,2	2,1	11,1
2028	40	7,1	1,7	31	5,2	12,3	2,1	10,2
2029	29	6,8	1,2	16	5,0	11,8	2,1	9,7
2030	35	6,2	0,9	31	4,8	11,0	2,1	8,9

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per i lavoratori vittime dell'amianto (*)									

(\*) Gli effetti della norma si determinano dal 2024.

**Al riguardo**, si osserva che, non essendo stato indicato l'anticipo pensionistico medio, non risulta possibile verificare puntualmente la quantificazione degli oneri riportata nella tabella della RT, certamente appropriati in termini di ordine di grandezza, con l'eccezione del valore relativo agli oneri certificati per il 2021, che

appaiono incongrui rispetto alle 457 pensioni certificate con decorrenza, appunto, 2021 e sui quali si auspica un chiarimento. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi di finanza pubblica, nulli fino all'esercizio 2023, la RT chiarisce che gli stanziamenti annui già previsti per gli esercizi 2021-2023 (12,6 milioni nel 2021, 12,2 milioni nel 2022 e 11,6 milioni nel 2023), sono sufficienti a coprire i maggiori oneri pensionistici valutati in 9,4 milioni nel 2021, 10,6 milioni nel 2022 e 11,6 milioni nel 2023.

Al riguardo, pur considerando che le disposizioni sono soggette a monitoraggio da parte dell'INPS e sottoposte a meccanismo di salvaguardia, si rileva che, in particolare per gli esercizi 2022 e 2023, si rileva uno scarto esiguo ovvero una coincidenza tra la disponibilità derivante dagli stanziamenti previsti a normativa vigente e gli oneri valutati in relazione alla norma in esame: appare quindi opportuno acquisire una valutazione in merito all'effettiva congruità degli stanziamenti medesimi.

### **Comma 362** ***(Proroga assegno di natalità)***

La norma rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente (articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019).

L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia<sup>147</sup>.

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019.

**La RT** ribadisce che la norma riconosce un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Effettua la quantificazione sulla base delle seguenti ipotesi (assegno di natalità per il 2021 determinato come per il 2020):

- a) con ISEE non superiore a 7.000 euro importo annuo del beneficio base di 1.920 euro (160 euro al mese);
- b) con ISEE superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base di 1.440 euro (120 euro al mese);
- c) con ISEE superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base di 960 euro (80 euro al mese);

---

<sup>147</sup> Autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

d) maggiorazione dell'importo del beneficio del 20% per i figli successivi al primo.

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 430.000 su base annua (di cui circa 135.000 con Isee non superiore a 7.000 euro), con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

maggiori oneri (valori in mln di euro)

2021: 340 mln di euro

2022: 400 mln di euro

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Proroga assegno di natalità di cui alla L. 190/2014	340	400	0	340	400	0	340	400	0
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	340	400	0	340	400	0	340	400	0

**Al riguardo**, si osserva che il beneficio è modulato (importo dell'assegno e classi di ISEE) sulla medesima struttura della precedente proroga, disposta dalla legge di bilancio per il 2020.

Si ricorda infatti che l'assegno è riconosciuto con importo modulato sulla base della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare: pari a 1.920 euro per ISEE non superiore a 7.000 euro annui; 1.440 euro annui per ISEE compreso tra 7.000 e 40.000 euro annui; 960 euro per ISEE superiore a 40.000 euro annui. È prevista poi una maggiorazione del 20 per cento per i figli successivi al primo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'onere, si rileva che la RT stima una platea di 430.000 nuovi beneficiari dell'assegno, che, pur in riduzione rispetto agli anni precedenti, appare perfino prudenziale considerate le ultime rilevazioni Istat, successive alla pubblicazione della RT<sup>148</sup>.

Non si hanno rilievi da formulare rispetto alla quantificazione della platea dei beneficiari, atteso che il *trend* decrescente dei tassi di natalità risulta confermato.

<sup>148</sup> Cfr. [Comunicato ISTAT](#) 21 dicembre 2020: "Continuano a diminuire i nati: nel 2019 sono 420.084, quasi 20 mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008."

Fra l'altro, la possibile, mancata considerazione dei nuovi adottati dovrebbe comunque essere compensata dal fatto che verosimilmente non tutti gli aventi diritto (della platea complessiva) presenteranno istanza per l'accesso al beneficio.

Si riscontra poi una lieve asimmetria nella suddivisione dell'onere tra il 2021 e il 2022 (rispettivamente il 46% il primo anno e il 54% il secondo anno): andrebbe chiarito se essa sconti un prevedibile ritardo nel riconoscimento del beneficio.

Infine, si evidenzia che, a tutela dei limiti di spesa, è previsto un meccanismo di monitoraggio degli oneri e, in caso di scostamenti rispetto alle stime, un decreto interministeriale per la conseguente rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019.

### **Commi 363-364** **(Congedo di paternità)**

La norma proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, aumentandone la durata da 7 a 10 giorni.

Provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 151,6 milioni di euro per il 2021, quanto a 106,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, come rifinanziata dalla presente legge (Fondo assegno universale e servizi alla famiglia).

**La RT**, riferita alla versione iniziale delle disposizioni (proroga confermata con una durata di 7 giorni, e non 10 come poi stabilito dalla Camera dei deputati), afferma che l'istituto in esame ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono valutarsi per l'anno 2021 maggiori oneri per prestazioni in termini di indebitamento netto per 79,8 milioni di euro e maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa in termini di saldo netto da finanziare per 106,1 milioni di euro.

**Al riguardo**, si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 del 2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2020 dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 342, della legge n. 160 del 2019) che ne ha anche elevato la durata a 7 giorni. La RT aveva quantificato un onere complessivo di 98,7 milioni di euro (di cui 74,2 milioni per prestazione e 24,5 milioni per contribuzione figurativa).

In relazione alla stima della versione originaria del testo, si rileva che la RT non fornisce i dati ad essa sottostanti, ma si limita ad affermare che la stessa si basa sugli elementi di consuntivo e monitoraggio. Ciò premesso, si evidenzia che la quantificazione appare in linea con le stime riferite alle proroghe disposte con precedenti interventi legislativi, come risulta già dal confronto con il dato della legge di bilancio per il 2020, testé ricordato.

Sulla base di tali presupposti, la quantificazione della disposizione in esame (che aumenta da 7 a 10 i giorni di congedo) appare appropriata, in quanto perfettamente proporzionale a quella recata dalla RT riferita al testo iniziale, rispetto ai giorni di congedo riconosciuti.

Nulla da osservare per i profili di copertura presenti nelle disposizioni (la parte residua della copertura è attinta da una corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza da Covid-19), alla luce del cospicuo rifinanziamento (oltre 3 miliardi di euro) del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia operato dall'articolo 2, comma 6, del presente provvedimento.

### **Commi 365-366** ***(Sostegno alle madri con figli disabili)***

Il comma 365 concede alle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

Il comma 366 demanda ad apposito decreto interministeriale la disciplina dei criteri per l'individuazione dei destinatari e delle modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

Le norme sono prive di **RT**.

**Al riguardo**, anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e se il contributo unitario non viene riconosciuto in cifra fissa, bensì fino ad un massimo di 500 euro mensili, sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati circa la potenziale ampiezza della platea interessata, atteso che, assumendo un contributo annuo di 4.800 euro (quindi 400 euro mensili), potrebbero essere raggiunte dal beneficio poco più di 1.000 madri con figli disabili almeno al 60% e facenti parte di nuclei familiari monoparentali (non appare chiaro sul punto, fra l'altro, la duplice condizione di essere disoccupata ovvero unica percettrice di reddito, giacché l'essere l'unico genitore del disabile esistente nel nucleo familiare non può non corrispondere ad una delle due condizioni, il cui inserimento nella disposizione appare quindi pleonastico).

### **Commi 367-368** ***(Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)***

Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri per i compensi degli esperti, in numero non superiore a dieci, per un importo omnicomprensivo per ciascun anno di 700.000 euro, sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**La RT** afferma che la disposizione proroga fino al 31/12/2023 la segreteria tecnica costituita presso la struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità successivamente sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Gli oneri relativi ai compensi degli esperti della Segreteria tecnica, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, le spese da sostenere per i suddetti compensi troveranno la loro copertura finanziaria tramite le risorse allocate sull'apposito capitolo di spesa "839-Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" iscritto nel CRI "Segretariato generale".

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo presente un limite di spesa e il numero degli esperti non predeterminato in modo fisso ma solo nel suo massimo.

Per i profili di copertura, andrebbe acquisito un chiarimento sul capitolo di bilancio indicato posto che da un esame del bilancio della Presidenza il capitolo 839 concerne il "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" e non la spesa per gli esperti della Segreteria. Si segnala peraltro che il capitolo 840 concernente "Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" reca attualmente disponibilità insufficienti rispetto all'onere prospettato<sup>149</sup>. Acquisito il chiarimento sulle corrette coordinate contabili, andrebbe comunque assicurato che il citato capitolo di spesa abbia le necessarie disponibilità per tutti e tre gli anni, senza pregiudizio per le altre attività programmate.

### **Commi 369-370** **(Contributi ONLUS per ciechi e sordi)**

Il comma 369 concede un contributo di 1 milione di euro per il 2021 all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Il comma 370 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2021 al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).

Le norme sono sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa.

---

<sup>149</sup> Il capitolo 840 prevede stanziamenti per circa 485 mila euro annui nel 2021 e 2022. Il capitolo 839 invece reca stanziamenti per 23,7 milioni di euro nel 2021 e 25,8 milioni di euro nel 2022. Cfr. Presidenza del Consiglio, [Bilancio](#) di previsione triennale 2020-2022.

**Comma 371**  
**(Reddito di cittadinanza)**

La norma incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" in misura pari a 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 (Fondo reddito e pensione di cittadinanza).

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento autorizzazione di spesa reddito e pensione di cittadinanza di cui all'art 12 DL 4/2019	196,3	473,7	474,1	196,3	473,7	474,1	196,3	473,7	474,1
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo reddito e pensione di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018	196,3	473,7	474,1	196,3	473,7	474,1	196,3	473,7	474,1

**Al riguardo**, si ricorda che l'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, al fine dell'introduzione, con appositi provvedimenti normativi, della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni per l'anno 2020 e 8.317 milioni a decorrere dal 2021.

Successivamente con l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe, sono stati autorizzati a valere sul predetto Fondo limiti di spesa nella misura - per gli anni interessati dalla presente disposizione - di 7.880,2 milioni di euro per il 2021 e di 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>150</sup>.

<sup>150</sup> Ulteriori riduzioni di spesa a valere sulle risorse in questione sono poi state effettuate dall'art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in misura pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5

Il complesso del quadro delineato conduce a somme residue sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge di bilancio 2019 pari a 373,3 milioni di euro per il 2021 e a circa 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, significativamente più elevate di quelle utilizzate per la copertura del presente rifinanziamento. Infatti, la clausola di copertura non prevede la corrispondente riduzione (rispetto all'onere) del "Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza", bensì la sua soppressione. Inoltre, dato che nell'allegato 3 non sono riportati ulteriori effetti positivi sui saldi (pari alla differenza fra l'ammontare delle somme che sembrano residue e di quelle stanziato nel presente articolo), appare implicito che la RT sconti ulteriori, precedenti utilizzi del Fondo destinato alla soppressione in misura pari a tale differenza, rispetto a quanto appena illustrato. Sul punto, sarebbe auspicabile una conferma e l'acquisizione di dati, al fine di garantire un'esatta rappresentazione degli effetti contabili della disposizione. E' stato stimato<sup>151</sup> che lo stanziamento per il 2021, comprensivo dell'incremento disposto, corrisponde a una spesa media mensile di circa 630 milioni (circa 640 milioni per gli anni successivi), circa il 6 per cento in meno di quanto speso a settembre. La misura degli stanziamenti sembra dunque incorporare la previsione di una lieve riduzione del ricorso della misura nel prossimo anno sulla quale sarebbe utile un approfondimento in ordine alle ipotesi sottostanti.

#### **Commi 372-374**

##### ***(Sentenza Corte costituzionale 234/2020 e modifiche alla legge recante provvidenze per perseguitati politici o razziali e familiari superstiti)***

Il comma 372 autorizza la spesa di 157,7 milioni di euro per il 2022 e di 163,4 milioni per il 2023 ai fini della copertura degli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre-9 novembre 2020, che ha ridotto da 5 anni a 3 anni la durata del periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, che hanno ridotto l'importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia, pari originariamente a 100.000 euro lordi annui, mediante aliquote crescenti per specifiche fasce di importo<sup>152</sup>.

Il comma 373, modificando l'articolo 1 della legge n. 96 del 1955 (cd. legge Terracini), in materia di provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e dei perseguitati per motivi razziali (rappresentate da un assegno vitalizio di benemerenzza in caso di perdita della capacità lavorativa non inferiore al 30%), prevede che sia integrato il requisito dell'aver subito persecuzioni a seguito dello svolgimento di attività politica antifascista anche nel caso in cui tali persecuzioni si riferiscano ad attività antifascista svolta fra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 (lettera a)).

Inoltre elimina la condizione, in relazione all'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, nonché alla carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, rappresentata dal reiterarsi di tali misure in modo tale che esse abbiano assunto carattere persecutorio continuato (lettera b)).

---

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028), dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 101 del 2019 (in misura pari a 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029) e dall'articolo 1, comma 481, della legge n. 160 del 2019 (in misura pari a 40 milioni di euro annui dal 2021).

<sup>151</sup> Cfr. Audizione [Ufficio parlamentare di bilancio](#), pag. 42

<sup>152</sup> La soglia e le altre fasce di importo suddette sono soggette a rivalutazione automatica annua.

Viene inoltre eliminata la previsione per cui la condanna inflitta da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasioni di manifestazioni antifasciste debba consistere in un periodo di reclusione di almeno 1 anno (lettera c)).

Il comma, poi, (lettera d)) elimina tutte le ipotesi (in parte oggetto delle modifiche sopra descritte) ai fini della concessione dell'assegno ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale (lettera d)).

La lettera e), infine, stabilisce che, nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero si presumono, salvo prova contraria.

Il comma 374 stabilisce che le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

**La RT**, in relazione al comma 372, si limita a ribadire l'entità degli oneri, come indicati nel dispositivo, e a puntualizzare i connessi effetti fiscali (che ne riducono l'impatto), nei seguenti termini.

*(valori in mln di euro)*

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri (lordo fisco)	0	157,7	163,4	0
Maggiori oneri (netto fisco)	0	86,7	89,9	0

In relazione ai commi 373 e 374 la RT afferma che le modifiche proposte traggono origine dai lavori della Commissione di studio - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 giugno 2019 con il compito di proporre gli aggiornamenti del documento *“Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti”*, approvato il 22 luglio 2005 da una precedente Commissione - che ha proposto appunto modifiche all'articolo 1 della legge Terracini.

Acquisite le valutazioni delle associazioni rappresentative e tenendo conto dell'esito dei lavori della Commissione di studio incaricata di aggiornare gli *“Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti”*, la norma comporta maggiori oneri stimabili complessivamente in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. La stima tiene conto:

- dell'incremento del numero dei beneficiari fino a 200 persone (si tratta di una platea che, peraltro, va riducendosi nel tempo allontanandosi il periodo delle persecuzioni politiche e razziali). Considerando che il beneficio riconosciuto a ciascun avente diritto ammonta a circa 6.000 euro annui, l'onere annuo sarebbe di 1,2 milioni di euro annui che – in base a una valutazione prudenziale - può stimarsi costante nell'arco del prossimo decennio;
- alla possibile estensione dei benefici della norma, sotto il profilo soggettivo, a due ulteriori platee di riferimento:

- gli orfani e/o le vedove di genitori e/o coniugi a cui era stato negato il beneficio sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;
- gli orfani e/o le vedove di genitori e/o coniugi che non avevano avuto, sempre sulla base della legislazione vigente, la possibilità di provare la persecuzione subita.

La stima complessiva è stata quantificata tenendo anche conto dei dinieghi sulle istanze presentate in passato (fattispecie di cui al punto 1), e si basa altresì sulla circostanza che il riconoscimento del beneficio all'orfano e/o alla vedova – che parte dal mese successivo alla presentazione dell'istanza - è subordinato a ulteriori parametri definiti dall'articolo 45 del D.P.R. n. 915 del 1978, quali l'inabilità al proficuo lavoro e gli eventuali ulteriori redditi percepiti dal soggetto potenzialmente beneficiario, che limita oggettivamente la platea di riferimento delle misure. Il limite di reddito di cui all'articolo 70 del D.P.R. n. 915 del 1978 è pari, per il 2020, a 17.304,43 euro.

A ciò si aggiungano le tendenze demografiche che determineranno nei prossimi anni una naturale e graduale riduzione dei beneficiari, considerato che i beneficiari diretti, nell'ipotesi più sfavorevole ai fini della stima dell'onere, avrebbero oggi un'età di almeno 75 anni; mentre, per i beneficiari indiretti, pur stimando una riduzione più lenta per effetto di un'età inferiore (età più alta per le vedove e più bassa per gli orfani), avrebbero comunque le suddette limitazioni reddituali e le condizioni di inabilità, come requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere al beneficio.

Per effetto di tali andamenti è ipotizzabile un onere di 2,5 milioni di euro annui dal 2021 fino al 2025, che si riducono a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Attuazione Sentenza Corte Costituzionale 234/2020- Riduzione da 5 anni a 3 anni contributo solidarietà pensioni - Effetti lordi		157,7	163,4		157,7	163,4		157,7	163,4
Maggiori entrate tributarie									
Attuazione Sentenza Corte Costituzionale 234/2020- Riduzione da 5 anni a 3 anni contributo solidarietà pensioni - Effetti fiscali		71,0	73,5						
Maggiori spese correnti									
Modifiche alla legge n.96/1955 recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

**Al riguardo**, si rileva che la quantificazione dei maggiori oneri relativi al comma 372 coincide con i risparmi valutati dalla RT relativa al citato articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che ha introdotto la misura del prelievo di solidarietà sulle pensioni eccedenti i 100.000 euro. Si osserva che dal bilancio consuntivo INPS per il 2019<sup>153</sup> il contributo avrebbe garantito risparmi complessivi pari a circa 128 milioni di euro, valore in linea con i 138,4 milioni di euro stimati dalla RT per il 2019, considerando che questi ultimi includevano anche gestioni esterne all'INPS. Ciò convalida la stima in esame.

In relazione ai commi concernenti provvidenze ai perseguitati per motivi di ordine politico o razziale durante il regime fascista, la RT indica in 200 il numero dei nuovi beneficiari diretti (ovviamente molto contenuto dal decorso di ben 75 anni dalla fine della guerra) per effetto delle modifiche estensive apportate alla normativa, mentre non fornisce dati riguardo alla nuova platea composta dagli eredi - a cui è stato negato il beneficio, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, o che non avevano avuto, sempre sulla base della legislazione vigente, la possibilità di provare la persecuzione subita – che sarebbero ora ammessi a beneficiare delle provvidenze.

Sul punto, pur prendendo atto delle stime della RT (che implicitamente indicano in poco più di 200 soggetti anche i beneficiari in qualità di eredi dei perseguitati) e condividendo, a partire dalla stima relativa al primo anno, il profilo temporale delle spese, tendente naturalmente all'azzeramento, alla luce del fatto che i benefici non sono ricompresi nell'ambito di specifici limiti di spesa, si ritiene necessario acquisire elementi di dettaglio a supporto della quantificazione della platea, sulla quale non si

<sup>153</sup> V. Tomo II, pagine 11, 275 e 912 al seguente link: [https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46306%3b46322%3b&lastMenu=46322&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fmig%2fDoc%2fBilanci%2frepository%2finformation%2fRendicontiGenerali2019%2fTomo\\_II\\_Rendiconto\\_generale\\_2019.zip&RedirectForzato=True](https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46306%3b46322%3b&lastMenu=46322&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fmig%2fDoc%2fBilanci%2frepository%2finformation%2fRendicontiGenerali2019%2fTomo_II_Rendiconto_generale_2019.zip&RedirectForzato=True)

dispone di elementi di valutazione che consentano di confermarne l'ampiezza indicata dalla RT, soprattutto in relazione ai coniugi e ai figli superstiti dei perseguitati politici o razziali.

Fra l'altro, si rappresenta che l'eliminazione dei requisiti specifici che finora davano diritto all'assegno per i perseguitati a causa delle leggi razziali potrebbe includere oltre alle ipotesi di cui alle lettere a)-e) del comma 3 della norma vigente<sup>154</sup>, anche il requisito essenziale della perdita della capacità lavorativa, previsto dall'alinea del comma citato, il che amplierebbe la platea in modo considerevole. Sulla portata dell'eliminazione dell'inciso, quindi, si auspica un chiarimento.

### **Comma 375** ***(Rifinanziamento del Fondo indigenti)***

Il comma incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012.

**La RT** rappresenta che, nel corso del 2020, stante l'eccezionale contesto socioeconomico maturato a seguito del diffondersi del Covid-19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, volto al rafforzamento della distribuzione di alimenti agli indigenti. L'ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo consentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

---

<sup>154</sup> La legge 96/1955 all'articolo 1, prevede: Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemeranza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati:

- a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
- b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;
- c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;
- d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;
- e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero.

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo indigenti	40	0	0	40	0	0	40	0	0

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 376-379**

#### **(Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona)**

Il comma 376 stabilisce che le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.

Il comma 377 prevede che nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo per consentire ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

Il comma 378 stabilisce che se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' previsto che la mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.

Il comma 379, in relazione a immobili di cui ai commi da 376-378, prevede che qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi 376-378.

Le norme sono al momento prive di RT.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

### **Comma 380**

#### **(Indennizzo per cessazione di attività commerciali)**

Il comma dispone che, dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207 del 1996, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48%, in luogo dello 0,09% attuale. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma, per la quota pari allo 0,46%, è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5,

comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 (ovvero alla suddetta finalità), mentre la restante quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018<sup>155</sup>, è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

**La RT** fa presente che, nel corso del 2020, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018, è stata analizzata la situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale evidenziando, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.

Al contempo, si è provveduto a stimare il valore dell'aliquota contributiva in grado di garantire, dal 1/1/2021, l'equilibrio finanziario del Fondo.

Nella fattispecie detta aliquota è risultata pari allo 0,46% annuo cui deve aggiungersi, secondo l'impostazione vigente, lo 0,02% annuo da destinarsi alla Gestione degli Esercenti Commerciali pervenendo alla misura complessiva dello 0,48%.

Nel corso dell'anno 2020 non è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018, che prevedono l'adeguamento della relativa aliquota contributiva.

La disposizione in esame prevede la non applicazione dell'adeguamento contributivo anche per l'anno 2021, consentendo in ogni caso il riconoscimento delle prestazioni mediante il trasferimento a carico del bilancio dello Stato della somma di 167,7 milioni di euro per il 2021.

Di seguito si procede a valutare la situazione economico-patrimoniale del Fondo sulla base disposizione in esame che prevede:

- l'innalzamento, a partire dal 1/1/2022, della vigente aliquota di finanziamento dallo 0,09% (di cui lo 0,07% è destinato al Fondo di Razionalizzazione e lo 0,02% è destinato alla Gestione Commercianti) allo 0,48% (di cui lo 0,46% è destinato al Fondo di Razionalizzazione e lo 0,02% resta destinato alla Gestione Commercianti);
- un trasferimento, per l'anno 2021, a carico del bilancio dello Stato di 167,7 milioni di euro a copertura del differimento al 1/1/2022 dell'incremento dell'aliquota di finanziamento.

### Proiezione pluriennale 2020-2030

---

<sup>155</sup> Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 284, L. 145/2018) ha introdotto un meccanismo di adeguamento in base al quale, se dal monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute agli iscritti alla suddetta Gestione e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, si procede all'adeguamento della medesima aliquota con specifico decreto interministeriale, in mancanza del quale l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

La proiezione decennale delle entrate per contributi e delle uscite per indennizzi è stata effettuata tenendo conto degli indennizzi attualmente in pagamento e di quelli che si ipotizza verranno liquidati a decorrere dal 2021 secondo le ipotesi già precedentemente formulate.

Anno	Nuovi indennizzi
2020	11000
2021	6500
2022	4000
2023	3500
2024	3000
2025	3000
2026	3000
2027	3000
2028	3000
2029	3000
2030	3000

In proposito, si sottolinea che con messaggio Inps n. 2347 del 5 giugno 2020 si è stabilito che, in attesa di adeguare l'aliquota contributiva, le domande presentate successivamente alla data del 30 novembre 2019 potranno essere solamente acquisite senza procedere all'erogazione della prestazione.

Ciò premesso, nelle valutazioni pluriennali gli oneri relativi a tali domande sono state poste tra le uscite per indennizzi del 2021 nel presupposto che, pur avendo decorrenza 2020, verranno verosimilmente liquidate nel 2021 a seguito della proposta di modifica normativa.

Di seguito, si riporta la proiezione pluriennale della situazione economico-patrimoniale del Fondo secondo la normativa in esame, tenuto conto della dotazione patrimoniale al 1/1/2020 che ammonta a circa 170,8 milioni di euro.

**A) Sintesi della situazione economico - patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale a normativa vigente, senza adeguamento aliquota contributiva**

Anno	Patrimonio al 1/1	Valore della produzione		Costo della produzione			Risultato di esercizio	Patrimonio 31/12
		Contributo non adeguato		Oneri vigenti	Oneri futuri teorici (nel rispetto equilibrio di bilancio)	Oneri totali		
2020	170.794.366	29.413.000	78.945.000	78.945.000		78.945.000	-49.532.000	121.262.366
2021	121.262.366	29.560.000	65.487.000	65.487.000		65.487.000	-35.927.000	85.335.366
2022	85.335.366	29.737.360	51.743.000	51.743.000		51.743.000	-22.005.640	63.329.726
2023	63.329.726	30.034.734	43.163.000	43.163.000		43.163.000	-13.128.266	50.201.459
2024	50.201.459	30.332.901	32.696.000	32.696.000	6.345.927	30.787.927	-2.363.099	47.838.360
2025	47.838.360	31.249.659	16.748.000	16.748.000	14.501.659	31.249.659	0	47.838.360
2026	47.838.360	31.718.404	10.836.000	10.836.000	20.882.404	31.718.404	0	47.838.360
2027	47.838.360	32.194.161	5.838.000	5.838.000	26.356.161	32.194.161	0	47.838.360
2028	47.838.360	32.677.083	3.691.000	3.691.000	28.986.083	32.677.083	0	47.838.360
2029	47.838.360	33.167.321	1.198.000	1.198.000	31.969.321	33.167.321	0	47.838.360
2030	47.838.360						0	47.838.360

**B) Sintesi della situazione economico - patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale secondo disposizione in esame**

Anno	Patrimonio al 1/1	Valore della produzione		Trasferimento dal bilancio dello Stato per l'anno 2021	Costo della produzione			Risultato di esercizio	Patrimonio 31/12
		Contributo 0,46% dal 1/1/2022			Oneri vigenti	Oneri futuri	Oneri totali		
2020	170.794.366	29.413.000	167.700.000		78.945.000	-	78.945.000	-49.532.000	121.262.366
2021	121.262.366	29.560.000		167.700.000	65.487.000	150.807.000	216.294.000	-19.034.000	102.228.366
2022	102.228.366	153.692.000			51.743.000	131.483.000	183.226.000	-29.534.000	72.694.366
2023	72.694.366	197.030.000			43.163.000	149.632.000	192.795.000	4.235.000	76.929.366
2024	76.929.366	198.986.000			32.696.000	169.889.000	202.585.000	-3.599.000	73.330.366
2025	73.330.366	201.971.000			24.442.000	187.111.000	211.553.000	-9.582.000	63.748.366
2026	63.748.366	205.000.000			16.748.000	205.699.000	222.447.000	-17.447.000	46.301.366
2027	46.301.366	208.075.000			10.836.000	214.182.000	225.018.000	-16.943.000	29.358.366
2028	29.358.366	211.196.000			5.838.000	207.896.000	213.734.000	-2.538.000	26.820.366
2029	26.820.366	214.364.000			3.691.000	201.001.000	204.692.000	9.672.000	36.492.366
2030	36.492.366	217.580.000			1.198.000	195.736.000	196.934.000	20.646.000	57.138.366

Effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica:

SNF: la disposizione comporta un maggiore onere per 167,7 milioni di euro per l'anno 2021;

Indebitamento netto: in termini di indebitamento netto gli effetti sul saldo derivano dai differenti profili delle entrate contributive e delle prestazioni, come di seguito rappresentato:

**C) Sintesi degli effetti in termini di maggiori prestazioni riconosciute e maggiori entrate contributive relativamente al Conto economico delle AP**

	Maggiori entrate contributive	Maggiori oneri per prestazioni	Effetto su indebitamento netto (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
2020	0	0	0
2021	0	150.807.000	-150.807.000
2022	123.954.640	131.483.000	-7.528.360
2023	166.995.266	149.632.000	17.363.266
2024	168.653.099	169.889.000	-1.235.901
2025	171.183.073	180.765.073	-9.582.000
2026	173.750.341	191.197.341	-17.447.000
2027	176.356.596	193.299.596	-16.943.000
2028	179.001.839	181.539.839	-2.538.000
2029	181.686.917	172.014.917	9.672.000
2030	184.412.679	163.766.679	20.646.000

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo di razionalizzazione della rete commerciale	167,7			150,8	131,5	149,6	150,8	131,5	149,6
Maggiori entrate contributive									
Incremento del Fondo di razionalizzazione della rete commerciale					124,0	167,0		124,0	167,0

**Al riguardo**, si ricorda in premessa che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 1996 ha istituito presso l'INPS il «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale» che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. La RT afferma che l'analisi della situazione economico-patrimoniale del Fondo evidenzia, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni. Tale situazione, a seguito delle misure previste dalle disposizioni in esame, dovrebbe stabilizzarsi a partire dall'esercizio 2029.

Si evidenzia che la RT fornisce, tra l'altro, il trend degli indennizzi attualmente in pagamento e di quelli che si ipotizza verranno liquidati dal 2020 al 2030; tale trend prevede un picco nel numero di indennizzi nel 2020 (11.000) e un decremento fino al

2024, esercizio in cui il numero si assesta sulle 3.000 unità. A fronte di questo andamento, il volume monetario delle prestazioni, come indicato nell'apposita tabella della RT, segue una dinamica che non è in linea con quella riscontrata nel numero degli indennizzi da erogare. Andrebbero quindi esplicitati gli ulteriori fattori sottostanti l'andamento ipotizzato per quanto attiene all'ammontare annuo delle prestazioni, anche se, ovviamente, tale andamento è indipendente dal presente intervento normativo ma, evidentemente, correlato ad una contrazione maggiore di quanto precedentemente stimato dei flussi di cessazione.

In linea generale, un approfondimento sui flussi in termini di platee di beneficiari e di erogazioni monetarie appare necessario.

Per quanto attiene al maggior gettito contributivo derivante dall'incremento di aliquota (dallo 0,09 allo 0,48%), i dati riportati nella RT risultano sostanzialmente corretti, salvo la stima delle maggiori entrate nel 2022 che non corrisponderebbe all'aumento della contribuzione.

Infine, riguardo agli effetti sui saldi di finanza pubblica, per il 2021 viene registrato un importo corrispondente ad un finanziamento a carico del bilancio dello Stato al Fondo pari a 167,7 milioni di euro per far fronte alla mancata applicazione per l'anno 2021 del prelievo contributivo previsto a legislazione vigente (0,09%) ma oggetto di esonero con la norma in esame. Il predetto importo, indicato in termini di saldo netto da finanziare, comporta un impatto più ridotto in termini di indebitamento netto e di fabbisogno (150,8 milioni). Le motivazioni alla base di un trasferimento eccedente le necessità correlate alle prestazioni andrebbero illustrate, anche se si può presumere che siano connesse all'obiettivo di assicurare un più elevato patrimonio al Fondo, che comunque, nonostante l'aumento contributivo, dovrebbe registrare negli anni fino al 2029, complessivamente considerati, delle perdite di esercizio.

Per quanto riguarda gli esercizi successivi, sono registrati, esclusivamente sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, gli importi corrispondenti sia al volume delle prestazioni previste sia all'ammontare delle entrate attese per l'applicazione del prelievo contributivo, come maggiorato dal 2022.

Come detto, andrebbero fornite le motivazioni alla base dell'andamento ipotizzato del volume delle prestazioni, che non sembra allineato al previsto decremento del numero degli indennizzi dal 2020 al 2030, nonché chiarimenti circa le platee considerate.

Infine, poiché la contribuzione in esame è obbligatoria, essa dovrebbe risultare anche deducibile - in conformità ad un principio generale - dal reddito imponibile dei soggetti obbligati (ovvero gli esercenti attività commerciali). Ne conseguirebbe un automatico effetto di contrazione del gettito fiscale, corrispondente all'aliquota fiscale applicata sull'ammontare di reddito corrispondente al contributo versato, valutabile in misura pari a circa il 25% del gettito contributivo. Tale effetto non risulta considerato dalla RT né registrato nei saldi.

## **Commi da 381 a 384**

### ***(Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)***

Con il comma 381 dell'articolo in commento introdotto dalla Camera dei deputati, si riconosce per il solo anno 2021, un contributo a fondo perduto al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione. Il contributo spetta, nel limite massimo di spesa previsto, fino al 50 per cento della riduzione del canone ed entro il limite massimo di euro 1.200 per ciascun locatore

Con il comma 382, si prevede che, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore è tenuto a comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Il comma 383 fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per individuare le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

Il comma 384 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

**La RT** integrativa non è stata presentata.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza considerato che il contributo è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziare (c.d. tetto di spesa) e tenuto conto che il provvedimento direttoriale sarà chiamato ad individuare le modalità attuative, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Si suggerisce di acquisire maggiori informazioni al fine di verificare l'adeguatezza dello stanziamento previsto.

## **Comma 385**

### **(Rifinanziamento progetto Filippide, progetti di integrazione disabili nello sport)**

La norma stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo annuo di € 500.000 attribuito per il 2020 alle attività del "progetto Filippide" al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport<sup>156</sup>.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

---

<sup>156</sup> Dal sito ufficiale si evince che il "Progetto Filippide" è una derivazione dell'Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica affiliata alla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivi relazionali) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate. Il progetto è nato a Roma grazie al sostegno e al contributo del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali – Ufficio Handicap. Tale sostegno, iniziato nel 2002, prosegue tuttora. Conseguentemente, riduce l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014, previsto dall'articolo 209, di € 500.000 a decorrere dal 2021).

## **Commi 386-401** **(Indennità di continuità reddituale e operativa)**

Il comma 386 istituisce, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di seguito indicati. Dispone l'erogazione di tale indennità ad opera dell'INPS.

Il comma 387 riconosce l'indennità, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986.

Il comma 388 riconosce detta indennità ai soggetti di cui al comma precedente che presentano i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Il comma 389 stabilisce che la domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e che nella domanda devono essere autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. Dispone che l'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti e che l'Agenzia delle entrate, a sua volta, informa l'INPS circa l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

Il comma 390 impone che i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra siano mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

Il comma 391 fa decorrere l'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, prevedendone l'erogazione per sei mensilità senza accredito di contribuzione figurativa.

Il comma 392 fissa all'importo di cui al comma precedente il limite massimo di 800 euro mensili e minimo di 250 euro mensili.

Il comma 393 dispone la rivalutazione annuale dei limiti di importo di cui al comma precedente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Il comma 394 limita la richiesta della prestazione ad una sola volta nel triennio.

Il comma 395 collega la cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità all'immediata cessazione di quest'ultima, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

Il comma 396 esclude l'indennità in esame dalle voci che concorrono alla formazione del reddito ai sensi del citato TUIR.

Il comma 397 riconosce l'indennità in esame nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. Assegna all'INPS il compito di monitorare il rispetto del predetto limite di spesa e di comunicare i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero

dell'economia e delle finanze. Dispone che, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Il comma 398, per far fronte agli oneri derivanti dal comma precedente, dispone un aumento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, per i soggetti di cui al comma 387 pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Stabilisce che il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Il comma 399 assegna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di monitorare annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo stato di attuazione degli interventi in questione, al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Il comma 400 dispone che l'erogazione dell'indennità sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Inoltre stabilisce che con decreto interministeriale sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Attribuisce all'ANPAL il monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità.

Il comma 401 impone alle PP.AA. di provvedere alle attività previste dai commi in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per quanto attiene ai profili di quantificazione, si evidenzia che non si dispone di elementi di valutazione per riscontrare la quantificazione, che chiaramente sconta un netto e progressivo miglioramento della situazione economica generale con il passare degli anni. Comunque, assumendo un'indennità media di 600 euro mensili (si consideri che è previsto un minimale e un massimale), ovvero di 3.600 euro annui, si potrebbero raggiungere con il beneficio in esame circa 20.000 soggetti nel 2021 (10.000 nel 2022). Sulla congruità di tale platea rispetto alle effettive esigenze non si hanno elementi a supporto, anche se le condizioni richieste, il limite di una domanda nel triennio, la necessaria partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale inducono ad escludere la possibilità di un'ampia sottostima della platea. In ogni caso, la previsione del consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di rigetto di ulteriori provvedimenti concessori in caso di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse stanziare, rappresenta un valido presidio a tutela dei saldi.

Per quanto riguarda la copertura, considerando le riduzioni di fondi disposte con l'emendamento che ha introdotto l'istituto e l'aumento delle aliquote contributive ora previsto, sembra che sia scontato un monte retributivo di riferimento complessivo pari a circa 3,8 miliardi di euro. Sul punto, si chiede conferma della correttezza di tale parametro e la sua fonte. In ogni caso, si osserva che ove ci si sia riferiti ai dati storici tale parametro nel 2021 potrebbe essere incongruo per eccesso alla luce della situazione economica generale per cui sarebbe plausibile una contrazione dei redditi,

con conseguenti riflessi sul gettito della contribuzione (che dovrebbe garantire circa 10 milioni di copertura per il 2021).

Inoltre, l'andamento discendente degli oneri stimati suggerisce un generale, significativo aumento delle condizioni retributive dei soggetti in questione, su cui andrebbero acquisiti i relativi elementi a supporto.

In ogni caso, si osserva che non sembra essere stato considerato l'effetto indiretto automatico in termini di minore gettito fiscale correlato all'aumento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997.

### **Comma 402** **(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)**

La norma incrementa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno finanziario 2021, lo stanziamento destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 403-405** **(Fabbisogno sanitario standard e disposizioni in materia di cure palliative)**

Il comma 403 stabilisce che per l'anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri, nuovi contratti per medici specializzandi, e al netto dell'importo trasferito al Ministero della salute per il finanziamento della Croce rossa italiana.

Il comma 404 prevede un incremento di detto livello di finanziamento pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni annui a decorrere dal 2026, quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dal 2023.

Il comma 405, aggiunto dalla Camera dei deputati, differisce dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 la data nella quale i medici in possesso di determinati requisiti sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private, dedicate alle cure palliative, anche se sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013 (in sostanza amplia la platea dei medici che possono svolgere tale funzione).

**La RT** ricorda che a legislazione vigente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2021 è pari a 119.477,2 milioni di euro. Tale livello risulta inferiore di circa un miliardo di euro rispetto a quello relativo all'anno 2020 – pari a 120.517 milioni di euro – che ha beneficiato di significative risorse straordinarie per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-COV-2. La presente disposizione provvede ad incrementare il livello dell'anno 2021 per i seguenti importi:

- 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica;
- 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'istituzione dell'indennità di specificità infermieristica;
- 70 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura della maggiore spesa per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica;
- ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'adeguamento del livello del finanziamento al valore dell'anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.

La rideterminazione del livello del finanziamento di cui al comma 403 tiene anche conto del trasferimento al Ministero della salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana. Tali risorse sono attualmente ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 404 indica gli incrementi a decorrere dall'anno 2022. In proposito, si fa comunque presente che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard è normativamente stabilito solo fino all'anno 2021.

Si segnala, infine, che a decorrere dal 2023, per effetto dei processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, si prevede una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.

Di seguito una tabella che riassume gli effetti previsti dal presente articolo.

<i>valori in milioni di euro</i>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Livello del finanziamento SSN previsto a legislazione vigente</b>	<b>119.477,2</b>					
Art. 73 - Indennità esclusività medici	500	500	500	500	500	500
Art. 74 - Indennità infermieri	335	335	335	335	335	335
Art. 75 - Tamponi antigenici rapidi	70					
Art. 76 - Contratti di formazione specialistica	105	105	109,2	109,2	109,2	
Ulteriore incremento livello finanziamento anno 2021	1.000					
Art. 82 - Trasferimento finanziamento CRI a Ministero salute	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1
Razionalizzazione della spesa			-300	-300	-300	-300
<b>Totale</b>	<b>121.370,1</b>	<b>822,9</b>	<b>527,1</b>	<b>527,1</b>	<b>527,1</b>	<b>417,9</b>

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Adeguamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	1.000			1.000			1.000		
Minori spese correnti									
Processi di riorganizzazione dei servizi sanitari attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione			300			300			300

**Al riguardo**, si osserva che la RT non fornisce elementi di valutazione circa i risparmi di spesa pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ascritti a processi di riorganizzare dei servizi sanitari, sui quali la RT si limita ad affermare che verranno conseguiti grazie al potenziamento della digitalizzazione. Atteso che tali, asseriti risparmi risultano contabilizzati nei saldi (contribuendo quindi a concorrere alla copertura della legge di bilancio) appare necessario l'acquisizione di dati di dettaglio a supporto della quantificazione, altrimenti non verificabile.

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione con riferimento al livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato (fabbisogno nazionale standard), rinviando alle disposizioni seguenti per l'esame delle singole norme in materia sanitaria, né per il mancato rilievo in questa sede dell'impatto sui saldi delle componenti di aumento del FSN, atteso che risultano separatamente contabilizzate con riferimento a ciascun intervento.

Nulla da osservare sulla norma in materia di cure palliative, data la sua natura ordinamentale.

#### **Comma 406**

##### ***(Accreditamento per le cure domiciliari)***

Il comma, novellando alcuni articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992, in relazione alla disciplina autorizzatoria per l'accredito delle attività di cure domiciliari, prevede l'estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari (articolo 8-ter), aggiunge, in materia di rilascio dell'accredito istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari (articolo 8-quater, per cui ovviamente anche per tali ulteriori soggetti la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti) ed estende, riguardo agli accordi per l'individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private (articolo 8-quinquies).

La norma risulta sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che i volumi di prestazioni oggetto di accredito in virtù delle disposizioni in esame corrispondano ad un'equivalente riduzione di volumi rispetto a enti che attualmente erogano prestazioni sia in apposite strutture che al domicilio dei pazienti.

### **Commi 407-408** ***(Indennità di esclusività della dirigenza medica)***

Le norme dispongono un incremento nella misura del ventisette per cento della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività prevista dalla legislazione vigente per i dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale<sup>157</sup>. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

**La RT** evidenzia che la norma dispone l'incremento del 27 per cento degli importi lordi annui, comprensivi della tredicesima indennità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, riferita al CCNL 2016-2018.

Gli oneri derivanti dal predetto incremento sono stimati complessivamente in circa 500 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Infatti secondo quanto emerge dall'analisi dei dati del Conto annuale 2018, la spesa per l'indennità di esclusività riferita all'anno 2018 per i dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo è pari ad euro 1.236.953.864.

Tale importo incrementato sulla base dei nuovi importi contrattuali lordi previsti dal CCNL 2016-2018 è pari a: 126.102 (numero dei medici con rapporto di esclusività da Conto Annuale 2018) x 10.636,00 (stima del valore medio lordo dipendente indennità di esclusività articolo 89 CCNL 2016-2018) = 1.341.220.872.

Ciò posto, al fine di garantire il predetto incremento medio a tutti i dirigenti del SSN interessati si stima un onere complessivo pari a circa 500 milioni di euro.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

---

<sup>157</sup> L'indennità di esclusività è prevista dall'articolo 15 *quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'ambito in esame non concerne i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dei suddetti enti ed aziende.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard - indennità di esclusività della dirigenza medica	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard - indennità di esclusività della dirigenza medica – effetti riflessi				242,5	242,5	242,5	242,5	242,5	242,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT stima l'onere considerando la platea dei dirigenti sanitari come tratta dal Conto annuale 2018, nonché la spesa per l'indennità di esclusività media riferita dal conto al medesimo anno - importo, quest'ultimo, incrementato sulla base dei nuovi importi contrattuali lordi previsti dal CCNL 2016-2018 - andrebbero richieste conferme in merito alla piena congruità di tali parametri, alla luce, in particolare, dei reclutamenti straordinari di personale medico avvenuti presso le strutture del S.S.N. nel 2020, in seguito all'emergenza COVID-19.

Inoltre, dal momento che la RT stima che l'incremento del 27 per cento dell'indennità in determinerebbe un onere pari a circa 362 milioni di euro  $(1.341.220.870 - (1.341.220.872 * 1,27)) = 1.341.220.870 - 1.703.350.507 = -362.129.637$  euro) a fronte del quale la norma autorizza invece una spesa valutata in 500 milioni di euro, andrebbe confermata la quantificazione prevista e fornito un chiarimento circa la differenza che ne risulterebbe.

Circa i profili di valutazione dell'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, andrebbero infine richiesti i quadri di computo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Commi 409-411**

#### ***(Retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)***

Le norme recano uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

**La RT** afferma che le norme prevedono che l'istituenda indennità di specificità infermieristica verrà riconosciuta agli infermieri dipendenti dalle strutture pubbliche del SSN e che l'importo della stessa e la relativa disciplina saranno definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro a decorrere dal 2021. Pertanto la definizione degli indicati aspetti avverrà sulla base delle procedure previste

dal d.lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei relativi oneri e del rispetto del predetto limite di spesa.

Agli oneri derivanti pari a 335 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per indennità specifica infermieri	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per indennità specifica infermieri – effetti riflessi				162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione in quanto l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa e in considerazione del fatto che la misura dell'indennità sarà oggetto di definizione in sede di contrattazione collettiva.

Si evidenziano possibili criticità per la copertura a valere del Fondo sanitario nazionale, considerate le altre disposizioni che utilizzano tale modalità di copertura, erodendo i margini di rimodulabilità di tali risorse.

### **Comma 412**

#### **(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata. Le predette risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che le risorse in esame, affluite al bilancio dello Stato, siano attualmente disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante.

**Comma 413**  
***(Economie di bilancio della Camera dei Deputati)***

Il comma 413 prevede che l'importo di 40 milioni di euro - quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata -, sia destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020). Tali fondi sono diretti ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell'infezione da COVID-19.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Commi 414-415**  
***(Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari)***

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono il riconoscimento, a decorrere dal 2021, di un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari. Si demanda la definizione della disciplina dell'indennità (ivi compreso il relativo importo) alla contrattazione collettiva nazionale (in prima fase, a quella relativa al triennio 2019-2021) concernente il comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro. La nuova indennità fa parte del trattamento economico fondamentale ed è prevista al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e del ruolo dei suddetti soggetti nelle attività direttamente intese alla tutela del malato e alla promozione della salute. In relazione al summenzionato stanziamento annuo, si dispone (a decorrere dal 2021) un corrispondente incremento (pari, dunque, a 100 milioni di euro annui) del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare considerato il limite di spesa e il fatto che la norma non predetermina l'importo dell'indennità che potrà quindi essere modulata in modo da rispettare il limite delle risorse stanziare.

**Commi 416-417**  
***(Tamponi antigenici rapidi)***

La norma estende anche al 2021 il finanziamento per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri (di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020), stanziando una somma di 70 milioni.

Si provvede alla relativa copertura a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento in questione accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le

autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge, che di seguito si riproduce:

Regione o Provincia autonoma	Importo da ripartire
PIEMONTE	5.157.974
VALLE D'AOSTA	147.165
LOMBARDIA	11.654.330
Prov. Aut. BOLZANO	601.185
Prov. Aut. TRENTO	623.834
VENETO	5.702.059
FRIULI	1.445.510
LIGURIA	1.877.472
EMILIA-ROMAGNA	5.226.360
TOSCANA	4.411.138
UMBRIA	1.043.872
MARCHE	1.794.191
LAZIO	6.773.374
ABRUZZO	1.532.592
MOLISE	358.997
CAMPANIA	6.505.752
PUGLIA	4.631.280
BASILICATA	654.230
CALABRIA	2.231.025
SICILIA	5.707.544
SARDEGNA	1.920.116
Totale complessivo	70.000.000

**La RT** afferma che sulla base dei parametri indicati nella RT all'articolo 18 del decreto legge n. 137 del 2020, vale a dire un costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone, l'importo di 70 milioni di euro consente la somministrazione di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi. Ciò dovrebbe coprire il fabbisogno di tamponi relativo al primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.

Come indicato nelle relative disposizioni, si prevede per l'anno 2021 il corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi	70			70			70		

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che l'intervento in esame è certamente modulabile in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. A titolo meramente informativo, si rappresenta che la somma garantirebbe l'effettuazione di una media di 25.000 test rapidi giornalieri da parte dei MMG e dei PLS.

### **Commi 418-420** **(Test antigenici rapidi in farmacia)**

Il comma 418 consente l'esecuzione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienicosanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

Il comma 419 prevede che le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei *test* e dei tamponi di cui al comma precedente sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.

Il comma 420, pertanto, novellando l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009, inserisce nel novero dei servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN anche l'effettuazione presso le farmacie stesse, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.

Le norme sono prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce della clausola d'invarianza finanziaria.

### **Commi 421-422** **(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)**

Le norme dispongono l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l'attuazione concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

**La RT** afferma che la disposizione prevede un'autorizzazione di spesa pari a 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l'incremento del numero dei contratti dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368/1999.

Tenuto conto che l'importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio, la suddetta autorizzazione di spesa consente la stipula di 4.200 nuovi contratti per l'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. L'introduzione della copertura sul Programma Next Generation EU è priva di **RT**.

**Al riguardo**, non si formulano per i profili di quantificazione dal momento che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa formulata come limite massimo di spesa.

Sulla copertura parziale sul Programma Next Generation EU, andrebbe assicurato che già dal 2021 possano affluire le risorse necessarie.

### **Commi 423-428**

#### ***(Impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)***

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, il comma 423, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi nell'anno 2021, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle seguenti misure:

- conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica.;
- deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
- ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale).
- conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 424 che porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

Inoltre il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:

- unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;
- trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 428 che prevede il concorso delle risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021, ferma restando la copertura.

Inoltre è stato inserito il comma 426 diretto a prorogare (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, a determinate condizioni.

**La RT** afferma che la disposizione di cui al comma 423, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possano avvalersi anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure di cui agli articoli 2-*bis*), commi 1 e 5, e 2-*ter*), commi 1 e 5 del decreto-legge 18/2020, anche mediante proroga, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021. Tale possibilità è comunque consentita nel limite di spesa complessivo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 suddivisi per singola regione e provincia autonoma negli importi di cui alla tabella 1 allegata. Pertanto l'attuazione dei citati interventi dovrà comunque avvenire nei predetti limiti di spesa.

Nel comma 425 lettera a) si prevede, inoltre, di prorogare al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli 4-*bis*, comma 4 del decreto-legge 18/2020 e all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 34/2020.

Tali disposizioni sono state prorogate con i decreti legge 30 luglio 2020, n. 83 e 7 ottobre 2020, n.125, a tutto il 31 dicembre 2020 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla proroga della disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n.18/2020, utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n.18/2020, il limite massimo di spesa per il 2021, indicato in tabella 2, pari a 210 milioni di euro annui, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti).

L'ulteriore proroga prevista dalla lettera b) del comma 425 non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, gli interventi di cui ai commi 423 e 225 per l'anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell'articolo 72, dall'altro dai tendenziali di spesa per l'anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all'attuazione delle disposizioni in argomento nell'anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.

Con riferimento alla proroga della disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n.18/2020, utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n.18/2020, il limite massimo di spesa per il 2021, indicato in tabella 2, pari a 210 milioni di euro annui, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti).

L'ulteriore proroga prevista dalla lettera b) del comma 425 non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, gli interventi di cui ai commi 423 e 425 per l'anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell'articolo 72, dall'altro dai tendenziali di spesa per l'anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all'attuazione disposizioni in argomento nell'anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Le integrazioni sono al momento prive di RT.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che i commi 423 e 425, lettera a), determinano nel complesso oneri per 1.310 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si aggiunge la proroga della misura del trattenimento in servizio del personale sanitario (comma 425, lettera b)) per la quale non sono previsti specifici oneri. Le norme stabiliscono che tutte le maggiori spese trovano copertura a valere sul fabbisogno nazionale sanitario standard, come incrementato dall'articolo 72 per 1 miliardo di euro per il 2021, e utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni prorogate non impiegate nell'anno 2020.

Pertanto l'incremento del fabbisogno nazionale sanitario (1 miliardo) è inferiore all'onere derivante dai limiti di spesa autorizzati dai commi 423 e 425, lett. a) (1.310 milioni).

Al fine di verificare la compensatività dei predetti oneri, senza pregiudizio di altri interventi a carico del FSN, andrebbero quindi acquisite informazioni circa

l'ammontare delle economie, non utilizzate nel 2020, che è possibile impiegare per le finalità in esame. Inoltre andrebbe chiarito l'effetto sui saldi derivante da tale utilizzo di somme in un esercizio diverso da quello di competenza e se siano prefigurabili ulteriori oneri connessi alla proroga del trattenimento in servizio del personale sanitario (comma 425, lettera b)).

Con particolare riferimento alle misure sulle USCA si segnala che l'onere stimato in relazione alla proroga dell'attività delle USCA, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, appare in linea con la spesa quantificata dalla RT riferita all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 18/2020 che aveva indicato per il funzionamento delle USCA un onere pari a 104 milioni di euro per 6 mesi.

Sul comma 424, si osserva che la modifica determinerà una minor frequenza di sospensione dell'erogazione di borse di studio, con conseguenti maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. A tale proposito, la RT relativa all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18/2020 affermava che alle disposizioni di tale articolo si fa fronte con risorse disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi garantita la rimodulabilità delle risorse in questione e chiarito il numero di borse di studio che prima erano sospese ora continueranno ad essere erogate, unitamente a indicazioni in merito all'ammontare medio.

Sul comma 426, si ricorda che la RT relativa alla norma che ora si proroga di un anno (articolo 12, co.3 del DL 35/2019), stimava maggiori oneri per le regioni connessi all'organizzazione dei corsi di formazione. In particolare veniva fornito il parametro di costo medio di 1.000 euro per studente, per cui si perveniva ad una stima complessiva dell'onere di 2 milioni di euro per l'organizzazione di tre corsi triennali. Andrebbe quindi fornita una stima aggiornata degli oneri che in questo caso dovrebbe riguardare un solo corso triennale. Si ricorda che in tal caso la copertura era fornita da una finalizzazione specifica delle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale.

### **Commi 429-436**

#### ***(Funzionamento Agenzia italiana del farmaco e Istituto salute popolazioni migranti)***

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con riferimento ad alcune categorie di personale, e l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. Le posizioni oggetto dell'incremento di organico e della conseguente autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, riguardano: 25 unità da inquadrare nell'Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area seconda (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e 10 dirigenti sanitari.

Ai concorsi ed assunzioni suddetti si può procedere senza il previo espletamento delle procedure di mobilità. I medesimi concorsi possono svolgersi in modalità telematica e decentrata e i relativi bandi possono prevedere una valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.

L'AIFA può prorogare e rinnovare fino al termine delle procedure concorsuali suddette e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021: nel limite di 30 unità, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 maggio 2021; nel limite di 43 unità, i contratti di somministrazione di lavoro in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Per il medesimo periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, si pone, con riferimento alle posizioni interessate dalle procedure concorsuali summenzionate, un divieto di ricorso a forme di lavoro flessibile (diverse da quelle ammesse in base alla suddetta norma transitoria e fermi restando i rapporti contrattuali che ancora devono scadere).

Per l'attuazione delle assunzioni è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione andrebbero forniti tutti i parametri retributivi delle varie posizioni oggetto di procedure assunzionali, tali da corrispondere all'autorizzazione di spesa prevista.

Sugli oneri per proroghe di contratti, oltre a fornire dati a supporto, posto che la copertura è sul bilancio dell'AIFA, oltre a osservare che si tratta di una modalità di copertura non prevista dalla legge di contabilità, andrebbe confermata la presenza di tali risorse disponibili.

Andrebbero forniti i prospetti degli effetti indotti delle spese di personale.

### **Commi 437-439 (Misure per il sostegno della salute della vista)**

Le norme, al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo tutela vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A valere sulle risorse del Fondo è disposta l'erogazione di un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del DPCM n. 159 del 2013, non superiore a 10.000 euro annui.

Si rinvia ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## Commi 440-441

### *(Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide)*

Il comma 440 autorizza la spesa di 9,9 milioni di euro annui dal 2021 per consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

Il comma 441 autorizza la spesa di 71 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi di cui sopra, in relazione agli arretrati da corrispondere ai danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1966.

Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** fa presente che nel tempo si è istaurato un elevatissimo contenzioso scaturito da una diversa intervenuta interpretazione giurisprudenziale della norma originaria sull'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229 del 2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l'importo dell'indennizzo come multiplo dell'indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992, considerato all'epoca certo e fisso.

Nel 2011 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992 anche nella componente relativa all'indennità integrativa speciale, modificando di fatto anche la base di calcolo dell'indennizzo ulteriore *ex lege* n. 229 del 2005.

L'Amministrazione ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l'importo dell'indennizzo della legge n. 210 del 1992 alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005 e ha continuato su questa linea anche nella difesa in giudizio.

Poiché la Suprema Corte ha deciso in modo sfavorevole, l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa 150,7 milioni di euro per gli arretrati della rivalutazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 229 del 2005, ed in circa 5,4 milioni di euro per i ratei annuali futuri.

Successivamente la legge n. 244 del 2007, all'articolo 2, comma 363, dispone che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia".

Anche in questo caso l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro, il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa 54,7 milioni di euro per gli arretrati e in circa 4,4 milioni di euro per i ratei annuali futuri.

Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, foriero

di ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali, e di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 2019 ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007. Tali soggetti, infatti, sono stati inseriti tra i beneficiari del suddetto indennizzo dal decreto legge n. 113 del 2016, che ha ampliato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai nati fuori dal suddetto periodo, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della legge n. 160 del 2016.

Da tale sentenza deriva un onere pari a circa 7,3 milioni di euro per arretrati.

Circa gli arretrati, si stima di poter garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71 milioni di euro annui.

Considerato che entro il 31/12/2020 saranno aperti ulteriori 4 ruoli ai sensi della legge n. 244 del 2007 per un ammontare di circa 26.000 euro a titolo di rivalutazione, il totale da prevedere a decorrere dal 2021 è pari a 9,9 milioni di euro.

Complessivamente la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Le seguenti tabelle forniscono il dettaglio dei suddetti oneri.

#### Oneri derivanti dal comma 440

##### LEGGE 229/2005

Indennizzi	categoria	Rivalutazione <i>pro capite</i> anno 2020	Rivalutazione 2020 totale
299	1	€ 9.007,76	€ 2.693.320,24
47	2	€ 9.007,76	€ 423.364,72
53	3	€ 9.007,76	€ 477.411,28
80	4	€ 9.007,76	€ 720.620,80
38	5	€ 7.511,72	€ 285.445,36
50	6	€ 7.511,72	€ 375.586,00
32	7	€ 6.011,47	€ 192.367,04
46	8	€ 6.011,47	€ 276.527,62
645		Totale	€ 5.444.643,06

**LEGGE 244/2007**

N°	Categoria	Rivalutazione <i>pro capite</i> anno 2020	Rivalutazione 2020 totale
94	1	€ 9.007,76	€ 846.729,44
150	2	€ 9.007,76	€ 1.351.164,00
126	3	€ 9.007,76	€ 1.134.977,76
46	4	€ 9.007,76	€ 414.356,96
27	5	€ 7.511,72	€ 202.816,44
27	6	€ 7.511,72	€ 202.816,44
25	7	€ 6.011,47	€ 150.286,75
21	8	€ 6.011,47	€ 126.240,87
516		totale	€4.429.388,66

Ruoli di spesa futuri a 20 anni	
1. 229/05 rivalutazione (indennizzi n. 645)	€ 5.444.643
1. 244/07 rivalutazione (indennizzi n. 516)	€ 4.429.388
TOTALE € 9.874.031	
Oneri derivanti dal comma 441	
ARRETRATI da liquidare nel triennio 2021/2023	
L 229/05 rivalutazione decennale totale comprensiva d'interessi legali dal 2009/2019 (Cap. 2409, p.g.2) n. posizioni da retribuire 670 circa	€ 150.705.547
L 244/07 rivalutazione decennale totale comprensiva d'interessi legali dal 2009/2019 (Cap. 2409, p.g. 3) n. posizioni da retribuire 530 circa	€ 54.065.272
L 244/07 nati 1958-1966 arretrati + rivalutazione + interessi (Cap. 2409, p.g. 3) n. posizioni da retribuire n.14	€ 7.331.575
TOTALE	€ 212.102.494

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da farmaco talidomide	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Somme dovute a titolo di arretrati maturati dell'indennizzo di cui alla legge 244/2007 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e talidomide	71	71	71	71	71	71	71	71	71

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che la tempistica di erogazione degli arretrati (circa 212 milioni di euro complessivi) nell'arco del prossimo triennio non sia

suscettibile di determinare ulteriori contenziosi e chiarito se essa dipenda dalle procedure amministrative di liquidazione degli importi.

Rilevato che le somme stanziare sono coerenti rispetto ai dati riportati e che gli stessi appaiono ragionevoli nella loro entità e desunti da dati amministrativi, non si formulano rilievi.

### **Commi 442-444**

#### ***(Investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)***

Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, stabilito dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 81, della legge n. 160 del 2019, in 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La disposizione ripartisce detto incremento tra le Regioni nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge e di seguito riportato.

<b>PE</b>	149.995.638
<b>VDA</b>	4.279.607
<b>LOM</b>	338.911.921
<b>BOL</b>	-
<b>TRE</b>	-
<b>VEN</b>	165.817.819
<b>FRI</b>	42.035.924
<b>LIG</b>	54.597.532
<b>EMI</b>	151.984.333
<b>TOS</b>	128.277.406
<b>UMB</b>	30.356.161
<b>MAR</b>	52.175.686
<b>LAZ</b>	196.972.051
<b>ABR</b>	44.568.303
<b>MOL</b>	10.439.754
<b>CAM</b>	189.189.504
<b>PUG</b>	134.679.197
<b>BAS</b>	19.025.229
<b>CAL</b>	64.878.966
<b>SIC</b>	165.977.327
<b>SAR</b>	55.837.641
<b>totale</b>	<b>2.000.000.000</b>

Il comma 443, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge n. 160 del 2019, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge (si tratta sempre di risorse inerenti al programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico).

Il comma 444, aggiunto dalla Camera dei deputati, al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, stabilisce che le regioni destinano una quota pari a 10 milioni di euro all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

**La RT** ribadisce che la disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 30 miliardi di euro a 32 miliardi, ripartendo l'aumento secondo le seguenti annualità:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;
- 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo *iter* di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico	100	100	100	30	40	50	30	40	50

**Al riguardo**, si osserva che dal dispositivo non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 miliardi del programma di edilizia sanitaria, che risulta desumibile soltanto dalla RT.

Inoltre, appare necessario acquisire i dati sottostanti la stima degli effetti finanziari ascritti alla norma sui saldi di fabbisogno e indebitamento, che non sono esplicitati nella RT, anche se il più contenuto impatto in termini di competenza economica e cassa risente certamente della tipologia degli interventi in questione e del fatto che i trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Andrebbero poi acquisiti i dati sottostanti la dinamica di spesa prefigurata dalla RT anche oltre il triennio di riferimento, atteso che gran parte degli oneri insiste proprio sugli esercizi a partire dal 2024 e non è pertanto inclusa nel prospetto riepilogativo, riferito esclusivamente al triennio 2021-2023. Occorre pertanto acquisire conferma che gli effetti attribuiti dal 2024 siano ascritti nei tendenziali di spesa nei termini indicati dalla RT.

Infine, si rappresenta che la destinazione di una quota dello 0,5% dello stanziamento in esame (ovvero 10 milioni di euro) all'acquisto di dispositivi e applicativi informatici che consentano di sviluppare la telemedicina potrebbe determinare, data la tipologia di spesa in esame, un'accelerazione dei flussi di cassa rispetto a quelli stimati nei tendenziali, sia pur in rapporto ad una quota molto piccola delle risorse complessive.

Infine, in relazione al comma 444, si rappresenta che la RGS, con la Nota del 22 dicembre, ha formulato la richiesta, rimasta evidentemente inevasa, di espungere dal

dispositivo l'inciso "da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate", pena l'inattuabilità della disposizione.

### **Commi 445-446** ***(Autoproduzione di ossigeno a uso medicale)***

Il comma 445 incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016). Lo stanziamento è disposto per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale.

Il comma 446 demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative del precedente comma.

Le norme risultano sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 447-449** ***(Fondo sanità e vaccini)***

Il comma 447 istituisce per il 2021 un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con COVID-19.

Il comma 448 prevede che per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 il Ministero della salute si avvalga del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il comma 449 dispone che alla copertura degli oneri relativi al suddetto Fondo vaccini si provvede con le risorse del Next Generation EU.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni. La nuova copertura prevista dal comma 449 è priva di RT.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che l'onere è formulato come limite di spesa, anche se non sono fornite dalla RT indicazioni circa la congruità dell'importo stanziato rispetto alle finalità perseguite con l'istituzione del Fondo in esame.

### **Commi 450-451** ***(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)***

Le norme incrementano di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge n. 40 del 2004, al fine di riconoscere un contributo alle coppie con infertilità e sterilità per consentire

l'accesso alle relative prestazioni di cura e diagnosi, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno.

Il Ministero della salute compie il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell'infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive.

Si rinvia ad un decreto del Ministero della salute la determinazione delle modalità di attuazione, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare per quanto riguarda il contributo in favore delle coppie con infertilità e sterilità, essendo previsto un limite di spesa. Andrebbe invece confermato che il Ministero della salute possa svolgere il monitoraggio e le campagne di sensibilizzazione avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

### **Commi 452 e 453 (Trattamento IVA cessione vaccini Covid19)**

La norma, introdotta in sede di esame parlamentare, stabilisce che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19<sup>158</sup> e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), con diritto alla detrazione dell'imposta<sup>159</sup> fino al 31 dicembre 2022.

Dispone inoltre, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633 del 1973<sup>160</sup>, che le cessioni di vaccini contro il Covid19<sup>161</sup> e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

**La RT** aggiuntiva non è stata presentata. Tuttavia viene indicato il minor gettito pari a 40 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

**Al riguardo** si rammenta che l'articolo 124 del D.L. n. 34 del 2020 aveva stimato una perdita di gettito complessiva di 317,7 mln di euro annui, per le cessioni di mascherine ed altri dispositivi medici e di protezione individuale effettuate con aliquota IVA del 5% in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%; in quella sede aveva quantificato una riduzione di 1 punto di IVA pari a 18,7 mln di euro.

---

<sup>158</sup> Che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile.

<sup>159</sup> Ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972.

<sup>160</sup> La quale stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10%.

<sup>161</sup> Autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri.

La disposizione in argomento esenta dall'IVA, fino al 31 dicembre 2022, le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid19 e le prestazioni di servizi connesse. Poiché la strumentazione di diagnostica in argomento si presume in parte già utilizzata anche per altre patologie nonché tecnologicamente sofisticata e le prestazioni di servizi connesse altamente qualificate, si rende necessaria una specifica quantificazione del volume di affari di tali cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di poter stimare la perdita di gettito riveniente dalla disposizione in commento, dovendosi escludere, al riguardo, la fattispecie riconducibile alla rinuncia a maggior gettito in quanto, come già evidenziato, sia la strumentazione che le prestazioni di servizi sono, presumibilmente, in parte già utilizzate anche per altre patologie. Nella stima andrà considerato anche il peso della detrazione IVA che comunque rimane garantito, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del D.P.R. 633 del 1972, pur in presenza di operazioni esenti che dovrebbero invece dar luogo al c.d. *pro-rata* di detraibilità IVA<sup>162</sup>.

Con riferimento all'esenzione IVA dei vaccini anti-Covid19 non si hanno osservazioni da formulare rappresentando un caso di rinuncia a maggior gettito, essendo tali prestazioni fornite *ex-novo*. Tuttavia sul punto occorre avere rassicurazioni circa la compatibilità con la disciplina UE di tali esenzioni che vanno direttamente ad influire sul gettito IVA che rappresenta una delle entrate proprie dell'UE stessa.

### **Commi 454-456**

#### **(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)**

Le norme, intervenendo sui commi 401-402 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, incrementano di 50 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Un apposito regolamento interministeriale definirà i criteri e le modalità per l'utilizzo del Fondo, ed individuerà i settori d'intervento fra cui ripartire le risorse. In particolare, una quota pari al 60% è destinata all'incremento del personale del SSN preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto regolamento deve essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, si osserva che, mentre lo stanziamento, pari a 50 milioni di euro, è limitato al 2021, il 60% delle risorse del Fondo è destinata dalle norme a spese di personale senza limitazioni temporali. Atteso che il Fondo reca a regime soltanto 5 milioni di euro, la possibilità di destinare la percentuale indicata alle spese di personale nel 2021 (quindi per 30 milioni di euro) consentirebbe di attivare soltanto rapporti a

---

<sup>162</sup> Di cui all'articolo 19-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972.

tempo determinato, atteso che a regime, dal 2022, la spesa per il personale dovrebbe essere limitata a 3 milioni di euro. Sarebbe auspicabile un approfondimento.

### **Commi 457-473**

#### ***(Disciplina dell'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, individuazione dei professionisti sanitari da impiegare nella somministrazione dei vaccini e misure di potenziamento dell'assistenza territoriale)***

Il comma 457, per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, incarica il Ministro della salute di adottare con proprio decreto il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

Il comma 458 stabilisce che il piano di cui sopra è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi in esame, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. Stabilisce altresì che in caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 459, al fine di garantire un'efficace attuazione del piano nel territorio nazionale, prevede che i medici specializzandi siano chiamati già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. Dispone che la partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999. Affida ai consigli della scuola di specializzazione il compito di individuare gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, riconosce allo specializzando che ne faccia documentata richiesta un rimborso spese forfettario determinato ai sensi del comma 466 e stabilisce che la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.

Il comma 460, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462. Finalizza tale richiesta di manifestazione di interesse alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, non sorgendo dalla manifestazione di interesse obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario ed instaurandosi, altresì, ogni rapporto di lavoro in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione. Attribuisce al Commissario straordinario,

inoltre, il compito di porre in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri ed assistenti sanitari.

Il comma 461 consente di partecipare alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma precedente anche ai medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché ai cittadini di Paesi dell'Unione europea e ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del DPR n. 394 del 1999 e al decreto legislativo n. 206 del 2007, che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 462, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo n. 81 del 2015, autorizza le agenzie di somministrazione individuate, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e della richiesta di manifestazione di interesse, a selezionare ed assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di 9 mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Dispone che i professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute, autorizza poi il Commissario straordinario in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.

Il comma 463 esclude, in ogni caso, che i rapporti di lavoro istaurati con i contratti di cui al comma precedente diano diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, ovvero all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.

Il comma 464, qualora il numero dei professionisti sanitari non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, autorizza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, a ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del CCNL - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto Sanità dipendente del SSN, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Lascia invece ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di

prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dispone che i predetti incrementi operino solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi in esame, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

Il comma 465 stabilisce che la prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, demanda all'Istituto superiore di sanità l'organizzazione di appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 466 dispone che le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione del rimborso spese forfettario di cui al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate.

Il comma 467 autorizza, per l'attuazione dei commi 464 e 466, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro. Conseguentemente incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 110 milioni di euro per l'anno 2021. Autorizza l'accesso al predetto finanziamento a tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati C e D della presente legge. Subordina l'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui all'allegato C all'accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 464, stabilito con decreto direttoriale del Ministero della salute. Autorizza, per l'attuazione del comma 462, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100 euro, pari al 5% del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e trasferisce i relativi importi alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il comma 468, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (ovvero l'aumento del Fondo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, al fine di una presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili), autorizza per il 2021 l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Il comma 469, per le medesime finalità di cui al comma precedente, incrementa complessivamente il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2006, per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine autorizza la spesa di 10 milioni di euro.

Il comma 470 dispone che agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Consente di accedere al predetto finanziamento a tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il

concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E ed F annessi alla presente legge.

Il comma 471, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 69 del 2009, e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, consente, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

Il comma 472 incrementa il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità di 11.233.600 euro per il 2021, di 15.233.600 euro per il 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dal 2023. Prevede di fare fronte ai relativi oneri, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 502 del 1992 (relativa alla parte destinata all'attività di ricerca corrente della quota dell'1% del FSN disciplinata appunto dalla richiamata disposizione), e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (fondo ISPE).

Il comma 473 attribuisce ad un decreto interministeriale il compito di individuare ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma precedente all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.

Le norme sono prive di **RT**.

**Al riguardo**, si evidenziano una serie di profili critici.

In relazione al comma 462, la previsione che consentirebbe al Commissario straordinario di modificare il numero massimo di medici e infermieri previsto nel medesimo comma in 3.000 medici e 12.000 infermieri, pur se espressamente soggetta al limite di spesa complessiva, non sembrerebbe idonea almeno ad incrementare tale numero, salvo che la copertura alle norme in esame fosse sovrabbondante e quindi garantisse ulteriori risorse da spendere secondo necessità.

In relazione ai 508,8 milioni di euro stanziati dal comma 467 per l'assunzione dei predetti medici e infermieri, si osserva che tale stanziamento è compatibile con gli oneri contrattuali lordi, per cui andrebbero quantificati e valutati nel prospetto dei saldi gli effetti automatici indotti in termini di maggiore gettito fiscale. Nulla da osservare sui 25,4 milioni euro stanziati per la remunerazione dei servizi delle agenzie di somministrazione, trattandosi di un tetto di spesa e di un onere gestibile entro il limite previsto con la stipula con le agenzie stesse di contratti adeguati ai vincoli finanziari.

In relazione al tetto di spesa di 100 milioni di euro di cui al comma 464, assumendo una media oraria di 60 euro lordi di retribuzione per i soggetti richiamati dalla disposizione, le risorse consentirebbero di acquistare circa 1,7 milioni ore/uomo di lavoro. Comunque, le modalità dei rapporti in questione consentono di rispettare il

tetto di spesa. Analoghe considerazioni possono essere svolte in rapporto al rimborso forfettario previsto per gli specializzandi, che viene determinato tenendo conto del numero di partecipanti e in proporzione delle spese documentate, ovvero di due parametri che consentono certamente di calibrare le spettanze complessive dei soggetti entro il limite dei 10 milioni di euro stanziati.

In relazione alla previsione di corsi a distanza di formazione del personale da parte dell'ISS, la conseguente ampiezza del programma potrebbe risultare incompatibile con la previsione di un suo svolgimento a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Non sono poi fornite informazioni circa gli oneri per la predisposizione delle strutture dedicate alla somministrazione dei vaccini, anche in rapporto ai macchinari e agli strumenti medicali necessari per fronteggiare l'insorgere di eventuali complicanze in una quota dei vaccinati (comma 465).

Si segnala poi la criticità della scelta operata in ordine alla copertura (per complessivi 35 milioni di euro) degli oneri correlati ai maggiori compensi in favore dei MMG e dei PLS di cui ai commi 468-470, individuata nelle risorse ordinarie del Fabbisogno Sanitario Nazionale, quindi a valere su risorse a legislazione vigente. Alla luce del fatto che tale tipologia di copertura, in relazione al FSN, continua a ricorrere, si indebolisce anche il rilievo della limitatezza dell'onere rispetto allo stanziamento complessivo su cui incidere, giacché la quota modulabile del FSN è già stata fatta oggetto di molteplici interventi di utilizzo per la copertura di altre misure delineate, da un punto di vista contabile, alla medesima maniera.

In relazione alle possibilità di somministrare i vaccini nelle farmacie sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario, andrebbero fornite spiegazioni circa le concrete modalità di attuazione della disposizione in modo da garantire l'effettività della prevista clausola di neutralità finanziaria, giacché appare poco plausibile che le farmacie sostengano i costi delle operazioni senza compensi.

Circa l'attribuzione ad un decreto interministeriale del compito di individuare ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio, si sollevano perplessità in merito all'assoluta indeterminatezza circa l'ammontare di tali somme, di fatto esautorando il Parlamento della competenza sulle scelte allocative delle risorse pubbliche e superando anche l'unità di voto parlamentare costituita dal programma.

#### **Comma 474** ***(Cannabis ad uso terapeutico)***

Il comma autorizza per il 2021 la spesa di 3,6 milioni di euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione. Si ricorda che lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva

distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

Le norme sono prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 475-477** ***(Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica)***

Il comma 475 rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera), fissandoli rispettivamente al 7 e al 7,85%.

Il comma 476 permette che, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali siano rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia. Resta fermo il valore complessivo del tetto alla spesa farmaceutica in misura pari al 14,85% (del livello del FSN cui concorre lo Stato).

Il comma 477 subordina l'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA sul *payback* 2021 applicando una maggiorazione del 20%. I pagamenti effettuati a titolo di *payback* 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

**La RT**, relativa alla versione originaria delle disposizioni, emendate dalla Camera dei deputati, e comunque utilizzabile, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a rimodulare a decorrere dall'anno 2021 i vigenti tetti della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, riducendo il primo dello 0,66%, al 7,96 al 7,30% (in realtà ora al 7%) e incrementando il secondo del medesimo livello percentuale, dal 6,89 al 7,55% (in realtà ora al 7,85%). Trattasi pertanto di una ricomposizione della spesa farmaceutica programmata, fermo restando il livello totale.

Il comma 477 mira ad evitare o quantomeno limitare il contenzioso già attivato dalle medesime Aziende con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti del 2018.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**Al riguardo**, ricordato che la metà dello scostamento tra la spesa effettiva e il relativo tetto è posta a carico della filiera del farmaco (nel caso della spesa per acquisti diretti delle sole imprese farmaceutiche), non si può convenire con l'asserzione della RT circa l'assenza di effetti sui saldi della rimodulazione dei tetti, fermo restando il livello del tetto complessivo al 14,85% (il ragionamento che segue, infatti, resta valido anche rispetto al tetto per la spesa farmaceutica diretta fissato al 7,55% dalla norma originaria, oggetto della valutazione della RT, anche se l'onere si sarebbe attestato su livelli inferiori, pari a circa 400 milioni).

Infatti, mentre il tetto sulla spesa farmaceutica diretta viene sistematicamente superato in misura consistente (per cui il suo innalzamento consente alle imprese farmaceutiche di ridurre in misura corrispondente alla metà dell'incremento del tetto i propri obblighi di *payback* verso il SSN), quello sulla convenzionata da qualche anno è sovradimensionato. Pertanto, l'intervento comporterà una riduzione dello sforamento della spesa per acquisti diretti di farmaci e una conseguente diminuzione delle somme dovute dalle imprese farmaceutiche al SSN (cosiddetto *pay-back*), stimabile in quasi 600 milioni, prendendo come riferimento il 2019 e alla luce delle nuove aliquote dei tetti<sup>163</sup>. Questo importo resterà a carico delle Regioni. Considerando i [dati AIFA](#) di consuntivo 2019, infatti, si registra una spesa farmaceutica convenzionata pari a 8.144,1 milioni di euro, a fronte di un tetto per tale tipologia di spesa che - previsto al 7% dalla norma in esame - risulterà comunque superiore al predetto livello di spesa, attestandosi infatti a 8.496 milioni di euro (7% dei 121.370,1 milioni di euro di FSN per il 2021), per cui l'abbassamento del tetto per la farmaceutica convenzionata sarà sostanzialmente irrilevante. Viceversa, la spesa farmaceutica diretta ha raggiunto nel 2019 il livello di 10.323,2 milioni di euro (al netto della spesa per gas medicinali), a fronte di un tetto vigente (6,69%, al netto dello 0,2% per gas medicinali) che sarebbe pari per il 2021 a 8.120 milioni (il che determinerebbe uno sforamento pari a circa 2,2 miliardi di euro) e di un tetto sulla base della norma in esame (7,65%, al netto dello 0,2% per gas medicinali) che sarà invece pari a 9.285 milioni (con uno sforamento che scenderebbe a poco più di 1 miliardo di euro). La metà della differenza dei due diversi sforamenti (2,2 - 1 miliardo di euro), ovvero - come detto - 600 milioni di euro, resterà a carico dei SSR. Tale importo, tuttavia, non è stato quantificato né coperto nella presente legge.

In relazione all'ultimo comma, si ricorda che si è determinato un rilevante contenzioso da parte delle imprese, che non riconoscono i conti effettuati per la determinazione del *payback* dovuto al SSN. Per il passato - come evidenziato dall'UPB nel corso della sua audizione in relazione al ddl bilancio - l'accordo tra imprese e Regioni, recepito con il decreto-legge n. 135 del 2018, ha consentito infine di incassare

---

<sup>163</sup> Cfr. Audizioni preliminari alla legge di bilancio 2021, Sed. n.20, 24 Novembre 2020 [audizione UPB](#), pagina 49.

i versamenti relativi agli anni 2013-2017, sia pure scontati. Tuttavia, anche sul *pay-back* 2018 vi sono stati ricorsi. Dal 2019 - continua l'UPB -, con l'entrata in vigore di un nuovo sistema, essenzialmente basato sull'uso dei dati delle fatture elettroniche e sull'attribuzione dei rimborsi alle aziende in proporzione alle quote di mercato, invece che in base all'assegnazione di budget aziendali, dovrebbe essere stata raggiunta una maggiore condivisione tra le parti riguardo ai dati e ai risultati in termini di rimborsi da pagare. Anche il provvedimento di cui all'ultimo comma sembra mirare a una migliore condivisione, onde risolvere il contenzioso residuo sul 2018 e ridimensionare le resistenze nei confronti del sistema di *pay-back* per il futuro. Tuttavia, mentre l'originaria versione della disposizione prevedeva l'integrale pagamento del *pay-back* dovuto per il 2018, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati consentono l'accesso ai nuovi tetti, con contestuale estinzione delle cause in corso, anche con il pagamento di una somma non inferiore a 895 milioni di euro, che dovrebbe risultare inferiore al *pay-back* dovuto. Ne consegue che anche la norma in esame, pur contribuendo ad estinguere un rilevante contenzioso con esiti incerti anche per il SSN, appare suscettibile di determinare oneri, non coperti, giacché dai [dati AIFA](#) si evince che lo sforamento 2018 è stato pari a 2.206 milioni, con un conseguente *payback* teoricamente dovuto di 1.103 milioni di euro (circa 200 milioni in più rispetto alla somma prevista per estinguere il contenzioso).

#### **Comma 478** ***(Medicinali per animali)***

Il comma, inserendo l'articolo 10-*bis* ("Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti") nel decreto legislativo n. 193 del 2006, dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione. Il decreto di cui sopra disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi della presente disposizione resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, posto che è prevista una specifica clausola di invarianza, andrebbero forniti maggiori elementi al riguardo.

**Commi 479-480**  
***(Test genomici per carcinoma mammario)***

Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, la norma istituisce a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

Un apposito decreto ministeriale definirà le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Commi 481-484**  
***(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)***

Il comma 481 estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. Tali disposizioni hanno previsto l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre hanno disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il comma 482, in deroga alle disposizioni vigenti, pone a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per il 2021 gli oneri che sarebbero altrimenti a carico del datore di lavoro, che presenta domanda, e dell'INPS connessi con le tutele di cui sopra. L'INPS provvede al monitoraggio del sopra richiamato limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 483 autorizza la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei sopra descritti benefici.

Il comma 484 elimina, con effetto dal 1° gennaio 2021, la previsione contenuta nell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, secondo la quale, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva".

Le disposizioni risultano per ora sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, preso atto che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e, per quanto riguarda i commi 481-482, assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non si hanno rilievi da formulare. Fra l'altro, lo stanziamento di cui al comma 482 appare più che prudenziale rispetto all'omologo previsto dalle norme del decreto-legge n. 18 del 2020, qui richiamate. Infatti, lo stanziamento fu indicato in 130 milioni di euro per il periodo compreso fra il 18 marzo e il 30 aprile (54 giorni), mentre ora sono stanziati 282,1 milioni di euro (più del doppio) per i 59 giorni considerati dalla norma (gennaio-febbraio 2021). Andrebbe sul punto chiarito se la determinazione del livello del nuovo stanziamento scaturisce dai dati di consuntivo relativi alla precedente disposizione, che avrebbero evidentemente registrato oneri più elevati del previsto, inducendo appunto a calibrare diversamente lo stanziamento nella presente occasione.

### ***Commi 485-486*** **(Finanziamento della Croce rossa italiana)**

Il comma 485 inserisce l'articolo 8-bis nel decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa). Il nuovo articolo 8-bis trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine, istituisce un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro e il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato - finanziamento nel cui ambito rientrano attualmente le risorse in esame - è ridotto nella misura corrispondente. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione (di diritto privato). Ogni decreto di assegnazione ed ogni convenzione può disporre per un periodo massimo di tre anni. Il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato. Uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determineranno il finanziamento, destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni (ai fini dell'esaurimento della gestione liquidatoria). Il summenzionato fondo, istituito ai sensi del precedente comma 1 presso lo stato di previsione del Ministero della salute, viene corrispondentemente ridotto da parte dei medesimi decreti ministeriali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.

Il comma 486 inserisce dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'articolo 4-bis ivi prevedendosi al comma 1 che i beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero

dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari. Si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento. Si stabilisce che i provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'utente. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione.

**La RT** evidenzia che il decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito di un'ampia riorganizzazione della Croce rossa italiana, ha stabilito, fra l'altro, il livello massimo del finanziamento complessivamente disponibile per gli enti interessati da tale riorganizzazione (Ente strumentale alla Croce rossa italiana, ora in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della Croce rossa italiana, regioni ed altre pubbliche amministrazioni di destinazione del personale della Croce rossa italiana) nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla cui ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF).

Rileva che il MEF è altresì coinvolto, unitamente al Ministero della salute e al Ministero della difesa, nel procedimento di definizione e sottoscrizione delle convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione della Croce rossa italiana nelle quali sono stabiliti i compiti e le funzioni che quest'ultima è chiamata a svolgere. Tenuto conto delle competenze in materia sanitaria e della funzione di vigilanza esercitate dal Ministero della salute sulla Croce rossa, il comma 1 trasferisce in capo a detto Ministero anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute per un importo complessivo pari a 117.130.194 euro e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana. Lo stesso comma prevede inoltre che il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione possano disporre per un arco di tempo triennale, allo scopo di rendere più fluida e programmabile la gestione. Il comma 2 prevede poi che, nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell'erogazione del finanziamento CRI, il Ministero della salute possa erogare acconti di cassa a tutti gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti. I commi 3 e 4, infine, prevedono la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della

legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del SSN che hanno acquisito personale della CRI.

Il comma 486, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo per il finanziamento della Croce Rossa Italiana	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1
Minori spese correnti									
Riduzione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1

**Al riguardo**, sul comma 485, trattandosi di un trasferimento delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana dal fondo sanitario nazionale ad un apposito fondo, andrebbe solo assicurato che la quantificazione sia adeguata ai fabbisogni da sostenere, con riferimento anche ai successivi decreti ministeriali che dovranno coprire gli oneri del personale trasferito.

In merito al comma 486, inserito in prima lettura, posto che il trasferimento di beni immobili e diritti dall'ente strumentale in liquidazione all'Associazione Croce rossa avrebbe dovuto aver luogo già dal 2018, andrebbe confermato che la manutenzione anche straordinaria degli stessi beni potrà aver luogo da parte di quest'ultima Associazione potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Sul punto, si rammenta che l'Associazione Croce rossa italiana è considerata PA agli effetti di contabilità nazionale<sup>164</sup>.

### **Comma 487** **(Personale della Croce rossa italiana)**

La norma, con la tabella di cui all'allegato C, trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi enti, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana.

<sup>164</sup> Sotto settore "enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali". Costituita in data 29.12.2015, a partire dal 1.1.2016, ai sensi dell'art.1 comma 1 del decreto legislativo n.178/2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono state trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa.

TABELLA – Importi per TFR/TFS dovuti ad Enti riceventi il personale CRI/ESACRI transitato in mobilità								
Enti creditori	INPS	INAIL	ENAC	ACI	CREA	ENEA	ISTAT	TOTALE
Importo iscritto nella massa passiva dell'ESACRI in LCA	92.025.377,78	1.446.771,57	981.841,95	541.667,16	127.618,79	59.769,21	33.165,58	95.216.212,04
Quota anni 2018, 2019, 2020 – quote accantonate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (*)	56.302.990,47	885.164,16	600.710,80	331.402,94	78.079,76	36.568,01	20.291,37	58.255.207,51
2021	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
2022	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
2023	11.907.462,44	187.202,47	127.043,72	70.088,07	16.513,01	7.733,73	4.291,40	12.320.334,84
<b>TOTALE</b>	<b>92.025.377,78</b>	<b>1.446.771,57</b>	<b>981.841,95</b>	<b>541.667,16</b>	<b>127.618,79</b>	<b>59.769,21</b>	<b>33.165,58</b>	<b>95.216.212,04</b>
(*) Decreti 14 settembre 2018 (GU 238 del 12/10/2018), 14 novembre 2019 (GU 290 del 11/12/2019), 6 agosto 2020 (GU 248 del 7/10/2020)								

**La RT** certifica che la disposizione ha lo scopo di garantire agli enti previdenziali competenti il trasferimento delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Trattasi di un valore complessivamente pari a circa 95 milioni di euro (come dettagliato nella tabella) che costituisce un debito dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI) in liquidazione coatta amministrativa che l'Ente finora non è stato nella condizione di onorare per l'andamento della liquidazione.

La presente disposizione, pertanto, dispone che una quota del finanziamento stabilito dalla legislazione vigente per la Croce rossa italiana e non utilizzato negli anni 2018, 2019 e 2020 (precisamente non assegnato con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze richiamati in tabella), nonché una quota del finanziamento stabilito per gli anni 2021, 2022 e 2023, sia destinato agli enti indicati in tabella (il principale creditore è l'INPS con 92 milioni di euro) e che di conseguenza l'ESACRI cancelli dallo stato passivo della liquidazione gli importi di cui trattasi.

Per completezza si rappresenta che la legislazione vigente (decreto legislativo n. 178 del 2012) prevede un finanziamento di circa 117 milioni di euro che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è assegnato agli enti interessati (Ente in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della CRI, Regioni e altre PA per il personale ex CRI acquisito). La presente disposizione pertanto opera finanziariamente nell'ambito del finanziamento previsto dalla legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non ascrive alle norme effetti alle norme.

**Al riguardo**, in linea di massima, per i profili di quantificazione, premesso che la norma si limita a trasferire agli enti pubblici elencati le risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale CRI che risulti esser stato destinatario delle procedure di mobilità, per gli importi annui ivi

indicati, a valere comunque delle risorse di cui al D. Lgs. 178/2012<sup>165</sup>, andrebbero solo richiesti i dati illustrativi del numero delle unità che siano state interessate dalla mobilità ed il relativo profilo di inquadramento retributivo.

In proposito, si rileva che l'allegato individua, per ciascuno di tali enti, a valere sul finanziamento previsto a legislazione vigente per la Croce Rossa italiana per i corrispondenti anni, un importo relativo alle quote accantonate per il periodo 2018-2020 (complessivamente 58.255.207,51 euro) e un importo relativo a ciascuno degli anni 2021-2023 (complessivamente 36.961.004,53 euro). Il complesso di tali importi costituisce un debito dell'Ente strumentale, che finora il medesimo non è stato in grado di onorare per via dell'andamento della liquidazione.

Per i profili di copertura, pur considerando che la disposizione in esame opera comunque nell'ambito del finanziamento previsto dalla legislazione vigente e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sembrerebbe comunque necessario acquisire conferma, con riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023, che le diverse finalizzazioni del finanziamento, siano in ultima analisi compatibili con lo svolgimento delle attività in capo alla Croce Rossa italiana previste dalla legislazione vigente.

### ***Commi 488-490***

#### **(Istituzione del fondo per la capacità operativa della Sanità militare)**

Il dispositivo prevede, al fine di incrementare le capacità operative territoriali della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le modalità di impiego e di gestione del fondo sono definite con decreto interministeriale.

Infine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai fini del potenziamento delle dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che le autorizzazioni di spesa sono configurate come limite massimo, non ci sono osservazioni.

---

<sup>165</sup> Il D. Lgs. 178/2012 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la trasformazione in associazione di diritto privato, denominata Associazione della Croce Rossa italiana, del precedente ente pubblico, denominato Associazione italiana della Croce rossa (CRI), con il contestuale passaggio di quest'ultimo ad ente pubblico. Nell'ambito di tale procedura, una quota del personale dell'ente pubblico è transitato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. In particolare, gli enti pubblici che figurano nell'allegato C, come destinatari delle risorse finanziarie suddette, sono: l'INPS, l'INAIL, l'ENAC, l'ACI, il CREA, l'ENEA, l'ISTAT. strumentale (ESACRI) e la successiva estinzione del medesimo, mediante procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione circa l'adeguatezza delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni sommariamente descritti dalla norma, andrebbero richiesti dettagliati elementi informativi in merito alla gamma delle spese che si dovranno affrontare per l'adeguamento nelle dotazioni da sostenersi specificamente per le esigenze della sanità militare e del Corpo della Guardia di finanza.

Sul punto si evidenzia che trattasi di autorizzazioni di spesa a decorrere dal 2021, circostanza quest'ultima che farebbe ritenere che tali fabbisogni siano correlati alle specifiche spese continuative, di funzionamento e laboratoriali indispensabili a garantire la funzionalità dello strumento rispetto alle esigenze delle FFAA.

### **Commi 491-494** ***(Mobilità sanitaria interregionale)***

Il comma 491 prevede che la definizione della matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie erogate in mobilità sia effettuata annualmente su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, con riferimento ai dati dell'anno precedente.

Il comma 492 prevede che la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.

I commi 493-494 dispongono che il Comitato LEA elabori:

- linee guida e set di indicatori, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate;
- un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità, al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

**La RT**, dopo aver sottolineato che le disposizioni perseguono l'obiettivo di migliorare il governo del fenomeno della mobilità sanitaria, che ha un rilevante impatto, organizzativo e finanziario, sui singoli sistemi sanitari regionali ed aver illustrato le stesse, afferma, in relazione al comma 491, che, poiché attualmente la regolazione della mobilità, di norma, avviene il secondo anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni, con la previsione in argomento si consente alle regioni una programmazione tempestiva e più efficiente.

Infine, la RT segnala il carattere ordinamentale delle disposizioni, le quali non comportano quindi maggiori oneri per la finanza pubblica; in prospettiva, potrebbero anzi determinare effetti di razionalizzazione della spesa, comunque prudenzialmente non scontati, in relazione al potenziamento dei controlli di appropriatezza sulle prestazioni erogate.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che i nuovi adempimenti di natura amministrativa posti a carico del comitato LEA possano essere svolti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

### **Commi 495-496** ***(Budget enti accreditati e norme IRCCS)***

Il comma 495 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2021 fino a un massimo del 90% del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90% del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90% e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per il 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Il comma 496, fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, consente che sia garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni, nonché di una ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. E' corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dal 2021.

Le norme risultano prive di **RT**.

**Al riguardo**, si osserva che la disposizione relativa al budget degli enti accreditati appare chiaramente suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Infatti, anche se l'ammontare delle somme da trasferire agli enti accreditati risulterà certamente contenuto entro i livelli dei tendenziali (ovviamente costruiti sulla base del budget integrale) e a prescindere da considerazioni attinenti al fatto che a legislazione vigente si registrerebbero dei risparmi, pur valutando positivamente la previsione di un trasferimento non in cifra fissa ma fino ad un valore massimo, si riscontrerà di fatto l'equivalente finanziario del pagamento di prestazioni non effettuate, destinate in parte significativa ad essere eseguite nell'anno successivo, con conseguenti maggiori oneri a carico del SSN nell'anno successivo, sia direttamente che attraverso le prestazioni eseguite dagli stessi enti accreditati.

In relazione alla mobilità verso gli IRCCS, non si dispone di elementi di valutazione circa la congruità dello stanziamento aggiuntivo previsto, pari a 20 milioni di euro, che non sembra comunque poter configurare un tetto di spesa, alla luce delle prestazioni in questione (sembra, infatti, assimilabile, concettualmente, al livello massimo di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato).

#### **Comma 497**

#### ***(Conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)***

Il comma, integrando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 206 del 2007, stabilisce che, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. Autorizza, inoltre, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Dispone, infine, che nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari, dato il suo carattere ordinamentale.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**Al riguardo**, si rammenta che la medesima disposizione, salvo lievi differenze, era stata inserita dal Senato, in prima lettura, nel decreto-legge “semplificazioni” (n. 76 del 2020). Il relativo emendamento, tuttavia (19.0.76) è stato stralciato per carenza di RT (si veda la lettera RGS del 4 settembre 2020 riferita all’A.S. 1883) perché lo stesso “ha impatto sulle modalità di organizzazione dei servizi sanitari ed è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In assenza di relazione tecnica che dimostri [*la neutralità*] se ne chiede lo stralcio”.

In proposito, si osserva che resta fermo l’obbligo, già previsto a legislazione vigente, di garantire il bilinguismo nei servizi sanitari pubblici che potrebbe essere di più difficile realizzazione ammettendo medici a conoscenza di una sola lingua. Peraltro, tenuto conto dei rilievi (sopra riportati) della RGS formulati sulla medesima disposizione e rilevato che la RT si limita ad affermare la natura ordinamentale della disposizione medesima, sarebbero opportuni dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che il nuovo regime abilitativo non comporti un impatto organizzativo e gestionale da cui possano derivare nuovi o maggiori oneri per il servizio sanitario della provincia di Bolzano.

### **Comma 498 (Endometriosi)**

Il comma autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50% dello stanziamento di cui al presente comma.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 499-501 (Donazione corpo post-mortem)**

Le norme autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le finalità inerenti alla donazione del corpo *post-mortem*, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. Appositi decreti ministeriali individueranno i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del *training* e della simulazione sui cadaveri, nonché i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 502 (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che il Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale in esame è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Agli oneri in esame provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, al fine di circoscrivere con esattezza gli oneri recati dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli oneri derivanti dalla struttura commissariale e derivanti in particolare dalle unità di personale e dalle spese di missione. Andrebbe altresì assicurata la disponibilità delle risorse necessarie sulla contabilità speciale del Commissario e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, rispetto alla previsione di personale posto in comando o fuori ruolo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 57 del Testo unico sul pubblico impiego, alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Andrebbe quindi chiarito se la disposizione in esame sia interamente derogatoria della disciplina generale oppure se quest'ultima si applichi e in tal caso andrebbe assicurata la disponibilità delle necessarie risorse.

#### **Commi 503-506**

##### ***(Incremento del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440/1997)***

Il comma 503 incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, di 117,8 milioni di euro per il 2021, di 106,9 milioni di euro per il 2023 (non è previsto un incremento per l'annualità 2022), di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026

Il commi 504-506, prevedono che in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli *standard* di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. Per le finalità citate sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, incrementato dalla disposizione precedente.

**La RT** si limita a certificare che la disposizione incrementa di 117,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026, le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi

perequativi, anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi.

Sulle norme aggiunte dalla Camera dei deputati, le stesse sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori/Minori spese correnti</b>									
Incremento fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440/1997	117,8	0	106,9	117,8	0	106,9	117,8	0	106,9

**Al riguardo**, sul comma 503, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il 2021 e per il 2023 nonché per il 2024 e 2025, non ci sono osservazioni.

Ad ogni buon conto, al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse predisposte, andrebbero richieste ulteriori informazioni rispetto alla gamma degli interventi di cui si prevede il finanziamento per ciascuna delle annualità considerate tenuto conto che la RT ne indica espressamente la finalizzazione volta a ridurre le diseguaglianze e a favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi.

Inoltre, venendo ai profili d'impatto degli effetti attesi sui Saldi di finanza pubblica, pur essendo tali risorse integralmente associabili ad interventi di spesa di parte correnti, ne andrebbe confermato la valutazione dell'impatto "integrale" nell'anno di stanziamento delle risorse.

Sui commi 504-506, andrebbero forniti elementi dimostrativi dell'adeguatezza dello stanziamento di 30 milioni di euro per lo svolgimento di esami di Stato secondo standard di sicurezza sanitaria.

### **Commi 507-509**

#### **(Piano nazionale di ricerca. Interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini e degli adolescenti a rischio)**

Le norme demandano al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la definizione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del terzo settore. Il comma 509 prevede che ai fini indicati, si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021.

Le norme, inserite in prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziata rispetto ai fabbisogni di spesa, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi previsti e alla spesa per questi stimata.

#### ***Commi 510-511*** **(Attivazione di corsi nei licei musicali)**

Le norme prevedono che al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il comma 511 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo.

Le norme, inserite in prima lettura, sono prive di **RT**

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziata rispetto ai fabbisogni di spesa, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi previsti e alla spesa per questi stimata.

#### ***Commi 512-513 (Articolo 87)*** **(Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)**

Il comma 512 incrementa di 8.184.000 euro annui a decorrere dal 2021 il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per azioni di innovazione didattica e digitale nelle scuole mediante gli animatori digitali.

Il comma 513 autorizza una ulteriore spesa di 12 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione di un sistema informativo per il supporto dell'istruzione scolastica.

**La RT** evidenzia che la disposizione incrementa di euro 8.184.000 annui a decorrere dal 2021 le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale al fine di potenziare le corrispondenti azioni nelle scuole di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica.

In particolare, la norma prevede lo stanziamento di specifiche risorse da destinare alle singole istituzioni scolastiche, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle 8.184 scuole per le attività coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale e coordinate con il supporto degli animatori digitali, che possono promuovere attività di

formazione del personale docente, potenziamento delle competenze degli studenti sul digitale e metodologie didattiche innovative.

In merito al comma 513, si prevede l'incremento di 12 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse destinate alla realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in con maggiori spese correnti/in conto capitale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento del fondo art. 1, comma 62, della legge n. 107/2015 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Sistema informativo per il supporto dell'istruzione scolastica	12,0	0	0	12,0	0	0	12,0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si rileva che la RT fornisce solo alcune sommarie informazioni circa le misure previste, per cui andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi in merito alla gamma degli interventi previsti, separatamente, per quelli ascrivibili alle previste maggiori spese correnti ed a quelle in conto capitale, nonché, per tale ultima componente, una conferma in merito alla integrale spendibilità delle risorse nell'anno di stanziamento.

#### **Comma 514**

##### **(Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)**

La norma prevede per l'anno 2021, un rifinanziamento, nella misura di 70 milioni di euro, del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, previsto dal decreto-legge n. 42 del 2016, che ha disposto, a tal fine, uno stanziamento di 23,4 milioni di euro annui a decorrere dal 201.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in con maggiori spese correnti/in conto capitale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Art.87-bis	70	0	0	70	0	0	70	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione di spesa è formulata come limite massimo, nulla da osservare.

### **Commi 515-517**

#### **(Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line)**

La norma attribuisce ulteriori poteri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia.

In particolare, si prevede l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione - ROC e si attribuisce all'Autorità il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti. A tale scopo per le violazioni del citato Regolamento si applicano le sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, paramtrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale.

A copertura dei costi amministrativi per l'esercizio delle nuove funzioni di regolazione, vigilanza e composizione delle controversie, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un contributo a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online che offrono servizi in Italia fissato in via di prima applicazione all'1,5 per mille dei ricavi conseguiti sul territorio italiano. risultanti dal bilancio di esercizio precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, le voci delle omologhe scritture contabili attestanti il valore della produzione e, per gli anni successivi, modificabile a cura dell'Autorità fino al limite massimo del 2 per mille dei ricavi individuati secondo le modalità sopra descritte.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'Autorità delle comunicazioni è contemplata nel novero delle pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, andrebbero quantificate le entrate previste dal nuovo contributo e andrebbero quantificati gli oneri di funzionamento che la medesima dovrà affrontare dovrà affrontare per l'esercizio delle nuove funzioni.

### **Commi 518-525**

#### **(Diritto allo studio e funzionalità del sistema della formazione superiore)**

Il comma 518 conferma, a decorrere dal 2021, gli incrementi di 165 milioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e di 8 milioni del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali, già disposti, per il 2020, dall'art. 236, co. 3

del D.L. 34/2020, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Per effetto di una modifica approvata in prima lettura si prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del *Programma Next Generation EU*.

Il comma 519, incrementa, sempre a decorrere dal 2021, di 70 milioni il Fondo integrativo statale (F.I.S.) per la concessione delle borse di studio, facendo seguito a quanto previsto, per il 2020, dalla Legge di bilancio 2020 e dallo stesso decreto legge n. 34/2020.

Il comma 520, incrementa di 30 milioni per il 2021 le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute.

Il comma 521 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per il sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione di 5 milioni per il 2021. Per le medesime finalità il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000.

Il comma 522, incrementa di 4 milioni per il 2021 lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, di cui al d.lgs. 68/2012.

Il comma 523 istituisce il Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione di € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, collegi universitari.

Il comma 524 incrementa da 15 a 30 milioni di euro il limite di spesa destinato alla quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo. Si modifica, inoltre, la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all'art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).

Il comma 525 destina 34,5 milioni di euro per il 2021 al "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" istituito, per il 2020, dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

**La RT** evidenzia che si prevede un incremento del FFO di 165 milioni di euro a regime, finalizzato a consentire alle università di adottare iniziative rivolte a individuare ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla situazione economica, alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.

Inoltre, per le medesime finalità, si prevede un incremento di 8 milioni di euro, a decorrere dal 2021, anche per il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Precisa che le misure in parola costituiscono un limite di spesa, il cui obiettivo atteso è quello di stabilizzare e consolidare le platee raggiunte con le disposizioni previste, eccezionalmente per l'anno 2020, dal DL rilancio (articolo 236 del decreto-legge 34 del 2020).

Sul comma 519, certifica che ivi si prevede l'incremento del FIS di 70 milioni di euro a regime necessario per stabilizzare la platea degli idonei, non beneficiari, delle

borse in parola, come raggiunta dagli incrementi stabiliti in via eccezionale (cioè per la sola annualità 2020) pari a 31 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 265, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.160 del 2019) e quelli di cui all'articolo 236, comma 4, del decreto-legge n.34 del 2020, pari a 40 milioni di euro.

Si rammenta, infatti, che, per effetto dei predetti interventi “*una tantum*” sul solo 2020, il FIS 2020 ammonta a 307.814.548,00 Euro.

Rileva che senza l'incremento (e, dunque, con un FIS “consolidato” pari a 236.814.548,00 €) nel 2021 non sarebbe possibile raggiungere l'intera platea degli aventi diritto, che si è potuta raggiungere con i descritti interventi normativi.

In merito al comma 520 conferma che ivi si dispone un incremento di 30 milioni di euro, per l'anno 2021, dei contributi concessi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

Sul comma 522, ribadisce che la norma ivi prevista dispone un incremento di 4 milioni di euro per il 2021 dello stanziamento destinato ai collegi universitari di merito e residenze universitarie, in ragione delle obiettive difficoltà da essi attraversate per effetto della ridotta residenzialità determinata dall'emergenza Covid.

Sulle disposizioni di cui al comma 524, alla lettera a), evidenzia che ivi si prevede un incremento di 15 milioni di euro del limite di spesa già previsto dall'art. 6, comma 5-*sexies*, lettera b) del decreto-legge 162 del 2019. Sulle misure di cui sub b) e c), rileva che le stesse assumono mero valore ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare una diversa ripartizione dei canali di reclutamento, fermi restando i limiti della procedura.

In particolare con l'incremento di 15 milioni di euro delle risorse già previste a regime dall'anno 2022 quale finanziamento delle progressioni di carriera al ruolo di professore di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli atenei, previsto alla lettera a) e utilizzando i medesimi importi di cui alla Relazione Tecnica al D.L. n. 162/2019, è possibile stimare la potenziale progressione di circa 1034 ricercatori in più, secondo quanto riportato dalla tabella seguente:

Descrizione	Costo annuo
Costo medio annuo ricercatori a tempo indeterminato abilitati	55.500
Costo iniziale Professori Associati (II Fascia)	70.000
Differenziale (B-A)	14.500

Conseguentemente l'importo del differenziale retributivo moltiplicato il numero delle possibili progressioni, evidenzia la maggiore spesa a regime dal 2022, nei termini seguenti: euro 14.500\*1.034= euro 14.993.000.

Sul comma 525, ribadisce che la norma reca un incremento di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021 del “*Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca*”. Evidenzia che l'incremento è reso necessario dal protrarsi dello stato di

emergenza connesso alla crisi epidemiologica da Covid-19 rispetto alle previsioni iniziali. I criteri di riparto e utilizzazioni delle risorse saranno determinati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correntie maggiori/minori entrate extratributarie come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 518)	165,0	165,0	165,0						
Incremento fondo per il funzionamento ed attività didattiche AFAM per compensazione esonero contributo omnicomprensivo annuale (comma 518)	8,0	8,0	8,0						
Incremento fondo borse di studio universitarie (comma 519)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Incremento contributo università e istituti non statali legalmente riconosciuti (comma 520)	30,0			30,0			30,0		
F. univ. non statali Mezzogiorno (comma 521)	5	0	0	5	0	0	5	0	0
Collegi e residenze universitarie (comma 522)	4,0			4,0			4,0		
F. Univ. a voc. Collegiale (comma 523)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Progressione di carriera al ruolo di professori di II fascia dei ricercatoti a tempo indeterminato (comma 524)		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0
Fondo esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle AFAM e degli enti di ricerca (comma 525)	34,5			34,5			34,5		
<b>Maggiori entrate tributarie/contributive</b>									
Progressione di carriera al ruolo di professori di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato - effetti riflessi (comma 5)					7,3	7,3		7,3	7,3

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Minori entrate extratributarie</b>									
Esonero per studenti universitari del contributo onnicomprensivo annuale (comma 524)				165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Esonero contributo onnicomprensivo annuale per le attività didattiche delle AFAM per compensazione (comma 518)				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in linea di massima, dal momento che le norme sono tutte configurate in termini di limiti massimi di spesa e che gli oneri ad esse sottesi presentano evidente margine di modulabilità, non ci sono osservazioni.

In relazione alle risorse previste ai fini della adozione di iniziative rivolte a individuare ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla situazione economica, alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale, andrebbero richiesti i dati inerenti l'attuale popolazione studentesca che risulti già beneficiaria delle suddette riduzioni, nonché una stima di quella potenzialmente raggiungibile con le risorse ivi aggiunte a quelle che sono già previste dalla legislazione vigente.

### **Commi 526-527**

#### ***(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuori sede)***

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2021, finalizzato alla corresponsione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali.

In particolare, si dispone che possono beneficiare dei contributi gli studenti fuori sede con ISEE non superiore a € 20.000, che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, e che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

Con decreto interministeriale sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, per il tramite delle università, anche al fine di rispettare il tetto di spesa massima, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
	15	0	0	15	0	0	15	0	0

**Al riguardo**, dal momento che l'entità della spesa è assicurata entro il limite massimo dello stanziamento, non ci sono osservazioni.

### **Commi 528-530**

#### ***(Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata e per l'orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione)***

Le norme prevedono l'istituzione di 6 borse di studio finalizzate all'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello sul tema del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, da svolgere presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud Italia). A tal fine, si incrementa di 240.000 euro per il 2021 il Fondo per il finanziamento delle università (FFO). Gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università sede dei master, sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Inoltre, è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, un fondo, con una dotazione di € 300.000 per il 2021, per il finanziamento di 100 borse di studio, della durata di 6 mesi, per lo sviluppo di progetti di studio, ricerca e formazione lavoro nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, destinate a studenti universitari di età non superiore a 25 anni. I progetti hanno per oggetto temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

I beneficiari delle borse di studio sono individuati mediante avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca. I progetti di ricerca sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipula di protocolli con il medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
	0,54	0	0	0,54	0	0	0,54	0	0

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Commi da 531 a 533**  
***(Borse di studio per progetti di ricerca di orientamento professionale nelle pubbliche amministrazioni)***

Il comma 531 istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare 100 borse di studio, della durata di 6 mesi, per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione-lavoro - anche in collaborazione con università - di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a 25 anni.

Quanto al contenuto dei progetti di studio e di ricerca, finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari, il comma 532 stabilisce che essi hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi: all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale; alla digitalizzazione dei processi; al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance; al lavoro agile; alle relazioni istituzionali e internazionali.

Secondo il comma 533, i 25 giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Comma 534**  
***(Scuola europea di industrial engineering and management)***

La norma autorizza la spesa di 0,5 milioni per l'anno 2021 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione nell'ambito del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, di cui all'articolo 1, comma 244 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).

Le norme sono al momento prive di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
	0,5	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## Comma 535

### (Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro per il 2021, da utilizzare per interventi strutturali, di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico, non di proprietà dello Stato, che ospitano conservatori musicali. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse devono essere definiti con decreto interministeriale.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
	7	0	0	7	0	0	7	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine alla gamma di interventi previsti in relazione ai fabbisogni manutentivi degli immobili ospitanti i conservatori.

## Commi 536-539

### (Credito di imposta sulle donazioni)

Le norme prevedono un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Commi536-538	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che è previsto un limite di spesa al riconoscimento del credito di imposta e che l'onere ad essa correlato è chiaramente modulabile entro detto limite, non ci sono osservazioni.

### **Commi 540-554** ***(Misure a sostegno della ricerca)***

I commi recano norme e misure indirizzate al sostegno della ricerca.

Il comma 540 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Il comma 541 incrementa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, destinando l'incremento all'assunzione di ricercatori. I criteri e le modalità di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il comma 542 incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. I fondi sono ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

Il comma 543 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (scienze religiose Mezzogiorno) di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 544 autorizza un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.

Il comma 545 all'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Portale Fonti storia repubblicana) autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 546 al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, incrementa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale.

Il comma 547 autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, per supportare gli enti locali, compresi in aree interne e marginali, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei.

Il comma 548 istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni di euro per il 2023.

Il comma 549 istituisce il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

Il comma 550 istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e consente al Ministero dell'università e della ricerca di avvalersi di Invitalia Spa per il supporto agli interventi nella ricerca, le attività di analisi, valutazione economica, la verifica il monitoraggio e il controllo.

Il comma 551 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca si avvalga di esperti, per le attività di analisi, verifica, monitoraggio e controllo di programmi di ricerca. Gli oneri per gli esperti sono fissati nel limite del 7 per cento delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di ricerca stessi, limite che si applica anche alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).

Il comma 552 modifica le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l'erogazione dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), che attualmente rappresenta il canale di finanziamento. Si prevede dunque l'assegnazione annuale di un contributo di 23 milioni di euro a decorrere dal 2021, con modalità da definire con successivi decreti.

Il comma 553 prevede l'istituzione nell'Anagrafe nazionale delle ricerche (di cui all'art. 63 del D.P.R. 382/1980) di una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca", alla quale potranno iscriversi gli enti, le istituzioni e gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari ed enti del Terzo settore. I criteri e le modalità di iscrizione devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Dicastero rende note e accessibili, attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni relative ai contributi pubblici di cui sono destinatari i soggetti iscritti alla predetta sezione.

Il comma 554 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministero dell'università e della ricerca - con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse, mediante una procedura selettiva annuale riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

**La RT** ribadisce sul comma 540 che ivi la norma prevede un incremento del FOE di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021, necessario al fine di garantire la continuità dei finanziamenti straordinari disposti con il cd. "decreto Rilancio" e corrispondere alla richiesta del Parlamento di prevedere maggiori investimenti nella ricerca.

In merito al comma 548, conferma che la norma istituisce il "*Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)*" con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023. Conferma che tale Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021 – 2027 in modo tale da garantire l'attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica in coerenza con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. I criteri di riparto del suddetto Fondo, tra le università e gli enti pubblici di ricerca, sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

In merito al comma 549 prevede l'istituzione del "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca", nello stato di previsione del MUR, al fine di promuovere quegli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle AFAM e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati non più procrastinabili. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, 250 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 2025, e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. I criteri di riparto saranno individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Sul comma 550, assicura che la norma introduce la possibilità, per il Ministero dell'università e della ricerca, di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.–Invitalia per quanto concerne talune

attività – come i servizi specialistici di verifica, monitoraggio e controllo e le connesse attività di analisi e valutazioni economiche, finanziarie e amministrativo-contabili. A tal fine viene stanziata la cifra di 10 milioni di euro annui per il finanziamento della convenzione.

Quanto al comma 551, evidenzia che la norma prevede il ricorso ad esperti e professionisti qualificati per le attività di valutazione, monitoraggio e controllo di interventi di promozione della ricerca mediante il finanziamento di programmi e progetti di ricerca. Gli oneri derivanti dalla disposizione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono a carico, nel limite massimo del sette per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca.

Sul comma 552, conferma che ivi si propone una disposizione volta a semplificare la normativa italiana per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), intervenendo sulla parte che dispone in merito allo stanziamento ed alla sua allocazione nonché per consentire l'adozione nuove regole di attuazione e gestione dello stesso. Attualmente i finanziamenti del programma vengono corrisposti con le modalità di riparto del FOE. Tuttavia, in ragione della doverosità e stabilità di detti finanziamenti – che discendono dall'applicazione di trattati internazionali, cui l'Italia è parte – si rende ragionevole che essi vengano svincolati da tale fondo per essere impiegati – senza dover attendere il citato riparto – con maggiore tempestività. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi, tenuto conto che dispone solo una diversa allocazione contabile delle risorse già iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Sui commi da 541 a 547, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori/minori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca (comma 550)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
MUR - Incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (540)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del (PNR)” (comma 548)	200	200	50	100	100	100	100	100	100
Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca (549)	100	100	250	20	40	45	20	40	45
Prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (comma 552)	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Comma 554 Fondo MIUR Ricerca economica e sociale	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
Riduzione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni (comma 552)	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23

**Al riguardo**, pur trattandosi di disposizioni configurate in termini di limiti massimi di spesa, si rileva che la RT non consente una valutazione della congruità delle risorse stanziare, per cui andrebbe richiesto un piano dettagliato della gamma degli interventi previsti a valere dei rispettivi stanziamenti, nonché delucidazioni in merito alla cronologia delle spese da effettuarsi nelle singole annualità, considerato che alle norme sono associati effetti lineari sui saldi di finanza pubblica con le annualità di stanziamento delle risorse in termini di competenza finanziaria, nonostante le alcune siano classificate come in conto capitale.

La richiesta di dati appare maggiormente rilevante per il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, posto che la RT afferma che è finalizzato ad interventi "non più procrastinabili".

Anche in merito alla possibilità per il Ministero dell’università e della ricerca di avvalersi di esperti tecnico-scientifici e professionali, andrebbe comunque fornita una quantificazione della platea coinvolta, dei compensi, del periodo temporale e delle risorse disponibili.

### **Commi 555-556 (Master di secondo livello in medicina clinica termale)**

La norma autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 per l'attivazione di master di secondo livello in medicina clinica termale, da ripartire con decreto del Ministero tra le università, sulla base di convenzioni con la Fondazione per la ricerca scientifica termale.

La norma inserita in pria lettura è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, premesso che trattasi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

### **Commi 557-560** ***(Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport)***

Il comma 557 assegna 25 milioni di euro, nel 2021, al Ministero dell'università e della ricerca per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, al fine di definire il contenzioso pendente connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo "Città dello Sport".

Il comma 558 prevede che la proprietà dell'area e delle opere realizzate passa all'Agenzia del demanio, con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021.

Il comma 559 stabilisce che per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area trasferita sono assegnati 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 all'Agenzia del demanio.

Il comma 560 dispone che dalla data di definizione dei contenziosi cessa la convenzione tra l'Università Tor Vergata e la società assegnataria dei lavori.

**La RT** evidenzia sul comma 557, che la norma ivi prevista consente la chiusura di complessi e costosi contenziosi in cui è coinvolta l'Università di Tor Vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell'Università stessa. A tal fine è prevista l'assegnazione di 25 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti.

Rileva che al comma 558 è poi previsto il trasferimento, contestuale all'assegnazione delle somme, da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'Agenzia del demanio del complesso sportivo "Città dello Sport" e del terreno su cui insiste lo stesso. L'assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021. Stante la finalità del completamento delle opere, anche tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze, sono trasferiti alla medesima Agenzia i progetti sinora sviluppati.

In merito al comma 559 certifica che ivi si prevede a tal fine l'assegnazione di 3 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell'area trasferita.

Il comma 560 dispone infine la cessazione, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, degli effetti della Convenzione ancora in essere tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Vianini Lavori S.p.A., società assegnataria dei lavori.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Risoluzione contenzioso per il complesso sportivo Città dello Sport - Tor Vergata (comma 557)	25,0			25,0			25,0		
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Assegnazione risorse all'Agenzia del Demanio per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area Città dello Sport (comma 559)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 557 si rileva che andrebbero richiesti elementi informativi circa l'ammontare dei contenziosi in essere al fine di apprezzare il grado di congruità delle risorse stanziare. Inoltre, visto che si tratta di un'opera incompiuta e che il finanziamento di 25 milioni è finalizzato solo alla definizione di contenziosi in essere, andrebbero fornite informazioni circa le risorse con cui sarà possibile concludere l'opera.

In termini analoghi, sul 558, che trasferisce in favore dello Stato il diritto di proprietà dell'area e delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, assegnando all'Agenzia del demanio la somma annua di 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate, andrebbero richiesti elementi in merito ai fabbisogni di spesa previsti. Posto che l'autorizzazione di spesa è fino al 2023, andrebbe chiarito se per le successive annualità l'Agenzia potrà far fronte agli oneri di manutenzione avvalendosi solo delle risorse ordinariamente disponibili.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richieste conferme in merito alla simmetria rappresentata nelle annualità tra effetto in termini di competenza finanziaria ed effetti d'impatto su Fabbisogno e indebitamento, circostanza che appare singolare in presenza di spese in conto capitale.

### **Commi 561-564**

#### ***(Promozione dell'attività sportiva di base sui territori)***

I commi 561-562 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021.

**La RT** afferma che la disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, da destinarsi al potenziamento dell'attività

sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo per promozione dell'attività sportiva di base sui territori	50,0			50,0			50,0		

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la norma è configurata come limite massimo di spesa.

Il comma 563, introdotto durante l'esame alla Camera, reca un'autorizzazione di spesa volta a supportare le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. In particolare, al fine indicato autorizza la spesa di € 4 mln per il 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse, volte a supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma, devono essere utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.

Il comma 564, introdotto durante l'esame alla Camera, reca un'autorizzazione di spesa volta a implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo 2026. In particolare, destina al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, al fine indicato, € 1,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2026.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, andrebbero fornite informazioni circa i fabbisogni connessi all'organizzazione degli eventi sportivi in esame in modo da poter verificare l'adeguatezza delle risorse stanziare.

### **Comma 565**

#### ***(Trattamento di previdenza dei docenti di Università private)***

Il comma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente, in qualità di professore o ricercatore delle università non statali legalmente riconosciute, siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali). Si dispone, inoltre, un trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPS per il 2021, pari a 53.926.054 euro, ai fini della compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota di finanziamento e quella di computo relativa ai trattamenti di quiescenza, derivanti dalle aliquote più basse (per i suddetti professori e ricercatori delle università private) che restano operanti per il periodo precedente il 2021 (la norma fa infatti riferimento al periodo 2016-2020, periodo per il quale i contributi previdenziali

non sono ancora prescritti<sup>166</sup>). Si specifica che restano in ogni caso acquisite all'INPS le contribuzioni versate per il periodo precedente il 2021.

**La RT** afferma che dalla disposizione deriva un maggiore onere in termini di SNF pari a 53.926.054 euro nel 2021. L'onere indicato si riferisce all'onere contributivo (per il periodo 2016/2020) non corrisposto dalle Università non statali che hanno continuato a versare la contribuzione sulla base dell'aliquota inferiore, vigente tempo per tempo, rispetto a quella di computo. L'importo da prevedere, quantificato dall'INPS, è il seguente:

anno 2016 euro 13.755.194,09

anno 2017 euro 12.308.106,06

anno 2018 euro 12.114.240,21

anno 2019 euro 12.826.451,94

anno 2020 euro 2.922.061,06.

Il totale ammonta quindi ad euro 53.926.054

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Versamento all'INPS dell'onere contributivo per il periodo 2016/2020 non corrisposto dalle Università non statali	53,9								

**Al riguardo**, preso atto dei dati forniti dalla RT, nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che è correttamente contabilizzato soltanto in termini di SNF, alla luce del fatto che i maggiori impegni finanziari dell'INPS verso i professori di università non statali non scaturiscono dalla presente disposizione. Andrebbero comunque forniti chiarimenti circa l'anomalo importo previsto in relazione al 2020 (circa 3 milioni di euro) rispetto a quelli stimati per i 4 anni precedenti (compresi fra i 12 e i 14 milioni circa).

### **Commi 566-571 Articolo 94** *(Fondazione per il futuro delle città)*

La norma istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione. Lo statuto della fondazione è approvato con DPCM. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati e le sue attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi anche a titolo gratuito e con oneri di

<sup>166</sup> Riguardo ai termini di prescrizione, cfr. l'articolo 3, commi 9 e 10, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#), e l'articolo 37, comma 2, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato.

Per l'operatività della fondazione è istituito un fondo nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il comma 570, aggiunto dalla Camera dei deputati, incrementa di 3 milioni di euro, per il 2021, il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che l'esclusione degli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa da ogni tributo e diritto, sotto il profilo finanziario, determina una rinuncia a maggior gettito trattandosi di una fondazione di nuova istituzione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Istituzione della fondazione futuro delle Città	5	3	3	5	3	3	5	3	3

**Al riguardo**, al fine di escludere futuri rifinanziamenti e considerato che la norma prevede il finanziamento della operatività della Fondazione fino all'anno 2023, andrebbe chiarito se a decorrere dall'anno 2024 la predetta Fondazione sia in grado di autofinanziarsi, anche se la stessa norma prevede la possibilità che eventuali contributi di enti pubblici e privati finanzino l'attività della Fondazione.

Con riferimento alla concessione in uso alla Fondazione di immobili del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato si segnala che tale previsione potrebbe essere suscettibile di determinare riduzioni di gettito da entrate extratributarie, qualora tali immobili rientrassero in programmi di valorizzazione aventi ad oggetto l'alienazione o la messa a reddito di tali cespiti.

Nulla da osservare sulla norma aggiunta dalla Camera dei deputati sul programma di messa a dimora di alberi.

### **Comma 572 (Consiglio nazionale dei giovani)**

La norma incrementa di 400 mila euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani<sup>167</sup>.

<sup>167</sup> Il Consiglio Nazionale dei Giovani è stato istituito e disciplinato dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, commi 470-477) quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la

L'integrazione non è al momento accompagnata da **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

### **Comma 573**

#### **(Fondi per progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale)**

La norma istituisce apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dotato di uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani. I criteri di accesso alle risorse dovranno essere adottati con DM giustizia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio e dovranno comunque considerare come requisiti prioritari le attività pluriennali di collaborazione, consulenza o cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

L'integrazione non è al momento accompagnata da **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

### **Commi 574-581**

#### **(Misure di sostegno alla cultura)**

L'articolo, reca interventi vari di sostegno nel settore della cultura.

In particolare, il comma 574 reca un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali.

Il comma 575 autorizza la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022 per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 576 autorizza la spesa di € 150 mln per il 2021 per l'assegnazione della c.d. *Card* cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

Il comma 577 incrementa di 11 milioni di euro per il 2021 e il 2022, l'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le

---

partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia. Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia. Contestualmente, la medesima legge ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019. Successivamente, il fondo è stato rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.

attività culturali e per il turismo al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il comma 578 incrementa il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di *podcast* e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning)..

Il comma 579 assegna alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) un contributo aggiuntivo di € 100.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e un contributo (stabile) di € 300.000 annui a decorrere dal 2023, al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza.

Il comma 580 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 26 (Biblioteche e Discoteche di Stato) di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 581 ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, stanziava 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate.

**La RT** ribadisce che la disposizione presenta diverse misure a sostegno della cultura.

In particolare, sul comma 574 certifica che esso mira a consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'acquisto di beni culturali secondo le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per questa finalità è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 15 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.

In merito al comma 575, evidenzia che la norma rfinanzia per gli anni 2021 e 2022 il fondo di cui all'articolo 183, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. L'onere del presente comma è pari a 25 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022.

Quanto al comma 576, ivi si rfinanzia la Carta elettronica, nota come *App 18*, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021. L'onere del presente comma è pari a 150 milioni di euro per il 2021.

Sul comma 577, evidenzia che ivi si assegna un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini per promuovere e favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti.

Il comma 578 incrementa infine di 10 milioni di euro per il 2021 e il 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le cui risorse sono destinate al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Le integrazioni apportate al comma 578-581 non sono al momento accompagnate da **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione per le misure di contenimento COVID-19 (575)	25	20	0	25	20	0	25	20	0
Carta elettronica a favore dei 18enni (576)	150	0	0	150	0	0	150	0	0
Funzionamento soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, (577)	10	10	0	10	10	0	10	10	0
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Acquisto in via di prelazione per i beni culturali da parte del MIBACT (574)	10	15	5	10	15	5	10	15	5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le norme sono configurate come limiti massimi di spesa.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi idonei a consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziata alla luce delle specifiche finalizzazioni delle risorse indicate dalle singole norme

Inoltre, sul comma 576, si osserva che in occasione della precedente misura, gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto erano stati suddivisi fra l'esercizio di competenza e l'esercizio seguente; per la norma in esame si prevede invece una spesa concentrata in un unico esercizio presumibilmente in considerazione dell'avvenuta adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

In proposito, per quanto attiene infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla prevista linearità degli effetti d'impatto attesi rispetto alla annualità di stanziamento delle risorse.

Sui commi 578-581, andrebbe richiesta una RT illustrativa dei dati e parametri considerati nella quantificazione dei fabbisogni posti alla base delle autorizzazioni di spesa ivi previste.

### **Comma 582**

#### **(Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO)**

La norma istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine autorizza la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente.

L' integrazione apportata non é al momento accompagnata da **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione si pone espressamente come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Andrebbero comunque fornite informazioni idonee a comprovare che il nuovo Osservatorio sia in grado di funzionare pur a fronte delle limitate risorse stanziare.

### **Commi 583-584** **(Fondo Cinema)**

Il comma 583, lettere a)-e), reca varie disposizioni modificative della legge 220/2016 (*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*) volte a sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, per i profili d'interesse, incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (lettera a) e innalza le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (lettere b) e c)). Inoltre, stabilizza alcune delle disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

Il comma 584 introduce una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 circa il monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo.

**La RT** ribadisce che la proposta apporta diverse modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220.

In particolare, alla lettera a), si incrementa di 240 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220/2016.

Alla lettera b), si eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione di cui all' articolo 15 della legge n. 220/2016.

Alla lettera c) si eleva in maniera generalizzata dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione di cui all'articolo 16 della legge n. 220/2016, al contempo sopprimendo il comma 2 che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40 per cento; alla lettera d), si eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito

di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19, della legge n. 220/2016.

Alla lettera e), punto 1), si escludono i crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19 della legge n.220/2016 dal limite massimo complessivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge; al punto 2), si introduce dopo l'articolo 5 della legge n. 220/2016 l'articolo 5-*bis* che prevede una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano tenere conto dell'andamento del mercato e delle esigenze degli operatori.

Il comma 584 introduce una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 circa il monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Incremento Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui alla legge 220/2016 (comma 583, lett. a)	240	240	240	240	240	240	240	240	240

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 583, lettera a), posto che l'incremento della autorizzazione di spesa opera sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi, va evidenziata la simmetria di quelli contabilizzati rispetto a quelli di norma riconducibili a maggiori spese in conto capitale

Inoltre, sulle lettere b)-e) del medesimo comma 583, nel presupposto che le modifiche agli incentivi rifinanziati dalla presente norma operino nel quadro del limite di spesa previsto dalla legislazione vigente ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L. n. 220/2016), non vi sono osservazioni.

### **Commi 585-588** ***(Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)***

I commi prevedono la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, la disposizione in esame disciplina la composizione

del consiglio di amministrazione, autorizzando un aumento di capitale pari a 10 milioni di euro nel 2021.

**La RT** riferisce che la disposizione prevede la trasformazione della società Istituto Luce Cinecittà S.r.l in società per azioni “Istituto Luce Cinecittà S.p.A.” Le azioni di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che è autorizzato ad aumentare il capitale sociale della società di un importo pari a 10 milioni di euro nell’anno 2021.

La disposizione ha effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che la S.r.l. è classificata nella pubblica amministrazione (e lo sarà anche la S.p.A. posto che non si introducono modifiche sostanziali alla sua attività) e quindi, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, rileva l’utilizzo delle risorse da parte della società.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese in conto capitale come segue:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Aumento quota capitale sociale di Istituto Luce di Cinecittà S.p.A. (comma 588)	10,0	0	0	10,0	0	0	10,0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Del pari, anche in merito allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce degli elementi di chiarificazione riportati dalla RT, nulla da osservare.

### **Commi 589-594 (Fondazioni lirico sinfoniche)**

Le disposizioni recano vari interventi modificativi dell’articoli 11- 13, del decreto legge 91/2013 (*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*), specificamente volti a consentire la prosecuzione del percorso di risanamento finanziario delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, al comma 589 si differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento.

Il comma 590 consente la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni si ribadisce il riconoscimento della possibilità di ricorrere alla transazione dei debiti tributari con le Agenzie fiscali, con pagamento parziale o dilazionato, come previsto dall’articolo 5, comma 1-bis del D.L. n. 83/2014 (comma 591).

Le funzioni del commissario straordinario (articolo 11, comma 3, del D.L. n. 91/2013) sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 per il proseguimento dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e fino al 31 dicembre 2023 per l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del MIBACT può conferire incarichi di collaborazione entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023 (comma 592).

Il comma 593, ai fini indicati, autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il compenso del Commissario di cui al comma 592, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento sopra descritta (comma 594).

**La RT** ribadisce che la norma interviene sul percorso di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, avviato nel 2013 e analiticamente indicato all'articolo 11 del decreto-legge n. 91, introducendo alcune disposizioni di natura ordinamentale ed altre di carattere oneroso.

In particolare si prevede l'incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro nell'anno 2021, da destinare alle Fondazioni che presentino, nei termini previsti, un piano di rientro del debito nell'arco temporale 2021-2023, con l'impegno del perseguimento del pareggio annuale e del tendenziale riequilibrio economico-finanziario al 31 dicembre 2023, pena la liquidazione coatta amministrativa.

Tale fondo di rotazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il risanamento delle FLS, per la concessione di finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a fronte della programmazione di tagli alle spese e di un ripensamento globale della gestione degli enti coinvolti. Le fondazioni in crisi possono accedere al detto fondo a seguito dell'approvazione del piano di risanamento esaminato dal Commissario governativo e approvato successivamente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

È prevista la proroga al 31 dicembre 2022 delle funzioni del Commissario straordinario relative al monitoraggio dello stato di risanamento già in atto delle Fondazioni impegnate in tale percorso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciò in considerazione del nuovo termine fissato per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario per tali soggetti e in ragione dei tempi necessari alla verifica contabile possibile solo a seguito delle approvazioni dei relativi documenti di bilancio.

Si prevede, inoltre, la proroga delle funzioni del Commissario fino al 31 dicembre 2023 in relazione agli eventuali piani di rientro presentati dagli enti mai sottoposti alla procedura di cui all'articolo 11 sopra citato, che intendono aderire alla procedura di risanamento, in considerazione della riduzione del numero di enti da monitorare e

ritenuto che la vigilanza sulle FLS possa essere riassunta dalla competente Direzione generale dello spettacolo.

Precisa che il compenso del Commissario straordinario è determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, che richiama i parametri determinati dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 (una parte fissa e una variabile nella misura di 50 mila euro lordi ciascuna) e che prevede altresì che i relativi oneri gravano sulle risorse di bilancio delle Fondazioni ammesse alla procedura di risanamento.

Si prevede infine la possibilità che il Commissario si avvalga di esperti entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.

In proposito rileva che l'articolo 1, comma 602, della legge n. 145 del 2018 prevede che a supporto delle attività del Commissario la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo conferisca fino a 3 incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale per la durata massima di 12 mesi entro il limite di spesa di 75.000 euro, a valere sul FUS, per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con l'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020 gli incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 ed è stata autorizzata una spesa di 25.000 euro per l'anno 2020. Alla luce dell'esperienza maturata nel tempo in relazione alle procedure di risanamento, si reputa necessario eliminare il vincolo numerico degli esperti, per consentire una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di professionisti chiamati a supportare il Commissario. Si ritiene altresì necessario innalzare il limite di spesa entro cui conferire gli incarichi, portandolo a 100.000 euro, destinate ai compensi di tali esperti, in considerazione della complessità e della gravosità del lavoro da svolgere.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario della Fondazione lirico sinfoniche (comma 593)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Fondo rotativo Fondazioni lirico sinfoniche (comma 590)	40,0	0	0	40,0	0	0	40,0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, con specifico riferimento alle procedure di risanamento di cui ai commi 589-590, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni, di carattere ordinamentale, prorogano ed

ampliano disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari, mentre l'onere del rifinanziamento dell'apposito Fondo è limitato all'entità dello stanziamento.

Con riferimento alla possibilità transazione dei debiti tributari, posto che l'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto 83/2014 prevedeva una specifica clausola di invarianza, nulla da osservare.

Sul comma 593, con riferimento alla possibilità di conferimento di incarichi di collaborazione, non si formulano osservazioni in quanto la disposizione li prevede entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che relativamente alla maggior spesa in conto capitale prevista ai sensi del comma 592, quest'ultima interessi esclusivamente il 2021, coincidendo con il dato relativo alla competenza finanziaria inerenti all'adeguamento del fondo di rotazione.

### **Commi 595 e 596** ***(Disposizioni in materia di strutture recettive)***

Il comma 595, intervenendo sul regime fiscale delle locazioni brevi (di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del DL n. 50 del 2017), e con effetto a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, lo riconosce solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale<sup>168</sup>. Si precisa quindi che le predette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Il comma 596 abroga il comma 3-*bis* dell'art. 4 del citato DL n. 50 del 2017. Tale disposizione contempla l'adozione di un regolamento che avrebbe dovuto stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale.

**La RT** rappresenta che la norma, al comma 595, prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Si stabilisce inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume

---

<sup>168</sup> Ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Si chiarisce inoltre che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

La disposizione assicura un maggior gettito di difficile determinazione che, pertanto, prudenzialmente non viene stimato.

Al comma 596 si dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 4 del DL n. 50 del 2017, ove si prevede l'adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L'abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d'essere.

**Al riguardo** si condivide, in quanto prudenziale, la scelta di non contabilizzare le possibili maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in commento stante la loro difficile determinazione, anche in considerazione delle numerose variabili e la diversità di imposte (Irap, Ires/Irpef, IVA) che possono venire in rilievo nella determinazione del reddito di impresa.

Si ricorda, tuttavia, che in occasione dell'introduzione dell'opzione per la cedolare secca per le locazioni brevi, erano stati associati alla misura non trascurabili effetti di gettito per emersione di base imponibile il cui andamento finanziario risultava essere stimato come segue:

*(Milioni di euro)*

	2017	2018	dal 2019
Cedolare secca	81,3	139,3	139,3

La relazione tecnica infatti era stata tutta incentrata sulla stima dell'emersione di base imponibile ascrivibile all'aliquota agevolata conseguente all'applicazione del regime della cedolare secca, in luogo delle aliquote progressive dell'IRPEF. Di contro, non era stata approfondita quale dovesse essere per il miglior interesse erariale la linea di demarcazione tra regimi fiscali diversi applicabili alle locazioni brevi di appartamenti, poste in essere da un contribuente (ossia il regime della cedolare secca ovvero da un certo punto in poi quello del reddito d'impresa) anche perché la questione sarebbe stata chiarita da un regolamento da adottare.

In proposito può essere utile riproporre un estratto della RT associata all' art. 4 del DL n. 50 del 2017: "*Da un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia sull'attività di accertamento risulta che un soggetto su quattro di coloro che affittano la propria abitazione o una camera dichiara al fisco gli affitti percepiti. In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2016, anno di imposta 2015, risulta un ammontare di canoni relativo alla locazione di immobili per*

*periodi brevi di circa 221,1 milioni di euro per la quasi totalità assoggettati a cedolare secca all'aliquota del 21 per cento.*

*Ai fini della presente stima non si considerano gli effetti relativi ai canoni già indicati in sede dichiarativa. Considerando il dato della suddetta indagine, si stima un ammontare di maggiore base imponibile su cui applicare la nuova ritenuta d'acconto di circa 663,3 milioni di euro (221,1 x 3). Applicando l'aliquota del 21 per cento, si stima una maggiore ritenuta di circa 139,3 milioni di euro.*

Con l'occasione il Servizio del Bilancio<sup>169</sup> osservava che *"la quantificazione del recupero di gettito potrebbe essere sovrastimata per il fatto che la RT considera totalmente recuperabile la quota di mancato gettito imputabile alle locazioni in commento; se da un lato le norme in esame appaiono suscettibili di supportare l'azione di contrasto dell'evasione in materia di locazioni di breve periodo, poiché sono in grado di ridurre i casi di attività sommerse, dall'altro non può comunque escludersi che una certa quota di tali contratti continuerà a non essere dichiarata (in particolare le locazioni perfezionate senza intermediazione in relazione alle quali gli intermediari opereranno come sostituti di imposta). La durata breve di tali contratti è infatti un elemento che influisce in modo rilevante sulle effettive possibilità di accertamento dell'Amministrazione finanziaria ed al tempo stesso sulla percezione dei contribuenti in ordine al rischio di essere effettivamente accertati e sanzionati; aspetti che potrebbero indurre gli stessi a continuare a non dichiarare tali introiti, nonostante l'applicazione del nuovo regime opzionale della c.d. cedolare secca".*

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si rileva che la RT all'esame, pur chiarendo la linea di demarcazione tra regimi impositivi applicabili, parrebbe aver modificato l'approccio metodologico adottato per la stima in commento rispetto a quello associato all'art. 4 del DL n. 50 del 2017.

Si osserva infatti:

- che la RT lascia ora intendere che possa dar luogo ad un maggior gettito, prudenzialmente non stimato, una limitazione dell'ambito applicativo del regime della cedolare secca a quattro appartamenti interessati da locazioni brevi - laddove in precedenza si ritenne possibile quantificare e contabilizzare significativi effetti di recupero di gettito (pari a 139,3 mln di euro) ancor prima del varo del regolamento chiamato a definire in quali casi l'attività di locazione breve dovesse intendersi svolta in forma imprenditoriale;
- che le difficoltà circa la determinazione del maggior gettito, che ora condivisibilmente viene affermata, non si rinvennero in occasione della norma originaria. L'adozione di un criterio di maggior prudenza avrebbe dovuto suggerire di contabilizzare tali effetti di ampliamento di base imponibile, peraltro eventuali, soltanto a consuntivo;

---

<sup>169</sup> Nella nota di lettura n. 180/1 del giugno 2017, pp. 40 e ss.

- che la RT non approfondisce i riflessi finanziari - che deriverebbero dall'approvazione della proposta normativa in commento - sul gettito atteso, già contabilizzato nei saldi di finanza pubblica ed ascritto alla disciplina vigente della cedolare secca in materia di locazioni brevi. Si ricorda che il regime vigente non contempla limitazioni quanto al numero di appartamenti interessati da locazioni brevi, non essendo stato ancora adottato il regolamento di cui al comma 3-*bis* dell'art. 4, chiamato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve dovesse intendersi svolta in forma imprenditoriale (si ricorda che la proposta normativa in commento dispone l'abrogazione del citato comma 3-*bis*). Sul punto sarebbe quindi necessario un approfondimento, risultante da una RT integrativa, al fine di verificare se la limitazione a quattro appartamenti della possibilità di optare per il regime della cedolare secca per la tassazione del reddito da locazioni brevi possa ed in che termini riflettersi sul gettito atteso e già contabilizzato nei saldi di finanza pubblica e ciò al fine di escludere che dall'adozione della proposta normativa in commento possano derivare oneri.

In considerazione di quanto precede appaiono necessari chiarimenti.

### **Comma 597**

#### ***(Misure in materia di strutture ricettive)***

La norma novella in varie parti l'articolo 13-*quater* del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).

Il nuovo comma 4 istituisce, a fini di tutela dei consumatori, presso il MiBACT una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017), identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MiBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute. Si abrogano i commi 5 e 6 che prevedevano una banca dati.

Si novella il comma 7, inserendo tra coloro che sono tenuti a pubblicare i codici identificativi degli immobili nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.

**La RT** afferma che il comma 597 agevola l'attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, già prevista dall'articolo 13-*quater*, comma 4 e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in considerazione del passaggio di competenze in materia di turismo dal MiPAAF al MiBACT, nonché delle esigenze di coordinamento con le normative regionali che abbiano già adottato codici identificativi delle medesime strutture. A tal fine, si sostituisce il comma 4, prevedendo l'istituzione della predetta banca dati presso il MiBACT (in sostituzione del Dicastero precedentemente competente) e i contenuti della stessa: in particolare, la banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un

codice da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Tali dati, ivi inclusi i codici identificativi regionali laddove adottati, sono trasmessi al MiBACT dalle regioni e dalle province autonome. Lo stesso comma 4, assorbendo e razionalizzando i contenuti di cui ai commi 5 e 6 – conseguentemente abrogati – stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo siano disciplinate le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e di accesso alle informazioni ivi contenute. Infine, a fini di coerenza sistematica, al comma 7 sono aggiunti, tra i soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo. All'attuazione della norma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse stanziare al comma 9 dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui nel capitolo 8901, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, si rileva che la norma in esame interviene sull'articolo 13-*quater* del D.L. n. 34/2019 che prevede l'istituzione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, trasferendone la competenza presso il MiBACT, in sostituzione del Dicastero precedentemente competente (MIPAAFT, ora MIPAAF).

Nella nuova formulazione della norma (art. 13-*quater*, comma 4), inoltre, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero i dati inerenti alle attività in questione con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

La relazione tecnica, dopo aver descritto il contenuto della norma, afferma che alla sua attuazione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse originariamente stanziare al comma 9 dell'articolo 13-*quater* del D.L. n. 34/2019 (pari, si rammenta, a un milione di euro per il 2019) sono iscritte in conto residui nel capitolo 8901, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In proposito, non si formulano osservazioni circa il trasferimento delle competenze dal MIPAAF al MiBACT, alla luce dei chiarimenti contenuti nella RT. Andrebbe tuttavia confermato che gli adempimenti di trasmissione (e, conseguentemente, di aggiornamento, rettifica, cancellazione ed altro) dei pertinenti dati, posto in capo alle regioni dalla novella in esame, possa essere svolto a invarianza di risorse.

Andrebbero inoltre esclusi effetti sui saldi conseguenti all'utilizzo di residui iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e provenienti da precedenti esercizi.

## **Comma 598** **(Servizi per lo stazionamento delle unità da diporto)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende ai servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento la qualifica di strutture ricettive all'aria aperta. A tale scopo si sopprime il riferimento all'esclusione di tali servizi all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, si segnala che la RGS nella documentazione depositata presso la Commissione V bilancio della Camera dei deputati in data 23 dicembre 2020 ha evidenziato che l'abrogazione della norma in esame non risulta compatibile con il diritto dell'Unione europea. A tal proposito, la RGS afferma che la Corte di Giustizia UE ha deciso la pregiudiziale C-715/18 indicando che "L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni". La Corte ha infatti ritenuto che "i servizi di affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte, da un lato, e i servizi di locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, dall'altro, assolvono funzioni diverse e, pertanto, non si trovano in situazione di concorrenza gli uni con gli altri". La nota della RGS conclude affermando che non ci sono elementi di valutazione per poter affermare che l'attuale formulazione sia idonea a superare le criticità della norma derivanti dalla citata sentenza e che la norma risulterebbe sicuramente contraria all'interpretazione del punto 12 dell'allegato III della direttiva IVA resa dalla Corte con la sentenza citata.

## **Commi da 599 a 604** **(Esenzione 2021 prima rata IMU turismo)**

Le disposizioni in commento, introdotte durante l'esame parlamentare, prevedono, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid19, che non sia dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi<sup>170</sup>, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;

---

<sup>170</sup> Come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019.

- discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Le disposizioni introdotte si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni in argomento il Fondo istituito dall'articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 è incrementato dai provvedimenti emergenziali di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

Viene inoltre esteso, modificando l'articolo 28, comma 5 dell'ultimo periodo del DL n. 34 del 2020, alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo; inoltre l'estensione riguarda anche il termine finale di spettanza del credito che passa dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021.

Viene rifinanziato di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente si estende la platea dei beneficiari del fondo alle imprese turistico-ricettive, genericamente intese.

Infine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del D.L. n. 104 del 2020, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

**La RT** integrativa non è stata presentata.

**Al riguardo** si osserva che l'emendamento approvato ha provveduto a ridurre di 505,15 mln di euro per l'anno 2021 il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In merito alla quantificazione della perdita di gettito in mancanza di dati ed informazioni non è possibile verificare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in commento.

Si rammenta che il minor gettito da IMU per la seconda rata del 2020 era stato stimato, per i soggetti in argomento, pari a 216,6 mln di euro, mentre per il credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili la perdita di gettito era stata stimata, per le strutture alberghiere/agrituristiche, agenzie di viaggio e *tour operator* in complessivi 62,6 mln di euro.

Con riferimento all'intervento operato sul Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, non si hanno osservazioni atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Sul comma 601, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

## **Commi 605-607**

### **(Promozione turistica del territorio mediante manifestazioni sportive)**

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e di Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo.

Con una modifica al codice della strada, si dispone che per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi da 608 a 610**

### **(Misure per il sostegno dell'informazione e dell'editoria)**

Al comma 608, inserendo il nuovo comma *1-quater* all'articolo *57-bis* del DL n. 50 del 2017 si prevede che, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari<sup>171</sup> è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma *1-ter* del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con il comma 609, si prevede che per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge n. 145 del 2018 alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione

---

<sup>171</sup> Di cui al comma 1, dell'art. *57-bis* del DL n. 50 del 2017.

dell'informazione<sup>172</sup>, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

Con il comma 610 si prevede, per gli anni 2021 e 2022, che il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del DL n. 34 del 2020 è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

**La RT**, con riferimento al comma 608, rappresenta che lo stesso interviene sulla disciplina di cui all'articolo 57-bis, del DL n. 50 del 2017, introdotta dal decreto cd Cura Italia (art. 98, comma 1, D.L. n. 18 del 2020), introducendo il comma 1-*quater* per fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni per effetto della crisi da COVID-19.

In considerazione della perdurante condizione di crisi del settore editoriale, la norma dispone la proroga per il biennio 2021-2022, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

Nelle more del consolidamento dei dati relativi alle domande presentate per l'annualità 2020 secondo il nuovo regime di computo introdotto in corso d'anno, si mantiene prudenzialmente inalterato il tetto di spesa già previsto.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 1-*ter*, del DL n. 50 del 2017 e le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 609 dispone la proroga - per gli anni 2021 e 2022 - del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione

---

<sup>172</sup> Di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016.

della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, ai sensi dell'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge n. 145 del 2018 e modificato dall'articolo 98, comma 2, del DL n. 18 del 2020 alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il tetto di spesa vigente per il 2020, pari a 17 milioni di euro, è stato riproporzionato per il biennio 2021-2022 sulla base delle domande pervenute con riferimento all'anno in corso. Secondo i primi dati elaborati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4mila euro) pari a 13.147.040 euro. Anche scontando una maggiore conoscenza e visibilità della misura, la spesa attesa deve ritenersi contenuta entro i 15 milioni di euro in ragione d'anno.

Al fine di consolidare contestualmente il sostegno all'editoria digitale, il comma 610 dispone la proroga biennale anche del credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale. In relazione all'andamento atteso delle richieste per l'anno 2020, come stimato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di limitare il ricorso al riparto proporzionale in sede di attribuzione del contributo per gli anni 2021 e 2022, si dispone altresì l'aumento del tetto di spesa da 8 a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti.

**Al riguardo**, considerato che le agevolazioni fiscali in commento operano nell'ambito dei tetti di spesa che sono stati previsti e che nel rifinanziare le proroghe per gli anni 2021 e 2022 si è tenuto conto, ove disponibili, dei dati del tiraggio, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Quanto alle relative norme di copertura, non si formulano osservazioni.

### ***Commi 611-613***

#### **(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria e per la connessione a internet)**

Il comma 611 modifica il comma 357 della legge di bilancio 2020, concernente la carta elettronica destinata a coloro che abbiano compiuto 18 anni nel 2020, estendendone l'utilizzo, oltre che all'acquisto di quotidiani, anche all'acquisto di periodici.

I commi 612 e 613 istituiscono un bonus "aggiuntivo", per un importo massimo di 100 euro, da riconoscere ai nuclei familiari che già beneficiano del *voucher* per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, sotto forma di sconto sul prezzo, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

**La RT** sulla prima disposizione, assicura che la norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che non viene modificato il limite di spesa previsto dal predetto comma 357.

Sulle restanti disposizioni che riconoscono un contributo integrativo del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, afferma che il tetto di spesa di 25 milioni di euro è dimensionato sulle risorse già impegnate per il voucher di cui al DM 7 agosto 2020, pari a 204 milioni di euro, per un contributo massimo pari a 500 euro rivolto alla medesima platea di beneficiari (nuclei con ISEE fino a 20mila euro). Supponendo un tasso di adesione al contributo integrativo pari all'80 per cento e una spesa effettiva media pro-capite pari a 80 euro, l'importo complessivo delle richieste è stimabile in circa 25 milioni di euro.

Certifica che la misura di sostegno è coerente con l'obiettivo di miglioramento dell'indicatore DESI 3a1 (Uso dei servizi *Internet*: Incremento delle persone che utilizzano Internet per leggere giornali o riviste) e come tale, integrabile nel Piano *voucher* per famiglie meno abbienti di cui al suddetto DM 7 agosto 2020, ferma restando la necessaria integrazione delle istruzioni operative. Ai fini dell'erogazione del contributo si applicano, pertanto, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo decreto.

Il prospetto riepilogativo ascrive degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga per famiglie a basso reddito	25	25	0	25	25	0	25	25	0

**Al riguardo**, sull'estensione dell'utilizzo della carta per diciottenni, nulla da osservare.

Sulle norme che introducono per il biennio 2021-2022 un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito, con ISEE fino a 20 mila euro, attraverso un contributo dell'importo massimo di 100 euro, si osserva che lo stanziamento non è dimensionato alle risorse già stanziato. Infatti, pur trattandosi di un contributo aggiuntivo pari a un quinto del contributo già previsto, anche utilizzando il tasso di adesione dell'80 per cento ipotizzato dalla RT, l'incremento delle risorse non è proporzionale alle risorse già stanziato per il vigente

contributo di 500 euro ( $204/5=40,2*80\%=32,6$ ). Pertanto, essendo presente un tetto di spesa, andrebbe confermato che vi siano procedure idonee a garantirne il rispetto<sup>173</sup>.

### **Commi 614-615 (Bonus TV 4.0)**

Il comma 614 dispone, allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017 sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

Il comma 615 demanda ad appositi decreti la definizione delle norme attuative e la ripartizione delle predette risorse fra le varie finalità.

Le norme risultano sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi da 616 a 619 (Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni)**

Le disposizioni in commento ridisciplinano<sup>174</sup> la destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni<sup>175</sup> con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e precisamente:

- a) quanto a 110 milioni di euro annui, sono destinati al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 198 del 2016<sup>176</sup>. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;
- b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche

---

<sup>173</sup> Da un esame del DM 7 agosto 2020, l'art. 4 afferma che il Piano voucher per famiglie meno abbienti avrà durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall'avvio dell'intervento e l'art. 7, co.5 che la disponibilità a livello regionale delle risorse finanziarie è aggiornata con cadenza giornaliera nell'ambito del portale telematico.

<sup>174</sup> Per una sintesi della disciplina vigente in materia e dei numerosi interventi che hanno riguardato la materia si fa rinvio al dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica e del Servizio Studi - Dipartimento bilancio della Camera dei deputati, Legge di bilancio 2020, schede di lettura, 20 novembre 2020, ID0014, Vol. I - art. da 1 a 105, pp. 379 e ss. ([link](#)).

<sup>175</sup> La nuova disciplina è volta a semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

<sup>176</sup> Si tratta di una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'9, primo periodo, lettera b), della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 198 del 2016.

finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

Con il comma 617, si prevede che le somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Il comma 618 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

Con il comma 619 si provvede quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad abrogare il comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. In tal modo viene meno la riduzione del 5% delle somme rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI. Nel contempo si dispone che riacquistano efficacia il comma 4 dell'art. 21 del dl n. 66 del 2014 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. Si provvede quindi ad abrogare, per una esigenza di coordinamento, i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Novella infine il comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 per una esigenza di coordinamento che tiene conto della prefigurata abrogazione del comma 160 per cui viene espunto il rinvio operato al Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 ed esplicitato che trattasi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** rappresenta che la norma dispone che, a decorrere dall'anno 2021, le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, come risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello di accredito, siano destinate nella misura di euro 110 milioni al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale confluiscono anche le risorse del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale, quale quota di finanziamento riconducibile all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 198 del 2016 e per la restante quota alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Viene, pertanto, abrogato il meccanismo delineato dall'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge n. 208 del 2015, ritenendosi, sulla base dei dati accertati nel periodo di riferimento 2016-2019, lo stesso ormai superato, in quanto sono complessivamente stabilizzati i versamenti a titolo di canone di abbonamento televisivo, in correlazione alla nuova misura del canone di abbonamento alla televisione fissato dall'anno 2017 in euro 90,00. Tale disposizione risponde, tra l'altro, a criteri di semplificazione amministrativa, anche in coerenza, con la stabilizzazione della soglia reddituale per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per gli ultrasessantacinquenni, che è stata disposta dall'articolo 1, comma 355, della legge n. 160 del 2019.

L'effetto negativo della norma sui saldi di finanza pubblica, quantificato in 99 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, è essenzialmente ascrivibile all'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 21, comma 4, del DL n. 66 del 2014.

Complessivamente gli stanziamenti di bilancio, destinati, rispettivamente, al Fondo per il pluralismo e alla Società Rai, secondo il nuovo meccanismo diretto di assegnazione delle risorse, al netto della quota parte, di euro 20,9 milioni, già stabilizzata con il citato articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2020, per l'esenzione del pagamento del canone anziani a basso reddito, resta ancorato all'acquisizione all'erario dell'effettivo gettito a titolo di canone di abbonamento

televisivo, contabilizzato sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che dal rendiconto dell'esercizio 2019, sono pari a circa 1,9 miliardi di euro.

Lo stanziamento di trasferimento alla Società Rai – Radiotelevisione italiana spa, per l'anno 2021, è pari a 1,769 milioni di euro, in linea con quanto assegnato ordinariamente alla Società con il meccanismo della vigente disposizione, al netto della quota di risorse connessa all'abrogazione della misura di *spending* di cui alla lettera a), comma 4 dell'articolo in argomento. Il suddetto stanziamento, per effetto della disposizione in esame, verrà aggiornato in relazione all'andamento delle entrate per il predetto canone.

**Al riguardo**, si ricorda che la RT associata al comma 292 di cui si prefigura l'abrogazione, (la norma prevede la riduzione del 5% delle somme da riversare alla RAI a decorrere dal 2015) rilevava che tale riduzione, applicata dall'anno 2015, determinava per il triennio 2015-2017, rispettivamente su uno stanziamento di entrata di 1.736.000.000 euro per l'anno 2015, di euro 1.750.000.000 per l'anno 2016 ed euro 1.769.000.000 per il 2017, un risparmio di euro 86.800.000 per l'anno 2015, euro 87.500.000 per l'anno 2016 ed euro 88.450.000 a decorrere dall'anno 2017. In considerazione di quanto precede, considerato il *trend* degli incassi a titolo di canone, si riscontra positivamente l'onere indicato pari a 99 mln di euro a partire dal 2021. In considerazione di quanto rappresentato in RT non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

### **Commi 620-622**

#### **(Fondo per l'innovazione tecnologica e sistema di allerta COVID e contributo ai gestori dell'identità digitale)**

Il comma 620 modifica l'articolo 237 del decreto legge n. 34/2020, prevedendo, la trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale.

Il comma 621 prevede l'attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.

Il comma 622 dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. È tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. La disposizione è volta ad assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), alla luce delle iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni per dare attuazione dell'art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) che comportano l'incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema. La previsione di tale indennità, come richiamato dalla medesima norma, si pone in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, in base alle cui previsioni (art. 64, co. 2-decies) le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. Nel contempo si rinvia ad un decreto la previsione delle misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi

disponibili per gli anni successivi. Il decreto fissa inoltre i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori, basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità gestite, nonché i criteri di comunicazione all'Agid da parte delle singole PA del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID, a solo scopo statistico.

**La RT** ribadisce che il comma 620 apporta una integrazione di carattere ordinamentale all'articolo 239 del decreto legge n. 34 del 2020, precisando che le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono essere destinate anche alla realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle province autonome, dai Comuni, con conseguente trasferimento delle risorse alle suddette amministrazioni locali, sempre nell'ambito delle finalità del Fondo e delle medesime risorse disponibili, previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Certifica che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che individua solo ulteriori modalità di utilizzo del fondo, nell'ambito delle medesime risorse stanziare e disponibili.

Sul comma 621, sottolinea che ivi si attribuisce la competenza ordinaria sulla gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema di allerta COVID, istituito con l'articolo 6 del decreto legge n. 28 del 2020, al Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi derivanti dal prolungamento della attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2011, valutati in 3 milioni di euro, saranno sostenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 125 del 2020, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione<sup>177</sup>.

L'integrazione al comma 622 non è accompagnata al momento da **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione inerenti i commi 620-621, va preliminarmente osservato che l'articolo consente di destinare le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle province autonome, dai Comuni o, più in generale, da tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, cui si applica il Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)

---

<sup>177</sup> Nelle norme qui richiamate si destinano 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la struttura composta da esperti presso la Presidenza del Consiglio per l'Agenda Digitale (articolo 8 comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 135/2018), incrementati di 6 milioni per il 2020, 8 milioni per il 2021 e 10 milioni annui a decorrere dal 2022 (articolo 1, comma 399, della legge n. 160/2019).

Per l'anno 2021, dal momento che le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di allerta Covid, sono realizzate dalla struttura per l'innovazione tecnologica e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le competenze sono oggi affidate al Ministero della salute e al Commissario, per l'emergenza Covid, andrebbe confermato che il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà assolvere a tale nuovo compito, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Quanto al comma 622, pur considerando che ivi è autorizzata una spesa predisposta come tetto massimo, andrebbero richieste informazioni in merito alla congruità della quantificazione ed alla sostenibilità degli oneri da parte dei soggetti gestori dell'identità digitale.

In merito alla modifica approvata in prima lettura, non ci sono osservazioni.

### ***Commi 623-625*** **(Kit digitalizzazione)**

Le norme al fine di ridurre il divario digitale, prevedono la concessione, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità (comma 623). Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni: un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui; non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile; dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Il comma 624 prevede che può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il comma 625 stabilisce che le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

L'integrazione non è accompagnata al momento da **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerato che l'autorizzazione di spesa è chiaramente formulata quale tetto massimo, occorre evidenziare che la norma formula un onere che è chiaramente riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, ovvero agli oneri inderogabili in presenza dei requisiti stabiliti dalla norma di legge.

Pertanto, appare indispensabile, l'acquisizione di puntuali elementi documentativi da cui sia possibile pervenire a conclusioni in ordine alla congruità delle risorse stanziare, a fronte di una platea definita di potenziali beneficiari stimati sulla base dei requisiti previsti e in considerazione del costo unitario di acquisizione di un supporto tecnologico idoneo ad assicurare l'accessibilità digitale (*smartphone, tablet .etc.*)

**Comma 626**  
**(Conferenza sul futuro dell'Europa)**

La norma autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

**La RT** descrive la norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiore spesa corrente									
Finanziamento per partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa	2			2			2		

**Al riguardo**, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e al fine di assicurare l'assenza di ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno fornire altri elementi di dettaglio relativamente alla quantificazione dell'onere di 2 milioni derivante dalla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

**Comma 627**  
**(Regime temporaneo aiuti di Stato)**

La norma modifica la cornice normativa entro la quale le **Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali** e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” (artt. 54- 62 del [D.L. n. 34/2020](#)). In particolare, si introduce una nuova categoria di aiuti ammissibili, ossia gli aiuti per i “costi fissi non coperti,”<sup>178</sup> la cui concessione è comunque subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, e si proroga il termine di operatività dei sopra indicati regimi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

**La RT** afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che si limitano a prevedere la possibilità per gli enti indicati, da un lato, di istituire il nuovo regime di aiuto e, dall'altro, di concedere i regimi di aiuto disciplinati per un periodo temporale più esteso.

Per la RT la quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti

<sup>178</sup> Si tratta di costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno.

territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse.

**Al riguardo**, nell'evidenziare che agli articoli da 54 a 62 del decreto-legge n. 34 del 2020 non sono stati associati effetti finanziari, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Commi da 628 a 630** ***(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)***

Con il comma 628, si dispone l'abrogazione delle norme che disciplinano l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)<sup>179</sup>. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Il comma 629 dispone che le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui al comma che precede.

Con il comma 630 si istituisce, a ristoro delle minori entrate, un fondo presso il MEF con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**La RT** rappresenta che la disposizione prevede la soppressione dell'imposta erariale sulla benzina autotrazione (IRBA) a partire dal 1° gennaio 2021.

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, si utilizzano i dati dei quantitativi di benzina, distinti per regione, venduti in rete, relativi all'anno 2018, riportati nel Bollettino Petrolifero pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nelle regioni in cui attualmente è in vigore l'IRBA (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria).

L'ammontare complessivo del minor gettito derivante dalla soppressione dell'imposta, riportato nella tabella sottostante, è calcolato moltiplicando i suddetti quantitativi per le relative aliquote dell'IRBA.

Si specifica che la perdita di gettito dell'IRBA interessa le sei regioni in cui viene applicata (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria), mentre quella concernente l'IVA e le imposte dirette riguarda l'erario.

---

<sup>179</sup> Si tratta dell'art. 6, comma 1, lettera *c*), della legge n. 158 del 1990, dell'articolo 17 del decreto n. 398 del 1990 (che attribuiscono alle regioni a statuto ordinario di istituire con proprie leggi l'IRBA sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni), dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995 (recante disciplina delle modalità di gestione del tributo), dell'art.1, comma 154, della legge n. 662 del 1996, e dell'articolo 1, commi 670, lettera *a*), e 671, della legge n. 296 del 2006 (recanti determinazione della misura massima degli aumenti dell'IRBA). Si ricorda che le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni in misura non eccedente lire 30 al litro. Si ricorda che la Commissione europea, in un parere motivato all'Italia, sull'IRBA ha chiarito che per tale imposta non sussistono i requisiti posti dal diritto europeo (direttiva del Consiglio 2008/118/CE). Gli Stati membri possono riscuotere altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa se l'imposta è riscossa per scopi specifici e l'imposta è conforme alle norme dell'UE applicabili in materia di accisa o valore imposta aggiunta.

(in milioni di euro)

	2021	2022	dal 2023
IRBA	-79,14	-79,14	-79,14
IVA	-15,67	-15,67	-15,67
IRES/IRPEF	0	2,42	1,38
IRAP	0	0,59	0,32
TOTALE	-94,81	-91,8	-93,11

Il comma 630 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, il cui onere è già ricompreso nella tabella sopra riportata alla voce IRBA, finalizzato a ristorare la perdita di gettito delle sei regioni in cui l'IRBA viene applicata.

**Al riguardo**, si rileva che la RT utilizza i dati sui consumi dell'anno 2018. Non sembra, peraltro, che la stima abbia operato una attualizzazione dei predetti consumi riferita al 2021 ovvero tenuto conto dell'andamento degli stessi in un recente arco temporale. Per un riscontro circa il carattere prudenziale della stima appaiono necessarie maggiori informazioni in proposito.

### **Commi da 631 a 633** **(Fondi di investimento esteri)**

La proposta normativa in esame, modificando l'articolo 27, comma 3 del DPR n. 600 del 1973, prevede che la ritenuta del 27% sui dividendi, applicabile ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato<sup>180</sup>, non si applica sugli utili corrisposti ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65 CE<sup>181</sup> e agli OICR non conformi alla citata direttiva, il cui gestore sia però soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'organismo è istituito<sup>182</sup>. Tale disposizione si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

È poi previsto che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate<sup>183</sup>, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, dai citati OICR, non concorrono a formare il reddito.

La relazione illustrativa evidenzia che tra gli OICR nazionali e quelli di diritto estero (istituiti in stati membri della UE o stati aderenti all'accordo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni) esistono delle differenze circa il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze che l'articolato in esame intende superare prevedendo l'esenzione fiscale per gli utili da partecipazione e le plusvalenze realizzate.

<sup>180</sup> Identificati dal primo periodo dell'articolo 27, comma 3 del citato DPR n. 600 del 1973.

<sup>181</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. "Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS, che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari.

<sup>182</sup> Ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011. *Alternative Investment Fund Managers - AIFMD*, che disciplina gli OICR cosiddetti "alternativi" che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari.

<sup>183</sup> Di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR). Si considerano realizzate le plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

**La RT** evidenzia che la disposizione, volta ad adeguare la normativa nazionale alle richieste della Commissione Europea, dispone al **comma 631** la disapplicazione per gli OICR di diritto estero (stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o nello spazio SEE):

- 1) della ritenuta di cui all'art. 27, comma 3, del DPR 600/73
- 2) dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del medesimo DPR 600/73.

Sottolinea che la disposizione di cui al **comma 633** prevede la disapplicazione per gli OICR di diritto estero (stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o nello spazio SEE) dell'imposta relativa alle plusvalenze ed alle minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR del 1986, n. 917.

Ciò premesso, ai fini della stima degli effetti finanziari sul gettito, analizza i dati desunti dalle dichiarazioni 770/2019 presentate dai sostituti d'imposta e dagli intermediari per l'anno di imposta 2018 (ultimo disponibile), attraverso un'analisi dei soggetti residenti in Paesi dell'UE.

La perdita di gettito è rappresentata da una quota parte degli importi determinati come sopra descritto, atteso che tra i soggetti residenti in Stati membri dell'UE e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo non vi sono solo OICR, ma anche altre tipologie di investitori. Per ottenere una stima più puntuale formula quindi alcune assunzioni circa la distribuzione delle azioni italiane ai soggetti non residenti distinti per tipologia.

Al fine della quantificazione degli effetti finanziari relativi al **comma 631** elabora i dati desunti dal quadro SK del suddetto Modello 770/2019, ed effettua delle elaborazioni da cui emerge:

- per quanto concerne le ritenute di cui al precedente punto 1), le ritenute sui proventi percepiti in Stati UE e SEE sono state per tale annualità pari a € 41.782.805; per i proventi percepiti in Stati diversi dai precedenti le ritenute ammontano a euro 47.946.065;
- per la valutazione degli importi riferiti alle imposte sostitutive di cui al punto 2), è stato determinato l'ammontare dei dividendi distribuiti da emittenti italiane a soggetti non residenti: i dividendi risultano pari a € 11.796.614.579, di cui € 10.099.880.321 distribuiti a soggetti residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e € 1.696.734.258 distribuiti a soggetti residenti in altri Stati. In riferimento a tali emolumenti, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive pagate sui dividendi percepiti da soggetti non residenti è risultato pari a € 1.075.272.945, di cui euro 599.334.975 riferito a soggetti residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e € 475.937.970 riferito a soggetti residenti in altri Stati.

Quindi così conclude:

- le ritenute di cui all'art. 27, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 indicate al precedente punto 1), afferenti ai dividendi erogati a soggetti residenti in UE e SEE, sono pari a € 41.782.805;
- le imposte sostitutive di cui all'art. 27-ter del medesimo DPR 600/73 indicate al precedente punto 2), afferenti ai dividendi erogati a soggetti residenti in UE e SEE, sono pari a euro 599.334.975.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari relativi al **comma 633** elabora i dati presenti nel quadro SO del suddetto Modello 770/2019, quadro riservato a Comunicazioni e Segnalazioni all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.10, comma 1, del DLgs. n.461 del 1997. In tale quadro, i soggetti dichiaranti riportano gli importi (campo 16 del modello) corredati di una causale esplicativa della loro natura. Tra le causali previste, quelle che riferiscono alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del DPR 917/86, sono:

A – Cessione a titolo oneroso di partecipazioni eccetto associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del TUIR;

B – Annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti.

Dalle elaborazioni effettuate, che hanno tenuto conto soltanto degli importi così identificati, si ottengono i seguenti risultati:

- l'importo complessivo riferito agli importi con causale A o B è pari a euro 6.453.857.241;
- l'imposta sostitutiva ad essi relativa, applicando l'aliquota vigente del 26 per cento, risulta pari a € 1.678.002.883.

Per determinare la distribuzione delle azioni italiane a soggetti non residenti, analizza i dati CONSOB relativi ai detentori delle azioni per ciascuna società quotata pubblicati nel rapporto "*Report on corporate governance of Italian listed companies*" per l'anno 2019.

Sulla base dei dati contenuti nel predetto rapporto, ed in particolare di quelli relativi alla presenza degli investitori istituzionali nelle Assemblee generali annuali delle cento società con maggiore capitalizzazione quotate nel Financial Times Stock Exchange di Milano (Tavola 3.3, pag. 42, del Rapporto 2019), risulta che gli investitori istituzionali stranieri presenti nel 2019 alle Assemblee generali delle 100 società rappresentano il 18,7% del capitale totale e il 27,6% del capitale presente nelle Assemblee.

Utilizzando la serie temporale che copre gli anni 2016-2019, rileva inoltre che la quota del capitale totale rappresentato dagli investitori istituzionali risulta pari a: 17,9% nel 2016, 18,3% nel 2017, 19,7% nel 2018 e 18,7% nel 2019.

Al fine di stimare la quota di capitale sociale delle azioni italiane detenute da investitori istituzionali esteri, considera che i dati presenti nel sopra citato Rapporto riguardano solo una parte, benché rappresentativa, delle azioni italiane quotate. Utilizza quindi come parametro di base la media delle quote rilevate negli ultimi quattro anni, pari al 18,6%.

Evidenzia peraltro come la presenza degli investitori istituzionali esteri nelle compagini aziendali delle società non quotate è presumibilmente inferiore a quella delle società quotate. Ipotizza che tale presenza si concretizzi in una percentuale pari a circa un terzo rispetto a quella rilevata per le società quotate e pari quindi al 6,2%.

L'elaborazione delle informazioni contenute nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi delle Società di capitali 2019 (anno d'imposta 2018) evidenzia che gli utili distribuiti dalle società quotate ammontano al 39,2% del totale nazionale.

Pertanto, considerando le due percentuali di presenza indicate in precedenza (18,6 per cento di presenza degli OICR esteri nel capitale delle società quotate e del 6,2 per cento in quello delle non quotate), e in rapporto ai pesi percentuali degli utili da esse distribuiti, ottiene una media ponderata del 11,1% che rappresenta la quota degli utili percepiti dagli OICR esteri rispetto al totale.

Procede quindi alla valutazione complessiva degli effetti finanziari della norma in esame.

Relativamente al **comma 631**, la perdita di gettito è stimata sulla quota parte dell'ammontare di euro 641.117.780 (euro 41.782.805 + euro 599.334.975), cui si applica la predetta percentuale (11,1%). Ne risulta una stima di euro 71.164.074 (euro 641.117.780 \*11,1%).

Relativamente al **comma 633**, assume un'analogia percentuale (11,1%) che rappresenta la quota del capitale degli investitori istituzionali. Pertanto applicando la percentuale di 11,1% all'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze realizzate in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 1, let. c) del DPR 917/86, si ottiene una perdita di gettito stimata in euro 186.258.320 (euro 1.678.002.883 \*11,1%).

Nella tabella successiva riepiloga i dati relativi alle ultime tre annualità (2016, 2017 e 2018) ed utilizzati come basi per il calcolo della perdita di gettito:

	2016	2017	2018
Dividendi distribuiti a soggetti non residenti	18.383.807.993	22.587.224.883	11.796.614.579
di cui a soggetti residenti in stati UE o SEE	14.627.457.307	19.688.633.372	10.099.880.321
di cui a soggetti residenti in altri stati	3.756.350.686	2.898.591.511	1.696.734.258
Imposte sostitutive pagate su dividendi percepiti (art. 27-ter)	916.377.174	772.552.537	1.075.272.945
di cui da soggetti residenti in stati UE o SEE	440.173.243	428.208.897	599.334.975
di cui da soggetti residenti in altri stati	476.203.931	344.343.640	475.937.970
Ritenute per proventi percepiti (art. 27, comma 3)	95.755.369	72.995.531	89.728.870
di cui da soggetti residenti in stati UE o SEE	24.621.228	13.101.975	41.782.805
di cui da soggetti residenti in altri stati	71.134.141	59.893.556	47.946.065
Base di calcolo per la perdita di gettito	464.794.471	441.310.872	641.117.780
Perdita di gettito stimata (percentuale 11,1%)	51.592.186	48.985.507	71.164.074
Ammontare delle plusvalenze realizzate ex art.67 comma 1 lettera c)	5.862.877.530	3.150.212.536	6.453.857.241
Imposta applicata (26%)	1.524.348.158	819.055.259	1.678.002.883
Perdita di gettito stimata (percentuale 11,1%)	169.202.646	90.915.134	186.258.320
<i>dati in euro</i>			

Ai fini degli effetti finanziari, stima prudenzialmente una perdita di gettito su base annua pari alla media dei valori relativi al periodo 2016 – 2018 riportati nella tabella 1:

- 57,2 mln di euro, in relazione al comma 1;
- 148,8 mln di euro, in relazione al comma 3.

Sulla base dei dati rilevati, espone gli effetti di gettito (competenza e cassa) nell'ipotesi di entrata in vigore della norma con decorrenza 1° gennaio 2021.

COMPETENZA	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva e ritenute (comma 1)	-57,2	-57,2	-57,2
Imposta sostitutiva (comma 3)	-148,8	-148,8	-148,8
Totale	-206,0	-206,0	-206,0
CASSA	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva e ritenute (comma 1)	-57,2	-57,2	-57,2
Imposta sostitutiva (comma 3)	-148,8	-148,8	-148,8
Totale	-206,0	-206,0	-206,0
<i>dati in milioni di euro</i>			

**Al riguardo**, nel sottolineare in prima analisi il dettaglio della procedura di stima, si osserva:

- la RT indica il valore complessivo delle ritenute sui proventi percepiti in Stati UE e SEE, ma non fornisce l'ammontare degli utili corrisposti ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, a differenza di quanto fatto per la stima dell'imposta sostitutiva di cui al punto 2) della RT, per la quale viene evidenziato sia il valore dei dividendi sia l'ammontare delle imposte sostitutive pagate dai percettori. In particolare si rammenta che per tali tipologie di redditi sarebbe opportuno anche presentare il valore corrisposto a titolo di reddito suddiviso secondo l'aliquota della ritenuta applicata: l'11,5% in caso di utili corrisposti ai fondi pensione comunitari (articolo 27, comma 3 del DPR 600 del 1973), l'1,2% a titolo di imposta sugli utili corrisposti a società ed enti comunitari soggetti ad un'imposta sul reddito delle società (articolo 27, comma 3-ter del DPR n. 600 del 1973).
- La RT individua come parametro di base - per la stima della quota di capitale sociale delle azioni italiane detenute da investitori istituzionali esteri - la media delle quote rilevate negli ultimi 4 anni (2016/2019), così come risulta dai dati CONSOB, indicandola nel 18,6%. Per contro, ai fini della stima della quota di capitale detenuta dagli stessi investitori istituzionali esteri nelle compagnie aziendali non quotate, la RT ipotizza, senza fornire alcun dato oggettivo a supporto, che sia pari alla quota del 6,2%<sup>184</sup>. Si rappresenta tuttavia l'importanza che tale percentuale sia agganciata a dati verificabili in quanto la stessa - utilizzata ai fini della quantificazione della perdita di gettito che si basa sulla stima della quota degli utili percepiti dagli OICR esteri rispetto al totale fatta pari

<sup>184</sup> All'incirca 1/3 rispetto alle società quotate.

alla media ponderata dell'11,1% - di fatto comporta una riduzione della percentuale costruita sulle medie del quadriennio (indicata in 18,6%) del 40% circa<sup>185</sup>, mentre comporta, di contro, un incremento della percentuale sugli utili delle società non quotate (indicata nel 6,2%) del 79%<sup>186</sup>. Ciò produce il risultato di rendere più significativo, rispetto alla percentuale costruita sulla media del capitale detenuto da investitori esteri nel quadriennio (18,6%), il dato ipotizzato e relativo al peso dei redditi percepiti da investitori esteri nelle società non quotate (6,2%), nonostante la RT stessa affermi che tale presenza sia "*presumibilmente inferiore a quella delle società quotate*".

- Sarebbe importante acquisire informazioni in merito all'utilizzo per la stima della perdita di gettito relativa alle plusvalenze realizzate, della medesima percentuale dell'11,1% utilizzata per la stima delle minori entrate derivanti dalla disapplicazione della ritenuta sugli utili percepiti da investitori esteri. Sul punto si osserva che la citata percentuale mentre può essere rappresentativa dello stock di capitale detenuto da investitori istituzionali esteri, essendo costruita come media delle quote di proprietà del capitale rilevate nel quadriennio 2016-2019, potrebbe non essere allo stesso modo indicativa delle plusvalenze realizzate in media in un anno (da parte degli stessi investitori) che rappresentano un dato di flusso peraltro variabile e soggetto alla tipologia di operazione che si vuole porre in essere: operazione di investimento o speculativa.
- Non sembra prudentiale la stima della perdita di gettito assunta costante nel tempo, sia per le ritenute sui dividendi che per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate; infatti la tabella esposta in RT presenta dati mutevoli nel tempo e comunque con un *trend* crescente nell'ultimo anno.

#### **Comma 634**

##### ***(Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)***

La norma dispone lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante previsti dall'art. 35-ter dell'Ordinamento penitenziario.

**La RT** evidenzia che la norma è tesa a reperire le ulteriori risorse per provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

---

<sup>185</sup> Cioè:  $((18,6 - 11,1) / 18,6) * 100 = 40,32\%$ .

<sup>186</sup> Cioè:  $((11,1 - 6,2) / 6,2) * 100 = 79,03\%$ .

In considerazione del fatto che, per effetto di una nuova interpretazione normativa, tuttora pervengono ricorsi giurisdizionali per il riconoscimento di rimedi risarcitori ai sensi dell'articolo 35-ter della legge 354 del 1975 (introdotto con l'articolo 1 del decreto-legge 92/2014), si propone la rinnovazione della copertura finanziaria anche per gli anni 2021-2023, per 800.000 euro annui, da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2021, al fine di definire anche il contenzioso residuo che potrà instaurarsi nel corso del triennio indicato.

Sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34.

Annualmente, in media, vengono accolti circa n.160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.

L'onere è stato così quantificato:

Spesa sostenuta nel triennio 2014-2016	Aventi diritto triennio 2014-2016	Onere medio unitario	Media annua ricorsi accolti dai Tribunali di sorveglianza e Tribunali civili	Onere annuo	ONERE ANNUO ARROTONDATO
1.871.178,70	377	4.963,34	160	794.134,40	800.000,00

Riepilogo oneri:

Anno 2021 euro 800.000

Anno 2022 euro 800.000

Anno 2023 euro 800.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea per i diritti umani	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma prevede allo stanziamento delle ulteriori risorse, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di provvedere alla copertura dei fabbisogni riconducibili agli oneri risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati, e che la RT fornisce il dettaglio dei parametri considerati nella

stima degli oneri, andrebbe tuttavia confermata la prudenzialità dell'assunzione dei parametri ivi considerati con riferimento al triennio 2014/2016.

### **Comma 635**

#### ***(Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)***

La norma prevede che la spesa autorizzata dall'art. 1, comma 426, della legge 160/2019, allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, sia incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2021 (portando in tal modo il finanziamento totale a 3 milioni di euro per il 2021).

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa non ci sono osservazioni.

### **Commi 636-641**

#### ***(Partecipazione dell'Italia a programmi del FMI e al Poverty Reduction and Growth Trust)***

Le norme dettano varie disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nell'ambito di una complessiva strategia internazionale mirante al rafforzamento della stabilità monetaria e finanziaria.

Il comma 636 autorizza la Banca d'Italia alla proroga al 31 dicembre 2025 dell'accordo di prestito multilaterale New Arrangements to Borrow (NAB), nonché ad incrementare il tetto massimo erogabile fino alla soglia di 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).

Il comma 637 autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (Bilateral Borrowing Agreement – BBA), per un ammontare di 23.480.000.000 di euro, con scadenza al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno. È altresì previsto che dalla data di efficacia del prestito di cui al precedente comma 1, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al comma 2 in commento venga ridotto a 10.115.000.000 di euro.

Il comma 638 autorizza la Banca d'Italia alla concessione di un nuovo prestito per un tetto massimo di un miliardo di DSP, da erogare nell'ambito del Fondo per la riduzione della povertà e la crescita - *Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)* -, con modalità concordate tra il FMI, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. L'autorizzazione alla Banca d'Italia avviene fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-*sexies*, del citato decreto-legge 244 del 2016. (Il citato comma 6-*sexies* proroga l'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui all'articolo 2, comma 14, secondo periodo del già menzionato decreto-legge n. 225 del 2010<sup>187</sup>. La Banca d'Italia è stata conseguentemente autorizzata a concedere un prestito - nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) - da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)*.)

---

<sup>187</sup> Il comma 14 dell'art. 2 del decreto-legge n. 225/2010 aveva prorogato l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003, recante concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» del Fondo Monetario Internazionale.

Il comma 639 stabilisce una convenzione tra il Ministero dell'economia delle finanze e la Banca d'Italia quale strumento per regolare i rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637.

In base al comma 640 i prestiti autorizzati ai sensi dei commi 636,637 e 638 godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati nonché, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, per gli eventuali rischi di cambio.

Il comma 641 è dedicato a rinvenire le coperture per eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali a fronte degli accordi di prestito contratti dalla Banca d'Italia: tali coperture sono a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del già citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del sopra richiamato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Le risorse citate dovranno eventualmente essere versate per l'importo necessario all'entrata del bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** evidenzia sul comma 636 che ivi si autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (a fronte dell'attuale importo di pari a 6.898,52 milioni).

Sul comma 637 afferma che ivi si autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il Fondo monetario internazionale (FMI) un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato *Bilateral Borrowing Agreement* (BBA), per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1, e in considerazione dell'incremento dell'importo ad esso relativo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

Rileva sul comma 638 che ivi si autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

In merito al comma 639, si prevede che gli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 siano regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. È utile infatti evidenziare come le tipologie di prestito autorizzati siano erogati al FMI dalla Banca d'Italia, a valere sulle proprie risorse, e non gravino quindi direttamente sul Bilancio dello Stato.

Relativamente a tali prestiti, come indicato al comma 640, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale.

Più in dettaglio, per quanto attiene il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA, la garanzia copre ogni eventuale rischio connesso al rimborso del capitale, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Nel caso del PRGT, invece, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di

cambio in relazione all'accordo di prestito e quindi la garanzia è accordata unicamente per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati

È da ritenere che l'escussione della garanzia per il mancato rimborso dei prestiti (capitale e interessi) sia un evento del tutto improbabile, in considerazione dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI. È inoltre opportuno evidenziare come il NAB e il *Bilateral Borrowing Agreement* rappresentino rispettivamente la seconda e la terza linea di finanziamento, cui il FMI fa ricorso solamente nel caso in cui le risorse legate alle quote di adesione non siano sufficienti per mantenere la capacità di prestito del FMI a livelli adeguati. Di conseguenza, posto che per il PRGT non sussistono rischi di cambio, sembra verosimile ritenere che gli esborsi che possano gravare sul Bilancio dello Stato siano interamente attribuibili al versamento delle differenze di cambio per il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA.

Sulla base dei dati storici relativi alle differenze di cambio registrate negli anni recenti e tenuto conto (i) della stretta correlazione tra i due accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 del presente articolo, (ii) della gerarchia esistente tra le fonti di finanziamento del FMI (in base alla quale il FMI può accedere alle risorse di cui al comma 637 solo dopo aver integralmente utilizzato le risorse messe a disposizione attraverso gli accordi di cui al comma 1, e solo previo consenso dell'85 per cento dei soggetti creditori titolari di accordi di prestito di cui al comma 1) e infine (iii) della disponibilità di risorse stanziata, e non utilizzate, a garanzia degli accordi di prestito che le disposizioni del presente articolo vanno a sostituire, la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia statale collegata agli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 può essere garantita mediante l'utilizzo di risorse già presenti nel Bilancio dello Stato e, dunque, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Più in particolare, come esplicitato al comma 641, si fa riferimento a due differenti tipologie di risorse tuttora disponibili: la prima si riferisce alle risorse a suo tempo stanziata per la concessione della garanzia dello Stato sull'accordo di prestito NAB con l'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Tale disposizione destinava a tale finalità 25 milioni di euro annui dal 2018 al 2022.

Ad esse, si aggiungono le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Non essendo state utilizzate neanche nel corso del vigente accordo (che scadrà il 31 dicembre 2020), tali risorse rimangono tuttora disponibili.

Conclude assicurando che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, sui soli commi 636 -637, posto che ivi è prevista l'apposizione della garanzia dello Stato sulla partecipazione agli strumenti finanziari internazionali ivi previsti e che la RT dà conto della disponibilità delle somme poste a copertura degli eventuali oneri che deriverebbero dall'escussione della garanzia statale, si richiama quanto indicato in merito al carattere pressoché nullo del rischio di insolvibilità da parte del FMI, riguardo al fatto che la probabilità di ricorrere a taluni dei prestiti è subordinata al previo completo utilizzo delle altre risorse attivabili in via preventiva.

In proposito, andrebbe confermato che l'eventualità (remota) della escussione della garanzia potrà comunque essere assolta a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

### **Comma 642**

#### **(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Unite su donne, pace e sicurezza e aiuto pubblico allo sviluppo)**

La norma autorizza una spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l'attuazione del Piano d'azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza nonché per la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti. Incrementa inoltre di 9 milioni di euro per il 2021 il finanziamento in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

L'integrazione, inserita nel corso dell'esame in prima lettura, al momento non è assistita da **RT**.

**Al riguardo**, i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa non ci sono osservazioni.

### **Comma 643**

#### ***(Finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)***

La norma incrementa di 9 milioni di euro per l'anno 2021 il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

La norma è priva di **RT**.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 644**

#### ***(Fondi partecipazione a organismi internazionali)***

La norma, alle lettere a)-d), al fine di assicurare l'adempimento di una serie di impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale, ridetermina i seguenti contributi versati ad organizzazioni

internazionali: a) il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) (di cui alla [legge 127/82](#)) è rideterminato in euro 25,5 milioni annui, abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 983 della [legge 208/2015](#); b) il contributo al Consiglio d'Europa (CdE) (di cui alla [legge 433/49](#)) è incrementato di euro 2,2 milioni annui, a decorrere dal 2021; c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù (di cui alla [legge 140/80](#)) è incrementato di 182.00 euro annui, a decorrere dall'anno prossimo; d) il contributo alla *European Peace Facility*, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

**La RT** evidenzia che la disposizione autorizza nel complesso un maggior onere di euro 66.000.000 per l'anno 2021, di euro 79.000.000 per l'anno 2022, di euro 91.000.000 per l'anno 2023 e di euro 102.439.000 a decorrere dall'anno 2024 e risponde all'esigenza di adeguare le spese derivanti dalla partecipazione finanziaria dell'Italia in favore di Organismi Internazionali in ragione della chiave di contribuzione e dell'andamento dei tassi di cambio, nonché dall'adesione a nuovo strumento finanziario denominato *European Peace Facility*.

In particolare, sulla lettera a) rileva che la norma ridetermina in euro 25,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 il contributo dovuto per la partecipazione al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, generando una minore spesa di euro 17.443.000 annui a decorrere dall'anno 2021; sulla lettera b) certifica che ivi si incrementa di euro 2,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, il contributo dovuto al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433; sulla lettera c) incrementa di euro 182.000 annui a decorrere dall'anno 2021, il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140; sulla lettera d) ribadisce che ivi si autorizza un contributo di euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo, a nuovo strumento finanziario europeo, denominato *European Peace Facility*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Rideterminazione del contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe (legge 10 marzo 1982, n. 127) (lettera a))	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Contributo al consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433 (lettera b))	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140 ( lettera c))	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Partecipazione italiana alla European Peace Facility (lettera d))	55,6	68,6	80,6	55,6	68,6	80,6	55,6	68,6	80,6
<b>Minori spese correnti</b>									
Abrogazione incremento contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe (art. 1, c. 983, l. 28 dicembre 2015, n. 208) (lettera a))	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, per quanto riguarda la sola lettera a), si rileva che il comma 983 della legge di stabilità 2016, ora abrogato, prevedeva un contributo annuo di 17 milioni, mentre la RT e il prospetto riepilogativo scontano effetti per 17,4 milioni: sul punto andrebbe fornito un chiarimento.

Sulle restanti disposizioni, non si formulano osservazioni.

### **Commi 645-646 (Iniziative per il Giubileo del 2025)**

La norma autorizza, spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il coordinamento, attraverso un apposito tavolo istituzionale, degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale. Il comma 2 dispone che la realizzazione degli interventi realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sia subordinata alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'autorizzazione di spesa è chiaramente formulata quale tetto massimo, andrebbero richiesti gli elementi informativi idonei a consentire una valutazione della congruità delle risorse previste a fronte dei fabbisogni attesi per tale importante evento.

### **Comma 647 (Expo Dubai)**

La disposizione, introdotta alla Camera, novella l'art. 1, comma 587 della legge di bilancio per il 2019 portando l'autorizzazione di spesa, riferita al 2021, per l'esecuzione degli adempimenti connessi con la partecipazione italiana all'Expo Dubai, da 2,5 a 8,7 milioni di euro. Prevede altresì che per le attività all'estero del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. La disposizione precisa altresì che il Commissariato sia assistito da un Comitato di monitoraggio, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La norma, inserita in prima lettura, non è al momento accompagnata da una **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti gli elementi di quantificazione e la gamma delle spese considerate a tal fine.

### **Comma 648 (Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)**

La norma autorizza la spesa di 9 milioni per il 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero e per introdurre, in via sperimentale, modalità di espressione del voto digitale per lo svolgimento delle votazioni.

La norma, inserita in prima lettura, non è al momento accompagnata da una **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma prevede espressamente che per questa tornata di votazioni si farà ricorso all'espressione del voto digitale, andrebbero richiesti gli elementi di quantificazione considerati ai fini della stima della autorizzazione di spesa prevista, al fine di certificarne la congruità rispetto ai fabbisogni attesi.

### **Commi 649-650 (Servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)**

La norma apporta alcune modifiche [all'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020](#) che aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico. In particolare si interviene prevedendo una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, del suddetto fondo, finalizzata anche al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018.

Inoltre, viene sostituito l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 114, della L. 160/2019, incrementando da 30 a 50 milioni di euro la quota del contributo a valere sulle risorse di cui al precedente comma 113 che presenta uno stanziamento complessivo di 53 milioni di euro, finalizzato genericamente al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al

Registro elettronico nazionale. Tale contributo è destinato alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada.

**La RT** afferma che la novella della lettera a) all'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020 non apporta nessuna modifica in ordine alle finalità, all'importo del fondo (20 milioni di euro per l'anno 2020) ed ai beneficiari della misura rispetto a quanto già stabilito dalla normativa vigente; la modifica è finalizzata a chiarire che le "autorizzazioni" previste dalla disposizione sono quelle rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Pertanto, per la RT, la previsione contenuta alla lettera a) ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla modifica di cui alla lettera b), la RT evidenzia che le citate imprese, a fronte di una contrazione di fatturato, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività e che nel periodo 2018 - 2020 sono stati immatricolati circa 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro. Di questi circa il 20% (circa 560 autobus) sono stati acquistati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

La RT ipotizza che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento e stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 20 milioni di euro. Pertanto, per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, la disposizione, prevede di destinare per tale finalità una quota pari a 20 milioni di euro.

Immatricolazioni autobus			
Anno	Totale	Costo totale	Costo annuo di acquisizione (tot/6)
2018	1.298	330.800.000	55.133.333
2019	1.504	382.400.000	63.733.333
TOTALE	2.802	713.200	118.866.666
		10 mesi	99.055.555
addebiti al servizio di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico	20%		19.811.111

La RT prosegue affermando che lo stanziamento complessivo di 40 milioni di euro (20 milioni di euro per l'anno 2020 già previsti a legislazione vigente e gli ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 previsti dalla disposizione in parola) per compensare la perdita di fatturato (20 milioni di euro) e il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing (20 milioni di euro), risulta congruo ai fini della compensazione dei danni subiti dal settore, atteso che la disposizione, al fine di evitare sovra

compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno si tenga conto non solo della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, ma anche dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Con riferimento al comma 650 la RT evidenzia che le modifiche si rendono necessarie in considerazione del fatto che le imprese, esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a fronte del sostanzialmente azzeramento dell'attività svolta nel 2020 rispetto ai corrispondenti periodi del 2019 conseguente alle misure di contenimento COVID-19, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività. Nel periodo 2018 - 2019 sono stati immatricolati circa 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro. Di questi circa l'80% (circa 2.250 autobus) sono adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

La RT ipotizza che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento e stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 80 milioni di euro.

Immatricolazioni autobus			
Anno	Totale	Costo totale	Costo annuo di acquisizione (tot/6)
2018	1.298	330.800.000	55.133.333
2019	1.504	382.400.000	63.733.333
TOTALE	2.802	713.200.000	118.866.666
		10 mesi	99.055.555
adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.	80%		79.244.444

Pertanto, la RT specifica che la disposizione, con l'ulteriore modifica apportata, prevede di destinare per tale finalità una quota pari a 50 milioni di euro (oltre il 60 % della stima effettuata relativamente al costo per il rimborso delle rate) delle risorse autorizzate e chiarisce che la medesima disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento del fondo per sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico	20,0			20,0			20,0		

**Al riguardo**, relativamente all'incremento da 30 a 50 milioni di euro della quota del contributo da destinare alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada a valere sulle risorse di cui al comma 113 della legge n. 160 del 2019 (che presenta uno stanziamento complessivo di 53 milioni di euro, finalizzato genericamente al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale), andrebbe chiarito se tali risorse sono disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudica le finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

### **Comma 651** **(Incentivi auto bassa emissione CO2)**

Durante l'esame parlamentare è stata modificata in più parti la vigente disciplina in materia di imposta sui veicoli inquinanti di cui all'articolo 1 della L n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019); i commi novellati sono i seguenti:

- Comma 1034: si prevede che il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, dovrà avviare il veicolo usato per la demolizione e dovrà provvedere a richiederne direttamente la cancellazione per demolizione<sup>188</sup>, entro 30 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo, in luogo dei 15 giorni previsti a legislazione vigente;
- Comma 1042: si dispone che la vigente tabella in materia di imposta sui veicoli inquinanti, parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO<sub>2</sub> g/Km<sup>189</sup>, sia applicabile fino al 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2021.
- Nuovo comma 1042-*bis*: in base ad esso l'imposta a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sarà calcolata in base alla seguente nuova tabella che ne prevede il pagamento sugli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/Km:

<b>CO<sub>2</sub> g/km</b>	<b>Imposta (euro)</b>
<b>191-210</b>	<b>1.100</b>
<b>211-240</b>	<b>1.600</b>
<b>241-290</b>	<b>2.000</b>
<b>Superiore a 290</b>	<b>2.500</b>

<sup>188</sup> Allo sportello telematico dell'automobilista di cui al D.P.R. n. 358 del 2000.

<sup>189</sup> Per memoria si riporta la vigente tabella su cui si calcola l'imposta in argomento:

CO <sub>2</sub> g/km	Imposta (euro)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500

Si evidenzia che la nuova tabella prevede la variabilità dell'imposta, come già attualmente, tra un minimo di 1.100 euro ad un massimo di 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma le singole fasce di emissione vengono rimodulate verso l'alto; in particolare l'imposta sarà pagata non più a partire da emissioni di 161 CO<sub>2</sub> g/Km bensì a partire da 191 CO<sub>2</sub> g/Km e l'imposta massima sarà pagata su emissioni superiori a 290 CO<sub>2</sub> g/Km al posto degli attuali 250 CO<sub>2</sub> g/KM.

- I commi da 1043 a 1045 vengono novellati per motivi di mero coordinamento, al fine di tener conto del nuovo comma 1042-*bis*;
- Nuovo comma 1046-*bis*: in base ad esso a decorrere dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co<sub>2</sub> dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP<sup>190</sup>, che sostituisce l'attuale ciclo NEDC<sup>191</sup>. Tale nuovo sistema, più rigoroso, sarà il riferimento sia per la determinazione dell'*ecobonus* per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della citata L. n. 145 del 2018, sia per il calcolo dell'imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al precedente nuovo comma 1042-*bis*. Ai fini della sola erogazione dell'*ecobonus*, si prevede peraltro un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.

**La RT** aggiuntiva non è stata presentata.

**Al riguardo** si rammenta che la RT annessa all'articolo 1, comma, 1042 della ricordata legge di bilancio per il 2019 aveva previsto per l'imposta in argomento un gettito pari a 61,73 mln di euro per l'anno 2019<sup>192</sup> e pari a 74,08 mln di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Nel merito la RT aveva assunto che l'introduzione dell'imposta avrebbe comportato:

- una diminuzione delle immatricolazioni ai livelli di quelle del 2017;
- la deducibilità per i soggetti titolari di partita IVA; per tali contribuenti era stata stimata una quota pari al 43% degli acquisti complessivi. Attraverso l'utilizzo del modello di simulazione sulle auto aziendali è stata ricostruita la quota deducibile che è risultata pari a circa il 29%, calcolato applicando un'aliquota media IRES/IRPEF di circa il 24,5% e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del 4%.

Si evidenzia che la rideterminazione delle fasce di emissione rimodulate verso l'alto rispetto alle fasce vigenti potrebbe implicare, verosimilmente, una riduzione del gettito stimato per l'imposta sui veicoli maggiormente inquinanti. Inoltre andrebbero ridefiniti anche gli effetti in termini di gettito a titolo di IRES/IRPEF ed IRAP.

Ulteriore approfondimento andrebbe fatto con riferimento ai possibili riflessi finanziari che la modifica del nuovo ciclo di omologazione WLPT potrebbe avere in

---

<sup>190</sup> Previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione).

<sup>191</sup> *New European Driving Cycle* (NEDC): costituisce il criterio di simulazione dell'utilizzo del veicolo. Il NEDC è un ciclo di guida, non più in vigore, definito dalle direttive comunitarie. Esso è costituito dalla ripetizione di quattro cicli "urbani", *ECE-15 driving cycle*, a una velocità massima di 50 km/h e uno extraurbano, *Extra-Urban driving cycle*, alla velocità massima di 120 km/h. Il ciclo si propone di rappresentare l'uso tipico di una vettura in Europa ed è utilizzato, tra l'altro, per valutare i livelli di emissioni inquinanti dei veicoli e per il consumo di carburante.

<sup>192</sup> La decorrenza del pagamento dell'imposta sui veicoli inquinanti per l'anno 2019 era il 1 marzo 2019.

ragione dell'imposta in argomento per la cui determinazione, a legislazione vigente, si utilizza il ciclo NEDC, ciclo che, peraltro, non sarà più in vigore.

Pertanto si sottolinea la necessità di una specifica RT al fine di escludere oneri derivanti dalla disposizione in commento.

### **Commi 652-659 (Proroga incentivi acquisto autoveicoli a bassa emissione di CO2)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, concede anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di CO<sub>2</sub>, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L'importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021.

Si prevede un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

Si prevede un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall'art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice. La disposizione specifica inoltre che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella seguente tabella.

<b>Massa totale a terra (tonnellate)</b>	<b>Veicoli esclusivamente elettrici</b>	<b>Ibridi o alimentazione alternativa</b>	<b>Altre tipologie di alimentazione</b>
<b>0-1,999</b>			
<b>Con rottamazione</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>
<b>Senza rottamazione</b>	<b>3.200</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>
<b>2-3,299</b>			
<b>Con rottamazione</b>	<b>5.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>
<b>Senza rottamazione</b>	<b>4.800</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>
<b>3,3-3,5</b>			
<b>Con rottamazione</b>	<b>8.000</b>	<b>4.400</b>	<b>3.200</b>
<b>Senza rottamazione</b>	<b>6.400</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>

Ai predetti incentivi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019 che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l'accesso all'incentivo, con riguardo all'ecobonus nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell'ecobonus.

Infine, si provvede al rifinanziamento del fondo (di cui al comma 1041 della legge di bilancio 2019) per il 2021 per 420 milioni di euro per l'erogazione dei contributi suddetti, così ripartiti:

- a) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2);
- b) 250 milioni per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2;
- c) 50 milioni per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 660 (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 finalizzata a consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 661** **(Adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni del Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 662-670** **(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)**

Il comma 662 rfinanzia per il 2021 le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima in ragione delle limitazioni connesse alla emergenza COVID-19. In particolare, il rifinanziamento prevede l'incremento delle risorse per ulteriori 68 milioni di euro nell'anno 2021, destinati, nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, e, nel limite di 5 milioni, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone.

Il comma 663 sospende per le imprese crocieristiche iscritte al registro internazionale i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021.

Il comma 664 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 l'estensione dell'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando di 28 milioni di euro le risorse ad essa destinate per l'anno 2021, portandole da 7 a 35 milioni di euro.

Il comma 665 rfinanzia di 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale.

I commi da 666 a 668 istituiscono, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, un nuovo Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Si rimette ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri di attribuzione, subordinandone l'efficacia all'autorizzazione dell'Unione europea.

Il comma 669, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2023, per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria, al fine di agevolare la mobilità dei passeggeri ed i collegamenti con il Porto di Messina.

Il comma 670, inserito dalla Camera dei deputati, interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca, acquacultura ed attività produttive ad essa connesse - di cui al decreto legge n. 194 del 2009 - nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni

rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacultura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018.

**La RT**, afferma che al comma 662 l'incremento del fondo si rende necessario in considerazione dell'aggiornamento della stima relativa alla riduzione degli introiti derivante dal calo dei traffici registrati dalle Autorità di sistema portuali che ammontano a circa 115 milioni di euro per l'anno 2020.

Autorità di sistema portuale		
STIMA RIDUZIONE INTROITI DERIVANTI DAL CALO DEI TRAFFICI		
Tassa portuale	Tassa ancoraggio	Diritti di porto
<b>34.670.246</b>	<b>53.031.051</b>	<b>25.290.886</b>

Pertanto, l'ulteriore stanziamento pari a 63 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni di euro già previsti da precedenti provvedimenti legislativi, consente di compensare circa il 60% delle perdite stimate.

La RT con riferimento allo stanziamento di ulteriori risorse da destinare alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, sottolinea che la quantificazione delle ulteriori risorse da destinare per tale finalità, pari a 5 milioni di euro, è uguale a quella stanziata per il periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 luglio.

Relativamente al comma 663 la RT sostiene che la disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 664 la RT evidenzia che, in base ai dati relativi all'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) e circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X). A ulteriore conferma dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, la RT evidenzia che il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto–legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro. L'estensione contemplata determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto – legge n. 457 del 1997 di circa 5000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021, di complessivi 28 milioni di euro per l'anno 2021 (5000 unità x 1400 euro x 4 mesi).

In relazione al comma 665, la RT segnala che nell'anno 2018, le imprese armatoriali in esame hanno registrato un fatturato complessivo di circa 1,35 miliardi di euro (di cui circa 1 miliardo di euro prodotto dalle imprese che svolgono il servizio di lungo raggio e circa 350 milioni di euro prodotto da imprese che operano a corto raggio). Tale settore, al pari dei settori del trasporto aereo e del trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato una notevole contrazione del volume di traffici via mare relativi sia al trasporto di merci che di persone, cui è conseguita una riduzione di fatturato rispetto agli anni precedenti stimata in circa 405 milioni di euro (-30%), determinata tenendo conto del fatto che nei mesi di marzo, aprile e maggio tali imprese hanno sostanzialmente arrestato la propria attività. La RT evidenzia dunque che la disposizione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (circa 100 mila occupati incluso l'indotto) e la competitività ed efficienza del settore, incrementa di ulteriori 20 milioni di euro il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relativamente al comma 666, la RT, ai fini della quantificazione degli oneri, ha utilizzato i dati relativi al numero dei passeggeri ed al fatturato prodotto nell'anno 2019 che di seguito vengono riportati.

Passeggeri Ro-Ro anno 2019: n.	43.750.000
Passeggeri Ro-Ro previsione 2020: n.	21.120.000
Passeggeri Crociere anno 2019: n.	12.000.000
Passeggeri crociere previsione 2020: n.	2.160.000
Ricavi Ro-Ro anno 2019:	€ 181.528.000
Ricavi Ro-Ro previsione 2020:	€ 87.150.000
Ricavi passeggeri crociere 2019:	€ 67.698.000
Ricavi passeggeri previsione 2020:	€ 12.860.000
<b>Riduzione anno 2020 rispetto all'anno 2019</b>	<b>40,13%</b>

Da un'analisi effettuata sui Terminal Portuali italiani asserviti al trasporto passeggeri (autostrade del mare e/o crociere), emerge che le aziende che operano un servizio combinato hanno registrato nell'anno 2020 (dati al 30 settembre) un calo medio dei transiti e del fatturato di circa il 40% pari ad una perdita di circa 150 milioni di euro.

A fronte di tale riduzione, le aziende hanno beneficiato di una diminuzione del costo del lavoro (a fronte dell'utilizzo di strumenti di ammortizzatori sociali) di circa il 27% e della riduzione dei canoni concessori prevista dall'art.199 della legge 77 del 2020 (mediamente il 10% del fatturato prodotto).

Perdita dei ricavi stimata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019	€ 149.216.000,00
Beneficio dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali	€ 40.288.320,00
Beneficio dalla riduzione dei canoni	€ 14.921.600,00
<b>Stima della perdita subita al netto dei benefici registrati</b>	<b>€ 94.006.080,00</b>

Infine, la RT afferma che i minori costi registrati per effetto della mancanza di attività sono compensati dai costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure di contenimento dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ne deriva che l'importo del fondo pari a 20 milioni di euro corrisponde a circa il 20% della perdita subita dalle aziende del settore al netto dei benefici registrati.

In ultimo la RT afferma che il comma 668 di subordinazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 all'autorizzazione della Commissione europea, assume carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	<i>(milioni di euro)</i>								
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo per compensare le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti dovuti al calo del traffico dei passeggeri	68,0			68,0			68,0		
Proroga al 30 aprile 2021 degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere	28,0								
Minori entrate contributive									
Proroga al 30 aprile 2021 degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere				28,0			28,0		
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per la compensazione al settore del trasporto marittimo dei danni subiti per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo 23 febbraio -31/12/2020	20,0			20,0			20,0		
Istituzione di un Fondo per compensare le imprese del settore dei terminal portuali	20,0			20,0			20,0		

**Al riguardo**, con riferimento ai finanziamenti e rifinanziamenti di cui ai commi 662, 665 e 666, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Relativamente all'incremento di 28 milioni di euro delle risorse connesse alla proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 dell'applicazione dei benefici contributivi, di cui all'articolo 6, comma 1, del DL 457/1997, alle imprese armatoriali

delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi per le navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, non vi sono osservazioni da formulare in termini di quantificazione sulla base dei dati forniti dalla RT, che sembrano coerenti con quelli relativi agli sgravi già esistenti, ma sui quali non si dispone di elementi di riscontro, che consentirebbero la verifica della stima.

Con riferimento al comma 670 e alla estensione della proroga al 31 dicembre 2020 anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacultura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009, andrebbero chiariti gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. In particolare, se sono previsti incrementi di entrata in relazione alla estensione della proroga delle predette concessioni o si configura una rinuncia a maggior gettito, anche se riferita a esercizi ormai in scadenza.

### **Comma 671**

#### ***(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)***

La norma autorizza una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

**La RT** rappresenta che le imprese oggetto della disposizione, attivi nei trasporti ferroviari, e per mezzo dei quali viene organizzata e resa possibile una parte importante dei trasporti ferroviari di merci, al fine di continuare a garantire la copertura dei servizi dalle stesse effettuate tali da non interrompere la catena logistica, hanno registrato consistenti perdite di ricavi netti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19. La perdita stimata subita dalle imprese oggetto della disposizione risulta di circa 500 milioni di euro per il periodo dal 23 di febbraio al 31 dicembre 2020. A tale scopo è autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 che rappresenta complessivamente circa il 15% della perdita stimata.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Sostegno alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non vi sono osservazioni da formulare.

**Commi 672-674**  
**(Ferrobonus e Marebonus)**

La norma autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare il cosiddetto "marebonus", mantenendo ferme le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 110, della L. 160/2019 e dall'articolo 197 del DL 34/2020.

Inoltre, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare il cosiddetto "ferrobonus", mantenendo ferme le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 111, della L. 160/2019 e dall'articolo 197 del DL 34/2020.

L'efficacia delle citate autorizzazioni di spesa è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 tiene conto di quanto ragionevolmente stimato per il completamento dei programmi di shift modale già avviati dagli operatori del trasporto intermodale, in linea con quanto autorizzato in precedenza dalla Commissione Europea, nonché per assicurare un significativo incentivo al comparto.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Marebonus - contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestione della rete viaria	25,0	19,5	21,5	25,0	19,5	21,5	25,0	19,5	21,5
Ferrobonus - contributi decongestione rete ferroviaria	25,0	19,0	22,0	25,0	19,0	22,0	25,0	19,0	22,0

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

**Commi 675-682**  
**(Misure di sostegno al settore ferroviario)**

I commi da 675 a 678 autorizzano la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, disciplinando altresì le modalità di rendicontazione e di attribuzione delle risorse nonché subordinando l'efficacia dell'autorizzazione di spesa alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea.

I commi 679 e 680 per sostenere la ripresa del traffico ferroviario autorizzano la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., disciplinando le modalità di riconoscimento del beneficio. Si prevede che eventuali

risorse residue siano destinate a compensare il gestore della rete ferroviaria delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021.

I commi 681 e 682, inseriti dalla Camera dei deputati, modificano l'articolo 1, comma 1 della legge n. 238 del 1993 in materia di parere parlamentare sui contratti di programma e di servizio con Ferrovie dello Stato al fine di reintrodurre il parere parlamentare sui contratti di servizio (ossia i contratti relativi alla media e lunga percorrenza ferroviaria) precedentemente soppresso dall'articolo 9, comma 2-ter, del decreto-legge n.238 del 1993 che viene abrogato.

**La RT** relativamente al comma 675 precisa che il fabbisogno di 420 milioni di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID).

In relazione ai commi 676, 677, 678 la RT afferma che tali disposizioni rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 679, la RT evidenzia che le risorse assegnate costituiscono limite di spesa e che dai dati acquisti da RFI, risulta che la quota quadrimestrale dell'intera componente B definita dalla delibera 96/2015 per i servizi ferroviari passeggeri e per i servizi ferroviari merci, comporta una minore entrata pari a 150 milioni di euro calcolata sulla base dei dati dei volumi considerati dall'ART (tale importo si scompone in circa 28 milioni di euro per i servizi merci e circa 122 milioni di euro per i servizi passeggeri a mercato).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Sostegno economico per le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico-Fondo per compensazione gestore infrastruttura ferroviaria nazionale	20	10	10	20	10	10	20	10	10

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Commi 683 - 687**

### ***(Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)***

La norma conferisce alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia le funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

Si prevede che le Regioni interessate potranno procedere all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021.

Per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari, sono assegnate risorse per 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 euro annui alla regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di euro 3.906.278 annui a decorrere dall'anno 2021.

A decorrere dalla data di affidamento dei servizi, sono assegnate le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, già stanziato a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, in favore della regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025, e della regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

Si dispone che il Ministero delle infrastrutture e trasporti assicuri la continuità del servizio fino all'avvenuta assegnazione del servizio stesso alle Regioni coinvolte, e, comunque, non oltre al 31 dicembre 2021.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse attualmente nella disponibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari a 29.939.584 euro annui), integrate per un importo di 3.906.278 di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire un equilibrio contrattuale al gestore nel mantenimento dei servizi svolti. Il riparto delle risorse fra le due Regioni è stato effettuato in base al costo storico dei treni-chilometro effettuati su base annuale. Tenendo quindi conto dei 1,5 milioni di treni-chilometro all'anno di servizi effettuati che saranno attribuiti alla competenza del Veneto e dei 2,4 milioni di treni-chilometro che risulterebbero di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, si provvede all'assegnazione delle risorse proporzionali alla quantità dei treni-chilometro effettuati, e quindi per 11.212.210 di euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 di euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia.

Per la RT il comma 686 non comporta maggiori oneri poiché si limita a ripartire proporzionalmente tra le due regioni interessate, sulla base degli investimenti programmati dalle stesse, le risorse attualmente disponibili nell'ambito del Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il DPCM 28 novembre 2018 e già destinate al rinnovo del materiale rotabile, pari a complessivi 25.240.000 euro per l'anno 2021, 36.250.000 euro per l'anno 2022, 50.000.000 euro per l'anno 2023, 51.770.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per l'anno 2025.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Servizi interregionali indivisi attribuiti alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione Veneto	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

**Al riguardo**, con riferimento al trasferimento di quota parte delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese dal MIT alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, andrebbe assicurato la piena disponibilità di tali risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che nessun pregiudizio sia recato alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, atteso che la norma prevede il trasferimento di dette risorse fino all'anno 2025, andrebbe chiarito se il trasferimento è limitato temporalmente fino all'anno 2025 o assume carattere permanente, atteso che il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese presenta una dotazione finanziaria fino all'anno 2033.

### **Commi 688-690** ***(Disposizioni in materia di tariffe sociali)***

I commi 688-689 intervengono al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. A tal fine si riconosce, fino al 31 dicembre 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 160/2019<sup>193</sup> per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, nel limite delle risorse disponibili, autorizzando la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Inoltre, viene innalzato (da 20.000 a 25.000 euro lordi annuo) il limite reddituale richiesto ai lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e ai migranti per ragioni sanitarie per accedere al contributo.

Il comma 690, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che entro il 30 giugno 2021 la Commissione paritetica per l'attuazione degli statuti elabori stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della Regione. La Commissione si avvale a tal fine di studi e di analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla regione.

**La RT** descrive i commi da 688 e 689 mentre non considera il comma 690.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>193</sup> Il contributo è riconosciuto alle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Sicilia	25	25		25	25		25	25	

**Al riguardo**, con riferimento ai commi 688 e 689, atteso che il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse disponibili, non si hanno osservazioni da formulare, anche se l'incremento del limite reddituale, ampliando la platea di accesso potrebbe rendere più probabile un loro esaurimento.

Relativamente al comma 690, andrebbe assicurato che alle attività della Commissione paritetica per l'attuazione degli statuti e delle amministrazioni ed enti statali e regionali interessati, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

### **Commi 691-704**

#### ***(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)***

I commi 691-695 riconoscono anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018<sup>194</sup>.

Sono incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del "Programma sperimentale buono mobilità", di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020. Si prevede che alle medesime finalità sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 111 del 2019. Si dispone che le eventuali disponibilità che residueranno dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria.

La copertura dell'incremento di 100 milioni per l'anno 2021 del Fondo del Programma sperimentale buono mobilità avviene mediante le risorse già iscritte sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013.

Il comma 696, inserito dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 93, comma 4, del Codice della strada, al fine di prevedere che l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico avviene su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati alla registrazione

<sup>194</sup> Il contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro è riconosciuto, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Il contributo è elevato al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.

dei veicoli di interesse storici. In caso di nuova immatricolazione di veicoli precedentemente iscritti al P.R.A. e successivamente cancellati, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante. Tale possibilità è prevista retroattivamente anche per i veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Con un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri, l'ammontare e le modalità del contributo da corrispondere per l'ottenimento dei servizi sopra descritti e tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 697, inserito dalla Camera dei deputati, prevede l'obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata (ossia quelli in grado di assicurare una ricarica veloce) garantendo che le infrastrutture messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d'attesa per il servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento i concessionari pubblicano le caratteristiche tecniche minime delle strutture che intendono installare nelle tratte di loro competenza e, qualora entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, sono tenute a consentire a chiunque ne faccia richiesta, di candidarsi a installare sulla rete di loro competenza le predette infrastrutture. Entro 30 giorni dalla richiesta il concessionario autostradale dovrà pubblicare una manifestazione d'interesse volta a selezionare l'operatore per l'installazione dei punti di ricarica sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali e dei modelli contrattuali proposti.

I commi 698-699, aggiunti dalla Camera dei deputati, attribuiscono un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati a un decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al fine di incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».

L'efficacia delle disposizioni in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 700, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del Codice della protezione civile, una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata. A tale fine, si istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, da ripartire con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, di concerto con il MEF.

I commi da 701 a 704, inseriti dalla Camera dei deputati, al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza), recano disposizioni volte a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021.

I contratti in questione possono essere stipulati da Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite delle risorse assegnate e sono finalizzati all'assunzione di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

I soggetti abilitati alla stipula dei contratti in questione inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie nel limite massimo delle risorse previste. Al riparto si provvede con apposito D.P.C.M.

Si prevede che, per le assunzioni in questione, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

Si istituisce, per le assunzioni in questione, un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, mostra le risorse dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, menzionate al comma 695, già disponibili nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo stesso esercizio finanziario 2021 sui seguenti capitoli:

CDR	CAP	PG	Autorizzazione di Legge	Riduzioni
13	7954*	1	DLG 30 del 2013 art.19, comma 6, punto B	50.000.000
13	8415**	1		50.000.000

I commi da 696 a 704 sono sprovvisti di RT.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<i>(milioni di euro)</i>									
Maggiori spese in conto capitale									
Estensione dal 2021 al 2023 del contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Incremento del Fondo "Programma sperimentale buono mobilità"	100			100			100		
Minori spese in conto capitale									
Riduzione delle risorse sui capitoli del ministero dell'ambiente relativi a proventi aste emissioni Co <sub>2</sub>	100			100			100		

**Al riguardo**, con riferimento all'incremento del Fondo del Programma sperimentale buono mobilità mediante le risorse già iscritte sui capitoli dello stato di previsione del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013 (Cap. 7954 e 8415), si osserva che le predette risorse hanno già delle finalizzazioni previste per legge<sup>195</sup>. Andrebbe dunque assicurato che la riduzione delle risorse per le nuove finalità non pregiudichi gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Relativamente al comma 696 andrebbe chiarito se il corrispettivo dovuto per il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, che la norma destina al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è comprensivo anche degli oneri legati allo svolgimento del servizio in esame o se agli stessi si potrà fare fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. In ogni caso sarebbe utile una quantificazione delle entrate derivanti dal nuovo contributo in questione.

In merito alla previsione di un credito di imposta per l'acquisto di bici cargo anche a pedalata assistita, si osserva che il limite di spesa di 2 milioni di euro potrebbe essere raggiunto con 1.000 domande. Andrebbero quindi fornite delucidazioni sulle ipotesi sottostanti la stima delle domande attese al fine di valutare l'adeguatezza del limite di spesa ed evitare la necessità di rifinanziamento della misura, come avvenuto per il contributo per l'acquisto di biciclette, rifinanziato proprio dalle disposizioni precedenti della presente legge alla luce di un numero di domande superiore alle risorse stanziare.

In relazione allo stanziamento per fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali, andrebbe fornita una stima dei danni al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare.

Sull'autorizzazione a ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato andrebbero forniti dati sulla platea di assunzioni e sulle retribuzioni previste.

### **Commi 705-707 (Buono veicoli sicuri)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, si provveda ad aumentare di 9,95 euro la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi, prevedendo, a titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato "veicoli sicuri", d'importo pari all'aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore ed è riconosciuto nel limite di 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono, sono definite con un decreto ministeriale. Si prevede quindi l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

---

<sup>195</sup> In particolare, le risorse sono finalizzate alla concessione di contributi a favore di progetti di cooperazione internazionale e a spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, atteso che si prevede un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui, andrebbero forniti gli elementi utili a dimostrare che dall'aumento tariffario in esame sarà possibile ricavare entrate di pari entità.

### **Commi da 708 a 712**

#### ***(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare)***

Con il comma 708 sono precisati i requisiti in presenza dei quali le operazioni riguardanti la cessioni ed altre prestazioni di servizi riguardanti navi<sup>196</sup> sono considerate operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e quindi considerate esenti dall'applicazione dell'IVA<sup>197</sup>. Nello specifico per nave adibita alla navigazione in alto mare, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 8-*bis*, si intende una nave che ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Si precisa quindi cosa si debba intendere per viaggio in alto mare.<sup>198</sup>

Sono quindi definite le modalità da seguire per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta.<sup>199</sup>

Con il comma 709 si interviene sul regime sanzionatorio in materia introducendo nuove fattispecie concernenti le operazioni esenti relative alle navi<sup>200</sup>. Nello specifico si prevede che la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta si applica anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-*bis*, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (nuovo comma 3-*bis*). È punito con la medesima sanzione chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (nuovo comma 3-*ter*). È punito con la stessa sanzione anche il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-*bis*, terzo comma, del medesimo decreto (nuovo comma 4-*quater*).

Il comma 710 reca una articolata disciplina per le dichiarazioni riguardanti l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea di alcune prestazioni. In particolare, si dispone che:

---

<sup>196</sup> Sono le operazioni riguardanti le navi indicate al comma 1 dell'art. 8-*bis* del DPR n. 633 del 1972.

<sup>197</sup> A tal fine si aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 8-*bis* del DPR n. 633 del 1972.

<sup>198</sup> Si tratta del tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

<sup>199</sup> La norma dispone che i soggetti interessati attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione che deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Si precisa quindi che i soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.

<sup>200</sup> A tal fine si interviene sull'art.7 del D.Lgs. n. 471 del 1997, con i nuovi 3-*bis*, 3-*ter*, e 4-*quater*.

- la dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea (UE) delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'IVA dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972 è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
- La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.
- Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio.
- Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo la dichiarazione.
- Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica senza applicazione di sanzioni e interessi.
- In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza fra l'IVA dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo nel territorio dell'UE e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace e irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, resta responsabile dell'IVA dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

Il comma 711 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2021, per l'approvazione del modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e del modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

Il comma 712 applica il nuovo regime fiscale, di cui ai commi 708, 709 e 710, alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711.

**La RT** rappresenta che la disposizione interviene con riferimento all'articolo 8-bis del DPR n.633 del 1972 relativo alle operazioni assimilate alle esportazioni e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Rileva che sotto il profilo

strettamente finanziario, le disposizioni del presente articolo non determinano effetti, dato il tenore chiarificatorio delle stesse.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

### **Comma 713**

#### ***(Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)***

Con il comma 713, si prevede che a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *c*), del DPR n. 633 del 1972<sup>201</sup>, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.

**La RT** rappresenta che, a legislazione vigente, per l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili, le compagnie aeree possono beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA (art. 8-*bis*, lettere *c*) e seguenti del DPR n. 633 del 1972) senza dover assolvere ad alcun particolare adempimento per tali acquisti. Il trattamento è, tuttavia, riservato alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali determinati secondo dei parametri basati sui ricavi, sulle rotte, sulle miglia percorse e sul numero di passeggeri. Tale requisito deve essere verificato a consuntivo e può essere sfruttato per gli acquisti dell'anno solare successivo, ma deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno nel quale gli acquisti stessi si effettuano, con la conseguenza che a fine anno la compagnia è chiamata a verificare il possesso del requisito anche per l'anno appena terminato. Come anticipato, la disposizione in oggetto è volta a portare un correttivo, per il solo 2020, secondo cui continuano a valere i requisiti già determinati per l'anno 2019 senza procedere alla loro verifica a fine anno.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario alla misura non si ascrivono effetti, in quanto essa tende a mantenere invariata la situazione tipica delle compagnie aeree secondo cui gli acquisti non sono assoggettati ad imposta in quanto assimilati ad importazioni, in coerenza anche con le previsioni di Bilancio.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, considerato che in relazione alla disciplina applicativa ricordata dalla RT, per cui il requisito può essere sfruttato anche per l'anno successivo (nel caso di specie l'anno 2020), non si hanno osservazioni per quanto di competenza in quanto nel 2019 l'emergenza sanitaria non aveva ancora avuto riflessi sul traffico aereo e quindi per l'anno corrente non dovrebbero essere stati contabilizzati incassi a titolo di IVA.

---

<sup>201</sup> L'art. 8-*bis* disciplina le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione per cui opera un regime di esenzione IVA; la lett. *c*) vi ricomprende le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali.

## **Commi 714-720 (Misure a sostegno del settore aeroportuale)**

Le norme, inserite dalla Camera dei deputati, prevedono:

- l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 (prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di ASpl/NASpl e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo) anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del disegno di legge di bilancio in esame, richiesti dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aeroportuale (di cui all'art. 20 del, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 714);
- l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro destinato a compensare: nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell'ENAC.

Il Fondo è volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale. Comunque il contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate al comma 715.

L'efficacia delle disposizioni sopra indicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato ma, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio dell'aiuto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro ai gestori aeroportuali, ed un importo non superiore a 35 milioni di euro ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che ne facciano richiesta. In caso di mancato perfezionamento della procedura entro il termine del 30 novembre 2021 l'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione e maggiorato di 1.000 punti base, è restituita entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di esito positivo invece resta acquisita definitivamente ai beneficiari.

Con decreto ministeriale sono definiti i contenuti nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo ed i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

**La RT**, riferita all'emendamento che ha introdotto i commi in esame, ribadisce che la norma prevede la possibilità per il Fondo di solidarietà di erogare prestazioni integrative anche nel caso di trattamenti di cassa integrazione ordinaria o in deroga concessi ai sensi del comma 300 del presente disegno di legge. Attualmente le aziende del trasporto aereo possono richiedere le prestazioni appena citate ma senza la

possibilità di integrare la prestazione all'80%, in quanto il regolamento del Fondo (emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269) prevede tale possibilità solo nel caso di cassa integrazione straordinaria. Pertanto, gli effetti finanziari si riflettono esclusivamente sulla sostenibilità da parte del Fondo dell'erogazione della misura integrativa.

A tale riguardo, si rappresenta, sulla base dei dati forniti dall'INPS, che la disponibilità del Fondo Speciale del Trasporto Aereo è stata stimata, alla data del 9 aprile 2020, sulla base delle informazioni fornite dalla DC Prestazioni a sostegno del reddito, nella misura riportata nel prospetto che segue.

A) Attuale disponibilità di cassa = 968.409.749 euro;

B) di cui deliberato non ancora speso = 416.367.622,42 euro;

Disponibilità residua per il Fondo (A) – (B) = 552.042.126,58 euro.

Le entrate contributive ordinarie sono state stimate a partire dal dato 2019 pari a 7,678 milioni di euro (stima fornita dalla DC bilanci), ipotizzando per l'anno emergenziale 2020 entrate contributive per 2,5 milioni; nel 2021 entrate per 6,5 milioni, con un incremento per gli anni successivi dell'1%.

L'attuale disponibilità del Fondo è stata incrementata dal 2021 per tener conto dell'introduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 204 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Con riferimento alla potenziale platea che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali e quindi dell'integrazione all'80% della retribuzione prevista dal Fondo, si specifica quanto segue:

Con riferimento ai soggetti in mobilità/Naspi entro il 30 giugno 2016 con diritto all'estensione di durata sono state stimate solo delle code tenuto conto della durata massima del periodo sia della mobilità/Naspi che dell'estensione della durata.

Al 1° gennaio 2020 risultano percettori di Naspi circa 1.800 soggetti per i quali si è stimata la spesa sulla base delle durate effettive.

Sono state previste 250 nuove indennità Naspi a partire dal 2020 con retribuzione teorica di riferimento pari a 38.000 euro lordi annui.

Per la stima delle prestazioni legate alle CIGS sono state ipotizzate le seguenti situazioni:

- una di base, stimata sulle risultanze 2019, in cui vengono posti in CIGS un numero medio annuo di 1.800 soggetti con retribuzione torica di riferimento di 40.000 euro annui;
- una di emergenza in cui risultano collocati in CIGS mediamente 26.000 lavoratori per i mesi che vanno da marzo 2020 a febbraio 2021; per questa platea è stata utilizzata una retribuzione teorica di 34.000 euro lordi mensili.
- cassa integrazione in deroga di 12 settimane per l'anno 2021 (previsto dalla proposta di modifica normativa in esame).

Nel prospetto riportato di seguito è evidenziato l'andamento del Fondo nel periodo 2020-2027.

<b>Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale</b>								
Sostenibilità della gestione nel periodo 2020 - 2027 (importi in milioni di euro)								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Disponibilità Fondo (aprile 2020)</b>	<b>552,0</b>							
Prestazioni di mobilità/Naspi e integrazione di durata	27,8	8,3	10,3	10,8	10,9	11,0	11,1	11,1
- di cui contribuzione correlata	6,7	0,1	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di CIGS e contratti di solidarietà	348,4	182,1	30,4	30,9	31,3	31,8	32,3	32,8
Formazione	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Costi di gestione	3,8	1,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>C) Totale uscite</b>	<b>380,5</b>	<b>193,8</b>	<b>42,6</b>	<b>43,6</b>	<b>44,1</b>	<b>44,7</b>	<b>45,3</b>	<b>45,8</b>
Contributo ordinario 0,50%	2,5	6,5	6,6	6,6	6,7	6,8	6,8	6,9
Contributo addizionale (art. 204 D.L. n. 34/2020)		34,0	110,0	112,0	115,0	118,0	122,0	126,0
<b>D) Totale entrate</b>	<b>2,5</b>	<b>40,5</b>	<b>116,6</b>	<b>118,6</b>	<b>121,7</b>	<b>124,8</b>	<b>128,8</b>	<b>132,9</b>
<b>SALDO ANNUALE (D)-(C)</b>	<b>-378,0</b>	<b>-153,3</b>	<b>74,0</b>	<b>75,0</b>	<b>77,6</b>	<b>80,1</b>	<b>83,5</b>	<b>87,1</b>
<b>PATRIMONIO A FINE ANNO</b>	<b>174,0</b>	<b>20,7</b>	<b>94,7</b>	<b>169,7</b>	<b>247,3</b>	<b>327,4</b>	<b>410,9</b>	<b>498,0</b>

In relazione al comma 716 (che stabilisce che, ai fini della determinazione del contributo previsto dal comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovra compensazioni, al netto della riduzioni di costi derivante dall'accesso agli ammortizzatori sociali o ad altre misure di sostegno di natura pubblica nonché di eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno), Assaeroporti, che associa la quasi totalità dei gestori aeroportuali nazionali, ha evidenziato che, secondo le previsioni effettuate prima dell'emergenza sanitaria, il traffico in Italia avrebbe dovuto raggiungere “alla fine del 2020 la quota di circa 200 milioni di passeggeri” e che “le attuali stime invece dicono che l'anno in corso potrebbe chiudersi con una perdita di 120 milioni di unità rispetto alle previsioni”.

Per i gestori aeroportuali si prevede una contrazione del fatturato nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, di circa 1,6 miliardi di euro (circa il 65%).

Ai danni subiti dai gestori aeroportuali occorre poi aggiungere quelli che hanno investito l'altro importante comparto degli operatori che prestano servizi di assistenza a terra negli aeroporti, ossia tutte le operazioni necessarie per la partenza e l'arrivo degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci (assistenza amministrativa e supervisione, assistenza passeggeri, bagagli, merci e posta, operazioni in pista, pulizia e servizi di scalo, carburante e olio, assistenza manutenzione dell'aereo, assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi, trasporto a terra, assistenza ristorazione “catering”).

L'importo del fondo, pari a 500 milioni euro, corrisponde, dunque, a circa il 32% della perdita stimata di fatturato dei soli gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Il comma 717 stabilisce che alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma precedente. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare di cui al comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e comunque, nel limite massimo del 20% delle risorse indicate al medesimo comma 715.

Il comma 718 stabilisce che la definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo sono stabiliti da un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2021.

Il comma 719 precisa che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Infine il comma 720 prevede che, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo complessivo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera a), nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), precisando che tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, in caso di mancato perfezionamento della citata procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo.

La RT ricorda infine che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del "Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", la cui dotazione viene, conseguentemente, ridotta da 3.800 a 3.300 milioni di euro.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 714, al fine di verificare la corretta quantificazione dell'onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alla durata effettiva della Naspi, citata dalla stessa RT ma non quantificata. Comunque, assumendo una durata di 1 anno, sulla base dei dati riportati, la quantificazione complessiva appare sostanzialmente corretta o, al limite, leggermente sottostimata. Nulla da osservare circa la mancata ascrizione di

effetti in termini di SNF, giacché la contribuzione figurativa è già ordinariamente rapportata alla retribuzione nella sua interezza.

Inoltre, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse presenti sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Sui restanti commi, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 721-722**

#### ***(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali-Autobrennero)***

Il comma 721 reca una serie di modifiche alla disciplina, prevista dall'art. 13-*bis* del D.L. 148/2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena. In particolare, si prevede che il versamento da parte della società Autobrennero Spa all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate, in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'affidamento, nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avvenga in forma rateale entro il 2028, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di affidamento della concessione, fermi restando la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il successivo trasferimento alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

Il comma 722 proroga:

- dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;
- il termine per il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura. Viene infatti previsto che tale versamento può avvenire, anziché in un'unica soluzione ed entro il 31 dicembre 2020, in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che:

- a) si tratta di risorse già accantonate in un apposito fondo e di cui non viene in alcun modo modificato né l'importo né il vincolo di destinazione;
- b) il beneficiario delle risorse versate dalla Società Autobrennero S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato è esclusivamente la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con conseguente qualificabilità di detto versamento, dell'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e della successiva riassegnazione alla predetta Società come una "mera partita di giro";
- c) la società Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a. è obbligata ad utilizzare dette risorse per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, per la realizzazione delle relative gallerie, dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative

relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova). Rispetto a detti interventi, la RT evidenzia che la previsione di una dilazione di pagamento entro il 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione dei sopra menzionati interventi e comunque risulta coerente con il relativo cronoprogramma. Allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona – Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi *de quibus*. Per quanto concerne gli interventi afferenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdarò (Mantova), la RT evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. s.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero s.p.a.. Il comma 722 risulta sprovvisto di RT.

**Al riguardo**, si osserva che il versamento del “fondo ferroviario” da parte della società Autobrennero Spa è previsto a legislazione vigente per intero entro trenta giorni dall'affidamento della nuova concessione mentre in base alla norma in esame è rateizzato in pari importi fino all'anno 2028. Atteso che al versamento del "fondo ferroviario" di cui al vigente comma 2, articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla copertura a carico del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, si segnala che tale Fondo ha effetti sui saldi di finanza pubblica solo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. Sul punto andrebbe dunque chiarita l'idoneità della copertura apprestata tramite il predetto Fondo che non esplica effetti in termini di indebitamento netto.

Inoltre, andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

### **Commi 723-724**

#### **(Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della Via Salaria)**

Le disposizioni, inserite dalla Camera dei deputati, nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria per il tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, autorizzano ANAS Spa ad effettuare interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni nell'anno 2021, utilizzando, a tal fine, le risorse già destinate, nell'ambito del Contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Si dispone che alla realizzazione dei predetti interventi urgenti di messa in sicurezza si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e già assegnate ad ANAS s.p.a. per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, atteso che le risorse già assegnate ad ANAS Spa sono finalizzate al potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria e che la presente norma autorizza ANAS Spa ad effettuare interventi di messa in sicurezza del medesimo tratto, andrebbe chiarito se per tale ultima finalizzazione ANAS Spa, nell'ambito delle somme già assegnate, abbia risorse disponibili e se il loro utilizzo non pregiudichi le altre attività a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, atteso il diverso impiego delle predette risorse, andrebbe assicurato che il loro utilizzo non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

### **Commi 725-727**

#### ***(Infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica)***

La norma modifica alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare, viene stabilito che il MIT finanzia l'acquisto e l'installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50% di tale cofinanziamento da parte del MIT.

Si prevede poi l'adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico.

Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

**La RT** afferma che la disposizione normativa elimina la previsione del cofinanziamento fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Al riguardo, la RT rappresenta che il contributo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall'Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680,00. Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la disposizione in esame è finalizzata a consentire a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità sempre nei limiti del contributo

ministeriale loro riconosciuto (autorizzato ai sensi dell'art 17-*septies*, comma 8, della legge n. 134/2012 sulla base del quale è stato già assunto, nel 2015, l'impegno contabile per complessivi € 28.671.680,00) e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia poi che la disposizione normativa di cui al comma 726 ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la disposizione normativa di cui al comma 727 si limita a precisare che la disciplina comunale in materia di infrastrutture di ricarica debba essere conforme anche alle disposizioni in materia di livelli di pianificazione regionale e comunale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se l'eliminazione del limite del 50 per cento del finanziamento da parte del MIT delle spese sostenute da regioni ed enti locali per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali, possa determinare una richiesta di incremento delle risorse stanziata dal MIT per le finalità in esame e, di conseguenza, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Commi 728-732**

#### ***(Fondo per la rimozione delle navi abbandonate nei porti)***

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale, o dall'Autorità portuale di Gioia Tauro, per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.

Una quota del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è finalizzata alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia per i quali la Forza armata resta autorità competente.

Le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per pervenire alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti.

Con decreto interministeriale sono definite le modalità di attribuzione delle risorse, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.

**La RT** si limita a descrivere la norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0

**Al riguardo**, pur rilevando che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, si segnala che la RT non fornisce ulteriori elementi di dettaglio al fine di verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità perseguite dalla norma.

### **Comma 733 (Rifinanziamento del Fondo morosità incolpevole)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo per le morosità incolpevole di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

### **Commi 734-735 (Fondo ristori città portuali)**

Le norme istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro, per l'anno 2021, volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19. I criteri e le modalità di riparto del Fondo, in ragione della riduzione del numero dei passeggeri, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 736 - 741 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)**

Il comma 736 incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento, mentre il comma 737 incrementa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi.

Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, il comma 738 autorizza, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma "Caschi verdi per l'ambiente" di cui all'art. 5-ter del D.L. 111/2019. A copertura degli oneri per la prosecuzione del programma "Caschi verdi per l'ambiente" viene ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L. 120/2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto.

Il comma 740, inserito dalla Camera dei deputati, dispone, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, una novella all'art. 36, comma 1, della L. n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) finalizzata ad inserire nell'elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente. A tal fine, il comma 741, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che per l'istituzione delle predette aree sia autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2021, stabilendo che per le relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali. Per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario. Ritenuto che la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti sia congrua al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito, e considerato che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l'istituzione di 4 parchi nazionali, la RT evidenzia che con la norma proposta si prevedono risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Conseguentemente, si rende necessario incrementare lo stanziamento per la gestione ed il funzionamento dei parchi per 1 milione di euro.

La RT sottolinea poi che maggiori oneri, per 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, sono previsti per implementare la tutela e la valorizzazione delle aree protette riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo, iscritta sul capitolo n. 2211, pg. 03 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente. Per la RT le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

I commi 740 e 741 risultano sprovvisti di RT.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Funzionamento dei parchi nazionali già istituiti, e dei nuovi parchi nazionali	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Funzionamento aree marine protette	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Proroga Programma sperimentale "caschi verde per l'ambiente"			2			2			2
Minori spese correnti									
Riduzione autorizzazione di spesa relativa alla ratifica del protocollo di Kyoto			2			2			2

**Al riguardo**, con riferimento ai commi 736 d 737, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno che siano forniti ulteriori dati al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità stabilite dalla norma. In particolare, andrebbero specificati gli oneri connessi all'istituzione dei 9 parchi per i quali la RT afferma non sussistere copertura finanziaria e, separatamente, gli oneri per la gestione e il funzionamento degli stessi, fornendo quindi informazioni più accurate relativamente alla modulazione temporale degli oneri. Si presume, infatti, che una volta completata l'istituzione dei parchi vengano meno gli oneri una tantum connessi all'avvio del parco rimanendo invece gli oneri destinati alle spese di gestione e di funzionamento.

Con riferimento agli oneri recati al comma 738 finanziati con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT circa la sufficienza delle risorse residue ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo stesso, non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda i commi 740 e 741, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni sugli oneri da sostenere al fine di valutare la congruità dell'onere per l'istituzione dei parchi marini o riserve marine delle Isole Cheradi e Mar Piccolo. Inoltre, andrebbero fornite delucidazioni circa le risorse con le quali si farà fronte alle spese di funzionamento dell'istituendo parco o riserva marina.

### **Commi 742 - 751**

#### ***(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)***

Il comma 742 incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia.

I commi da 743 a 746 recano norme in materia di certificazione ambientale per la finanza sostenibile: il comma 743 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria. Il comma 744 demanda a una delibera

del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi. Il comma 745 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, definendone la composizione e demandando a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso. Il comma 746 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 743, 744 e 745, pari ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021, mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002 che ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il comma 747 incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0.5% annuo al 2% annuo) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 748 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

Il comma 749 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie della Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell'Ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, mediante una specifica convenzione. Il comma 750 autorizza una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 749.

Il comma 751, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa, a decorrere dall'anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine, previsti dall'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 (Istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino). Le risorse previste sono volte a garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente (legge 28 giugno 2016 n. 132), nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

**La RT** afferma che al comma 742 si prevede l'integrazione delle risorse stanziata dall'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per procedere al completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia, destinato all'ISPRA per l'informatizzazione della stessa e connesse attività strumentali.

La norma, dal comma 743 al comma 745, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile". Per l'esame delle richieste e il rilascio della certificazione ambientale è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, il Comitato per la finanza sostenibile.

Per la elaborazione del sistema di indicatori, di cui al comma 744, volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti, sulla base delle indagini poste in essere dal Gruppo di Lavoro per la finanza sostenibile istituito con decreto ministeriale nel febbraio 2020, la RT prevede per il primo anno una spesa di euro 140.000 da riconoscere ad enti di ricerca

specializzati nel settore. Tale costo scenderà, dal 2022 e a regime, a 70.000 euro per l'aggiornamento annuale sulla base degli atti delegati adottati dalla Commissione europea sui 6 obiettivi ambientali.

Per la realizzazione della piattaforma informatica e la valutazione dei dati, in considerazione del costo medio di un ESG data provider e dei costi parametrati in analogia ai costi sostenuti per altre similari infrastrutture informatiche (esempio piattaforma progetto Creiamo PA), la RT prevede un costo il primo anno di euro 160.000 e, a decorrere dal 2022, di euro 70.000 per la manutenzione e l'aggiornamento.

La RT precisa che per il funzionamento del Comitato si tiene conto dei compensi previsti attualmente per i componenti del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e delle spese per eventuali missioni e gettoni di presenza. Sul punto sono state stimate in media due riunioni/mese, con un gettone di presenza per ogni riunione pari a 30 euro lordo dipendente. Si prevede quindi un costo annuo per il funzionamento del Comitato di euro 180.000. Tuttavia, la RT evidenzia che nel primo anno di attività, è probabile che il Comitato entrerà in funzione nel mese di maggio: pertanto il costo del primo anno sarà pari ad euro 120.000.

A regime, sulla base del parametro del comitato Ecolabel (che allo stato prevede per il presidente un compenso di quasi 26 mila euro, oneri a carico dell'amministrazione compresi, per il vice presidente un compenso di 22.200 oneri compresi, per i componenti di euro 14.800 oneri compresi), ritenendo di dover incrementare tale valore, in particolare per i componenti, in considerazione della diversa esigenza di professionalità e della tipologia di impegno, superiore per quantità e tempo attesa la mole di documentazione necessaria, la stima indicativa prevista dalla RT, che dovrà comunque essere dettagliata nel successivo decreto previsto dal comma 744, è la seguente:

N.	INCARICO	IMPORTO ANNUO "lordissimo" – costo amministrazione
1	PRESIDENTE	31.000
2	V. PRESIDENTE	25.500
3	COMPONENTE	20.500
4	COMPONENTE	20.500
5	COMPONENTE	20.500
6	COMPONENTE	20.500
7	COMPONENTE	20.500
		159.000
		IMPORTO ANNUO
	GETTONI DI PRESENZA (parametrati su 2 riunioni/mese 30 euro lordo dipendente pari a 39,81 compresi oneri a carico Amministrazione)	6.688
	MISSIONI (ipotizzando che due dei sette componenti provengano da una sede diversa da Roma con un costo di missione complessivo medio di 210 euro <i>pro capite</i> per ogni riunione)	10.080
	INAIL (sulla base del Comitato Ecolabel)	4.000
		179.768

Per il supporto al comitato, l'analisi delle istruttorie, la segreteria tecnica, le verifiche e gli studi necessari, l'eventuale supporto alle aziende per la predisposizione dei dati necessari alla compilazione dei format, la RT prevede, anche avvalendosi di ISPRA o altri enti/società in-house, un costo per il primo anno di euro 80.000 e, a regime, di euro 180.000.

Il comma 746 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 743, 744 e 745 mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002.

La RT rammenta che la suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo, iscritta sul capitolo 2211/3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Per la RT le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente articolo, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

La norma, al comma 747, modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, prevedendo che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto. La modifica, secondo la RT, non determina ricadute negative sulla finanza pubblica, in quanto le spese per il funzionamento della struttura del Commissario trovano copertura nel quadro economico degli interventi, superiore a 90 milioni di euro, senza quindi in alcun modo comportare un qualche impatto sulla finanza pubblica.

La RT evidenzia che la modifica normativa proposta è necessaria al fine di evitare che l'attuale limite di spesa, attualmente particolarmente stringente e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in materia di Commissari straordinari, possa ostacolare il corretto funzionamento della struttura commissariale, inficiandone l'attività e il conseguimento degli obiettivi di bonifica delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.

Estendendo il limite massimo di spesa al 2 per cento delle risorse della contabilità speciale si consente il soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno relativo alle spese di funzionamento della struttura commissariale, senza inficiare l'attuazione degli interventi di bonifica, stante tra l'altro l'importo estremamente ridotto del nuovo "tetto" di spesa rispetto alle complessive disponibilità finanziarie.

Al riguardo, la RT precisa che le disponibilità finanziarie per il Commissario ammontano alla data del 16 settembre 2020 a 100.390.606,15 euro, come da prospetto sotto riportato.

## Saldi giornalieri

Tipo conto :	CS
Conto / Sezione:	6054/348
Descrizione :	COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE- DEL PCM 2- 03-2017- D.L. 113-16
Data :	16/09/2020

Giacenza inizio anno (€)	Totale entrata (€)	Totale uscite (€)	Saldo (€)	Imp. inestinti (€)	Saldo disponibile (€)
83,632,807.76	18,531,382.24	1,773,583.85	100,390,606.15	0	100,390,606.15

La stima di fabbisogno annuo di spesa della struttura commissariale è di circa 1 milione di euro annuo. Tenuto conto che le risorse del Commissario ammontano a circa 100,39 milioni di euro come da tabella sopra riportata, in ragione dell'attuale limite di spesa dello 0,5% fissato dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 111 del 2019, detto limite corrisponderebbe a circa 500.000 euro. Innalzando tale "tetto" di spesa da 0,5% a 2% ai sensi della disposizione in argomento, l'importo di riferimento sarebbe quantificabile in circa 2 milioni di euro che, per la RT, risulta adeguato a soddisfare il fabbisogno di spesa della struttura commissariale, pur risultando in termini relativi assolutamente ridotto rispetto all'entità delle risorse disponibili e, pertanto, tale da garantire l'efficace ed efficiente realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive di competenza del Commissario.

Inoltre, essendo previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019 che la struttura di supporto del Commissario sia formata da non più di dodici unità provenienti dalla pubblica amministrazione in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, la RT precisa che nel caso degli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate gli oneri stipendiali sono a carico dell'amministrazione utilizzatrice (ai sensi dell'articolo 2 comma 91 della legge n. 244 del 2007, nonché dell'art. 1777 del decreto legislativo n. 66 del 2010), talché il tetto di spesa attualmente previsto per il funzionamento della struttura commissariale appare assolutamente inadeguato ad assicurare la copertura di detti oneri. Al riguardo, l'unica eccezione riguarda il Commissario straordinario, per i quali ai sensi di espressa previsione normativa (articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019) il trattamento economico fondamentale rimane in ogni caso a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La RT continua sostenendo che l'elevazione del tetto di spesa consente di fronteggiare anche quei costi associati all'impiego del personale, in applicazione della vigente normativa in materia di comando, distacco fuori ruolo non derogata dal citato articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019 e consente alla struttura commissariale di operare efficacemente per l'espletamento dei propri compiti, i quali a loro volta costituiscono inderogabile adempimento di obblighi europei.

Peraltro, la RT evidenzia che bisogna tenere conto che il plafond di risorse per le spese di funzionamento dipende dall'entità delle somme presso la contabilità speciale del Commissario, talché la riduzione progressiva di queste ultime in relazione al completamento degli interventi di bonifica determinerà una minor dotazione finanziaria per la gestione della struttura commissariale, a fronte di costi che solo in parte dipendono dall'entità delle attività espletate. Sussiste, come ogni organizzazione, una parte di costi incomprimibili derivanti dall'esistenza stessa di tale struttura, pertanto è necessario garantire un congruo "margine" di manovra finanziaria al fine di evitare che sopravvenienti esigenze possano creare problemi di funzionamento del commissariamento in presenza di un tetto di spesa eccessivamente stringente. In ogni caso, la percentuale ora individuata, pari al 2% delle risorse disponibili, costituisce un "tetto" massimo di spesa e, in caso, di mancato utilizzo di parte di tali risorse, le stesse rimarranno nella contabilità speciale del Commissario.

La misura di cui al comma 748 è finalizzata ad assicurare il finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera affinché sia garantita con continuità lo svolgimento delle attività svolte in dipendenza funzionale con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a decorrere dall'anno 2022, considerato che fino a tale data l'esercizio delle predette funzioni, annualmente determinate dal Ministro, è assicurato in regime convenzionale.

Il comma 748 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per assicurare l'assolvimento delle funzioni dell'articolo 11, comma 1, del DPCM 19 giugno 2019, n° 97 svolte in regime di dipendenza funzionale dal competente Ministro, attraverso l'esercizio e la manutenzione degli strumenti operativi.

La RT afferma che la quantificazione dell'onere è determinata assumendo a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel biennio 2018-2019, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori attività ambientali richieste del MATTM e da questo rimborsate.

Nella tabella n° 1 è riportata la spesa sostenuta per attività ambientali che è gravata sugli stanziamenti di bilancio del Corpo utilizzando il seguente metodo:

Dal sistema COGESTAT (banca dati delle attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto) sono state rilevate le ore di volo/moto dei mezzi aeronavali nonché i Km percorsi dai mezzi terrestri impiegati in attività ambientali, relativamente agli anni 2018 e 2019;

Tale dato è stato moltiplicato per il rispettivo costo unitario determinato dalle tabelle di onerosità in uso;

Al totale di ogni anno di rilevazione (2018 e 2019) sono stati detratte le somme rimborsate determinando così la spesa effettiva sostenuta dalle Capitanerie di Porto.

	Tabella n° 1	
MEZZI AEREI	Anno 2018	Anno 2019
Totale ore di volo per Ambiente	1351h	1387h
Costo ora di volo (On.C)	3.204,50	3.204.50
TOTALE	4.329.279 €	4.444.641 €
MEZZI terrestri		
Totale Km percorsi per Ambiente (14% su tot.)	741.455 km	769.589 km
Costo medio Km (SMD-L-029)	0.28€	0.31€
TOTALE	207.607 €	238.572 €
MEZZI NAVALI		
Totale ore di moto per Ambiente	27.138 h	23.913 h
Costo medio ora di moto (Costal patrol boat)	76.09€	76.06€
TOTALE	2.064.930,42 €	1.818.823€
TOTALE	6.601.816	6.502.036€
Somme rimborsate	3.077.500 €	3.713.518 €
Differenza	3.524.316 €	2.788.518€

Nella tabella n° 2 invece, viene calcolata la spesa media annuale sostenuta nel biennio 2018//2019 che viene arrotondata al milione di € per la quantificazione del fabbisogno.

	Tabella n° 2
Spesa totale biennio 2018/2019	6.312.834€
Valore medio per anno	3.156.417
Importo arrotondato per difetto al milione di €	3.000.000,00 €

La RT precisa che la disposizione è volta a rafforzare la trasparenza dei dati di bilancio, tenuto conto che, nonostante la citata dipendenza funzionale prevista dall'ordinamento, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non sono previsti specifici capitoli "dedicati" al Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il comma 749, prevede che, al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvalga, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Considerando il numero delle procedure di VIA/VAS arretrate e non portate a conclusione dalla precedente commissione tecnica (oltre 500) e il numero delle procedure presentate alla nuova commissione tecnica insediatasi a giugno 2020, la RT prospetta la necessità di

assicurare un numero sufficiente di risorse per consentire ad Ispra di supportare il Ministero nelle attività istruttorie.

Il comma 750, prevede una autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Nello specifico si consideri una media annua di richieste rese ai sensi della parte seconda del Codice dell'Ambiente (screening, pre-Via, Via, Vas, Aia) pari a 550 con un arretrato allo stato attuale, secondo i dati forniti dalla competente direzione generale, pari a 648. Per ciascuna domanda, tenuto conto della notevole diversa complessità tra le richieste di screening, ad esempio, e di via, la RT prevede un costo medio di 3400 euro comprendendo anche le missioni di valutazione sul campo e la necessità di acquisire una pluralità di professionalità, potendo così affrontare, nel 2021 e nel 2022 circa 874 pratiche per ciascun annuo.

Il comma 751 risulta sprovvisto di RT.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento contributo a ISPRA per realizzazione carta geologica ufficiale d'Italia	5	5		5	5		5	5	
Maggiori spese correnti									
Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile e istituzione del Comitato per la finanza sostenibile	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finanziamento attività vigilanza e controllo ambiente marino svolte da Capitanerie di porto		3	3		3	3		3	3
Incremento risorse ISPRA per potenziare la valutazione di impatto ambientale	3	3		3	3		3	3	
Minori spese correnti									
Riduzione autorizzazione di spesa relativa a ratifica del protocollo di Kyoto	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Al riguardo**, considerato che gli oneri recati ai commi da 742 a 746 e da 748 a 750 sono limitati all'entità dello stanziamento e verificata la correttezza sul piano formale delle quantificazioni operate dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 747 si osserva che l'incremento delle risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive è disposto a valere su una quota (innalzata dallo 0.5% annuo al 2% annuo) degli importi assegnati per la realizzazione

degli interventi di bonifica che, di conseguenza, subiranno una riduzione di risorse per le proprie finalità di spesa. Alla luce di quanto esposto, pur in presenza delle rassicurazioni fornite dalla RT, si evidenzia che la diversa finalizzazione di risorse già destinate a spesa potrebbe determinare la necessità di ulteriori finanziamenti al fine della realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.

### **Comma 752**

#### ***(Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica)***

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica", destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto ministeriale sono definite le modalità di utilizzo.

**La RT** afferma che con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell'ambiente.

In particolare, al comma 752 si istituisce un Fondo dedicato alla promozione, attraverso la realizzazione di campagne informative mirate agli utenti del servizio idrico integrato, della misura individuale dei consumi idrici. Al Fondo, gestito dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con l'Autorità di regolazione settoriale, sono destinate risorse pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le relative modalità attuative sono demandate a un decreto ministeriale da adottare sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA. Secondo la RT, le risorse sono quantificate tenendo conto dei costi sostenuti per analoghe iniziative informative a carattere nazionale. A titolo esemplificativo, sulla base dei listini forniti dagli operatori della comunicazione, l'acquisto di spazi editoriali varia dai 30 mila euro ai 100 mila euro per pagina; mentre, per l'uso di canali audio-televisivi, social e web, la progettazione e realizzazione di uno spot televisivo necessita di circa 50 mila euro ai quali va aggiunto il costo per la prenotazione del passaggio audio/televisivo che varia su base oraria, fino a 100 mila euro. Pertanto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con il fondo in oggetto potrà essere sostenuto un onere di 150 mila euro per due pagine di spazi editoriali ipotizzando una spesa media di 75 mila euro per ogni pagina, nonché di 200 mila euro per due passaggi audio/televisivi durante la giornata in orari diversi dalla prima serata (ipotizzando una spesa per la prenotazione di ciascun passaggio di 50 mila euro, in aggiunta al costo di progettazione e realizzazione di 50 mila euro) e 150 mila euro per un passaggio audio/televisivo in prima serata (considerando una spesa per la prenotazione di ciascun passaggio di 100 mila euro, in aggiunta al costo di progettazione e realizzazione di 50 mila euro), per un totale di 500 mila euro annui.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 753-754 (Risorse per approvvigionamento idrico)**

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 4,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

Il riparto delle risorse tra i comuni indicati è effettuato con decreto ministeriale in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

Inoltre, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 755 - 756 (Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati)**

La norma istituisce presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro. Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'Autorità Giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca dell'animale

**La RT** afferma che considerando l'ingente numero di animali che sarebbero detenuti presso la struttura di nuova istituzione, la spesa è determinata utilizzando come parametro i costi di gestione sostenuti annualmente da uno dei maggiori giardini zoologici italiani, il Parco Natura Viva, pari a circa 2.218.000 euro.

Il suddetto Parco Natura Viva supporta i seguenti costi medi annui per le spese di gestione della struttura (elettricità, manutenzione, migliorie dell'arricchimento ambientale, personale) e quelle concernenti gli animali (alimentazione, medicine, prestazioni medico-veterinarie). Nello specifico:

- costo gestione animali: euro 336.000,00;
- manutenzione reparti/aree di custodia: euro 220.000,00;
- costo personale: euro 1.154.000 (per la cura e gestione degli animali: euro 450.000; medici veterinari: euro 204.000; operai generici euro 300.000; personale amministrativo euro 200.000);
- costo energetico: euro 506.600.

Rispetto al costo medio annuo del Parco Natura Viva, la RT prospetta, per la struttura prevista dal presente articolo, un costo maggiore sia in considerazione del numero medio annuo di animali confiscati sia della tipologia di animali confiscati (grandi felini e primati) sottoposti ad una particolare forma di protezione a livello internazionale e quindi con necessità superiori rispetto agli altri animali. In relazione a ciò, il CUFAA stima un incremento delle spese di gestione e mantenimento degli esemplari pari a 783.400 euro/anno rispetto ai costi sostenuti dal Parco Natura Viva, per un totale della spesa prevista pari a 3.000.000 a decorrere dal 2021, così preventivata:

a) stima per struttura 4 grandi felini più mantenimento degli esemplari:

- struttura a norma per numero 4 grandi felini composta da 4 box per ricovero notturno più gabbia di servizio e corridoio più recinto esterno di circa 4000 metri quadrati, realizzata in muratura e con recinzione in metallo: euro 500.000;
- costo medio annuo mantenimento un esemplare di grandi felini: euro 7.500; costo per 4 esemplari: euro 30.000;

b) stima per struttura per 10 esemplari di scimpanzé più mantenimento degli esemplari:

- struttura a norma per numero 10 esemplari di scimpanzé composta da tre box per ricovero notturno più gabbia di servizio e corridoio più recinto esterno di circa 1000 metri quadrati, realizzata in muratura e con recinzione in metallo: euro 190.000,00;
- costo medio annuo mantenimento un esemplare di scimpanzé: euro 6.340; costo per 10 esemplari: euro 63.400.

A valere sui 3 milioni comprensivi sono considerati anche i costi di istituzione, costituzione e avvio del Centro.

Con riferimento alle spese di personale, la RT precisa che le unità impiegate per la gestione del centro saranno unità appartenenti al Comando Carabinieri CUFAA, in linea con i compiti istituzionali devoluti ai reparti alle dipendenze del citato Comando, provenienti dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Pertanto, la quantificazione operata con riferimento a questa voce di spesa attiene al costo sostenuto in via ordinaria dal Parco Natura Viva, che costituisce il plafond di risorse di riferimento per

la stipula della Convenzione con il CUFAA per la gestione del centro. In forza di tale convenzione, sarà coperto l'onere del trattamento economico del personale del CUFAA impiegato, stimato su un costo lordo annuo medio di 46.000 euro per ciascuna unità di personale (calcolata in base al costo lordo annuo di un maresciallo capo, di cui 41.800 euro circa di trattamento economico fondamentale e 4.200 euro circa di trattamento economico accessorio). Le risorse previste consentiranno di disporre di complessive 25 unità per la gestione del centro.

Infine, la RT ribadisce la previsione che le Autorità Giudiziarie, nel sequestrare animali pericolosi/esotici, affidino agli stessi proprietari l'onere di assicurare il benessere degli animali stessi senza incidere sulla finanza pubblica, senza quindi oneri statali.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA	3	3	3	3	3	3	3	3	3

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di circoscrivere con esattezza la spesa derivante dalla istituzione del centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità degli oneri di istituzione, costituzione e avvio del Centro, i quali per loro natura sono da considerare una tantum e non sembrano essere stati considerati nella quantificazione dell'onere. Infatti, la RT si limita ad affermare che i 3 milioni di finanziamento sono comprensivi dei citati oneri senza poi fornire ulteriori riferimenti circa la loro quantificazione.

### **Commi 757-758**

#### **(Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica)**

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto ministeriale.

Si stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni in esame.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 759** ***(Progetti pilota di educazione ambientale)***

La norma istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

**La RT** afferma che il numero complessivo degli istituti scolastici (scuole materne, elementari e medie) presenti nei territori interessati è, secondo i dati acquisiti dal Ministero dell'Istruzione dalla competente direzione generale del Ministero, di 485. Molte di queste sono nel medesimo comune o comunque in comuni limitrofi.

Gli oneri sono stati quantificati in relazione al numero di scuole e di studenti presenti nelle ZEA, nelle riserve MAB e nei siti naturalistici UNESCO ipotizzando un percorso formativo che prevede che lo studente abbia occasioni di esperienze "sul campo" ovvero all'interno delle aree protette ricomprese nei territori UNESCO e nelle ZEA (che coincidono con parchi nazionali).

Poiché, al pari di quanto avviene per altre realtà europee, si prevede l'utilizzo del metodo esperienziale, l'attività dovrà essere organizzata per creare un processo di apprendimento attraverso l'azione e la sperimentazione diretta degli studenti di compiti, ruoli. Lo studente, dopo una fase di lezioni di docenza tradizionale, eventualmente da erogarsi on-line qualora le condizioni sanitarie non lo consentano, che sarà erogata da naturalisti esperti della materia secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale, dovrà poter mettere in campo le proprie risorse e competenze per l'elaborazione di concetti e soluzioni volti al raggiungimento di un determinato obiettivo.

In particolare, la RT prevede:

- attività di lezioni via web interattive durante le quali i formatori specializzati dell'area protetta forniranno elementi e nozioni in preparazioni alla lezione successiva in campo;
- attività diretta di esperienza in campo – si svolgerà nell'ambiente naturale dell'area protetta nei centri visita delle aree protette alla presenza anche di alcuni docenti scolastici;
- attività di formazione a distanza– web conference e webinar durante la quale avverrà la presentazione e discussione dei risultati del lavoro di gruppo con i formatori dell'area protetta e docenti scolastici.

Per la realizzazione delle attività, data la natura telematica di una parte delle lezioni, il Ministero si avvarrà di Università ed enti di ricerca specializzati nella didattica e-

learning e dotati di piattaforme informatiche consolidate, selezionate mediante avviso pubblico.

Poiché l'attività si svolgerà sia in modalità a distanza sia in presenza, presso i centri visite delle aree protette, nel calcolare i costi di realizzazione la RT ha tenuto conto anche delle spese di trasporto, vitto e alloggio per gli studenti e per i professori che accompagnano gli alunni. I costi potranno essere differenti per ciascun protocollo di intesa in base alle diverse esigenze di realizzazione dovute all'area geografica di riferimento ed alle necessità per la didattica e gli spostamenti in situ. Inoltre è ipotizzabile che nell'ultimo anno di attività vi possa essere uno scambio tra studenti di aree geografiche diverse per favorire la diffusione delle informazioni e una maggiore elaborazione delle conoscenze acquisite attraverso il confronto.

La RT, considera una stima di 75 progetti sperimentali all'anno, con il coinvolgimento di una media di 4 scuole per progetto per una media di 330 studenti, docenti e accompagnatori coinvolti per singolo progetto, per una spesa media di 53.000 euro per singolo progetto (di cui 25.000 euro si ipotizzano per spese di progettazione, formazione telematica, formazione in presenza, 10.000 euro per le spese connesse all'organizzazione delle esperienze sensoriali, ed i restanti volti a coprire le spese sostenute per lo spostamento di studenti e docenti ed accompagnatori).

La RT precisa che per i docenti coinvolti nel progetto, come per gli accompagnatori, non sono previsti nuovi o maggiori oneri, in quanto gli stessi sono coinvolti nell'ambito di percorsi formativi al pari di quanto già oggi avviene con i c.d. viaggi di istruzione, e comunque su base volontaria.

Alle attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

A fronte di eventuali fabbisogni finanziari non coperti dal fondo previsto dalla disposizione introdotta, quali ad esempio quelli correlati all'impegno dei docenti scolastici in ore aggiuntive eccedenti l'orario d'obbligo, la RT sottolinea che si fa fronte nei limiti delle risorse che retribuiscono le ore aggiuntive nell'ambito del Fondo per il miglioramento formativo della istituzione scolastica interessata all'iniziativa.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Programma sperimentale di educazione ambientale	4	4		4	4		4	4	

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di circoscrivere con esattezza l'onere derivante dalla realizzazione dei progetti pilota di educazione ambientale, appare opportuno fornire ulteriori informazioni circa gli oneri

che saranno sostenuti per lo spostamento degli studenti. Infatti, in base ai dati esposti dalla RT, si evince che per ciascun progetto che interesserà circa 330 studenti, è prevista una spesa di 18.000 euro per lo spostamento degli studenti, ovvero circa 55 euro *pro capite*. In tale quota sono ricomprese oltre che le spese di trasporto, anche il vitto e l'alloggio per gli studenti. Sul punto, relativamente alla congruità dell'onere, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

### **Commi da 760 a 766**

#### ***(Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali)***

Con il comma 760, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali (ZEA)<sup>202</sup>, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili<sup>203</sup>

Il comma 761 riconosce agli utilizzatori<sup>204</sup>, aventi la sede operativa all'interno di una ZEA ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 dell'articolo in commento è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.

Con il comma 762, al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, si prevede che gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Il comma 763 riconosce agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

Con il comma 764 si prevede che il predetto credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

Il comma 765 prevede che le disposizioni del presente articolo sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 766 demanda al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'emanazione di un decreto da adottare entro novanta giorni dal 1 gennaio 2021 per individuare le disposizioni attuative.

---

<sup>202</sup> Di cui all'articolo 4-ter del DL n. 111 del 2019.

<sup>203</sup> Di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 218 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

<sup>204</sup> Di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

**La RT** rappresenta che la norma, al comma 761, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli utilizzatori di cui alla lettera s), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi, per un importo massimo pari a euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la norma, al comma 4 e al comma 5, prevede, altresì, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno di una ZEA che hanno concesso l'abbuono all'utente finale o al consumatore, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascuna beneficiario, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'abbuono, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale, può essere riconosciuto, dall'utilizzatore o dall'utente, rispettivamente all'utente finale o al consumatore, all'atto della resa dell'imballaggio.

Il contributo economico, di cui al comma 761 e il credito d'imposta, di cui al comma 764, sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.

**Al riguardo**, considerato che sia il contributo economico sia il credito di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo delle risorse stanziato, non si hanno osservazioni per quanto di competenza trattandosi di un tetto di spesa. Si suggerisce di precisare che il decreto attuativo sia chiamato anche a disciplinare le procedure per assicurare il rispetto dei tetti di spesa previsti, in particolare per quanto concerne la fruizione del credito di imposta.

### **Commi 767-769**

#### ***(Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)***

Le norme istituiscono in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Si prevede un contributo a favore degli enti di governo d'ambito fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l'adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente di stabilire criteri e modalità per l'attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

**La RT** afferma che gli stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dei costi gravanti su ciascun abitante rilevati nei Comuni che hanno già attivato un sistema di misurazione puntuale, che ad oggi risultano essere circa 300, ed alla gradualità che caratterizza il passaggio al nuovo sistema.

Dai dati rilevati, si è potuto stimare un costo del servizio pari a circa 6 euro per ciascun abitante. Conseguentemente, i predetti stanziamenti consentirebbero di estendere i sistemi di misurazione puntuale su una popolazione di circa 3 milioni di abitanti che risulta adeguato all'arco temporale biennale indicato considerato anche il fatto che la misura si applica, in via sperimentale, nell'ambito dei soli comuni ricompresi, in tutto o in parte, nelle ZEA.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Istituzione Fondo per la promozione della tariffazione puntuale	5	5		5	5		5	5	

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 770-771**

#### ***(Acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)***

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle ZEA. L'assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale. Il contributo è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

**La RT** stima che il costo di una macchina per il compostaggio sia calcolabile secondo la seguente formula, che tiene conto dei costi fissi e di quelli variabili in base alla "taglia" dell'apparecchiatura: 743 euro X tonnellate/anno + 21000 euro. Pertanto, un impianto da 10 t/anno costa 28.430 euro (taglia piccola, T1), da 60 t/anno costa 65.580 euro (taglia media, T2), da 130 t/anno costa 117.590 euro (taglia grande, T3).

La RT precisa che le ZEA, coincidendo con i parchi nazionali, sono attualmente pari a 24, presenti in tutte le regioni eccetto il Friuli Venezia Giulia.

Alla luce del costo unitario per ciascuna tipologia di apparecchiatura di compostaggio di comunità, secondo la RT le risorse disponibili risultano adeguate a finanziare un numero adeguato di apparecchiature nei limiti delle risorse previste.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Fondo per i Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali	5	5		5	5		5	5	

**Al riguardo,** atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Tuttavia, sulla base dei dati forniti, ove le taglie degli impianti fossero equamente distribuite tra le tre previste si avrebbe un onere annuo di 9,6 milioni di euro. In ogni caso il contributo è previsto fino al massimo del 100 per cento delle spese sostenute per cui è possibile modularlo ad una percentuale inferiore sulla base delle richieste.

#### **Comma 772**

#### ***(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione di opere connesse alle Olimpiadi 2026)***

La norma contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina). In particolare, si prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzatorio unico regionale dimezzando la relativa tempistica, ma facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico. Sono, inoltre, previste, ulteriori disposizioni volte alla accelerazione delle procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie.

**La RT** afferma che le disposizioni in esame natura ordinamentale e procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo,** non si hanno osservazioni da formulare.

### Commi 773-774

#### (Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026)

Le norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza una spesa di € 45 mln per il 2021, € 50 mln per il 2022 ed € 50 mln per il 2023, per le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli interventi oggetto di finanziamento e la ripartizione delle risorse sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, pur se la norma è limitata all'entità dello stanziamento, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa l'insieme delle opere che dovranno essere eseguite, la loro tipologia e i relativi tempi di realizzazione, al fine di valutare la congruità dell'onere rispetto alle finalità previste dalla norma.

### Commi 775-777

#### (Risorse per gli enti in difficoltà finanziarie dovute alle condizioni socio economiche dei territori)

La norma incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione.

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni che hanno le caratteristiche socio-economiche specificate dalla norma.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse stanziare in precedenza per l'alimentazione del fondo ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

**La RT** afferma che la disposizione determina un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni (comma 775)	100	50		100	50		100	50	

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di un onere limitato dall'entità dello stanziamento.

### **Commi 778-780**

#### **(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi per cani randagi)**

Le norme, introdotte dalla Camera dei deputati, istituiscono un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari o in stato di dissesto finanziario proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti.

Il fondo è destinato alla realizzazione di interventi per la messa a norma dei rifugi esistenti o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo sono definite con decreto ministeriale.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 781-782**

#### **(Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020)**

Le norme, inserite dalla Camera dei deputati, al fine di far fronte ai danni causati dalle alluvioni del 28 novembre 2020 nel territorio della regione Sardegna, prevedono la istituzione di un fondo da trasferire al bilancio della PCM, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiate.

I requisiti di accesso e i criteri di riparto sono demandati ad un apposito decreto ministeriale.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 783 - 785**

#### ***(Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)***

Le norme prevedono l'istituzione di due fondi unici per il finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. Nei predetti fondi confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse. Inoltre, si determinano le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

**La RT** afferma che la norma non determina oneri in quanto meramente finalizzata a prevedere una riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle

regioni a statuto ordinario, attraverso l'istituzione a decorrere dall'anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'importo complessivo degli stessi che resta invariato. Sono altresì neutrali sotto il profilo finanziario le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a prevedere, ad invarianza dell'importo complessivo, una riforma delle modalità di erogazione delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

#### **Commi 786-789 Articolo 145** ***(Norme contabili per gli enti territoriali)***

Il comma 786 estende all'esercizio finanziario 2021 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l'anno 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Sono inoltre prorogate al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19 e la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare.

Il comma 787 consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. Inoltre, si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19.

Il comma 788 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

Il comma 789, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che per le regioni a statuto ordinario e gli enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**La RT** afferma che le deroghe di cui alle lettere a) e b) del comma 786, come nel 2020, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti risulta scevra

da effetti finanziari la proroga di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 finalizzata a confermare anche per l'anno 2021 le procedure per le variazioni di bilancio in via d'urgenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 109 del decreto legge n. 18 del 2020.

La RT evidenzia che le modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 investono profili ordinamentali e non determinano effetti finanziari e che il comma 3 non determina oneri atteso che lo stesso dispone espressamente che il tavolo per l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo è istituito senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 789 risulta sprovvisto di RT.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni contenute al comma 786 consentono di destinare risorse finalizzate normalmente a finanziare spesa in conto capitale per spese correnti, determinando una dequalificazione della spesa. Inoltre, si osserva che la spesa corrente ha effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento in genere diversi rispetto alla spesa in conto capitale. Alla luce di quanto esposto, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa gli eventuali effetti di accelerazione della spesa che tali disposizioni potrebbero esplicare e gli effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Relativamente alla previsione che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possano essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19, si osserva che tali somme a legislazione vigente sono vincolate alla riduzione dell'indebitamento generale - operazione che non dovrebbe, in linea di massima, incidere sui tendenziali di spesa essendo "sotto la linea". Invece la destinazione anche alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 potrebbe avere effetti di ampliamento della capacità dispesa rilevati sul saldo di indebitamento netto. Infatti, il disavanzo di tali anni, pur contribuendo ad aumentare "l'indebitamento generale", avrebbe dovuto essere riassorbito, ai sensi della legislazione vigente, dagli enti in deficit nel corso dei prossimi anni: in tal modo la capacità di spesa degli stessi sarebbe stata compressa, dal momento che il rientro del disavanzo sarebbe dovuto avvenire comprimendo spese con effetti sull'indebitamento netto.

Con riguardo al comma 789 e alla previsione che non costituiscono indebitamento le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, andrebbe soltanto confermato che le passività rimanenti siano comunque considerate come indebitamento.

**Comma 790**  
***(Incremento risorse per il trasporto pubblico locale scolastico)***

La norma istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Trasporto pubblico locale dei comuni	150			150			150		

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

**Commi 791-794**  
***(Fondo di solidarietà comunale per servizi sociale e asili nido)***

Il comma 791 dispone l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale per 217 milioni di euro per l'anno 2021, 356 milioni di euro per l'anno 2022, 451 milioni di euro per l'anno 2023, 547 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 744 milioni di euro per l'anno 2026, 803 milioni di euro per l'anno 2027, 861 milioni di euro per l'anno 2028, 920 milioni di euro per l'anno 2029 e 952 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Sono apportate le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del Fondo, per potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente.

I commi 793 e 794 provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui alla presente legge, l'ammontare complessivo a decorrere dal 2021.

**La RT** afferma che la disposizione comporta un maggiore onere complessivo di 217 milioni di euro per l'anno 2021, 356 milioni di euro per l'anno 2022, 451 milioni di euro per l'anno 2023, 547 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 744 milioni di euro per l'anno 2026, 803 milioni di euro per l'anno 2027, 861 milioni di euro per l'anno 2028, 920 milioni di euro per l'anno 2029 e 952 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, corrispondente all'incremento della dotazione del

fondo di solidarietà comunale rispetto a quella di 6.213.684.364,87 euro precedentemente prevista destinato agli interventi di cui ai capoversi d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*septies*).

La RT aggiunge che tale onere risulta determinato già al netto dell'effetto combinato delle norme laddove si consideri che il comma 793 determina un minore onere di 185.829.000 euro per l'anno 2021, di 285.829.000 euro per l'anno 2022, di 315.829.000 euro per l'anno 2023 e di 545.829.000 euro per l'anno 2024 e successivi, assorbito dal maggiore onere derivante dalla quota di incremento in corrispondente misura della dotazione del fondo di solidarietà comunale stesso.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per l'ampliamento dei servizi sociali	215,9	254,9	299,9	215,9	254,9	299,9	215,9	254,9	299,9
Incremento del Fondo per il potenziamento degli asili nido		100	150		100	150		100	150
Incremento del Fondo per la compensazione del mancato recupero a carico di Sappada della quota IMU trattenuta da Agenzia delle Entrate	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Abrogazione di comma 850 delle legge 160/2019	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Ulteriore incremento del Fondo rispetto a quanto sopra specificato	185,8	285,8	315,8	185,8	285,8	315,8	185,8	285,8	315,8
Minori spese correnti									
Abrogazione dell'art. 1, comma 848 delle legge 160/2019	200	300	330	200	300	330	200	300	330

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

**Commi 795 - 796  
(Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 797 - 804** **(Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali)**

Il comma 797 è finalizzato a potenziare il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, a rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale) nella prospettiva di un raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da:

- un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a un assistente sociale ogni 5mila abitanti in ogni ambito territoriale;
- un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a almeno un assistente sociale ogni 4000 abitanti.

Per raggiungere tali obiettivi, è riconosciuto a favore di detti ambiti sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto 1 a 6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 5000;
- b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto 1 a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 4000.

Il comma 798 impegna ciascun ambito, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, ad inviare annualmente, entro e non oltre il 28 febbraio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso:

- a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.

Il comma 799 stabilisce il meccanismo in base al quale viene riconosciuto e ripartito il contributo in esame, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge di bilancio per il 2016. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 800 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per l'attribuzione del contributo agli ambiti territoriali e alla successiva suddivisione tra comuni.

Il comma 801, per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse e dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, attribuisce ai comuni la facoltà di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.

Il comma 802 fa riferimento ai requisiti che deve possedere il personale con qualifica di assistente sociale non dirigenziale (essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso l'amministrazione che bandisce il concorso, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017) per accedere a procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, che possono essere bandite dalle amministrazioni interessate dalla disposizione in esame, fino al 31 dicembre 2023 e previa individuazione delle relativa copertura finanziaria.

Il comma 803 rfinanzia il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mentre il comma 804 riduce il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 449/1997 corrispondentemente di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, si osserva che la norma attribuisce una serie di contributi in misura predeterminata agli ambiti territoriali in seguito all'assunzione a tempo indeterminato di ogni assistente sociale, in base al superamento di soglie numeriche rispetto alla popolazione.

La copertura dei relativi oneri è a valere sul fondo per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale nell'ambito del quale è riservata una quota di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Al fine di verificare la congruità dell'onere rispetto alle finalità perseguite dalla norma, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni sulle modalità di attribuzione dei contributi che, in base a quanto stabilito dalla norma sembrano configurarsi come diritti soggettivi e per tale motivo, non risultano compatibili con un onere configurato come tetto di spesa.

Inoltre, andrebbero fornite assicurazioni circa la disponibilità delle risorse sul fondo per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale da utilizzare allo scopo, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, confermando, al contempo, che nessun pregiudizio sia recato alle finalità previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Ancora, con riferimento alla possibilità dei comuni di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente, si segnala che tale circostanza potrebbe determinare un incremento di spese correnti con maggiori caratteristiche di inderogabilità e, di conseguenza, portare ad un maggior irrigidimento del bilancio di tali enti.

Infine, con riferimento alla riduzione delle risorse presenti sul Fondo nazionale per le politiche sociali andrebbe assicurata la disponibilità delle stesse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti di impegni previsti sulle medesime risorse.

## **Commi 805-807** **(Accordo autonomie speciali)**

Il comma 805, in attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19.

Il comma 806 stabilisce che sia preordinata, a titolo di acconto, a decorrere dal 2021, la somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato al ristoro della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al 805.

Il comma 807 stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE.

**La RT** afferma che i commi 805 e 806 comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 laddove prevedono, al fine di tener conto dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020, che sia preordinato l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in attuazione dell'accordo sottoscritto con il governo in data 5 novembre 2020.

Per la RT il comma 807 non determina effetti finanziari, in quanto preordinato ad assicurare la partecipazione di tutti gli enti locali delle Autonomie speciali alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province in materia di finanza pubblica	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali in attuazione dell'accordo sottoscritto il 5/11/2020				100			100		
Minori spese correnti									
Riduzione risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province in materia di finanza pubblica	100			100			100		
Minori entrate extratributarie									
Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali in attuazione dell'accordo sottoscritto il 5/11/2020	100								

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 808**

#### **(Contributo al liberi consorzi e città metropolitane della Sicilia)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, aumenta, a decorrere dal 2021, di 10 milioni di euro il contributo in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana, previsto dalla legge di bilancio 2020 a decorrere dal 2020, portandolo da 80 a 90 milioni di euro.

L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni.

### **Commi 809-814**

#### ***(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)***

Il comma 809 modifica la disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziare e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto

di particolari forniture. In particolare, si incrementano le risorse di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 400 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 810 prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020<sup>205</sup> per l'edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.

Il comma 811, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il comma 812, inserito dalla Camera dei deputati, proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici. Inoltre, sono introdotte ulteriori deroghe riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (articoli 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici).

Il comma 813, inserito dalla Camera dei deputati, modificando il comma 3 dell'articolo 9 del D.L. 76/20, chiarisce che i suddetti commissari straordinari per l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica non sono esclusi, come attualmente previsto, dall'applicazione dei poteri previsti dal citato art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019<sup>206</sup>.

Il comma 814 amplia la tipologia degli interventi che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui al comma 871 della legge di bilancio 2020<sup>207</sup>, prevedendo che le stesse possono essere destinate anche all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

**La RT** afferma che il comma 809, lettera a), comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le disposizioni di cui alle lettere c), d), f) e g) dello stesso comma 1, di natura ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti risulta finanziariamente neutrale la lettera e) in quanto i contributi eventualmente revocati sono riassegnati ad altri comuni per piccole opere.

---

<sup>205</sup> Si ricorda che il citato comma 63 (come da ultimo riscritto dall'art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

<sup>206</sup> Il citato art. 4 del D.L. 32/2019 consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori (comma 2) e attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti, prevedendo la possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto (comma 3).

<sup>207</sup> Si ricorda che il citato comma 871, in estrema sintesi, riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici.

La RT evidenzia che il comma 810 risulta privo di effetti finanziari ampliando le finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019 e che il comma 814, nel prevedere l'implementazione della tipologia degli interventi per spese di investimento contenuti nell'accordo stipulato con la Regione Sardegna il 7 novembre 2019, risulta finanziariamente neutrale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Contributi alle Regioni per investimenti		300	300		100	100		100	100

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 815** ***(Fondo per la perequazione infrastrutturale)***

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo perequativo infrastrutturale" per il finanziamento delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale. Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Inoltre, viene previsto l'iter procedurale per l'individuazione delle "infrastrutture necessarie" e l'assegnazione delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie da realizzare.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo perequativo infrastrutturale		100	300		100	100		100	100

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Posto che come spesa in conto capitale, ad essa è ascritto un impatto attenuato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, andrebbero fornite informazioni sui criteri con cui sono state quantificate tali differenze di impatto.

## Commi 816-820

### *(Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)*

Il comma 816, modificato dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Inoltre, si stabilisce che le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

Eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell'anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell'emergenza Covid, secondo le previsioni dell'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 817, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, appostando specifiche risorse, prevedendo che tale offerta di servizi avvenga ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

Il comma 818, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale, fino alla conclusione dell'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19, possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid -19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 819 e 820, inseriti dalla Camera dei deputati, istituiscono un Fondo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 6 milioni di euro per l'anno 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza, rimettendo ad un decreto ministeriale il compito di definire i criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo.

**La RT** ribadisce il contenuto del comma 816 mentre non considera i commi da 817 a 820.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Trasporto pubblico locale delle Regioni	200			200			200		

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 821**

#### ***(Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi a persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)***

La norma prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per la concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni	50			50			50		

**Al riguardo**, atteso che la norma prevede il concorso dello Stato al pagamento degli oneri sostenuti dalle regioni e non il pieno ristoro e che la stessa è configurata come tetto di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 822-842**

#### ***(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)***

Il comma 822 incrementa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato con due distinti decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021. Il primo riparto che assegna 200 milioni ai comuni e 20 milioni alle province e città metropolitane dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze dell'apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; il secondo riparto che assegna 250 milioni ai comuni e 30 milioni alle province e alle città metropolitane dovrà tenere conto anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

Il comma 823 vincola le risorse aggiuntive del Fondo e del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

I commi 824 e 825 disciplinano la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021, rispettivamente, per le regioni a statuto speciale e le province autonome e per le regioni a statuto ordinario.

Il comma 826 modifica le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, al fine di semplificare la procedura e posticiparla di un anno, dal 2021 al 2022.

I commi 827-829 sono volti a definire la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021 e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle predette risorse incrementalmente del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.

I commi 830 e 831 recano il rinvio di alcuni termini previsti dai decreti legge n. 34 e n.104 del 2020. In particolare, si prevede il rinvio dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 del termine per l'invio della certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020 ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo stanziato dall'art. 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, (comma 9, lett. a); la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista per gli enti locali che non trasmettono la predetta certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021 (comma 9, lett. b); il rinvio di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, del termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.

Il comma 832, inserito dalla Camera dei deputati, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), sono demandati a un decreto del Ministero dell'interno.

I commi da 833 a 842, inseriti dalla Camera dei deputati, sono volti a prevedere la concessione di anticipazioni di liquidità, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescano a far fronte ai propri debiti. Le anticipazioni sono concesse a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'adeguata copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari e non costituiscono indebitamento.

La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Entro 10 giorni dall'acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione.

L'anticipazione è restituita con piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 30 anni. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023.

In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa di Risparmio di Roma e del Monte dei Paschi di Siena, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Alle anticipazioni può accedere anche la regione Calabria, previa ricognizione dei debiti da parte del Commissario governativo, il quale deve presentare istanza entro il 31 luglio 2021.

**La RT** afferma che il comma 822 assegna 500 milioni di euro per il 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104. Per la RT la disposizione comporta un onere di 500 milioni solo in termini di saldo netto da finanziare in quanto diretta a mantenere inalterata la capacità di spesa degli enti locali considerata nei tendenziali di finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto del comma 823 evidenziando che la norma vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104 e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2020 e nel 2021. Secondo la RT gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

Per la RT i commi da 824 a 831 hanno per oggetto norme di natura ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

I commi da 832 a 842 sono sprovvisti di RT.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali	500								

**Al riguardo**, si osserva che l'istituzione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, disposta dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, è stata registrata finanziariamente su tutti i saldi di finanza pubblica mentre la presente disposizione, nell'assegnare sul predetto Fondo 500 milioni di euro per il 2021, sconta effetti solo sul saldo netto da finanziare, senza interessare i saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Tale rappresentazione è giustificata dalla RT in quanto finalizzata a mantenere inalterata la capacità di spesa degli enti locali considerata nei tendenziali di finanza pubblica.

A tal proposito appare necessario acquisire chiarimenti circa le modalità di costruzione dei tendenziali nella fattispecie considerata. Infatti, si osserva che la normale modalità di costruzione dei tendenziali dovrebbe basarsi sulla legislazione vigente che attualmente per gli enti locali è rappresentata dalle regole relative al pareggio di bilancio. In base a tale disciplina, un eventuale trasferimento da parte dello Stato agli enti locali determina un incremento della capacità di spesa degli enti locali cui corrispondono effetti di maggiore spesa in termini di fabbisogno ed indebitamento netto. La rappresentazione invece operata sui saldi di finanza pubblica dalla presente disposizione sembra lasciare intendere che a fronte di un trasferimento di risorse da parte dello Stato non venga alterata la capacità di spesa degli enti locali, come se a fronte di una perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gli enti locali, pur continuando a sostenere spese per le funzioni fondamentali, non cercassero di comprimere le altre spese non connesse a tali funzioni e ciò in rispetto delle regole di bilancio. Tra l'altro, in base a tale tipologia di costruzione dei tendenziali, se nell'anno 2021 si dovesse verificare una perdita di entrate locali inferiore rispetto a quella prevista, tali maggiori entrate dovrebbero determinare una maggiore capacità di spesa degli enti con effetti negativi sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Con riferimento alla concessione di anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e prestiti in favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la consistenza delle citate risorse e se, in particolare, in assenza di qualsiasi riferimento normativo, si riferiscono a quelle stanziare dall'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Inoltre, si segnala che non sembrano scontati effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto dell'utilizzo di tali anticipazioni nell'anno 2021, mentre il prospetto

riepilogativo riferito all'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020, scontava effetti per 12 miliardi di euro nel solo anno 2020 sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Ancora, si osserva che appare onerosa la sottoscrizione di un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 tra il MEF e la Cassa depositi e prestiti. Si ricorda infatti che per la citata Convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020 è stata autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020.

Infine, atteso che a fronte dell'anticipazione di liquidità è previsto un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata trentennale, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa la quantificazione degli interessi sulle anticipazioni di liquidità a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e in favore dello Stato, fornendo, altresì, l'andamento temporale degli stessi.

### **Comma 843 (Incremento Fondo per i comuni in dissesto finanziario)**

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, rfinanzia, con 10 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020. Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa.

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

### **Commi 844-846 (Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri)**

Le norme, inserite dalla Camera dei deputati, rfinanziano, con 5 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020.

Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Le risorse sono attribuite sulla base dei progetti approvati dai comuni entro il 31 dicembre 2020. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

### **Comma 847** ***(Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia)***

Il comma 847, interviene sull'articolo 1, comma 562, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) in materia imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), istituita dai commi 559-568 della citata legge<sup>208</sup>.

Nello specifico, alla lettera *a)*, si precisa che le forniture di energia elettrica in condotte, di gas naturale mediate rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune. Non sono quindi oggetto di imposizione.

La lettera *b)* del comma 847, intervenendo sul terzo periodo del comma 562, reca una correzione formale.

Con la lettera *c)*, inserendo un nuovo periodo dopo il terzo del comma 562, si escludono dall'imposta le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni, precisando che le stesse non si considerano effettuate a Campione d'Italia.

**La RT** rappresenta che la disposizione intende integrare il comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di territorialità delle forniture di beni e prestazioni di servizi. In particolare, per quanto concerne le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, non si considerano effettuate nel territorio del comune e pertanto non sono soggette a ILLCI.

Tale eccezione ha il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettata all'IVA svizzera. Analogamente non risultano assoggettate all'ILLCI le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

Nella RT originaria del comma 592, dell'articolo 1, della L. n. 160 del 2019, era stata valutata in 5 milioni di euro l'introduzione della suddetta ILLCI.

In mancanza di dati puntuali e nell'ottica della prudenza, la valutazione era stata fatta utilizzando i dati IRAP relativi ai soli soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia.

Analogamente, la disposizione viene valutato sullo stesso insieme di dati e quindi soltanto per i soggetti residenti nel comune. Ciò premesso, ne è scaturita una riduzione

---

<sup>208</sup> In sintesi l'ILCCI si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, nonché all'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; è considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia, mentre il soggetto passivo è chi nel territorio del Comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi, nonché i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune. L'imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali. La base imponibile corrisponde all'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

di gettito, rispetto alla stima originaria, di importo limitato e pari a circa 0,02 milioni di euro su base annua dal 2020.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

### **Comma 848**

#### **(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, sostituendo il comma 831 della legge n. 160 del 2019, al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Si chiarisce inoltre che il numero complessivo delle utenze, necessario a determinare il quantum dovuto, deve essere comunicato al comune competente con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Inoltre si chiarisce che il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unica attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Di conseguenza, viene eliminata la norma che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi 849-853**

#### ***(Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)***

I commi 849-853 dettano norme per la revisione della spesa delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni e delle autonomie speciali. Per le amministrazioni centrali si prevede la riduzione delle dotazioni relative ai programmi e alle missioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nella misura stabilita in apposito allegato (allegato F). Per le autonomie territoriali si definiscono specifiche modalità di concorso alla finanza pubblica.

In particolare, il 849 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023 le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, indicate in appositi allegati alla legge, sono ridotte degli importi ivi specificati. Le riduzioni sono disposte in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare.

Il 850 fissa il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi: 200 milioni annui per le regioni e le province autonome; 100 milioni annui per i comuni; 50 milioni annui per le province e le città metropolitane.

Ai sensi dei commi 851-853 anche per gli enti territoriali i risparmi da conseguire sono connessi alla riorganizzazione dei servizi. Tale riorganizzazione deve avvenire anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile secondo l'esplicito dettato normativo. Sono ivi fornite indicazioni sulle modalità di ripartizione del contributo dovuto da ogni singolo ente.

**La RT** riferisce sul comma 849 che la disposizione ivi riportata prevede che a decorrere dal 2023 le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri vengano ridotte in relazione ai risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le stesse Amministrazioni sono tenute a realizzare, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 350,1 milioni di euro.

Evidenzia che per garantire comunque la necessaria flessibilità gestionale si consente alle Amministrazioni la possibilità di rimodulare, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Sui commi da 850-853, certifica che essi determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 in conseguenza del concorso alla finanza pubblica in corrispondente misura da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province e Città metropolitane.

Assicura che tale previsione non incide sui livelli dei servizi offerti dai predetti enti territoriali, in quanto il maggior concorso alla finanza pubblica è dagli stessi compensato attraverso un efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori spese correnti e in conto capitali e maggiori entrate extraibutarie, come segue.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Minori spese correnti</b>									
Concorso alla finanza pubblica amministrazioni centrali			-292,2			-292,2			-292,2
Concorso alla finanza Regioni e province autonome						-200			-200
Concorso alla finanza pubblica dei comuni						-100			-100
Concorso alla finanza pubblica delle città metropolitane						-50			-50
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>									
Concorso alla finanza Regioni e province autonome			200						
Concorso alla finanza pubblica dei comuni			100						
Concorso alla finanza pubblica delle città metropolitane			50						
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
Concorso alla finanza pubblica amministrazioni centrali			-58			-58			-58

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma ascrive esplicitamente alle misure in esame effetti correttivi dei tendenziali di spesa, ragion per cui le Amministrazioni interessate sono tenute a realizzare i risparmi previsti, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, attraverso un efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi, anche mediante la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, si rileva che la RT non fornisce gli elementi di valutazione che sono indispensabili a suffragare l'effettiva possibilità di conseguire i predetti risparmi e, soprattutto, a assicurare circa l'assenza di rischi di c.d. "effetti di rimbalzo" della spesa negli esercizi successivi.

In proposito, appaiono quindi necessari ulteriori dati ed elementi informativi, distintamente per la quota di risparmi associati a minori spese in conto capitale e a minori spese di parte corrente. Ciò detto, in considerazione delle difficoltà riscontrate nel passato nel processo di riduzione strutturale della spesa sostenuta per i consumi intermedi e alla luce delle maggiori spese sostenute per l'emergenza epidemiologica in corso, qualora questa si rivelasse più duratura di quanto previsto.

#### **Comma 854**

##### ***(Fondo per le assunzioni di personale)***

L'articolo istituisce il Fondo per le assunzioni di personale destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

**La RT** conferma che la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 milioni di euro per l'anno 2021, di 166.537.624 milioni di euro per

l'anno 2022, di 297.761.740 milioni di euro per l'anno 2023, di 306.213.355 milioni di euro per l'anno 2024, di 311.402.228 milioni di euro per l'anno 2025, di 311.885.567 milioni di euro per l'anno 2026, di 312.656.893 milioni di euro per l'anno 2027, di 313.413.428 milioni di euro per l'anno 2028, di 313.921.086 milioni di euro per l'anno 2029, di 314.741.024 milioni di euro per l'anno 2030, di 315.062.443 milioni di euro per l'anno 2031, di 315.303.506 milioni di euro per l'anno 2032, di 315.442.410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie e contributive correnti

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Istituzione Fondo finanziamento assunzioni di personale a tempo indeterminato (comma 854)	36,0	166,5	297,8	36,0	166,5	297,8	36,0	166,5	297,8
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Istituzione Fondo finanziamento assunzioni di personale a tempo indeterminato – effetti riflessi (comma 854)				17,5	80,5	144,4	17,5	80,5	144,4

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, appare opportuno acquisire elementi di valutazione in merito alla coerenza della prevista dinamica della spesa rispetto alle proiezioni nel decennio, al fine di trarre conferme circa la relativa compatibilità finanziaria, tenuto conto, anche che la spesa in questione, essendo riferita ad oneri di personale, non presenta carattere di rimodulabilità.

Venendo ai profili inerenti lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica relativi al triennio in programmazione 2021/2023, sia per quanto attiene alla maggiore spesa prevista per ciascun annualità che in relazione alla stima e degli effetti indotti di retroazione per l'erario, per maggiori entrate fiscali e contributive connesse ai vari reclutamenti - che appare comunque in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi - andrebbero richiesti i prospetti analitici degli effetti finanziari associabili ai singoli reclutamenti disposti dall'articolo 159, ivi compresi quelli connessi agli effetti indotti.

### **Commi 855-872** *(Assunzioni varie nel Ministero della giustizia)*

Il comma 855, autorizza l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito, nei limiti della vigente dotazione organica.

In particolare, il comma 856 interviene sulla disciplina delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento (disciplina introdotta nella legge n. 48 del 2001). In particolare, intervenendo sull'art. 8 della legge n. 48/2001, la disposizione riconosce ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale un incentivo economico per il periodo di effettivo servizio prestato e per un massimo di 24 mesi, pari al 50% dell'indennità mensile prevista per il magistrato trasferito d'ufficio a sedi disagiate.

Il comma 857 autorizza per la corresponsione dell'incentivo economico la spesa di 2.295.089 euro per il 2021 e di 4.590.179 euro a decorrere dal 2022.

Il comma 858 autorizza il Ministero della giustizia ad indire una serie di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui:

- 1.500 unità da impiegare nell'Area II-F1,
- 1.200 unità da impiegare nell'Area II-F2;
- 300 unità da impiegare nell'Area III-F1.

Analogamente a quanto previsto dal comma 855, il contingente di personale sopra indicato è aggiuntivo rispetto alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla legislazione vigente.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 859 viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 860 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854, con decorrenza dall'anno 2023.

Il comma 861 riguarda l'assunzione di personale a favore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:

- 70 unità da impiegare nell'Area III posizione economica F1,
- 10 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F3;
- 120 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 862 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 863 autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854.

Il comma 864 prevede che la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria sia aumentata di 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III.

Per coprire tale nuova dotazione, il Ministero della giustizia è autorizzato, ai sensi del comma 865, a bandire procedure concorsuali pubbliche nel triennio 2021-2023 ed a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali previste per l'amministrazione penitenziaria di un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.

Il comma 866 dispone le necessarie autorizzazioni di spesa per far fronte all'attuazione delle misure di cui ai commi 864-865, pari a 1.167.216 euro per il 2021 e a 4.668.861 euro a decorrere dal 2022 per gli oneri relativi al personale e ad 1 milione di euro nel 2021 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Il comma 867 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con

contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:

- 35 unità da impiegare nell'Area III posizione economica F1,
- 45 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 871 viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 872 autorizza la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854.

Il comma 868 incrementa le risorse FUA, Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia, nell'ambito degli uffici giudiziari, degli istituti penitenziari degli adulti e minori, dei servizi di giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna. Il Fondo è incrementato di 6 milioni per il 2021, 8, 4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023;

Il comma 869 prevede che quota parte delle risorse incrementalmente di cui all'articolo 164 del disegno di legge in esame sia destinata al c.d. intervento perequativo

Il comma 870, consente di utilizzare le risorse derivanti dal corrente esercizio finanziario sugli straordinari e buoni pasto per i trattamenti economici accessori correlati alle performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

**La RT** certifica che il comma 855 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i *magistrati ordinari* vincitori del concorso per n. 330 posti, bandito con D.M. 10/10/2018, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2021. La relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di giugno 2021.

A tal fine precisa che considerato che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessati dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria, a fini prudenziali si è ipotizzato di determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 200 unità, con decorrenza 1° luglio 2021, come da tabella allegata, ritenendosi, infatti, che attraverso l'utilizzo delle risorse del *turnover* è possibile fornire idonea copertura dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale tra 200 e 330 unità di magistrati da assumere.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'apposito fondo previsto dalla manovra.

**Art. 159, comma 1- TABELLA ONERI STIPENDIALI PERSONALE MAGISTRATURA – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-023"**

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	200	ONERE ANNUO
Magistrato ordinario in tirocinio	2021	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	<b>44.501,28</b>	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	<b>16.435,09</b>	<b>60.936,37</b>	6	30.468,19	<b>6.093.637,28</b>	13.962.056,13
	2021	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	<b>51.366,47</b>	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	<b>18.680,01</b>	<b>70.046,48</b>	6	35.023,24	<b>7.004.647,99</b>	
	2021		13^	2.202,67	933,67	-	<b>3.136,34</b>	266,59	758,99	125,11	31,82	<b>1.182,51</b>	<b>4.318,85</b>	13^	4.318,85	<b>863.770,86</b>	
	2022	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	<b>51.366,47</b>	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	<b>18.680,01</b>	<b>70.046,48</b>	6	35.023,24	<b>7.004.647,99</b>	
Magistrato ordinario	2022	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	<b>62.667,37</b>	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	<b>23.002,52</b>	<b>85.669,89</b>	6	42.834,94	<b>8.566.988,67</b>	16.695.797,20
	2022		13^	3.090,21	987,87		<b>4.078,08</b>	346,64	986,90	175,52	33,67	<b>1.542,72</b>	<b>5.620,80</b>	13^	5.620,80	<b>1.124.160,54</b>	
	2023	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	<b>62.667,37</b>	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	<b>23.002,52</b>	<b>85.669,89</b>	12	85.669,89	<b>17.133.977,33</b>	18.258.137,87
	2023		13^	3.090,21	987,87		<b>4.078,08</b>	346,64	986,90	175,52	33,67	<b>1.542,72</b>	<b>5.620,80</b>	13^	5.620,80	<b>1.124.160,54</b>	
	2024	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	<b>62.667,37</b>	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	<b>23.002,52</b>	<b>85.669,89</b>	6	42.834,94	<b>8.566.988,67</b>	18.617.340,53
	2024	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	<b>64.892,32</b>	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	<b>23.856,45</b>	<b>88.748,77</b>	6	44.374,39	<b>8.874.877,25</b>	
	2024		13^	3.275,62	987,87		<b>4.263,49</b>	362,40	1.031,76	186,06	33,67	<b>1.613,88</b>	<b>5.877,37</b>	13^	5.877,37	<b>1.175.474,61</b>	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2025	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	<b>80.153,29</b>	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	<b>29.693,66</b>	<b>109.846,95</b>	7	64.077,39	<b>12.815.477,00</b>	23.615.915,00
	2025	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	<b>81.016,24</b>	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	<b>30.024,86</b>	<b>111.041,10</b>	5	46.267,12	<b>9.253.424,66</b>	
	2025		13^	4.546,08	1.061,07		<b>5.607,15</b>	476,61	1.356,93	258,22	36,16	<b>2.127,92</b>	<b>7.735,07</b>	13^	7.735,07	<b>1.547.013,33</b>	
	2026	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	<b>81.016,24</b>	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	<b>30.024,86</b>	<b>111.041,10</b>	12	111.041,10	<b>22.208.219,19</b>	23.755.232,52
	2026		13^	4.546,08	1.061,07		<b>5.607,15</b>	476,61	1.356,93	258,22	36,16	<b>2.127,92</b>	<b>7.735,07</b>	13^	7.735,07	<b>1.547.013,33</b>	
	2027	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	<b>81.016,24</b>	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	<b>30.024,86</b>	<b>111.041,10</b>	7	64.773,97	<b>12.954.794,53</b>	24.182.537,51
	2027	5	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	<b>84.104,14</b>	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	<b>31.209,99</b>	<b>115.314,13</b>	5	48.047,55	<b>9.609.511,00</b>	
	2027		13^	4.803,41	1.061,07		<b>5.864,48</b>	498,48	1.419,20	272,83	36,16	<b>2.226,68</b>	<b>8.091,16</b>	13^	8.091,16	<b>1.618.231,98</b>	
	2028	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	<b>84.104,14</b>	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	<b>31.209,99</b>	<b>115.314,13</b>	12	115.314,13	<b>23.062.826,39</b>	24.681.058,38
	2028		13^	4.803,41	1.061,07		<b>5.864,48</b>	498,48	1.419,20	272,83	36,16	<b>2.226,68</b>	<b>8.091,16</b>	13^	8.091,16	<b>1.618.231,98</b>	
	2029	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	<b>84.104,14</b>	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	<b>31.209,99</b>	<b>115.314,13</b>	7	67.266,58	<b>13.453.315,40</b>	25.108.360,60
	2029	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	<b>87.192,04</b>	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	<b>32.395,13</b>	<b>119.587,17</b>	5	49.827,99	<b>9.965.597,33</b>	
	2029		13^	5.060,73	1.061,07		<b>6.121,80</b>	520,35	1.481,48	287,45	36,16	<b>2.325,44</b>	<b>8.447,24</b>	13^	8.447,24	<b>1.689.447,87</b>	
	2030	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	<b>87.192,04</b>	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	<b>32.395,13</b>	<b>119.587,17</b>	12	119.587,17	<b>23.917.433,60</b>	25.606.881,46
2030		13^	5.060,73	1.061,07		<b>6.121,80</b>	520,35	1.481,48	287,45	36,16	<b>2.325,44</b>	<b>8.447,24</b>	13^	8.447,24	<b>1.689.447,87</b>		

Sui commi 858-860, evidenza che le disposizioni prevedono un programma di assunzioni "straordinarie", in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

In particolare, si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 1.500 unità di Area II F1, 1.200 di Area II F2 e 300 unità di Area III F1, a decorrere dall'anno 2023. Nell'ambito delle procedure selettive per il reclutamento del predetto personale, si prevede espressamente l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'onere derivante da tali assunzioni ammonta a complessivi euro 119.010.951 annui, a decorrere dall'anno 2023. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo.

**Ex Art. 159, comma 2,3 e 4 – Oneri stipendiali assunzione 3000 unità di personale amministrativo giudiziario III F1 e II F2 e II F1 decorrenza 1° gennaio 2023**

Area/Fascia	E m o l u m e n t i				Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD /BP/STR)	Onere Totale
	Stipendio	I.V.C.	13^	Indennità di amministrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile			F.do pens.	Opera prev.	IRAP				
III – F1	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93		<b>29.511,36</b>	7.141,75	1.676,25	2.508,47	<b>11.326,47</b>	<b>40.837,83</b>	5.928,81	<b>46.766,64</b>
II – F2	19.132,15	133,92	1.605,51	4.083,30	267,60	<b>25.222,48</b>	6.103,84	1.417,44	2.143,91	<b>9.665,19</b>	<b>34.887,67</b>	5.185,50	<b>40.073,17</b>
II – F1	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	<b>23.830,97</b>	5.767,09	1.338,94	2.025,63	<b>9.131,66</b>	<b>32.962,63</b>	4.966,14	<b>37.928,77</b>

Oneri accessori									
Area	Fascia	F.U.A.		BUONI PASTO	Straordinario		Totale competenze accessorie	UNITA	onere annuo
III	F1	<b>1.986,52</b>		<b>693</b>	<b>3.249,29</b>		<b>5.928,81</b>	<b>300</b>	<b>1.778.643,00</b>
II	F2	<b>1.705,20</b>		<b>693</b>	<b>2.787,30</b>		<b>5.185,50</b>	<b>1200</b>	<b>6.222.600,00</b>
II	F1	<b>1.621,59</b>		<b>693</b>	<b>2.651,55</b>		<b>4.966,14</b>	<b>1.500</b>	<b>7.449.210,00</b>
									<b>15.450.453,00</b>
		Unità	Competenze fisse		competenze accessorie		Totale onere		
<b>III F1</b>		300	12.251.349,00		1.778.643,00		<b>14.029.992,00</b>		
<b>II F2</b>		1200	41.865.204,00		6.222.600,00		<b>48.087.804,00</b>		
<b>II F1</b>		1500	49.443.945,00		7.449.210,00		<b>56.893.155,00</b>		
			<b>103.560.498,00</b>		<b>15.450.453,00</b>		<b>119.010.951,00</b>		

Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

**Ex Art. 159, comma 2,3 e 4 Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale del comparto funzioni centrali.**

DESCRIZIONE SPESA	2022	2023
Locazione locali	718.565	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760	119.760
Cancelleria e stampati	11.975	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700	149.700
Totale	1.000.000	1.000.000

Quanto ai commi 861-863 la RT certifica che l'intervento normativo è teso alla realizzazione di un programma straordinario di assunzioni di n. 200 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'amministrazione penitenziaria nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei ruoli che scontano rilevanti scoperture di organico.

Le assunzioni nei profili interessati, nonché i relativi oneri, che ammontano a euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022, sono ripartiti come indicato nelle seguenti tabelle, con decorrenza 1 ottobre 2021. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

**Art. 159, Commi 5, 6 e 7 ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO**

Qualifica	Stipendio	I.V.C.	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale oneri stipendiali
Funzionario contabile – Area III – F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	5	145.845,92
Funzionario dell'organizzazione – Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	20	583.383,67
Funzionario giuridico pedagogico – Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	10	291.691,83
Funzionario Mediatore culturale – Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	35	1.020.921,42
Contabile – Area II – F3	20.358,56	142,56	3.802,49	2.025,30	282	26.610,91	10	266.109,11
Assistente informatico – Area II F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	40	990.424,73
Assistente tecnico – Area II – F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	80	1.980.849,47
<b>TOTALE</b>							200	5.279.226,14

**Oneri stipendiali fissi**

Importo totale lordo dipendente		5.279.226,14
Contributi a carico dell'Amministrazione	38,38%	2.026.166,99
Onere annuale per tutte le unità di personale previste	200	7.305.393,13

**Buoni pasto**

Qualifiche/Area/Fascia	unità	buoni pasto
		(euro 693)
Funzionario contabile – Area III – F1	5	3.465,00
Funzionario dell'organizzazione – Area III F1	20	13.860,00
Funzionario giuridico pedagogico – Area III F1	10	6.930,00
Funzionario Mediatore culturale – Area III F1	35	24.255,00
Contabile – Area II – F3	10	6.930,00
Assistente informatico – Area II F2	40	27.720,00
Assistente tecnico – Area II – F2	80	55.440,00
<b>Totale buoni pasto</b>	200	138.600,00

**FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)**

unità	Quota media <i>pro capite</i> FRD	O.R.	TOTALE FRD
200	1.613,63	527,65	428.257,13

**Lavoro straordinario**

Area/Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11mesi)	TOTALE STRAORDINARIO
Funzionario contabile – Area III – F1	5	14,84	4,85268	19,69268	165	16.246,46
Funzionario dell'organizzazione – Area III F1	20	14,84	4,85268	19,69268	165	64.985,84
Funzionario giuridico pedagogico – Area III F1	10	14,84	4,85268	19,69268	165	32.492,92
Funzionario Mediatore culturale – Area III F1	35	14,84	4,85268	19,69268	165	113.725,23
Contabile – Area II – F3	10	13,55	4,43085	17,98085	165	29.668,40
Assistente informatico – Area II F2	40	12,73	4,16271	16,89271	165	111.491,89
Assistente tecnico – Area II – F2	80	12,73	4,16271	16,89271	165	222.983,77
	200					591.594,51

### RIEPILOGO ONERI ACCESSORI

Buoni pasto	138.600,00
FRD	428.257,13
Straordinario	591.594,51
<b>TOTALE ONERI ACCESSORI</b>	<b>1.158.451,64</b>

<b>TOTALE ONERE ANNUO</b>	<b>8.463.844,78</b>
Anno 2021 (decorrenza 1° ottobre) + Procedure concorsuali	2.115.961,19
	1.000.000,00
Onere Anno 2021	3.115.961,19
Onere Anno 2022	8.463.844,78
Anno 2023 e a regime	8.463.844,78

Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

DESCRIZIONE SPESA	2021
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700
<b>Totale</b>	<b>1.000.000</b>

Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Sui commi 867;871 e 872 evidenzia che la disposizione, nel perseguire la finalità di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze del *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*, per l'anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 da inquadrare nell'Area III posizione economica F1, e 45 nell'Area II posizione economica F2.

In particolare, l'intervento normativo è teso ad incrementare la possibilità di assunzione – anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni – del personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità al fine di diminuire significative vacanze organiche per rafforzare l'offerta trattamentale all'utenza.

I pensionamenti, infatti, hanno ampliato il vuoto organico di alcune figure professionali divenute indispensabili nell'erogazione dei servizi istituzionali anche a seguito della recente entrata in vigore dell'Ordinamento Penitenziario Minorile – Decreto legislativo 121 del 2018 oltre che della sempre più efficace natura anche sanzionatoria dell'esecuzione penale esterna.

I funzionari contabili, i funzionari amministrativi e gli assistenti amministrativi sono le figure tecniche di supporto nelle procedure amministrative indispensabili per garantire l'erogazione tempestiva dei servizi istituzionali, imprescindibili per la più efficace risposta al territorio ed all'utenza specifica.

Le assunzioni sono autorizzate, nell'ambito della attuale dotazione organica e in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione minorile previsti dalla normativa vigente.

L'onere derivante da tali assunzioni ammonta a euro 855.648 per l'anno 2021 e a euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

**Funzionari contabili (area III – posizione economica F1)**

Dotazione organica	100
Presenti	90
Autorizzazione richiesta	10

**Funzionari amministrativi (area III – posizione economica F1)**

Dotazione organica	97
Presenti	29
Autorizzazione richiesta	25

**Assistenti amministrativi (area II – posizione economica F2)**

Dotazione organica	439
Presenti	398
Autorizzazione richiesta	45

(al netto dei previsti passaggi tra le aree)

Anno 2021 - decorrenza 1° ottobre 2021 - 80 unità

**Art. 159, commi 8, 9 e 10 ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO Oneri stipendiali fissi**

Qualifica	Stipendio	I.V.C.	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale oneri stipendiali Fissi
Funzionario contabile – Area III – F1	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		29.169,18	10	291.691,83
Funzionario amministrativo – Area III – F1	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		29.169,18	25	729.229,58
Assistente amministrativo – Area II – F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	45	1.114.227,83
<b>TOTALE</b>							<b>80</b>	<b>2.135.149,24</b>

Importo totale lordo dipendente		2.135.149,24
Contributi a carico dell'Amministrazione	38,38%	819.470,28
Onere annuale per tutte le unità di personale previste	80	2.954.619,52

**Oneri stipendiali accessori**

Qualifiche/Area/Fascia	unità	buoni pasto
		euro 693
Funzionario contabile – Area III – F1	10	6.930,00
Funzionario amministrativo – Area III – F1	25	17.325,00
Assistente amministrativo – Area II – F2	45	31.185,00
<b>Totale buoni pasto</b>	<b>80</b>	<b>55.440,00</b>

**FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)**

unità	Quota media <i>pro capite</i> FRD	O.R.	TOTALE FRD
80	1.633,59	534,04	173.376,20

**STRAORDINARIO**

Area/Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11mesi)	Totale straordinario annuo <i>pro capite</i>	TOTALE STRAORDINARIO
Funzionario contabile – Area III – F1	10	14,84	4,85268	19,69268	165	3.249,29	32.492,92
Funzionario amministrativo – Area III – F1	25	14,84	4,85268	19,69268	165	3.249,29	81.232,31
Assistente amministrativo – Area II – F2	45	12,73	4,16271	16,89271	165	2.787,30	125.428,37
	<b>80</b>						<b>239.153,60</b>

**Totale oneri accessori**

ONERI ACCESSORI	
Buoni pasto	55.440,00
FRD	173.376,20
Straordinario	239.153,60
<b>TOTALE ONERI ACCESSORI</b>	<b>467.969,80</b>

**RIEPILOGO ONERE ANNUO**

Anno 2021 (decorrenza 1° luglio) + Procedure concorsuali	855.648
	1.855.648
Onere Anno 2021	2.711.294,66
Onere Anno 2022	3.422.589,32
Anno 2023 e a regime	3.422.589,32

Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 80 unità di personale del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

DESCRIZIONE SPESA	2021
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700
Totale	1.000.000

I commi 856-857, 864-866 e 868-870 inseriti nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone ai seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate da effetti indotti.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese/entrate correnti</b>									
Comma 856 - 857(Magistrati)	2,3	4,6	4,6	3,3	4,6	4,6	2,3	4,6	4,6
Effetti indotti				1,5	2,3	2,3	1,5	2,3	2,3
Spese svolgimento procedure concorsuali – personale Amm. giudiziaria (comma 859)	0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0	1,0
Spese svolgimento procedure concorsuali – personale Amm. penitenziaria (comma 862)	1,0	0	0	1,0	0	0	1,0	0	0
Commi 864-866	1,3	4,5	4,5	1,3	4,5	4,5	1,3	4,5	4,5
Commi 865	1			1			1		
Comma 868 FUA	6	8,4	10	6	8,4	10	6	8,4	10
Comma 870	44,53				44,53		44,53		
Fondo comp.(co.870)				-44,53			-44,53		
Spese svolgimento procedure concorsuali – Personale Dip. Giustizia minorile (comma 871)	1,0	0	0	1,0	0	0	1,0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, con riferimento alle assunzioni di magistrati indicate al comma 855, andrebbero innanzitutto richieste più precise indicazioni in merito alla platea assunzionale prevista, atteso che questa non viene espressamente indicata dalla norma. In tal senso, si prende comunque atto di quanto evidenziato dalla RT che quantifica il relativo onere, con riferimento a un contingente massimo di n. 200 unità, indicandone, altresì, la progressione decennale in aderenza a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, dalla legge di contabilità. Quanto ai profili

d'impatto sui saldi di finanza pubblica, sembrerebbe comunque opportuna l'evidenziazione distinta degli effetti indotti riferita ai reclutamenti *de quo* a partire dal secondo semestre 2021.

Per i profili di copertura, si evidenzia che ai relativi oneri si provvede a valere delle risorse iscritte nel fondo per le assunzioni di personale di cui al comma 854, cui si rinvia.

Sui commi 858-860 laddove si autorizza poi il reclutamento di 3.000 unità di varie qualifiche nell'Amministrazione giudiziaria "ordinaria" dal 1 gennaio 2023, per cui la RT espone il dettaglio dei dati e parametri considerati ai fini della quantificazione degli oneri, ivi compresi le componenti riconducibili agli effetti indotti per l'erario, a cui è aggiunta la stima dell'onere di 1 milione di euro per il 2022 e 2023, in relazione agli oneri previsti per l'espletamento delle procedure concorsuali, non ci sono osservazioni.

Poi, in merito alle assunzioni, alla luce dei dati e parametri considerati dalla RT per la quantificazione degli oneri per il 2021 e dal 2022, nonché degli ulteriori elementi di quantificazione forniti in merito alla stima degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'anno 2021 (comma 862), non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia comunque che le norme autorizzano assunzioni in un numero determinato di unità, mentre le autorizzazioni di spesa di spesa, richiederebbero che anche le assunzioni fossero definite entro un contingente massimo (fino a). Quanto ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, sembrerebbe comunque opportuna la distinta evidenziazione degli effetti "indotti" riferita ai reclutamenti in esame e alla relativa decorrenza.

Per i profili di copertura, si evidenzia che ai relativi oneri si provvede a valere delle risorse iscritte nel fondo previsto in manovra.

In merito poi alle novelle apportate in prima lettura con l'inserimento dei commi 856-857, 864-866 e pur considerando che ivi sono tra l'altro previste anche autorizzazioni compatibili solo in linea di principio con un tetto massimo di spesa, andrebbero richiesti elementi idonei a comprovarne la congruità a fronte dei fabbisogni d'oneri cui sono destinate.

Così come un supplemento di informazioni andrebbe richiesto anche in merito ai commi 868-870, relativamente alla disposta possibilità di devoluzione di risparmi di spesa al finanziamento degli istituti della retribuzione accessoria in sede di contrattazione decentrata del personale dell'Amministrazione giudiziaria.

In merito all'integrazione apportata in prima lettura sul comma 870, va necessariamente evidenziato che il fondo ivi indicato a compensazione è classificato come spesa in conto capitale e dotato in bilancio di una sola previsione di cassa. Sul punto, sarebbero opportuni chiarimenti.

## Commi 873-876

### *(Assunzioni nel Ministero delle politiche agricole con copertura sul Fondo di cui all'art. 158)*

Le norme autorizzano il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, varie procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2, da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n.21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.

**La RT** ribadisce che, per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad assumere, per il biennio 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di n.140 unità di personale, di cui n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia, da assumere nell'anno 2022.

Evidenzia che gli oneri assunzionali sono così determinati:

- n. 86 unità nel 2021 di cui n. 58 unità in terza area e n. 28 unità in seconda area per un onere finanziario complessivo annuo di euro 3.870.888; è stato quantificato un onere di 967.722 euro nel presupposto che le assunzioni decorrano dal 1° ottobre 2021, tenendo conto del dell'iter delle procedure di reclutamento;
- n. 54 unità nel 2022 (n. 30 terza area F1, n 21 seconda area F2 e n. 3 unità dirigenziali con qualifica di dirigente di seconda fascia) per un onere finanziario a regime di complessivo di 6.592.412 euro, di cui euro 2.721.524 relative alle 54 unità.

Precisa che ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

	TRATTAMENTO ECONOMICO personale non dirigenziale								COSTO UNITARIO PER AREA/FASCIA
	one tabellare (Stipendi o e IIS)	IVC	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	TOTALE	Oneri riflessi 38,38%	da contabilizzare a economic	Oneri riflessi 32,7%	
Terza area F1	€ 22.291,78	€ 156,00	€ 1.870,65	€ 2.772,72	€ 27.078,15	€ 10.392,59	€ 6.930,00	€ 2.266,11	€ 46.684,84
Seconda area F2	€ 19.132,15	€ 133,92	€ 1.605,51	€ 2.246,40	€ 23.117,98	€ 8.872,68	€ 6.930,00	€ 2.266,11	€ 41.541,69

dirigenti II fascia	ICA AREA DIRIGE	TRATTAMENTO ECONOMICO AREA DIRIGENZA	complessivo n. 3 dirigenti II fascia 2021
---------------------	-----------------	--------------------------------------	---

		Stipendio tabellare a	IVC	Retribuzione posizione fissa b	Retribuzione posizione variabile SICO PREVISIONI 2020 c	Risultato medio 2018 d	Oneri riflessi a carico dell'Amm.ne (Contributi c/Amm.ne 29,88% e IRAP 8,50% di a+b+c) (Contributi c/Amm.ne 24,20% e IRAP 0,50% di a+b+c)	Totale complessivo unitario	
3	Dirigent e II fascia	€ 45.260,97	€ 316,81	€ 12.565,11	€ 28.237,23	€ 22.700,00	€ 40.454,00	€ 149.534,12	€ 448.602,36

Ribadisce inoltre che il comma 875 prevede una specifica autorizzazione di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzione di 140 unità di personale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- spese svolgimento procedure concorsuali	0,1			0,1			0,1		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati e parametri nonché degli elementi informativi inerenti alla quantificazione considerati dalla RT, ivi compresi gli oneri correlati allo svolgimento delle procedure concorsuali, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che tali norme autorizzano assunzioni in un numero determinato di unità, a fronte di oneri assunzionali configurati come limiti massimi di spesa per il 2021 e dal 2022, per si imporrebbe che la previsione di tali limiti fosse ridefinita entro un contingente massimo.

Per i profili di copertura, posto che agli oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854, nulla da osservare.

Quanto ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si ravvisa l'opportunità di una distinta evidenziazione degli effetti "indotti" con riferimento ai reclutamenti in esame.

## **Commi 877-879**

### ***(Assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con copertura sul Fondo di cui al comma 854)***

Le norme autorizzano l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di n.750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

**La RT** ribadisce che la norma prevede l'autorizzazione alle assunzioni straordinarie – nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 750 unità – di qualifiche iniziali dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la seguente gradualità dei contingenti annuali massimi: n.250 unità per l'anno 2021, n. 250 unità per l'anno 2022 e n. 250 unità per l'anno 2023.

Sul comma 878, certifica che ivi si individua la quantificazione dell'onere complessivo nel limite di spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 a decorrere dall'anno 2033 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Il comma 879 autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni straordinarie, stabilita in euro 75.000 per l'anno 2021, in euro 300.000 per l'anno 2022, in euro 525.000 per l'anno 2023 e in euro 675.000 a decorrere dall'anno 2024. La quantificazione dell'onere ha seguito le medesime modalità e criteri di calcolo parametrato in relazione al numero di unità da assumere, utilizzati per la determinazione degli analoghi oneri previsti dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 160 del 2019.

La tabella 1 di riepilogo reca l'onere complessivo con proiezione ultradecennale dall'anno 2021 all'anno 2033.

**Art. 159, commi 15, 16 e17 – Tabella oneri**

ES. FIN.	ASSUNZIONI			PROMOZIONI				AA/PP					ONERI (lordo Stato)					
	ASSUNZIONI ANNUALI - Allievo Vigile del fuoco	DECORRENZA	ASSUNZIONI PROGRESSIVE	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco coordinatore	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco coordinatore	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco coordinatore	TOTALE
2021	250	01/10/2021	250					62,50					2.558.412	-	-	-	-	2.558.412
2022	250	01/10/2022	500	250	01/04/2022			125,00	187,50				5.116.825	7.988.118	-	-	-	13.104.943
2023	250	01/10/2023	750	250	01/04/2023			125,00	437,50				5.116.825	18.638.942	-	-	-	23.755.767
2024			750	250	01/04/2024			62,50	687,50				2.558.412	29.289.766	-	-	-	31.848.179
2025			750			250	01/10/2025		687,50	62,50			-	29.289.766	2.748.711	-	-	32.038.478
2026			750			250	01/10/2026		437,50	312,50			-	18.638.942	13.743.556	-	-	32.382.499
2027			750			250	01/10/2027		187,50	562,50			-	7.988.118	24.738.402	-	-	32.726.520
2028			750							750,00			-	-	32.984.535	-	-	32.984.535
2029			750			250	01/10/2029			687,50	62,50		-	-	30.235.824	2.829.066	-	33.064.890
2030			750			250	01/10/2030			437,50	312,50		-	-	19.240.979	14.145.329	-	33.386.308
2031			750			250	01/10/2031			187,50	562,50		-	-	8.246.134	25.461.593	-	33.707.727
2032			750								750,00		-	-	33.948.790	-	-	33.948.790
2033			750				250	01/10/2033			687,50	62,50	-	-	-	31.119.725	2.967.969	34.087.694

**Trattamento accessorio integrativo**

Fondi di incentivazione	anni persona 2020	Importo fondi			valore medio (lordo oneri Stato)
		importo lordo dipendente	oneri a carico dello Stato	importo lordo complessivo	
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*	35.852	114.799.425	37.539.412	152.338.837	4.249
<b>Totale:</b>	<b>35.852</b>	<b>114.799.425</b>	<b>37.539.412</b>	<b>152.338.837</b>	<b>4.249</b>

\* importo stanziamento 2020

qualifiche	retribuzione <i>pro capite</i> (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	36.685	4.249	<b>40.934,60</b>
VIGILE DEL FUOCO	38.354	4.249	<b>42.603,30</b>
VIGILE ESPERTO	39.730	4.249	<b>43.979,38</b>
VIGILE ESPERTO CON S.C.	41.016	4.249	<b>45.265,05</b>
VIGILE COORDINATORE	43.238	4.249	<b>47.487,51</b>

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Spese di funzionamento per assunzione di n.750 unità vigili del Fuoco, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto (comma 17)	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione dei dati e degli elementi forniti dalla RT, ivi comprese le spese previste per di funzionamento connesse (attrezzature, casermaggio etc.), con riferimento ai reclutamenti da effettuarsi in ciascuna annualità triennio 2021 /2023, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, va evidenziato che la RT, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, dal momento che trattasi di carriere in regime di "diritto pubblico" (categorie del P.i "non contrattualizzate") espone una proiezione pluriennale degli dall'anno 2021 all'anno 2033, ivi esponendo anche gli effetti relativi agli avanzamenti in ruolo.

Sul punto, andrebbero richieste conferme in merito agli oneri previsti dalla RT, in particolare, oltre il triennio 2021/2023 in programmazione.

Per i profili di copertura, dal momento che agli oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854 alla cui scheda si rinvia per le relative osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si ravvisa ad ogni modo l'opportunità di fornire distinta evidenziazione, per le annualità del triennio in programmazione, degli effetti "indotti" per l'erario.

Infine, per quanto a concerne gli oneri di funzionamento, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, andrebbero richieste

delucidazioni in merito alla circostanza che la disposizione autorizza una spesa permanente a decorrere dal 2024 di importo superiore rispetto a quella riportata sull'ultimo anno del triennio in programmazione.

### **Commi 880-881**

#### ***(Assunzioni nel Ministero dell'interno con copertura sul Fondo di cui al comma 854)***

Le norme autorizzano per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di n.250 unità di personale di livello non dirigenziale di II fascia, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.

**La RT** riferisce che per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di n.250 unità di personale da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia retributiva seconda nei limiti della vigente dotazione organica.

Gli oneri sono stati così quantificati:

- per il primo anno (2021) euro 778.073, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali;
- a regime (dall'anno 2022) euro 9.336.880, tenuto conto che la retribuzione annua lorda *pro capite* per una unità di Area II-F2 (vigente C.C.N.L. – Comparto Ministeri) è pari ad euro 37.347, 52.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione al comma 854.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati e gli elementi di quantificazioni forniti dalla RT, si rileva che questa non fornisce il dettaglio gli importi inerenti al trattamento retributivo lordo annuo, evidenziando separatamente le componenti fondamentali e accessorie degli oneri retributivi.

Inoltre, si evidenzia che, a fronte di oneri assunzionali definiti come limiti massimi di spesa le suddette assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità, invece che entro il limite di un contingente massimo numerico (fino a).

Per i profili di copertura, facendosi fronte agli oneri assunzionali previsti per il 2021 e dal 2022 mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di cui al comma 854, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per quanto attiene allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, si ravvisa la necessità che tali effetti siano distintamente evidenziati nell'Allegato.

### **Commi 882-883** ***(Assunzioni nel Ministero della salute)***

Le norme autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, n.45 dirigenti di livello non generale di varie professionalità, e n.35 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza (con posizione economica iniziale F1 della III Area) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui al precedente articolo 158.

**La RT** ribadisce che, per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 45 dirigenti di livello non generale, di cui n.11 medici, n.4 veterinari e n.10 psicologi, da imputare alla aliquota dei dirigenti "sanitari", n.2 dirigenti con profilo economico sanitario, n.10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, n.1 dirigente ingegnere, n.1 dirigente biomedico, n.1 dirigente informatico, n.2 dirigenti ingegneri gestionali, n.2 dirigenti ingegneri industriali e n.2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dirigenti "non sanitari", nonché complessive centotrentacinque (n. 135) unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali.

Precisa che gli oneri sono stati così quantificati: per il primo anno (2021) euro 3.329.688, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni prevista dal 1° ottobre 2021); a regime (dall'anno 2022) euro 13.318.749. A tali oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Gli oneri relativi alle posizioni dirigenziali di natura sanitaria – tenuto conto della specifica disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi – sono quantificate in relazione al costo di posizione dirigenziale di livello non generale (corrispondente alla struttura "complessa" per gli ex dirigenti sanitari di II fascia e dirigenti di struttura "semplice" per i dirigenti sanitari ex dirigenti delle professionalità sanitarie).

Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario di cui al comma 20, come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.

**Art. 159, Commi 20 e 21 -Oneri unitari personale dirigente:****DIRIGENTE II fascia non sanitario – FASCIA A**

	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72	2.286,50	37.224,22
TOTALE COMPETENZE FISSE	85.042,69	25.410,76	7.228,63	117.682,07
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%	13.812,79	3.342,69	1.174,09	18.329,57
art. 7 legge 362/99	17.043,08	4.124,43	1.448,66	22.616,17
TOTALE ACCESSORI	30.855,87	7.467,12	2.622,75	40.945,74
TOTALE RETRIBUZIONE	115.898,56	32.877,88	9.851,38	158.627,81

**DIRIGENTE sanitario medico/veterinario – FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA**

	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72	2.286,50	37.224,22
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	2.051,27	720,49	11.248,10
INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	3.053,14	868,53	14.139,67
TOTALE COMPETENZE FISSE	103.737,03	30.515,17	8.817,65	143.069,85
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%	13.812,79	3.342,69	1.174,09	18.329,57
TOTALE RETRIBUZIONE	117.549,82	33.857,86	9.991,73	161.399,42

**DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' – FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA**

	IMPORTO ANNUO	oneri		irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92		3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66		26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45		1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72		2.286,50	37.224,22
INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	3.053,14		868,53	14.139,67
TOTALE COMPETENZE FISSE	95.260,69	28.463,89		8.097,16	131.821,74
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%	13.812,79	3.342,69		1.174,09	18.329,57
TOTALE RETRIBUZIONE	109.073,48	31.806,59		9.271,25	150.151,31

**DIRIGENTE sanitario medico/veterinario – FASCIA S1 STRUTTURA SEMPLICE**

	IMPORTO ANNUO	oneri		irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92		3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66		26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	11.000,00	3.286,80		935,00	15.221,80
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	12.200,00	3.645,36		1.037,00	16.882,36
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	2.051,27		720,49	11.248,10
TOTALE COMPETENZE FISSE	77.253,92	22.602,02		6.566,58	106.422,52
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	8.994,33	2.176,63		764,52	11.935,48
TOTALE RETRIBUZIONE	86.248,25	24.778,64		7.331,10	118.357,99

**DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' – FASCIA S1 STRUTTURA SEMPLICE**

	IMPORTO ANNUO	oneri		irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92		3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66		26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	11.000,00	3.286,80		935,00	15.221,80
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	13.800,00	4.123,44		1.173,00	19.096,44
TOTALE COMPETENZE FISSE	70.377,58	21.028,82		5.982,09	97.388,50
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	8.205,17	1.985,65		697,44	10.888,26
TOTALE RETRIBUZIONE	78.582,75	23.014,47		6.679,53	108.276,76

**Oneri unitari personale non dirigente:**

AREA	POS. ECON.	STIPENDIO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE ANNUA LORDA PER 13 MENSILITA'	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE ANNUA LORDA PER 12 MENSILITA'	IVC	TOTALE COSTO ANNUO LORDO	ONERI RIFLESSI 29,88%	IRAP 8,50%	TOTALE COMPENSI VO ONERI RIFLESSI 38,38%
III	F1 ex C1	17.166,50	6.982,95	2.772,72	169,00	27.091,17	8.094,84	2.302,75	37.488,76
					TOTALE COSTO ANNUO LORDO	ONERI RIFLESSI su accessorio 24,20%	IRAP	TOTALE COMPENSI VO ONERI RIFLESSI	
				FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74	439,89	154,51	2.412,14	
				ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36	1.990,30	699,07	10.913,73	
				TOTALE	10.042,10	2.430,19	853,58	13.325,87	

**Riepilogo oneri complessivi:**

PERSONALE DIRIGENZIALE		pg 1	pg.2	cap irap pg.1 fisse	
COMPENZE FISSE		IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
DIRIGENTI II FASCIA (non sanitari)	20	1.700.853,80	508.215,12	144.572,57	2.353.641,49
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	8	829.896,24	244.121,35	70.541,18	1.144.558,77
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA COMPLESSA	2	190.521,38	56.927,79	16.194,32	263.643,49
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA SEMPLICE	7	540.777,44	158.214,11	45.966,08	744.957,63
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA SEMPLICE	8	563.020,64	168.230,57	47.856,75	779.107,96
TOTALE COMPETENZE FISSE	45	3.825.069,50	1.135.708,92	325.130,91	5.285.909,33
COMPETENZE ACCESSORIE					
DIRIGENTI II FASCIA	20	617.117,37	149.342,40	52.454,98	818.914,75
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	8	110.502,31	26.741,56	9.392,70	146.636,56
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA COMPLESSA	2	27.625,58	6.685,39	2.348,17	36.659,14
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA SEMPLICE	7	62.960,31	15.236,40	5.351,63	83.548,33
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA SEMPLICE	8	65.641,36	15.885,21	5.579,52	87.106,08

TOTALE ACCESSORI	45	883.846,93	213.890,96	75.126,99	1.172.864,87
TOTALE COSTO RETRIBUZIONI		4.708.916,43	1.349.599,88	400.257,90	6.458.774,20

PERSONALE NON DIRIGENZIALE AREA III F1		pg 1	pg.2	cap irap pg.1 fisse	
COMPENZE FISSE		IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
TOTALE COMPETENZE FISSE	135	3.657.307,95	1.092.803,62	310.871,18	5.060.982,74
		pg 4	pg.5	cap irap pg.2 access.	
COMPETENZE ACCESSORIE		IMPORTO ANNUO	oneri	irap	
TOTALE ACCESSORI	135	1.355.683,50	328.075,41	115.233,10	1.798.992,00
TOTALE COSTO RETRIBUZIONI		5.012.991,45	1.420.879,02	426.104,27	6.859.974,75
TOTALE COSTO DA FINANZIARE					13.318.748,95

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla stessa sono compresi in quelli indicati in relazione all'articolo 158.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione dei dati e dei parametri di quantificazione degli oneri forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità, a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurate come limiti massimi di spesa, imporrebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo (fino a).

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si ravvisa l'opportunità che gli effetti indotti per l'erario siano specificamente indicati in relazione ai reclutamenti.

### **Commi 884-885** ***(Assunzioni nel Ministero dell'economia)***

Le norme autorizzano il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere n.550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (n.450 unità) e alle Commissioni Tributarie (n.100 unità).

**La RT** ribadisce che per le finalità previste dalla disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 550 unità, di cui n.450 unità di Area III-F1 e n.100 unità di Area II-F2, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

In considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l'onere per il primo anno è pari ad euro 5.888.113 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 23.552.453, tenendo conto delle seguenti retribuzioni *pro capite*:

Qualifica	Pro-capite	Unità
Area III-F1	44.089,15	450
Area II-F2	37.123,36	100

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi non considera la norma, in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione al comma 854.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT, si rileva che ivi non si fornisce il dettaglio degli importi riferibili alle componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico annuo lordo unitario spettante al personale appartenente alla III (liv. Economico F1) e alla II Area (liv. Economico F2), né indicazioni in merito al calcolo degli effetti indotti.

Inoltre, va evidenziato che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità, a fronte di oneri assunzionali che sono configurati come limiti massimi di spesa per il 2021 e dal 2022 (comma 23), i quali richiederebbero pertanto l'individuazione di un numero di assunzioni entro un contingente massimo (fino a).

Per i profili di copertura, dal momento che ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854, non ci sono osservazioni.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si rileva che degli stessi andrebbe data opportuna e separata indicazione.

## Comma 886

### *(Assunzioni nel Ministero dell'economia con copertura sul Fondo di cui all'art. 158)*

La norma autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere n.20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all'attuazione del Programma *Next Generation EU*.

**La RT** evidenzia che per le finalità previste dai commi 1037-1050, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a n.20 unità da inquadrare nell'Area III-F1.

In considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l'onere per il primo anno è pari ad euro 220.446 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 881.783, tenendo conto della seguente retribuzione *pro capite*:

Qualifica	Pro-capite	Unità
Area III-F1	44.089,15	20

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione al comma 854.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT, si rileva che la stessa non espone il dettaglio degli importi riferibili alle componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico loro annuo inerenti al profilo professionale inquadrato nella III Area (liv. economico F1).

Inoltre, si evidenzia che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità, a fronte di oneri assunzionali andrebbero considerati alla luce della autorizzazione di spesa predisposta come limite massimo, per cui si imporrebbe che il numero dei reclutamenti venisse definito entro il limite di un contingente massimo (fino a).

Per i profili di copertura, dal momento che agli oneri assunzionali per il 2021 e dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854, non ci sono osservazioni.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si ravvisa l'opportunità che degli effetti indotti connessi a reclutamenti venga data distinta evidenziazione in Allegato.

## **Commi 887-894** ***(Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)***

Le norme recano disposizioni riguardanti il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare:

- il comma 887 modifica ulteriormente la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni;
- i commi 888-889 riguardano l'incremento, all'esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali;
- il comma 890 differisce ulteriormente (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, definisce un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato;
- il comma 891 prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche in proporzione all'incremento delle stesse. Sul conferimento degli incarichi in questione interviene anche il comma 32;
- il comma 892 prevede l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio;
- il comma 893 reca una disciplina transitoria, nelle more dell'applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.
- il comma 894 integra il comma 285 della legge di bilancio 2019, laddove è previsto che gli incarichi di insegnamento a t.d. presso le AFAM non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, prevedendo che tale divieto sia limitato al personale di ruolo che operi nella medesima istituzione.».

**La RT** certifica *in primis* sul comma 887 che la disposizione ivi prevista, non modificando i criteri per la determinazione della dotazione organica delle istituzioni AFAM in corso di statizzazione già previsti dal D.L. 50/2017, come modificato dalla Legge n. 126/2020, non determina oneri aggiuntivi rispetto alle risorse finanziarie autorizzate con il DL 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Precisa a tal fine che lo stanziamento di cui all'articolo 22 bis del DL 50/2017 è infatti coerente con le modifiche apportate, poiché non si prevede alcun ampliamento della platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione originaria, essendo specificato che l'assunzione di personale entrato in servizio successivamente alla data del 24 giugno 2017 potrà avvenire esclusivamente nei limiti della dotazione organica definita nei limiti del personale in servizio al 24 giugno 2017.

Sui commi 888-889, evidenzia poi che la disposizione prevede uno stanziamento di 12 milioni nel 2021 e di 70 milioni di euro, a regime, a decorrere dal 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158, finalizzato all'ampliamento delle dotazioni organiche AFAM, come previsto al comma 26.

Certifica che sulla base del costo medio del personale del comparto di cui alla Tabella 1 del dPR 143 del 2019, le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, con riferimento a ciascuna istituzione AFAM pari, in media, a n. 2

coadiutori, n. 3 assistenti amministrativi, n. 0,93 collaboratori amministrativi, n. 1 direttore di biblioteca e n. 12 docenti, come evidenziato dalla tabella seguente (che ha un valore meramente esemplificativo e non rappresenta un vincolo per le istituzioni, le quali delibereranno la variazione di organico consentita dal vincolo finanziario, in relazione alle proprie specifiche esigenze):

Profilo	Costo ex dPR 143/19	Ampliamento organici (per un totale di 84 istituzioni AFAM statali)	Costo totale dall'anno 2022
Docente	52.018 €	984 (in media 12 per istituzione)	51.185.712 €
Direttore di biblioteca EP1	45.577 €	82 (in media 1 per istituzione)	3.737.314 €
Collaboratore	34.409 €	76 (in media 0,93 per istituzione)	2.615.084 €
Assistente	31.953 €	246 (in media 3 per istituzione)	7.860.438 €
Coadiutore	28.005 €	164 (in media 2 per istituzione)	4.592.820 €
			69.991.368 €

Sulla base dei medesimi criteri è stata quantificata l'autorizzazione di spesa per il solo anno 2021, ipotizzando il possibile incremento e le relative assunzioni, a far data da 1° novembre 2021, e considerando, quindi 2/12 dello stanziamento a regime (euro 69.991.368/12\*2 = euro 11.665.228).

I criteri per l'attribuzione dell'ampliamento di organico alle istituzioni AFAM saranno definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Assicura, per quanto concerne il personale amministrativo, che l'ampliamento degli organici consente di garantire alle istituzioni AFAM una struttura tecnico-amministrativa adeguata al percorso di maggiore autonomia intrapreso, anche recentemente, con l'approvazione del dPR 143 del 2019 (Regolamento sul reclutamento), la cui applicazione, che viene fatta decorrere a partire dall'anno accademico 2022/2023, necessiterà del rafforzamento del personale degli uffici amministrativi. Attualmente, infatti, la dotazione organica del comparto comprende n. 1.186 coadiutori (n. 14,4 in media, per istituzione), n. 585 assistenti amministrativi (n. 7,13 in media), n. 32 collaboratori amministrativi (n.0,39 in media) e n.1 direttore di biblioteca (0,01 in media), figura quest'ultima risultante dall'interpretazione autentica del CCNL, operata dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali, la quale ha distinto la figura del "*direttore di ragioneria*" da quella del "*direttore di biblioteca*".

Sul comma 890, evidenzia che la norma contiene disposizioni di natura ordinamentale individuando le procedure di assunzione per la copertura dei posti in organico. Si prevede, conseguentemente il rinvio all'anno accademico 2022/2023 dell'entrata in vigore del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al fine di coordinare le tempistiche di reclutamento con le esigenze delle istituzioni AFAM. Assicura che il comma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Sul comma 891, segnala che attualmente gli studenti del sistema AFAM (dati 2018/2019) superano le 76.000 unità, dato, questo, superiore di circa il 50% rispetto a

quello relativo alla fine degli anni '90, quando furono approvate le attuali dotazioni organiche, che negli anni hanno subito piccole modifiche, senza incremento di spesa. Le esigenze didattiche hanno, quindi, comportato la necessità per le istituzioni AFAM di conferire incarichi di docenza "fuori organico" con contratti di collaborazione che gravano sui bilanci delle istituzioni stesse.

In tal senso, sottolinea che l'ampliamento degli organici, disposto ai sensi dei commi 887 e 888, consentirà di far rientrare la maggior parte di tali cattedre all'interno della dotazione organica, evitando di generare ulteriore precariato.

Rileva che al fine di poter correttamente valutare la portata di tale fenomeno e di poter monitorarne il graduale superamento grazie all'ampliamento degli organici, si prevede che le istituzioni debbano effettuare una ricognizione degli incarichi di docenza fuori organico entro il 1 aprile 2021, che la stessa sia necessaria al fine dell'ampliamento dell'organico e che il riparto dello stesso, effettuato con decreto di cui al comma 889, ne tenga conto.

Conclude assicurando che per garantire la sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale, le istituzioni AFAM dovranno quindi ridurre il numero degli incarichi fuori organico in proporzione all'ampliamento della dotazione organica.

Sul comma 892 evidenzia che l'intervento normativo dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio.

A tale fine, evidenzia che il rapporto di lavoro del relativo personale dovrà essere disciplinato in un'apposita sezione nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca", con il quale saranno definiti i contenuti professionali e i trattamenti economici dei relativi profili, prendendo come riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto.

All'esito della definizione dell'accordo collettivo si potrà provvedere, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca alla individuazione, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni del personale di cui al presente comma, nonché dei criteri di riparto del fondo in esame tra le singole istituzioni AFAM.

In ultima analisi, considerata la necessità di provvedere, tramite contrattazione collettiva, alla definizione dei profili professionali e delle conseguenti retribuzioni ed all'adozione del Decreto Ministeriale di riparto, assicura che si presume possano intervenire non prima dell'inizio dell'anno accademico 2021-2022 fissato al 1°

novembre 2021, per cui la norma prevede uno stanziamento per il 2021 pari a soli 2,5 milioni di euro.

Sul comma 893 assicura che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) già prevede che, nell'ambito delle procedure disciplinate dal regolamento sul reclutamento del personale AFAM, una quota compresa tra il 10% e il 20% delle risorse destinate al reclutamento sia riservata al reclutamento di docenti di prima fascia, a cui concorrono solo docenti di seconda fascia, a tempo indeterminato in servizio da almeno tre anni accademici.

In attuazione di tale norma, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del *budget* assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti degli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (quest'ultimo in fase di approvazione), le risorse disponibili sono pari a euro 7.613.414,32.

La norma prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, possa essere disposta la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia, nei limiti delle risorse già accantonate. La norma prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri dell'economia e della p.a., i fondi residui possano essere destinati alle assunzioni di direttori amministrativi, alla determinazione dell'organico dell'ISSM di Teramo e all'ampliamento dell'organico degli ISIA.

Certifica che detta disposizione non determina effetti finanziari in quanto provvede ad una mera rideterminazione delle poste di destinazione, con riferimento a risorse accantonate e già disponibili nello stato di previsione del MUR.

Sul comma 894 evidenzia che la disposizione ivi prevista non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di misura di carattere ordinamentale volta a specificare l'ambito applicativo di una norma della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/19).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo ampliamento dotazioni organiche AFAM – Accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche	2,5	15,0	15,0	2,5	15,0	15,0	2,5	15,0	15,0
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Fondo ampliamento dotazioni organiche AFAM – Accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche – effetti riflessi				1,2	7,3	7,3	1,2	7,3	7,3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in merito al comma 887, dal momento che la RT conferma che la disposizione ivi prevista di modifica della disciplina della determinazione delle dotazioni organiche AFAM “non determina oneri aggiuntivi rispetto alle risorse finanziarie a tal fine autorizzate con il DL n. 50/2017”, che pertanto appaiono coerenti con le modifiche apportate, in quanto non si prevede alcun ampliamento della platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione originaria, nulla da osservare.

Inoltre, sui commi 888-889, posto che ivi si prevede un ulteriore stanziamento di 12 milioni nel 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, espressamente “finalizzato all’ampliamento delle dotazioni organiche AFAM”, pur fornendo la RT i dati e gli elementi di quantificazione (trattamenti retributivi riferiti a specifiche unità e qualifiche), si evidenzia la necessità dell’acquisizione di elementi di valutazione circa gli effetti finanziari relativi al personale in servizio interessato dal processo di “statizzazione” e dalla correlata rideterminazione delle dotazioni organiche (indicando la platea dei beneficiari, i relativi trattamenti economici in godimento nonché i presumibili livelli di inquadramento funzionale), nonché in merito alle effettive disponibilità delle risorse destinate all’attuazione del suddetto processo.

A tal proposito, si rileva che il comma 889 riferisce che ai relativi oneri previsti per il 2021 e dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158.

Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si ravvisa l’opportunità che questi ultimi siano e distintamente indicati nell’Allegato.

Sul comma 889, dove si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per il 2021 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e di tecnici di laboratorio, si evidenzia che la RT, si limita a ribadire il contenuto della disposizione senza fornire dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità dello stanziamento disposto (2,5 milioni di euro per il 2021 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022) rispetto alle finalità della medesima disposizione.

Sul punto, pur considerando che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa, si rileva l’opportunità di integrare le informazioni mediante l’acquisizione dei pertinenti elementi di quantificazione idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa previsti.

Con riferimento al comma 891, in cui si prevede un meccanismo di ricognizione del ricorso da parte degli Istituti ad incarichi fuori organico, finalizzato alla loro riduzione in proporzione all’ampliamento della loro dotazione organica, andrebbe confermato che a tal fine gli stessi Istituti provvederanno a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste nei loro bilanci ai sensi della legislazione vigente.

In merito al comma 893, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto certificato dalla RT circa la neutralità finanziaria della disposizione.

Quanto ai commi 890 e 894, stante la loro natura sostanzialmente ordinamentale, confermata anche dalla RT, nulla da osservare.

### **Commi 895-898**

#### ***(Oneri per l'assunzione di personale presso l'Agenzia Spaziale Italiana)***

Le norme autorizzano l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio, sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo.

Il comma 896 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

**La RT**, certifica che le disposizioni al fine di dare attuazione alla legge 11 gennaio 2018, n. 7 (cd. Legge-Spazio) introduce un nuovo regime assunzionale per l'Agenzia Spaziale Italiana, disapplicando, conseguentemente, alcuni commi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 218/2016.

Rileva che l'intervento ridefinisce le regole assunzionali salvaguardando la sostenibilità finanziaria. È prevista una rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa utili per il calcolo dell'indicatore della spesa di personale, individuando un nuovo valore soglia (70%) finanziariamente sostenibile.

Conseguentemente, si dispone che l'Agenzia, nell'ipotesi in cui presenti valori di spesa in linea con il nuovo indicatore, possa adeguare le risorse per il trattamento accessorio in coerenza con la propria politica assunzionale, introducendo maggiore flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio che possono essere adeguate, in aumento o diminuzione, rispetto al vincolo ai fondi per la contrattazione integrativa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 al fine di salvaguardare il valore *pro capite*.

Non sono previste modifiche all'attuale sistema di finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, che continua ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Conferma che la disposizione, per quanto sopra, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non considera la norma.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, circa gli effetti prevedibili del nuovo regime assunzionale, considerata l'assicurazione fornita dalla RT, per cui la norma risulta neutrale per la finanza pubblica, in quanto l'ASI continua ad operare nel limite delle sole risorse disponibili – poiché gli oneri posti a carico del bilancio ASI hanno natura tendenzialmente permanente – si rileva che la sostenibilità delle previste

assunzioni andrebbe opportunamente verificata sulla base di dati aventi una proiezione temporale coerente con la durata dell'onere.

Pertanto, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di una valutazione volta ad escludere che il nuovo regime assunzionale (commi 895-896) e la nuova modalità di computo del trattamento accessorio (comma 897) del personale ASI, in deroga della disciplina limitativa delle spese di personale prevista a legislazione vigente per gli enti pubblici di ricerca, possa comportare il venir meno di effetti di risparmio eventualmente scontati sui saldi di finanza pubblica con riguardo all'applicazione all'ASI della medesima disciplina.

Per i profili di copertura, si evidenzia, poi che la RT annessa relativa al D.Lgs. n. 218/2016, con riguardo alle disposizioni dalla cui applicazione si esonera ora l'ASI affermava, tra l'altro, che il Ministero vigilante avrebbe avuto la responsabilità di allineare le programmazioni relative alle spese di personale dei singoli enti, con le proprie linee di indirizzo di contenimento della spesa in proiezione pluriennale tenuto conto, soprattutto, delle percentuali di *turnover* "al momento" non prevedibili.

Il comma 898 esonera l'Agenzia Spaziale Italiana dall'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione delle spese per il personale stabilite per gli enti pubblici di ricerca. In particolare il co. 2 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 ha previsto che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente pubblico di ricerca come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Il co. 4 ha previsto che il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. Il co. 5 ha previsto che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti. Il co. 6 ha determinato i criteri per il calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale.

La norma è priva di **RT**.

**Al riguardo**, sul comma 898 che esonera l'Agenzia spaziale italiana dal rispetto delle norme limitative della spesa di personale, nulla da osservare nel presupposto che saranno comprese altre tipologie di spese ove l'Agenzia decida di superare i previgenti limiti di spesa per il personale.

### **Comma 899** ***(Assunzioni nel Ministero del lavoro)***

La norma autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022 – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità richieste – di n. 28 unità di

personale. A tal fine è autorizzata la spesa di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 euro a decorrere dal 2022.

**La RT** ribadisce che per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 1 unità di livello dirigenziale non generale, n. 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1 e n. 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali sono stati quantificati a partire dalle seguenti retribuzioni *pro capite* (lordo Stato):

Qualifica	Retribuzione <i>pro capite</i>	Unità	Onere anno 2021 (rateo)	Onere anno 2022 (regime)
Dirigente di seconda fascia	119.095,26	1	29.773,82	119.095,26
Area terza – F1	40.837,75	18	183.769,88	735.079,51
Area seconda – F2	34.888,58	9	78.499,31	313.997,23
TOTALE		28	292.043	1.168.172

Precisa che in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in parola non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione al Fondo.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione riportati dalla RT, si osserva che non si fornisce il dettaglio delle componenti retributive evidenziando distintamente le componenti del trattamento economico fondamentali e accessorie.

Inoltre, si rileva che le suddette assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità, a fronte di oneri assunzionali che sono definiti come limiti di spesa, per cui sembrerebbe opportuna l'individuazione del numero di assunzioni entro un contingente massimo (fino a).

Per i profili di copertura, posto che ai relativi oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158, non ci sono osservazioni.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si ravvisa l'opportunità che l'Allegato rechi la distinta indicazione di previsti effetti indotti per l'erario.

### **Comma 900**

#### ***(Comunicazione dati delle assunzioni a Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della R.G.S.)***

La norma prevede che le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui al comma 854.

**La RT** evidenzia che la disposizione riveste carattere procedurale e che la stessa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione all'articolo 158.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 901-907**

#### ***(Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il dispositivo istituisce il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

Il Centro ha la funzione di concorrere all'attuazione delle politiche di formazione dei Vigili del Fuoco anche per consentire l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale.

Il Centro utilizzerà unità immobiliari di proprietà del comune dell'Aquila individuate con apposita convenzione, da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo dei Vigili del Fuoco, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima.

Il comma 904 provvede all'individuazione degli oneri conseguenti all'istituzione del Centro, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 905 riguarda l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, prevedendo che il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, non fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico (come previsto

dalla normativa vigente: D.Lgs. 217/2005, art. 249, comma 1) bensì, in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo, pari a 168 unità (Tabella A del D.Lgs. 217/2005). Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio.

Il comma 906 dispone l'anticipo da parte dell'Amministrazione delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi. Le spese sono anticipate, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio e previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo.

Il comma 907 prevede che alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

L'integrazione non è al momento accompagnata da **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione al comma 854.

**Al riguardo**, andrebbero forniti i dati che hanno portato alla quantificazione di oneri pari a 5 milioni di euro per i primi tre anni di funzionamento del nuovo Centro di formazione e pari a solo 1 milione di euro a partire dal quarto anno.

Circa l'anticipo per le spese sanitarie sostenute, si osserva che mentre il comma 906 lo prevede nei limiti delle risorse disponibili, il comma successivo provvede a coprire eventuali maggiori oneri che in realtà non si dovrebbero determinare alla luce del limite suddetto e per un solo anno. Nel caso in cui quindi la norma sia suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe prevista una copertura permanente e non soltanto per un anno.

### **Commi 908-909** ***(Assunzioni presso AGEA)***

Il comma 908 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici) di n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché n. 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. A tal fine, la dotazione organica dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di n. 4 posizioni di livello dirigenziale non generale.

Il comma 909 autorizza la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni.

**La RT** conferma che per le finalità perseguite con la disposizione, si autorizza AGEA ad istituire quattro nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con

contestuale incremento della relativa dotazione organica che viene pertanto rideterminata in 15 posizioni dirigenziali di livello non generale.

A tale scopo l’Agenzia è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato sei unità di personale di livello dirigenziale non generale. L’Agea è altresì autorizzata ad assumere n. 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area C, posizione economica C1, nell’ambito della vigente dotazione organica.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni, considerando che le assunzioni verranno presumibilmente effettuate dalla seconda metà dell’anno 2021 in considerazione dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali, sono valutati nel limite di un importo massimo di circa 1.910.000 euro annui lordi nel 2021 ed euro 3.819.000 annui lordi a decorrere dall’anno 2022.

Di seguito si riproduce la tabella riepilogativa con la quantificazione dei predetti oneri:

AGEA				
Qualifica	Unità	Onere pro capite	regime	rateo (1°luglio)
dirigenti	6	€ 143.701,79	€ 862.210,74	€ 431.105,37
Area III-F1	55	€ 53.753,40	€ 2.956.437,00	€ 1.478.218,50
Totale			€ 3.818.647,74	€ 1.909.323,87

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie e contributive:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso AGEA (comma 908)	1,9	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso AGEA – effetti riflessi (comma 909)				0,9	1,9	1,9	0,9	1,9	1,9

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT, andrebbero evidenziate separatamente le componenti fondamentali e accessorie delle retribuzioni spettanti in considerazione del profilo di inquadramento.

Inoltre, dal momento che il dispositivo prevede all'incremento della relativa dotazione organica, andrebbe fornita una situazione dell'organico di fatto ad oggi esistente, per profili professionali di inquadramento, rispetto all'organico di "diritto" per essa previsto dalla legge.

In merito ai profili inerenti alla autorizzazione di spesa, va evidenziato che tali assunzioni sono autorizzate dalla norma in un numero determinato di unità, pur a

fronte di oneri assunzionali che, formulati come limite massimo di spesa, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse opportunamente definito entro un contingente massimo ("fino a").

In tal senso, andrebbe confermato che la procedura di reclutamento possa trovare completa attuazione, per tutte le unità previste, entro il 2021.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica per quanto riguarda gli effetti indotti, andrebbero comunque richiesti i relativi prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Commi 910-913 (Assunzioni presso l'Agenzia nazionale per i giovani)**

Le norme autorizzano l'Agenzia nazionale per i giovani a bandire, nel corso del 2021, procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di area III e 7 di area II, un contingente di 21 unità di personale, così ripartito: 2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area III, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2.

Fino al completamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata a reclutare 1 unità di personale di livello dirigenziale non generale; l'incarico conferito ha durata annuale, rinnovabile per un massimo di due volte e, comunque, cessa alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso.

Per far fronte agli oneri assunzionali è autorizzata la spesa di euro 259.065 per il 2021 ed euro 1.036.258 a decorrere dal 2022

**La RT** si sofferma sulle norme, evidenziando che per le finalità perseguite con la disposizione, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 livello non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda, un contingente di n.21 unità di personale, di cui n.2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui n. 9 da inquadrare nell'area terza, di cui n.4 in posizione economica F3 e n.5 in posizione economica F1 e n. 10 nell'area seconda, posizione economica F2.

Gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) per euro 259.065, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dall'anno 2022, per euro 1.036.258.

I predetti oneri sono stati valorizzati a partire dalle seguenti retribuzioni pro capite annue lorde:

Qualifica	Unità	pro capite	regime	rateo (ottobre 2021)
dirigente	2	€ 113.071,28	€ 226.142,56	
Area Terza F3	4	€ 48.378,28	€ 193.513,12	
Area Terza F1	5	€ 44.802,74	€ 224.013,70	
Area Seconda F2	10	€ 39.258,78	€ 392.587,80	
<b>Totali</b>	<b>21</b>		<b>€ 1.036.257,18</b>	<b>€ 259.064,30</b>

Dotazione organica DPCM 22 gennaio 2013 (7 unità)															
qualifica	area retrib	fascia retributiv	stipendio tabellare e indennità				retribuzione di risultato	oneri riflessi	totale stipendi e oneri	Fondo risorse decentrate	buoni pasto*	stanziamento per straordinario**	unità	onere complessivo	totale generale
			stipendio	IVC	IA	TOTALE									
Dirigente		fascia II	66.563,11	316,81	0,00	66.879,92	2569,63	32.081,73	111531,28				1	113.071,28	113.071,28
funzionario	terza	F3	26.169,33	187,79	3.112,08	29.469,20		11899,66	41368,86	4.848,00	4.848,00			48.378,29	0,00
funzionario	terza	F1	23.977,79	171,64	2.772,72	26.922,15		10.871,16	37.793,31			62143	3	44.802,74	134.408,23
istruttore	seconda	F2	20.578,64	147,85	2.246,40	22.972,89		9.276,46	32.249,35				3	39.258,78	117.776,34
												<b>Totale</b>	<b>7</b>		<b>365.255,85</b>
Nuove risorse (14 unità)															
qualifica	area retrib	fascia retributiv	stipendio tabellare e indennità				retribuzione di risultato	oneri riflessi	totale stipendi e oneri	Fondo risorse decentrate	buoni pasto*	stanziamento per straordinario**	unità	onere complessivo	totale generale
			stipendio	IVC	IA	TOTALE									
Dirigente		fascia II	66.563,11	316,81	0,00	66.879,92	2569,63	32.081,73	111531,28				1	113.071,28	113.071,28
funzionario	terza	F3	26.169,33	187,79	3.112,08	29.469,20		11899,66	41368,86	4.848,00	4.848,00		4	93.513,12	93.513,12
funzionario	terza	F1	23.977,79	171,64	2.772,72	26.922,15		10.871,16	37.793,31			62143	2	89.605,48	89.605,48
istruttore	seconda	F2	20.578,64	147,85	2.246,40	22.972,89		9.276,46	32.249,35				7	274.811,47	274.811,47
												<b>Totale</b>	<b>14</b>		<b>671.001,37</b>
(*) 7 euro al giorno per 220 giorni lavorativi										Totale saturazione dotazione organica		365.256,00			
(**) l'importo indicato si basa su dato storico tenuto conto delle attività svolte da ANG in base a norme di legge e regolamenti comunitari. Potrebbero essere soggetti ad incrementi										totale 14 risorse aggiuntive		67100100			
										<b>totale fabbisogno</b>		<b>1036.257,00</b>			

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie e contributive:

	<i>(milioni di euro)</i>								
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzione di 21 unità di personale presso l'Agenzia nazionale per i giovani (comma 913)	0,3	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Assunzione di 21 unità di personale presso l'Agenzia nazionale per i giovani – effetti riflessi (comma 913)				0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5

**Al riguardo**, in merito agli oneri previsti per le assunzioni, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazioni forniti dalla RT; peraltro, si evidenzia nuovamente che queste vengono autorizzate in un numero determinato di unità, a fronte di oneri assunzionali che, essendo limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa, richiederebbero di individuare opportunamente il numero di assunzioni entro un contingente massimo ("fino a").

Trattandosi di assunzioni aggiuntive a quelle già consentite dalla legislazione vigente per effetto dell'ordinario turn over, andrebbe richiesta una situazione aggiornata dell'organico di fatto dell'Agenzia.

### **Commi 914-915**

#### **(Assunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri)**

Le norme al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizzano l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di euro 585.000 per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

**La RT** certifica che le disposizioni prevedono l'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri.

L'onere è pari a euro 585.000,00 per l'anno 2021 e euro 1.770.000,00 a decorrere dall'anno 2022, ed è stato calcolato tenendo in considerazione l'onere lordo annuo di un OTI inquadrato nelle diverse classi stipendiali in godimento al citato personale (II livello, pari a euro 29.000,00 - III livello, pari a euro 32.000,00). Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell'ambito dello stesso livello retributivo.

Si allega il prospetto recante la proiezione delle esigenze assuntive.

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità  
Proiezione esigenze assuntive OTI per il triennio 2021-2023

Anno 2021					
Reparto	Unità	Profilo assunzione	Livello	Qualifica	onere annuo lordo Stato
Assisi	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Castel di Sangro	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Catanzaro	3	Muratore qualificato	II	5	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Fogliano	1	Allevamento e Add. Cavalli	III	1	€ 32.000,00
Follonica	1	Elettricista specializzato	III	8	€ 32.000,00
Foresta Umbra	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Isernia	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Lucca	1	Operatore esperto agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Martina Franca	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Reggio Calabria	3	Operaio agrario e forestale qualificato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Roma	2	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Allevamento e Add. Cavalli	III	1	€ 32.000,00
Verona	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Raggruppamento*	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
<b>Totale</b>	<b>19</b>	L'importo è calcolato su 14 mensilità			<b>€ 585.000,00</b>

\*Tali operai saranno utilizzati per sopperire alle eventuali necessità del Raggruppamento o dei reparti dipendenti

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità					
Proiezione esigenze assuntive OTI per il triennio 2021-2023					
Anno 2022					
Reparto	Unità	Profilo assunzione	Livello	Qualifica	onere annuo lordo Stato
Assisi	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Belluno	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Caserta	4	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Castel di Sangro	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Catanzaro	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Cecina	1	Aiuto falegneria	II	3	€ 29.000,00
Cosenza	1	Operaio agrario e forestale specializzato	II	8	€ 30.000,00
Fogliano	1	Operatore esperto agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Follonica	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Foresta Umbra	3	Meccanico	III	5	€ 32.000,00
		Fabbro	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Pescara	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Martina Franca	3	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Muratore specializzato	III	3	€ 32.000,00
		Muratore specializzato	III	3	€ 32.000,00
Mongiana	2	Fabbro - pittore specializzato	III	13	€ 32.000,00
		Muratore Spec. Boschiva	III	3	€ 32.000,00
Pieve S. Stefano	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Potenza	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Pratovecchio	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Punta Marina	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Reggio Calabria	4	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Motoseghista	III	1	€ 32.000,00
		Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
		AIB - Motoseghista	III	1	€ 32.000,00
Roma	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Verona	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Raggruppamento*	4	Educazione ambientale	III	17	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Educazione ambientale	III	17	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Totale	38	L'importo è calcolato su 14 mensilità			€ 1.185.000,00

\*Tali operai saranno utilizzati per sopperire alle eventuali necessità del Raggruppamento o dei reparti dipendenti

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate fiscali e contributive.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzione personale operaio presso l'Arma dei carabinieri (comma 8)	0,6	1,8	1,8	0,6	1,8	1,8	0,6	1,8	1,8
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Assunzione personale operaio presso l'Arma dei carabinieri – effetti riflessi (comma 8)				0,3	0,9	0,9	0,3	0,9	0,9

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, si evidenzia che le assunzioni vengono autorizzate in un numero determinato di unità a fronte di oneri assunzionali che, essendo limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa, richiederebbero l'opportuna indicazione dei reclutamenti entro un contingente massimo (fino a).

In proposito, dal momento che l'onere è stato calcolato tenendo in considerazione l'onere lordo annuo di un Operaio a tempo indeterminato (OTI) inquadrato in due diverse classi stipendiali (II livello, pari a euro 29.000,00 e III livello, pari a euro 32.000,00), come definiti dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria), andrebbero richiesti elementi di dettaglio circa le componenti ascrivibili al trattamento medio fondamentale distintamente da quello riferibile al trattamento cd. accessorio.

In ordine alla previsione di una autorizzazione di spesa parziale in relazione al 2021, rispetto a quella prevista a regime dal 2022, andrebbero poi esplicitate le ragioni di tale rappresentazione.

Circa lo scrutinio dell'effetto d'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle percentuali applicate.

### **Comma 916**

#### **(Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte)**

La norma dispone in ordine ad obblighi di comunicazione dei dati relativi alle unità di personale effettivamente assunte da parte delle amministrazioni, in attuazione delle previsioni in materia di assunzioni dettate dall'articolo 160.

**La RT** si limita a certificare che la disposizione di carattere procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 917-918**

### **(Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)**

La norma autorizza il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tali assunzioni, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), sono finalizzate ad assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali.

Le assunzioni avranno luogo secondo il seguente cronoprogramma: 1. per l'anno 2021, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021; 2. per l'anno 2022, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022; 3. per l'anno 2023, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.

Le richiamate assunzioni hanno luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. La medesima disposizione precisa che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 919 prevede che le assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate sulla base del piano triennale dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'integrazione approvata in prima lettura non è al momento accompagnata da un a **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nel presupposto che i reclutamenti di cui trattasi avverranno nei limiti delle vacanze organiche dei dipendenti civili della Difesa, nulla da osservare.

## **Comma 919-920**

### **(Indennità per incarichi di comando di tenenze e stazioni dei carabinieri)**

Il comma 919 stanziava 7,6 milioni a decorrere dall'anno 2021, per l'indennità di comando a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale.

Il comma 920 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'integrazione approvata in prima lettura non è al momento accompagnata da un a **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, occorre evidenziare che l'indennità in questione corrisponde ad un onere inderogabile ex articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, per cui l'onere in parola si rende incompatibile con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Ora, andrebbero pertanto richiesti dettagliati elementi di certificazione in ordine alla gamma degli incarichi di comando previsti per l'Arma e le risorse che sono già previste a tal fine nel bilancio a legislazione vigente.

### **Commi 921-924**

#### ***(Ulteriori disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)***

Le norme recano varie modificazioni ed integrazioni al D.P.R n. 18/1967 al fine di apportarvi interventi di razionalizzazione dell'impiego di personale estraneo al MAECI e di potenziamento dell'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare.

In particolare, sui commi 921, lettere a)-d), si modifica ampliandolo il limite di esperti tratti dal personale statale non diplomatico e di quelli tratti dal Corpo della Guardia di Finanza; il conseguente incremento della dotazione per l'indennità di missione all'estero per il 2021 e a decorrere dal 2022.

Il comma 922, al fine di elevare a 3.000 unità il contingente di personale che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

Il comma 923, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 924 incrementa le facoltà assunzionali per la carriera diplomatica, di 18 unità a decorrere dal 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dal 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dal 2023. È autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno 2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro 3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro 4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro 4.337.066 per l'anno 2029 e di euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

**La RT** evidenzia per l'appunto sul comma 921, lettere a) e b), che le disposizioni intervengono sulla composizione del contingente di esperti di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967, eliminando il non più attuale vincolo quantitativo nel numero di esperti destinati a rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali e autorizzando l'istituzione di n.50 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero.

Rileva che essendo impossibile predeterminare con esattezza le sedi presso le quali essi troveranno impiego, sono stati prudenzialmente considerati gli oneri medi relativi ai posti di consigliere attualmente ricoperti dai dipendenti degli esteri sulla rete diplomatico-consolare, comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia - calcolati secondo la consueta convenzione di coniuge ed un figlio a carico -, di abitazione, per indennità di sistemazione, richiamo, trasporto, nonché per i viaggi di trasferimento e congedo, includendo altresì gli oneri riflessi.

Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima di luglio 2021, si rende necessario incrementare le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di sede estera di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 18/1967 di euro 5.257.345 per il 2021 e di euro 10.514.690 di euro annui a decorrere dal 2022.

ISE	ISE netta (cap. 1276/1)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1276/1)				
	<b>224.088,84</b>	<b>9.573,18</b>	<b>2.721,00</b>	<b>6.755,05</b>	<b>38.303,64</b>				
INDENNITÀ DI SISTEMAZIONE	IPS netta (cap. 1276/8)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)					
	<b>11.904,64</b>	<b>6.899,16</b>	<b>1.228,56</b>	<b>4.836,19</b>					
INDENNITÀ DI RICHIAMO	Indennità netta (cap. 1276/8)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)					
	<b>10.782,19</b>	<b>3.439,46</b>	<b>964,61</b>	<b>2.551,20</b>					
TRASPORTO EFFETTI (PARTENZA)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)					
	<b>11.897,55</b>	<b>7.292,05</b>	<b>1.992,69</b>	<b>5.111,59</b>					
TRASPORTO EFFETTI (RIENTRO)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)					
	<b>7.121,00</b>	<b>4.964,48</b>	<b>1.186,77</b>	<b>3.069,42</b>					
VIAGGI	SPESE DI VIAGGIO TRASFERIMENTO (CAP. 1292/3)	SPESE DI VIAGGIO CONGEDO (CAP. 1292/4)							
	<b>5.490,00</b>	<b>2.775,00</b>							

TOTALI PER CAPITOLO E PIANO GESTIONALE								TOTALE GENERALE
Cap. 1276/1	Cap. 1276/2	Cap. 1276/3	Cap. 1276/8	Cap. 1276/9	Cap. 1278/2	Cap. 1292/3	Cap. 1292/4	
163.392,47	15.121,92	4.191,65	6.668,46	4.754,64	10.644,65	2.745,00	2.775,00	<b>210.293,79</b>

Sul comma 921, lettera c), ribadisce che ivi si dispone l'abrogazione delle disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive all'estero (l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 è abrogato), non più attuali a seguito dei successivi definanziamenti della predetta norma e dell'attribuzione al MAECI delle competenze in materia di commercio estero.

Rileva che la disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 921, lettera d), evidenzia che la disposizione modifica l'articolo 4 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 che prevede la possibilità per la Guardia di finanza di destinare proprio personale (12 unità), fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere e attuare forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri nonché per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

In tale quadro, viene previsto l'incremento, da dodici a venticinque unità, del numero degli "esperti" del Corpo impiegabili all'estero ai sensi del predetto articolo 4 del D.Lgs. n.68/2001.

Per quanto concerne il relativo onere, si ritengono applicabili, prudenzialmente, le stime di spesa effettuate per i dipendenti dell'Amministrazione degli esteri che andranno a integrare la rete diplomatico consolare, con oneri complessivamente quantificati in euro 210.293,79 annui *pro capite* lordo amministrazione. La tempistica entro cui si perfezionerà l'implementazione di tali incarichi è verosimilmente successiva alla prima metà del 2021. Pertanto, l'onere si determina come segue:

- anno 2021:  $13 * 210.293,70 = 2.733.818,10$  in ragione d'anno, 1.366.909,05 per il periodo stimato di sei mesi;
- dal 2022: 2.733.818,10 in ragione d'anno.

I commi 922-924, inserito nel corso della prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie e contributive.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzione Esperti presso ambasciate (comma 921)	5,3	10,5	10,5	5,3	10,5	10,5	5,3	10,5	10,5
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Assunzione Esperti presso ambasciate – effetti riflessi (comma 921)				0,7	1,5	1,5	0,7	1,5	1,5
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento contingente Guardia di Finanza che presta servizio all'estero (comma 921, lett. d))	1,4	2,7	2,7	1,4	2,7	2,7	1,4	2,7	2,7
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Incremento contingente Guardia di Finanza che presta servizio all'estero – effetti riflessi (comma 921, lett. d))				0,20	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ai fini della quantificazione degli importi relativi agli incrementi delle indennità di servizio all'estero (comma 921, lett. b) conseguenti l'innalzamento del numero di esperti impiegabili da parte del Ministero degli esteri (comma 921, lett. a), in considerazione dei parametri e dati forniti dalla RT e non si formulano osservazioni.

Parimenti, sulle lettere c) e d) alla luce di quanto rispettivamente riferito RT circa il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria e in considerazione dei dati e degli elementi di quantificazione forniti, nulla da osservare.

Sul punto, dal momento che la RT afferma che ai fini della quantificazione del relativo onere, si ritengono applicabili, prudenzialmente, le stesse stime di spesa effettuate per i dipendenti dell'Amministrazione degli esteri che andranno a integrare la rete diplomatico consolare, con oneri complessivamente quantificati in euro 210.293,79 annui *pro capite* lordo amministrazione, per cui la tempistica entro cui si perfezionerà l'implementazione di tali incarichi è verosimilmente successiva alla prima metà del 2021, andrebbero confermata la congruità dei dati assunti nel calcolo.

Sugli effetti "indotti" calcolati sia in relazione alla lettera b) che alla lettera d), andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito poi alle integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura, sui commi 922-924, andrebbero richieste le RT illustrative dei dati e parametri considerati nella stima degli oneri associati ai reclutamenti ivi previsti, nonché acquisiti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Commi 925-927**

#### ***(Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l'esecuzione delle sentenze penali di condanna)***

Le norme consentono al Ministero della giustizia di assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a n. 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Una disposizione analoga, prevista dal decreto Sicurezza-*bis* (D.L. n. 53 del 2019) ha consentito analoghe assunzioni straordinarie nel 2020 ed è oggetto di abrogazione.

**La RT** evidenzia che l'intervento normativo in esame autorizza il Ministero della giustizia all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore ai 12 mesi (e comunque con termine al 31 dicembre 2022), di un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di attingere dalle graduatorie, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni sono quantificati in euro 7.844.587 per l'anno 2021 e in euro 32.659.734 per l'anno 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FRD, buoni

pasto e straordinario), per n. 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II F1, con decorrenza 1 giugno 2021 per un contingente massimo di n. 290 unità, 1 novembre 2021 per un secondo contingente massimo di n. 240 unità e 1 gennaio 2022 per il restante contingente di 550 unità, come meglio rappresentato nella seguente tabella riportata alla fine dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo agli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie e contributive:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzione a tempo determinato di personale amministrativo giudiziario (comma 925)	7,8	32,7		7,8	32,7		7,8	32,7	
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Assunzione a tempo determinato di personale amministrativo giudiziario – effetti riflessi (comma 925)				3,8	15,8		3,8	15,8	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, che riferiscono che le suddette assunzioni a tempo determinato verranno disposte entro i limiti massimi dei contingenti previsti dalla norma, si evidenzia che la stessa, stante la sua portata letterale, autorizza il reclutamento di un numero determinato di unità, cadenzandone l'attuazione secondo uno specifico cronoprogramma. A tal proposito, sui commi 925 e 926, va evidenziato che il numero di assunzioni andrebbe definito entro il limite di un contingente massimo, a fronte, infatti, di oneri assunzionali che appaiono ivi limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Inoltre, dal momento che la RT quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, andrebbero richiesti elementi documentativi in ordine all'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, cui tali reclutamenti a tempo determinato sono finalizzati.

Infine, sul comma 926, dal momento poi che le assunzioni in parola sono espressamente disposte in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, andrebbe confermato che alla norma derogata non risultano associati risparmi da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione vigente.

In merito al comma 927, non ci sono osservazioni.

## **Commi 928-933** ***(Norme sul personale del Ministero per i beni culturali)***

Le norme recano una serie di disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

In particolare, il comma 928 aumenta il limite di spesa per il 2021 per consentire al MIBACT di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato, da parte degli Uffici periferici, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati.

Il comma 929 prevede l'estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti di cultura di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato, provvedendo alla copertura per 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

I commi 930 e 931 prevedono, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES Spa per attività di accoglienza e supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei, stanziando apposite risorse, autorizzando la spesa di 5,1 milioni di euro nel 2021 e 5,6 milioni di euro annui dal 2022 al 2025.

I commi 932 e 933 prorogano per un periodo massimo di sei mesi i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura, autorizzando la spesa di 500.000 euro per il 2021.

**La RT** riferisce sul comma 928 che al fine di poter consentire agli uffici periferici il conferimento fino a n.750 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), si aumenta il limite di spesa originariamente previsto dall'articolo 24 da 16 a 24 milioni di euro per l'anno 2021.

Il limite di spesa - originariamente previsto dall'articolo 24, comma 1, del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2020 e a 16 milioni di euro nell'anno 2021, per poter conferire un numero di incarichi di collaborazione pari a un massimo di n. 500 unità - è ora incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021, ed è congruo per poter conferire fino ad ulteriori 250 incarichi di collaborazione, sulla base dei medesimi parametri previsti per gli incarichi di cui all'articolo 24, comma 1, del D.L. 104/2020, ossia l'importo massimo del compenso per singolo incarico è pari a 40.000 euro per quindici mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021:

(Anno 2020  $40.000/15*3*500 = 4.000.000$ ;  
Anno 2021  $40.000/15*12*500 = 16.000.000 +$   
 $40.000/15*12*250=8.000.000$ ).

Il comma 929 prevede l'estensione al 2021 e al 2022 della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 22 del DL n. 50/2017, nella misura di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Assicura che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia.

Sui commi 930 e 931, la RT rileva che le disposizioni modificano il comma 1 dell'articolo 1-ter del D.L. 104/2019 prorogando fino al 2025 l'autorizzazione per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di

utilizzare il proprio personale dipendente, di avvalersi della società Ales Spa. A tal fine, è autorizzato un contributo pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Quanto ai commi 932 e 933, precisa che le disposizioni, in considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul patrimonio culturale, proroga per un periodo massimo di ulteriori sei mesi i contratti a tempo determinato dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, individuati mediante apposita procedura selettiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. La disposizione prevede poi la possibilità di applicare la norma sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

Certifica che la disposizione si rende necessaria in quanto, allo scadere del termine del 31 dicembre 2020, i professionisti attualmente incaricati con contratto a tempo determinato avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio presso il Mibact, anziché i 36 mesi previsti dalla norma c.d. "Madia" per il superamento del precariato.

Assicura che gli oneri necessari alla proroga dei contratti a tempo determinato attualmente in essere dei professionisti della cultura, selezionati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono fissati in complessivi 500.000 euro per un periodo massimo di sei mesi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incarichi di collaborazione (comma 928)	8,0			8,0			8,0		
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Incarichi di collaborazione – effetti riflessi (comma 928)				3,9			3,9		
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Contributo ad Ales Spa per il supporto nei musei (comma 927)	5,1	5,6	5,60	5,1	5,6	5,6	5,1	5,6	5,6
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Proroga contratti a tempo determinato (comma 929)	0,5			0,5			0,5		
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Proroga contratti a tempo determinato – Effetti riflessi (comma 932)				0,2			0,2		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerato che gli oneri di cui ai commi 928,930 e 932 sono configurati come limiti massimi di spesa, non si formulano osservazioni. In proposito, si prende altresì atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT che appaiono sostanzialmente confrontabili con quelli riferiti, con riguardo ad un'analogia fattispecie, dalla relazione relativa all'art. 24, del D.L. n. 104/2020.

Inoltre, sul comma 929, laddove si estende al 2021 e al 2022 l'applicazione del terzo periodo del comma 6 dell'art. 22 del DL n. 50/2017 che consente agli istituti e luoghi di cultura di avvalersi - per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui e con le risorse disponibili nei propri bilanci di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato, estendendo tale facoltà agli anni 2021 e 2022, e si estende parimenti la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto - prevista nel testo vigente per gli anni 2017-2019 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali - a ciascuno degli anni 2021 e 2022, per un importo annuo pari a 1,5 milioni di euro, si osserva che tale onere non può ritenersi già scontato dai tendenziali a legislazione vigente, sebbene la RT riferisca che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono tratte a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia. Ne segue che andrebbero evidenziate le ragioni della mancata evidenziazione nel prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi, atteso che per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

In merito ai commi 930 e 931 non si formulano osservazioni essendo il maggiore onere limitato all'entità del disposto contributo in favore di Ales S.p.A.

Sui commi 932 e 933, dal momento che ivi viene consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per il 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione (con riguardo al numero dei beneficiari della proroga e ai trattamenti in godimento) al fine di poter verificare la congruità della suddetta autorizzazione rispetto alle finalità di spesa. Al riguardo la relazione tecnica si limita a riferire il contenuto e le finalità delle disposizioni.

#### **Comma 934**

##### ***(Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole - MIPAAF)***

La norma incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF.

**La RT** certifica che la disposizione, al fine di garantire la necessaria correttezza dell'azione amministrativa, tenuto anche conto del gravame derivante dalla attualità dello stato emergenziale prevede l'incremento della dotazione annua dei capitoli afferenti all'indennità di diretta collaborazione del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, per un intervento complessivo di euro 363.000 euro a decorrere dal 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate fiscali e contributive.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
MIPAAF Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione (comma 934)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
MIPAAF Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione – effetti riflessi (comma 934)				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la RT si limita a ribadire il contenuto della norma, appare necessario che siano acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del suddetto importo. Ciò detto, al fine di poterne verificare la congruità rispetto alle finalità della disposizione.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote fiscali e contributive applicate.

### **Commi 935-942**

#### ***(Uffici di diretta collaborazione e disposizioni varie riguardanti il Ministero dell'università e della ricerca)***

La norma iscritta al comma 935 incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.

I commi 936-942 e riguardano le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione (MI) e del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

In particolare, i commi da 936-942, riguardano il MUR e aumentano anzitutto di 3 unità i dirigenti di livello non generale - di cui 1 unità destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro per coprire le quali si autorizza il Ministero anche a svolgere appositi concorsi pubblici.

Si autorizza, inoltre, il MUR a bandire una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, per reclutare un contingente massimo di 56 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. L'avvio delle suddette procedure concorsuali e le

relative assunzioni sono autorizzati con D.P.C.M., di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Vengono dunque dettagliati i soggetti che possono partecipare alle procedure concorsuali, i titoli necessari per partecipare e le relative fasi delle procedure. Le fasi includono la valutazione dei titoli, la prova orale, l'attività di lavoro e formazione attraverso la stipula di un contratto subordinato a tempo determinato di 120 giorni (in deroga ai limiti sui contratti a tempo determinato) e una prova scritta.

Il comma 940 prevede che le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

Il comma 941 prevede che agli oneri derivanti dai commi, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Il comma 942 incrementa di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la vigente dotazione organica del MI, destinando tale incremento agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nelle more dell'entrata in vigore dei "conseguenti" regolamenti di organizzazione. A tal fine, si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le relative procedure. Alla copertura dei relativi oneri si provvede utilizzando risorse presenti in Tabella A.

**La RT** conferma sul comma 935 che la norma prevede un incremento di 500.000 euro della dotazione finanziaria destinata all'attività della diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, determinata dalla necessità di garantire un maggiore supporto all'attività di indirizzo politico.

I commi 936-942, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie e contributive.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione MUR (comma 935)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione MUR – effetti riflessi (comma 935)				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

**Al riguardo**, si rileva che la norma incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.

In proposito, posto che la RT si limita a ribadire il contenuto della norma, si rileva l'opportunità che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell' suddetto importo; ciò al fine di poterne verificare la congruità rispetto alle finalità della disposizione.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

Sui commi 936-943, per i profili di quantificazione, andrebbe richiesta una RT illustrativa dei dati e parametri considerati nella stima degli oneri su cui è sono state calibrate le autorizzazioni di spesa, come previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità. Andrebbero inoltre richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti.

### **Commi 943-950** **(Stabilizzazioni sisma)**

Il comma 944 incrementa di 1 milione di euro per il 2021 e di 53 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia). Inoltre, si elimina la copertura del fondo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, prevista a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3, dell'articolo 57, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il comma 945, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 3 del D.L. 113/16, al fine di assegnare anche per l'anno 2021, il contributo straordinario in favore del comune dell'Aquila dell'importo di 10 milioni di euro annui, già assegnato per gli anni 2019 e 2020. Per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro; inoltre, anche per l'anno 2021 è destinato un contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione.

Il comma 946, aggiunto dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 14, comma 6, del D.L. 244/16, prorogando fino al 31 dicembre 2021 le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 947, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge n. 148 del 2017, prorogando fino al 31 dicembre 2021, la sospensione delle rate dei mutui nel caso che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate.

Il comma 948, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri determinati dai commi 946 e 947 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.

Il comma 949, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi:

- gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena);
- gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete);
- nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

La proroga in questione interviene sul termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2014 dall'art.3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. 4/2014, e successivamente prorogato più volte fino al 31 dicembre 2020 (termine da ultimo stabilito dall'art. 9-vicies-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019).

Il comma 950, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma precedente, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2021.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Integrazione fondo per la stabilizzazione di personale precario impiegato in aree sisma (comma 944)	30,0	52,0	52,0	30,0	52,0	52,0	30,0	52,0	52,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Integrazione fondo per la stabilizzazione di personale precario impiegato in aree sisma – effetti riflessi (comma 944)				14,6	25,2	25,2	14,6	25,2	25,2

**La RT** ribadisce che gli oneri complessivi ammontano a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, mentre non considera i commi da 945 a 950.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 944, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di valutare la congruità dell'onere rispetto agli obiettivi della norma, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la quantificazione operata e, in particolare, in merito alla platea e alla tipologia delle unità interessate dalla stabilizzazione.

Relativamente alle norme che prorogano la sospensione dei mutui, al fine di circoscrivere con certezza gli oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite informazioni circa la quantificazione dei relativi oneri. Andrebbe, altresì, chiarito se la

previsione in norma, allo stesso tempo, dell'integrale o parziale concorso dello Stato agli oneri in esame sia compatibile con un onere limitato all'entità dello stanziamento.

### **Commi 951 - 953** **(Stabilizzazioni sisma)**

I commi da 951 a 953 intervengono sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012, e 2016.

In particolare, si modifica il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, provvedendo:

- alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché da parte degli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, senza decorrenza di termini (attualmente la stabilizzazione è prevista decorre dal 1° novembre 2020);
- a specificare che le assunzioni a tempo indeterminato avvengono rispettando i termini, oltre che le procedure e le modalità, previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (secondo cui la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato avviene non in modo automatico, ma in presenza di determinati requisiti);
- ad inserire deroghe sulla maturazione dei requisiti previsti per le assunzioni.

Conseguentemente si proroga al 31 marzo 2021 il termine di trenta giorni, indicato nel comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 104/2020, entro cui gli enti presentano istanza per l'accesso alla ripartizione del fondo per le assunzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.

Infine, si prevede fino al 31 dicembre 2022, nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato presso gli enti indicati indicata ai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del D.L. 104/2020, la possibilità di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato se in possesso di determinati requisiti.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, con riferimento alle stabilizzazioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 951 a 953, atteso che la norma sembra ampliare i destinatari che possono rientrare nel piano delle assunzioni e che le risorse finalizzate a tale stabilizzazione con il concorso dello Stato, previste al comma 3-bis dell'articolo 57, del decreto-legge n. 104 del 2020, non tengono conto di tali modifiche, andrebbe chiarita l'idoneità di tali risorse a fornire copertura agli oneri recati dalla norma.

### **Comma 954** **(Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma)**

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, attribuisce ai comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e da assegnare per il completamento degli interventi di ricostruzione: 43,8 milioni di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30

dicembre 2008; 12,9 milioni di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; 16,5 milioni di euro assegnati dalla delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Inoltre, tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, vengono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.

La norma è al momento priva di **RT**.

**Al riguardo**, al fine di meglio chiarire gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno che siano chiarite le modalità con cui saranno considerate le predette risorse nei bilanci degli enti interessati e se in particolare, saranno soggette ai vincoli derivanti dalle regole del pareggio di bilancio.

### **Commi 955-958** ***(Poli territoriali avanzati)***

I commi istituiscono i Poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l'utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, vengono abrogate alcune delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l'attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio per le finalità della disposizione in commento.

**La RT** evidenzia che la norma disciplina l'istituzione dei Poli territoriali avanzati, destinati a fungere da strutture territorialmente decentrate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonché per garantire spazi di lavoro comune per i dipendenti pubblici, anche per la formazione e il lavoro agile.

Il comma 957 prevede che le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite nel 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'utilizzo della modalità decentrata per lo svolgimento dei concorsi, ove realizzata attraverso i PTA, potrà comportare una riduzione degli oneri sostenuti dalle singole amministrazioni che, prudenzialmente, non viene colto.

Il comma 958 abroga le disposizioni della legge 56/2019 relative all'impiego delle risorse di cui al comma 957.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma disciplina l'istituzione presso ogni regione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Poli territoriali avanzati destinati a fungere da strutture territorialmente decentrate per lo svolgimento di concorsi pubblici con modalità decentrata e digitale, per l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e per la formazione del personale pubblico andrebbe richiesto un quadro di sintesi degli oneri previsti.

Per i profili di copertura, dal momento che la realizzazione dei Poli è disposta, previa ricognizione dei fabbisogni, a valere sulle sole risorse che sono disponibili in conto residui del fondo destinato a finanziare l'adozione di strumenti di verifica biometrici dell'identità e di dispositivi di videosorveglianza degli accessi, andrebbe confermato che le risorse in questione siano riconducibili a residui impropri dal momento che, qualora riferibili a risorse già impegnate, ancorché in presenza della soppressione della norma originaria, la circostanza configurerebbe la copertura di un nuove e maggiore onere a valere della legislazione vigente.

In proposito, si osserva che le risorse utilizzate sembrano riguardare un solo esercizio, a fronte di un onere che non appare invece limitato nel tempo: andrebbero quindi fornite assicurazioni in ordine alla copertura delle spese una volta esaurite le risorse provenienti dai residui citati.

Andrebbero fornite informazioni circa l'impatto prefigurato sui saldi, trattandosi di somme residue il cui impatto doveva quindi essere già scontato in esercizi precedenti.

Inoltre, anche se non sono forniti dettagli circa la natura delle spese da sostenere, si osserva che qualora esse fossero di natura corrente, si avrebbe una dequalificazione della delle risorse iscritte in bilancio visto che le risorse utilizzate a copertura presentano natura di conto capitale.

### **Comma 959**

#### ***(Incremento fondo rinnovo contrattuale)***

La disposizione incrementa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

**La RT** ribadisce che la norma incrementa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 436, della legge n.145 del 2018, così come modificato dalla legge n. 160 del 2019.

Nella tabella 1 che segue è indicato l'ammontare complessivo delle risorse previste per le predette finalità.

**Tabella 1 – Risorse a carico del bilancio dello stato per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico (milioni di euro)**

*(milioni di euro)*

	2019	2020	A decorrere dal 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
Legge 160/2019		325	1.600
Integrazione prevista dal ddl bilancio 2021			400
Totale risorse	1.100	1.750	3.775

I predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Tenendo conto anche degli oneri per i rinnovi contrattuali connessi alle assunzioni autorizzate dal presente disegno di legge di bilancio in deroga alle norme vigenti sul turn over le risorse stanziare consentono di corrispondere al personale appartenente al settore Stato un incremento delle retribuzioni medie complessive dell'1,3 per cento per il 2019, del 2,01 per cento per il 2020 e del 4,07 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:

- personale appartenente al settore stato: circa 1,87 milioni di unità di come risultanti dal conto annuale 2018;
- retribuzione annua media: circa 34.250 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2018 rivalutata, per i comparti/aree di contrattazione che nel 2018 non avevano ancora sottoscritto il CCNL 2016-2018, del 3,48 per cento al fine di tener conto dei benefici previsti dal citato triennio contrattuale.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.418 milioni di euro per il 2020 e 2.950 milioni di euro per il 2021.

Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:

- personale appartenente al settore non statale: circa 1,38 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2018;
- retribuzione annua media: circa 38.190 euro, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2018 e, per i comparti/aree di contrattazione che nel 2018 non avevano ancora sottoscritto il CCNL 2016-2018, rivalutata del 3,48 per cento al fine di tener conto dei benefici previsti dal citato triennio contrattuale.

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 1, comma 439, della citata legge n. 145 del 2018, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge n. 145, che prevedono il finanziamento dal 2019 - a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai citati commi 436 e 438 destinate alla contrattazione collettiva relativa al triennio 2019 – 2021 come sopra indicate - dell'IVC, dell'elemento perequativo (coma 440) e dell'eventuale anticipazione di 210 milioni di euro sui fondi per l'accessorio del personale del comparti sicurezza - difesa e soccorso pubblico (comma 441), i cui importi, quindi, risultano ricompresi nelle risorse sulla cui base sono state calcolate le predette percentuali di incremento delle retribuzioni medie riferite al 2018 (1,3% per il 2019, 2,01% per il 2020 e 4,07% a decorrere dal 2021) e sono pertanto assorbiti nell'ambito di tali incrementi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie e contributive, come segue:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Integrazione Fondo rinnovo contratti del personale statale 2019-2021 (comma 959)	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Integrazione Fondo rinnovo contratti del personale statale 2019-2021– effetti riflessi (comma 959)				194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT.

Con riferimento agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma, posto che gli stessi appaiono in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

In proposito, si rammenta che l'effetto complessivo di aumento della spesa per redditi da lavoro dipendente viene considerato su tutti e tre i saldi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Con riguardo ai soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto tale effetto viene, altresì, alla luce delle maggiori entrate connesse all'aumento dei redditi prodotto dall'intervento normativo. La prassi fino ad ora seguita, sulla base delle stime prudenziali delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui dipendenti pubblici indica in circa il 49 per cento la quota della spesa per redditi che rientra nelle casse delle pubbliche amministrazioni a titolo di maggiori entrate tributarie e contributive (c.d. "effetti indotti").

## **Commi da 960-963** ***(Misure per l'inclusione scolastica)***

Le norme recano una serie di misure per favorire l'inclusione scolastica.

In particolare, il comma 960 prevede un aumento di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024 così suddivisi: 5.000 posti sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, dispone un rifinanziamento del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (di cui all'art. 1, co. 366, allocato sul cap. 1280 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione), pari a pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029.

Il comma 961 incrementa, per l'anno 2021, di 10 milioni di euro le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Il comma 962 stanziava 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità.

Il comma 963 stabilisce che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano solo le misure didattiche e di supporto specificamente previste e non l'impiego di apposite risorse professionali.

**La RT** certifica sul comma 960 che la disposizione prevede maggiori oneri di personale nella misura di 62,76 milioni nell'anno 2021, di 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, di 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, di 916,36 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2025, di 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, di 956,28 milioni nell'anno 2027, di 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e 1.031,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Si tratta di un onere corrispondente a quello derivante dall'immissione in ruolo dei seguenti contingenti di docenti di sostegno: 5.000 nell'a.s. 2021/2022, 11.000 nell'a.s. 2022/2023 e 9.000 nell'a.s. 2023/2024.

In particolare, rileva che i docenti di sostegno all'atto dell'assunzione verranno collocati, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla prima fascia di anzianità '0-8'.

Evidenzia che lo stipendio annuo di un docente di sostegno di ruolo, nell'ipotesi prudenziale che si tratti di un docente laureato in forza presso la scuola secondaria di secondo grado, è pari a 36.154,01 euro (al lordo degli oneri riflessi, inclusa la retribuzione professionale docenti - retribuzione professionale docente - RPD, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP).

Difatti, dalla ricognizione del personale iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo, è emerso che lo stesso ha un'anzianità di servizio corrispondente alla classe '0-8', per cui non si determinerebbero le condizioni per procedere alla ricostruzione di carriera e, pertanto, non vi sono oneri ad essa riconducibili.

Tuttavia, si ritiene opportuno stimare che i nuovi assunti, all'atto dell'immissione in ruolo, abbiano un'anzianità media di 4 anni utili ai fini della successiva progressione

stipendiale '9-14' pari a 40.760,6 euro che potrà essere pertanto raggiunta secondo le scadenze di seguito indicate:

- i 5.000 assunti nell'a.s. 2021/22, al 1° settembre 2021, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2026 transitano nella classe stipendiale '9-14';
- gli 11.000 assunti nell'a.s. 2022/23, al 1° settembre 2022, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2027 transitano nella classe stipendiale '9-14';
- i 9.000 assunti nell'a.s. 2023/24, al 1° settembre 2023, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2028 transitano nella classe stipendiale '9-14'

Al fine di stimare gli oneri si considera un arco temporale che va dall'anno 2021 fino all'anno 2030, in linea con le prescrizioni dell'art. 17, comma 7 della Legge n. 196/2009 che stabilisce: *“Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento”*.

Ai fini della valutazione complessiva dell'onere si tiene conto anche della c.d. "carta elettronica" del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari presi in considerazione, si evidenziano i seguenti oneri precisando che, per ciascuno dei tre contingenti di neo-assunti, nell'anno scolastico in cui si registrerà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell'anno scolastico preso in considerazione), potrà essere così determinato:

- per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva;
- per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.

La spesa della carta elettronica del docente, invece, seguirà l'andamento delle assunzioni, con la seguente dinamica:

nel 2021,  $5.000 \times 500 =$  euro 2.500.0000

nel 2022  $2.500.000 + (11.000 \times 500) =$  euro 8.000.000

dal 2023  $8.000.000 + (9.000 \times 500) =$  euro 12.5000.000

Da quanto sopra esposto ne deriva la seguente distribuzione degli oneri:

	2021	2022	2023	2024 e 2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
Stipendi	60,26	313,34	686,93	903,86	911,53	943,78	991,38	1.019,02	1.019,02
Carta elettronica docente	2,50	8,0	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
TOT	62,76	321,34	699,43	916,36	924,03	956,28	1.003,88	1.031,52	1.031,52

Il sistema scolastico italiano è uno dei pochissimi al mondo in cui gli alunni con disabilità sono posti in situazione di reale inclusione scolastica. Affinché siano pienamente inseriti all'interno delle classi che frequentano, gli alunni con disabilità sono "accompagnati" nel loro percorso da insegnanti specializzati nelle attività di sostegno didattico.

Gli insegnanti specializzati sono inseriti in apposite graduatorie, alle quali accedono se in possesso di un titolo di specializzazione, conseguito attraverso un percorso di specializzazione selettivo di 60 CFU disciplinato dal Ministero dell'Istruzione.

La tabella sottostante mostra la serie storica degli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano, dall'a.s. 2015-2016 al 2020-2021.

**Tabella 1**

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-21
<b>ALUNNI H</b>	216.452	224.509	234.658	245.723	259.757	268.847
<b>POSTI DI SOSTEGNO IN ORGANICO AUTONOMIA</b>	90.034	96.480	100.080	100.080	100.080	101.170
<b>POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA</b>	38.893	41.021	54.352	65.890	77.012	70.891
<b>TOT. POSTI SOSTEGNO</b>	128.927	137.501	154.432	165.970	177.092	152.521*

\*Dato ultimo rilevato al 22.10.2020

Risulta evidente l'andamento dei dati: si è verificato, in appena sei anni, un incremento di più di 52 mila alunni con disabilità che ha comportato, necessariamente, un altrettanto significativo incremento dei posti di insegnamento sul sostegno.

I posti per l'insegnamento sul sostegno, come evidente in tabella, si distinguono in due tipologie:

- posti in organico dell'autonomia;
- posti in deroga.

Attualmente si procede per norma primaria ad individuare il contingente di organico dell'Autonomia relativo ai posti di sostegno. Ad oggi, la quota di docenti specializzati è individuata, per legge, complessivamente in 101.170 posti.

Si procede, pertanto, convenzionalmente ad attribuire agli alunni con disabilità il fabbisogno di ore sul discriminare clinico introdotto dalla Legge 104/92, all'art. 3:

- per gli alunni certificati con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, si tende al riconoscimento del massimo delle ore di sostegno settimanali (18, 22 o 25, secondo il grado di scuola), dando luogo ad un rapporto docente/alunno di 1:1;
- per gli alunni certificati con disabilità lieve, ai sensi dell'art. 3, comma 1, si tende al riconoscimento di una quota intermedia di ore settimanali di sostegno, dando luogo ad un rapporto docente/alunni di 1:2.

Le ore vengono richieste sulla base del rapporto che intercorre tra le certificazioni cliniche relative all'alunno e le progettazioni individualizzate predisposte dalle scuole. È il Dirigente scolastico che, a seguito della disamina delle singole situazioni riscontrate a scuola, in sede di riunione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, sulla base delle richieste dei docenti e delle famiglie, attiva la richiesta di ore di sostegno.

Alla richiesta di ore promanante dalle istituzioni scolastiche si fa fronte con la quota regionale di posti di sostegno in organico dell'autonomia, ripartita annualmente dagli Uffici scolastici regionali ai singoli uffici di ambito provinciale.

Ove non si riesca a far fronte alle richieste perché superano la disponibilità autorizzata, esse rimangono parzialmente inevase. Il Dirigente scolastico, pertanto, sulla base delle effettive risorse assegnate alla scuola complessivamente, organizza il servizio di istruzione per gli alunni con disabilità distribuendo le risorse effettivamente ottenute, spesso inferiori rispetto al fabbisogno richiesto.

Da qui, le famiglie che ritengono insufficienti le ore di sostegno riconosciute al proprio figlio, presentano ricorso al TAR, ottenendone quasi sempre sentenze favorevoli che generano l'attivazione di posti in deroga, derivanti dall'obbligo imposto dal giudice di garantire la piena inclusione scolastica del singolo alunno.

Si evidenzia che i posti dell'organico dell'autonomia sono istituiti sul principio generale del sostegno alla classe, per l'inclusione dell'alunno con disabilità all'interno del contesto di apprendimento mentre i posti in deroga sono invece istituiti in aggiunta alla quota di organico dell'autonomia autorizzata, secondo il criterio della garanzia del diritto all'istruzione, riconosciuto al singolo alunno, a mezzo di sentenza giurisdizionale.

Superamento dell'automatismo nell'assegnazione delle ore di sostegno.

Si evidenzia che l'Amministrazione ha approntato recentemente, a mezzo del Decreto interministeriale MI – MEF previsto dall'art. 7, comma 2-ter del D. Lgs. 66/2017 un dispositivo di razionalizzazione finalizzato, tra l'altro, alla più precisa definizione del monte ore di sostegno da assegnare all'alunno con disabilità, al fine del superamento dell'automatismo finora in essere secondo cui, a fronte di una disabilità grave, è richiesto il massimo delle risorse disponibili in termini di ore di sostegno e, conseguentemente, di personale specializzato.

Il citato Decreto interministeriale, infatti, introduce una modalità innovativa di individuazione del fabbisogno che parte dalla entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività, comprese in ciascun dominio (apprendimento, autonomia,

comunicazione) e dimensione (relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie) tenendo conto dei fattori ambientali implicati nel contesto di apprendimento. L'entità delle difficoltà è "valorizzata" come segue:

**Tabella 2**

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
Max 18 ore (per la scuola secondaria di I e II grado)		0-4	5 – 9	10 – 14	15 - 18

Sulla base del livello dell'entità di difficoltà associato alla dimensione, il Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione propone l'attribuzione di ore di sostegno all'alunno all'interno di un *range* predefinito, come riportato nell'esempio in tabella, relativo alla scuola secondaria di I e II grado.

Risulta evidente che, a prescindere dal dettato normativo della Legge 104/1992, che tuttora si limita a collocare in due soli contesti di riferimento la condizione di disabilità, segnatamente individuando la condizione di "handicap" e di "handicap grave", la misura introdotta consente di calibrare con più precisione e con maggiore attinenza le risorse ai fini dell'attribuzione delle ore di insegnamento specializzato.

Il parametro di attribuzione, pertanto, se ha come presupposto la certificazione di disabilità, è correlato alla dimensione più strettamente educativa.

Il nuovo sistema introdotto porta pertanto anche alla redistribuzione delle responsabilità tra l'Amministrazione (che è responsabile delle risorse relative all'insegnante di sostegno) e gli Enti locali competenti, Comuni e Province (che provvedono, invece, a fornire gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione).

Attualmente uno studente completamente privo della vista ha una percentuale di invalidità del 100% e ne deriva, quasi automaticamente, la richiesta del massimo delle ore di sostegno, pur a fronte di capacità intellettive elevate. Sulla base dell'innovazione introdotta, nella tabella relativa alla compromissione funzionale della vista, il valore di riferimento sarà senz'altro elevato e richiederà un maggior numero di ore di assistenza tiflodidatta, mentre il valore relativo alla compromissione cognitiva sarà più contenuto e, a differenza del passato, si potrà prevedere un minor numero di ore di sostegno.

Si ritiene che l'attribuzione delle ore di insegnamento specialistico agli alunni con disabilità attraverso il nuovo sistema, possa portare progressivamente ad una effettiva riduzione, nel tempo, del numero dei docenti di sostegno.

In tutto il sistema scolastico statale gli alunni con disabilità risultano essere, secondo i dati del Ministero dell'istruzione per l'a.s. 2020-2021, 268.847.

Occorre però riferirsi al dato consolidato dell'a.s. 2018-2019, che vede un totale di 245.723 alunni con disabilità, per 165.970 posti di sostegno.

Dal report in corso di pubblicazione relativo all'as. 2018-2019, recante dati di dettaglio, di questi alunni, il 40 % riporta disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3), mentre il 60% delle certificazioni è classificato come non grave (art. 3, comma 1).

Il rapporto medio docenti / alunni è pari, sul territorio nazionale, a 1:1,5, il che significa che ogni tre alunni con disabilità sono in servizio 2 insegnanti specializzati sul sostegno didattico.

Si può sostenere che agli alunni con gravità sia riconosciuto, secondo il metodo previgente, il massimo delle ore di sostegno didattico, pari a una cattedra di insegnamento piena (25 ore scuola dell'infanzia, 22 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria di I e II grado), così come sotto illustrato nella tabella 3.

**Tabella 3**

Alunni con disabilità a.s. 2018-2019	Alunni con disabilità grave a.s. 2018-2019 (Legge 104/92, art. 3, c. 3) – 40% del tot.	n. posti di sostegno in rapporto 1:1
245.723	98.289	98.289

**Tabella 4**

Alunni con disabilità a.s. 2018-2019	Alunni con disabilità "lieve" a.s. 2018-2019 (Legge 104/92, art. 3, c. 1) – 60% del tot.	n. posti di sostegno in rapporto diverso da 1:1
245.723	147.433	67.681

Gli alunni con gravità ottengono sempre il massimo delle ore di sostegno, anche nel caso in cui, come nell'esempio sopra riportato, si tratti di disabilità sensoriali che non presentano deficit cognitivi significativi.

Con il nuovo meccanismo, applicando alla disabilità grave i *range* relativi al livello di compromissione funzionale presentati in tabella 2, si potrà partire dai valori orari relativi alla "entità elevata" (10-14) fino a giungere ai valori orari della "entità molto elevata" (15-18).

Per le disabilità sensoriali, il fabbisogno verrebbe calcolato sulle effettive necessità, ossia, rapportato alla restrizione di partecipazione in termini intellettivi, nel *range* lieve o medio (0 – 9) e non più "automaticamente" al massimo delle ore, pari a 18.

Già questa impostazione porterebbe ad un risparmio certo sul fabbisogno relativo alle disabilità sensoriali (visive e uditive) e motorie, considerate come gravi, pari a circa il 6,8% del totale (165.970 posti x 0,068= 11.285).

Al riguardo si potrebbe ipotizzare che in termini di valutazione del riconoscimento del massimo delle ore di sostegno solo al raggiungimento del range "molto elevato", le valutazioni sulla disabilità grave finora utilizzate con un prudente grado di approssimazione potrebbero essere, per circa il 33%, distribuite tra il *range* "medio" ed il *range* "elevato", per cui si potrebbe conseguire una riduzione di casi di riconoscimento del sostegno in deroga in ragione di circa 11.285 x 0,33= 3.724 posti;

anche per altre tipologie di disabilità grave si potrebbero conseguire ulteriori riduzioni stimabili prudenzialmente in n. 1800 posti, con una riduzione annua potenziale di circa 5.000 posti da cui deriverebbe un risparmio di almeno  $36.154 \times 5.000 = 180$  milioni annui, quantomeno sui posti di sostegno in deroga, non escludendo eventuali riduzioni anche sui posti in organico di diritto da verificare nel tempo.

Ampia percentuale di risparmio si otterrebbe, inoltre, dalle risorse assegnate per disabilità lievi, per le quali attualmente il rapporto docente-alunni risulta pari a circa 1:2, ossia con un docente ogni 2 alunni.

Con il nuovo sistema di valutazione del fabbisogno, nell'area della disabilità lieve verrebbero adottati i *range* di tabella 2 relativi al grado "lieve" (0-4) o "medio" (5-9). In questo caso, la percentuale di risorse assegnate, attualmente pari al 50% del numero degli alunni, potrebbe scendere fino al 30%.

Il meccanismo appena illustrato costituisce un intervento culturale, di cambio di prospettiva, definito assieme alle Federazioni rappresentanti le associazioni degli alunni con disabilità, d'intesa con l'Osservatorio nazionale permanente per l'inclusione scolastica operante presso il Ministero dell'Istruzione.

La disposizione prevede, altresì, che al nuovo incremento del fondo di cui al citato articolo 1, comma 366, non si applichi il comma 373 della medesima legge.

Il comma 961 della norma incrementa il Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015.

Tale fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie. L'inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.

L'incremento del fondo di 10 milioni di euro è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione in cui sono previste anche le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, e i criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l'efficienza della spesa. Ai sensi dell'emanando decreto, al fine di non ingenerare oneri aggiuntivi derivanti dalle sostituzioni didattiche, non saranno possibili stati di esonero dal servizio d'istituto per la frequenza dei corsi di formazione.

Il comma 961 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro (assegnato per ognuno degli anni finanziari 2021, 2022 e 2023) per i prossimi tre anni scolastici, finalizzato all'acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici di cui all'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità. Il relativo riparto avviene con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 962 interviene per affermare esplicitamente quanto già indirettamente deducibile dalle disposizioni di cui alla citata Legge 170/2010, il cui articolo 5 dispone che "1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. [...]"

Certifica che la misura non comporta oneri finanziari; tende, invece, a richiamare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di diritti delle persone con disabilità ottimizzando l'assegnazione delle risorse e generando potenziali risparmi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-Incremento organico (comma 960)	60,3	313,3	686,9	60,3	313,3	686,9	60,3	313,3	686,9
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-Incremento organico effetti riflessi (comma 960)				29,2	152,0	333,2	29,2	152,0	333,2
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Carta elettronica docenti-sostegno (comma 960)	2,5	8,0	12,5	2,5	8,0	12,5	2,5	8,0	12,5
Fondo per la formazione obbligatoria per il personale docente di ruolo (comma 961)	10,0			10,0			10,0		
Attrezzature tecniche e sussidi didattici per gli istituti scolastici che accolgono alunni con disabilità (comma 962)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei dettagliati elementi e parametri considerati dalla RT non si formulano osservazioni.

Ad ogni modo, appare necessaria l'acquisizione di una valutazione da parte del Governo in merito alla dinamica degli oneri attesi oltre il triennio in programmazione

2021/2023, rispetto alla proiezione oltre il triennio del quadro finanziario complessivo esposto nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame, al fine di comprovare la compatibilità finanziaria, tenendo conto anche che la spesa in questione, essendo riferita ad oneri di personale, si presentano non modulabili ex articolo 21, comma 5, lettera a).

Sul comma 963, preso atto di quanto affermato dalla RT in merito alla neutralità della disposizione, in quanto è finalizzata a richiamare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di diritti delle persone con disabilità, ottimizzando l'assegnazione delle risorse, non ci sono osservazioni.

### ***Commi 964-965*** **(Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici)**

Il comma 964 stabilisce la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di n. 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Conseguentemente, autorizza la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln a decorrere dal 2031.

Il comma 965, aggiunto in prima lettura, reca ulteriori disposizioni per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico – nel limite dei posti residuati rispetto agli 11.263 già autorizzati del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato o determinato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 5 anni (purché inclusivi del 2018 e del 2019), che non ha potuto partecipare alla seconda procedura selettiva per mancanza di posti nella provincia di appartenenza. A tal fine, si dispone che è predisposta una apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito sulla base di quanto previsto per la medesima seconda procedura selettiva, in cui i medesimi soggetti sono inseriti a domanda. Infine, si dispone che all'esito di tali procedure sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili.

**La RT** evidenzia che la norma riguarda i Contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolastici ex LSU.

In proposito, certifica che l'intervento normativo, al fine di assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici (necessario per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e di adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria) prevede la possibilità di attribuire a 4.530 collaboratori scolastici di cui: 4.485 già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 a seguito dell'internalizzazione dei servizi di pulizia ai sensi dell'art. 58, comma 5-ter, decreto-legislativo 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e 45, invece, da assumere dall'anno scolastico 2021/22, un contratto di lavoro a tempo pieno che, ai sensi del CCNL vigente, è pari a 36 ore settimanali, e che per i primi inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per i secondi a decorrere dal 1° settembre 2021 (data di effettiva assunzione).

Nella determinazione del numero di unità da ricomprendere sono considerati anche 45 collaboratori scolastici che, pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate

in esito alla procedura selettiva di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Infatti, anche a seguito della recente procedura nazionale di mobilità espletata in favore di questi lavoratori, restano 45 persone nella predetta posizione.

Evidenzia che la norma in argomento, pur non determinando un incremento della dotazione organica nel contingente dei collaboratori scolastici, ma solo un incremento delle facoltà assunzionali correlate al completamento dell'orario d'obbligo – atteso che si tratta di coprire stabilmente e a tempo indeterminato posti già vacanti e disponibili nell'organico vigente – produce maggiori oneri correlati alla necessità di rendere stabile l'autorizzazione di spesa per stipendi così quantificabili.

Per quanto concerne la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dei collaboratori scolastici già assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, con contratto a tempo parziale (n. 4.485), il costo da sostenere va parametrato sulle restanti 18 ore che gli stessi saranno chiamati a svolgere.

Essendo il costo di un collaboratore scolastico (Lordo Stato) a tempo pieno della fascia stipendiale iniziale pari ad euro 24.876 (al lordo degli oneri riflessi, inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP), ne discende che, per attribuire contratti a tempo indeterminato, per ulteriori 18 ore a ciascuno dei predetti soggetti, a decorrere dall'anno 2021, si deve stimare una spesa di euro 55.784.430,00 annuale a partire dal 1° gennaio 2021.

Più in dettaglio,  $24.876:2= 12.438$  euro ---  $12.438 *4.485= 55.784.430$  euro

Inoltre, rileva che occorre altresì considerare gli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato, per 36 ore settimanali, anche dei soggetti che pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura selettiva di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Come già ricordato, a seguito della procedura di mobilità nazionale i lavoratori che si trovano in questa situazione sono pari a 45 unità.

In favore di tali soggetti, oltre ai contratti a tempo indeterminato, si vuole prevedere l'assunzione a tempo pieno, come per gli altri che si trovavano nella medesima posizione; la loro assunzione avverrà a decorrere dall'a.s. 2021/22.

Ai fini della quantificazione dell'onere da sostenere, precisa che, essendo pari ad euro 24.876 il costo di un collaboratore scolastico (Lordo Stato) a tempo pieno, della fascia stipendiale iniziale, ne discende che, per attribuire contratti a tempo indeterminato a ciascuno dei predetti soggetti (n. 45) dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 si deve quantificare una spesa di euro  $(24.876 *45)/3= 373.140$ , mentre a decorrere dal 2022 si deve stimare una spesa di 1.119.420,00 euro.

Al fine di rendere coerente la stima degli oneri, occorre tener conto che per i 4.485 collaboratori scolastici oggetto di trasformazione del contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' a quella '9-14' cui corrisponde un trattamento stipendiale di 26.935,77 euro (al lordo degli oneri riflessi, la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP) avverrà dal 1° marzo

2029, invece per i 45 collaboratori scolastici oggetto di nuova assunzione il suddetto passaggio dalla classe '0-8' a quella '9-14' avverrà dall'a.s. 2030/31.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari presi in considerazione, si evidenziano i seguenti oneri, precisando che, per i 4.485 collaboratori scolastici già in servizio e per i quali si procede alla trasformazione del contratto da *part-time* a tempo pieno, dal 1° marzo 2029, data in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore alla superiore, il valore della spesa da imputare all'anno finanziario 2029 sarà determinato sommando i 2/12 della classe stipendiale '0-8' ed i 10/12 della classe stipendiale '9-14'.

Invece, per i n.45 collaboratori scolastici assunti nell'a.s. 2021/22, ossia dal 1° settembre 2021, il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' a quella superiore '9-14' avverrà dal 1° settembre 2030, il valore della spesa da imputare all'anno finanziario 2030 sarà pertanto determinato sommando gli 8/12 della classe stipendiale '0-8' ed i 4/12 della classe stipendiale '9-14'.

Segue la rappresentazione temporale degli oneri:

	2021	Dal 2022 al 2028	2029	2030	Dal 2031
Stipendi 4.485 Collaboratori scolastici	55,79	55,79	59,64	60,41	60,41
Stipendi 45 Collaboratori Scolastici	0,38	1,12	1,12	1,15	1,21
TOT	56,17	56,91	60,76	61,56	61,62

Conclude riferendo che la norma in sostanza determina effetti in termini finanziari e non di reale incremento dell'organico, atteso che dalla trasformazione del rapporto di lavoro dei 4.485 più n. 45 collaboratori non scaturirà alcun incremento della consistenza dell'organico, ma solo un effetto finanziario (riferito all'incremento dell'orario di lavoro pari a n.18 ore nonché all'implementazione del contratto ad orario pieno) omogeneizzando il valore finanziario dei singoli posti che saranno tutti pesati in funzione di contratti a tempo pieno.

In merito al comma 965, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, la norma è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie e contributive, come segue.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Contratti di lavoro a tempo pieno e assunzione di collaboratori scolastici (comma 964)	56,2	56,9	56,9	56,2	56,9	56,9	56,2	56,9	56,9
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Contratti di lavoro a tempo pieno e assunzione di collaboratori scolastici- Effetti riflessi (comma 964)				27,2	27,6	27,6	27,2	27,6	27,6

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri considerati dalla RT, non ci sono osservazioni.

### **Commi 966-967 (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)**

Il comma 966, prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 – termine dell’a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole del primo ciclo, in scadenza a dicembre 2020.

Il comma 967, come modificato nel corso della prima lettura, prevede che al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma precedente, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 9,26 milioni di euro per l’anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l’anno 2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di euro per l’anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede la proroga per i medi da gennaio a giugno 2021 dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 230-*bis* del decreto-legge n. 24 del 2020 per 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo.

L’articolo 230-*bis* ha previsto tali contratti fino al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, rileva che appare necessario, anche in relazione allo stato di emergenza ed alle specifiche modalità didattiche del corrente anno scolastico, prorogare tali contratti fino alla fine delle attività didattiche.

L’onere relativo è pari a 13,80 milioni di euro nel 2021 considerato che l’onere mensile per una assistente tecnico, al lordo Stato, ammonta, infatti a 2.301 euro.

Sul comma 967, riferisce che la norma incrementa, in deroga all’articolo 19, comma 7 del DL 98/2011, sia la dotazione organica del personale assistente tecnico, sia le corrispondenti facoltà assunzionali, in misura pari complessivamente a 1.000 unità – tenuto conto che consentirà la copertura anche dei posti già presenti nello specifico contingente della dotazione organica - necessarie per far fronte in modo permanente alle sopraggiunte esigenze di incremento dei sistemi informatici e laboratoriali così da avere a disposizione personale con specifiche specializzazioni riferite all’utilizzazione

di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata.

In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica che attualmente non è presente all'interno degli istituti scolastici in misura adeguata alla nuova necessità; considerato che per le suddette necessità non si ritiene sufficiente la temporanea maggior disponibilità correlata all'organico COVID anche per le specifiche professionalità richieste

Più in particolare, nell'anno scolastico 2021/2022 ciascuno dei 1.000 assistenti tecnici sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'.

Rileva che lo stipendio annuo di un assistente tecnico per la fascia di anzianità '0-8' è pari 27.760,74 euro, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'IVC e dell'IRAP.

Ciò comporta quindi un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 27,76 milioni di euro, corrispondente a 1.000 contratti a tempo indeterminato di personale assistente tecnico.

Nel corso dell'anno 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore degli assistenti tecnici che godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si considera che il personale in questione si collocherà, in media, nella classe di anzianità economica 9-14 il cui stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'IVC e dell'IRAP, è di 30.509,64 euro.

Si tratta di un'ipotesi adeguata alla stima degli oneri a regime e decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma.

In questa ipotesi, gli assistenti tecnici assunti nell'a.s. 2021/22, dal 1° settembre dell'anno 2022 avranno diritto alla ricostruzione di carriera.

Il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' alla classe stipendiale maturata - ossia 9-14' - ha un costo pro-capite pari alla differenza di 2.748,90 tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8' di euro 27.760,74 euro (lordo stato inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP) e quello della fascia di anzianità '9-14' di euro 30.509,64 (lordo stato inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP).

Infine, occorre evidenziare che, dal 1° settembre 2027, i suddetti assistenti amministrativi raggiungeranno la classe stipendiale '15-20' corrispondente a euro 32.434,43.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2021	2022	2023 al 2026	2027	dal 2028
stipendi	9,26	28,68	30,51	31,16	32,44
ricostruzione di carriera		2,75			
<b>TOTALE</b>	<b>9,26</b>	<b>31,43</b>	<b>30,51</b>	<b>31,16</b>	<b>32,44</b>

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Proroga al 30/06/2021 dei Contratti a tempo determinato per assistenti tecnici (comma 966)	13,8			13,8			13,8		
Incremento dotazione organica personale ATA (comma 967)	9,3	31,4	30,5	9,3	31,4	30,5	9,3	31,4	30,5
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Proroga al 30/06/2021 dei Contratti a tempo determinato per assistenti tecnici - effetti riflessi (comma 966)				6,7			6,7		
Incremento dotazione organica personale ATA - effetti riflessi (comma 967)				4,5	15,2	14,8	4,5	15,2	14,8

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerati i parametri quantitativi e a valore riportati dalla RT appaiono congrui e riscontrabili, non si formulano quindi osservazioni.

Tuttavia, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Comma 968**

#### **(Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)**

La disposizione prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia. A tal fine, autorizza la spesa di € 11,67 mln nel 2021, € 38,43 mln nel 2022, € 37,32 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 38,48 mln nel 2027 ed € 40,79 mln (annui) dal 2028.

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede maggiori oneri di personale nella misura corrispondente a quella derivante dall'immissione in ruolo di ulteriori 1.000 docenti nella scuola dell'infanzia.

Più in particolare, nell'anno scolastico 2021/2022, ciascuno dei 1.000 docenti neo-assunti sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'.

Lo stipendio annuo di un docente di ruolo della scuola dell'infanzia è pari a 33.499,63 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP.

Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 33,999 milioni di euro, che ricomprende anche il valore corrispondente alla c.d. carta elettronica del docente, pari a 500 euro pro capite.

Nel mese di settembre 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si prevede che il personale in questione si attesterà, in media, nella classe di anzianità economica "9-14".

Si tratta di un'ipotesi adeguata alla stima degli oneri a regime e decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma. Infatti, il personale attualmente iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo nella scuola dell'infanzia registra un'anzianità di servizio di gran lunga inferiore.

La scelta di utilizzare la suddetta classe di anzianità economica 9-14 si rende necessaria in quanto non è escluso che tra il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento o tra i vincitori di concorso sia presente personale con tale anzianità in misura non prevalente e, per escludere una sottostima dell'onere, si ritiene opportuno utilizzare tale dato.

In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8', pari, come detto, a 33.499,63 euro, e quello proprio della fascia di anzianità '9-14', pari a 36.820,36. Tale differenza ammonta a 3.320,73 euro annui pro-capite.

Ne consegue che il maggior onere, nel mese di settembre 2022, per la ricostruzione di carriera sarà pari a 3,32 milioni.

Il personale raggiungerà la fascia stipendiale superiore "15-20", pari ad euro 40.290,09 l'anno a lordo stato, dal 1° settembre 2027, tenendo conto degli oneri riflessi della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC, nell'arco dei dieci anni presi in considerazione.

Al riguardo si osserva che nell'anno scolastico in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell'anno scolastico preso in considerazione), sarà così determinato:

- per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva classe stipendiale;
- per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.

Ai fini della valutazione complessiva dell'onere si tiene conto anche della c.d. carta elettronica del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2021	2022	2023 al 2026	2027	2028	2029	Dal 2030
Stipendi	11,17	34,61	36,82	37,98	40,29	40,29	40,29
ricostruzione di carriera		3,32					
Carta elettronica docente	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
TOT	11,67	38,43	37,32	38,48	40,79	40,79	40,79

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate fiscali e contributive.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento di 1.000 unità di personale docente per il sostegno presso la scuola dell'infanzia (comma 968)	11,2	37,9	36,8	11,2	37,9	36,8	11,2	37,9	36,8
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Incremento di 1.000 unità di personale docente per il sostegno presso la scuola dell'infanzia - effetti riflessi (comma 968)				5,4	18,4	17,9	5,4	18,4	17,9
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Carta elettronica dei docenti- scuola di infanzia (comma 968)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 968 alla luce dei parametri considerati dalla RT e che la quantificazione risulta verificabile non ci sono osservazioni.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Comma 969**

#### **(Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)**

La norma prevede un incremento dal 2021 del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) di cui al d.lgs. 65/2017. A tal fine, autorizza la spesa di € 60 mln annui, a decorrere dal 2021, volta all'incremento del Fondo e dispone che per l'anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all'art. 12, co. 4, del d.lgs. 65/2017, una quota parte dell'incremento, pari a € 1,5 mln, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, già previsto dall'art.5 del dlgs. 65/2017.

**La RT** fornisce una premessa metodologica, asserendo che la stessa si fa riferimento ai dati ISTAT relativi alla popolazione residente 0-3 anni al 1° gennaio 2020 e ai dati ISTAT relativi ai servizi educativi per la prima infanzia presenti nel Rapporto “-” del 12 dicembre 2019.

Com'è noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, al quale ha fatto seguito il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2017. Il Piano è attualmente in fase di rinnovo.

Per la progressiva attuazione del Piano di azione, l'art. 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 ha istituito il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano di formazione di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Ai sensi dell'art. 12 c. 4, le risorse del Fondo si intendono esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Il Piano pluriennale fissa gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso la programmazione del suddetto Fondo. Questi obiettivi sono elencati all'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 e sono:

- a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
  - b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
- [...]
- h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

Dal 2017 al 2020 sono stati stanziati 946 milioni di euro che il Ministero ha assegnato direttamente ai Comuni sulla base delle programmazioni regionali.

In particolare:

- euro 209.000.000,00 nel 2017 (numero degli iscritti ai servizi educativi secondo i dati forniti dall'Istituto degli Innocenti assestati al 23,76% della popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni con percentuali variabili tra le regioni da un minimo di 8,58% della Campania ad un massimo di 44,91% dell'Umbria);
- euro 224.000.000,00 nel 2018 attraverso lo stanziamento di una quota aggiuntiva di euro 15.000.000,00 ripartita a fini perequativi tra le sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale del numero degli iscritti ai servizi educativi secondo i dati forniti dall'Istituto degli Innocenti assestati al 26,13% della popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni (Abruzzo 23,84%, Basilicata 17,65%, Calabria 10,71%, Campania 9,06%, Molise 18,14%, Puglia 20,19%, Sicilia 12,42%);
- euro 249.000.000,00 nel 2019 attraverso lo stanziamento di una quota aggiuntiva di euro 40.000.000,00 ripartita a fini perequativi tra le sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale di copertura dei servizi

educativi (intesa come posti disponibili secondo i dati forniti da ISTAT) assestata al 24% (Abruzzo 20,9%, Basilicata 14,5%, Calabria 9,7%, Campania 7,6%, Molise 21,7%, Puglia 14,5%, Sicilia 9,9%);

- euro 264.000.000,00 nel 2019 attraverso lo stanziamento straordinario di ulteriori euro 15.000.000,00 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" articolo 233, commi 1 e 2. Anche in questa annualità lo stanziamento aggiuntivo è stato assegnato a fini perequativi alle sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale di copertura dei servizi educativi (intesa come posti disponibili secondo i dati forniti da ISTAT) assestata al 24,7% (Abruzzo 21,6%, Basilicata 14,3%, Calabria 10,1%, Campania 8,6%, Molise 21,5%, Puglia 15,7%, Sicilia 9,8%).

Secondo i dati ISTAT la spesa media a livello nazionale per ciascun bambino iscritto ai servizi educativi per l'infanzia comunali o privati per i quali i comuni versano contributi ai servizi privati (nidi, micronidi, sezioni primavera – sono esclusi i servizi integrativi di cui all'art. 2 c. 3 lett. c) del d.lgs. 65) è pari a euro 7.895,00, di cui euro 6.320,00 sostenuta dai comuni e euro 1.575 dagli utenti.

La tabella sottostante mostra la spesa in dettaglio per ciascuna regione.

Regione	Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2017 – fonte: ISTAT	Totale residenti 0-3 all'1.1.2020 fonte: ISTAT	Numero bambini accoglibili in relazione alla percentuale di posti disponibili	Spesa media per utente – quota pagata dai comuni	Spesa media per utente - quota pagata dagli utenti	Spesa media complessiva per utente
Abruzzo	21,6	26.883	5.807	5.358	1.263	6.621
Basilicata	14,3	11.225	1.605	4.102	1.254	5.356
Calabria	10,1	45.021	4.547	5.538	544	6.082
Campania	8,6	144.336	12.413	6.924	616	7.540
Emilia Romagna	38,1	97.753	37.244	6.733	1.965	8.698
Friuli Venezia Giulia	31,0	23.595	7.314	4.611	801	5.412
Lazio	30,8	127.558	39.288	9.506	1.541	11.047
Liguria	30,6	27.702	8.477	8.190	1.275	9.465
Lombardia	29,5	230.436	67.979	4.835	1.625	6.460
Marche	27,7	30.621	8.482	4.503	1.662	6.165
Molise	21,5	5.864	1.261	2.716	472	3.188
Piemonte	27,5	88.409	24.312	6.439	1.876	8.315
Puglia	15,7	86.302	13.549	4.617	467	5.084
Sardegna	27,9	28.249	7.881	5.218	997	6.215
Sicilia	9,8	119.909	11.751	6.979	476	7.455
Toscana	35,0	74.950	26.233	5.499	1.840	7.339
Trento	37,3	13.182	4.917	8.709	2.705	11.414
Bolzano	27,4	15.971	4.376	9.732	3.024	12.756
Umbria	41,1	17.415	7.158	6.729	1.601	8.330
Valle d'Aosta	47,1	2.614	1.231	7.088	1.795	8.883
Veneto	27,9	106.554	29.729	5.339	1.768	7.107
ITALIA	24,7%	1.324.549	325.554	6.320	1.575	7.895

Un incremento del Fondo nazionale di euro 60.000.000,00 potrebbe portare a miglioramenti che vengono qui prefigurati dividendo il budget totale per la spesa media complessiva, al fine di ricavare la capacità di espansione del sistema, ossia quanti utenti più il sistema sarebbe in grado di accogliere.

Vengono prefigurati quattro scenari: A senza alcuna ulteriore spesa a carico di famiglie e comune per ogni posto aggiuntivo; B ipotizzando una compartecipazione alla spesa al 50% del comune e della famiglia; C con compartecipazione alla spesa del 100% da parte del comune e nessun costo a carico delle famiglie; D con quota invariata a carico delle famiglie e copertura integrale della spesa sostenuta dai Comuni.

- A. qualora fossero destinati a coprire interamente la spesa del servizio azzerando sia la quota investita dai comuni sia la quota a carico degli utenti si accrescerebbe il numero MEDIO di posti disponibili di circa 7.600 unità;
- B. qualora fossero destinati a dimezzare le spese sia a carico dei comuni sia a carico degli utenti ci si muoverebbe nella direzione indicata dall'art. 12 c. 2 lett. b)

(finanziamento in quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia [...] in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione) a beneficio di un numero MEDIO di 15.200 bambini (pari all'1,15% della popolazione tra 0 e 3 anni);

C. qualora tale risorsa fosse destinata esclusivamente ad azzerare le spese a carico delle famiglie si raggiungerebbe il risultato di una gratuità del servizio per un numero MEDIO di 38.095 famiglie;

D. qualora la stessa fosse destinata esclusivamente ad azzerare i costi di gestione a carico dei comuni si potrebbero attivare, IN MEDIA, 9.493 posti aggiuntivi.

Vista l'estrema varietà delle spese sostenute da comuni e utenza nelle diverse regioni (si va da un massimo di euro 12.756,00 della provincia autonoma di Bolzano al minimo di euro 3.188 della regione Molise), risulta evidente che il numero di posti aggiuntivi attivabili o di utenti che potrebbero beneficiare di un azzeramento o un dimezzamento delle quote di compartecipazione alla spesa varierà in relazione alle quote assegnate a ciascuna regione in sede di riparto annuale.

In ogni modo la quota aggiuntiva andrebbe nella direzione prospettata dagli obiettivi strategici a), b) e h) di cui all'art. 4 c. 1 del d.lgs. n. 65 del 2017 sopra citati.

Come previsto dalla norma, per l'anno 2021 è previsto che una quota parte del fondo, pari a euro **1.500.000** sia destinata all'attivazione del sistema informativo nazionale a cura del Ministero dell'istruzione, destinatario dello specifico finanziamento, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 65 del 2017, che dispongono che le risorse del Fondo debbano essere erogate esclusivamente in favore degli enti locali, secondo la programmazione regionale.

Il sistema informativo punta a tracciare la diffusione e la collocazione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici, convenzionati e privati autorizzati al funzionamento dall'ente locale) di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 65 del 2017 e ulteriormente disciplinati dalle normative regionali, acquisendo la seguente tipologia di dati:

#### 1) Anagrafica

- Denominazione
- Indirizzo
- E-mail e PEC
- Nominativo del legale rappresentante
- Nominativo del coordinatore delle attività educative
- Tipologia di servizio (ex art. 2 c. 3 lett. a), b), c) d.lgs. n. 65 del 2017)
- Tipologia di gestione (pubblica, privata convenzionata, privata)
- Estremi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'ente locale
- Patita IVA
- Coordinate bancarie/Numero conto Tesoreria Unica
- Link al bilancio pubblico

#### 2) Struttura e organizzazione

- Numero di sezioni/gruppi

- Tipologia delle sezioni/gruppi (omogenee per anno di nascita, eterogenee)
- Orario settimanale di funzionamento del servizio
- Presenza di un servizio di ingresso anticipato
- Presenza di un servizio di prolungamento orario
- Presenza del servizio mensa
- Numero di locali adibiti a “sezione” (gruppo stabile di bambini affidati ad una o più figure educative)
- Presenza di un cortile/giardino
- Presenza di uno o più spazi comuni (es. salone, atelier, palestra...)

### 3) Personale

Numero di educatori

Numero di assistenti (con mansioni legate alla cura dei bambini)

Numero di addetti ai servizi di vigilanza e pulizia

### 4) Utenti

- Numero di bambini iscritti e frequentanti (di cui femmine)
- Età dei bambini: n. 0-1 anni, n. 1-2 anni, n. 2-3 anni
- Numero dei bambini frequentanti con cittadinanza non italiana
- Numero dei bambini frequentanti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992
- Numero di bambini in lista d’attesa al momento della rilevazione

Occorrerà prevedere forme di integrazione con l’anagrafe delle scuole dell’infanzia paritarie e con i sistemi informativi regionali.

La presenza del sistema informativo costituisce uno strumento utile per la conoscenza della diffusione dei servizi e il progressivo ampliamento in tutto il territorio nazionale, anche ai fini di una razionalizzazione della presenza degli stessi e di un riequilibrio territoriale nazionale e infraregionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione (comma 969)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma i reca una autorizzazione di spesa pari a 60 milioni a decorrere dal 2021 e che la RT fornisce i dettagli dei parametri considerati ai fini della stima dei fabbisogni di spesa, non ci sono osservazioni.

### **Commi 970-973** **(Equipe formative territoriali e Graduatorie)**

I commi 970-971 estendono agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire *équipe* formative territoriali con n.20 docenti in comando per il supporto al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e con n. 200 docenti in semi esonero dall'esercizio dell'attività didattica. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023

I commi 972-973, inseriti nel corso della prima lettura, eliminano il limite di idonei da inserire in graduatoria nel concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018 a seguito di quanto previsto dall'art. 1, co. 605, della L. 205/2017. A tal fine, si novella l'art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), che aveva elevato la percentuale degli idonei (dal 20% previsto dal bando) al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, nonché l'art. 32-ter, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), che aveva ulteriormente innalzato tale percentuale al 50%. Conseguentemente, il Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione è ridotto di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

**La RT** sui commi 970-971 evidenzia che dall'applicazione della norma deriva che n. 20 sono i docenti posti in posizione di comando presso gli UU.SS.RR. o presso l'Amministrazione centrale che sono totalmente esonerati dall'insegnamento per svolgere attività di coordinamento e supporto in favore delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, mentre n. 200 sono i docenti che svolgono la loro attività presso le scuole, destinatari del semi-esonero, e che comunque svolgono il 50% dell'orario di servizio.

Pertanto, considerati n. 20 docenti in esonero totale e n. 200 docenti in semi esonero, si può stimare che l'insieme dei n. 220 docenti, in esonero totale o in semi-esonero, corrisponda a n.120 docenti collocati in esonero totale.

Per stimare l'onere, correlato alla sostituzione dei docenti coinvolti nelle "equipe" formative con docenti non di ruolo con contratto fino al 30 giugno si prende come riferimento la classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8' riferibile allo stipendio annuo di un docente di scuola secondaria di secondo grado, che è pari a 36.154,01 euro.

Pertanto, applicando il suddetto stipendio annuo lordo per 120 docenti cui afferisce un contratto fino al 30 giugno si stimano i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente normativa pari a euro 1.446.158,40 per l'anno 2021, euro 3.615.396,00 per l'anno 2022 ed euro 2.169.237,60 per l'anno 2023, che sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già destinate all'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Infine si rileva che dall'attività di selezione dei docenti che saranno chiamati a svolgere i compiti all'interno delle *equipe* formative non derivano oneri correlati a commissioni selettive o a particolari attività onerose in quanto tale attività selettiva è già stata svolta in passato per la scelta delle stesse figure, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili.

I commi 972-973 sono al momento privi di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Comando di docenti (comma970)	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>									
Comando di docenti – effetti riflessi (comma 970)				0,7	1,8	1,1	0,7	1,8	1,1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, la stima degli oneri risulta riscontrabile sulla base dei parametri forniti; andrebbe soltanto richiesta una conferma del parametro stipendiale utilizzato dalla RT, visto che per la precedente autorizzazione all'esonero di docenti nella legge di bilancio 2019 era stato utilizzato un parametro inferiore e pari a 29.918,91 euro al lordo degli oneri a carico dello Stato, dell'IRAP e dell'elemento perequativo. Tale era lo stipendio per un supplente, per cui andrebbe chiarito se in questo caso si sia considerato invece lo stipendio del docente in esonero e per quale ragione.

Ad ogni modo, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

Sui commi 972 -973, andrebbe richiesta una RT illustrativa degli effetti finanziari che sono ascritti alla norma, dal momento che l'emendamento che l'ha introdotta si è accompagnato ad una copertura di 1 milione di euro posta a carico del Fondo esigenze indifferibili.

### **Commi 974-982**

#### **(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)**

Il comma 974 posticipa ulteriormente (dall'anno scolastico 2021/2022) all'anno scolastico 2022/2023 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

I commi 975-977 modificano in più parti il decreto legislativo n.64 del 2017, recante disciplina della scuola italiane all'estero. In particolare, sono trasferite al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione di detto personale. Ulteriori disposizioni riguardano il servizio di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI.

I commi 978 e 979 per l'a.s. 2021/2022, riducono il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva. In particolare tale numero passa

da 600 a 500 unità e da 400 a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Tale facoltà è riconosciuta nel limite di spesa di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022.

Il comma 980 autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, le cui modalità di espletamento sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione che disciplina: il contenuto del bando; i termini e le modalità di presentazione delle domande; la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e le relative griglie di valutazione; i titoli valutabili; la composizione delle commissioni giudicatrici; le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie; il contributo di segreteria, che deve essere tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura. Alle graduatorie formatesi all'esito delle nuove procedure selettive – che sono integrate ogni due anni, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia – si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie utili a legislazione vigente, e solo all'esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province.

I commi 981-982 al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (di cui all'art. 1 della L. 440/1997, incrementata dal co. 503 dell'art. 1 in commento).

**La RT** sul comma 974 evidenzia che la disposizione comporta che nell'a.s. 2021/2022 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola. L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito.

Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l'utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 30 giugno, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 36.154,01 euro annui, si ricava che il costo della disposizione è pari a  $150 \times 36.154,01/12 \times 10 = 4,520$  milioni di euro nell'a.s. 2021/2022, cioè pari a  $4,520 \times 4/10 = 1,808$  milioni di euro nell'anno 2021 e  $4,520 \times 6/10 = 2,712$  milioni di euro nell'anno 2022.

Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché è attribuita unicamente a personale di ruolo.

I commi 975-983, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori/Minori spese correnti</b>									
Proroga dell'utilizzo di docenti presso enti e associazioni (comma 974)	1,8	2,7		1,8	2,7		1,8	2,7	
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>									
Proroga dell'utilizzo di docenti presso enti e associazioni – effetti riflessi (comma 974)				0,9	1,3		0,9	1,3	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 974, considerato che la stima degli effetti onerosi è coerente con quelle fornite in occasione di analoghe proroghe già previste con riguardo a precedenti annualità, non ci sono

Quanto alla copertura sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (di cui all'art. 1 della L. 440/1997) andrebbe confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse per il 2021.

Sui commi 975-982, andrebbe richiesta una RT illustrativa degli effetti finanziari associabili alle norme ivi previste.

### **Comma 983**

#### **(Disposizioni in materia di personale civile della Difesa)**

Il dispositivo aggiorna il comma 7 dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) al fine di prevedere che, a decorrere dall'anno 2021, una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012, sia destinata: ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 20 milioni; ad aumentare l'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 30 milioni. In relazione a tale finalità si precisa che le misure dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021.

L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione fino a 20.000 unità delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa.

Ai sensi del comma 7 citato, oggetto di novella da parte della disposizione in esame, a decorrere dall'anno 2017, una quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

Le norme sono al momento prive di **RT**.

**Al riguardo**, andrebbero richieste conferme in merito alla neutralità delle modifiche in parola al Codice dell'ordinamento militare.

## **Commi 984-992**

### **(Piano quinquennale per assunzioni nelle Forze di polizia)**

I commi 984-988 prevedono un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri. Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito rispettivamente un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, per le spese di funzionamento correlate ai reclutamenti, un Fondo presso il Ministero dell'interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto. E' previsto l'obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

Il comma 985 reca la relativa autorizzazione di spesa dal 2021 e dal 2023.

Il comma 986 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate.

Il comma 987 prevede che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986.

Il comma 988 reca una norma ordinamentale.

Il comma 989 ridetermina la dotazione organica del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Il comma 990 reca la relativa copertura finanziaria.

Il comma 991 autorizza la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037.

Il comma 992 prevede per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

**La RT** ribadisce che l'intervento normativo reca un nuovo piano di assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale delle Forze di Polizia, i cui oneri sono indicati nell'allegata Tabella A per la Polizia di Stato, nella Tabella B per l'Arma dei Carabinieri, nella Tabella C per la Guardia di finanza e nella Tabella D per la Polizia Penitenziaria.

Per la Polizia di Stato, l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 1.180.500,00 per l'anno 2023, euro 11.433.250,00 per il 2024, euro 20.112.000,00 per il 2025, euro 24.583.750,00 per il 2026, euro 25.242.000,00 per il 2027, euro 25.503.075,00 per il 2028, euro 26.460.350,00 per il 2029, euro 27.069.525,00 per il 2030, euro 27.330.600,00 per l'anno 2031, euro 27.330.600,00

per l'anno 2032, euro 27.479.025 per l'anno 2033, euro 28.023.250 per l'anno 2034, euro 28.369.575 per l'anno 2035 ed euro 28.518.000 a decorrere dall'anno 2036.

Le vacanze organiche che si registrano nel ruolo "agenti e assistenti" della Polizia di Stato offrono idonea copertura alle quote assunzionali stabilite dall'intervento in esame, come si evince dall'allegato prospetto (Tabella E).

Per l'Arma dei Carabinieri l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 1.052.318.50 per l'anno 2023, euro 8.873.260,13 per il 2024, euro 19.436.783,63 per il 2025, euro 28.963.958,00 per il 2026, euro 30.359.203 per il 2027, euro 30.431.404,00 per il 2028, euro 30.738.258,25 per il 2029, euro 31.099.263,25 per il 2030, euro 31.370.017 per l'anno 2031, euro 31.370.017 per l'anno 2032 ed euro 31.445.490 per l'anno 2033, euro 31.818.750,25 per l'anno 2034, euro 32.246.115,25 per l'anno 2035 ed euro 32.566.639 a decorrere dall'anno 2036.

L'onere è stato calcolato tenendo in considerazione il trattamento economico lordo annuo in godimento ai carabinieri allievi e ai carabinieri effettivi.

Come risulta dall'allegata Tabella F, le vacanze organiche che si registrano nel ruolo "appuntati e carabinieri" dell'Arma risultano capienti rispetto alla consistenza dell'intervento proposto, volto a incrementare di complessive 700 unità, nel periodo 2023-2025, le facoltà assunzionali straordinarie per tale ruolo.

Per la Guardia di Finanza, l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 3.068.298 per l'anno 2021, euro 24.535.863,00 per l'anno 2022, euro 38.845.819,5 per l'anno 2023, euro 46.640.026,5 per l'anno 2024, euro 54.434.233,5 per l'anno 2025, euro 57.503.409,5 per l'anno 2026, euro 58.557.424,00 per l'anno 2027, euro 58.935.424 per l'anno 2028, euro 59.169.424 per l'anno 2029, euro 59.403.424 per l'anno 2030, euro 59.713.576 per l'anno 2031, euro 60.610.108 per l'anno 2032, euro 61.058.374 per l'anno 2033, euro 61.335.872 per l'anno 2034, euro 61.945.270,5 per l'anno 2035 ed euro 63.170.960,25 a decorrere dal 2036.

Le vacanze che si registrano nel ruolo "appuntati e finanziari" del Corpo risultano più che capienti rispetto alla consistenza dell'intervento proposto, volto a incrementare di complessive 1.300 unità, nel periodo 2021-2025, le facoltà assunzionali straordinarie già autorizzate per tale ruolo.

Infatti, come emerge dall'apposita Tabella G, a legislazione vigente, la carenza organica del ruolo "di base" (appuntati e finanziari) nel periodo 2020/2035 risulta costantemente superiore alle 2.000 unità e in crescita fino al 2025, anno in cui si stima un "picco" del deficit tra forza effettiva e forza organica pari a - 4.075 unità.

Per il Corpo di Polizia penitenziaria, l'onere correlato per le assunzioni straordinarie ammonta ad euro 787.000 per l'anno 2021, euro 7.782.200 per l'anno 2022, euro 17.279.650,00 per l'anno 2023, euro 36.399.810 per l'anno 2024, euro 57.527.365 per l'anno 2025, euro 76.936.300 per l'anno 2026, euro 80.849.280 per l'anno 2027, euro 81.696.765 per l'anno 2028, euro 83.254.305 per l'anno 2029, euro 84.815.662,5 per l'anno 2030, euro 86.065.920 per l'anno 2031, euro 86.348.520 per l'anno 2032, euro

86.740.627,5 per l'anno 2033, euro 87.461.257,5 per l'anno 2034, euro 88.277.453,75 per l'anno 2035 ed euro 89.198.425 a decorrere dall'anno 2036.

Per quanto attiene alla capienza organica, come risulta dall'allegata Tabella H, il piano di assunzioni nella qualifica iniziale degli agenti/assistenti del Corpo tiene conto del *turn over*, del numero delle assunzioni straordinarie nonché delle cessazioni dal servizio che si verificano nel ruolo degli agenti/assistenti e dei transiti del medesimo personale negli altri ruoli, che determinerà inizialmente una progressiva carenza nel ruolo, parzialmente recuperata nell'arco del quinquennio.

Per il primo anno si tiene conto di quanto previsto all'art. 44, comma 5 del d.lgs. 95 del 2017.

Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro 202.387.875 per l'anno 2030, euro 204.480.113 per l'anno 2031, euro 205.659.245 per l'anno 2032, euro 206.733.517 per l'anno 2033, euro 208.639.130 per l'anno 2034, euro 210.838.415 per l'anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.

Infine, per quanto attiene ai "costi di funzionamento" connessi al piano assunzionale complessivo, è stato predisposto l'allegato prospetto (Tabella XX), con cui è stata data analitica rappresentazione dei costi annui per singola unità facente ingresso nel "ruolo base" delle diverse Forze di polizia, nonché del conseguente conteggio degli oneri complessivi per ogni annualità di riferimento (2021-2025).

Tali spese sono destinate a coprire un ampio ventaglio di attività formative e logistiche, concernenti, più in dettaglio, l'addestramento, l'equipaggiamento, l'armamento e il vettovagliamento del personale da assumere. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024, di euro 5.915.870 per l'anno 2025.

La ripartizione tra i corpi di Polizia delle risorse relative a tali spese avviene con lo stesso decreto di cui al comma 984.

Sul comma 985 riferisce che la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro 202.387.875 per l'anno 2030, euro 204.480.113 per l'anno 2031, euro 205.659.245 per l'anno 2032, euro 206.733.517 per l'anno 2033, euro 208.639.130 per l'anno 2034, euro

210.838.415 per l'anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036, per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

Il comma 986 autorizza la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024, di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 1 per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.

Il comma 987 è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

I commi aggiuntivi 989-992 inseriti nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie e contributive:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Istituzione di un fondo destinato al Piano quinquennale per assunzioni di personale nelle Forze di Polizia (comma 985)	3,9	32,3	58,4	3,9	32,3	58,4	3,9	32,3	58,4
Comma 986	4,1	2,5	7,5	4,1	2,5	7,5	4,1	2,5	7,5
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Istituzione di un fondo destinato al Piano quinquennale per assunzioni di personale nelle Forze di Polizia – effetti riflessi (comma 985)				1,9	15,7	28,3	1,9	15,7	28,3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi di calcolo considerati dalla RT e considerato che a fronte di oneri assunzionali limitati all'entità delle dotazioni del Fondo di cui al comma 2 le relative assunzioni sono state determinate entro un limite massimo di unità per ciascun contingente, non ci sono osservazioni.

In proposito, va sottolineato che la RT reca una proiezione decennale dei suddetti oneri dall'anno 2021 all'anno 2036, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, fornendo una valutazione degli oneri sino al 2036.

Sul punto, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla compatibilità di tale evoluzione rispetto alla proiezione complessiva oltre il triennio in programmazione evidenziate nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame. Ciò al fine ultimo di verificare la complessiva compatibilità finanziaria del

provvedimento in esame, tenendo conto anche che la spesa in questione, essendo riferita ad oneri di personale rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e pertanto, non rimodulabili.

Sulle spese di funzionamento connesse alle suddette assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, andrebbero richiesti i dati e parametri unitari adottati per la quantificazione della autorizzazione di spesa annua, rapportata ai contingenti assunzionali di volta in volta previsti per ciascuna annualità.

Circa la stima degli effetti indotti per maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica, che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi, andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote considerate a tal fine.

Sull'incremento della dotazione organica della Guardia costiera, posto che non è presente la RT, andrebbero forniti tutti i dati sottostanti di quantificazione.

#### ***Comma 993-994***

##### **(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)**

La norma prevede che per l'anno 2021 non siano computate ai fini delle limitazioni di spesa previste dal DL 78/2010 le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni fermo restando l'equilibrio di bilanci.

Il dispositivo è stato inserito nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, considerato che rimane fermo l'obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio per gli enti locali, andrebbe solo confermato che essi siano in grado di fare fronte alle maggiori spese di personale comprimendo altre tipologie di spese.

#### ***Comma 995***

##### **(Fondo per la riforma della polizia locale)**

Il comma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.

L'articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerato che si tratta di una autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, andrebbero richiesti elementi e dati idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili per il riordino.

Sul punto, andrebbero evidenziati anche eventuali effetti indotti.

### Comma 996

#### *(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)*

La disposizione istituisce un Fondo - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

**La RT** evidenzia che la norma è finalizzata ad incrementare la frequenza dei servizi operativi svolti sul territorio dai Corpi di polizia e dalle Forze armate, nonché del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

L'intervento prevede, quindi, la possibilità di un aumento degli stanziamenti iniziali di bilancio da destinare alle indennità di servizio esterno dei corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nonché delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle FFAA.

A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie e contributive, come segue:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Fondo servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati- effetti riflessi				24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che il maggior onere è chiaramente configurato come un limite massimo di spesa, sembrerebbe necessaria l'acquisizione dei dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità indicate della norma.

Inoltre, andrebbero acquisiti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

### Comma 997

#### ***(Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)***

Il comma incrementa la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento dotazione finanziaria AGEA	10,0			10,0			10,0		

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### Commi 998-1000

#### ***(Disposizioni in materia di Guardia di finanza)***

Il comma 998 reca alle lettere a)-c) modifiche al legge n. 168/1951 (*Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie*), al fine di apportare una revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie.

Il comma 999 integra l'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo n. 157/2015 (*Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23*) ivi incrementando il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui.

Il comma 1000 integra l'articolo 2 della legge 191/2009 (*legge finanziaria 2010*), ivi disciplinando, infine, la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza.

**La RT** riferisce sul comma 998, che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da attuarsi avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione normativa, infatti, non incide sull’ammontare delle risorse destinate alle finalità valorizzative previste dalla legge n. 168/191 ma esclusivamente sui criteri di ripartizione in favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza

Sul comma 999, afferma che la disposizione incrementa di un importo non superiore a 15 milioni di euro annui la quota di risorse già destinata ai sensi dell’articolo 9, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e attribuita al personale della

Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

In merito al comma 1000, certifica che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Evidenzia che l'iniziativa in argomento si limita, inoltre, a prevedere la riassegnazione sui capitoli di bilancio della Guardia di finanza delle somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del medesimo Corpo, con effetti neutri sotto il profilo della (maggiore) spesa, atteso che quest'ultima potrà avvenire nel limite dei correlati introiti e tenuto altresì conto che non sono ancora affluite entrate della specie al bilancio dello Stato. La proposta, peraltro, allineerebbe le modalità di gestione economica delle peculiari risorse, derivanti dallo sfruttamento commerciale dei segni distintivi della Guardia di finanza, a quelle già stabilite per altre analoghe Amministrazioni dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 998 considerato che, come riferito anche dalla RT a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, questa non incide sull'ammontare delle risorse spettanti ai militari della Guardia di finanza per le finalità premiali di cui alla legge n. 168/191, ma esclusivamente sui criteri per la loro assegnazione, non si formulano osservazioni.

Sul comma 999, andrebbe chiarita la portata applicativa della norma posto che non risulta chiaro a quali risorse integrative faccia specificamente riferimento la disposizione. In proposito, si segnala che la RT rinvia all'art. 9, comma 33, del DL n. 78/2010 – non menzionato dalla disposizione – che, in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego, reca specifiche misure in materia di alimentazione del Fondo di assistenza per i finanziari. Pertanto, andrebbe chiarito a valere su quali risorse venga disposta la suddetta integrazione e se l'espressa deroga ai vigenti limiti di spesa non sia suscettibile di incidere in termini finanziariamente negativi su quanto eventualmente già scontato sui saldi finanza pubblica.

Sul comma 1000, considerato che la RT riferisce che, per effetto delle disposte concessioni in uso temporaneo di denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi del Corpo, non sono ancora affluite entrate al bilancio dello Stato, non ci sono osservazioni.

### **Commi 1001-1003**

***(Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)***

Le norme disciplinano la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall'IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta. A tal

fine, si prevede l'impiego di non più di n.200 unità di personale della Guardia di Finanza, i cui oneri sono posti a carico dell'IPZS nel limite di 5 milioni di euro annui. La definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei relativi oneri, anche attraverso operazioni di permuta, è rinviata a una apposita convenzione da stipularsi tra l'IPZS e la Guardia di finanza.

**La RT** certifica che la disposizione è neutra sotto il profilo finanziario in quanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stessa non prevede la costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio sarebbe tratto dagli organici della Guardia di finanza.

Ogni spesa strumentale alla realizzazione di tali servizi (di funzionamento, logistica o per le dotazioni strumentali oltreché per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale impiegato nell'aliquota a ciò dedicata), entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui (pari al costo attualmente sostenuto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la vigilanza dei relativi siti produttivi, assicurata attraverso società private), non graverebbe inoltre sui capitoli del Corpo, poiché verrebbe posta a carico della citata società per azioni.

Per quanto concerne gli oneri finanziari connessi al trattamento economico accessorio da corrispondere al personale che si presume possa essere impiegato nello svolgimento dei servizi di sorveglianza, tutela e scorta di cui al presente articolo, si rileva come gli stessi potrebbero ammontare a un importo massimo di circa 2,9 milioni di euro annui.

Ciò ipotizzando - a titolo indicativo e fatte salve le diverse esigenze che potranno essere puntualmente delineate nell'ambito delle convenzioni previste dal **comma 3** - che per tali tipologie di servizi venga impiegata un'aliquota di personale composta da 1 colonnello, 1 tenente colonnello, 2 capitani, 5 ispettori, 14 sovrintendenti e 177 appuntati/finanzieri.

Si riporta di seguito una tabella dimostrativa della quantificazione operata, i cui dati sono stati tratti dal "*conto annuale 2018*", anche tenendo conto delle indennità fisse mediamente riconosciute al predetto personale (tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, l'indennità di vacanza contrattuale, gli assegni *ad personam* e funzionali e l'indennità mensile pensionabile):

Composizione aliquota		Onere accessorio medio unitario (dato da conto annuale 2018)				Accessorio medio complessivo
Grado/Ruolo	Unità	Straordinario	Indennità fisse	Altre access.	Totale	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f = c + d + e$	$g = f * b$
Colonnello	1	€ 15.419,00	€ 18.189,00	€ 2.810,00	€ 36.418,00	€ 36.418,00
Tenente Colonnello	1	€ 15.419,00	€ 18.189,00	€ 2.810,00	€ 36.418,00	€ 36.418,00
Capitano	2	€ 7.550,00	€ 11.973,00	€ 2.857,00	€ 22.380,00	€ 44.760,00
Ispettori	5	€ 3.549,00	€ 12.296,00	€ 2.150,00	€ 17.995,00	€ 89.975,00
Sovrintendenti	14	€ 2.713,00	€ 12.080,00	€ 2.520,00	€ 17.313,00	€ 242.382,00
Appuntati/Finanzieri	177	€ 1.988,00	€ 9.175,00	€ 2.923,00	€ 14.086,00	€ 2.493.222,00
Totale	200	€ 46.638,00	€ 81.902,00	€ 16.070,00	€ 144.610,00	€ 2.943.175,00

Il rimborso dei suddetti oneri potrà avvenire anche a norma dell'art. 2133 del D.Lgs. n. 66/2010, il quale consente alla Guardia di finanza di stipulare, tra l'altro, con soggetti privati convenzioni o contratti aventi a oggetto la permuta di materiali ovvero prestazioni ai fini del contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione.

Tale disposizione ha esteso al Corpo la facoltà attribuita al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 545 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, di compiere siffatte operazioni permutative.

Sul piano attuativo, il predetto art. 545 ha rimesso al d.P.R. n. 90/2010 la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti (convenzioni e contratti) della specie. Sul punto, si evidenzia che l'art. 569 del citato regolamento ammette che la permuta avvenga tra materiali o prestazioni anche non rientranti in settori tra loro omogenei, subordinando la stessa al "*criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche*", in ciò comportando la individuazione, in sede applicativa, di rigorose metodologie di determinazione del valore della controprestazione [secondo le modalità previste dall'art. 571 (*Valore delle prestazioni a carico dei contraenti*) del d.P.R. n. 90/2010].

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la RT assicura che la disposizione è neutra sotto il profilo finanziario e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa non prevede la costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio verrà tratto dagli organici della Guardia di finanza, andrebbe innanzitutto confermato che l'impiego delle unità di personale adibito a tali compiti possa avvenire senza alcun pregiudizio per la copertura degli ordinari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza dalla normativa vigente.

Comunque, si evidenzia che la disposizione utilizza una modalità di copertura, a carico di una società di capitali, che non rientra tra quelle tassativamente previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

### **Commi 1004-1007** ***(Disposizioni in materia di personale dell'ENAC)***

I commi disciplinano l'autorizzazione ad ENAC a bandire delle procedure concorsuali pubbliche – in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2020-2021 – finalizzate alla effettuazione di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, con conseguente incremento delle dotazioni di 10 unità di livello dirigenziale non generale, di 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, di 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e di 72 ispettori di volo.

L'ENAC provvede agli oneri derivanti, quantificati in euro 6.053.109 per il 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dal 022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia che la norma, al fine di garantire il rispetto degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, autorizza l'ENAC, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e con conseguente incremento della relativa dotazione organica, all'assunzione di 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, di 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, di 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e di 72 ispettori di volo, per un totale complessivo di 378 unità.

E' previsto che le assunzioni avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 4 comma 3–*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il reclutamento del personale avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge n. 34/2020.

La nuova dotazione organica pari a 1.172 unità, rispetto alle attuali 794, già approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC e determinata secondo la metodologia del “*Manpower Plan*”, rappresenta l'effettiva esigenza di personale con riferimento ai compiti istituzionali ed ai processi lavorativi svolti dall'Ente.

L'ENAC, nel rispetto dell'autonomia dettata dal decreto legislativo n. 250/1997, nell'arco temporale dei due anni e attraverso l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, avrà la possibilità di assumere il personale necessario in base alle figure professionali individuate dalla predetta nuova dotazione organica.

Rileva che il nuovo organico è teso a potenziare le professionalità altamente specializzate, quali quelle tecnico-ingegneristiche ed economiche, nonché quelle riferite alle attività ispettive sugli aeroporti. Tale implementazione della dotazione organica dell'Ente è necessaria a garantire i compiti istituzionali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 250/1997, in particolare quelle relative alla sicurezza del volo e ai diritti dei passeggeri.

Sul punto, evidenzia che a partire dalla legge n. 311 del 2004, l'ENAC, analogamente ad altre pubbliche amministrazioni, ha subito riduzioni del proprio organico e blocco del *turn-over* del personale. In questi ultimi venti anni la dotazione organica ha registrato un costante decremento passando dalle 1.317 unità di personale dell'anno 2000 alle 794 unità di personale certificate al 1 giugno 2020.

Tale riduzione, con la tendenza a diminuire anche nei prossimi anni per effetto della elevata età media del personale, che si aggira intorno ai 55 anni, avrà riflessi inevitabili sulle attività e sulle funzioni complessivamente assegnate ad ENAC dalla normativa vigente nazionale ed internazionale e, in particolare, sul livello di sicurezza di tutto il settore del trasporto aereo.

Segnala che la norma comporta un onere a regime, a decorrere dal 2022, pari ad euro 24.212.434, da coprire con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente. Per l'anno 2021 il costo sarà pari a euro 6.053.109 ipotizzando verosimilmente che le assunzioni saranno effettuate nel mese di ottobre, tenuto conto della tempistica necessaria per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della quantificazione del predetto costo.

Categorie	Unità da assumere	Retribuzione fissa pro-capite	Retribuzione accessoria pro-capite	Totale oneri riflessi 32,70%	Costo unitario (comprensivo degli oneri riflessi)	Totale
Dirigenti	10	67.017,99	57.184,76	40.614,30	164.817,05	1.648.171,00
Professionisti I qualifica	151	34.254,22	13.171,83	15.508,32	62.934,37	9.503.090,00
Personale tecnico amministrativo - funzionari	87	25.977,38	8.354,56	11.226,54	45.558,48	3.963.588,00
Personale tecnico amministrativo - collaboratori	58	22.701,46	7.180,16	9.771,29	39.652,91	2.299.869,00
Ispettori di volo	72	31.349,89	39.797,60	23.265,23	94.412,72	6.797.716,00
<b>Totale</b>	<b>378</b>					<b>24.212.434,00</b>

Conferma che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le risorse del bilancio dell'ENAC disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti /maggiori entrate tributarie e contributive.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzione a tempo indeterminato ENAC	6,1	24,2	25,2	6,1	24,2	25,2	6,1	24,2	25,2
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Assunzione a tempo indeterminato ENAC – effetti riflessi				2,9	11,7	12,2	2,9	11,7	12,2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, va segnalato che la norma autorizza assunzioni aggiuntive a quelle già consentite dalla legislazione vigente in un numero puntuale di unità (n. 378) a fonte di oneri assunzionali che sono invece configurati come limite massimo di spesa.

In proposito, rilevando che ENAC è ente pubblico economico ricompreso nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale, rientrando nel comparto di contrattazione delle Funzioni centrali, andrebbero richiesti elementi in merito ad effetti eventualmente riconducibili alla specifica disciplina dei dipendenti con decorrenza oltre il triennio.

In relazione alla copertura sul bilancio dell'Ente, si osserva che, oltre a trattarsi di una modalità di copertura non contemplata tra quelle tassativamente previste dalla legge di contabilità, la RT non fornisce elementi sufficienti, limitandosi a ribadire la norma. Invece, andrebbe confermata l'esistenza di tali disponibilità alla luce di puntuali elementi dimostrativi tratti dal bilancio di previsione e dai rendiconti degli ultimi anni che dovrebbero presentare un avanzo "libero" nelle scritture contabili nell'ente. Inoltre, trattandosi di oneri permanenti e non rimodulabili dovrebbe esser dimostrato che si tratta di un avanzo stabile nel tempo e non soggetto a variazioni.

### **Commi 1008-1009 (Eredità giacenti)**

I commi affidano all'Agenzia del demanio la gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti di cui all'articolo 586 del codice civile situati nel territorio nazionale. Per consentire di svolgere tale nuova funzione, le risorse stanziare in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dal 2021, di 500 mila euro annui.

**La RT** certifica che la norma prevede, che a fronte delle nuove competenze attribuite all'Agenzia del demanio, i fondi stanziati sul capitolo 3901 relativo alle spese di funzionamento della stessa Agenzia siano incrementati per un importo quantificato, a decorrere dall'anno 2021, in 500.000 euro.

I menzionati fondi saranno utilizzati nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale che contraddistingue l'Agenzia quale Ente Pubblico Economico, mentre i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l'erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato.

Con la medesima proposta viene, altresì, demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati rilevanti, anche in via digitale, ai fini di una puntuale individuare dei beni devoluti allo Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Incremento stanziamento in favore dell'Agenzia del demanio per gestione di eredità giacenti (comma 1008)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerato che il maggior onere recato dal comma 1008 risulta configurato come limite massimo di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti a verificare che le nuove funzioni attribuite all'Agenzia del demanio possano essere svolte nell'ambito delle risorse stanziare, al fine di escludere che l'attribuzione delle suddette nuove funzioni possa costituire il presupposto per ulteriori fabbisogni di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

### **Commi 1010-1012**

#### **(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)**

Le norme recano alcune norme contabili in materia di difesa.

In particolare, il comma 1010 aggiorna la norma del Codice dell'ordinamento militare che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per adeguare il meccanismo di finanziamento del Fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, quindi spostandolo dalle Tabelle della legge di stabilità all'articolato di Sezione I della legge di bilancio.

Il comma 1011 attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze.

Il comma 1012 precisa che i risparmi realizzati in relazione alle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.

Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** riferisce sul comma 1010, che la norma, tesa ad adeguare la portata normativa dell'articolo 615 del COM, non è produttiva di effetti finanziari sull'attuale

legge di bilancio. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attuerà attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

In merito al comma 1011, conferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e concerne la centralità del ruolo della funzione di programmazione, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale, sia per i correlati profili di cassa in relazione alle nuove regole contabili a valle delle modifiche che hanno portato al c.d. bilancio di cassa “rinforzato”, nella considerazione che la nuova disciplina contabile (legge n. 196/2009) specifica che la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico CRA costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni

Quanto al comma 1012, afferma che la disposizione è finalizzata a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio successivo, iscritte attraverso il disegno di legge di bilancio, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento. La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle norme.

#### ***Commi 1013-1014***

#### **(Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari)**

Le norme stanziavano 2 milioni di euro per l'anno 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC, al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR).

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è formulata come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziato a fronte dei fabbisogni di spesa previsti.

## ***Commi 1015-1022***

### **(Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)**

Il comma 1020 istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Attraverso il ricorso a tale fondo, e nei limiti della dotazione dello stesso, lo Stato dovrà riconoscere all'imputato definitivamente assolto nel processo penale (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) il rimborso delle spese legali sostenute fino a un massimo di 10.500 euro (comma 1015). Il rimborso dovrà essere corrisposto in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo alla definitiva assoluzione (comma 1016).

Presupposti per ottenere il rimborso sono (comma 1017): la fattura del difensore, con indicazione dell'avvenuto pagamento; il parere di congruità della fattura emesso dal consiglio dell'ordine degli avvocati; l'attestazione della cancelleria circa l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

Il rimborso non spetta nei seguenti casi (comma 1018): assoluzione da un capo d'imputazione e condanna per altri; estinzione del reato per amnistia o prescrizione; depenalizzazione della condanna.

I commi 1019 e 1020 demandano a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'erogazione dei rimborsi, ai fini del contenimento della spesa nei limiti dello stanziamento, in particolare tenendo conto del numero dei gradi di giudizio cui l'imputato è stato sottoposto ed alla durata complessiva del processo.

Il comma 1021 prevede che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1022 precisa che il rimborso si applica solo alle sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti documentati elementi di chiarificazione in ordine alla sostenibilità del limite massimo di spesa in presenza di richieste risarcitorie

Andrebbe anche chiarito se la norma si raccordi a specifiche previsioni della legislazione e giurisdizione internazionali (in particolare CEDU) che potrebbero influire decisamente sulla determinazione dell'ammontare unitario dei risarcimenti.

Sul punto, considerati i diritti soggettivi "perfetti" in questione e le difficoltà in ordine alla modulabilità dell'onere unitario entro il limite massimo previsto (10 mila euro circa), andrebbe pertanto richiesta un RT recante l'illustrazione dei dati e parametri indispensabili a consentire una valutazione circa sulla congruità delle risorse stanziare, a partire dal numero dei casi di assoluzione piena registrati negli ultimi dieci anni nella giurisdizione penale. Andrebbero poi forniti dati sui due criteri di modulazione stabiliti dalle norme: il numero dei gradi di giudizio e la durata del giudizio. Sul primo criterio, pur in assenza di dati, si osserva che potrebbe non essere caratterizzato da elevata variabilità, dato che è frequente che i giudizi si concludano nel grado di Cassazione. In tal caso non sarebbe un criterio idoneo a realizzare la necessaria modulazione dei rimborsi in funzione del limite di spesa.

Inoltre, relativamente al comma 1021, si rammenta che la clausola di neutralità per il Ministero della giustizia ivi prevista andrebbe opportunamente accompagnata da una specifica RT come espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità. Al contrario, risolvendosi in una mera affermazione di principio.

### **Commi 1023-1026**

#### ***(Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nell'Operazione "strade sicure")***

Le disposizioni, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, dispongono la proroga del dispositivo delle FFAA "Strade sicure" per un contingente di personale delle Forze armate pari a: 7.050 unità fino al 30 giugno 2021; 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di n.753 di unità di personale militare facente parte del citato dispositivo "Strade sicure", da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal d.l. 125 del 2020.

**La RT** evidenzia che ai fini dell'attuazione del comma 1023 gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 164.208.250 per l'anno 2021.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

#### Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 40 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

#### Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

#### *una tantum:*

- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
  - 1) euro 289.643 circa per 5.800 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2021, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
  - 2) euro 248.192 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2021, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 62.000 circa;
  - 3) acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi impiegati e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo;

- 4) acquisto materiali ed attrezzature varie e spese per i pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 90.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo.

LOCALITA' MISSIONE : <b>VARIE CITTA'</b>				
MISSIONE : <b>STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI</b>				
<b>MILITARI IN SEDE STANZIALE</b>				
<b>STRADE SICURE 1250 IN SEDE 1°SEM. 2021</b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	3.902.813
Straordinario	1.250	17,66	883.000	5.327.433
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.529.875</b>	<b>9.230.246</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	543.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	475.125
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	328.063
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	322.180
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>276.525</b>	<b>1.668.368</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.529.875	9.230.246
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	1.668.368
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.806.400</b>	<b>10.898.614</b>
ONERI UNA TANTUM			0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.806.400</b>	<b>10.898.614</b>

LOCALITA' MISSIONE : <b>VARIE CITTA'</b>				
MISSIONE : <b>STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI</b>				
<b>MILITARI FUORI SEDE STANZIALE</b>				
<b>STRADE SICURE 5800 FUORI SEDE 1°SEM. 2021</b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	30.906.112
Straordinario	5.800	17,66	4.097.120	24.719.291
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>9.219.680</b>	<b>55.625.403</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	4.239.744
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	2.497.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	5.828.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	5.520.501
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	1.522.211
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	1.498.680
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>3.498.420</b>	<b>21.107.136</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				289.643
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				80.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>419.643</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			9.219.680	55.625.403
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	21.107.136
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>12.718.100</b>	<b>76.732.539</b>
ONERI UNA TANTUM				419.643
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>12.718.100</b>	<b>77.152.182</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				<b>10.898.614</b>
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				<b>77.152.182</b>
<b>TOTALE</b>				<b>88.050.796</b>

LOCALITA' MISSIONE : <b>VARIE CITTA'</b>				
MISSIONE : <b>STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI</b>				
<b>MILITARI IN SEDE STANZIALE</b>				
<b>STRADE SICURE 1000 IN SEDE 2°SEM. 2021</b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.174.000
Straordinario	1.000	17,66	706.400	4.332.587
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.223.900</b>	<b>7.506.587</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	441.600
servizi generali	1.000	2,10	63.000	386.400
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	266.800
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	261.280
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>221.100</b>	<b>1.356.080</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.223.900	7.506.587
ONERI DI FUNZIONAMENTO			221.100	1.356.080
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.445.000</b>	<b>8.862.667</b>
ONERI UNA TANTUM			0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.445.000</b>	<b>8.862.667</b>

LOCALITA' MISSIONE : <b>VARIE CITTA'</b>				
MISSIONE : <b>STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI</b>				
<b>MILITARI FUORI SEDE STANZIALE</b>				
<b>STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 2°SEM. 2021</b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	27.084.800
Straordinario	5.000	17,66	3.532.000	21.662.933
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>7.948.000</b>	<b>48.747.733</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Viveri	4.250	4,80	612.000	3.753.600
Vitto strutture civili	750	15,00	337.500	2.070.000
Alloggio strutture civili	750	35,00	787.500	4.830.000
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.887.501
equipaggiamento/vestiario	5.000	1,45	217.500	1.334.001
funzionamento automezzi	357	20,00	214.200	1.313.760
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.965.575</b>	<b>18.188.862</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				248.192
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>358.192</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.948.000	48.747.733
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	18.188.862
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>10.913.575</b>	<b>66.936.595</b>
ONERI UNA TANTUM				358.192
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>10.913.575</b>	<b>67.294.787</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				<b>8.862.667</b>
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				<b>67.294.787</b>
<b>TOTALE</b>				<b>76.157.454</b>

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2021, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Per l'anno 2022 gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 139.050.547.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

#### Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 40 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

#### Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;

- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

*una tantum:*

- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
  - 1) euro 248.192 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 62.000 circa;
  - 2) euro 209.223 circa per 4.200 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 52.300 circa;
  - 3) acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi impiegati e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 135.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo;
  - 4) acquisto materiali ed attrezzature varie e spese per i pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 75.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**MILITARI IN SEDE STANZIALE**

**STRADE SICURE 1000 IN SEDE 1°SEM. 2022**

**ONERI DI PERSONALE**

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.122.250
Straordinario	1.000	17,66	706.400	4.261.947
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.223.900</b>	<b>7.384.197</b>

**ONERI DI FUNZIONAMENTO**

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	434.400
servizi generali	1.000	2,10	63.000	380.100
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	262.450
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	257.020
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>221.100</b>	<b>1.333.970</b>

**ONERI UNA TANTUM**

<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>
--------------------------------	--	--	--	----------

**RIEPILOGO**

	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.223.900	7.384.197
ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.100	1.333.970
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.445.000</b>	<b>8.718.167</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.445.000</b>	<b>8.718.167</b>

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
<b>MILITARI FUORI SEDE STANZIALE</b>				
<b>STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 1°SEML 2022</b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	26.643.200
Straordinario	5.000	17,66	3.532.000	21.309.733
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>7.948.000</b>	<b>47.952.933</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	4.250	4,80	612.000	3.692.400
Vitto strutture civili	750	15,00	337.500	2.036.250
Alloggio strutture civili	750	35,00	787.500	4.751.250
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.807.814
equipaggiamento/vestiario	5.000	1,45	217.500	1.312.251
funzionamento automezzi	357	20,00	214.200	1.292.340
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.965.575</b>	<b>17.892.305</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				248.192
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>358.192</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.948.000	47.952.933
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>10.913.575</b>	<b>65.845.238</b>
ONERI UNA TANTUM				358.192
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>10.913.575</b>	<b>66.203.430</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				8.718.167
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				66.203.430
<b>TOTALE</b>				<b>74.921.597</b>

LOCALITA' MISSIONE : <b>VARIE CITTA'</b>				
MISSIONE : <b>STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI</b>				
<b>MILITARI IN SEDE STANZIALE</b>				
<b>STRADE SICURE 800 IN SEDE 2°SEM. 2022</b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	2.539.200
Straordinario	800	17,66	565.120	3.466.069
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>979.120</b>	<b>6.005.269</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	353.280
servizi generali	800	2,10	50.400	309.120
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	213.440
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	209.760
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>177.000</b>	<b>1.085.600</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>
<b>RIEPILOGO</b>				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
<b>ONERI DI PERSONALE</b>			<b>979.120</b>	<b>6.005.269</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>177.000</b>	<b>1.085.600</b>
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.156.120</b>	<b>7.090.869</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.156.120</b>	<b>7.090.869</b>

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
<b>MILITARI FUORI SEDE STANZIALE</b>				
<b>STRADE SICURE 4200 FUORI SEDE 2°SEM. 2022</b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	22.751.232
Straordinario	4.200	17,66	2.966.880	18.196.864
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>6.676.320</b>	<b>40.948.096</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	3.500	4,80	504.000	3.091.200
Vitto strutture civili	700	15,00	315.000	1.932.000
Alloggio strutture civili	700	35,00	735.000	4.508.000
servizi generali	3.500	6,25	656.250	4.025.001
equipaggiamento/vestiario	4.200	1,45	182.700	1.120.561
funzionamento automezzi	300	20,00	180.000	1.104.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.572.950</b>	<b>15.780.762</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				209.223
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				65.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				35.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>309.223</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			6.676.320	40.948.096
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.572.950	15.780.762
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>9.249.270</b>	<b>56.728.858</b>
ONERI UNA TANTUM				309.223
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.249.270</b>	<b>57.038.081</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				7.090.869
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				57.038.081
<b>TOTALE</b>				<b>64.128.950</b>

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui n. 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2022, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Sul comma 1025, certifica che l'intervento permette di prorogare, per ulteriori 31 giorni, ossia dall'1 al 31 gennaio 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dall'1 al 31 gennaio 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 31 gg. dall'1 gennaio al 31 gennaio 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 549.650 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 687.218 euro;
- indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 20.585 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 2.556 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 350.145 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi 817.005 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;

- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 33.847 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 33.480 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a 2.494.486 euro per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'  
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**MILITARI FUORI SEDE STANZIALE**

**PROROGA 753 PAX DAL 01/01 al 31/01 2021**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	687.218
Straordinario	753	17,66	531.919	549.650
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.196.969</b>	<b>1.236.868</b>

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	350.145
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	817.005
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	33.847
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	33.480
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>1.194.656</b>	<b>1.234.477</b>

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	20.585
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	2.556
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>23.141</b>

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.196.969	1.236.868
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.194.656	1.234.477
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>2.391.625</b>	<b>2.471.345</b>
ONERI UNA TANTUM		23.141
<b>TOTALE GENERALE PROROGA 500 UNITA'</b>	<b>2.391.625</b>	<b>2.494.486</b>

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie e contributive:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Operazione "strade sicure" oneri FF.AA.-spese di personale	121,6	102,7		121,6	102,7		121,6	102,7	
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Operazione "strade sicure" oneri FF.AA.-spese di personale – effetti riflessi				59,0	49,8		59,0	49,8	
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Operazione "strade sicure" oneri FF.AA. -spese di funzionamento	42,6	36,3		42,6	36,3		42,6	36,3	
Operazione "strade sicure" oneri Forze di Polizia-spese di personale	2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Operazione "strade sicure" oneri Forze di Polizia-spese di personale - effetti riflessi				1,2	1,2		1,2	1,2	
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Proroga impiego 753 unità di personale FF.AA. - prestazioni di lavoro straordinario	1,3			1,3			1,3		
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Proroga impiego 753 unità di personale FF.AA. - prestazioni di lavoro straordinario -effetti riflessi				0,6			0,6		
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Proroga impiego 753 unità di personale FF.AA. – spese di funzionamento	1,2			1,2			1,2		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione risultano limitati all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa e prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT che appaiono pienamente coerenti con quelli evidenziati nelle RT riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione "strade sicure", non si formulano osservazioni.

### **Comma 1027**

#### **(Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'interno)**

La norma incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere appare configurato come limite massimo di spesa.

### ***Commi 1028-1031***

#### **(Disposizioni varie per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)**

Il comma 1028 autorizza, a decorrere dall'anno 2021, per il personale dirigenziale contrattualizzato del ministero dell'Interno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area Funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (maggiori fabbisogni di spesa consumi intermedi).

Il comma 1029 prevede che in relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.

Il comma 1030 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, nonché per le maggiori responsabilità ad esse connesse, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (FISPE).

Il comma 1031, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, onde assicurare la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autorizza per l'anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Le norme inserite nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, sul comma 1030 posto che le norme prevedono una maggiorazione non modulabile ma predeterminata nel 20 per cento della retribuzione di posizione di

parte variabile, andrebbero forniti tutti gli elementi idonei a dimostrare la congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni previsti, a partire dalla indicazione delle platee interessate e dall'attuale retribuzione di posizione.

Andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

### ***Commi 1032-1033***

#### **(Altre disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)**

Il comma 1032 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 1033 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma precedente è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il dispositivo, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati adottati nella stima del fabbisogno.

### ***Commi 1034-1036***

#### ***(Assunzione medici INPS)***

Le norme prevedono l'autorizzazione in favore dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, alla assunzione a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, di n.189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

**La RT** ribadisce che la norma, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, autorizza l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale all'assunzione a tempo indeterminato di 189 unità di personale medico da inquadrare nella 1^ fascia funzionale, in aggiunta alle facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica vigente.

Per la stima dell'onere, che avrà effetti a partire dal 2021, si è tenuto conto del costo medio annuo complessivo di un medico di 1^ fascia funzionale pari a 140.000 euro lordi annui, in coerenza con i nuovi trattamenti retributivi di cui al CCNL 2016-2018 Funzioni centrali.

Considerato che le assunzioni avverranno presumibilmente nel mese di ottobre del 2021, tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali,

il costo complessivo è pari a euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022 in termini di SNF.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie e contributive:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzione medici legali presso l'INPS	6,6	26,5	26,5	6,6	26,5	26,5	6,6	26,5	26,5
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Assunzione medici legali presso l'INPS – effetti riflessi				3,2	12,8	12,8	3,2	12,8	12,8

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, si rileva che la norma autorizza assunzioni in un numero puntuale di unità, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, in presenza del quale anche il numero di assunzioni andrebbe opportunamente definito entro un contingente massimo.

In merito al costo medio unitario annuo assunto a parametro nella quantificazione dell'onere complessivo, andrebbero richiesti i distinti elementi retributivi riferibili al trattamento fondamentale ed a quello " accessorio " spettante ai medici professionisti dell'INPS.

In merito alla stima degli effetti indotti, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Commi 1037-1050**

#### ***(Misure di attuazione del programma Next Generation EU e istituzione del relativo Fondo)***

Le disposizioni dettano una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU.

In particolare, nel testo aggiornato risultante all'esito della prima lettura, ivi si prevede:

- l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32,766,6 miliardi di euro per il 2021, 40,307,4 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023;
- l'istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato;
- la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione;
- la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto;
- la predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti;

- la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali;
- la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

**La RT** riferisce che per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell’ambito del *Programma Next Generation EU*, si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del “Fondo di rotazione per l’attuazione del *Next Generation EU - Italia*” con una dotazione complessiva di 120.653 milioni di euro per il triennio 2021-2023, ripartiti negli anni dal 2021 al 2023 come indicato nel prospetto che segue.

Intervento	Anni		
	2021	2022	2023
Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU Italia	34.775	41.305	44.573

Nel fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del Programma *Next Generation EU*. In particolare sono stanziati risorse, in via di anticipazione, per il *Recovery and Resilience Facility* (RRF) per complessivi 104.471 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la quota relativa ai contributi a fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Sono inoltre stanziati risorse relative al *React-EU* per complessivi 14.700 milioni di euro nel triennio 2021-2023 e ulteriori 1.982 milioni di euro per gli ulteriori programmi europei della *Next Generation EU*.

Sui commi da 1038 a 1039, afferma poi che le norme ivi previste disciplinano le modalità di utilizzo delle risorse del predetto Fondo per trasferimenti in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi inseriti nel Programma *Next Generation EU* a titolo di anticipazione rispetto alle risorse assegnate dall’Unione europea.

In particolare si prevede che le risorse del fondo affluiscano su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato per il successivo trasferimento alle amministrazioni titolari dei progetti.

Il comma 1040 disciplina il caso in cui gli interventi comportino minori entrate per il bilancio dello Stato. In tal caso un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata. Il versamento sulla predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 2 previamente incrementate dal Fondo.

Al comma 1041, la norma prevede che le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del *Recovery and Resilience Facility* (RRF)

affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato sui capitoli rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse erogate dall'UE per il programma *Next Generation EU*, oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1.

Al comma 1043, la norma prevede lo sviluppo e realizzazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un apposito sistema informatico che supporti le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del programma *Next Generation EU*. Ai relativi oneri, stimati nel limite di 10 milioni di euro, si provvede con le risorse già disponibili in bilancio per le attività informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I commi da 1044 a 1049 riguardano disposizioni di natura procedurali che non determinano effetti per la finanza pubblica.

Sul comma 1050, afferma che ivi si prevede l'istituzione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale, rinnovabile una sola volta, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia	32.766,6	40.307,4	44.573						

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che le risorse così stanziare sono destinate ad operare entro il limite delle relative disponibilità, nulla da osservare.

Inoltre, si segnala che le risorse del Fondo di rotazione sono utilizzate solo dopo l'approvazione del programma *Next Generation EU* e solo per finanziare i progetti previsti, con ciò scongiurando l'ipotesi che il Fondo possa finanziare taluni progetti per i quali all'Italia non perverranno risorse dal bilancio UE: circa tale ricostruzione appare opportuna una conferma.

In merito all'impatto sui Saldi, circa la mancata iscrizione di effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, andrebbe richiesta conferma in merito alla regolarità di tale forma di contabilizzazione, posto che alcun effetto è atteso sulle annualità 2021/2023, nonostante l'attivazione del programma è comunque prevista dalla seconda metà del 2021. Nel caso in esame, la spesa prevista in via di anticipazione – laddove finanziata con sovvenzioni - non rileva sul saldo di indebitamento netto, dovendo ritenersi applicabili le convenzioni contabili generalmente utilizzate per gli interventi finanziati con risorse UE, che presuppongono in ogni caso la contemporanea iscrizione delle poste in entrata e in uscita, indipendentemente dall'esercizio di effettiva erogazione delle risorse, con conseguente impatto neutrale sul saldo.

Identico effetto non dovrebbe però prodursi per quanto attiene agli interventi finanziati mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente: infatti, pur imputando in via convenzionale tali risorse al medesimo esercizio di realizzazione delle relative spese, l'effetto di copertura non potrebbe in ogni caso realizzarsi in quanto i prestiti, avendo natura finanziaria, non potrebbero essere registrati come risorse ai fini del deficit (calcolato secondo i criteri di competenza economica). Pertanto, per tale componente di finanziamento dovrebbe in ogni caso determinarsi un impatto negativo sul saldo di indebitamento netto, che non viene invece segnalato nel prospetto riepilogativo.

Inoltre, con particolare riguardo al saldo di fabbisogno, a prescindere dalle convenzioni contabili sopra indicate, relative alla rappresentazione delle grandezze finanziarie rilevanti in ambito europeo, nel caso in cui dovesse verificarsi un disallineamento temporale tra acquisizione delle risorse ed utilizzo delle stesse, dovrebbero potenzialmente determinarsi effetti negativi sul saldo di fabbisogno, che non troverebbero riscontro rispetto a quanto scontato nei saldi in base al prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame. Tale ipotesi potrebbe verificarsi in particolare nel primo esercizio di riferimento (2021) qualora non dovessero rendersi tempestivamente disponibili le risorse europee utilizzabili a copertura. Anche in ordine a tale aspetto appare utile acquisire elementi di valutazione.

Sulla realizzazione dell'apposito sistema informatico per le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi, i cui oneri sono stimati nel limite di 10 milioni di euro, andrebbero forniti maggiori elementi a supporto di tale stima. Inoltre, posto che la RT afferma che il sistema informatico sarà realizzato con le risorse già disponibili in bilancio per le attività informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, andrebbero evidenziate le risorse disponibili a tal fine e garantita la loro modulabilità senza pregiudizio per le altre attività programmate.

Anche in merito alla neutralità di effetti connessi all'attivazione di un incarico dirigenziale di livello generale, la cui compensazione avrà luogo mediante l'indisponibilità di due incarichi dirigenziali di secondo livello presso la medesima amministrazione, andrebbero richieste rassicurazioni circa la modulabilità delle stesse risorse e la RT andrebbe opportunamente integrata con l'indicazione delle risorse già

previste dalla legislazione vigente e l'indicazione degli incarichi di seconda fascia da congelare per l'attivazione del nuovo incarico dirigenziale generale.

### **Commi da 1051 a 1067** **(Transizione 4.0 credito imposta beni strumentali nuovi)**

La proposta normativa in esame riconosce un credito d'imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa - che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023<sup>209</sup>.

Sono escluse le imprese in stato di crisi e quelle destinatarie di sanzioni interdittive; la fruizione del beneficio, per le imprese ammesse, è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Si chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa ad eccezione: dei veicoli ed altri mezzi di trasporto<sup>210</sup>, dei beni per i quali il coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5%<sup>211</sup>, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni individuati nell'allegato 3 annesso alla L. n. 208 del 2015<sup>212</sup>, dei beni devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa in diversi settori<sup>213</sup>.

Il credito d'imposta, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022<sup>214</sup>, è riconosciuto nella misura del 10% del costo sostenuto<sup>215</sup> per le imprese che effettuano investimenti in:

- beni strumentali materiali, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 mln di euro, diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0<sup>216</sup>;
- in beni strumentali immateriali, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro, diversi da *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0<sup>217</sup>.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15% in caso

---

<sup>209</sup> In tal caso solo se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

<sup>210</sup> Sia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sia con finalità non esclusivamente imprenditoriale.

<sup>211</sup> Di cui al DM 31 dicembre 1988.

<sup>212</sup> Si rammentano, a titolo di esempio: le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

<sup>213</sup> In particolare i settori: dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

<sup>214</sup> A condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

<sup>215</sup> Determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR. Si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

<sup>216</sup> Indicati nell'allegato A annesso alla L. n. 232 del 2016.

<sup>217</sup> Indicati nell'allegato B annesso alla L. n. 232 del 2016.

di investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile<sup>218</sup>.

Il credito d'imposta in argomento viene riconosciuto per il solo 6% nel caso in cui gli investimenti di cui sopra siano effettuati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023<sup>219</sup>.

In caso di investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0<sup>220</sup>, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022<sup>221</sup>, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nel 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- nel 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro;
- nel 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro<sup>222</sup>.

Per gli investimenti suddetti<sup>223</sup> effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023<sup>224</sup> il credito d'imposta è riconosciuto secondo le seguenti misure:

- nel 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- nel 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro;
- nel 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro

In caso di investimenti, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023<sup>225</sup>, in beni immateriali quali software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni<sup>226</sup> (c.d. beni materiali "industria 4.0") il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Il credito in parola è utilizzabile solo in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni acquisiti per effetto degli investimenti in beni materiali diversi da quelli relativi a "Industria 4.0", ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali ed immateriali definiti "Industria 4.0". Per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli "Industria 4.0" effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. In caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante. Al beneficio in argomento non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del

---

<sup>218</sup> Ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 81 del 2017.

<sup>219</sup> A condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

<sup>220</sup> Ricompresi nell'allegato A annesso alla L. n. 232 del 2016.

<sup>221</sup> A condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

<sup>222</sup> Cioè fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili.

<sup>223</sup> Di cui al citato allegato A annesso alla L. n. 232 del 2016, pertanto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

<sup>224</sup> A condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

<sup>225</sup> A condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

<sup>226</sup> Compresi nell'allegato B annesso alla L. n. 232 del 2016.

2000; inoltre non è preclusa l'autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo<sup>227</sup>. Ai fini del monitoraggio delle misure in parola da parte del Ministero dello sviluppo economico le imprese che si avvalgono dei benefici in argomento devono effettuare una comunicazione al citato Ministero. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi<sup>228</sup>; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, considerando anche la non concorrenza ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Qualora i beni agevolati sino ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive estere, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione, il credito d'imposta viene ridotto corrispondentemente escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le citate ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi<sup>229</sup>.

Viene inoltre specificato che la disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali materiali ed immateriali si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Si disciplinano poi le modalità di conservazione della documentazione atta a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; in particolare per gli investimenti inquadrabili nella tipologia "Industria 4.0" le aziende sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da apposito ente accreditato. È inoltre previsto che per beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro l'obbligo documentale può essere soddisfatto mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante<sup>230</sup>. Viene anche disciplinata la procedura di verifica e controllo circa gli investimenti agevolati mediante apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, il quale potrà avvalersi, in caso di necessità, anche di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

Il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le idonee procedure contabili.

I commi in esame recano anche la proroga fino all'anno 2022 delle disposizioni relative al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica ed altre attività innovative disciplinate dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 198 e segg. della L. n. 160 del 2019<sup>231</sup>. Inoltre vengono rideterminate le misure del beneficio introdotto con la citata legge di bilancio 2020, in particolare si prevede: l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo che passa dal 12% al 20% e l'aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante in 4 mln di euro, in luogo dei 3 mln di euro; l'incremento del credito d'imposta, per investimenti in innovazione

---

<sup>227</sup> Articolo 31, del DL n. 78 del 2010.

<sup>228</sup> Di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

<sup>229</sup> Le norme in esame prevedono che se il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso il beneficio non viene meno per le residue quote purché nel medesimo periodo d'imposta si sostituisca il bene originario con un bene materiale nuovo con medesime o superiori caratteristiche e si attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, evitando così la revoca dell'agevolazione.

<sup>230</sup> Ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

<sup>231</sup> Legge di bilancio per il 2020.

tecnologica e in design e ideazione estetica, dal 6 % al 10% con corrispondente aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro; l'incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% riconosciuto per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati, per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e l'aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro. Viene introdotto anche l'obbligo di asseverazione della relazione tecnica al fine di conferire maggior sicurezza sull'ammissibilità delle spese agevolate; inoltre si prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per gli investimenti citati. Le disposizioni contengono anche l'estensione al 2022 del credito d'imposta "formazione 4.0" e ampliano i costi ammissibili in conformità a quanto disciplinato dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Agli oneri derivanti dalla disciplina recata dall'articolo in esame si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione di *Next generation EU*.

Durante l'esame parlamentare è stato previsto che al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti in argomento sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

Viene infine stanziata la somma di 1 mln di euro annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al fine di assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d'imposta in beni strumentali e in ricerca e sviluppo.

**La RT** rappresenta che la disposizione prevede la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, rafforzando le misure agevolative.

Per la stima del credito d'imposta beni strumentali evidenzia che, sulla base delle dichiarazioni dei Redditi dell'anno di imposta 2018, sono stati ricostruiti gli investimenti agevolabili effettuati dalle imprese utilizzando i coefficienti di ammortamento (specifici per settore di attività economica) elencati nel Rapporto di Confindustria "Dove va l'industria italiana" - maggio 2019.

Con la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 stima gli effetti della misura che presenta le seguenti caratteristiche:

- la proroga del credito beni strumentali materiali nuovi (*ex super*) con aliquota del 6% fino a 2 milioni di euro di investimento; incremento solo per il primo anno dell'aliquota al 10%;
- la maggiorazione solo nel 2021 dal 6% al 15% per investimenti in beni strumentali nuovi destinati all'implementazione del lavoro agile;
- l'estensione del credito beni strumentali nuovi (*ex super*) ai beni immateriali non 4.0, prima non compresi, con credito al 6% incrementato al 10% per il 2021;
- la proroga del credito di imposta (*ex iper*) con le nuove percentuali riportate nella tabella seguente:

Fasce iper mln €	Percentuali		
	LdB 2020	2021	2022
<2,5	40%	50%	40%
2,5 - 10	20%	30%	20%
10 - 20	0%	10%	10%

- l'incremento del credito beni immateriali 4.0 (allegato B) dal 15% al 20% e del massimale di spesa fino a 1 milione di euro;
- per tutti i crediti di cui sopra, il periodo di utilizzo è di 3 anni (precedentemente erano previsti 5 anni per il *super*-ammortamento e per l'*iper*-ammortamento e 3 anni per i beni dell'allegato B), limitatamente agli investimenti (super e beni immateriali non 4.0) effettuati nel 2021 da contribuenti con fatturato fino a 5 milioni di euro, il credito può essere interamente utilizzato nel primo anno;
- l'utilizzabilità del credito già a partire dall'anno dell'investimento.

Specifica che l'ammontare complessivo degli investimenti è stato ricostruito a partire dalla base dei dati dichiarativi 2018. Tenendo conto della flessione degli investimenti nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid19, il volume degli investimenti è stato ridotto sulla base degli andamenti macroeconomici desunti dalla NADEF 2020 e relativi agli investimenti fissi lordi che mostrano una flessione del 13,1% nel 2020 e un successivo rimbalzo del 7,5% per il 2021 (Tabella R1: principali variabili del quadro macroeconomico).

Utilizzando le assunzioni suddette risulterebbero:

- Investimenti in beni strumentali *ex super*: 50,5 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 54 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l'anno di imposta 2018)
- Investimenti in beni strumentali *ex iper*: 16 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 17,1 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l'anno di imposta 2018)
- *Software*: 3,4 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 3,6 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l'anno di imposta 2018).

In assenza di informazioni di dettaglio sui beni immateriali non 4.0, gli investimenti vengono stimati pari al 50% dei beni immateriali 4.0 di cui all'allegato B.

Per il solo 2021, ipotizza che gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati al lavoro agile possano essere valutati pari al 5% degli investimenti totali in beni strumentali nuovi.

Sottolinea poi che la disposizione prevede l'applicabilità di tale normativa anche agli investimenti 2020 effettuati a partire dal 16 novembre. A tal fine stima la quota d'anno di investimenti 2020 interessati da tale anticipo. La valutazione degli effetti sul gettito tiene conto della vigenza nel periodo considerato della legislazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. Il credito conseguente rimane utilizzabile nell'anno successivo all'investimento (2021).

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Totale	-5.278,4	-6.094,6	-5.968,8	-3.301,1	-375,5	37,8

Per quanto attiene al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo e formazione evidenzia che ai fini della stima, è stata applicata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020. Utilizzando i dati delle dichiarazioni Redditi 2019, anno di imposta 2018 (dati provvisori), ricostruisce l'ammontare della spesa per investimenti in ricerca e sviluppo, ricalcolando il credito in base alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa vigente.

Ricorda che le nuove disposizioni prorogano per gli anni 2021 e 2022 le agevolazioni per il credito di imposta con le medesime modalità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, aumentando l'intensità delle agevolazioni. Nello specifico è previsto:

- l'incremento del credito per R&S dal 12% al 20% e del massimale da 3 a 4 milioni di euro;
- l'incremento del credito per innovazione tecnologica e *design* dal 6% al 10% e del massimale da 1,5 a 2 milioni di euro;
- l'incremento del credito per investimenti *green* e digitale dal 10% al 15% e del massimale da 1,5 a 2 milioni di euro.

Il maggior credito annuo tiene conto dell'inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane. Inoltre applica la medesima riduzione rilevata nella NADEF per gli investimenti. La stima del credito è di circa 1.260 milioni di euro.

Nella tabella seguente riporta gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

*(milioni di euro)*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta	0	-420	-840	-840	-420	0

La disposizione include inoltre la proroga del credito formazione 4.0, con i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
Totale	-5.278,4	-6.664,6	-6.958,8	-4.141,1	-795,5	37,8

Evidenzia quindi che agli oneri riportati nella tabella si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui all'articolo 184 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* – Italia".

Posto che la misura in esame produce effetti finanziari per un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, il comma 4 stabilisce che le risorse del Fondo siano preventivamente versate sui conti di tesoreria di cui al comma 2 del citato articolo 184, per affluire alla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" secondo l'effettivo profilo temporale dell'onere.

Infine rappresenta che il comma 15 destina all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile una somma di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per assicurare, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico.

**Al riguardo**, in via generale, si osserva la mancanza di dati ed informazioni che consentano di verificare positivamente la stima proposta; infatti la RT si limita a rappresentare che per la quantificazione ha utilizzato la medesima metodologia applicata per la stima degli effetti finanziari contenuti nella citata legge di bilancio per il 2020, senza fornire ulteriori specificazioni ed elementi di dettaglio.

Non permette poi di verificare l'impatto finanziario derivante dalla disposizione che consente, ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 mln di euro la compensazione in un'unica quota annuale; così come non fornisce informazioni sugli effetti in termini di entrate derivanti dalla mancata applicazione dei limiti generali e speciali e del divieto di autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo, con riguardo all'utilizzo del credito di imposta. Per tale ultimo aspetto una riflessione andrebbe fatta anche in termini di eventuali oneri per possibili contenziosi futuri.

Inoltre le quantificazioni presentate non permettono di capire l'impatto differenziato tra diverse tipologie di soggetti beneficiari: le imprese e gli esercenti arti e professioni.

Ulteriore aspetto riguarda la mancata stima dell'effetto incentivo che potrebbe avere la norma che prevede la cumulabilità del beneficio in argomento con altre agevolazioni - per la quale si pone come unica condizione che non si superi il costo sostenuto - e che quindi consente, di fatto, il recupero del complessivo costo.

Sarebbe poi opportuno verificare che la collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate, ai fini della corretta qualificazione e classificazione dei beni agevolati, avvenga ad oneri amministrativi gestionali invariati.

In merito invece alla specifica quantificazione dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali si rappresenta quanto segue:

- la RT non evidenzia dati ed informazioni che consentano di verificare la stima proposta; in particolare non vengono indicate le percentuali medie utilizzate per la determinazione del credito stesso; le ipotesi in base alle quali i beni immateriali non 4.0 si assumono pari al 50% di quelli immateriali 4.0 di cui all'allegato B; le ipotesi sottostanti alla definizione della quota del 5% degli investimenti totali in beni strumentali per la valutazione degli investimenti in beni strumentali destinati al lavoro agile. In particolare per quest'ultima tipologia di investimenti la RT dovrebbe soffermarsi sulla circostanza che la situazione epidemiologica in atto ha dato una spinta notevole verso la modalità di lavoro agile facendo con ciò supporre che per tale modalità di attività lavorativa ci sarà da attendersi un effetto incentivo sul quale la RT non sembra formulare alcuna ipotesi.
- Si sottolinea poi che la RT - mentre ipotizza la riduzione del volume degli investimenti sulla base degli andamenti macroeconomici desunti dalla NADEF 2020 che mostrano una flessione del 13,1% nel 2020 e un successivo rimbalzo del 7,5 % per il 2021 - nulla suppone con riferimento al verosimile incremento degli investimenti nell'anno 2022 in ragione del prevedibile miglioramento della situazione sanitaria. In mancanza di specifica stima degli investimenti nell'anno 2022 risulta non agevole la verifica degli andamenti degli effetti finanziari riportata nella specifica tabella.
- Nella tabella riepilogativa degli effetti finanziari non sembra evidenziarsi l'effetto di accumulo che si dovrebbe avere almeno negli anni 2022 e 2023 per effetto della possibilità che gli investimenti siano effettuati per gli anni 2021 e 2022 e per effetto delle modalità di fruizione del credito di imposta in tre quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda la quantificazione del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo e formazione si evidenzia quanto segue:

- La RT non dà informazioni di dettaglio in merito: all'ammontare dell'incremento dei crediti di imposta per effetto delle disposizioni incentivanti in parola; al valore medio delle percentuali prese a base del calcolo suddivise per tipologia di credito.

- La stima del credito di imposta è assunta in RT pari a circa 1.260 mln di euro e dalla lettura della tabella riepilogativa si evince che il medesimo valore è assunto per ambedue gli anni; non sembra quindi leggersi il possibile incremento degli investimenti nell'anno 2022 per effetto del citato verosimile miglioramento della situazione sanitaria.

Sulla copertura a valere del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, si rinvia al relativo commento.

Sul comma 1066, andrebbero solo fornite maggiori informazioni circa i fabbisogni previsti per i progetti indicati.

Sul comma 1067, andrebbero forniti dati ed elementi sottostanti la quantificazione di 1 milione di euro per le attività di supporto tecnico. Si ricorda che il comma 207 della legge di bilancio 2020 prevede che nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina e che qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Lo stanziamento sottolinea quindi una carenza di risorse che non era stata rilevata nella legge di bilancio 2020, la cui RT non si soffermava sullo specifico punto del parere da parte del Ministero dello sviluppo economico ma che evidentemente richiede competenze specialistiche cui il Ministero non può far fronte avvalendosi delle risorse disponibili.

### **Comma 1066 (Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università)**

Il comma 1066, inserito durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, il quale incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

La modifica è al momento sprovvista di **RT**

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richiesti elementi e dati idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse previste a fronte delle finalità dichiarate dalla norma.

In merito ai profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che lo stanziamento relativo al fondo ordinario è integralmente ascrivibile a capitolo di bilancio di spesa corrente (cap. n. 1694) dello stato di previsione del Ministero dell'università, a fronte di finalità della spesa che sembrerebbe indirizzata al finanziamento di spese di ricerca nel settore della digitalizzazione delle imprese. La circostanza, lungi dal porsi problematicamente sul piano della copertura, andrebbe invece debitamente considerata nella previsione degli effetti d'impatto attesi sui saldi atteso che come noto convenzionalmente gli effetti ascrivibili a tali stanziamenti sono articolati di norma in più annualità rispetto all'esercizio di competenza finanziaria a ragione delle "procedure" d'impegno e pagamento dei fondi.

Sul punto, andrebbe richiesto un opportuno chiarimento.

### **Commi 1068-1074** ***(Innovazione e coesione territoriale)***

I commi da 1068 a 1073 prevedono che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU (istituito dalla presente legge), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).

Il comma 1074, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni circa l'attività di rendicontazione del Gestore, il quale è tenuto a dare conto, su base semestrale, dell'attività svolta e delle spese di gestione. Si specifica che nella relazione deve essere dato conto anche delle commissioni trattenute, nonché dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi, per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti ed il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale, nel quadro del Programma Next generation EU

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che l'onere di 250 milioni annui per il triennio, trova copertura nelle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui ai commi da 1037 a 1050 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia".

**Al riguardo**, trattandosi di finalizzazioni di spesa nell'ambito di risorse già stanziare da altro articolo del provvedimento in esame, si rinvia alle osservazioni contenute alle norme sul programma Next Generation EU.

## **Commi da 1075 a 1078** **(Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti)**

Con il comma 1075, intervenendo sull'art. 10<sup>232</sup> del DL n. 124 del 2019, si estende l'obbligo di dotarsi entro il 31 dicembre 2021 del sistema INFOIL<sup>233</sup> per tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Il comma 1076, modificando l'art. 1, comma 940 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) chiarisce che la comunicazione dell'avvenuta prestazione di garanzia, necessaria per evitare il pagamento anticipato dell'IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, debba essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate<sup>234</sup>. Si precisa quindi che i gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate<sup>235</sup>.

Il comma 1077 dispone che, per i depositi costieri di oli minerali ed i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (che devono essere sottoposti ad autorizzazione, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del DL n. 5 del 2012 e dell'articolo 1, comma 56, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004), eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi stessi siano subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia, previa verifica della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica e di altri requisiti prescritti dalla legge. Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il comma 1078 dispone che, per i depositi richiamati al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico n. 504 del 1995) per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico), sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo

---

<sup>232</sup> L'art. 10 dispone che, al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'[articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui all'[articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995](#), di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 31 dicembre 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.

<sup>233</sup> Si tratta di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. La relazione illustrativa chiarisce che, in tale contesto, la norma consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL.

<sup>234</sup> L'Agenzia rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

<sup>235</sup> L'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione della disciplina in materia di depositi fiscali contenuta ai commi da 937 a 944 della citata legge n. 205 del 2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria e offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione; l'importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all'imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno; la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell'Agenzia delle entrate prevede che l'Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceva dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito.

non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

Si affida quindi a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di determinare gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività, in base all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito.

Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni all’esercizio di depositi costieri di oli minerali ed i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (adottate ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del DL n. 5 del 2012, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge n. 239 del 2004).

**La RT** rappresenta che le disposizioni normative di cui ai commi 1075 e 1076 non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò in quanto, il sistema INFOIL di cui al comma 1 è una piattaforma informatizzata già in uso per l’attività di controllo nello specifico settore.

Si sottolinea che l’iniziativa in rassegna:

- non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti della Guardia di finanza, di attività operative diverse e ulteriori rispetto a quelle attualmente eseguite a tutela delle accise né la modifica del relativo dispositivo di vigilanza esistente;
- è finalizzata a consentire all’Amministrazione finanziaria di impiegare in maniera più ampia e diffusa, nell’ambito dell’attività istituzionale ordinariamente svolta, uno strumento tecnico-operativo già da tempo in dotazione, per contrastare le frodi nello specifico settore.

La proposta normativa di cui al comma 1076, in particolare, è realizzabile mediante il ricorso alle infrastrutture informatiche già in uso all’Agenzia delle entrate, predisposte anche per l’adempimento di specifici obblighi in capo ai contribuenti previsti dall’ordinamento, nel tempo progressivamente implementate per favorire il “dialogo” con l’Amministrazione finanziaria e incentivare la “compliance”.

La presentazione in forma dematerializzata del modello di garanzia patrimoniale oggetto della proposta normativa in argomento, pertanto, potrà avvenire secondo modalità procedurali già collaudate e su piattaforme informatiche esistenti.

Con riguardo al comma 1075, si rappresenta che l’art. 10 del decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto l’obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. “sistema INFOIL”, ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La disposizione ha inteso uniformare le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell’art. 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504 (Testo unico delle accise-TUA), con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

In tale contesto, la norma proposta consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all'estrazione, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva operatività di detti depositi.

Ciò agevolerebbe l'individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all'illecita introduzione nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d'imposta.

Al riguardo, evidenzia che nell'ambito delle rispettive attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti operanti nel comparto dei prodotti energetici:

- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta aver accertato, nel 2019, una maggiore accisa pari a circa 108 milioni di euro;
- la Guardia di finanza, nel biennio 2018-2019, ha constatato, in media, circa 45 milioni di euro annui di accisa evasa, principalmente a seguito di attività ispettive condotte a carico di impianti di produzione e depositi, tra i quali sono ricompresi i depositi commerciali.

Tenuto conto che l'incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi è pari a circa al 40%, è stato stimato - prendendo in considerazione in via prudenziale i soli risultati ottenuti dal Corpo (giacché non si conosce la tipologia di soggetti economici sottoposti a controllo dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) - che dall'attuazione della proposta normativa in rassegna si stima derivi un maggior di gettito di circa 18 milioni di euro annui (corrispondenti al 40% dell'entità dell'accisa evasa mediamente constatata dalla Guardia di finanza nel trascorso biennio).

Relativamente al comma 1076, l'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea garanzia.

Al riguardo, rappresenta che:

- a) l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, commi da 937 a 944 della citata legge n. 205/2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;
- b) l'importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all'imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno;
- c) la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell'Agenzia delle entrate prevede che l'Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceva dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito.

L'esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l'obbligo di versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all'Agenzia delle entrate da parte di società "cartiere", attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la presente proposta normativa prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l'immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell'Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Tale stima è stata effettuata a partire dal dato complessivo dei prodotti petroliferi annualmente immessi in consumo in Italia, pari, per il 2018, a 54,727 miliardi di kg (dato definitivo, fonte MiSE), che corrispondono a 68,41 miliardi di litri, assumendo un fattore di conversione della densità media pari a 0,8.

Al riguardo, anche alla luce di studi compiuti da importanti associazioni di categoria, la quantità di prodotto distratta sul mercato parallelo in frode all'IVA è

stimata in una quota pari al 15% del totale. Anche prendendo in considerazione, in via prudenziale, una percentuale di frode minore, dal 15% al 10%, è possibile quantificare in 6,8 miliardi di litri l'entità del prodotto distratto sul "mercato parallelo", che si può agevolmente attribuire per intero al settore della benzina e del gasolio, in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione.

Considerando una quotazione media di un euro per litro, si stima che il gettito teorico di IVA evaso ammonti a circa 1,5 miliardi di euro (6,8 miliardi di litri x 1€ x 22%). Depurando tale dato dagli effetti positivi ascritti all'introduzione delle disposizioni antifrode nel settore carburanti e della fatturazione elettronica recate dalla legge n. 205/2017 nonché dall'articolo 6 del decreto-legge n. 124/2019, quantificati - come emerge nelle pertinenti relazioni tecniche - in complessi euro 642 milioni, si ottiene un gettito evaso pari a 858 milioni di euro.

Mutuando la metodologia adottata per la stima degli effetti positivi derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, che individua in un valore pari a 3/18 dell'IVA evasa l'effetto addizionale derivante dal contrasto ad attività fraudolente per effetto di norme che consentono di individuare con maggiore tempestività e accuratezza i soggetti a rischio, si assume un recupero pari a 143 milioni di euro.

Tenuto conto che la misura in esame incide sulle sole condotte illecite di evasione dell'IVA nel settore del commercio all'ingrosso di benzina e gasolio realizzate tramite la presentazione di false garanzie patrimoniali, l'importo sopra determinato viene ridotto, in via ulteriormente prudenziale, a 1/4 e, pertanto, è stimabile un maggior gettito di circa 36 milioni di euro.

Per i commi 1077 e 1078 si rappresenta quanto segue.

Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni €/anno per la benzina e di 1.402 milioni €/anno per il gasolio. Quindi, il *tax gap* complessivo, per la sola accisa, è pari a 1.609 milioni di €/anno (1.963 milioni €/anno compresa l'IVA).

Al fine di consentire il recupero del predetto *tax gap*, con gli articoli 5, 7, 10 e 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 sono stati disposti mirati interventi normativi per rafforzare il presidio fiscale sull'intera filiera distributiva dei carburanti.

In particolare, trattasi delle seguenti disposizioni:

- art.5 "Contrasto alle frodi in materia di accisa", con il quale è stato introdotto, al comma 1, lettera c), l'obbligo di denuncia dei depositi cosiddetti "minori" (vale a dire, aventi capacità da 5 mc a 10 mc per i distributori privati e da 10 a 25 mc per gli stoccaggi);
- art.7 "Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi ed altri prodotti", con il quale è stato introdotto un sistema di tracciamento degli oli lubrificanti,

utilizzabili quali succedanei del gasolio, in ingresso nel territorio dello Stato da altri SM;

- art.10 “Estensione del sistema INFOIL”, con il quale il sistema informatizzato di controllo denominato Infoil è stato esteso ai depositi fiscali di benzina e di gasolio usato come carburante aventi capacità non inferiore a 3.000 mc;
- art.11 “Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico” (cosiddetto e-DAS) per la movimentazione dei predetti carburanti nel territorio dello Stato;

relativamente alle quali è stato stimato un recupero complessivo di accisa pari a 724 milioni di € / anno.

Con le norme in esame considerate a sé stante, si stima di poter ridurre di un ulteriore 10% il *tax-gap* residuo nel settore, per un recupero complessivo stimato per un importo complessivo di 118,1 milioni – pari a 96,8 milioni €/anno (8x12,1mln) oltre l’IVA per ulteriori 21,3 milioni €/ anno (96,8x1,22) – per effetto dell’efficientamento conseguibile nella selezione dei soggetti che gestiscono i depositi di carburanti.

Al fine di meglio esplicitare la predetta stima, occorre premettere che per commercializzare carburanti in evasione di imposta, i promotori della frode hanno bisogno:

- di coprire la spedizione di carburanti con il predetto documento amministrativo semplificato (DAS);
- di avere disponibilità di depositi commerciali per poter materialmente smistare i grandi quantitativi oggetto di frode (vale a dire, i predetti 2,5 miliardi di litri di carburante stimati come sottratti all’accertamento ogni anno).

Sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia, nell’anno 2019, i circa 2.000 depositi commerciali attivi sul territorio nazionale hanno emesso circa 4.400.000 DAS per spedizioni di benzina e di gasolio usati come carburante. In base a tali documenti sono stati trasferiti circa 38 miliardi di litri complessivi di prodotto ad accisa assolta per circa 24 miliardi di euro.

Pertanto, in base ai predetti dati del 2019:

- ogni singolo DAS emesso legittima un’accisa per 24 miliardi € / 4,4 milioni di DAS = 5.500 €/DAS;
- ogni deposito commerciale emette in media 2.200 DAS / anno (in media, 10 DAS per giorno lavorativo).

Quindi, in media, ogni deposito che emette DAS legittima annualmente un’accisa pari a 5.500 €/DAS \*2.200 DAS/anno = 12.100.000 €/anno.

Stimando che con la norma in esame si riesca ad impedire l’ingresso nel settore della distribuzione petrolifera di almeno 8 depositi all’anno, si ritrova il valore di recupero complessivo come sopra stimato.

Al riguardo, giova precisare che, in base all’esperienza antifrode dell’Agenzia, sul territorio nazionale si assiste a continue richieste di rilascio di licenze d’esercizio, in numero ben superiore a quello sopra stimato, da parte di soggetti, di dubbia affidabilità

e privi di un sostenibile piano economico, che vorrebbero subentrare nella gestione di depositi commerciali, da tempo inattivi, ma per i quali continua a persistere l'autorizzazione *ex lege* 239/04.

La stima effettuata appare, inoltre, cautelativa in quanto:

- laddove uno dei predetti soggetti dovesse ottenere la licenza di esercizio, presumibilmente la movimentazione di prodotto del deposito in tal modo riattivato sarebbe ben superiore a quella media nazionale (generando un'evasione ben superiore ai 12.100.000 €/anno sopra stimati);
- non tiene conto degli effetti di contrasto alle frodi IVA sui medesimi carburanti oggetto di sottrazione all'accertamento ai fini accise.

Infine, un ulteriore elemento a sostegno del carattere prudenziale della stima è dato dalla circostanza che la norma costituisce il completamento del quadro sistemico di contrasto alle frodi nel settore, già delineato con il predetto D.L.124/2019 ed attuato tramite le previste disposizioni dell'ADM (dal 1° ottobre 2020 per l'e-DAS e per il tracciamento degli oli lubrificanti e dal 1° gennaio 2021 per INFOIL e per il censimento dei depositi minori).

In tale ottica più generale, la stessa potrebbe comportare una positiva moltiplicazione degli effetti che, rendendo estremamente difficoltoso l'ingresso e la commercializzazione nel territorio dello Stato di carburante sottratto all'accertamento, potrebbe comportare il recupero pressoché integrale del *tax-gap* stimato dal MEF.

**Al riguardo**, si rappresenta che la RT associa alle disposizioni in commento che sono volte a contrastare le frodi nel settore carburanti attraverso vari adempimenti<sup>236</sup> i seguenti valori in termini di recupero di gettito: - 18 mln di euro a decorrere dal 2021 per effetto dell'applicazione del comma 1075, 36 milioni di euro, sempre a regime, associati al comma 1076 e 118, 1 mln di euro conseguente all'entrata in vigore del comma 1077.

Nel complesso dunque si tratta di 172,1 mln di euro di recupero gettito ascrivibile alle disposizioni in commento.

In proposito, si evidenzia che la RT offre una analisi approfondita supportata da dati ed ipotesi coerenti.

Tuttavia corre l'obbligo di riproporre - come fatto già in precedenti commenti di norme volte ad introdurre nuove azioni di contrasto all'evasione/elusione fiscale in relazione alle quali sono state contabilizzate *ex ante*, nei saldi di finanza pubblica, entrate di importo rilevante - che la quantificazione dell'impatto di misure di tale natura presenta margini inevitabili di incertezza e di soggettività sia in ordine al

---

<sup>236</sup> in sintesi, si tratta della estensione del sistema INFOIL a depositi commerciali di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi - comma 1- , della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della garanzia in favore del soggetto per conto del quale i prodotti petroliferi sono immessi in consumo - comma 2- , dell'obbligo di comunicazione all'Amministrazione dei monopoli della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi di oli minerali- comma 3-)

*quantum* del recupero di gettito ipotizzato sia con riguardo al tempo necessario perché tali effetti possano determinarsi nella portata stimata.

In altri termini non si nega la capacità dei nuovi adempimenti proposti di consentire recuperi di gettito in materia; tuttavia, poiché le entrate associate concorrono a partire dal 1 gennaio 2021 alla copertura di oneri certi, sia in ordine al *quantum* sia al tempo della loro manifestazione, l'adozione di un criterio di prudenza avrebbe potuto suggerire di contabilizzare tali effetti soltanto *ex post*.

Ad ulteriore supporto di quanto sopra evidenziato si rappresenta che molto spesso non è agevole riscontrare se l'effetto stimato si sia poi prodotto realmente. Molto spesso infatti l'impatto *ex post* delle azioni di contrasto è illustrato<sup>237</sup> con riferimento all'insieme delle misure adottate in un certo settore in un dato arco temporale ovvero soltanto per le più significative per cui non è possibile molte volte individuare il recupero di gettito specificamente riferibile ad una data azione, diversamente da come invece fanno la RT all'esame e molte altre quantificazioni che sono state presentate all'attenzione del Parlamento in relazione a disposizioni di analoga natura<sup>238</sup>.

Nel merito delle stime, la RT non considera in alcun modo l'impatto dell'emergenza sanitaria in corso - che si protrarrà anche nel 2021 - sulle attività di contrasto all'evasione/elusione da parte di tutti i soggetti interessati. Ad esempio, in relazione alla misura di cui al comma 1075, la quantificazione è operata sulla base dei valori medi dell'attività di contrasto operata dal Corpo della guardia di finanza nel biennio 2018/2019 e non è stata operata alcuna attualizzazione al 2021, in relazione alla quale la RT avrebbe potuto valutare i riflessi dell'emergenza epidemiologica che ha interessato significativamente l'esercizio 2020 sulle predette attività di contrasto. Inoltre la RT fonda le stime sui valori accertati, omettendo di considerare che molto spesso i valori accertati non sono incassati in tutto o in parte potendo risentire anche dei tempi di contenziosi, procedure esecutive e del loro esito.

Con riferimento al recupero di gettito associato al comma 1077, si evidenzia che la RT ipotizza un recupero del *tax gap* del 10% in conseguenza dell'efficientamento conseguibile nella selezione dei soggetti che gestiscono i depositi di carburanti. Per la RT tali disposizioni potrebbero impedire l'ingresso nel settore della distribuzione petrolifera di almeno 8 depositi all'anno la qual cosa consentirebbe di giungere al valore di recupero di gettito ipotizzato.

Si tratta di ipotesi che presentano inevitabilmente un certo grado di soggettività che, in ottica prudenziale, avrebbe dovuto indurre ad una mera stima del recupero di gettito

---

<sup>237</sup> Ad esempio in occasione di audizioni in Parlamento ovvero nell'ambito delle analisi e della reportistica prodotta dal MEF.

<sup>238</sup> A questo si aggiunga poi che i tempi e le modalità in cui si svolge l'esame parlamentare (per effetto dell'utilizzo sempre più frequente della decretazione d'urgenza, il ricorso al voto di fiducia, e, più di recente, in conseguenza delle letture sostanzialmente monocamerali) rendono talora le considerazioni svolte per così dire "a futura memoria" perché non in grado di assumere alcun rilievo nell'ambito dell'esame parlamentare che seguirà (nei casi in cui la prima lettura del Senato della Repubblica non può che approvare l'articolato varato dalla Camera dei deputati, ad esempio per evitare la decadenza del decreto-legge ovvero per scongiurare l'esercizio provvisorio).

atteso e non anche ad una contabilizzazione dell'impatto finanziario a miglioramento dei saldi di finanza pubblica per le ragioni sopra rappresentate.

**Commi da 1079 a 1081 e 1083 (ex art. 188, c. 1,2, 3 e 5)**  
***(Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l'utilizzo del falso plafond IVA)***

Con il comma 1079, con l'obiettivo di rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso *plafond* IVA, si dispone che l'Amministrazione finanziaria svolga specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale<sup>239</sup>, e le conseguenti attività di controllo sostanziale<sup>240</sup>, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento<sup>241</sup> illegittime.

Con il comma 1080 si prevede che nel caso in cui i riscontri predetti diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Con il comma 1081 si dispone che in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema<sup>242</sup> di interscambio<sup>243</sup> inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA<sup>244</sup>.

Il comma 1083 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082 e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.

**La RT**, con riferimento ai commi da 1079 a 1081, rappresenta che la norma dà luogo a effetti positivi in termini di maggiori entrate stimabili in circa euro 200 milioni per il 2021 ed in circa euro 375 milioni per ciascun anno successivo.

La stima di impatto sul gettito è frutto dell'esperienza operativa della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito del presidio antifrode in materia di contrasto all'utilizzo del falso *plafond* IVA.

La norma proposta, istituendo un sistema di prevenzione automatico – da associare agli esiti delle specifiche analisi di rischio dell'Amministrazione finanziaria – in relazione al fenomeno di utilizzo di lettere di intento ideologicamente false,

---

<sup>239</sup> Previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del DL n. 746 del 1983.

<sup>240</sup> Ai sensi degli articoli 51 e seguenti del DPR n. 633 del 1972.

<sup>241</sup> Le lettere di intento sono documenti che gli esportatori abituali devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate qualora intendano acquistare o importare senza applicazione dell'IVA. Sono esportatori abituali quelli qualificati da uno specifico volume di operazioni effettuate che in quanto tali possono effettuare operazioni di acquisto senza IVA, nel limite di un *plafond* il cui ammontare è determinato dalla legge. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

<sup>242</sup> Si ricorda che con la legge n. 244 del 2007 è stato previsto che la fatturazione nei confronti delle PA aver luogo esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema e la SOGEI quale struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

<sup>243</sup> Di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007.

<sup>244</sup> Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del DPR n. 633 del 1972.

consentirebbe di contrastare tale sistema evasivo, garantendo la salvaguardia del gettito erariale.

In particolare, nell'ambito delle attività investigative, sono state effettuate specifiche analisi di rischio sulla base della preventiva disamina dei dati disponibili all'Amministrazione finanziaria, quali i dati delle operazioni verso l'estero e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. L'analisi ha consentito di individuare una ristretta serie di soggetti che, seppur privi dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, hanno rilasciato lettere di intento finalizzate all'acquisto senza imposta per i seguenti importi:

- gennaio – marzo 2019 € 533 milioni;
- gennaio – maggio 2020 euro 1,351 miliardi.

Alla luce di quanto sopra, gli effetti finanziari correlati alla proposta normativa in commento sono calcolati come segue:

- totale *plafond* falso intercettato ad esito delle specifiche iniziative istruttorie (che rappresenta un di cui della potenziale platea di falsi esportatori abituali) euro 1,884 miliardi;
- importo annuo medio euro 942 milioni;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 207 milioni per il 2021;
- importo medio mensile del *plafond* IVA gennaio – marzo 2019 euro 178 milioni;
- importo medio mensile del *plafond* IVA gennaio – maggio 2020 euro 270 milioni;
- percentuale di incremento mensile + 52%. In particolare, si ritiene che la percentuale di incremento evidenziata sia riconducibile (i) all'incremento della platea oggetto di osservazione (26 soggetti per il 2019, 86 soggetti per il 2020) ed (ii) alle sempre più efficienti capacità di analisi dei big-data da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'incremento è peraltro ascrivibile all'introduzione generalizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria, che ha consentito ricognizioni più puntuali sulla platea di riferimento e sulla relativa operatività nel corso dell'intero 2019, ai fini dell'incrocio con i dati delle lettere d'intento rilasciate nei primi mesi del periodo d'imposta successivo: dette analisi saranno ulteriormente affinate ad esito dell'applicazione nell'ordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- valore medio mensile del *plafond* IVA per il 2021, stimato secondo l'incremento constatato euro 411 milioni;
- stima *plafond* gennaio – maggio 2021 euro 2,054 miliardi;
- importo annuo medio 2020 (dato effettivo) – 2021 (dato stimato) euro 1,703 miliardi;

- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 375 milioni per ciascun anno successivo al 2021.

L'incremento della stima di impatto sul gettito per gli anni successivi al 2021 è inoltre frutto del rafforzamento del presidio antifrode nell'ambito dei controlli sui falsi esportatori abituali, attuato anche mediante l'assunzione di nuove unità di personale di cui al comma 1082, nonché delle sinergie operative che saranno sviluppate dall'Agenzia delle entrate con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La stima effettuata tiene prudenzialmente conto, da un lato, del circoscritto ambito temporale dei controlli effettuati (aventi ad oggetto le sole lettere d'intento dei primi mesi del 2019 e del 2020, non considerando l'esistenza di eventuali lettere d'intento emesse nella restante parte del periodo d'imposta da ulteriori soggetti), dall'altro della concentrazione di lettere d'intento di rilevante ammontare in capo ad un numero limitato di soggetti.

**Al riguardo**, si evidenzia che la RT associa alle azioni di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso *plafond* IVA, un recupero di gettito IVA di 200 milioni di euro per il 2021 e di circa euro 375 milioni per ciascun anno successivo.

In proposito, pur rilevando che la RT offre una analisi approfondita supportata da dati ed elementi informativi significativi, tuttavia si ripropone quanto osservato a commento dei commi da 1075 a 1078. Come osservato in precedenti note di lettura riferite a norme introduttive di nuove azioni di contrasto all'evasione/elusione fiscale in relazione alle quali sono state contabilizzate *ex ante*, nei saldi di finanza pubblica, entrate di importo rilevante, anche nella fattispecie all'esame la quantificazione dell'impatto di misure di tale natura presenta margini inevitabili di incertezza e di soggettività sia in ordine al *quantum* del recupero di gettito ipotizzato sia con riguardo al tempo necessario perché tali effetti possano determinarsi nella portata stimata.

In altri termini non si nega la capacità delle analisi di rischio e delle norme proposte di consentire recuperi di gettito in materia; tuttavia, poiché le entrate associate concorrono a partire dal 1 gennaio 2021 alla copertura di oneri certi, sia in ordine al *quantum* sia al tempo della loro manifestazione, l'adozione di un criterio di prudenza avrebbe potuto suggerire di contabilizzare tali effetti soltanto *ex post*.

Ad ulteriore supporto di quanto sopra evidenziato si rappresenta che molto spesso non è agevole riscontrare se l'effetto stimato si sia poi prodotto realmente. Molto spesso infatti l'impatto *ex post* delle azioni di contrasto è illustrato<sup>245</sup> con riferimento all'insieme delle misure adottate in un certo settore in un dato arco temporale ovvero soltanto per le più significative azioni di contrasto per cui non è possibile molte volte individuare il recupero di gettito specificamente riferibile ad una data misura, diversamente da come invece fanno la RT all'esame e molte altre quantificazioni che

---

<sup>245</sup> Ad esempio in occasione di audizioni in Parlamento ovvero nell'ambito delle analisi e della reportistica prodotta dal MEF.

sono state presentate all'attenzione del Parlamento in relazione a disposizioni di analoga natura<sup>246</sup>.

Inoltre tali nuove azioni di contrasto si sovrappongono e si avvalgono di altre misure (ad esempio la fatturazione elettronica) in relazione alle quali sono stati contabilizzati importi rilevanti a titolo di recupero di gettito. In altri termini, è necessario che gli effetti ascritti alle disposizioni in commento possano considerarsi ulteriori rispetto a quanto già stimato in relazione a precedenti misure. Sul punto appare necessaria una conferma.

Nel merito della stima, la RT non considera in alcun modo l'impatto dell'emergenza sanitaria in corso - che si protrarrà anche nel 2021 - sulle attività di contrasto all'evasione/elusione. Pone a base della quantificazione i valori accertati, omettendo di considerare che molto spesso tali valori non sono poi incassati, in tutto o in parte, potendo risentire anche dei tempi di contenziosi, delle procedure esecutive e del loro esito.

Anche se la RT tace sul punto è da ritenere che parte significativa dell'efficacia delle misure in commento sarà da ascrivere al potenziamento della dotazione organica che consegnerà all'esito dei concorsi previsti dal comma 1082 e quindi per effetto delle assunzioni di 50 unità di personale. In proposito si osserva che eventuali ritardi nello svolgimento dei concorsi previsti - possibili in considerazione del perdurare anche nel 2021 dell'emergenza sanitaria in corso - potrebbe riflettersi nel breve/medio periodo sull'efficacia delle azioni di contrasto alle frodi e sulle analisi di rischio che in concreto potranno essere poste in essere.

### **Comma 1082**

#### ***(Contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA – Assunzioni presso l'Agenzia delle entrate)***

Il comma autorizza l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente e anche in deroga alle disposizioni che impongono il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni a tutte le PPAA mediante concorsi pubblici unici (contenute nell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) per il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n.50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. Viene a tal fine autorizzata la spesa di 1.240.000 euro per l'anno 2021 e di 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate.

---

<sup>246</sup> A questo si aggiunga poi che i tempi e le modalità in cui si svolge l'esame parlamentare (per effetto dell'utilizzo sempre più frequente della decretazione d'urgenza, il ricorso al voto di fiducia, e, più di recente, in conseguenza delle letture sostanzialmente monocamerali) rendono talora le considerazioni svolte per così dire "a futura memoria" perché non in grado di assumere alcun rilievo nell'ambito dell'esame parlamentare che seguirà (nei casi in cui la prima lettura del Senato della Repubblica non può che approvare l'articolato varato dalla Camera dei deputati, ad esempio per evitare la decadenza del decreto-legge ovvero per scongiurare l'esercizio provvisorio).

**La RT** ribadisce che per le finalità perseguite con la disposizione, l’Agenzia delle entrate, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell’ambito della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono pari ad euro 1.240.000 per l’anno 2021 e ad euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2022 e sono stati quantificati secondo i seguenti criteri.

In base al proprio Regolamento di Amministrazione, l’Agenzia assume il contingente di n.50 unità di terza area, posizione economica F1 solo dopo la frequenza ad un tirocinio teorico-pratico retribuito e previo superamento di un esame finale.

La durata del suddetto tirocinio è di sei mesi e se ne prevede l’inizio entro il primo semestre 2021, tenendo conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all’ammissione al tirocinio stesso. L’assunzione a tempo indeterminato è, invece, prevista con decorrenza 1° gennaio 2022.

Gli oneri assunzionali sono, dunque, quantificati a partire dal costo annuo per un tirocinante, pari a euro 19.000, e da quello previsto per una unità da inquadrare in area terza, fascia retributiva F1, pari a euro 51.900 (importo comprensivo del trattamento accessorio e degli oneri riflessi a carico dell’Agenzia).

La tabella seguente riporta il riepilogo degli oneri complessivi:

	2021	2022
Unità di personale da impiegare in tirocinio della durata di sei mesi	65	50 Area III-F1 (pro capite: euro 51.900, decorrenza assunzione: 1° gennaio 2022)
Spesa complessiva (in milioni di euro)	1.240.000	euro 2.600.000 (onere a regime)

Si precisa che al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tenere conto sia del calo di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

L’importo della spesa da sostenere per l’anno 2021 è dato dal costo di 65 tirocinanti da impiegare per sei mesi ed è pari a euro 1.240.000 (pro capite euro 19.000).

Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l’anno 2021 e di euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2022 a cui si provvede a carico del bilancio dell’Agenzia delle entrate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alla norma i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie e contributive, come segue.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Assunzione di 50 unità AIII-F1 presso l'Agenzia delle entrate	1,2	2,6	2,6	1,2	2,6	2,6	1,2	2,6	2,6
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Assunzione di 50 unità AIII-F1 presso l'Agenzia delle entrate – effetti riflessi				0,6	1,3	1,3	0,6	1,3	1,3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, prendendo atto dei dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT, va segnalato che la norma prevede un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, in presenza del quale anche il numero di assunzioni andrebbe opportunamente definito entro il limite di un contingente massimo di unità (fino a).

Per i profili di copertura della autorizzazione di spesa, si osserva che la norma pone la copertura degli oneri in questione a carico del bilancio dell'Agenzia, per cui, oltre a trattarsi di una modalità di copertura non contemplata tra quelle tassativamente previste dalla legge di contabilità, si evidenzia che non apparirebbe congrua la copertura di oneri di natura permanente, come quelli previsti dalla norma in esame, a valere su disponibilità di bilancio dell'Agenzia, che, per loro natura potrebbero non presentare la stessa natura permanente.

In ogni caso, andrebbe confermata la disponibilità a valere delle risorse già previste in bilancio in favore dell'Agenzia delle entrate.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto usi saldi, andrebbero richiesti i quadri di computo con l'indicazione delle aliquote applicate.

### **Commi 1084 e 1085 (MACSI)**

La proposta normativa in esame modifica diversi commi della legge n. 160 del 2019 che ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici, c.d. MACSI<sup>247</sup>.

In particolare, modificando la definizione di MACSI semilavorati contenuta al comma 635 della citata L. n. 160 del 2019, si esplicita l'inclusione delle preforme nell'ambito dei medesimi al fine, così come si legge in relazione illustrativa, di escludere incertezze applicative. Altra modifica riguarda il comma 637, lettera a) della citata legge di bilancio per il 2020 al fine di includere tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta anche i committenti, cioè i soggetti, residenti o non residenti, per conto dei quali i MACSI sono fabbricati. Con la modifica del comma 638 si sopprime il riferimento alla materia prima o semilavorata e si prevede che il soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta sui MACSI può essere censito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini del rimborso di cui al

<sup>247</sup> In particolare la nuova imposta è stata introdotta dall'articolo 1, commi 634 e segg. della L. n. 160 del 2019. Si rammenta che tale imposta è determinata in base al peso dei manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici immessi in consumo nel territorio nazionale e l'accertamento delle somme dovute all'erario è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali, redatte dai soggetti obbligati, che devono contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'imposta stessa.

comma 642<sup>248</sup>. La modifica al comma 643 dispone che la soglia di esenzione dall'imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali sia elevata da 10 euro a 25 euro. Si prevede poi, modificando il comma 645 della L. n. 160 del 2019 in argomento, che il rappresentante fiscale sia responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI. Sostituendo il comma 647 si dispone che l'attività di accertamento, verifica e controllo<sup>249</sup> dell'imposta sui MACSI sia esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche tramite interventi presso i fornitori di plastica riciclata; le attività in parola sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Anche il comma 650 della legge di bilancio per il 2020 viene sostituito con l'intento di ridurre il valore minimo e massimo delle sanzioni amministrative attualmente previste; in particolare la sanzione minima è portata a 250 euro in luogo dei 500 e la sanzione massima si applica dal doppio al quintuplo, in luogo del decuplo dell'imposta evasa. Inoltre si dispone che in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione del 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque ad euro 150, e in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e di ogni altra violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 in luogo, rispettivamente di 500 e 5.000 euro.

Sostituendo il comma 651 si stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di attuazione dell'imposta sui MACSI<sup>250</sup>; sarà poi un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, ad individuare i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta, nonché a stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le citate agenzie.

Modificando il comma 652 si dispone che la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni che istituiscono e disciplinano l'imposta sui MACSI è differita dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2021.

Infine, modificando l'articolo 51, comma 3-*sexies* del DL n. 104 del 2020 si rende strutturale, a decorrere dall'anno 2021, la misura per favorire i processi di riciclo del polietilenterefalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti prevista, a legislazione vigente, in via sperimentale<sup>251</sup>.

**La RT** sottolinea la neutralità fiscale di diverse disposizioni contenute nelle norme in argomento<sup>252</sup>, trattandosi di disposizioni ordinamentali che mirano a semplificare gli oneri amministrativi e a rafforzare la vigilanza sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta.

Per la modifica del comma 643 della legge di bilancio per il 2020, che prevede che l'imposta sui manufatti in plastica monouso non sia dovuta qualora il suo importo, per trimestre, sia inferiore o pari a 25 euro, la RT evidenzia che l'incremento di tale soglia,

---

<sup>248</sup> È previsto che per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

<sup>249</sup> Conferiti ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 504 del 1995.

<sup>250</sup> Con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta, alle modalità di notifica degli avvisi di pagamento.

<sup>251</sup> Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

<sup>252</sup> In particolare quelle riferite alle lettere a), b), c), e), f) e h).

attualmente pari a 10 euro, ha l'obiettivo di evitare che gli operatori possano incorrere in gravosi adempimenti amministrativi a fronte del versamento all'Erario di modestissime somme.

Rammenta che con la modifica del comma 650 si intende ridurre, nel minimo e nel massimo, le sanzioni amministrative previste per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui manufatti in plastica monouso.

Infine, con la modifica del comma 652 si prevede il differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 della data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta in argomento.

Evidenzia quindi che la platea dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta è piuttosto limitata, essendo la stessa destinata a colpire principalmente i soggetti che operano a monte della catena produttiva (circa 1500 operatori) e che pertanto, l'incremento della soglia, da 10 a 25 euro per trimestre, non incida in maniera significativa sul versamento del tributo; allo stesso tempo, ritiene che la riduzione delle sanzioni amministrative non possa compromettere la tenuta del gettito, atteso che l'applicazione dell'imposta ad un numero ristretto di operatori consentirà all'Amministrazione finanziaria di poter esperire frequenti e più efficaci controlli.

Tuttavia, ai fini della stima degli effetti finanziari, in assenza di dati puntuali, ritiene che si possa, prudentemente ed in via forfetaria, ridurre la base imponibile dell'imposta, stimata in sede di esame della norma introduttiva dell'imposta, di un valore pari all'1%.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria per tener conto anche del differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 della data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta, stima in termini di cassa, i seguenti effetti finanziari.

*(milioni di euro)*

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-288,1	-5,2	-4,6	-4,0
IIDD	0,0	88,2	-36,2	0,7
IRAP	0,0	21,3	-9,4	0,2
<b>Totale</b>	<b>-288,1</b>	<b>104,3</b>	<b>-50,2</b>	<b>-3,1</b>

In merito alla modifica che rende strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato, attualmente prevista in via sperimentale, dall'articolo 51, comma 3-*sexies*, del DL n 104 del 2020, specifica che è ragionevole ipotizzare che tale disposizione possa ulteriormente erodere, a partire dal 1° luglio 2021, data a cui è stata differita l'entrata in vigore della norma sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), la base imponibile della predetta imposta, che non si applica alla plastica riciclata.

Evidenzia quindi che la stima degli effetti sul gettito erariale è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai consumi di acqua e bibite analcoliche, condizionate in bottiglie di PET, contenuti nella pubblicazione Bevititalia-Beverfood 2017-2018 e, a partire da tali dati, stima il peso complessivo di plastica utilizzata nella produzione di tali

bottiglie (211.844.000 kg). Ipotizza poi che, per effetto della disposizione, si incrementi ulteriormente, rispetto alla percentuale prevista nella stima dell'imposta di consumo sui MACSI, la percentuale di PET riciclato contenuto nelle bottiglie, a discapito di quella dello stesso materiale vergine, di un ammontare pari al 10% per il 2021, al 30% nel 2022, al 50% nel 2023 e al 70% a partire dal 2024.

Quindi, stima gli effetti di gettito come differenza tra quelli derivanti dalla modifica che rende strutturale l'incentivo al riciclo del PET, considerando che l'imposta sui MACSI si applica a partire dal 1° luglio 2021, e quelli che discendono dall'art. 51, comma 3-*sexies*, del citato DL n. 104, considerando che l'imposta si applicava a partire dal 1° gennaio 2021.

Riporta nella tabella sottostante gli effetti finanziari differenziali, in termini di cassa, ascrivibili all'introduzione della disposizione in commento.

(milioni di euro)

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	6,3	-28,6	-47,7	-66,7
IIDD	0,0	-1,9	9,6	10,8
IRAP	0,0	-0,5	2,3	2,6
<b>Totale</b>	<b>6,3</b>	<b>-31,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>-53,3</b>

Gli effetti complessivi di cassa sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-281,8	-33,8	-52,3	-70,7
IIDD	0,0	86,3	-26,6	11,5
IRAP	0,0	20,8	-7,1	2,8
<b>Totale</b>	<b>-281,8</b>	<b>73,3</b>	<b>-86,0</b>	<b>-56,4</b>

**Al riguardo** si riscontrano positivamente gli effetti finanziari rappresentati in RT con riferimento ai dati ed alle ipotesi contenute sia nella RT originaria annessa alla citata legge di bilancio per il 2020, sia nella RT di stima degli effetti derivanti dall'articolo 133 del DL n. 34 per il 2020 che ha rinviato l'efficacia dell'imposta sui MACSI a decorrere dal 1 gennaio 2021 (in luogo del 1 luglio 2020).

Si verificano positivamente anche gli effetti finanziari evidenziati in RT e dovuti alla messa a regime delle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 3-*sexies* del recente DL n. 104 del 2020, la cui RT ha stimato le diminuzioni di gettito dell'imposta sui MACSI derivanti dal processo di riciclaggio del PET utilizzato negli imballaggi per alimenti.

Si riscontrano positivamente anche gli effetti dovuti al procedimento di calcolo del saldo/acconto.

Tuttavia sarebbe opportuno acquisire informazioni circa le percentuali di diminuzione dell'imposta sui MACSI per effetto della recente norma che incentiva l'utilizzo del PET; infatti la RT si limita ad indicare le percentuali di riduzione senza fornire elementi a supporto delle ipotesi non meglio formulate e descritte.

Infine si chiede conferma, nel silenzio della RT, circa la mancanza di oneri amministrativi/gestionali relativamente all'attività di scambio di informazioni tra Agenzia delle dogane e monopoli e Agenzia delle entrate.

### **Comma 1086 (*Sugar tax*)**

L'articolo prevede diverse modifiche alle vigenti disposizioni in materia di *sugar tax*<sup>253</sup>; in particolare:

- a) la novella del comma 663 della legge di bilancio per il 2020 prevede, tra i soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, anche quello, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall' esercente l' impianto di condizionamento<sup>254</sup>.
- b) La modifica al comma 664 intende definire il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta; nello specifico individua, oltre al fabbricante nazionale ovvero al soggetto nazionale che provvede al condizionamento, anche il soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall' esercente l' impianto di condizionamento.
- c) In ragione delle due precedenti modifiche la novella al comma 666, contenuta nella lettera in esame, esonera anche i soggetti di cui al nuovo comma 664 dal pagamento della *sugar tax* in caso di bevande edulcorate cedute direttamente per il consumo in altri paesi dell'Unione Europea ovvero destinate, dagli stessi soggetti, ad essere esportate.
- d) Il vigente comma 674 viene sostituito con la finalità, come si legge in relazione illustrativa di *"attenuare, nel minimo e nel massimo, l'entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sulle predette bevande edulcorate nonché attenuare gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della dichiarazione che il soggetto obbligato deve presentare ai fini dell'accertamento del tributo in questione"*. Pertanto si prevede che in caso di mancato pagamento dell'imposta in parola la sanzione amministrativa va dal doppio al quintuplo (in luogo del decuplo) dell'imposta evasa, con un importo non inferiore a 250 euro (la vigente legislazione prevede 500 euro). In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 25% (in luogo del 30%) dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150 (attualmente euro 250). Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni in materia di *sugar tax* si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 (in luogo rispettivamente di euro 500 e 5000). Resta ferma l'irrogazione immediata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, del D. Lgs. N. 472 del 1997.

---

<sup>253</sup> Di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676 della L. n. 160 del 2019. In sintesi le misure prevedono l'istituzione e la disciplina applicativa di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

<sup>254</sup> La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche contenute nella presente lettera ed in quella successiva individuano *"in modo puntuale il soggetto sopra illustrato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati"*.

e) con la modifica al comma 676 si differisce la decorrenza della *sugar tax* dal 1 gennaio al 1 luglio 2021<sup>255</sup>. Durante l'esame parlamentare la scadenza è stata ulteriormente differita e portata al 1 gennaio 2022.

**La RT** evidenzia che le disposizioni contenute nella lettera a), b) e c) prevedono che sia obbligato al pagamento dell'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che effettui le cessioni delle predette bevande prodotte per suo conto dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento. Con la lettera d) rappresenta che si intende attenuare le sanzioni previste per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sulle bevande edulcorate nonché per la tardiva presentazione della dichiarazione mensile in base alla quale è effettuato l'accertamento del predetto tributo. Infine, con la lettera e), si differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.

Sotto il profilo strettamente finanziario, sottolinea che le disposizioni di cui alla lettera a), b), e c) non determinano effetti finanziari, poiché si limitano ad individuare in modo più preciso i soggetti che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Ritiene che anche la disposizione di cui alla lettera d) non determini effetti sul gettito del tributo, tenuto conto che la riduzione delle sanzioni non è tale da poter condizionare in maniera sostanziale il comportamento degli operatori sui quali l'Amministrazione finanziaria potrà comunque esperire frequenti ed efficaci controlli, essendo l'imposta destinata a colpire una platea limitata di soggetti che operano a monte della catena produttiva.

Diversamente, utilizzando la medesima metodologia di quantificazione contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, stima che dal differimento dell'imposta dal 1° gennaio al 1° luglio 2021, previsto dalla lettera e), derivino, in termini di cassa, i seguenti effetti di gettito.

(milioni di euro)

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	Dal 2024
Imposta di consumo	-175,4	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	26,9	-11,5	0,0
IRPEF	0,0	26,9	-11,5	0,0
IRAP	0,0	12,9	-6,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-175,4</b>	<b>66,7</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>

Per la modifica introdotta durante l'esame parlamentare, concernente il differimento dell'entrata in vigore della tassa in esame, non è stata presentata RT integrativa.

<sup>255</sup> La relazione illustrativa evidenzia che il differimento della decorrenza è giustificato dalle contingenti e difficili condizioni causate dall'emergenza sanitaria in atto. Si rammenta che con l'articolo 133 del DL n. 34 del 2020 si era provveduto a differire al 1 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni in materia di *sugar tax*.

**Al riguardo** si osserva che le stime presentate sono in linea con la quantificazione prodotta in sede di relazione tecnica originaria, annessa alla citata L. n. 160 del 2019. Si dà riscontro positivo anche del calcolo dell'effetto saldo/acconto, con un'aliquota IRES/IRPEF del 17,5% e aliquota IRAP del 4%. In ragione di tali presupposti non si hanno osservazioni da formulare. Con riferimento alla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, appare necessario poter disporre di RT integrativa, in particolare per quanto concerne le variazioni finanziarie a titolo di imposte dirette ed IRAP.

### **Commi da 1087 a 1089 (Credito imposta acquisto sistemi filtraggio acqua potabile)**

I commi in esame istituiscono un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. I beneficiari sono: le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa indicato.

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile - conseguita a seguito della realizzazione degli interventi in argomento ed in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA che elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

**La RT** integrativa non è stata presentata.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare in quanto l'onere si configura come tetto di spesa. Si rendono tuttavia necessarie conferme in merito all'esclusione di oneri di tipo gestionale per le attività di controllo da parte degli organi amministrativi preposti, indicati nelle disposizioni in commento.

### **Comma 1090 (Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia Spa)**

La norma prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione.

Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità la disposizione autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Assorbimento Riscossione Sicilia in Agenzia delle entrate-Riscossione	300			300			300		

**La RT** afferma che gli effetti finanziari sulla finanza pubblica sono determinati nell'importo massimo di euro 300 milioni per i quali è previsto il contributo a favore di AdeR nell'ipotesi di subentro nell'esercizio del servizio di riscossione sul territorio della regione Sicilia. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di valutare la congruità della spesa rispetto agli obiettivi della norma, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa le modalità di svolgimento del subentro tra le due società, la destinazione del contributo in conto capitale e le varie voci di spesa cui il contributo di 300 milioni dovrà provvedere, escludendo una eventuale dequalificazione della spesa.

### **Comma 1091**

#### **(Integrazione del contributo a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)**

Il comma sostituisce i commi 326-328 della legge di bilancio 2019 rimodulando e incrementando per il triennio in programmazione il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale.

**La RT** riferisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito con il Decreto Legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, ed esercita le attività dell'Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'ente svolge, inoltre, attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per le amministrazioni locali.

L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assicurata dalle ordinarie forme di remunerazione definite principalmente nell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999.

Evidenzia che la situazione di equilibrio economico dell'Ente è significativamente compromessa dalle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese introdotte da numerosi provvedimenti legislativi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che - in materia di riscossione - hanno previsto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.

La quantificazione dell'impatto economico delle citate misure nel bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione, è stata calcolata considerando i seguenti aspetti che vanno ad incidere sui ricavi dell'ente:

1. riduzione degli incassi derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione, per lo slittamento delle rate mensili, e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
2. riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, conseguente la significativa contrazione in termini numerici di tali azioni per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
3. riduzione dei carichi consegnati agli agenti della riscossione da parte degli enti impositori e conseguente contrazione del numero di cartelle notificate e dei relativi diritti;
4. riduzione del numero complessivo delle cartelle di pagamento notificate per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento, e conseguente contrazione dei relativi diritti;
5. differimento e riduzione dei versamenti effettuati attraverso le distinte di versamento F23 e conseguente contrazione dei relativi compensi.

Con riguardo alla struttura dei costi di gestione per lo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, occorre considerare che la relazione tecnica del Decreto Legislativo n. 159 del 2015 stimava in 882 milioni di euro annuali il fabbisogno per la spesa di funzionamento.

Rileva che nel biennio 2021-2022, in ragione delle maggiori spese dovute principalmente al recupero delle attività di notifica interrotte per buona parte del 2020 in forza della sospensione delle attività e alle spese straordinarie previste dalle disposizioni normative vigenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei contribuenti dal contagio Covid-19, si prevede che tale fabbisogno possa subire un incremento nella misura del 10%.

Poiché Agenzia delle entrate-Riscossione non beneficia di alcun trasferimento di fondi statali finalizzato alla copertura dei costi d'esercizio, si rende necessario rivedere, incrementandolo di ulteriori 150 milioni di euro, lo stanziamento per il triennio 2020-2022 di 300 milioni di euro previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come modificato dall'art. 155 del Decreto Rilancio, nel

presupposto di una ripresa delle attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2020. Ciò affinché possa essere assicurato il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione oltre che per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Secondo le stime effettuate, l'impatto nel bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione dei provvedimenti normativi introdotti, determinano una significativa perdita quantificata fino a circa 300 milioni di euro per il 2020, a circa 112 milioni di euro per l'anno 2021 e a circa 38 milioni di euro per il 2022.

L'equilibrio dei conti viene assicurato, per il triennio 2020-2022, attraverso l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sulle somme disponibili nei propri bilanci, e nei limiti delle somme necessarie al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, di un contributo in conto esercizio per il triennio 2020-2022, definito nel suo importo massimo complessivo di 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022.

La parte eventualmente non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, determina la quota erogabile incrementale per il successivo 2021 e parimenti per il 2022, per neutralizzare eventuali impatti di trascinarsi delle misure adottate per l'emergenza in atto, incluso lo smaltimento delle attività sospese nel corso del 2020.

Il contributo così determinato verrà corrisposto al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, e segnatamente degli aggi e degli oneri di riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, in conseguenza del contesto macroeconomico nazionale e internazionale venutosi a determinare per l'emergenza economica conseguente alle misure di *lockdown*, intraprese per contrastare la diffusione del contagio da COVID19.

Detto contributo dovrà essere corrisposto da Agenzia delle Entrate, utilizzando i fondi accantonati in bilancio 2019 a titolo di contributo a favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione e non erogati, (di cui al previgente all'art. 1, commi 326, 327 e 328 della legge 145/2018), l'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 nel limite di 200 milioni, in deroga all'art. 1, comma 358, della Legge n. 244 del 2007 che ne prevede il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e le risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Maggiori spese in correnti</b>									
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione				112	38		112	38	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si prende atto che l'ammontare dell'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il prospetto riepilogativo individua gli effetti della norma in termini di fabbisogno e indebitamento, mentre non si ascrivono effetti in termini di saldo netto da finanziare alla luce della circostanza che Agenzia delle entrate-Riscossione non beneficia di trasferimenti di fondi statali.

Sul punto, sembrerebbe tuttavia opportuna l'acquisizione di ulteriori chiarimenti circa gli effetti derivanti dall'utilizzo di 200 milioni di euro dell'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga alla norma che ne prevede il riversamento al bilancio dello Stato per la riassegnazione al "potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti".

### **Commi 1092 e 1093**

#### ***(Modifiche all'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)***

Le disposizioni in commento, approvate dalla Camera dei deputati, intervengono sulla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali di cui ai commi 807 e 808 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), con riferimento ai comuni di minore dimensione.

Nello specifico, introducendo una nuova lettera *b-bis*) al comma 807<sup>256</sup> si determina la soglia di capitale interamente versato (in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria) richiesta per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che viene fissata in misura pari a 150.000 mila euro.

Si ricorda che il comma 807 richiede un capitale interamente versato pari a un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. Con la modifica operata alla lettera c) del comma 807<sup>257</sup>, tale soglia di un milione di euro viene richiesta nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.

Il comma 1093 modifica il successivo comma 808 della legge di bilancio 2020, differendo di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all'albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

#### **La RT integrativa non è stata presentata**

<sup>256</sup> Con il comma 1092, lettera a).

<sup>257</sup> Con il comma 1092, lettera b).

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni per quanto di competenza trattandosi di norme ordinamentali.

#### **Comma 1094 (Differimento cartelle riscossioni)**

Il comma in esame, modificando il vigente articolo 35 del D.L. n. 109 del 2018, proroga di un anno la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme derivanti da attività di accertamento<sup>258</sup>, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le misure in esame sono in favore delle popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

**La RT** integrativa non è stata prodotta; tuttavia l'emendamento approvato apporta una variazione diminutiva alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze per un importo pari a 2 mln di euro per l'anno 2021.

**Al riguardo** la stima del minor gettito è coerente con il precedente differimento, di cui al richiamato articolo 35 del D.L. n. 109 del 2018, per cui non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Commi da 1095 a 1097 (Lotteria dei corrispettivi e cash back)**

Con il comma 1095, si interviene sull'art. 1, commi 540, 541 e 542, della legge n.232 del 2016 in materia della c.d. lotteria degli scontrini.

Nello specifico, con le novelle che si propone di operare ai commi comma 540 e 541 si precisa che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soli soggetti che acquistano beni e servizi "*esclusivamente attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.*" Si chiarisce inoltre che le segnalazioni riguardanti il rifiuto da parte degli esercenti del codice lotteria devono essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (non più quindi all'Agenzia delle entrate come previsto nella disciplina vigente).

Con la novella che si prefigura di introdurre al comma 542 si stabilisce che il limite annuo dell'ammontare complessivo dei premi pari a 45 mln di euro si applichi a tutti i premi.

Con il comma 1196, intervenendo sull'art. 18, comma 2<sup>259</sup> del DL n. 119 del 2018, si precisa che le risorse dell'apposito fondo istituito presso il MEF siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come previsto dalla disciplina vigente, anche all'attribuzione dei premi.

Il comma 1197, reca modifiche ai commi 288 e 290 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 in materia di misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (*cashback*). Si ricorda

---

<sup>258</sup> Ai sensi degli articoli 29 e 30 del DL n. 78 del 2010.

<sup>259</sup> Il comma 2 dell'articolo 18 pone quale obiettivo del fondo quello di "*garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria*". Il proposto intervento espunge il riferimento all'attribuzione dei premi.

che con il citato comma 288 si prevede un rimborso in denaro, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative in favore delle persone fisiche maggiorenni che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici<sup>260</sup>.

Con il prefigurato intervento normativo si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Si ricorda poi che con il comma 290 è stato istituito un apposito fondo per effettuare i rimborsi predetti nell'ambito delle risorse stanziato. Si prevede poi che lo stanziamento possa essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale. Con l'articolo in commento si propone l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la possibilità di incremento del fondo.

**La RT**, con riferimento ai commi 1195 e 1196 afferma trattarsi di norme procedurali che non producono effetti finanziari. In relazione al comma 1197 rappresenta che la disposizione, chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Sotto il profilo finanziario, anche data la natura interpretativa della disposizione, la stessa non determina effetti finanziari.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

### **Commi da 1098 a 1100** ***(Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro)***

La proposta normativa in commento interviene sulla disciplina del credito di imposta riconosciuto in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus<sup>261</sup>.

Con il comma 1098, modificando il termine previsto per utilizzare l'agevolazione fiscale in commento, si prevede che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per l'anno 2021 sarà fruibile dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021.

Il comma 1099 indica nel 30 giugno 2021 il termine entro cui può essere esercitata l'opzione della cessione del credito di imposta da parte dei beneficiari dell'agevolazione.

---

<sup>260</sup> Deve trattarsi di persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente acquisti al di fuori di attività di impresa o di esercizio di una professione.

<sup>261</sup> Si ricorda che l'art. 120 del DL n. 34 del 2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

Il comma 1100 riduce di un miliardo di euro l'autorizzazione di spesa prevista per la copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro) ascrivibili al credito d'imposta.

**La RT**, in relazione a quanto previsto al comma 1098, rappresenta che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021.

Con il comma 1099 si prevede che entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34 del 2020.

In relazione al comma 1100, rappresenta che la disposizione interviene all'articolo 120 del DL n. 34 del 2020 riducendo lo stanziamento previsto da 2 miliardi a 1 miliardo di euro nel 2021. Tale intervento rappresenta un adeguamento dello stanziamento previsto in Bilancio all'effettivo tiraggio del credito in esame. In particolare, dai dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate risulta, al 13 novembre 2020, un numero di istanze di richiesta dell'agevolazione per un ammontare di alcune decine di milioni di euro. Pertanto, si ritiene ancora prudentiale dimezzare lo stanziamento prevedendo un miliardo di euro per il 2021, con una minore spesa per il 2021 di un miliardo di euro.

**Al riguardo**, in relazione a quanto rappresentato dalla RT a proposito dell'ammontare di alcune decine di milioni di euro delle richieste presentate alla data del 13 novembre scorso, sarebbe utile poter disporre di un aggiornamento del numero delle istanze successivamente formalizzate e dei valori ad esse associate. Qualora fosse confermato che gli importi aggiornati rientrano nell'ambito delle risorse stanziare nell'importo risultante dalla riduzione proposta (da 2 ad 1 mld di euro) non si hanno osservazioni per quanto di competenza considerata anche la limitazione introdotta al 30 giugno 2021<sup>262</sup>.

### **Comma 1101 (Modifica accordi preventivi)**

Con l'articolo in esame si modifica l'articolo 31-ter del DPR n. 600 del 1973 in tema di accordi preventivi<sup>263</sup>; la relazione illustrativa ricorda che tale disciplina prevede una sostanziale differenza in

---

<sup>262</sup> Con l'occasione sarebbe utile una conferma per cui l'agevolazione in commento opera nei limiti delle risorse stanziare (c.d. tetto di spesa). In proposito sono state svolte dal Servizio del bilancio alcune considerazioni, anche di ordine metodologico, sulla peculiare conformazione normativa dell'agevolazione in commento di cui all'art. 120 del DL n. 34 del 2020 alle quali si fa rinvio: si veda la [nota di lettura n. 161](#) del luglio 2020, vol II, p. 23 e ss..

<sup>263</sup> Si rammenta che l'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una procedura che consente all'amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi, volti a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria, quali: il regime dei prezzi di trasferimento; la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; l'erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. I commi 2 e 3 dell'articolo 31-ter disciplinano il

relazione al periodo di efficacia a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali. In generale si rappresenta che la novella intende ampliare la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973<sup>264</sup>.

La lettera a) dispone in caso di accordi unilaterali tra un'impresa e l'autorità nazionale competente; per tali fattispecie è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo<sup>265</sup> alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Nel caso in cui la retroattività del termine di efficacia renda necessario rettificare il comportamento adottato dal soggetto passivo, l'impresa dovrà provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa<sup>266</sup> senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

La lettera b) disciplina i casi di accordi bilaterali o multilaterali; per essi, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente abbia fatto richiesta di far retroagire gli effetti nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Anche in questo caso, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

La lettera c) dispone che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione pari a:

- diecimila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro;
- trentamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro;
- cinquantamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.

Le commissioni suddette sono ridotte della metà in caso di richiesta di rinnovo dell'accordo.

Le disposizioni attuative della presente disciplina sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

**La RT** evidenzia che è possibile stimare un effetto positivo sul gettito pari a circa euro 3.115.000,00, per effetto della commissione pagata dai contribuenti per gli accordi bilaterali.

---

periodo di efficacia degli accordi preventivi. Gli accordi stipulati fra un'impresa e l'autorità nazionale competente (accordi unilaterali) vincolano di norma le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti. Qualora invece conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (accordi bilaterali o multilaterali), vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

<sup>264</sup> Di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

<sup>265</sup> Accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

<sup>266</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998.

Per la stima ha assunto come riferimento il numero di istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali e di istanze di rinnovo degli accordi bilaterali presentate nel 2019.

In particolare, le istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali presentate nel 2019 sono state n. 67, di cui n. 57 relative a contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo superiore a euro 750.000.000, alle quali si applica una commissione (fee) di euro 50.000, n. 3 relative a contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo compreso tra euro 100.000.000 e euro 750.000.000, alle quali si applica una fee di euro 30.000, e n. 7 riferibili a rinnovi presentati da contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo superiore a euro 750.000.000, ai quali si applica una fee di euro 25.000.

**Al riguardo**, in prima battuta si dà riscontro positivo circa il procedimento matematico di quantificazione.

Tuttavia si osserva che il maggior gettito introitabile è di fatto totalmente soggetto alle scelte razionali effettuate dai contribuenti potenzialmente interessati: tale circostanza da sola dovrebbe essere sufficiente per escludere, in un'ottica di prudenza, l'iscrizione a bilancio di maggior gettito di natura meramente eventuale a copertura di oneri certi nell'*an* e nel *quantum* recati dal DDL all'esame.

Si osserva poi che la disposizione in parola ha l'effetto di far retroagire l'accordo preventivo fino a coprire, con i termini in essa stabiliti, le annualità che risultano ancora accertabili da parte dell'Agenzia delle entrate<sup>267</sup>. È evidente che tale possibilità implica, da un lato l'alleggerimento delle procedure di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e dall'altro la certezza della posizione fiscale dell'impresa, anche nel pregresso, che effettua la scelta della retroattività degli accordi preventivi. Pertanto, a ben vedere, il pagamento della commissione rappresenta sia una compartecipazione ai costi amministrativi da parte del contribuente, sia una sorta di pagamento di un contributo per accedere a procedure che consentono di definire, senza l'applicazione di sanzioni, posizioni fiscali da cui potrebbero derivare altrimenti conseguenze più gravose per i contribuenti. Poiché la disciplina è opzionale va da sé che gli stessi la sceglieranno solo qualora essa sia davvero conveniente per loro e ciò implicherà, corrispondentemente, una perdita di gettito per l'Erario in termini di imposte non più accertabili; pertanto una stima prudenziale avrebbe dovuto essere maggiormente approfondita e quindi avrebbe dovuto tener presente questa circostanza in quanto gli effetti per l'Erario saranno determinabili solo dal confronto tra quanto realmente incassato in termini di commissioni e gettito da ravvedimento operoso o da presentazione di dichiarazione integrativa e quanto si sarebbe potuto concretamente recuperare in caso di procedura di accertamento ordinaria per gli anni antecedenti la richiesta di accordi preventivi a legislazione vigente. Si osserva poi, nel merito, che

---

<sup>267</sup> In particolare la retroattività potrebbe arrivare a coprire fino a 6 anni prima della sottoscrizione dell'accordo, laddove oggi la stessa, considerando i tempi che intercorrono tra la presentazione dell'istanza e la conclusione dell'accordo, copre circa 2 o 3 anni.

mentre nel caso di accordi bilaterali o multilaterali occorre l'assenso degli Stati esteri per l'estensione della validità dell'accordo, nel caso degli accordi unilaterali tale facoltà non sembra essere riconosciuta agli uffici finanziari nazionali che di fatto subiranno le scelte dei contribuenti in merito alla retroattività degli effetti.

### **Commi da 1102 a 1107 (Semplificazioni fiscali)**

Con il comma 1102, si modifica l'art. 7 del DPR n. 542 del 1999 che prevede la possibilità per i contribuenti minori<sup>268</sup> di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Per tali contribuenti rimane l'obbligo mensile di annotazione delle fatture emesse nel registro (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Con il nuovo comma 3-*bis* che si propone di introdurre si allineano le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Con il comma 1103, intervenendo sull'art. 1, comma 3-*bis*<sup>269</sup> del D. Lgs n. 127 del 2015, si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso il sistema c.d. Esterometro<sup>270</sup>. Si prevede inoltre:

- che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Con il comma 1104, in coerenza della disciplina introdotta al comma 1103, si interviene sull'art. 11, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n. 471 del 1997 in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.

---

<sup>268</sup> Sono contribuenti minori i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.

<sup>269</sup> L'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

<sup>270</sup> Nella relazione illustrativa di DDL bilancio 2021 si legge che la modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere.

Nello specifico si prevede che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Con il comma 1105 si estende anche al periodo d'imposta 2021 l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 10-*bis* del DL n. 119 del 2018 che stabilisce che per i periodi d'imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono non emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Con il comma 1106 si propone di integrare le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA (registro delle fatture e degli acquisti e comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA).

Nello specifico con la lettera *a*) si prevede che per la predisposizione dei menzionati documenti precompilati IVA, l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria.

La lettera *b*), in merito alla possibilità prevista per l'operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari, chiarisce che questi ultimi devono essere in possesso della delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Il comma 1107 prevede che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive-IRAP mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico istituzionale.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP.

Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

**La RT**, con riferimento al comma 1102, riferisce l'assenza di effetti sul gettito trattandosi di norme di semplificazione.

Non determinano impatti sul gettito neanche le disposizioni di cui ai commi 1103 e 1104. La modifica normativa prevede un leggero rialzo delle sanzioni a partire dalle operazioni effettuate nell'anno 2022. Trattandosi di norme di semplificazioni, l'effetto positivo sul gettito sarebbe comunque trascurabile e di difficile quantificazione, per cui non viene stimato.

Con riferimento ai commi 1105 e 1106 rappresenta che le disposizioni non comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Quanto al comma 1107, la RT rappresenta che si tratta di norma procedurale che non determina effetti per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nel presupposto che sia stata operata la valutazione che le semplificazioni di cui si propone l'introduzione non sono suscettibili di diminuire l'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione/elusione, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

### **Comma 1108 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)**

La disposizione in esame prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio<sup>271</sup>, anche qualora il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. La relazione illustrativa chiarisce che *"La norma risponde all'esigenza di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative"*.

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 642 del 1972, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto

Alla disposizione non ascrive effetti in considerazione del carattere chiarificatorio.

**Al riguardo** stante il tenore della disposizione non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi da 1109 a 1115 (Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi)**

La norma, modifica in diversi comma l'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015; in particolare:

La lettera a) precisa che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

La lettera b) differisce al 1 luglio 2021, in luogo del 1 gennaio 2021, l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione<sup>272</sup>. La relazione illustrativa, sul punto specifica che la proroga dell'operatività *"deriva dai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli*

---

<sup>271</sup> Ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972.

<sup>272</sup> Pertanto a decorrere dal 1 luglio 2021 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

*strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535."*

La lettera c) abroga il comma 6 in conseguenza delle modifiche su descritte.

La lettera d) apporta delle modifiche di coordinamento al comma 6-ter.

Viene poi introdotto il nuovo comma 2-bis all'articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997 in materia di sanzioni tributarie; nello specifico si prevede che se le violazioni consistono nella mancata, non tempestiva o incompleta o non veritiera memorizzazione o trasmissione dei dati, la sanzione è pari, per ciascuna operazione al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso; la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione telematica dei corrispettivi<sup>273</sup>. Se non vi sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli strumenti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.000.

Apporta poi modifiche anche all'articolo 11 del citato D. Lgs. n. 471 del 1997; in particolare:

La lettera a) inserisce il nuovo comma 2-*quinqüies* con cui si dispone che per l'omessa o tardiva o incompleta trasmissione dei corrispettivi giornalieri si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Si prevede anche la non applicazione dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997<sup>274</sup>.

La lettera b), introducendo dopo il comma 5 un ulteriore periodo prevede che la sanzione da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione di apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica.

La lettera c) aggiunge il comma 5-*bis* il quale dispone che chiunque manomette o altera gli strumenti di trasmissione telematici o fa uso di essi o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Novella anche l'articolo 12 del citato D. Lgs. n. 471 del 1997:

- Si aggiunge un periodo al comma 2 al fine di prevedere che le sanzioni accessorie si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva o incompleta o non veritiera memorizzazione o trasmissione dei dati.
- aggiungendo un periodo al comma 3 si stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi.

Modifica infine anche l'articolo 13, comma 1, lettera *b-quater* del D. Lgs. n. 472 del 1997 disponendo che non è consentito ravvedere la sanzione disposta nell'ipotesi di omessa memorizzazione dei corrispettivi o di memorizzazione incompleta o non veritiera, quando la violazione è già stata constatata.

Le disposizioni in commento entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021.

In relazione illustrativa si legge che *"La finalità delle modifiche è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei*

---

<sup>273</sup> Di cui all'articolo 2, comma 4 del D. Lgs. n. 127 del 2015.

<sup>274</sup> Si rammenta, in via sintetica che il citato articolo 12 stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Se le violazioni riguardano più tributi si considera la sanzione più grave aumentata di 1/5.

*corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo."*

**La RT** specifica che la proposta normativa è finalizzata a modificare il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015 al fine di renderlo più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare, le modifiche mirano a garantire un livello diversificato della sanzione a seconda se la violazione consiste nella mancata memorizzazione ovvero nella mancata o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Conclude sottolineando che dalla disposizione non derivano impatti sul gettito.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare atteso il tenore delle diverse novelle contenute nelle citate disposizioni che innovano, in alcuni punti, la vigente normativa in tema di sanzioni.

L'unico aspetto da evidenziare riguarda la necessità che per l'operatività dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione, prevista a decorrere dal 1 gennaio 2021, sarà necessario attuare prima la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 e solo successivamente potrà essere emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che ne stabilisce le regole tecniche di applicazione.

### **Commi da 1116 a 1119**

#### **(Proroga di disposizioni in materia di imposta municipale propria)**

Le disposizioni prevedono, per i Comuni delle regioni Lombardia e Veneto<sup>275</sup> e per quelli della regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012<sup>276</sup>, che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 8, comma 3, del citato D.L. n. 74 del 2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Gli oneri sono valutati in 11,6 mln di euro per l'anno 2021.

Si stabilisce inoltre, modificando il comma 16 dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016, che i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, sono esenti dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in luogo della precedente scadenza indicata nel 31 dicembre 2020. Gli oneri sono indicati in 21,1 mln di euro per l'anno 2021.

---

<sup>275</sup> Individuati dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del D.L. n. 83 del 2012, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, del D.L. n. 148 del 2017

<sup>276</sup> Di cui all'articolo 15, comma 6, del D.L. n. 162 del 2019.

**La RT** aggiuntiva non è stata prodotta, tuttavia le disposizioni presentano la stima degli oneri per l'anno 2021.

**Al riguardo**, in mancanza di dati ed informazioni non è possibile verificare i valori degli oneri indicati.

Si sottolinea la necessità di conoscere l'andamento del gettito IMU nei territori interessati dalle disposizioni in commento ed in particolare la numerosità degli immobili che ancora risultano inagibili, dalla data degli eventi sismici rispettivamente del 2012 e del 2016, nonché l'effettiva IMU per essi non ancora riscossa. Si evidenzia infatti che per la stima del minor gettito IMU per gli eventi sismici del 2012 la RT annessa al provvedimento originario<sup>277</sup> di sospensione aveva previsto oneri per circa 26,2 mln di euro che rappresentano, rispetto ai valori che si leggono nei commi in commento e pari a 11,6 mln di euro, circa il 56%. Così come l'onere indicato a titolo di minor gettito IMU per gli eventi sismici del 2016 è pari a circa il 50% di quanto stimato in RT originaria<sup>278</sup>; infatti in quella sede per l'anno 2020 la perdita di gettito per IMU/TASI era fatta pari a 41,4 mln di euro per i Comuni e a 7,6 mln di euro per IMU quota Stato, per complessivi 49 mln di euro.

### **Comma 1120** ***(Abrogazione dell'imposta money transfer)***

La proposta normativa in commento dispone l'abrogazione dell'art. 25-*novies* del DL n. 119 del 2018, istitutiva dell'imposta in titolo.

**La RT** rappresenta che la disposizione abroga l'articolo 25-*novies* del D.L. n. 119 del 2018, che ha introdotto un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, la RT evidenzia che l'abrogazione della disposizione non determina effetti in quanto già in sede di predisposizione delle previsioni delle entrate elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF per gli anni 2020-2023 si è tenuto conto dell'accertata impossibilità tecnica di adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

**Al riguardo**, nel prendere atto di quanto si legge nella RT si ricorda che la relazione tecnica associata all'art. 25-*novies* del DL n. 119 del 2018 quantificava il maggior gettito da imposta sui trasferimenti in circa 63 mln di euro a decorrere dall'anno 2019.

---

<sup>277</sup> Il citato articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012.

<sup>278</sup> Relativa al citato articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 2016.

## **Comma 1121** **(Collaborazioni tecnico-sportive dilettantistiche)**

La disposizione all'esame prevede la modifica dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) al fine di inserire la società Sport e Salute spa nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati ad erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. La relazione illustrativa specifica che la novella "*si rende necessaria al fine di armonizzare il TUIR alle disposizioni introdotte della L. n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.*"<sup>279</sup>.

**La RT** ribadisce che la disposizione inserisce la società "Sport e Salute S.p.a." nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 917 del 1986) in modo da armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 629 e seguenti e del conseguente riordino delle competenze della Società.

Sotto il profilo finanziario la disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di una disposizione chiarificatrice.

**Al riguardo**, stante il tenore della norma, non si hanno osservazioni da formulare. Tuttavia sarebbe opportuno avere conferma circa la neutralità finanziaria della disposizione alla luce del decreto legislativo di prossima adozione<sup>280</sup> che riordina il settore.

## **Commi 1122 e 1123** **(Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni)**

Con la modifica del comma 2, dell'articolo 2, del D.L. n. 282 del 2002 si proroga la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2021, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021. Si rammenta che l'ultima proroga è stata effettuata con l'articolo 137 del D.L. n. 34 del 2020 in cui è stata consentita la rivalutazione delle medesime attività possedute al 1 luglio 2020.

**La RT** aggiuntiva non è stata presentata, tuttavia l'emendamento prevede maggior gettito per l'anno 2021 per 205,9 mln di euro, per gli anni 2022 e 2023 per 113,3 mln

---

<sup>279</sup> Evidenzia inoltre che "*Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.*"

<sup>280</sup> Atto governo n. 230 in materia di Enti sportivi professionistici e lavoro sportivo. **INDICARE bene i Riferimenti**

di euro per ciascuno degli anni e un minor gettito dal 2024 al 2029 per 37 mln di euro annui.

**Al riguardo**, si osserva che le variazioni finanziarie indicate sono coerenti con la più recente proroga disposta per i primi 6 mesi dell'anno 2020 e disciplinata dall'articolo 137 del D.L. n. 34 del 2020. Infatti le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento ripropongono le medesime variazioni finanziarie stimate nella RT annessa al citato articolo 137 del D.L. n. 34 del 2020; in quella sede le stime erano state ridotte, rispetto all'ultima proroga annuale di cui all'articolo 1, comma 693, della L. n. 160 del 2019, del 50% per tener conto del breve lasso temporale, dell'elevata probabilità di una riduzione dei valori di mercato dei beni a seguito della crisi sanitaria e della sovrapposizione dei termini della precedente proroga.

Si rende tuttavia necessario acquisire le ipotesi sottostanti alla determinazione delle percentuali di riduzione applicate sulle stime in ragione dei citati fattori che incidono sulla quantificazione: il breve lasso temporale, la riduzione dei valori di mercato e la sovrapposizione dei termini. In particolare con riferimento alla riduzione dei valori di mercato, si rappresenta che in una prospettiva di future minusvalenze (in caso di vendita prossima) i contribuenti non saranno incentivati a rideterminare i valori per due ordini di motivi: il primo legato al fatto che nel caso di una valutazione inferiore rispetto ad una precedente rivalutazione effettuata ad un'aliquota più bassa<sup>281</sup> rispetto all'11% il contribuente potrebbe sostenere anche un costo non indifferente<sup>282</sup> e pertanto essere disincentivato alla revisione al valore di mercato anche in considerazione delle difficoltà di liquidità attualmente presenti; il secondo dovuto al fatto che nel caso di perdita di valore rispetto alla perizia precedente o al valore di costo il contribuente in fase di vendita maturerà una minusvalenza che farà maturare un credito di imposta che potrà usare negli anni (quello di maturazione e nei quattro successivi).

In considerazione di quanto rappresentato una stima prudenziale a cui si aggiunge l'incertezza della congiuntura, non avrebbe dovuto prevedere alcun maggior gettito, bensì, un mero effetto sostituzione.

Si chiedono pertanto chiarimenti.

## **Commi 1124 e 1125**

### ***(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)***

Le proposte normative in commento<sup>283</sup> rimodulano al rialzo la tassazione sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

---

<sup>281</sup> Si tenga presente che queste operazioni, ad esempio dei terreni, se effettuate nel 2010 scontavano un'imposta sostitutiva del 4%, se effettuate nel 2018 l'aliquota era dell'8%.

<sup>282</sup> Si pensi al seguente caso: rivalutazione al 1 gennaio 2010 su un valore di 500.000 euro, imposta pagata al 4% = 20.000.

<sup>283</sup> Le disposizioni in commento intervengono sull'articolo 62-*quater*, commi 1-*bis*, 1-*ter* e comma 3 e vi aggiungono i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*, riscrivono quindi il comma 4 ed il comma 5-*bis* del D. Lgs. n. 504 del 1995 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il comma 1125 interviene invece sull'art. 1 del D. Lgs. n.n. 6 del 2016, in particolare sui commi 11 e 12.

Nello specifico, si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente:

- al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021;
- al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022,
- al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023.

La vigente disciplina applica, rispettivamente, il dieci per cento ed il cinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si prevede poi che il produttore è tenuto a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

Quanto alla cauzione alla quale è tenuto il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti si prevede che la stessa debba essere pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

Si prevede quindi, a decorrere dal 1° aprile 2021, che la circolazione dei prodotti predetti è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Si fa quindi rinvio ad una determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di stabilire le tipologie di avvertenze, le modalità di approvvigionamento dei contrassegni. La determinazione definisce le regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.

Sempre con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate anche le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione.

Il nuovo comma *5-bis*, come riscritto dal comma 1124, del richiamato articolo *62-quater* prevede che con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri:

- prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
- effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
- non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
- presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.

Nelle more dell'adozione della determinazione menzionata, agli esercizi predetti è consentita la prosecuzione dell'attività.

Il comma 1125, modificando l'articolo 21, commi 11 e 12 del D. Lgs. n. 6 del 2016, stabilisce che la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma dispone inoltre che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli l'inibizione di siti web (art. 102 del DL n. 104 del 2020).

**La RT** integrativa non è stata presentata; tuttavia la nota della RGS del 22 dicembre 2020 ha previsto un maggior gettito di 30,8 milioni di euro per il 2021, di 38,8 milioni di euro per il 2022, di 46,8 milioni di euro a decorrere dal 2023.

**Al riguardo**, si ricorda preliminarmente che l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo è stata interessata di recente da alcuni interventi normativi di rimodulazione dell'imposta applicabile. Nello specifico si è passati da una aliquota al 50% dell'accisa a quella vigente a decorrere dal 1° gennaio 2019 pari al 10%, per i liquidi contenenti nicotina ed al 5% per gli altri con l'art. 25-*decies*, comma 4, lett.a) del DL n. 119 del 2018. L'intervento in esame si caratterizza per una rimodulazione progressiva al rialzo delle vigenti aliquote che si stabilizzano a partire dal 2023. Tuttavia, pur trattandosi di un incremento rispetto alle percentuali vigenti, la tassazione a regime del settore beneficerà di una riduzione alla metà rispetto all'aliquota operante prima del varo della legge di conversione (L. n. 136 del 2018) del DL n. 119 del 2018<sup>284</sup>.

Si riporta di seguito un estratto della RT associata al citato comma 4 dell'art. 25-*decies*.

---

<sup>284</sup> La riduzione è ancora più significativa per l'aliquota al 20 per cento per i prodotti per cui trova applicazione (liquidi non contenenti nicotina).

*L'imposta di consumo attualmente vigente sia per i liquidi contenenti nicotina che per quelli senza nicotina, è di euro 0,3976/millilitro, pari al 50 per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette tradizionali (1 ml = n. 5,63 sigarette), determinato ai sensi dell'articolo 62 quater del Testo unico delle accise, commisurata al prezzo medio ponderato delle sigarette tradizionali registrato nel 2017, su cui grava un'accisa pari a euro 0,141249/per ogni sigaretta. Pertanto, su 5,63 sigarette si applica l'accisa di euro 0,79523 (5,63 x 0,141249).*

*Di conseguenza, in base all'aliquota attualmente vigente (50 per cento), l'imposta per millilitro è pari a euro 0,3976 (€ 0,79523 x 50 per cento).*

*Con la disposizione, l'imposta sarebbe pari a euro 0,079523 (0,79523 x 10 per cento) per i prodotti con nicotina e 0,03976/millilitro (€ 0,79523 x 5 per cento) per i prodotti senza nicotina.*

*Sulla base dei dati desunti dalle comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del DM 29 dicembre 2014, dai soggetti autorizzati nei primi 9 mesi del 2018, per i prodotti contenenti nicotina, si stima un consumo annuo di circa 28 milioni di millilitri, con un gettito, a titolo di imposta di consumo, a legislazione vigente, di circa 11,1 milioni di euro (28 milioni x 0,3976).*

*Per effetto della riduzione, nella misura indicata nella disposizione, il gettito, su base annua, per i liquidi contenenti nicotina, sarebbe di circa 2,2 milioni di euro (28 milioni x 0,079523); pertanto il minor introito, su base annua, sarebbe di circa 8,9 milioni di euro.*

*Per i liquidi da inalazione senza nicotina - considerati il contenzioso giudiziario pendente, i provvedimenti di sospensione giurisdizionale ed ex lege- non è al momento possibile fornire un dato certo.*

*I soggetti autorizzati alla distribuzione, infatti, non ritenendosi, in forza di tali provvedimenti, obbligati al pagamento dell'imposta sui prodotti senza nicotina non hanno provveduto ad inoltrare i prospetti contabili quindicinali di cui all'art 6 del citato DM 29 dicembre 2014 inerenti alle quantità di prodotti immessi in consumo. Sono ancora in corso le verifiche documentali sulle scritture contabili presso gli operatori.*

*E' comunque possibile pervenire, in via presuntiva, ad un dato di sintesi.*

*Un operatore, che attualmente rappresenta circa il 19 per cento del mercato di riferimento, negli anni, ha registrato nelle proprie scritture contabili il volume di vendita dei prodotti liquidi da inalazione distinguendo quelli con nicotina da quelli senza nicotina. Tenuto conto che questi ultimi rappresentano il 13,74 per cento dei prodotti con nicotina, si potrebbe ipotizzare che tale percentuale sia valida anche per l'intero comparto.*

*Pertanto, su tale presupposto, la quantità di liquidi senza nicotina immessa in consumo su base annua è stimabile in circa 3,8 milioni di millilitri (28 milioni x 13,74 per cento) da cui, in base alla vigente normativa, deriverebbe un gettito a titolo di imposta di consumo di circa 1,5 milioni di euro (3,8 milioni x 0,03976). Con la modifica dell'imposta sui liquidi senza nicotina, prevista nella disposizione, il gettito sarebbe di circa 151 mila euro su base annua, con un minor gettito di circa euro 1,35 milioni di euro annui.*

*Per i prodotti liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina, il minor gettito a titolo di imposta di consumo sarebbe, pertanto, pari a circa 10 milioni di euro su base annua.*

Le disposizioni in commento appaiono suscettibili di dar luogo a maggiori entrate. Sulla base della stima sopra riportata le stesse possono riparametrarsi come segue:

2021:	15% + 1,1 mln di euro	e 10% + 151.000 euro
2022:	20% + 1,1 mln di euro (2,2)	e 15% + 151.000 euro (+352)

2023: 25% + 1,1 mln di euro (3,3) e 20% + 151.000 euro (+ 503 di euro)

Alla luce di quanto rappresentato si rende necessario un approfondimento in merito ai dati ed alle informazioni che hanno consentito alla RGS di stimare maggiori entrate per importi notevolmente più elevati (30,8 mln per il 2021, 38,8 mln per il 2022 e 46,8 mln a decorrere dal 2023) rispetto a quelli ottenuti con la suddetta riparametrazione che indica complessivamente, per l'anno 2021 un incremento di gettito per circa 1,25 mln di euro<sup>285</sup>, per l'anno 2022 per 2,55 mln di euro<sup>286</sup> e a decorrere dall'anno 2023 per 3,8 mln di euro<sup>287</sup>.

### **Comma 1126** ***(Prodotti da inalazione senza combustione)***

Le disposizioni in commento, intervenendo sul comma 3<sup>288</sup> dell'articolo 39-*terdecies* del D.Lgs. n. 504 del 1995, elevano l'aliquota di imposta gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione. Nello specifico per tali prodotti l'accisa applicabile è elevata dal 25 al 30 per cento a partire dal 1 gennaio 2021, al 35% dal 1 gennaio 2022 ed al 40 per cento dal 1 gennaio 2023.

**La RT** aggiuntiva non è stata presentata. Tuttavia la RGS con nota del 22 dicembre c.a. ha stimato maggiori entrate per 46 mln di euro per l'anno 2021, per 92 mln di euro per l'anno 2022 e per 138 mln di euro a decorrere dall'anno 2023.

**Al riguardo**, si ricorda che la tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione è stata interessata di recente da alcuni interventi normativi di rimodulazione dell'imposta applicabile. Nello specifico si è passati dall'applicazione di una accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette<sup>289</sup> e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche - nel testo previgente alla legge n. 136 del 2018 di conversione del DL n. 119 del 2018 (art.25-*decies*, comma 12) - alla vigente

---

<sup>285</sup> Cioè: 1,1 mln + 0,151 mln = 1,25 mln di euro.

<sup>286</sup> Cioè: 2,2 mln + 0,352 mln = 2,55 mln di euro.

<sup>287</sup> Cioè: 3,3 mln + 0,503 mln = 3,8 mln di euro.

<sup>288</sup> Il citato comma 3, così dispone: "I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette".

<sup>289</sup> Rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del D. Lgs. n. 504 del 1995.

disciplina per cui l'accisa applicabile è nella misura del 25 % dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, così come sopra meglio specificato.

L'intervento in esame si caratterizza per una rimodulazione progressiva al rialzo della vigente accisa che si stabilizza partire dal 2023. Tuttavia pur trattandosi di un incremento rispetto alla percentuale vigente (25%), la tassazione a regime del settore beneficerà di una riduzione del 10% rispetto all'accisa operante prima del varo della legge di conversione (L. n. 136 del 2018) del DL n. 119 del 2018<sup>290</sup>.

Si riporta di seguito un estratto della RT associata al citato comma 12 dell'art. 25-*decies*.

#### **TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE**

*Detta tipologia di tabacchi, introdotta dal d.lgs. n. 188/2014, commercializzata in Italia dalla fine del 2014, ha raggiunto una quota di mercato superiore all'1,7 per cento, con un trend di crescita che, nei primi 10 mesi del 2018 si è attestato in circa il 200 per cento.*

*Poiché anche il disegno di legge di bilancio 2019 prevede misure che incidono sul settore del tabacco, e quindi su prodotti potenzialmente fungibili anche con i prodotti liquidi da inalazione, non è possibile prevedere con un sufficiente grado di approssimazione le scelte dei consumatori.*

*Tuttavia, sulla base dei dati a disposizione, in mancanza di elementi storici di supporto consolidati, tenuto conto dell'innovatività del prodotto, qualora si presuma che l'immissione in consumo media registrata nell'ultimo trimestre (agosto-ottobre 2018) sia costante anche per il prossimo anno, è stimabile un consumo annuo di circa Kg 1,7 milioni, con un gettito, a titolo di accisa, di circa 120 milioni annui. Pertanto, dalla riduzione dell'imposta dal 50 al 25 per cento, prevista dalla norma, comporterebbe un minor gettito di circa 60 milioni di euro su base annua.*

Le disposizioni in commento appaiono suscettibili di dar luogo a maggiori entrate. Sulla base della stima sopra riportate le stesse possono riparametrarsi come segue:

2021 dal 25% al 30% = 12 mln

2022 dal 30% al 35 % = + 12 mln (tot 24 mln)

2023 dal 35% al 40%= + 12 mln (tot 36 mln)

Nel merito sarebbe necessario acquisire dati ed informazioni che consentano di verificare positivamente il maggior gettito stimato dalla RGS che, rispetto a quanto indicato con la suddetta riparametrazione, risulta di importi notevolmente più elevati: 46 mln di euro a fronte di 12 mln di euro riparametrati per l'anno 2021, 92 mln di euro

---

<sup>290</sup> La riduzione è ancora più significativa per l'aliquota al 20 per cento per i prodotti per cui trova applicazione (liquidi non contenenti nicotina).

a fronte di 24 mln di euro riparametrati per l'anno 2022 e 138 mln di euro a fronte di 36 mln di euro riparametrati a decorrere dall'anno 2023.

### **Comma 1127**

#### ***(Interpretazione autentica incentivi fiscali rientro studenti in Italia)***

La norma reca l'interpretazione autentica di quanto disciplinato nell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della L. n. 238 del 2010 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia. In particolare le disposizioni si interpretano nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, dopo aver svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.

**La RT** integrativa non è stata presentata; tuttavia l'emendamento approvato indica un onere di 2 mln di euro per l'anno 2021.

**Al riguardo** si osserva che l'interpretazione autentica in argomento è suscettibile di incrementare il numero di soggetti che potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali in parola; ciò implica la necessità di una stima dei possibili ulteriori fruitori rispetto a quanto stimato nella RT annessa all'articolo 8-*bis* del D.L. n. 148 del 2017<sup>291</sup>. Inoltre sarebbe opportuno comprendere se tale interpretazione normativa, suscettibile di avere effetti retroattivi, possa avere ricadute finanziarie in relazione, ad esempio, ad eventuali contenziosi in essere.

### **Commi 1128 e 1129**

#### ***(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa)***

Le disposizioni in commento intervengono sull'art. 25 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico accise).

In primo luogo, si interviene sulla disciplina del diniego, sospensione e revoca della licenza di esercizio e sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio con riferimento ai depositi fiscali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, ivi compresi i depositi denaturati (di cui ai commi 1 e 6). Si prevede in tale ambito che trovino applicazione le più stringenti condizioni previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all'articolo 23, commi 6-9 del TUA).

Nello specifico, riscrivendo il comma 6-*bis*, si prevede che per i depositi di cui sopra la licenza è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo.

Con il nuovo comma 6 -*ter* si dispone che, fatto salvo quanto previsto al comma 6-*bis*, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato

---

<sup>291</sup> In quella sede l'onere per l'anno 2018 è stato stimato in 13,4 mln di euro per un totale di soggetti pari a 5.869 unità.

come carburante la licenza è altresì negata ai soggetti che a seguito di verifica risultano privi dei requisiti tecnico organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico patrimoniale in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi;

Con il comma 1129, si prevede che nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1128, lettera *b*), i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico accise presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** rappresenta che le disposizioni recate dalle disposizioni in commento costituiscono il naturale complemento delle norme contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo rubricato "*Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti*"<sup>292</sup>. Gli effetti finanziari recate dalle norme in esame sono già considerati nel maggior gettito stimato riveniente dal citato articolo "*Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti*".

**Al riguardo**, tenuto conto di quanto si legge nella RT, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

### **Commi da 1130 a 1133** ***(Disposizioni in materia di giochi)***

La proposta normativa in commento, al comma 1130, intervenendo sull'articolo 1, comma 636, alinea della legge n. 147 del 2013, fissa un nuovo termine (il 31 marzo 2023) entro il quale si dovrà procedere all'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo.<sup>293</sup>

Con il comma 1131, si dispone che il canone mensile dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 (compreso) può essere versato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni<sup>294</sup>.

---

<sup>292</sup> Il richiamo è riferito al testo originario del DDL bilancio 2021.

<sup>293</sup> Nella relazione illustrativa al DDL bilancio 2021 si legge che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni. Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.

<sup>294</sup> Si ricorda che l'articolo 1, comma 636, lettera *c*) della legge di stabilità 2014 prevede il versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero

Il comma 1132 specifica che per coloro che scelgano di versare il canone di proroga delle concessioni con le modalità di cui al comma 1131, sono tenuti a versare la quota residua fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa con rate mensili di pari importo, corrispondendo gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

Il comma 1133 dispone che la prima rata di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese. L'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

**La RT** rappresenta che la disposizione recata dal comma 1131 non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

In relazione a quanto previsto al comma 1131, considerando che attualmente sono operative 195 concessioni, ad invarianza di costo per il canone mensile di proroga delle concessioni, è possibile stimare dalla proroga una entrata, per l'anno 2021 pari a euro 13.162.500 (euro 7.500 x 9 mesi = euro 67.500 x 195 concessioni = euro 13.162.500), per l'anno 2022 pari a euro 17.550.000 (euro 7.500 x 12 mesi = euro 90.000 x 195 concessioni = euro 17.550.000) e per l'anno 2023 pari a euro 4.387.500 (euro 7.500 x 3 mesi = euro 22.500 x 195 concessioni = euro 4.387.500).

Dalla proposta normativa inserita nel comma 1132 deriverebbe una minore entrata nel primo semestre del 2021 pari a euro 5.499.000, calcolata sottraendo all'importo del canone mensile relativo al primo semestre dell'anno pari a euro 8.775.000 (euro 7.500 x 6 mesi = 45.000 x 195 concessioni = 8.775.000) la somma di euro 3.276.000 quale totale delle entrate, per il citato semestre, calcolate avendo a riferimento la somma di 2.800 euro mensili (euro 2.800 x 6 mesi = 16.800 x 195 concessioni = euro 3.276.000).

Dalla proposta normativa inserita nel comma 1133 deriverebbe un aumento delle entrate erariali per il secondo semestre del 2021 pari a euro 1.833.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 6 mesi = 1.833.000) e per il 2022 pari a euro 3.666.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 12 mesi = 3.666.000).

Tanto premesso, dalla proposta normativa deriverebbero, in totale, i seguenti incrementi di entrata, distinti per anno:

- 2021: euro 9.496.500;
- 2022: euro 21.216.000;
- 2023: euro 4.387.500.

**Al riguardo**, si ricorda che lo slittamento della gara Bingo comporta il venir meno degli incassi a titolo di *una tantum* che sono stati contabilizzati per l'anno 2020 nei saldi di finanza pubblica e che sono stati quantificati nella RT associata all'art. 24 del DL n. 124 del 2019 - che disponeva la proroga al 30 settembre - in misura pari a 17 mln di euro. Si ricorda poi che con il DL n. 18 del 2020, il termine è stato prorogato di sei mesi dall'art. 69, comma 3. Tuttavia la pertinente RT, diversamente dalla norma, ha

---

frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.

considerato una proroga infra annuale di tre mesi per cui non aveva quantificato effetti finanziari. Sul punto appare necessario un chiarimento circa il mancato incasso una tantum nel 2021 in correlazione al differimento del termine entro il quale si dovrà procedere all'attribuzione delle nuove concessioni BINGO al 31 marzo 2023.

### **Commi 1134-1139** **(Fondo di contrasto alla discriminazione di genere)**

Il dispositivo istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità.

Ai sensi del comma 1135, destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno tre anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità.

Il comma 1136 prevede che le amministrazioni competenti concedono alle citate associazioni in comodato d'uso gratuito beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo ed organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività.

Il commi 1137 e 1138 prevedono che dotazione per e annualità del triennio 2021/2023 e modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero delle pari opportunità, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

### **Comma 1140** **(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi)**

Il comma dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio triennale.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

**Comma 1141**  
***(Fondo esigenze indifferibili)***

Il comma riduce la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014) di 21.247.720 euro per l'anno 2021 e la incrementa di 316.700.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023, di 143.777.149 euro per l'anno 2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, di 103.649.310 euro per l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, di 119.297.596 euro per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, di 169.441.162 euro per l'anno 2030, di 250.741.162 euro per l'anno 2031, di 249.301.162 euro per l'anno 2032, di 140.121.162 euro per l'anno 2033, di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 e di 220.101.162 euro annui a decorrere dall'anno 2036.

**La RT** è riferita alla versione originaria della disposizione, che recava importi diversi, limitandosi ad illustrarla.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

**Comma 1142**  
***(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)***

Il comma incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:

- a) la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Esso inoltre estende (lettera c)) dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici	1.085	140	140	1.085	140	140			
Maggiori spese correnti									
Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici	465	60	60	465	60	60	465	60	60

**La RT** evidenzia che, stante la natura rotativa del fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane operanti all'estero, la lettera a) del comma 1 non ha impatto sull'indebitamento netto. Chiarisce poi che la lettera b) estende al 2021 la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto, parallelamente ai crediti agevolati concessi a valere sul fondo 394/81. In base all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, i finanziamenti a fondo perduto possono essere concessi solo congiuntamente ad un credito agevolato e nei limiti del 50% dell'importo del credito stesso. La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare.

La lettera c) estende di 6 mesi (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) l'esenzione dalla garanzia per i finanziamenti sul fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, quale ulteriore misura di sostegno al sistema Paese. La norma ha carattere ordinamentale, in quanto all'esenzione dalla garanzia non consegue un incremento delle disponibilità del fondo rotativo, che restano il tetto di spesa delle operazioni di credito agevolato previste dal predetto fondo di cui alla legge n. 394 del 1981.

**Al riguardo**, mentre non si hanno osservazioni in merito alle lettere a) e b), si evidenzia che l'esenzione dalla prestazione della garanzia anche per i finanziamenti che saranno concessi nei primi 6 mesi del 2021 ovviamente accresce la possibilità di una loro mancata o parziale restituzione, anche se va rilevato che resta operativo il limite di spesa e che all'introduzione della norma oggetto di proroga non erano stati scontati effetti finanziari.

### **Comma 1143** **(Disciplina Fondo indennizzo risparmiatori)**

Il comma 1143, introdotto alla Camera dei deputati, modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018. In particolare specifica che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100% (in luogo del 40%

finora previsto) dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

La norma risulta al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, si osserva che, anche se la Commissione dovrà comunque rispettare nell'erogazione degli indennizzi il limite finanziario previsto, la norma appare suscettibile di determinare un'accelerazione dei flussi di cassa, con conseguenti effetti sul fabbisogno. Inoltre, aumenta la possibilità che siano erogate somme (in parte) non dovute, con conseguenti, successive necessità di ottenere la ripetizione (di parte) di quanto erogato, con i rischi e i costi correlati a tale tipologia di operazioni.

### **Commi 1144-1149**

#### ***(Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche nazionali e contrasto all'italian sounding)***

Il comma 1144, al fine di valorizzare e tradizioni enogastronomiche, le produzioni agroalimentari e industriali italiane e la dieta mediterranea nonché di contrastare la contraffazione e il fenomeno dell'*Italian sounding*, prevede che la Repubblica definisca e promuova la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.

Il comma 1145 reca la definizione di "ristorante italiano", estensibile ai prodotti "pizza o gelato italiani".

Il comma 1146 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione dei commi in esame, al fine di:

- a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui ai commi da 1144 a 1148;
- b) attribuire l'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o) e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma;
- c) attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);
- d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine «italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);
- e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
- f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;
- g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;
- h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;

- i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
- l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;
- m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un'adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;
- n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;
- o) curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui al comma 1148, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

Il comma 1147 dispone che l'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1144 a 1146. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

Il comma 1148 istituisce la Conferenza annuale degli Stati generali della ristorazione italiana nel mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».

Il comma 1149 autorizza per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e presenta certamente ampi margini di modulabilità, si sollevano perplessità circa la congruità delle risorse stanziato rispetto alle numerose finalità e ai diversi interventi previsti dalle disposizioni.

### **Comma 1150** **(Clausola di salvaguardia)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2020

[Nota di lettura n. 193](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2020 (**Atto del Governo n. 219**)

Dicembre

[Nota di lettura n. 182](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (**Atto del Governo n. 204**)

"

[Nota di lettura n. 185](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (**Atto del Governo n. 207**)

[Nota di lettura n. 194](#)

**A.S. 2031:** "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Nota di lettura n. 184](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (**Atto del Governo n. 206**)

"

[Nota di lettura n. 183](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (**Atto del Governo n. 205**)

"

[Nota di lettura n. 195](#)

**A.S. 2040:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131 *bis*, 391 *bis*, 391 *ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 196](#)

**A.S. 2045:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 23](#)

Decreti "ristori": revisione delle stime tendenziali di indebitamento per il 2020 ed effetti sui saldi

"

[Nota di lettura n. 187](#)

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (**Atto del Governo n. 209**)